

Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

Commissione Politiche del Lavoro e Politiche Sociali

Documento di analisi istruttoria sulla Previdenza Obbligatoria

**Parte 2°
Documentazione**

La Documentazione è stata predisposta con la collaborazione tecnica
dell'Unità operativa della 2° Commissione – D.A.P.

LA PREVIDENZA OBBLIGATORIA

Indice

Parte 1^a

I testi legislativi

- L. 27 marzo 1992, n. 257** pag. 1
Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (1/a) (1/circ):
- D. lgs. 11 agosto 1993, n. 374** pag. 11
Attuazione dell'Art.3, comma1, lettera f), della L. 23 ottobre 1992,n.421, recante benefici per le attività usuranti.
- D. lgs. 11 agosto 1993, n.374 Tabella A** pag. 14
- L. 23 dicembre 1994, n. 724** pag. 15
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
- L. 8 agosto 1995, n. 335** pag. 17
Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.
- D. lgs. 14 dicembre 1995, n.579** pag. 46
Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (2), in materia di trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del massimale contributivo stabilito dal medesimo art. 2
- D. lgs. 17 marzo 1995, n. 114** pag. 48
Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.
- D. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103** pag. 52
Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (2), in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione.

D. lgs. 29 giugno 1996, n. 414 pag. 65

Attuazione della delega conferita dall'art. 1, commi 70 e 71, della L. 28 dicembre 1995, n. 549 (2), in materia di soppressione del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

D. lgs. 16 settembre 1996, n. 562 pag. 70

Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.

D. lgs. 16 settembre 1996, n. 563 pag. 74

Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 23, lettera b), della L. 8 agosto 1995, n. 335 (2), in materia di trattamenti pensionistici, erogati dalle forme pensionistiche diverse da quelle dell'assicurazione generale obbligatoria, del personale degli enti che svolgono le loro attività nelle materie di cui all'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691.

D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564 . pag. 78

Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335 , in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione.

D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 565 . pag. 81

Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 33, della L. 8 agosto 1995, n. 335 , in materia di riordino della disciplina della gestione «Mutualità pensioni» di cui alla L. 5 marzo 1963, n. 389

D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 658. pag. 84

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione.

D.Lgs 16 aprile 1997, n. 149 pag. 88

Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 24, della L. 8 agosto 1995, n.335, in materia di previdenza agricola

D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 149 pag. 91

Attuazione della delega conferita dall'art.2, comma 23, della L. 8 agosto 1995, n.335 (2), in materia di regime pensionistico per il personale dipendente dall'Ente nazionale assistenza al volo

D.Lgs 30 aprile 1997, n. 157 pag. 91 bis

Attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 3, lettera d), della L. 8 agosto 1995, n.335, in materia di potenziamento delle attività di controllo sulle prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità e inabilità

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della L. 8 agosto 1995, n.335 (2), in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della L. 8 agosto 1995, n. 335 (2), e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (3), in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della L. 8 agosto 1995, n. 335 (2), in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals).

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della L. 8 agosto 1995, n. 335 (2), in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS

Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica

Legge finanziaria per l'anno 2001

Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla l. 5 agosto 1981 n.416

Regolamento recante modalità e termini per il versamento del contributo previsto dall'art. 2 c. 30 l. 335/1995

D. M. n. 282/96

pag. 168

Regolamento recante la disciplina dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all'art. 2, comma 32, della L. 8 agosto 1995, n. 335.

D.M. 19 maggio 1999

pag. 171

Parte 2^a

Sintesi dei diversi regimi pensionistici

INPS

pag. 171

Banca d'Italia

pag. 172

INPDAP

pag. 207

INPDAI

pag. 210

ENPALS

pag. 216

INPGI

pag. 217

IPOST

pag. 226

pag. 229

Tabelle statistiche

pag. 230

Pensioni d'anzianità – tabelle elaborate dall'INPS

pag. 234

Pensini d'anzianità – tabelle elaborate dall'INPDAP

pag. 351

Lavoratori "parasubordinati" – tabelle elaborate dall'INPS

pag. 381

Lavoratori "parasubordinati" – tabelle elaborate ENPAIA

pag. 411

Lavoratori immigrati – tabelle elaborate dall'INPS

pag. 415

L. 27 marzo 1992, n. 257 (1).

Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (1/a) (1/circ).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 aprile 1992, n. 87, S.O.

(1/a) Vedi, anche, il regolamento approvato con D.M. 28 marzo 1995, n. 202, riportato al n. C/VII, nonché il D.P.R. 8 agosto 1994, riportato al n. C/V.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 29 marzo 1996, n. 69; Circ. 11 ottobre 1996, n. 196; Circ. 5 marzo 1997, n. 49; Circ. 21 giugno 1997, n. 139; Circ. 2 agosto 1997, n. 181; Circ. 20 dicembre 1997, n. 259; Circ. 11 febbraio 1998, n. 35; Circ. 5 giugno 1998, n. 120;

- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 30 giugno 1998, n. 295.

Capo I - Disposizioni Generali

1. Finalità.

1. La presente legge concerne l'estrazione, l'importazione, la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, nonché l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono e detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto.

2. Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto. Previa autorizzazione espressa d'intesa fra i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, è ammessa la deroga ai divieti di cui al presente articolo per una quantità massima di 800 chilogrammi e non oltre il 31 ottobre 2000, per amianto sotto forma di treccia o di materiale per guarnizioni non sostituibile con prodotti equivalenti disponibili. Le imprese interessate presentano istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che dispone, con proprio provvedimento, la ripartizione pro-quota delle quantità sopra indicate, nonché determina le modalità operative conformandosi alle indicazioni della commissione di cui all'articolo 4 (1/b).

(1/b) Comma così sostituito dall'art. 16, L. 24 aprile 1998, n. 128, riportata alla voce Comunità europee a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 16. Gli ultimi due periodi del comma sono stati aggiunti dall'art. 4, comma 29, L. 9 dicembre 1998, n. 426, riportata alla voce Ministero dell'ambiente.

2. Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) amianto: i silicati fibrosi di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 (2);

b) utilizzazione dell'amianto: la lavorazione e la produzione di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice friabile o in matrice cementizia o resinoide, o di prodotti che comunque possano immettere nell'ambiente fibre di amianto;

c) rifiuti di amianto: i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'articolo 3.

(2) Riportato al n. C/III.

3. Valori limite.

1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non può superare i valori limite fissati dall'articolo 31 del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dalla presente legge.

2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti amianto, sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114.

3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 sono disposti, in coerenza con la normativa comunitaria, anche su proposta della commissione di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, è sostituita dalla seguente:

«a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo».

5. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è abrogato (2/a).

(2/a) Articolo così sostituito dall'art. 16, L. 24 aprile 1998, n. 128, riportata alla voce Comunità europee a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 16.

Capo II - Istituzione della commissione di valutazione e norme di attuazione

4. Istituzione della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto.

1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituita, presso il Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto (2/b), di seguito denominata commissione, composta da:

a) due esperti di tecnologia industriale, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia;

b) due esperti di materiali e di prodotti industriali, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) due esperti di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione nei luoghi di lavoro, designati dal Ministro della sanità;

d) due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza delle produzioni industriali, designati dal Ministro dell'ambiente;

e) un esperto di problemi della previdenza sociale, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

f) un esperto dell'Istituto superiore di sanità;

g) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

h) un esperto dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);

i) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

l) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

m) due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese industriali e artigianali del settore;

n) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. La commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro della sanità o da un Sottosegretario di Stato da questi delegato.

(2/b) Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, e le relative tabelle annesse.

5. Compiti della commissione.

1. La commissione di cui all'articolo 4 provvede (2/c):

a) ad acquisire i dati dei censimenti di cui all'articolo 10;

- b) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e dell'ISPEL, un piano di indirizzo e di coordinamento per la formazione professionale del personale del Servizio sanitario nazionale addetto al controllo dell'attività di bonifica;
- c) a predisporre disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il deposito dei rifiuti di amianto nonché sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (3), e successive modificazioni e integrazioni;
- d) ad individuare i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali, in relazione alle necessità d'uso ed ai rischi sanitari ed ambientali, avvalendosi anche dei laboratori delle università o del CNR o di enti operanti nel settore del controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti;
- e) a definire i requisiti tecnici relativi ai marchi e alla denominazione di qualità dei prodotti costituiti da materiali sostitutivi dell'amianto;
- f) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto (3/a).

2. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, la commissione può avvalersi della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.

3. La commissione predispone rapporti annuali sullo stato di attuazione dei compiti ad essa attribuiti dalla presente legge che trasmette al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

(2/c) Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, e le relative tabelle annesse.

(3) Riportato alla voce Rifiuti solidi urbani.

(3/a) Le normative e metodologie tecniche di cui alla presente lettera sono state approvate con D.M. 14 maggio 1996 (Gazz. Uff. 25 ottobre 1996, n. 251, S.O.) e successivamente ampliate con D.M. 20 agosto 1999 (Gazz. Uff. 22 ottobre 1999, n. 249).

6. Norme di attuazione.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, può integrare con proprio decreto, su proposta della commissione di cui all'articolo 4, la lista delle sostanze di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (3/b).

2. Entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità, stabilisce con proprio decreto, sulla base di quanto indicato dalla commissione di cui all'articolo 4 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali e individua prodotti per i quali sia prevista la sostituzione dei componenti di amianto (4).

3. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta con proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le normative e le metodologie tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) (4/a).

4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, adotta con proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i disciplinari tecnici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti di indirizzo e di coordinamento delle attività delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 10 della presente legge, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della L. 23 agosto 1988, n. 400 (5).

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro della sanità, il Ministro dell'ambiente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, presenta annualmente al Parlamento, anche in base dei rapporti annuali di cui all'articolo 5, comma 3, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

7. Le disposizioni concernenti l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali non si applicano agli elementi costruttivi e ai componenti privi di fibre di amianto che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino omologabili sulla base della normativa di settore ovvero di innocuità accertata dall'Istituto superiore di sanità.

(3/b) Riportato al n. C/III.

(4) I criteri per l'omologazione dei prodotti sostitutivi dell'amianto sono stati approvati con D.M. 12 febbraio 1997, riportato al n. C/VIII.

(4/a) Con D.M. 6 settembre 1994 (Gazz. Uff. 20 settembre 1994, n. 220, S.O.) sono state dettate le normative e le metodologie tecniche di applicazione degli artt. 6, comma 3, e 12, comma 2, della presente legge. Il suddetto decreto è stato ripubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 1994, n. 288, S.O., dopo la registrazione alla Corte dei conti.

(5) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

7. Conferenza nazionale.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi della commissione di cui all'articolo 4 e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (5/a), promuove, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una conferenza nazionale sulla sicurezza ambientale e sanitaria delle tecnologie industriali, nonché dei materiali e dei prodotti di cui alla presente legge, con la partecipazione di esperti e di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle imprese, delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (6), delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute per legge, delle università e dei centri ed istituti di ricerca.

(5/a) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(6) Riportata alla voce Ministero dell'ambiente.

Capo III - Tutela dell'ambiente e della salute

8. Classificazione, imballaggio, etichettatura.

1. La classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dell'amianto e dei prodotti che contengono amianto sono disciplinati dalla legge 29 maggio 1974, n. 256 (7), e successive modificazioni e integrazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215 (8).

(7) Riportata al n. A/XIV.

(8) Riportato al n. A/XXII.

9. Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica.

1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, una relazione che indichi:

- a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;
- b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati sottoposti;
- c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
- d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.

2. Le unità sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione di cui all'articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ed al Ministero della sanità.

3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1 deve riferirsi anche alle attività dell'impresa svolte nell'ultimo quinquennio ed essere articolata per ciascun anno.

10. Piani regionali e delle province autonome.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 5, piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro:

- a) il censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto;
- b) il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto nelle rispettive attività produttive, nonché delle imprese che operano nelle attività di smaltimento o di bonifica;
- c) la predisposizione di programmi per dismettere l'attività estrattiva dell'amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti;
- d) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti di amianto;
- e) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali competenti per territorio;
- f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto;
- g) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto;
- h) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate, che è condizionato alla frequenza di tali corsi;
- i) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie locali per la dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo previste dalla presente legge;
- l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.

3. I piani di cui al comma 1 devono armonizzarsi con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (9), e successive modificazioni e integrazioni.

4. Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non adottino il piano ai sensi del comma 1, il medesimo è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1.

(9) Riportato alla voce Rifiuti solidi urbani.

11. Risanamento della miniera di Balangero.

1. Il Ministero dell'ambiente promuove la conclusione di un accordo di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministero della sanità, con la regione Piemonte, con la comunità montana di Valle di Lanzo e con il comune di Balangero per il risanamento ambientale della miniera ivi esistente e del territorio interessato, con priorità di utilizzo dei lavoratori della medesima miniera nelle attività di bonifica.

2. Per il finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 1 è autorizzata, a carico del bilancio dello Stato, la spesa di lire 30 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 15 miliardi per il 1993.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 15 miliardi per l'anno 1992 e a lire 15 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)».

12. Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente.

1. Le unità sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento degli edifici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l), avvalendosi anche del personale degli uffici tecnici erariali e degli uffici tecnici degli enti locali.

2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonché alla pianificazione e alla programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio di cui al comma 3 e le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione (9/a).

3. Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono la rimozione dei materiali contenenti amianto, sia floccato che in matrice friabile. Il costo delle operazioni di rimozione è a carico dei proprietari degli immobili.
4. Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto e per la bonifica delle aree interessate debbono iscriversi a una speciale sezione dell'albo di cui all'art. 10 del D.L. 31 agosto 1987, n. 361 (10), convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1987, n. 441. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione. Le imprese di cui al presente comma sono tenute ad assumere, in via prioritaria, il personale già addetto alle lavorazioni dell'amianto, che abbia i titoli di cui all'art. 10, comma 2, lettera h), della presente legge.
5. Presso le unità sanitarie locali è istituito un registro nel quale è indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma. Le imprese incaricate di eseguire lavori di manutenzione negli edifici sono tenute ad acquisire, presso le unità sanitarie locali, le informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelative per gli addetti. Le unità sanitarie locali comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati registrati, ai fini del censimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l).
6. I rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici e nocivi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (10), in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosità, come la friabilità e la densità.

(9/a) Con D.M. 6 settembre 1994 (Gazz. Uff. 20 settembre 1994, n. 220, S.O.) sono state dettate le normative e le metodologie tecniche di applicazione degli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, della presente legge. Con D.M. 26 ottobre 1995 (Gazz. Uff. 18 aprile 1996, n. 91, S.O.), sono state dettate le normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili. Con D.M. 7 luglio 1997 (Gazz. Uff. 9 ottobre 1997, n. 236) è stata approvata la scheda di partecipazione al programma di controllo di qualità per l'idoneità dei laboratori di analisi che operano nel settore «amianto».

(10) Riportato alla voce Rifiuti solidi urbani.

(10) Riportato alla voce Rifiuti solidi urbani.

Capo IV - Misure di sostegno per i lavoratori

(giurisprudenza)

13. Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato.

1. Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale secondo la normativa vigente.
2. Con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori occupati nelle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, e che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni previste dall'articolo 22, primo comma, lettere a) e b), della L. 30 aprile 1969, n. 153 (10/a), e successive modificazioni, hanno facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui al medesimo articolo 22 della L. 30 aprile 1969, n. 153 (10/a), e successive modificazioni, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni soprarichiamate, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o cinquantacinque anni se donne anche se il requisito occupazionale sia pari a quindici unità per effetto di decremento di organico dovuto al pensionamento anticipato (11).
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua i criteri per la selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il limite di seicento unità, il numero massimo di pensionamenti anticipati.
4. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nei criteri di cui al comma 3, che intendano avvalersi delle disposizioni del presente articolo, presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e l'entità delle eccedenze strutturali di

manodopera, richiedendone l'accertamento da parte del CIPE unitamente alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.

5. La facoltà di pensionamento anticipato può essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui al comma 2 del presente articolo, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianità di cui al medesimo comma 2, se posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le domande dei lavoratori, in deroga all'articolo 22, primo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1969, n. 153 (11/a), e successive modificazioni. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facoltà di pensionamento anticipato sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

6. Per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.

7. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5 (11/b).

8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5 (11/c) (11/cost).

9. Ai dipendenti delle miniere o delle cave di amianto o delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite, che possano far valere i medesimi requisiti di età e anzianità contributiva previsti dal comma 2 presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), è dovuto, dall'Istituto medesimo, a domanda e a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro, l'assegno di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (11/a). L'anzianità contributiva dei dirigenti ai quali è corrisposto il predetto assegno è aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, e di cinquantacinque anni se donne.

10. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (12), corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per ciascun mese di anticipazione della pensione una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (12), per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato, un contributo pari al trenta per cento degli oneri complessivi di cui al presente comma, con facoltà di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione.

11. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (13), e successive modificazioni, nonché nelle zone industriali in declino, individuate dalla decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 (89/288/CEE), ai sensi del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, il contributo di cui al comma 10 del presente articolo è ridotto al venti per cento. La medesima percentuale ridotta si applica altresì nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure concorsuali di cui alle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (14), e successive modificazioni, e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (14), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, e al relativo pagamento si applica l'articolo 111, primo comma, n. 1), delle disposizioni approvate con il citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (14).

12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 6 miliardi per il 1992, lire 60 miliardi per il 1993 e lire 44 miliardi per il 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando, per il 1992, l'accantonamento «Finanziamento di un piano di pensionamenti anticipati» e, per il 1993 e il 1994,

l'accantonamento «Interventi in aree di crisi occupazionale».

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

(10/a) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(10/a) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(11) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, riportato alla voce Lavoro.

(11/a) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(11/b) Comma così modificato dall'art. 1-bis, D.L. 5 giugno 1993, n. 169 (Gazz. Uff. 5 giugno 1993, n. 130), aggiunto dalla relativa legge di conversione 4 agosto 1993, n. 271 (Gazz. Uff. 4 agosto 1993, n. 181).

(11/c) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.L. 5 giugno 1993, n. 169 (Gazz. Uff. 5 giugno 1993, n. 130).

(11/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 10-12 gennaio 2000, n. 5 (Gazz. Uff. 19 gennaio 2000, n. 3, serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, come modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione. Con successiva ordinanza 10-12 gennaio 2000, n. 7 (Gazz. Uff. 19 gennaio 2000, n. 3, serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, come modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(11/a) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(12) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(12) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(13) Riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.

(14) Riportato alla voce Fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa.

(14) Riportato alla voce Fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa.

(14) Riportato alla voce Fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa.

Capo V - Sostegno alle imprese

14. Agevolazioni per l'innovazione e la riconversione produttiva.

1. Le imprese, singole o associate, che utilizzano amianto e quelle che producono materiali sostitutivi dell'amianto, possono accedere al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (15), per l'attuazione di programmi di innovazione tecnologica finalizzata alla riconversione delle produzioni a base di amianto o allo sviluppo e alla produzione di materiali innovativi sostitutivi dell'amianto.

2. Le imprese, singole o associate, che intraprendono attività di innovazione tecnologica, concernenti lo smaltimento dei rifiuti di amianto, la trasformazione dei residui di lavorazione e la bonifica delle aree interessate, sono ammesse, ai sensi del comma 1, al finanziamento dei relativi programmi.

3. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il «Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto» (16).

4. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità e le priorità di accesso ai contributi del Fondo di cui al comma 3 e determina i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento.

5. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 3 sono destinate alla concessione di contributi in conto capitale alle imprese che utilizzano amianto, per programmi di riconversione produttiva che prevedano la dismissione dell'amianto e il reimpiego della manodopera, ovvero per la cessazione dell'attività sulla base di programmi concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di finanziamento e per la erogazione dei contributi (17).

7. Il contributo in conto capitale di cui al comma 5 può essere elevato fino al dieci per cento del contributo erogabile a favore delle imprese di cui al medesimo comma 5 che non facciano ricorso alla

cassa integrazione guadagni.

8. È autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al Fondo di cui al comma 3 della somma di lire 50 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 35 miliardi per il 1993.

9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a lire 15 miliardi per il 1992 e a lire 35 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)».

10. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può riconoscere carattere di priorità ai programmi di cui ai commi 1 e 2.

(15) Riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).

(16) Vedi, anche, l'art. 9, L. 5 gennaio 1996, n. 25, riportata alla voce Termini di prescrizione e decadenza (Sospensione di).

(17) Vedi il D.M. 28 marzo 1995, n. 202, riportato al n. C/VII.

Capo VI - Sanzioni

15. Sanzioni.

1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 3, nonché l'inosservanza del divieto di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono punite con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

2. Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6; commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni.

3. A chiunque operi nelle attività di smaltimento, rimozione e bonifica senza il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni.

4. Per l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 12, comma 5, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 10 milioni.

5. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la cessazione delle attività delle imprese interessate.

Capo VII - Disposizioni finanziarie

16. Disposizioni finanziarie.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme per la protezione dalla esposizione all'amianto».

2. Per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 10 sono concessi contributi a carico del bilancio dello Stato pari a lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme per la protezione dalla esposizione all'amianto».

4. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere nell'anno 1992, entro il limite massimo di mutui concedibili dalla Cassa medesima ai sensi della legislazione vigente, agli enti locali che rientrano nei piani di cui all'articolo 10, ai fini della bonifica delle strutture di competenza, previa certificazione dell'inesistenza di cespiti delegabili, entro il limite complessivo di lire 40 miliardi, mutui decennali con ammortamento a carico dello Stato. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 6,3 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a lire 6,3 miliardi a decorrere dall'anno 1993,

si provvede negli anni 1993 e 1994 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Tabella

(prevista dall'articolo 1, comma 2).

- a) lastre di amianto piane o ondulate, di grande formato (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
- b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
- c) guarnizioni di attrito per veicoli a motore, macchine e impianti industriali (un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge);
- d) guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a motore, veicoli ferroviari, macchine e impianti industriali con particolari caratteristiche tecniche (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
- e) guarnizioni delle testate per motori di vecchio tipo (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
- f) giunti piatti statici e guarnizioni dinamiche per elementi sottoposti a forti sollecitazioni (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
- g) filtri e mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione di bevande (un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge);
- h) filtri ultrafini per la sterilizzazione e per la produzione di bevande e medicinali (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
- i) diaframmi per processi di elettrolisi (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge).

D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 374 (1).

Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (2),
recante benefici per le attività usuranti (1/circ).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 1993, n. 224, S.O.

(2) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 22 febbraio 1997, n. 41.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1993;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. 1. Sono considerati lavori particolarmente usuranti quelli per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee.

2. Le attività particolarmente usuranti di cui al comma 1 sono individuate nella tabella A allegata al presente decreto che può essere modificata, sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. 1. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, prevalentemente occupati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nelle attività particolarmente usuranti di cui all'art. 1, il limite di età pensionabile previsto dai rispettivi ordinamenti previdenziali è anticipato di due mesi per ogni anno di occupazione nelle predette attività, fino ad un massimo di sessanta mesi complessivamente considerati. Per i lavoratori impegnati in lavori

particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura che questi presentano, anche sotto il profilo delle aspettative di vita e dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, viene, inoltre ridotto il limite di anzianità contributiva di un anno ogni dieci di occupazione nelle attività di cui sopra, fino ad un massimo di ventiquattro mesi complessivamente considerati (3).

2. Fermo restando il requisito minimo di un anno di attività lavorativa continuata di cui al comma 1, il beneficio di cui al medesimo comma è frazionabile in giornate che sono attribuite sempreché, in ciascun anno considerato, il periodo di attività lavorativa svolta abbia avuto durata non inferiore a centoventi giorni.

3. Nei casi in cui i singoli ordinamenti previdenziali prevedano anticipazioni dei limiti di età pensionabile

in dipendenza delle attività particolarmente usuranti si applica il trattamento di maggior favore.

(3) Periodo aggiunto dall'art. 1, L. 8 agosto 1995, n. 335, riportata alla voce Previdenza sociale.

3. 1. Ai fini dell'ammissione al beneficio di cui all'articolo 2 e alla copertura dei relativi oneri:

a) per i lavoratori del settore privato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta congiunta delle organizzazioni sindacali dei datori di

lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuate per ciascuna categoria le mansioni particolarmente usuranti e sono determinate le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile;

b) per i lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definite le mansioni ritenute particolarmente usuranti e sono determinate le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile. Con il medesimo

decreto sono stabiliti i termini e le modalità per la verifica e di controllo in ordine all'espletamento, da parte dei lavoratori medesimi, delle attività particolarmente usuranti;

c) per i lavoratori del settore pubblico, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, sono individuate le mansioni particolarmente usuranti nei singoli comparti e sono definite le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo i criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile, nell'ambito delle risorse finanziarie preordinate ai rinnovi dei rispettivi contratti di lavoro.

2. Sulle aliquote contributive di cui al comma 1 non operano misure di fiscalizzazione e di agevolazione comunque denominate.

3. Ove le organizzazioni sindacali non formulino le proposte di cui al comma 1, lettera a), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita una commissione tecnico-scientifica istituita dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce le modalità di copertura degli oneri, determinandone l'entità ed i criteri di ripartizione tra le parti nell'ambito del settore, consideratene le caratteristiche (4).

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione istituita ai sensi del comma 3 sarà riconosciuto un concorso alla copertura degli oneri di cui al comma 1 relativi a determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano. Il concorso non può superare il 20 per cento del corrispondente onere ed è attribuito nell'ambito delle risorse preordinate a tale scopo, determinate, in fase di prima applicazione, in 250 miliardi di lire annui a decorrere dal 1996. Le predette risorse possono essere adeguate in relazione ai dati biostatistici e di esperienza registrati. Il predetto decreto è emanato entro sei mesi dalla richiesta avanzata dalle parti nelle proposte formulate ai sensi del comma 1.

5. La commissione di cui al comma 3 si avvale di un Osservatorio istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per analisi e indagini sulle attività usuranti, su quelle nocive, sulle aspettative di vita, sull'esposizione al rischio professionale. Di tale Osservatorio fanno parte esperti designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dall'INPS, dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e da istituti universitari competenti (5).

(4) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 19 maggio 1999.

(5) Così sostituito dall'art. 1, L. 8 agosto 1995, n. 335, riportata alla voce Previdenza sociale.

Tabella A

Lavoro notturno continuativo

Lavori alle linee di montaggio con ritmi vincolati

Lavori in galleria, cava o miniera

Lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti: all'interno di condotti, di cunicoli di servizio, di pozzi, di fognature, di serbatoi, di caldaie

Lavori in altezza: su scale aeree, con funi a tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su ponti a castello installati su natanti, su ponti mobili a sospensione. A questi lavori sono assimilati quelli svolti dal gruista, dall'addetto alla costruzione di camini e dal copritetto

Lavori in cassoni ad aria compressa

Lavori svolti dai palombari

Lavori in celle frigorifere o all'interno di ambienti con temperatura uguale o inferiore a 5 gradi centigradi

Lavori ad alte temperature: addetti ai forni e fonditori nell'industria metallurgica e soffiatori nella lavorazione del vetro cavo

Autisti di mezzi rotabili di superficie

Marittimi imbarcati a bordo

Personale addetto ai reparti di pronto soccorso; rianimazione, chirurgia d'urgenza

Trattoristi

Addetti alle serre e fungaie

Lavori di asportazione dell'amianto da impianti industriali, da carrozze ferroviarie e da edifici industriali e civili.

D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 374 (1).

Tabella A

Lavoro notturno continuativo
Lavori alle linee di montaggio con ritmi vincolati
Lavori in galleria, cava o miniera
Lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti: all'interno di condotti, di cunicoli di servizio, di pozzi, di fognature, di serbatoi, di caldaie
Lavori in altezza: su scale aeree, con funi a tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su ponti a castello installati su natanti, su ponti mobili a sospensione. A questi lavori sono assimilati quelli svolti dal gruista, dall'addetto alla costruzione di camini e dal copritetto
Lavori in cassoni ad aria compressa
Lavori svolti dai palombari
Lavori in celle frigorifere o all'interno di ambienti con temperatura uguale o inferiore a 5 gradi centigradi
Lavori ad alte temperature: addetti ai forni e fonditori nell'industria metallurgica e soffiatori nella lavorazione del vetro cavo
Autisti di mezzi rotabili di superficie
Marittimi imbarcati a bordo
Personale addetto ai reparti di pronto soccorso, rianimazione, chirurgia d'urgenza
Trattoristi
Addetti alle serre e fungaie
Lavori di asportazione dell'amianto da impianti industriali, da carrozze ferroviarie e da edifici industriali e civili.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 1993, n. 224, S.O.

L. 23 dicembre 1994, n. 724 (1).

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (1/cost) (1/circ).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1994, n. 304, S.O.

(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 19 giugno-3 luglio 1997, n. 220 (Gazz. Uff. 16 luglio 1997, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, per carenza di motivazione dell'ordinanza di rimessione.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 5 febbraio 1997, n. 6; Circ. 20 maggio 1997, n. 27;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 25 agosto 1995, n. 234; Circ. 23 gennaio 1996, n. 22; Circ. 13 febbraio 1996, n. 34; Circ. 14 febbraio 1996, n. 36; Circ. 20 febbraio 1996, n. 38; Circ. 20 febbraio 1996, n. 39; Circ. 11 aprile 1996, n. 83; Circ. 24 aprile 1996, n. 92; Circ. 31 maggio 1996, n. 116; Circ. 6 giugno 1996, n. 117; Circ. 27 giugno 1996, n. 135; Circ. 27 giugno 1996, n. 134; Circ. 4 luglio 1996, n. 138; Circ. 18 luglio 1996, n. 150; Circ. 22 agosto 1996, n. 171; Circ. 13 novembre 1996, n. 217; Circ. 21 novembre 1996, n. 228; Circ. 18 dicembre 1996, n. 256; Circ. 24 dicembre 1996, n. 262; Circ. 28 dicembre 1996, n. 263; Circ. 22 febbraio 1997, n. 41; Circ. 5 marzo 1997, n. 49; Circ. 14 marzo 1997, n. 61; Circ. 24 aprile 1997, n. 100; Circ. 30 agosto 1997, n. 190; Circ. 30 ottobre 1997, n. 213; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; Circ. 20 aprile 1998, n. 85; Circ. 3 giugno 1998, n. 115; Circ. 23 luglio 1998, n. 166; Circ. 9 settembre 1998, n. 199;
- Ministero affari esteri: Circ. 16 luglio 1997, n. 7; Circ. 18 novembre 1997, n. 11;
- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 15 luglio 1998, n. 2388;
- Ministero dei trasporti: Circ. 11 settembre 1996, n. 1531;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 8 gennaio 1996, n. 8; Circ. 30 marzo 1996, n. 40451; Circ. 9 agosto 1996, n. 7-61751-L.335.95; Circ. 14 gennaio 1998, n. 6/98;
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 24 giugno 1998, n. 57;
- Ministero del tesoro: Circ. 11 gennaio 1996, n. 662; Circ. 15 gennaio 1996, n. 3; Circ. 8 marzo 1996, n. 22; Circ. 19 marzo 1996, n. 679; Circ. 24 maggio 1996; Circ. 4 giugno 1996, n. 692; Circ. 29 luglio 1996, n. 701; Circ. 20 settembre 1996, n. 122750-118220; Circ. 25 settembre 1996, n. 187622; Circ. 16 gennaio 1997, n. 728; Circ. 1 aprile 1997, n. 751; Circ. 11 aprile 1997, n. 117908; Circ. 28 aprile 1997, n. 754; Circ. 2 maggio 1997, n. 756;
- Ministero dell'interno: Circ. 24 aprile 1998, n. S.A.F.2/98;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 8 gennaio 1996, n. 7; Circ. 19 gennaio 1996, n. 28; Circ. 6 marzo 1996, n. 101; Circ. 8 marzo 1996, n. 103; Circ. 28 marzo 1996, n. 124; Circ. 28 marzo 1996, n. 126; Circ. 4 aprile 1996, n. 138; Circ. 17 aprile 1996, n. 147; Circ. 9 maggio 1996, n. 181; Circ. 10 maggio 1996, n. 183; Circ. 17 maggio 1996, n. 199; Circ. 14 giugno 1996, n. 229; Circ. 24 ottobre 1996, n. 671; Circ. 6 dicembre 1996, n. 731; Circ. 9 dicembre 1996, n. 733; Circ. 19 dicembre 1996, n. 754; Circ. 19 dicembre 1996, n. 757; Circ. 27 gennaio 1997, n. 63; Circ. 29 gennaio 1997, n. 70; Circ. 21 febbraio 1997, n. 121; Circ. 14 marzo 1997, n. 173; Circ. 28 aprile 1997, n. 283; Circ. 30 maggio 1997, n. 339; Circ. 4 giugno 1997, n. 345; Circ. 3 settembre 1997, n. 544; Circ. 16 ottobre 1997, n. 646; Circ. 19 gennaio 1998, n. 17; Circ. 28 maggio 1998, n. 249; Circ. 26 giugno 1998, n. 286; Circ. 21 luglio 1998, n. 317;
- Ministero della sanità: Circ. 10 maggio 1996, n. 1220; Circ. 17 luglio 1996, n. 10; Circ. 9 luglio 1998, n. 9; Circ. 25 giugno 1999, n. 11;
- Ministero delle finanze: Circ. 15 marzo 1996, n. 69/T; Circ. 23 aprile 1996, n. 98/E; Circ. 3 maggio 1996, n. 108/E; Circ. 13 febbraio 1997, n. 36/E; Circ. 26 febbraio 1997, n. 48/E; Circ. 15 maggio 1997, n. 137/E; Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 30 dicembre 1997, n. 333/E; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D; Circ. 24 giugno 1998, n. 165/E;
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 5 marzo 1996, n. 5409/C/Cm; Circ. 7 gennaio 1997, n. 4/1/10/S; Circ. 20 febbraio 1997, n. 1810/S/IPP/1482; Circ. 7 marzo 1997, n. 4/1-348/S; Circ. 10 febbraio 1998, n. 1810/S/PP/546;
- Ministero marina mercantile: Circ. 27 febbraio 1997, n. 1354;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 23 gennaio 1996, n. 12; Circ. 2 settembre 1996, n. 100; Circ. 20 febbraio 1997, n. 44; Circ. 24 febbraio 1997, n. 47; Circ. 28 aprile 1997, n. 106; Circ. 4 settembre 1997, n. 187;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/994;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali:

Circ. 5 gennaio 1996, n. 10711; Circ. 19 gennaio 1996, n. 24477; Circ. 24 gennaio 1996, n. 587; Circ. 14 febbraio 1996, n. 26140; Circ. 19 febbraio 1996, n. 1435; Circ. 6 marzo 1996, n. 427; Circ. 6 marzo 1996, n. 27661; Circ. 16 marzo 1996, n. 7/96/UOPA/17578/28281/96/7.519; Circ. 21 marzo 1996, n. 27438; Circ. 25 marzo 1996, n. 8273; Circ. 25 marzo 1996, n. 2400; Circ. 25 marzo 1996, n. 1989; Circ. 29 marzo 1996, n. 1990; Circ. 2 aprile 1996, n. 2723; Circ. 5 aprile 1996, n. 802; Circ. 5 aprile 1996, n. 27442; Circ. 12 aprile 1996, n. 3188; Circ. 16 aprile 1996, n. 3068; Circ. 6 maggio 1996, n. 3060; Circ. 30 maggio 1996, n. 4397; Circ. 11 giugno 1996, n. 30192; Circ. 17 giugno 1996, n. 30135; Circ. 26 giugno 1996, n. 30687; Circ. 18 luglio 1996, n. 4989; Circ. 18 novembre 1996, n. 6204; Circ. 20 novembre 1996, n. 9152; Circ. 3 dicembre 1996, n. 6886; Circ. 16 dicembre 1996, n. 9868;

- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 24 luglio 1997, n. 62;
- Ufficio Italiano Cambi: Circ. 23 aprile 1997, n. 373.

12. Attività usuranti.

1. Entro il 31 gennaio 1995 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, sarà ridefinito l'elenco delle attività cosiddette «usuranti» al fine di ridurre per i lavoratori appartenenti a tali categorie l'età di pensionamento senza aggravio di oneri per la finanza pubblica.

L. 8 agosto 1995, n. 335 (1).

Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (1/a) (1/circ).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 agosto 1995, n. 190, S.O.

(1/a) L'art. 1, L. 8 agosto 1996, n. 417 (Gazz. Uff. 12 agosto 1996, n. 188) ha differito i termini per l'esercizio delle deleghe normative previste dalla presente legge al 30 aprile 1997. Vedi, anche, l'art. 59, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, nonché l'art. 45, L. 17 maggio 1999, n. 144, riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 8 gennaio 1999, n. 1; Circ. 10 maggio 1996, n. 32; Circ. 20 marzo 1997, n. 37;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 10 gennaio 1996, n. 2; Circ. 29 marzo 1996, n. 21; Circ. 10 giugno 1996, n. 32; Circ. 10 marzo 1997, n. 15; Circ. 24 ottobre 1997, n. 57; Circ. 31 marzo 1998, n. 17; Circ. 15 marzo 1999, n. 17; Circ. 15 marzo 2000, n. 17; Circ. 24 luglio 2000, n. 39;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 25 agosto 1995, n. 234; Circ. 15 gennaio 1996, n. 10; Circ. 15 gennaio 1996, n. 11; Circ. 15 gennaio 1996, n. 9; Circ. 22 gennaio 1996, n. 18; Circ. 23 gennaio 1996, n. 21; Circ. 27 gennaio 1996, n. 26; Circ. 29 gennaio 1996, n. 27; Circ. 20 febbraio 1996, n. 38; Circ. 24 febbraio 1996, n. 44; Circ. 29 febbraio 1996, n. 49; Circ. 5 marzo 1996, n. 52; Circ. 20 aprile 1996, n. 91; Circ. 24 aprile 1996, n. 92; Circ. 4 maggio 1996, n. 97; Circ. 15 maggio 1996, n. 103; Circ. 20 maggio 1996, n. 107; Circ. 25 maggio 1996, n. 112; Circ. 25 maggio 1996, n. 113; Circ. 30 maggio 1996, n. 115; Circ. 6 giugno 1996, n. 117; Circ. 12 giugno 1996, n. 123; Circ. 12 giugno 1996, n. 124; Circ. 11 luglio 1996, n. 144; Circ. 23 luglio 1996, n. 153; Circ. 8 agosto 1996, n. 165; Circ. 19 agosto 1996, n. 169; Circ. 22 agosto 1996, n. 171; Circ. 7 settembre 1996, n. 177; Circ. 14 settembre 1996, n. 180; Circ. 3 ottobre 1996, n. 189; Circ. 5 ottobre 1996, n. 191; Circ. 17 ottobre 1996, n. 201; Circ. 21 ottobre 1996, n. 204; Circ. 24 ottobre 1996, n. 208; Circ. 14 novembre 1996, n. 220; Circ. 15 novembre 1996, n. 221; Circ. 19 novembre 1996, n. 224; Circ. 20 novembre 1996, n. 225; Circ. 21 novembre 1996, n. 226; Circ. 28 novembre 1996, n. 238; Circ. 13 dicembre 1996, n. 251; Circ. 13 dicembre 1996, n. 252; Circ. 28 dicembre 1996, n. 263; Circ. 25 gennaio 1997, n. 17; Circ. 28 gennaio 1997, n. 20; Circ. 30 gennaio 1997, n. 23; Circ. 7 febbraio 1997, n. 25; Circ. 10 febbraio 1997, n. 26; Circ. 12 febbraio 1997, n. 28; Circ. 13 febbraio 1997, n. 30; Circ. 14 febbraio 1997, n. 32; Circ. 22 febbraio 1997, n. 41; Circ. 15 marzo 1997, n. 62; Circ. 24 marzo 1997, n. 74; Circ. 25 marzo 1997, n. 77; Circ. 28 marzo 1997, n. 83; Circ. 8 aprile 1997, n. 90; Circ. 24 aprile 1997, n. 100; Circ. 30 aprile 1997, n. 101; Circ. 30 aprile 1997, n. 103; Circ. 9 maggio 1997, n. 106; Circ. 21 giugno 1997, n. 139; Circ. 10 luglio 1997, n. 155; Circ. 17 luglio 1997, n. 159; Circ. 19 luglio 1997, n. 162; Circ. 2 agosto 1997, n. 180; Circ. 30 agosto 1997, n. 190; Circ. 22 settembre 1997, n. 194; Circ. 2 ottobre 1997, n. 200; Circ. 8 ottobre 1997, n. 201; Circ. 15 ottobre 1997, n. 205; Circ. 15 ottobre 1997, n. 206; Circ. 28 ottobre 1997, n. 211; Circ. 14 novembre 1997, n. 225; Circ. 21 novembre 1997, n. 236; Circ. 28 novembre 1997, n. 246; Circ. 18 dicembre 1997, n. 257; Circ. 22 dicembre 1997, n. 261; Circ. 24 dicembre 1997, n. 267; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; Circ. 29 dicembre 1997, n. 271; Circ. 17 gennaio 1998, n. 11; Circ. 29 gennaio 1998, n. 18; Circ. 18 febbraio 1998, n. 38; Circ. 24 febbraio 1998, n. 44; Circ. 26 febbraio 1998, n. 47; Circ. 5 marzo 1998, n. 50; Circ. 6 marzo 1998, n. 57; Circ. 10 marzo 1998, n. 58; Circ. 1 aprile 1998, n. 72; Circ. 8 aprile 1998, n. 79; Circ. 9 aprile 1998, n. 80; Circ. 9 aprile 1998, n. 82; Circ. 28 aprile 1998, n. 89; Circ. 15 maggio 1998, n. 106; Circ. 4 giugno 1998, n. 118; Circ. 9 giugno 1998, n. 123; Circ. 10 giugno 1998, n. 124; Circ. 11 giugno 1998, n. 126; Circ. 30 giugno 1998, n. 142; Circ. 11 luglio 1998, n. 149; Circ. 17 luglio 1998, n. 156; Circ. 23 luglio 1998, n. 165; Circ. 28 luglio 1998, n. 171; Circ. 18 agosto 1998, n. 188; Circ. 26 agosto 1998, n. 193; Circ. 14 settembre 1998, n. 200; Circ. 2 ottobre 1998, n. 206; Circ. 6 ottobre 1998, n. 211; Circ. 9 ottobre 1998, n. 214; Circ. 21 ottobre 1998, n. 218; Circ. 20 novembre 1998, n. 238; Circ. 9 dicembre 1998, n. 247; Circ. 11 dicembre 1998, n. 249; Circ. 5 febbraio 1999, n. 19; Circ. 4 marzo 1999, n. 55; Circ. 1 aprile 1999, n. 78; Circ. 12 maggio 1999, n. 104; Circ. 7 dicembre 1999, n. 209; Circ. 17 dicembre 1999, n. 219; Circ. 21 dicembre 1999, n. 223; Circ. 10 gennaio 2000, n. 5; Circ. 4 gennaio 1996, n. 2; Circ. 26 giugno 1996, n. 133; Circ. 16 febbraio 2000, n. 37; Circ. 16 febbraio 2000, n. 38; Circ. 21 febbraio 2000, n. 41; Circ. 23 febbraio 2000, n. 47; Circ. 1 marzo 2000, n. 55; Circ. 18 aprile 2000, n. 79; Circ. 21 aprile 2000, n. 83; Circ. 2 maggio 2000, n. 90; Circ. 12 maggio 2000, n. 92; Circ. 31 maggio 2000, n. 88bis; Circ. 27 giugno 2000, n. 121;

- Istituto centrale di statistica: Circ. 28 marzo 1996, n. 17; Circ. 31 luglio 1996, n. 34;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 12 dicembre 1997, n. 18245;
- Ministero dei trasporti: Circ. 8 gennaio 1998, n. 4;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 8 gennaio 1996, n. 8; Circ. 30 marzo 1996, n. 40451; Circ. 9 agosto 1996, n. 7-61751-L.335/95; Circ. 24 giugno 1997, n. 10PS/90120/140; Circ. 22 settembre 1997, n. 7/61920/L.335/95; Circ. 12 gennaio 1998, n. 9/98; Circ. 9 aprile 1998, n. 48/98; Circ. 21 aprile 2000, n. 25/2000
- ;
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 14 maggio 1998, n. 41; Circ. 24 giugno 1998, n. 57; Circ. 28 luglio 1998, n. 133986-166512; Circ. 31 luglio 1998, n. 66; Circ. 28 ottobre 1998, n. 845;
- Ministero del tesoro: Circ. 12 gennaio 1996, n. 665; Circ. 15 gennaio 1996, n. 3; Circ. 23 gennaio 1996, n. 667; Circ. 21 febbraio 1996, n. 671; Circ. 5 marzo 1996, n. 20; Circ. 8 marzo 1996, n. 22; Circ. 8 marzo 1996, n. 124606; Circ. 25 marzo 1996, n. 681; Circ. 3 maggio 1996, n. 684; Circ. 4 giugno 1996, n. 692; Circ. 27 giugno 1996, n. 696; Circ. 29 luglio 1996, n. 701; Circ. 20 settembre 1996, n. 122750-118220; Circ. 25 settembre 1996, n. 187622; Circ. 2 ottobre 1996, n. 712; Circ. 11 ottobre 1996, n. 713; Circ. 25 ottobre 1996, n. 714; Circ. 29 ottobre 1996, n. 203502
- ; Circ. 6 dicembre 1996, n. 79; Circ. 16 gennaio 1997, n. 728; Circ. 16 gennaio 1997, n. 729; Circ. 16 gennaio 1997, n. 730; Circ. 13 febbraio 1997, n. 194115-21235; Circ. 14 marzo 1997, n. 749; Circ. 21 marzo 1997; Circ. 1 aprile 1997, n. 751; Circ. 28 aprile 1997, n. 754; Circ. 2 maggio 1997, n. 755; Circ. 27 maggio 1997, n. 763; Circ. 5 agosto 1997, n. 64; Circ. 15 settembre 1997, n. 782; Circ. 13 ottobre 1997, n. 786; Circ. 26 gennaio 1998, n. 6;
- Ministero dell'interno: Circ. 11 maggio 1999, n. 333-H/N18;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 8 gennaio 1996, n. 7; Circ. 16 gennaio 1996, n. 17; Circ. 8 marzo 1996, n. 103; Circ. 25 marzo 1996, n. 120; Circ. 4 aprile 1996, n. 138; Circ. 17 aprile 1996, n. 147; Circ. 9 maggio 1996, n. 181; Circ. 10 maggio 1996, n. 183; Circ. 14 giugno 1996, n. 229; Circ. 8 agosto 1996, n. 498; Circ. 24 ottobre 1996, n. 671; Circ. 11 novembre 1996, n. 692; Circ. 4 dicembre 1996, n. 727; Circ. 9 dicembre 1996, n. 733; Circ. 30 dicembre 1996, n. 784; Circ. 27 gennaio 1997, n. 63; Circ. 14 marzo 1997, n. 173; Circ. 21 maggio 1997, n. 310; Circ. 21 agosto 1997, n. 525; Circ. 1 settembre 1997, n. 370; Circ. 11 dicembre 1997, n. 791; Circ. 17 dicembre 1997, n. 861; Circ. 28 gennaio 1998, n. 36; Circ. 12 febbraio 1998, n. 54; Circ. 20 febbraio 1998, n. 24905/BL; Circ. 20 marzo 1998, n. 137; Circ. 27 aprile 1998, n. 198; Circ. 27 aprile 1998, n. 202; Circ. 5 giugno 1998, n. 255; Circ. 25 giugno 1998, n. 282; Circ. 30 giugno 1998, n. 294; Circ. 21 luglio 1998, n. 317; Circ. 18 settembre 1998, n. 387; Circ. 11 dicembre 1998, n. 480; Circ. 26 febbraio 1999, n. 50; Circ. 1 dicembre 1999, n. 290; Circ. 10 aprile 2000, n. 113; Circ. 9 giugno 2000, n. 159; Circ. 8 settembre 2000, n. 213;
- Ministero delle finanze: Circ. 22 febbraio 1996, n. 46/E; Circ. 3 maggio 1996, n. 108/E; Circ. 25 luglio 1997, n. 212/E; Circ. 11 marzo 1998, n. 80/E; Circ. 9 ottobre 1998, n. 235/E; Circ. 4 marzo 1999, n. 55/E;
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 12 settembre 1996, n. 19/96; Circ. 22 ottobre 1996, n. 4/1/1289/S; Circ. 24 giugno 1998, n. 113-2-516(14)/1998-bis; Circ. 28 aprile 1998, n. 1786/S/APN/2042;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 30 dicembre 1996, n. 166; Circ. 13 marzo 1997, n. 88; Circ. 17 settembre 1997, n. 189; Circ. 2 dicembre 1997, n. 253;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 12 giugno 1998, n. 1100/AG2;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 28 febbraio 1996, n. 1366; Circ. 18 marzo 1996, n. 2283; Circ. 7 dicembre 1996, n. 5247;
- Ufficio Italiano Cambi: Circ. 11 gennaio 1996, n. 734N; Circ. 23 aprile 1997, n. 373.

Art. 1.

Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli.

1. La presente legge ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall'articolo 38 della Costituzione, definendo i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni con affermazione del principio di flessibilità, l'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi, l'agevolazione delle forme pensionistiche complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura previdenziale, la stabilizzazione della spesa

pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del sistema previdenziale medesimo.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, lettera h), dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (2), e dalle relative norme di attuazione; la cui armonizzazione con i principi della presente legge segue le procedure di cui all'articolo 48-bis dello Statuto stesso.

3. La presente legge costituisce parte integrante della manovra di finanza pubblica per gli anni 1995-1997 e di quella per gli anni 1996-1998 e concorre al mantenimento dei limiti massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario stabiliti dall'articolo 1, commi 1 e 2, della L. 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995) (3). Le successive disposizioni determinano gli effetti finanziari di contenimento stabiliti dall'art. 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (3), e realizzano gli obiettivi quantitativi di cui alla allegata tabella 1, ai sensi dell'art. 11-ter, comma 5, della L. 5 agosto 1978, n. 468 (3), e successive modificazioni.

4. Per gli anni 1996-1997, al fine di integrare gli effetti finanziari in termini di competenza di cui al comma 3, sono considerate le maggiori entrate di cui al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (4), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, rispettivamente per lire 295 miliardi e per lire 1.880 miliardi.

5. Nel triennio 1996-1998, qualora non siano realizzati gli obiettivi quantitativi di contenimento della spesa previdenziale di cui alla allegata tabella 1, il Governo della Repubblica adotta misure di modificazione dei parametri dell'ordinamento previdenziale necessarie a ripristinare, a decorrere dall'anno di riferimento della medesima manovra finanziaria, il pieno rispetto degli obiettivi finanziari di cui alla tabella predetta. Le modifiche dei parametri devono riguardare i singoli comparti nei quali si sono verificati gli scostamenti. Ai fini del riequilibrio finanziario del sistema previdenziale non può prevedersi l'aumento delle entrate se non per il limitato periodo necessario alla produzione degli effetti derivanti dalla predetta modifica dei parametri e nel comparto in cui si verifica lo scostamento. A decorrere dal 1998, nel documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (3), in apposita sezione nella parte dedicata agli andamenti tendenziali, sono analizzate le proiezioni per il successivo decennio della spesa previdenziale. Ove si riscontrino scostamenti al percorso di riequilibrio previsto dal comma 3, nella parte dedicata alla definizione degli obiettivi, ovvero, risulti tendenzialmente in peggioramento l'equilibrio patrimoniale e finanziario dei singoli fondi del sistema previdenziale obbligatorio, sono indicate le correzioni da apportare alla presente legge con apposito provvedimento. Per quanto previsto dal presente comma il Governo si avvale del Nucleo di valutazione per la spesa previdenziale di cui al comma 44 che, a tal fine, è tenuto a predisporre una serie di indicatori idonei a valutare la dinamica dell'equilibrio finanziario relativo ai flussi previdenziali di ciascuna gestione del sistema previdenziale obbligatorio.

6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa nonché l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e delle relative ritenute indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta (4/a).

7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni, in presenza di età anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianità non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.

8. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.

9. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL

operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.

10. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, l'aliquota per il computo della pensione è fissata al 33 per cento. Per i lavoratori autonomi iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) detta aliquota è fissata al 20 per cento (4/b).

11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PLI di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Nucleo di valutazione di cui al comma 44, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ridetermina, ogni dieci anni, il coefficiente di trasformazione previsto al comma 6.

12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.

13. Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo.

14. L'importo dell'assegno di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222 (5), liquidato con il sistema contributivo, ovvero la quota di esso nei casi di applicazione del comma 12, lettera b), sono determinati secondo il predetto sistema, assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione dell'assegno sia ad essa inferiore. Il predetto coefficiente di trasformazione è utilizzato per il calcolo delle pensioni ai superstiti dell'assicurato nel caso di decesso ad un'età inferiore ai 57 anni.

15. Per il calcolo delle pensioni di inabilità secondo i sistemi di cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222 (5), si computano, secondo il sistema contributivo, per l'attribuzione di un'anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni, aggiungendo al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503

(6). Per la liquidazione del trattamento si assume il coefficiente di trasformazione di cui al comma 14.

16. Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo.

17. Con decorrenza dal 1° gennaio 1996, per i casi regolati dagli articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (6), l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, già previsto nella misura del 50 per cento, è sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.

18. Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS che al 31 dicembre 1992 abbiano avuto un'anzianità contributiva pari o superiore ai 15 anni, gli incrementi di cui al comma 17 ai fini della determinazione della base pensionabile trovano applicazione nella stessa misura e con la medesima decorrenza e modalità di computo ivi previste, entro il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.

19. Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un'unica prestazione denominata «pensione di vecchiaia».

20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento della anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonché dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di età. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 3, comma 6, compete una indennità una tantum, pari all'ammontare

dell'assegno di cui al citato articolo 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la predetta indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con decreto, le modalità e i termini per il conseguimento dell'indennità.

21. Per i pensionati di età inferiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con quelli da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza con i redditi stessi.

22. Per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza dei redditi stessi.

23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo.

24. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di criteri di calcolo, di retribuzioni di riferimento, di coefficienti di rivalutazione e di ogni altro elemento utile alla ricostruzione delle posizioni assicurative individuali ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 23, avendo presente, ai fini del computo del montante contributivo per i periodi di contribuzione fino al 31 dicembre 1995, l'andamento delle aliquote vigenti nei diversi periodi, nel limite massimo della contemporanea aliquota in atto presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (6/a).

25. Il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue:

a) al raggiungimento di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di età anagrafica;

b) al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;

c) [al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 37 anni, o comunque a quella riportata nella colonna 2 dell'allegata tabella B, se superiore, nei casi in cui il rapporto di lavoro sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (7), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni. La pensione maturata è cumulabile con la retribuzione ed è ridotta in ragione inversamente proporzionale alla riduzione, non superiore al 50 per cento, dell'orario normale di lavoro; la somma della pensione e della retribuzione non può comunque superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presti la sua opera a tempo pieno] (7/a).

26. Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali di cui al comma 25, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla pensione di anzianità si consegue in riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B, con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella B, colonna 1, ovvero, a prescindere dall'età anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianità contributiva di cui alla medesima tabella B, colonna 2.

27. Il diritto alla pensione anticipata di anzianità per le forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è conseguibile, nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti dal comma 26, anche:

a) ferma restando l'età anagrafica prevista dalla citata tabella B, in base alla previgente disciplina degli ordinamenti previdenziali di appartenenza ivi compresa l'applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (7/b);

b) a prescindere dall'età anagrafica di cui alla lettera a), in presenza dei requisiti di anzianità contributiva indicati nell'allegata tabella C, con applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'allegata tabella D che operano altresì per i casi di anzianità contributiva ricompresa tra i 29 e i 37 anni alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali si applica la predetta tabella D, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito contributivo prescritto (8).

28. Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 25, lettera b), il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed al compimento del cinquantasettesimo anno di età (8/a). Per il

biennio 1996-1997 il predetto requisito di età anagrafica è fissato al compimento del cinquantaseiesimo anno di età.

29. I lavoratori, che risultano essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 25, 26, 27, lettera a), e 28: entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianità al 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° aprile dell'anno successivo. In fase di prima applicazione, la decorrenza delle pensioni è fissata con riferimento ai requisiti di cui alla allegata tabella E per i lavoratori dipendenti e autonomi, secondo le decorrenze ivi indicate. Per i lavoratori iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, che accedono al pensionamento secondo quanto previsto dal comma 27, lettera b), la decorrenza della pensione è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità contributiva.

30. All'articolo 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (8/b), le parole: «fino a 30 anni» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a 31 anni». Per i lavoratori dipendenti privati e pubblici in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito dei 35 anni di contribuzione di cui all'articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (8/b), la decorrenza della pensione, ove non già stabilita con decreto ministeriale emanato ai sensi del medesimo comma, è fissata al 1° settembre 1995. I lavoratori autonomi iscritti all'INPS, in possesso del requisito contributivo di cui al predetto articolo 13, alla data del 31 dicembre 1993 ivi indicata, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio 1996.

31. Per il personale del comparto scuola, ai fini dell'accesso al trattamento di pensione, la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e il relativo trattamento economico decorre dalla stessa data, fermo restando quando disposto dall'articolo 13, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (8/b) (8/cost). Coloro che abbiano presentato domanda di pensionamento anticipato in data successiva al 28 settembre 1994 possono revocare la domanda stessa entro 20 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge. Non sono disponibili, per le operazioni di trasferimento e passaggio relative all'anno scolastico 1995-1996, i posti del personale del comparto scuola che ha presentato domanda di pensionamento anticipato in data successiva al 28 settembre 1994. Al personale del comparto scuola si applica l'articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (8/b).

32. Le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità continuano a trovare applicazione: nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da cause di servizio; nei casi di trattamenti di mobilità previsti dall'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (9); nei casi di pensionamenti anticipati, previsti da norme specifiche alla data del 30 aprile 1995, in connessione ad esuberi strutturali di manodopera; per i lavoratori privi di vista. Le predette disposizioni si applicano altresì:

a) per i lavoratori che fruiscono alla data di entrata in vigore della presente legge dell'indennità di mobilità, ovvero collocati in mobilità in base alle procedure avviate anteriormente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ove conseguano il requisito contributivo previsto dai rispettivi ordinamenti durante il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (9/a);

b) per i lavoratori che raggiungano nel corso del 1995 il requisito contributivo previsto dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (10), in base ai benefici di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (11), e successive modificazioni, e nel corso dell'anno 1996 presentino domanda di pensionamento (11/a).

33. (12).

34. (13).

35. (14).

36. I limiti di età anagrafica, di cui ai commi 25, 26, 27 e 28, sono ridotti fino ad un anno per i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 374 (15), come modificato ai sensi dei commi 34 e 35.

37. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, il lavoratore, nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 (15), come modificato ai sensi dei commi 34 e 35, può optare per l'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato di un anno per ogni sei anni di occupazione nelle attività usuranti ovvero per l'utilizzazione del predetto periodo di aumento ai fini dell'anticipazione dell'età pensionabile fino ad un anno rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19.

38. Per l'attuazione dei commi da 34 a 37 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi annui, a decorrere dal 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni: per lire 100 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per lire 150 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica

istruzione, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.

39. Con uno o più decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme intese a riordinare, armonizzare e razionalizzare, nell'ambito delle vigenti risorse finanziarie, le discipline dei diversi regimi previdenziali in materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria nonché a conformarle al sistema contributivo di calcolo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) armonizzazione, con riferimento anche ai periodi massimi riconoscibili, con particolare riferimento alle contribuzioni figurative per i periodi di malattia, per i periodi di maternità e per aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (16), e successive modificazioni, e degli articoli 3, comma 32, e 11, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (17). Per i periodi di maternità, revisione dei criteri di accredito figurativo, in costanza di rapporto lavorativo, escludendo che l'anzianità contributiva pregressa ne costituisca requisito essenziale;

b) conferma della copertura assicurativa prevista dalla previgente disciplina per casi di disoccupazione;

c) previsione della copertura assicurativa, senza oneri a carico dello Stato e secondo criteri attuariali, dei periodi di interruzione del rapporto di lavoro consentiti da specifiche disposizioni per la durata massima di tre anni; nei casi di formazione professionale, studio e ricerca e per le tipologie di inserimento nel mercato del lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro assistiti da obblighi assicurativi, nei casi di lavori discontinui, saltuari, precari e stagionali per i periodi intercorrenti non coperti da tali obblighi assicurativi

(17/a).

40. Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:

a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;

b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (18), per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi;

c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.

41. La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minore età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

42. All'assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui all'allegata tabella G. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di invalidità ridotto non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale il reddito posseduto si colloca. Le misure più favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti.

43. Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (19), fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in

godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti (19/a).

44. È istituito, alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, un Nucleo di valutazione della spesa previdenziale con compiti di osservazione e di controllo dei singoli regimi assicurativi, degli andamenti economico-finanziari del sistema previdenziale obbligatorio, delle dinamiche di correlazione tra attivi e pensionati, e dei flussi di finanziamento e di spesa, anche con riferimento alle singole gestioni, nonché compiti di propulsione e verifica in funzione della stabilizzazione della spesa previdenziale. A tal fine il Nucleo, tra l'altro, provvede:

- a) ad informare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulle vicende gestionali che possono interessare l'esercizio di poteri di intervento e vigilanza;
- b) a riferire periodicamente al predetto Ministro sugli andamenti gestionali formulando, se del caso, proposte di modificazioni normative;
- c) a programmare ed organizzare ricerche e rilevazioni anche mediante acquisizione di dati e informazioni presso ciascuna delle gestioni;
- d) a predisporre per gli adempimenti di cui al comma 46 relazioni in ordine agli aspetti economico-finanziari e gestionali inerenti al sistema pensionistico pubblico;
- e) a collaborare con il Ministro del tesoro per la definizione del conto della previdenza di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (20), e successive modificazioni e integrazioni;
- f) a svolgere le attività di cui ai commi 5 e 11.

45. Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 è composto da non più di quindici membri che abbiano particolare competenza e specifica esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico ed economico-statistico-attuariale, nominati, per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Il Nucleo è composto da magistrati amministrativi e contabili di cui uno in veste di coordinatore, da personale appartenente ai ruoli dei professori universitari, da personale appartenente ai ruoli di Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e di enti pubblici anche economici, nonché da esperti, in numero non superiore a cinque, non appartenenti alle categorie predette; i componenti del Nucleo sono collocati, ove ne venga fatta richiesta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fuori ruolo conservando il trattamento delle amministrazioni di provenienza, senza avere diritto ad ulteriori compensi. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati, la remunerazione dei membri medesimi (20/a) in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalità dei dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o di altre Amministrazioni dello Stato, enti ed organi pubblici da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del distacco; il Nucleo di valutazione delibera in ordine alle proprie modalità organizzative e di funzionamento. Per il funzionamento del Nucleo, ivi compreso il compenso ai componenti, nonché l'effettuazione di studi e ricerche ai sensi del comma 44, lettera

c), anche attraverso convenzioni e borse di studio presso il Nucleo medesimo, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annue a decorrere dal 1996. Al relativo onere, per gli anni 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 (20/a).

46. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce, con periodicità biennale, al Parlamento sugli aspetti economico-finanziari ed attuativi inerenti alla riforma previdenziale recata dalla presente legge.

(2) Riportata alla voce Valle d'Aosta.

(3) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(3) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(3) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(4) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(3) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(4/a) Comma così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.

(4/b) Vedi, anche, l'art. 2, D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414, riportato alla voce Trasporto (Personale addetto ai pubblici servizi di).

(5) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(5) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(6) Riportato al n. A/XXVII.

(6) Riportato al n. A/XXVII.

(6/a) In attuazione della delega prevista dal presente comma, vedi il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180, riportato al n. A/XLVIII.

(7) Riportato alla voce Lavoro.

- (7/a) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 209, L. 23 dicembre 1996, n. 662, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
- (7/b) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
- (8) In deroga alle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 1, comma 8, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, riportato alla voce Marina mercantile.
- (8/a) Vedi, anche, l'art. 1, comma 192, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
- (8/b) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. La Corte costituzionale, con sentenza 13-21 novembre 1997, n. 347 (Gazz. Uff. 26 novembre 1997, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 31, primo periodo, nella parte in cui fa salva l'efficacia dell'art. 13, comma 5, lett. b), L. 23 dicembre 1994, n. 724, dichiarato incostituzionale con la stessa sentenza.
- (8/b) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. La Corte costituzionale, con sentenza 13-21 novembre 1997, n. 347 (Gazz. Uff. 26 novembre 1997, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 31, primo periodo, nella parte in cui fa salva l'efficacia dell'art. 13, comma 5, lett. b), L. 23 dicembre 1994, n. 724, dichiarato incostituzionale con la stessa sentenza.
- (8/b) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. La Corte costituzionale, con sentenza 13-21 novembre 1997, n. 347 (Gazz. Uff. 26 novembre 1997, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 31, primo periodo, nella parte in cui fa salva l'efficacia dell'art. 13, comma 5, lett. b), L. 23 dicembre 1994, n. 724, dichiarato incostituzionale con la stessa sentenza.
- (8/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-26 luglio 2000, n. 364 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 31, primo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.
- (8/b) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. La Corte costituzionale, con sentenza 13-21 novembre 1997, n. 347 (Gazz. Uff. 26 novembre 1997, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 31, primo periodo, nella parte in cui fa salva l'efficacia dell'art. 13, comma 5, lett. b), L. 23 dicembre 1994, n. 724, dichiarato incostituzionale con la stessa sentenza.
- (9) Riportata alla voce Lavoro.
- (9/a) Lettera così sostituita dall'art. 1, D.L. 14 giugno 1996, n. 318, riportato al n. A/XLIV.
- (10) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).
- (11) Riportata alla voce Infortuni sul lavoro e igiene (Prevenzione degli).
- (11/a) Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, riportato alla voce Lavoro.
- (12) Aggiunge un periodo al comma 2 dell'art. 11, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, riportato al n. A/XXVII.
- (13) Sostituisce l'art. 3, D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 374.
- (14) Aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 374, riportato alla voce Lavoro.
- (15) Riportato alla voce Lavoro.
- (15) Riportato alla voce Lavoro.
- (16) Riportata alla voce Lavoro.
- (17) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
- (17/a) In attuazione della delega di cui al presente comma, vedi il D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per) e il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, riportato al n. A/XLIX.
- (18) Riportata alla voce Assistenza e beneficenza pubblica.
- (19) Riportato alla voce Infortuni sul lavoro e malattie professionali (Assicurazione obbligatoria contro gli).
- (19/a) Vedi, anche, l'art. 3, D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414, riportato alla voce Trasporto (Personale addetto ai pubblici servizi di).
- (20) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
- (20/a) Il comma 45 è stato modificato dall'art. 9, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, riportato alla voce Lavoro. Lo stesso art. 9 ha indicato, in via di interpretazione autentica, come debba intendersi l'espressione «membri medesimi». Successivamente lo stesso comma è stato così modificato dall'art. 59, comma 24, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
- (20/a) Il comma 45 è stato modificato dall'art. 9, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, riportato alla voce Lavoro. Lo stesso art. 9 ha indicato, in via di interpretazione autentica, come debba intendersi l'espressione «membri medesimi». Successivamente lo stesso comma è stato così modificato dall'art. 59, comma 24, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e

contabilità generale dello Stato.

Art.2.
Armonizzazione.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1996 è istituita presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 (21).
2. Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento di una contribuzione, rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (22), convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Per le categorie di personale non statale i cui trattamenti sono a carico del bilancio dello Stato, in attesa dell'attuazione della delega di cui ai commi 22 e 23, restano ferme le attuali aliquote di contribuzione. Ai fini della determinazione dell'aliquota del contributo di solidarietà di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (23), si prescinde dall'ammontare della retribuzione imponibile inerente all'assicurazione di cui al comma 1.
3. Le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione dell'assetto organizzativo per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato. Restano conseguentemente demandate alle Direzioni provinciali del Tesoro le competenze attinenti alle funzioni di ordinazione primaria e secondaria della spesa relativa ai trattamenti pensionistici dei dipendenti statali già attribuite in applicazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (24), e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138 (24). Restano altresì attribuite alle predette Amministrazioni, ove previsto dalla vigente normativa, le competenze in ordine alla corresponsione dei trattamenti provvisori di pensione, alla liquidazione delle indennità in luogo di pensione e per la costituzione delle posizioni assicurative presso altre gestioni pensionistiche. Al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici è stabilito un apporto dello Stato a favore della gestione di cui al comma 1, valutato in lire 500 miliardi per l'anno 1996 e in lire 500 miliardi per l'anno 1997. A decorrere dal 1° gennaio 1996, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita, a carico delle Amministrazioni statali, un'aliquota contributiva di finanziamento aggiuntiva rispetto a quella di cui al comma 2, unitamente ai relativi criteri e modalità di versamento (24/a).
4. L'onere derivante dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3, complessivamente valutato in lire 39.550 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 41.955 miliardi per l'anno 1997, è così ripartito: a) quanto a lire 6.400 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 6.600 miliardi per l'anno 1997 per minori entrate contributive dovute dal dipendente ed a lire 18.600 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 19.150 miliardi per l'anno 1997 per contribuzione a carico delle Amministrazioni statali di cui al comma 2; b) quanto a lire 500 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 500 miliardi per l'anno 1997, quale apporto a carico dello Stato in favore della gestione di cui al comma 1. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; b-bis) quanto a lire 14.050 miliardi per l'anno 1996 e a lire 15.705 miliardi per l'anno 1997, quale contribuzione di finanziamento aggiuntiva a carico delle Amministrazioni statali (24/b).
5. Per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (25), i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.
6. La contrattazione collettiva nazionale in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (25), e successive modificazioni ed integrazioni, definisce, nell'ambito dei singoli comparti, entro il 30 novembre 1995, le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 5, con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale di cui al medesimo comma, anche ai fini di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (26), e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante le forme pensionistiche complementari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni si provvede a dettare norme di esecuzione di quanto definito ai sensi del primo periodo del presente comma.

7. La contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli comparti, definisce, altresì, ai sensi del comma 6, le modalità per l'applicazione, nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995, della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto. Trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 in materia di disposizioni di esecuzione (26/cost).

8. Il trattamento di fine rapporto, come disciplinato dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (27), viene corrisposto dalle amministrazioni ovvero dagli enti che già provvedono al pagamento dei trattamenti di fine servizio di cui al comma 5. Non trovano applicazione le disposizioni sul «Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto» istituito con l'articolo 2 della citata legge n. 297 del 1982 (27) (27/a).

9. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (28), iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153

(29), e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione nelle predette basi delle indennità e assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero (30).

10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (31), in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177 (32), rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994 (31).

11. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (33).

12. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (28), iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (29). Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222 (29), come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio (33/a).

13. Con effetto dal 1° gennaio 1995, alle pensioni di cui al comma 3 dell'articolo 15, L. 23 dicembre 1994, n. 724 (31), spettanti per i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsti dall'ordinamento di appartenenza, per infermità, per morte e alle pensioni di reversibilità si applica la disciplina prevista per il trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

14. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (34), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (33), le parole: «tre volte» sono sostituite dalle seguenti: «quattro volte».

15. (35).

16. L'indennità di servizio all'estero corrisposta al personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero è esclusa dalla contribuzione di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (29), e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte eccedente la misura dell'indennità integrativa speciale.

17. Le disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e) dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (35/a), introdotto dal comma 15, nonché quella di cui al comma 16, si applicano anche ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque validi e conservano la loro efficacia i versamenti già effettuati e le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate.

18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (35/a), e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore del lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al

decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (36), e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi già previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni (36/a).

19. L'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (36/b), non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente.

20. Per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (37), iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, che anteriormente alla data del 1° gennaio 1995 avevano esercitato la facoltà di trattenimento in servizio, prevista da specifiche disposizioni di legge, o che avevano in corso, alla predetta data del 1° gennaio 1995, il procedimento di dispensa dal servizio per invalidità, continuano a trovare applicazione le disposizioni sull'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 (38), e successive modificazioni ed integrazioni. Le medesime disposizioni si applicano, se più favorevoli, ai casi in cui sia stata maturata, alla predetta data, una anzianità di servizio utile per il collocamento a riposo di almeno 40 anni (38/a).

21. Con effetto dal 1° gennaio 1996, le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti al compimento del sessantesimo anno di età, possono conseguire il trattamento pensionistico secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

22. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi intesi all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonché dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresì con riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale non statale di cui al comma 2, terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (39), e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella lettera b), delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'articolo 1;

b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i principi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell'articolo 1;

c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di flessibilità omogenei rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'articolo 1;

d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei settori interessati (39/a).

23. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a:

a) prevedere, per i lavoratori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (40), requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del principio di flessibilità come affermato dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali alle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività dei lavoratori medesimi, con applicazione della disciplina in materia di

computo dei trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare effetti compatibili con le specificità dei settori delle attività (40/a);

b) armonizzare ai principi ispiratori della presente legge i trattamenti pensionistici del personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (41), e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare, della peculiarità dei rispettivi rapporti di impiego, dei differenti limiti di età previsti per il collocamento a riposo, con riferimento al criterio della residua speranza di vita anche in funzione di valorizzazione della conseguente determinazione dei trattamenti medesimi. Fino all'emanazione delle norme delegate l'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia previste da siffatti trattamenti è regolato secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (42), introdotto dall'articolo 15, comma 5, della presente legge (42/a).

24. Il Governo, avuto riguardo alle specificità che caratterizzano il settore produttivo agricolo e le connesse attività lavorative, subordinate e autonome, è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a rendere compatibili con tali specificità i criteri generali in materia di calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici. Nell'esercizio della delega il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) rimodulazione delle fasce di reddito convenzionale di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (39), in funzione dell'effettiva capacità contributiva e del complessivo aumento delle entrate;

b) razionalizzazione delle agevolazioni contributive al fine di tutelare le zone agricole effettivamente svantaggiate;

c) graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno gestionale, delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ed a carico dei lavoratori dipendenti ai fini dell'equiparazione con la contribuzione dei lavoratori degli altri settori produttivi; per le aziende con processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento dovrà essere stabilito con carattere di priorità e con un meccanismo di maggiore rapidità;

d) fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei datori di lavoro, in coerenza con quella prevista per gli altri settori produttivi, nella considerazione della specificità delle aziende a più alta densità occupazionale site nelle zone di cui agli obiettivi 1 e 5b del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988;

e) previsione di appositi coefficienti di rendimento e di riparametrazione ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, che per i lavoratori dipendenti siano idonei a garantire rendimenti pari a quelli dei lavoratori subordinati degli altri settori produttivi;

f) considerazione della continuazione dell'attività lavorativa dopo il pensionamento ai fini della determinazione del trattamento medesimo;

g) corrispondentemente alla generalizzazione della disciplina dei trattamenti di disoccupazione, armonizzazione della disciplina dell'accreditamento figurativo connessa ai periodi di disoccupazione in relazione all'attività lavorativa prestata, ai fini dell'ottenimento dei requisiti contributivi utili per la pensione di anzianità;

h) revisione, ai fini della determinazione del diritto e della misura della pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, del numero dei contributi giornalieri utili per la determinazione della contribuzione giornaliera ai fini dell'anno di contribuzione, in ragione della peculiarità dell'attività del settore (42/b).

25. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione, avuto riguardo all'entità numerica degli interessati, della costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (43), e successive modificazioni ed integrazioni;

b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di previdenza già esistenti per categorie similari;

c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei soggetti che si avvalgono delle predette attività;

d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera a) alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti (43/a).

26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (44), e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (45). Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività (45/a).

27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 26 comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla data di inizio dell'attività lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attività medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.

28. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (45/b), che corrispondono compensi comunque denominati anche sotto forma di partecipazione agli utili per prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 26 sono tenuti ad inoltrare all'INPS, nei termini stabiliti nel quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (45/b), una copia del modello 770-D, con esclusione dei dati relativi ai percettori dei redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2, lettere da b) a f), e nel comma 3 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (45/b), e successive modificazioni ed integrazioni.

29. Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 è dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (46), e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno. Il contributo è adeguato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'organo di gestione come definito ai sensi del comma 32 (46/a).

30. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995, sono definiti le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attività soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente dell'attività espletata ai sensi del comma 26. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello del contributo dovuto per l'anno di riferimento, l'eccedenza è computata in diminuzione dei versamenti, anche di acconto, dovuti per il contributo relativo all'anno successivo, ferma restando la facoltà dell'interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo termine previsto per il pagamento del saldo relativo all'anno cui il credito si riferisce. Per i soggetti che non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali (46/b).

31. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi 26 e seguenti si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla presente legge per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.

32. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione e del rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e seguenti è definito, per quanto non diversamente disposto dai medesimi commi, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88 (47), al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 (48), e alla legge 2 agosto 1990, n. 233

(46), e successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase di prima applicazione. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 1994, le disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (49) (50).

33. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad armonizzare la disciplina della gestione «Mutualità pensioni», istituita in seno all'INPS dalla legge 5 marzo 1963, n. 389 (51), con le disposizioni recate dalla presente legge avuto riguardo alle peculiarità della specifica forma di assicurazione sulla base dei seguenti principi:

a) conferma della volontarietà dell'accesso;

b) applicazione del sistema contributivo;

c) adeguamento della normativa a quella prevista ai sensi dei commi 26 e seguenti, ivi compreso l'assetto autonomo della gestione con partecipazione dei soggetti iscritti all'organo di amministrazione (51/a).

- (21) Riportato al n. A/XXXI.
- (22) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).
- (23) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
- (24) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei dipendenti statali.
- (24) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei dipendenti statali.
- (24/a) Comma così modificato dall'art. 3, comma 215, L. 23 dicembre 1996, n. 662, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il D.M. 3 dicembre 1998 (Gazz. Uff. 24 dicembre 1998, n. 300) ha così disposto:
- «Articolo unico. 1. L'aliquota contributiva aggiuntiva a carico delle amministrazioni statali per il finanziamento della spesa pensionistica è stabilita, per l'anno 1996, al 10,9 per cento e, a decorrere dal 1997, al 12,2 per cento. I relativi versamenti, congiuntamente all'apporto residuale, sono effettuati unitariamente per tutte le amministrazioni statali a valere sulle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: U.P.B. 3.1.3.6 contribuzione aggiuntiva INPDAP, per i versamenti a titolo di aliquota aggiuntiva, e U.P.B. 3.1.2.35 INPDAP, per i versamenti a titolo di apporto residuale.
2. Qualora l'aliquota contributiva del 12,2 per cento di cui al comma 1 dovesse, per gli anni successivi al 1997, risultare non congrua, alla modifica della stessa si procederà con apposito decreto interministeriale». Successivamente, in attuazione di quanto disposto nel presente comma, il D.M. 12 luglio 2000 (Gazz. Uff. 3 agosto 2000, n. 180) ha così disposto: «Articolo unico. 1. 1. L'aliquota contributiva aggiuntiva a carico delle amministrazioni statali per il finanziamento della spesa pensionistica è stabilita, per l'anno 1998, al 15,4 per cento e, a decorrere dal 1999, al 16 per cento. I relativi versamenti, congiuntamente all'apporto residuale, sono effettuati unitariamente per tutte le amministrazioni statali a valere sulle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: U.P.B. 3.1.3.7 contribuzione aggiuntiva INPDAP, per il versamento a titolo di aliquota aggiuntiva, e U.P.B. 3.1.2.35 INPDAP, per i versamenti a titolo di apporto residuale».
- (24/b) Comma così modificato dall'art. 3, comma 215, L. 23 dicembre 1996, n. 662, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
- (25) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
- (25) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
- (26) Riportato al n. A/XXVIII.
- (26/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-12 gennaio 2000, n. 9 (Gazz. Uff. 19 gennaio 2000, n. 3, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 47, secondo comma, della Costituzione.
- (27) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).
- (27) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).
- (27/a) Vedi, anche, l'art. 1, comma 7, D.P.C.M. 20 dicembre 1999.
- (28) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
- (29) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).
- (30) Vedi il D.M. 9 gennaio 1996, riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
- (31) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
- (32) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei dipendenti statali.
- (31) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
- (33) Riportato al n. A/XXVII.
- (28) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
- (29) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).
- (29) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).
- (33/a) Per le modalità applicative delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi il D.M. 8 maggio 1997, n. 187, riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).
- (31) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
- (34) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).
- (33) Riportato al n. A/XXVII.
- (35) Aggiunge un comma all'art. 12, L. 30 aprile 1969, n. 153, riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).
- (29) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).
- (35/a) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

- (35/a) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).
- (36) Riportato al n. A/XXVIII.
- (36/a) Vedi, in attuazione della delega, il D.Lgs. 14 dicembre 1995, n. 579, riportato al n. A/XXXVII. Vedi, inoltre, l'art. 37, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
- (36/b) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
- (37) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
- (38) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
- (38/a) Periodo aggiunto dall'art. 59, comma 36, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
- (39) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).
- (39/a) In attuazione della delega di cui al presente comma, vedi il D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 562, riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per), il D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 658, riportato alla stessa voce, il D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164, riportato alla voce Navigazione aerea, il D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181, riportato alla voce Dirigenti di azienda industriale (Previdenza per i) e il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182, riportato alla voce Lavoratori dello spettacolo.
- (40) Riportato al n. A/XXVII.
- (40/a) In attuazione della delega prevista dalla presente lett. a), vedi il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 166, riportato alla voce Lavoratori dello spettacolo.
- (41) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
- (42) Riportato al n. A/XXVIII.
- (42/a) In attuazione della delega di cui al presente comma, vedi il D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 563, riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per), il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 149, riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei dipendenti statali, e il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, riportato alla stessa voce.
- (39) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).
- (42/b) In attuazione della delega prevista dal presente comma 24 è stato emanato il D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, riportato al n. C/XL.
- (43) Riportato al n. A/XXXII.
- (43/a) In attuazione della delega prevista dal presente comma è stato emanato il D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, riportato al n. A/XXXVIII.
- (44) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
- (45) Riportata alla voce Commercio di vendita al pubblico.
- (45/a) Vedi l'art. 1, commi 212 e 213, L. 23 dicembre 1996, n. 662, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Per la misura del contributo alla gestione separata, vedi l'art. 59, comma 16, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla stessa voce. Vedi, inoltre, l'art. 58, L. 17 maggio 1999, n. 144, riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).
- (45/b) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
- (45/b) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
- (45/b) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
- (46) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).
- (46/a) Per la nuova misura del contributo di cui al presente comma, vedi l'art. 59, comma 16, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
- (46/b) Vedi, anche, il D.M. 2 maggio 1996, n. 281, riportato al n. A/XLI.
- (47) Riportata al n. A/XXII.
- (48) Riportato al n. A/XXXI.
- (46) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).
- (49) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
- (50) Vedi, anche, il D.M. 2 maggio 1996, n. 282, riportato al n. A/XLII.
- (51) Riportata al n. D/I.
- (51/a) In attuazione della delega di cui al presente comma, vedi il D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 565, riportato al n. D/IV.

Art.3.

Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale.

1. (52).
2. Per l'anno 1996 l'importo globale di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88 (52/a), è determinato in lire 23 mila miliardi incrementato, per gli anni successivi, ai sensi della predetta lettera c). Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 37 della citata legge n. 88 del 1989

(52/a), sono aggiunte, in fine, le parole: «incrementato di un punto percentuale». Entro il 31 dicembre 1999, il Governo procede alla ridefinizione della ripartizione dell'importo globale delle somme di cui al primo periodo del presente comma in riferimento alle effettive esigenze di apporto del contributo dello Stato alle diverse gestioni previdenziali secondo i seguenti criteri in concorso tra loro:

- a) rapporto tra lavoratori attivi e pensionati inferiore alla media;
- b) risultanze gestionali negative;
- c) rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, recanti norme volte a riordinare il sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità. Tali norme dovranno ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) armonizzazione dei requisiti medico-sanitari e dei relativi criteri di riconoscimento con riferimento alla definizione di persona handicappata introdotta dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (53); b) armonizzazione dei procedimenti di erogazione e di revisione delle prestazioni, fermo comunque rimanendo per il settore dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, come disciplinato dal D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 (54); c) graduazione degli interventi in rapporto alla specificità delle differenti tutele con riferimento anche alla disciplina delle incompatibilità e cumulabilità delle diverse prestazioni assistenziali e previdenziali; d) potenziamento dell'azione di verifica e di controllo sulle diverse forme di tutela previdenziale ed assistenziale anche mediante forme di raccordo tra le diverse competenze delle amministrazioni e degli enti previdenziali quali la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione tecnico-amministrativa con funzioni di coordinamento, nonché adozione di misure anche organizzative e funzionali intese a rendere più incisiva ed efficace la difesa diretta dell'Amministrazione nelle controversie giurisdizionali in materia di invalidità civile, pensionistica, ivi compresa quella di guerra (54/a). Decorso due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, il Governo procede ad una verifica dei risultati conseguiti con l'attuazione delle norme delegate anche al fine di valutare l'opportunità di pervenire alla individuazione di una unica istituzione competente per l'accertamento delle condizioni di invalidità civile, di lavoro o di servizio (54/b).

4. Ai fini di cui all'articolo 9 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536 (55), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, in materia di effettuazione degli incroci automatizzati dei dati, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione detta le norme tecniche ed i criteri per la pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi informativi automatizzati, nonché per la loro integrazione o connessione o, eventualmente, per altre forme di raccordo, garantendo in ogni caso la riservatezza e la sicurezza dei dati.

5. Gli elenchi dei beneficiari di prestazioni previdenziali o assistenziali, il cui importo è condizionato al reddito del soggetto o del nucleo familiare cui il soggetto appartiene, sono comunicati quadrimestralmente, da parte degli organismi erogatori, all'Amministrazione finanziaria che provvederà a verifica dei redditi stessi.

6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato «assegno sociale». Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale (55/a) (55/cost).

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalità e i termini di presentazione delle domande per il conseguimento dell'assegno

sociale di cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153 (56), e successive modificazioni e integrazioni.

8. I provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento adottate con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del principio della non retroattività, dalla data fissata dall'INPS. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato.

9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:

a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103 (57), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (58), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.

11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, su proposta del competente comitato amministratore, quale organo dell'INPS, le misure dei contributi di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (56), e successive modificazioni ed integrazioni, sono variate, per ciascuna delle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della

legge 9 marzo 1989, n. 88 (59), in relazione all'andamento e al fabbisogno gestionale, in coerenza alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico approvato dal competente comitato con periodicità almeno triennale. Nei casi di deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INPS, per l'utilizzazione degli avanzi delle predette gestioni, alla determinazione della misura degli interessi da corrispondersi si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione al tasso medio del rendimento annuale dei titoli di Stato (59/a).

12. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (60), relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge.

13. [I datori di lavoro che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, denunciano per la prima volta rapporti di lavoro pregressi o in atto alla anzidetta data con cittadini extracomunitari, possono regolarizzare, nello stesso termine, la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attraverso il versamento dei contributi dovuti maggiorati del 5 per

cento annuo. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (61). I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere con tutte le altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avverrà sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni interessate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (61/a)] (61/b).

14. (62).

15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo mensile in pagamento delle pensioni, il cui diritto sia o sia stato acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, non può essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad un quarantesimo del trattamento minimo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla data di decorrenza della pensione stessa, se successiva a tale epoca. Il suddetto importo, per le anzianità contributive inferiori all'anno, non può essere inferiore a lire 6.000 mensili.

16. L'importo in pagamento di cui ai commi 14 e 15 è al netto delle somme dovute per applicazione degli articoli 1 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (63), e successive modificazioni ed integrazioni, e degli articoli 1 e 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (63), nonché delle somme dovute per prestazioni familiari.

17. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (64), il termine previsto per l'adozione del provvedimento sulle domande presentate presso enti previdenziali di Stati legati all'Italia da una regolamentazione internazionale di sicurezza sociale decorre, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (65), dal ricevimento della domanda completa dei dati e documenti richiesti da parte del competente ente gestore della forma di previdenza obbligatoria.

18. Al fine di assicurare la migliore funzionalità ed efficienza dell'azione di vigilanza in relazione alla concreta attuazione degli obiettivi di cui alla presente legge enunciati nell'articolo 1, comma 1, e per approntare mezzi idonei a perseguire l'inadempimento degli obblighi di contribuzione previdenziale inerenti alle prestazioni lavorative, sarà previsto, con successivo provvedimento di legge, l'incremento della dotazione organica dell'Ispettorato del lavoro. Al medesimo fine potrà essere prevista, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro delle finanze, l'istituzione del Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione dell'evasione contributiva, fiscale, previdenziale ed assicurativa, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze - rubrica 2 - Guardia di finanza - per l'anno 1995 e successivi e dei contingenti previsti dagli organici.

19. Alla gestione speciale e ai regimi aziendali integrativi di cui al D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357 (66), già rientranti nel campo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (67), per i lavoratori e pensionati, quale che sia il momento del pensionamento, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge in materia di previdenza obbligatoria riferite ai lavoratori dipendenti e pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria, con riflessi sul trattamento complessivo di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 357 del 1990 (66), salvo che non venga diversamente disposto in sede di contrattazione collettiva.

20. Gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e assicurativa esperiti nei confronti dei datori di lavoro debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriori alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore. La presente disposizione si applica anche agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento, nonché ai verbali redatti dai funzionari dell'Ispettorato del lavoro in materia previdenziale e assicurativa. I funzionari preposti all'attività di vigilanza rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave (67/a).

21. Nel rispetto dei principi che presidono alla legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio introdotto dalla presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme con cui, anche per

quanto attiene alle modalità di applicazione delle disposizioni relative alla contribuzione e di erogazione, all'attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, si stabiliscano, in funzione di una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, modifiche, correzioni, ampliamenti e, ove occorra, soppressioni di norme vigenti riordinandole, coordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo (67/b).

22. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno 60 giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per la materia si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Per lo schema di cui al comma 21 i predetti termini sono, rispettivamente, stabiliti in 90 e 40 giorni. I termini medesimi sono, rispettivamente, stabiliti in 30 e 15 giorni per lo schema di cui al comma 27 del presente articolo, nonché per quello di cui all'articolo 2, comma 18. Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi potranno essere emanate, nel rispetto dei predetti termini e modalità, con uno o più decreti legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi (67/c)

23. Con effetto dal 1° gennaio 1996, l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è elevata al 32 per cento con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (68), procedendo prioritariamente alla riduzione delle aliquote diverse da quelle di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, fino a concorrenza dell'importo finanziario conseguente alla predetta elevazione. La riduzione delle aliquote contributive di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 (69), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, ha carattere straordinario fino alla revisione dell'istituto dell'assegno stesso con adeguate misure di equilibrio finanziario del sistema previdenziale. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro saranno adottate le necessarie misure di adeguamento. Con la medesima decorrenza, gli oneri per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, sono posti integralmente a carico della predetta gestione di cui all'articolo 24 della citata legge n. 88 del 1989 (68) e, contestualmente, il concorso dello Stato per i trattamenti di famiglia previsto dalla vigente normativa è riassegnato per le altre finalità previste dall'articolo 37 della medesima legge n. 88 del 1989 (68) (70).

24. In attesa dell'entrata a regime della riforma della previdenza obbligatoria disposta dalla presente legge e dei corrispondenti effetti finanziari, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1996, le aliquote contributive dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima sono elevate di 0,35 punti percentuali a carico del dipendente e 0,35 punti a carico dei datori di lavoro già obbligati al contributo di cui all'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (71). Con la stessa decorrenza e fino al 31 dicembre 1998, è prorogato il contributo di cui all'articolo 22 della citata legge n. 67 del 1988 (71), per la parte a carico del datore di lavoro nella misura di 0,35 punti percentuali.

25. Le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (72), e successive modificazioni ed integrazioni, possono continuare a prevedere forme di contribuzione in cifra fissa, fermi restando i limiti alle agevolazioni fiscali previsti dal predetto decreto legislativo n. 124 del 1993 (72), e dalle successive modificazioni ed integrazioni del medesimo decreto.

26. (73).

27. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 (74), le parole: «sei esperti per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP» sono sostituite dalle seguenti: «otto esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei per l'INPDAP». Con apposite convenzioni gli enti previdenziali pubblici regoleranno l'utilizzo in comune delle reti telematiche delle banche dati e dei servizi di sportello e di informazione all'utenza. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti norme volte a regolamentare le dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e gli investimenti degli stessi in campo immobiliare nonché la loro gestione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) cessione del patrimonio immobiliare non adibito ad uso strumentale di ciascun ente entro cinque anni dall'emanazione delle norme delegate, procedendo in base a percentuali annue delle cessioni determinate dalle medesime norme;

b) definizione delle forme di cessione e gestione del patrimonio tramite alienazioni, conferimenti a società immobiliari, affidamenti a società specializzate, secondo principi di trasparenza, economicità e congruità di valutazione economica;

c) effettuazione di nuovi investimenti immobiliari - fatti salvi i piani di investimento in atto e gli acquisti di immobili adibiti ad uso strumentale - esclusivamente in via indiretta, in particolare tramite sottoscrizione di quote di fondi immobiliari e partecipazioni minoritarie in società immobiliari, individuate in base a caratteristiche di solidità finanziaria, specializzazione professionalità; in ogni caso, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per salvaguardare l'obbligo delle riserve legali previste dalle vigenti normative;

d) attuazione degli investimenti in relazione alle necessità di bilancio di ciascun ente, secondo criteri di diversificazione delle partecipazioni e della detenzione di quote in singole società idonee a minimizzare il rischio e ad escludere forme di gestione anche indiretta del patrimonio immobiliare;

e) verifica annua da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento delle dimissioni e sul rispetto dei criteri per i nuovi investimenti degli enti, con comunicazione dei risultati attraverso apposita relazione da presentare ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari;

f) soppressione delle società già costituite per la gestione e l'alimentazione del patrimonio immobiliare dei predetti enti (74/a).

28. A far data dal 1° gennaio 1996 saranno soggette all'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) o loro reparti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (75), competendo soltanto ad esse la qualifica di istituzione pubblica sanitaria.

(52) Aggiunge un periodo, dopo il primo; al comma 4 dell'art. 20, L. 9 marzo 1989, n. 88, riportata al n. A/XXII.

(52/a) Riportata al n. A/XXII.

(52/a) Riportata al n. A/XXII.

(53) Riportata alla voce Assistenza e beneficenza pubblica.

(54) Riportato alla voce Assistenza e beneficenza pubblica.

(54/a) Lettera così modificata dall'art. 9, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, riportato alla voce Lavoro.

(54/b) In attuazione della delega prevista dal presente comma 3, è stato emanato il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 157, riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(55) Riportato al n. A/XIX.

(55/a) Per l'aumento dell'importo dell'assegno sociale di cui al presente comma, vedi l'art. 67, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e l'art. 52, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(55/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 25-29 ottobre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 6, sollevata in riferimento all'art. 38 della Costituzione.

(56) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(57) Riportato al n. A/XXVI.

(58) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(56) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(59) Riportata al n. A/XXII.

(59/a) La misura degli interessi di cui al presente comma è stata fissata, per l'anno 1996, con D.M.

19 maggio 1997 (Gazz. Uff. 24 luglio 1997, n. 171), per l'anno 1998 con D.M. 8 luglio 1999

(comunicato in Gazz. Uff. 23 ottobre 1999, n. 250) e per l'anno 1999 con D.M. 2 maggio 2000 (Gazz. Uff. 27 giugno 2000, n. 148).

(60) Riportato al n. A/XXXII.

(61) Riportato alla voce Infortuni sul lavoro e malattie professionali (Assicurazione obbligatoria contro gli).

(61/a) Vedi, anche, l'art. 10, D.L. 13 settembre 1996, n. 477, riportato alla voce Sicurezza pubblica.

(61/b) Comma abrogato dall'art. 47, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, riportato alla voce Sicurezza pubblica.

(62) Sostituisce il comma 3 dell'art. 8, L. 30 aprile 1969, n. 153, riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(63) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(63) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(64) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(65) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(66) Riportato alla voce Istituti di credito.

(67) Riportato al n. A/XXVII.

(66) Riportato alla voce Istituti di credito.

(67/a) Gli ultimi tre periodi sono stati aggiunti dall'art. 3, D.L. 14 giugno 1996, n. 318, riportato al n. A/XLIV.

(67/b) Il termine per l'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 21, già prorogato al 31

marzo 1998 dall'art. 1, L. 8 agosto 1996, n. 417 (Gazz. Uff. 12 agosto 1996, n. 188), è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2000 dall'art. 59, comma 23, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, nella parte in cui modifica il comma 2 dell'art. 1, della suddetta legge n. 417 del 1996, come a sua volta modificato dall'art. 2, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla stessa voce, nel testo risultante dalle modifiche disposte dall'art. 45, comma 15, L. 17 maggio 1999, n. 144, riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).

(67/c) Vedi, anche, l'art. 2, D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414, riportato alla voce Trasporto (Personale addetto ai pubblici servizi di). Il termine per l'emanazione delle disposizioni correttive ai sensi dell'art. 3, comma 22, è stato prorogato al 30 giugno 1998 dall'art. 59, comma 27, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, nella parte in cui sostituisce la lett. b) del comma 1 dell'art. 37, L. 5 agosto 1981, n. 416, riportata alla voce Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

(68) Riportata al n. A/XXII.

(69) Riportato al n. A/XX.

(68) Riportata al n. A/XXII.

(68) Riportata al n. A/XXII.

(70) Vedi, anche, il D.M. 21 febbraio 1996, riportato al n. A/XXXIX.

(71) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(71) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(72) Riportato al n. A/XXVIII.

(72) Riportato al n. A/XXVIII.

(73) Sostituisce con i commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies gli originari commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 6, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, riportato al n. A/XXVIII.

(74) Riportato al n. A/XXXI.

(74/a) In attuazione della delega prevista dal presente comma è stato emanato il D.Lgs. 16 febbraio 1996, n. 104, riportato alla voce «Case popolari ed economiche».

(75) Riportata alla voce Sanità pubblica.

Art.4.

Destinatari...

1. (76).

2. (77).

3. (78).

4. (79).

(76) Aggiunge la lettera b-bis) al comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, riportato al n. A/XXVIII.

(77) Sostituisce la lettera a) del comma 2 dell'art. 2, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, riportato al n. A/XXVIII.

(78) Modifica la lettera a) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, riportato al n. A/XXVIII.

(79) Aggiunge la lettera c-bis) al comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, riportato al n. A/XXVIII.

Art.5.

Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi del comma 3 dell'art. 4, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (80), e successive modificazioni ed integrazioni, è concessa esclusivamente ai fondi pensione costituiti nelle forme previste dal comma 1 dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo.

(80) Riportato al n. A/XXVIII.

Art.6.

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione.

1. Al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (80), e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti «dodici mesi».

(80) Riportato al n. A/XXVIII.

Art.7.

Banca depositaria.

1. (81).

(81) Aggiunge l'art. 6-bis al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, riportato al n. A/XXVIII.

Art.8.

Finanziamento.

1. (82).

2. Per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25 la destinazione al finanziamento dei fondi pensione dell'accantonamento annuale del TFR eccedente la quota di cui all'art. 13, comma 3, lettera a), D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (82/a), come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, è sospesa per i quattro anni successivi alla stessa data.

(82) Sostituisce con due periodi il primo periodo del comma 2 dell'art. 8, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, riportato al n. A/XXVIII.

(82/a) Riportato al n. A/XXVIII.

Art.9.

Fondi pensione aperti.

1. (83).

2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (82/a), e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione, nei diversi settori, decorsi sei mesi dal rinnovo del primo contratto nazionale di categoria successivamente all'entrata in vigore della presente legge ovvero decorsi sei mesi dalla stipula di diversi accordi collettivi nazionali istitutivi di forme pensionistiche complementari.

(83) Modifica il comma 2 dell'art. 9, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, riportato al n. A/XXVIII.

(82/a) Riportato al n. A/XXVIII.

Art.10.

Permanenza nel fondo pensione e cessazione dei requisiti di partecipazione.

1. (84).

(84) Aggiunge i commi 3-bis e 3-ter all'art. 10, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, riportato al n. A/XXVIII.

Art.11.

Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni.

1. (85).

2. Agli effetti del comma 9 dell'art. 13, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (82/a), come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il riferimento all'art. 17, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (86), e successive modificazioni ed

integrazioni, va inteso nel senso che nell'importo dei contributi a carico del lavoratore non sono computate le quote del TFR destinate alle forme pensionistiche complementari e che sono comunque consentite le anticipazioni previste dall'articolo 7 del citato decreto legislativo (86/a).

3. (87).

(85) Sostituisce l'art. 13, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, riportato al n. A/XXVIII.

(82/a) Riportato al n. A/XXVIII.

(86) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

(86/a) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.

(87) Aggiunge un periodo al comma 4 dell'art. 42, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Art.12.

Regime tributario dei fondi pensione.

1. (88).

2. Per gli anni 1993 e 1994 il versamento dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (82/a), come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è eseguito, in due rate di eguale importo, entro il secondo e l'ottavo mese successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, con una maggiorazione a titolo di interessi, calcolata in base al tasso annuo del 9 per cento, decorrente dal termine previsto dal comma 2 del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 1993 (82/a). Il fondo può comunque optare per il versamento in unica soluzione dell'imposta dovuta entro il termine previsto per il versamento della prima rata.

3. I versamenti d'acconto dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi effettuati negli anni 1993 e 1994 da parte dei fondi pensione si scomputano dai versamenti dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (82/a), come sostituito dal comma 1 del presente articolo, fino a compensazione.

4. Nel caso di fondi pensione costituiti come patrimonio di destinazione, separato e autonomo, ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, l'imposta sostitutiva per il fondo di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (82/a), come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è corrisposta dalla società o ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito.

5. L'imposta del 15 per cento di cui al comma 5 dell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (82/a), nel testo previgente alle modificazioni apportate dalla presente legge, se già versata, può portarsi in compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta a norma del comma 1 dell'articolo 14 del suddetto decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (82/a), come sostituito dal comma 1 del presente articolo. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le relative modalità.

(88) Sostituisce l'art. 14, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, riportato al n. A/XXVIII.

(82/a) Riportato al n. A/XXVIII.

(82/a) Riportato al n. A/XXVIII.

(82/a) Riportato al n. A/XXVIII.

(82/a) Riportato al n. A/XXVIII.

(82/a) Riportato al n. A/XXVIII.

(82/a) Riportato al n. A/XXVIII.

Art.13.

Vigilanza sui fondi pensione.

1. (89).

2. Per il funzionamento della commissione di vigilanza prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (90), come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni: per lire 3.500 milioni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per lire 1.500 milioni dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 (90/a).

3. Il finanziamento della commissione può essere integrato, nella misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati. Gli importi e le modalità dei versamenti sono definiti, sentita la commissione di vigilanza, con apposito

decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

(89) Sostituisce l'art. 16, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, riportato al n. A/XXVIII.

(90) Riportato al n. A/XXVIII.

(90/a) Vedi, anche, l'art. 59, comma 39, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Art.14.

Compiti della commissione di vigilanza.

1. (91).

2. Al fine di garantire la continuità dell'attività di vigilanza, la commissione di vigilanza già istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e operante alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad espletare le sue funzioni fino all'insediamento della nuova commissione prevista dall'articolo 16, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (90), come sostituito dal comma 1 dell'articolo 13. Successivamente e per la residua durata dell'originario incarico, i componenti della predetta commissione assumono la qualifica di esperti, ai sensi e per gli effetti previsti al citato articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993 (90).

(91) Sostituisce l'art. 17, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, riportato al n. A/XXVIII.

(90) Riportato al n. A/XXVIII.

(90) Riportato al n. A/XXVIII.

Art.15.

Regime transitorio.

1. (92).

2. (93).

3. (94).

4. (95).

5. (96).

6. Per i fondi pensione che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui all'articolo 18, comma 8-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (90), e successive modificazioni ed integrazioni, all'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993 (90), come sostituito dall'articolo 12 della presente legge, si applica, a decorrere dal 1995 e fino al termine del periodo transitorio, una addizionale nella misura dell'1 per cento calcolata sul patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato dal fondo.

7. I fondi di cui al comma 6 presentano ai Ministeri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 giugno di ogni anno a decorrere dal 1996, un prospetto da cui risulti l'ammontare dei contributi versati per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (90), e quello dell'addizionale all'imposta sostitutiva di cui al comma 6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può modificare, sulla base dei dati risultanti nel prospetto e per ciascuno dei fondi, la misura dell'addizionale prevista al fine di eliminare eventuali perdite di gettito derivanti dall'applicazione del regime tributario transitorio di cui all'articolo 18, comma 8-quater, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993 (97), introdotto dal comma 5 del presente articolo. L'integrazione dell'addizionale all'imposta sostitutiva dovrà essere versata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle finanze di cui al precedente periodo, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993 (97), come sostituito dall'articolo 12 della presente legge.

8. I contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore a fondi costituiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (97), e successive modificazioni ed integrazioni, definiti da accordi collettivi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, mantengono limitatamente agli iscritti al 31 maggio 1993, il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 124 del 1993 (97), e successive modificazioni ed integrazioni, fino al rinnovo degli accordi stessi e comunque per un periodo massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(92) Modifica il comma 1 dell'art. 18, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, riportato al n. A/XXVIII.

(93) Modifica la lettera b) del comma 3 dell'art. 18, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, riportato al n. A/XXVIII.

- (94) Modifica il comma 3 dell'art. 18, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, riportato al n. A/XXVIII.
 (95) Modifica il comma 7 dell'art. 18, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, riportato al n. A/XXVIII.
 (96) Aggiunge i commi 8-quater e 8-quinquies all'art. 18, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, riportato al n. A/XXVIII.
 (90) Riportato al n. A/XXVIII.
 (90) Riportato al n. A/XXVIII.
 (90) Riportato al n. A/XXVIII.
 (97) Riportato al n. A/XXVIII.
 (97) Riportato al n. A/XXVIII.
 (97) Riportato al n. A/XXVIII.
 (97) Riportato al n. A/XXVIII.

Art.16.
 Sanzioni.

1. (98).

(98) Aggiunge l'art. 18-bis al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, riportato al n. A/XXVIII.

Art.17.
 Entrata in vigore:

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Tabella 1
 (v. articolo 1, comma 3)

QUADRO RIASSUNTIVO
 EFFETTI FINANZIARI SUL FABBISOGNO DERIVANTI
 DALLE MODIFICHE ALLA NORMATIVA IN MATERIA PREVIDENZIALE
 (Riflessi in termini di competenza sul bilancio dello Stato)

Omissis

Tabella A
 (v. articolo 1, comma 6)

Coefficienti di trasformazione		
Divisori	Età	Valori
21,1869	57	4,720%
20,5769	58	4,860%
19,9769	59	5,006%
19,3669	60	5,163%
18,7469	61	5,334%
18,1369	62	5,514%
17,5269	63	5,706%
16,9169	64	5,911%
16,2969	65	6,136%
tasso di sconto = 1,5%		

Tabella B
(v. articolo 1, colonna 26)

Anno	colonna	colonna
	1	2
	Età anagrafica	Anzianità contributiva
1996	52	36
1997	52	36
1998	53	36
1999	53	37
2000	54	37
2001	54	37
2002	55	37
2003	55	37
2004	56	38
2005	56	38
2006	57	39
2007	57	39
2008 in poi	57	40

Tabella C
(v. articolo 1, colonna 27)

Anzianità al 31 dicembre 1995	Anzianità necessaria al pensionamento
da 19 a 21	32
da 22 a 25	31
da 26 a 29	30

Tabella D
(v. articolo 1, colonna 27)

Riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici

Anni mancanti a 37 ...	1	2	3	4	5	6	7
Penalizzazioni	1%	3%	5%	7%	9%	11%	13%

Tabella E
(v. articolo 1, colonna 29)

Data entro la quale si matura il requisito contributivo	Data di decorrenza del trattamento
Lavoratori dipendenti pubblici e privati	
31 dicembre 1994	1° gennaio 1996 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni. 1° aprile 1996 per i rimanenti soggetti.
31 dicembre 1995	1° luglio 1996 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni. 1° ottobre 1996 per i rimanenti soggetti.
30 giugno 1996	1° ottobre 1996 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni.
31 dicembre 1996	1° gennaio 1997 per i rimanenti soggetti.
30 giugno 1997	1° luglio 1997 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni.
31 dicembre 1997	1° gennaio 1998 per i rimanenti soggetti.
Lavoratori autonomi iscritti all'INPS	
31 dicembre 1994	1° gennaio 1996 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni. 1° aprile 1996 per i rimanenti soggetti.
31 dicembre 1995	1° luglio 1996 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni. 1° ottobre 1996 per i soggetti che hanno più di 55 anni. 1° gennaio 1997 per i rimanenti soggetti.
31 dicembre 1996	1° gennaio 1997 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni. 1° luglio 1997 per i rimanenti soggetti.

Tabella F
(v. articolo 1, comma 41)

Tabella relativa ai cumuli tra trattamenti pensionistici
ai superstiti e redditi del beneficiario

omissis

Tabella G
(v. articolo 1, comma 42)

Tabella relativa ai cumuli tra assegno di invalidità
e redditi da lavoro

omissis

oni p

D.Lgs. 14 dicembre 1995, n. 579 (1).

Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (2), in materia di trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del massimale contributivo stabilito dal medesimo art. 2 (1/circ).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio 1996, n. 19.

(2) Riportata al n. A/XXXV.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 7 settembre 1996, n. 177; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263;

- Ministero delle finanze: Circ. 9 ottobre 1998, n. 235/E.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 1995;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. Trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del massimale contributivo.

1. Il presente decreto legislativo disciplina il trattamento fiscale e contributivo della parte eccedente l'importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di L. 132.000.000 ai sensi dell'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (2), ove destinata al finanziamento di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (3), e successive modificazioni e integrazioni.

2. I contributi eccedenti i limiti percentuali di importo della contribuzione a fondi pensione previsti dall'art. 13, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993 (3) e successive modificazioni e integrazioni, versati ai predetti fondi dai datori di lavoro e dai lavoratori appartenenti a regimi pensionistici in precedenza privi di massimale contributivo, sono deducibili ai fini fiscali in misura complessivamente non superiore al 10 per cento del reddito annuo eccedente il massimale della base contributiva di cui al comma 1, e comunque per un ammontare non superiore a L. 16.800.000 rivalutabile con gli stessi criteri del predetto massimale.

3. Nel caso dei lavoratori che hanno esercitato l'opzione per il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (2), la deduzione fiscale di cui al comma 2 è ammessa, qualora lavoratori subordinati, a condizione che le fonti istitutive di cui all'art. 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (3), prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di ulteriori quote, ove ancora disponibili, del trattamento di fine rapporto per un importo pari all'ammontare del contributo versato e sia intervenuto un accordo collettivo, o in mancanza, un accordo individuale, sulla redistribuzione del minor onere contributivo sui redditi al di sopra del massimale.

4. Qualora i contributi versati ai sensi del comma 2 al fondo pensione superino complessivamente la misura del 10 per cento del reddito annuo di cui al medesimo comma 2, la deduzione fiscale a favore del datore di lavoro può operare nella misura massima della differenza tra tale misura del 10 per cento e la misura del contributo del lavoratore.

5. Alla contribuzione, nei confronti della quale opera la deduzione fiscale di cui al comma 2, si applica:

a) ove a carico del datore di lavoro, il contributo di solidarietà di cui all'art. 12 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993 (3);

b) ove a carico del lavoratore, un contributo di solidarietà nella misura del 2 per cento in favore

della gestione pensionistica obbligatoria cui il lavoratore medesimo è iscritto; a tale contributo si applicano le disposizioni in materia di riscossione, di termini di prescrizioni e di sanzioni vigenti per le contribuzioni dei regimi pensionistici obbligatori di pertinenza.

- (2) Riportata al n. A/XXXV.
- (3) Riportato al n. A/XXVIII.
- (3) Riportato al n. A/XXVIII.
- (2) Riportata al n. A/XXXV.
- (3) Riportato al n. A/XXVIII.
- (3) Riportato al n. A/XXVIII.

D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 114 (1).

Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 aprile 1995, n. 92.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 41, concernente delega al Governo per l'attuazione della direttiva 87/217/CEE del Consiglio del 19 marzo 1987, in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto;

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzionali dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, concernente, tra l'altro, l'attuazione della direttiva 83/477/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione all'amianto durante il lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990;

Vista la deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, recante disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del predetto decreto, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e della sanità;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. Valore limite delle emissioni in atmosfera.

1. La concentrazione di amianto negli scarichi emessi in atmosfera attraverso i condotti di scarico non deve superare il valore limite di 0,1 mg/m cubo (milligrammi di amianto per metro cubo di aria emessa).

2. Le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento atmosferico sono definiti nell'allegato A.

3. Limiti diversi, anche in relazione alle operazioni di bonifica, potranno essere stabiliti ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (2).

4. Restano ferme, in quanto non derogate dalle disposizioni contenute nei commi precedenti le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (3), e successive modifiche e integrazioni.

(2) Riportata al n. C/IV.

(3) Riportato alla voce Sanità pubblica.

2. Valori limite negli effluenti liquidi.

1. Agli effluenti liquidi provenienti dalle attività industriali e di bonifica si applica il limite di 30 g di materia totale in sospensione per m³ di effluente liquido scaricato.
2. Le procedure ed i metodi di analisi per la verifica del rispetto del limite indicato al comma 1 sono definiti nell'allegato B.
3. Limiti diversi, anche in relazione alla natura dei prodotti contenenti amianto presenti negli scarichi liquidi, possono essere stabiliti ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (2).

(2) Riportata al n. C/IV.

3. Attività di demolizione di manufatti e di rimozione di amianto o di materiali contenenti amianto.

1. Per l'attività di demolizione di edifici, strutture ed attrezzature contenenti amianto nonché per la rimozione da essi di amianto o di materiali contenenti amianto, le quali comportano la dispersione di fibre o polveri di amianto, restano fermi l'obbligo della redazione del piano di lavoro e l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (4).

(4) Riportato al n. C/III.

4. Raccolta e trasmissione dati.

1. Le autorità competenti trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanità una relazione sulle attività svolte per il controllo del rispetto dei limiti di cui all'art. 1 specificando, per il limite relativo all'inquinamento atmosferico, il metodo adottato.
2. Il Ministero dell'ambiente predispone una relazione di sintesi dei dati di cui al comma 1 e la trasmette alla Commissione dell'Unione europea.

Allegato A

Criteri da rispettare nella scelta del metodo di misura per le emissioni nell'atmosfera

Può essere prescelto un metodo gravimetrico o un metodo di conteggio delle fibre.

I. Metodo gravimetrico.

1. Il metodo prescelto sarà un metodo gravimetrico in grado di misurare le quantità globali di polveri emesse dai condotti di scarico. Si terrà conto della concentrazione di amianto nella polvere, qualora siano necessarie misurazioni della concentrazione di amianto nella polvere. L'autorità di controllo deciderà la periodicità di tali misurazioni, tenendo conto delle caratteristiche dell'impianto e della sua produzione: inizialmente, tuttavia, si dovrà procedere alle misurazioni almeno ogni sei mesi. I prelievi devono essere effettuati prima di qualsiasi diluizione del flusso da misurare.
2. Il prelievo deve essere effettuato con una precisione di $\pm 40\%$ e un'esattezza di $\pm 20\%$ del valore limite. Il limite di rilevamento deve essere del 20%. Dovranno essere effettuate almeno due misurazioni alle medesime condizioni, al fine di verificare il rispetto del valore limite.
3. Condizioni di funzionamento dell'impianto. Le misurazioni saranno valide solamente se il prelievo verrà effettuato mentre l'impianto funziona in condizioni normali.
4. Scelte del punto di prelievo. Il punto di prelievo dovrà essere situato in modo tale da presentare condizioni di flusso laminare. Nei limiti del possibile, occorre accuratamente evitare i tipi di flusso turbolento e tutti gli ostacoli che possano influenzare negativamente il profilo di flusso.
5. Dispositivi da prevedere per il prelievo. Sui condotti sui quali verrà effettuato il prelievo verranno praticate le opportune aperture e verranno installate apposite piattaforme.
6. Misurazioni preliminari da effettuare. Prima di effettuare i prelievi veri e propri sarà necessario misurare la temperatura, la pressione dell'aria e la velocità di flusso nel condotto. La temperatura e la pressione dell'aria saranno misurate sulla linea di campionamento in condizioni normali di flusso. Qualora le condizioni siano anomale occorrerà misurare anche la concentrazione di vapore acqueo, per poter apportare le opportune correzioni ai risultati.

7. Condizioni generali di campionamento. La procedura prevede che un campione di aria prelevato da un condotto che trasporta le emissioni di amianto sia convogliato attraverso un filtro e che il contenuto in amianto della polvere trattenuta dal filtro sia misurato.

7.1. Sulla linea di campionamento verrà effettuata una prova di impermeabilità onde escludere che eventuali perdite possano causare errori di misurazione. Dopo aver accuratamente occluso la testa della sonda verrà messa in funzione la pompa di prelievo. Il livello di perdita non dovrà superare l'1% del flusso normale di prelievo.

7.2. Il prelievo avviene in linea di massima in condizioni isocinetiche.

7.3. La durata del prelievo dipenderà dal tipo di procedimento che si intende controllare e dalla linea di campionamento impiegata. La durata di prelievo deve essere sufficiente ad assicurare che sia raccolto un congruo quantitativo di materiale per la pesatura. Essa deve essere rappresentativa dell'intero procedimento controllato.

7.4. Qualora il filtro di prelievo non si trovi nelle immediate vicinanze della testa della sonda, è essenziale recuperare le sostanze depositatesi sulla sonda di prelievo.

7.5. Le caratteristiche della testa della sonda ed il numero dei punti di prelievo saranno stabiliti in funzione dei metodi di prelievo fissati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni e integrazioni.

8. Caratteristiche del filtro di prelievo.

8.1. Per il metodo gravimetrico sono preferibili filtri in fibre di vetro.

8.2. L'efficacia di filtrazione minima richiesta è del 99% come precisato con riferimento al testo DOP in cui è utilizzato un aerosol con particelle aventi diametro di 0,3 mm.

9. Pesatura.

9.1. La pesatura deve essere effettuata con una bilancia appropriata ad alta precisione.

9.2. Per ottenere la precisione richiesta per la pesatura è indispensabile effettuare un condizionamento rigoroso dei filtri prima e dopo il prelievo.

10. Presentazione dei risultati.

Nel presentare i risultati occorrerà fornire, oltre ai dati relativi alle misurazioni ed ai parametri di temperatura, pressione e flusso uno schema semplice che illustri la collocazione dei punti di prelievo, le dimensioni dei condotti, il volume dei campioni raccolti e il metodo di calcolo utilizzato per determinare i risultati.

Questi ultimi saranno in rapporto alle condizioni normali di temperatura (273 K) e di pressione (101,3 KPà).

II. Metodo di conteggio delle fibre.

Qualora si ricorra a procedure di conteggio delle fibre, per verificare il rispetto del valore limite, può essere applicato un fattore di conversione di 2 fibre/ml per 0,1 mg/m cubo di polvere d'amianto. Per fibra si intende un qualsiasi oggetto di lunghezza superiore a 5 micron, di larghezza inferiore a 3 mm, con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 3/1, che possa essere contato con un microscopio ottico a contrasto di fase usando il metodo di riferimento definito dalla normativa comunitaria.

Il metodo di conteggio delle fibre dovrà rispondere ai requisiti seguenti:

1. Il metodo dovrà consentire di misurare la concentrazione di fibre conteggiabili nei gas emessi. L'autorità di controllo deciderà la periodicità di tali misurazioni, tenendo conto delle caratteristiche dell'impianto e della sua produzione: si dovrà tuttavia procedere alla misurazione almeno ogni sei mesi. I prelievi devono essere effettuati prima di qualsiasi diluizione del flusso da misurare.

2. Condizioni di funzionamento dell'impianto. Le misurazioni saranno valide solamente se il prelievo verrà effettuato mentre l'impianto funziona in condizioni normali.

3. Scelta del punto di prelievo. Il punto di prelievo dovrà essere situato in modo tale da presentare condizioni di flusso laminare. Nei limiti del possibile, occorre accuratamente evitare i tipi di flusso turbolento e tutti gli ostacoli che possono influenzare negativamente il profilo di flusso.

4. Dispositivi da prevedere per il prelievo. Sui condotti sui quali verrà effettuato il prelievo verranno praticate le opportune aperture e verranno installate apposite piattaforme.

5. Misurazioni preliminari da effettuare. Prima di effettuare i prelievi veri e propri sarà necessario misurare la temperatura, la pressione dell'aria e la velocità di flusso nel condotto. La temperatura e la pressione dell'aria saranno misurate sulla linea di campionamento in condizioni normali di flusso. Qualora le condizioni siano anomale occorrerà misurare anche la concentrazione di vapore acqueo per poter apportare le opportune correzioni ai risultati.

6. Condizioni generali della procedura di prelievo. La procedura prevede che un campione di aria prelevato da un condotto che trasporta le emissioni di amianto sia convogliato attraverso un filtro e che le fibre di amianto conteggiabili contenute nella polvere trattenuta dal filtro siano misurate.

6.1. Sulla linea di campionamento verrà effettuata una prova di impermeabilità onde escludere che

eventuali perdite possano causare errori di misurazione. Dopo aver accuratamente occluso la testa della sonda verrà messa in funzione la pompa di prelievo. Il livello di perdita non dovrà superare l'1% del flusso normale di prelievo.

6.2. Il prelievo dei gas emessi avviene all'interno del condotto di emissione in condizioni isocinetiche.

6.3. La durata del prelievo dipenderà dal tipo di procedimento che si intende controllare e dalle dimensioni della manichetta di aspirazione utilizzata per il prelievo. La durata del prelievo deve essere sufficiente ad assicurare che nel filtro di raccolta della sonda siano depositate da 100 a 600 fibre di amianto conteggiabile per mm^2 . Essa deve essere rappresentativa dell'intero procedimento controllato.

6.4. Le caratteristiche della testa della sonda ed il numero dei punti di prelievo saranno stabiliti in funzione dei metodi di prelievo fissati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazione e integrazioni.

7. Caratteristiche del filtro di raccolta della sonda.

7.1. Per il metodo di conteggio delle fibre si utilizzano filtri a membrana (esteri misti di cellulosa o nitrocellulosa) i cui pori abbiano una dimensione nominale di 5 μm con impresso un reticolo e con un diametro di 25 mm .

7.2. Il filtro di raccolta della sonda ha un'efficacia di filtrazione pari almeno al 99% delle fibre di amianto conteggiabili.

8. Conteggio delle fibre. Il metodo di conteggio delle fibre è conforme al metodo di riferimento definito dalla normativa comunitaria.

9. Presentazione dei risultati. Nel presentare i risultati occorrerà fornire, oltre ai dati relativi alle misurazioni ed ai parametri di temperatura, pressione e flusso, uno schema semplice che illustri la collocazione dei punti di prelievo, le dimensioni dei condotti, il volume dei campioni raccolti e il metodo di calcolo utilizzato per determinare i risultati. Questi ultimi saranno in rapporto alle condizioni normali di temperatura (273 K) e di pressione (101,3 KPa).

Allegato B

Scarico di effluenti liquidi

Il metodo di analisi di riferimento per determinare la materia totale in sospensione (materia filtrabile ottenuta dal campione non precipitato) espressa in mg/l è la filtrazione su membrana di 0,45 μm con essiccazione a 105 °C e pesatura.

I campioni prelevati debbono essere rappresentativi dello scarico effettuato nell'arco di 24 ore.

Tale determinazione deve essere effettuata con una precisione di $\pm 5\%$ e un'esattezza di $\pm 10\%$.

D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 (1).

Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (2), in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione (1/circ).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 marzo 1996, n. 52, S.O.

(2) Riportata al n. A/XXXV.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 17 ottobre 1996, n. 201; Circ. 28 marzo 1997, n. 83; Circ. 26 agosto 1998, n. 193; Circ. 12 maggio 1999, n. 104.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

.. Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; ..

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Estensione della tutela pensionistica ai liberi professionisti.

1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (2), assicura, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi.

2. Le norme di cui al presente decreto si applicano anche ai soggetti, appartenenti alle categorie professionali di cui al comma 1, che esercitano attività libero-professionale, ancorché contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente.

(2) Riportata al n. A/XXXV.

Art. 2.

Prestazioni. Sistema di calcolo.

1. Ai soggetti di cui all'art. 1 è attribuito il diritto ai trattamenti pensionistici per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ai sensi ed in conformità alle norme del presente decreto.

2. Ai fini della determinazione delle prestazioni di cui al comma 1 si applica, indipendentemente dalla forma gestoria prescelta ai sensi dell'art. 3, comma 1, dagli organi statutari competenti, il sistema di calcolo contributivo, previsto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (2), con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di computo, e secondo le modalità attuative previste dal regolamento di cui all'art. 6, comma 4.

3. Prestazioni pensionistiche di natura complementare possono essere istituite in favore dei soggetti di cui all'art. 1 ai sensi ed in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (3), e successive modificazioni e integrazioni.

(2) Riportata al n. A/XXXV.

(3) Riportato al n. A/XXVIII.

Art. 3.

Forme gestorie.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti esponenziali a livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta di albi od elenchi provvedono a deliberare con la maggioranza dei componenti dell'organo statutario competente, ove previsto, alternativamente:
- a) la partecipazione all'ente pluricategoriale di cui all'art. 4, avente configurazione di diritto privato secondo il modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (4), in cui convergano anche altre categorie alle quali appartengono i soggetti di cui all'art. 1;
 - b) la costituzione di un ente di categoria, avente la medesima configurazione di diritto privato di cui alla lettera a), alla condizione che lo stesso sia destinato ad operare per un numero di soggetti non inferiore a 8.000 iscritti; la relativa delibera deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'organo statutario competente;
 - c) l'inclusione della categoria professionale per la quale essi sono istituiti, in una delle forme di previdenza obbligatorie già esistenti per altra categoria professionale similare, per analogia delle prestazioni e del settore professionale, compresa fra quelle di cui all'elenco allegato al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (4), a condizione che abbia conseguito la natura di persona giuridica privata;
 - d) l'inclusione della categoria nella forma di previdenza obbligatoria di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (2).
2. Nel caso di mancata adozione delle delibere di cui al comma 1, i soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al comma 1, lettera d).

(4) Riportato al n. A/XXXII.

(4) Riportato al n. A/XXXII.

(2) Riportata al n. A/XXXV.

Art. 4. Ente pluricategoriale.

1. Con la delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), l'ente esponenziale designa un proprio componente effettivo e un componente supplente destinati a far parte del comitato fondatore di cui al comma 2.
2. Il comitato fondatore è insediato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro dieci giorni dalla comunicazione delle designazioni ed è composto dai delegati designati ai sensi del comma 1 e dai delegati designati ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a), e dell'art. 7, comma 2, ultimo periodo. Il comitato fondatore, verificato che l'ente è destinato ad operare per un numero di soggetti non inferiore a 5.000 iscritti, predispone, entro trenta giorni, un piano finanziario ed attuariale che dimostri la consistenza della forma prescelta secondo i parametri della composizione anagrafica e della capacità reddituale media degli iscritti alla categoria.
3. Le delibere adottate ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera a), 5, comma 3, lettera a), e 7, comma 2, corredate dal piano finanziario di cui al comma 2, sono trasmesse contestualmente, per l'approvazione, entro i successivi dieci giorni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone notizia entro dieci giorni successivi al comitato fondatore. A seguito dell'approvazione della delibera di costituzione e del relativo piano finanziario ed attuariale, il comitato fondatore elabora lo statuto e il regolamento dell'ente in base ai principi e criteri di cui all'art. 6.
4. Nel caso in cui non ricorra il requisito numerico di cui al comma 2 ovvero non intervenga l'approvazione di cui al comma 3, trova applicazione quanto previsto dall'art. 3, comma 2, in ordine all'inserimento delle categorie professionali interessate nella gestione ivi citata.

Art. 5. Ente gestore di categoria.

1. La delibera di costituzione assunta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), è accompagnata da un piano finanziario e attuariale avente i contenuti di cui all'art. 4, comma 2. La delibera di costituzione e il piano sono trasmessi entro dieci giorni, per l'approvazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.
2. A seguito dell'approvazione ai sensi del comma 1 della delibera di costituzione e del relativo piano finanziario ed attuariale, l'ente esponenziale elabora lo statuto e il regolamento dell'ente gestore in base ai principi e criteri di cui all'art. 6.
3. In caso di mancata approvazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, gli organi statutari deliberano, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del diniego, alternativamente:

a) per la partecipazione all'ente gestore pluricategoriale, di cui all'art. 4. In tale ipotesi la delibera deve contenere la designazione di un componente effettivo e di un componente supplente destinato a far parte del comitato fondatore di cui all'art. 4, comma 2. La delibera deve essere trasmessa immediatamente agli altri enti esponenziali di cui all'art. 3, che abbiano optato per la partecipazione all'ente di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), nonché al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; b) per l'inclusione nella forma previdenziale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 1, lettera d). 4. In caso di mancata adozione della delibera di cui al comma 3, i soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al decreto attuativo dell'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (5).

(5) Riportata al n. A/XXXV.

Art. 6.

Atto istitutivo, statuto e regolamento degli enti.

1. Gli enti di cui agli articoli 4 e 5 assumono natura di fondazione. Lo statuto deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 16 del codice civile:

a) la determinazione delle modalità di iscrizione obbligatoria dei soggetti di cui all'art. 1; b) i criteri di composizione dell'organo di amministrazione dell'ente; nel caso dell'ente di cui all'art. 4 deve essere prevista la nomina di un componente per ogni categoria professionale interessata incrementata, per le categorie i cui iscritti all'ente gestore superino il numero di 10.000, di un ulteriore componente per ogni 5.000 iscritti e comunque fino ad un massimo di quattro componenti, nonché le modalità di designazione di detti componenti da parte di ciascuno degli enti esponenziali; c) la costituzione di un organo di indirizzo generale, composto da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'ente gestore, con arrotondamenti all'unità intera per ogni frazione inferiore a mille. Nel caso dell'ente di cui all'art. 4 il predetto rapporto è riferito ad ogni singola categoria professionale interessata.

2. Nel caso dell'ente pluricategoriale di cui all'art. 4, lo statuto deve inoltre contenere:

a) l'adozione di un sistema di evidenza contabile dei flussi delle contribuzioni e delle prestazioni relativi a ciascuna categoria, al fine di prevedere eventuali manovre di riequilibrio interessanti singole categorie; b) la costituzione di comitati dei delegati, composti ciascuno di tre membri, per ciascuna delle categorie professionali interessate, con funzioni di impulso nei confronti dell'organo di amministrazione e di indirizzo per gli effetti di conservazione dell'equilibrio di cui alla lettera a).

3. I componenti degli organi di cui al comma 1, lettere b) e c), e comma 2, lettera b), devono essere iscritti all'ente gestore, con esclusione degli iscritti di cui all'art. 1, comma 2, nel caso di ente pluricategoriale.

4. Allo statuto deve essere allegato un regolamento che definisca:

a) le modalità di identificazione dei soggetti tenuti alla obbligatoria iscrizione; b) la misura dei contributi in proporzione al reddito professionale fiscalmente dichiarato o accertato, secondo un'aliquota non inferiore, in fase di prima applicazione, a quella vigente all'atto di entrata in vigore del presente decreto per la gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (5), con la fissazione, in caso di ente di cui all'art. 4, di un'aliquota di solidarietà; c) la fissazione di una misura minima del contributo annuale.

5. L'atto istitutivo degli enti di cui agli articoli 4 e 5 è adottato con atto pubblico ai sensi dell'art. 14 del codice civile ad iniziativa, rispettivamente, del comitato fondatore e dell'ente esponenziale. A seguito dell'approvazione dello statuto e del regolamento l'ente consegue la personalità giuridica per effetto di apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere previsti, anche sulla base delle indicazioni del Nucleo di cui all'art. 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (6), ulteriori elementi dello statuto e del regolamento di cui al presente articolo. Con le stesse modalità sono emanate specifiche disposizioni in materia di iscrizione ai nuovi enti per i soggetti in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, anche in analogia a quanto previsto ai sensi del decreto ministeriale, di cui all'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (6).

7. Agli enti di cui agli articoli 4 e 5 e alle relative forme di previdenza obbligatorie si applicano, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (7), e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento al divieto di finanziamenti pubblici diretti e indiretti ai sensi dell'art. 1, comma 3, alle disposizioni in materia di gestione e di vigilanza.

- (5) Riportata al n. A/XXXV.
- (6) Riportata al n. A/XXXV.
- (6) Riportata al n. A/XXXV.
- (7) Riportato al n. A/XXXII.

Art. 7.

Modalità per l'inclusione in altra forma obbligatoria.

1. La delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), deve essere accompagnata dalla delibera di assenso all'inclusione effettuata, con maggioranza di due terzi dei componenti, dall'organo competente per le modifiche statutarie dell'ente previdenziale destinato ad includere la nuova categoria professionale. La delibera di assenso, corredata da un piano finanziario ed attuariale avente i contenuti di cui all'art. 4, comma 2, deve prevedere:
 - a) il riassetto organizzativo dell'ente, anche al fine di consentire un'adeguata rappresentanza nei propri organi statutari della categoria professionale inclusa;
 - b) la previsione di una specifica gestione separata per la categoria professionale inclusa.
2. La delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), e la relativa delibera di assenso di cui al comma 1 sono trasmesse entro dieci giorni, per l'approvazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento. Nell'ipotesi di mancata approvazione, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3.
3. In caso di mancata adozione della delibera ai sensi del comma 2, i soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al decreto attuativo dell'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (6).

- (6) Riportata al n. A/XXXV.

Art. 8.

Obblighi di comunicazione: contribuzione a carico degli iscritti.

1. Gli enti cui è affidata la tenuta degli albi e degli elenchi degli esercenti l'attività libero-professionale di cui all'art. 1 sono tenuti a trasmettere alle corrispondenti forme gestorie di cui all'art. 3 l'elenco dei nominativi degli iscritti, corredato dei dati anagrafici ed identificativi della condizione professionale.
2. Gli iscritti agli albi o elenchi di cui al comma 1, che si trovano nella condizione di cui all'art. 1, sono tenuti a presentare domanda di iscrizione alla gestione o ente previdenziale secondo le modalità rispettivamente previste per esse e ad effettuare i relativi adempimenti contributivi, ivi compreso il contributo integrativo a carico dell'utenza, nelle misure e alle scadenze stabilite.
3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato nella misura del 2 per cento del fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura.

Art. 9.

Norme transitorie e finali.

1. In attesa dell'espletamento delle procedure per la nomina degli organi statutari previsti dagli articoli 4 e 5 e fino al loro insediamento, le funzioni di gestione dell'ente sono affidate, rispettivamente, al comitato fondatore e all'ente esponenziale che provvedono immediatamente all'attivazione delle procedure di cui ai medesimi articoli.
2. Il contributo per l'anno 1996 è versato agli enti di cui agli articoli 4 e 5 con le modalità di prima applicazione che verranno diramate, rispettivamente, dal comitato fondatore e dall'ente esponenziale; la rata di acconto è comunque definita nella misura del 6 per cento del reddito presumibile assunto a base dell'acconto di imposta al novembre 1996, ed è versata entro il 30 novembre 1996 su apposito conto dell'ente; il versamento a saldo per il 1996 è dovuto al 31 maggio 1997.
3. Nei casi di inclusione ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 1, lettera d), e 2, all'art. 4, comma 4, e all'art. 5, comma 3, lettera b), il relativo obbligo contributivo decorre dalla data del 1° gennaio 1996. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (6), sono definite le conseguenti modalità di integrazione dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995 (6).

- (6) Riportata al n. A/XXXV.
- (6) Riportata al n. A/XXXV.

D.Lgs. 16 febbraio 1996, n. 104 (1).

Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (2), in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare (2/a) (1/circ).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 marzo 1996, n. 52, S.O.

(2) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(2/a) Vedi, anche, l'art. 55, comma 10, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 26 agosto 1999, n. 6/4PS/31573; Circ. 31 agosto 1999, n. 6/4PS/31583; Circ. 29 dicembre 1999, n. 6/4PS/32480; Circ. 7 aprile 2000, n. IV/PS/30800; Circ. 10 aprile 2000, n. IV/PS/30800/bis; Circ. 7 agosto 2000, n. 6/4PS/31483;
- Ministero delle finanze: Circ. 19 gennaio 1998, n. 15/T;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 15 gennaio 1997, n. 16.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA¹

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1996; Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Emana il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

Programmi di cessione e nuovo modello gestionale

Art. 1.

Ambito di applicazione e finalità.

1. Il presente decreto legislativo, in attuazione delle norme di cui all'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (2), disciplina l'attività in campo immobiliare degli enti previdenziali di natura pubblica elencati al numero 1 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 (3), ed altresì di quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 (4), e di enti previdenziali pubblici successivamente istituiti, per quanto attiene alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprietà degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari secondo principi di trasparenza, economicità e congruità di valutazione economica.

2. Le norme del presente decreto, relative al trasferimento della proprietà, non trovano applicazione riguardo ai beni di proprietà degli enti che gli stessi utilizzano quali sede di uffici propri o di enti o soggetti con i quali gli enti proprietari sono stabilmente collegati o ai quali partecipano in vista del raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Nell'individuazione dei predetti immobili si tiene conto dei piani di riorganizzazione e decentramento degli enti, definiti anche in collaborazione fra gli stessi al fine di una possibile unificazione di sedi e sportelli aperti al pubblico in modo da migliorare il servizio all'utenza.

3. In presenza di disposizioni legislative che vincolano gli enti a costituire riserve a garanzia degli obblighi di prestazione a favore dei beneficiari della tutela previdenziale e ad investire quote delle riserve in immobili, a copertura di tali quote si pongono i beni individuati dagli enti, previo parere dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali di cui all'articolo 10, relativi in particolare alle seguenti tipologie:

a) immobili la cui alienazione determinerebbe gravi ripercussioni di carattere sociale in relazione alle

specifiche caratteristiche del mercato immobiliare e delle zone di ubicazione degli immobili, anche con riferimento alla tipologia reddituale e alle caratteristiche medie di composizione del nucleo familiare proprie dei relativi conduttori;

b) immobili di particolare pregio storico-monumentale per i quali possono essere previsti specifici programmi di valorizzazione;

c) immobili di cui al comma 2;

d) immobili ad uso non abitativo interessati da specifici progetti che assicurino, nel periodo massimo di tre anni, una redditività in linea con quella di mercato; i progetti sono sottoposti a preventiva verifica dell'Osservatorio di cui all'art. 10 che accerta anche i presupposti della effettiva redditività. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di redditività ipotizzati, gli enti sono tenuti ad inserire gli immobili nei piani di cessione.

4. La copertura delle riserve tecniche può in ogni caso essere realizzata anche attraverso la sottoscrizione di titoli rappresentativi di beni immobili.

(2) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(3) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(4) Riportato alla voce Previdenza sociale.

Art. 2.

Avvio del nuovo processo gestionale e programmi di cessione.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa i criteri e parametri omogenei a cui gli enti si attengono per un'organica ricognizione del loro patrimonio immobiliare, da completare nei successivi sei mesi. Detta ricognizione, finalizzata alla rilevazione e sistemazione di tutti i dati necessari per la definizione dei programmi di cessione di cui alle successive disposizioni anche per quanto riguarda le effettive destinazioni d'uso e delle utenze e le esigenze di adeguamento delle classificazioni catastali, può essere realizzata dagli enti tramite le società già costituite e le collaborazioni già acquisite contrattualmente dai medesimi enti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le predette finalità e per quelle di cui al comma 2, gli enti possono avvalersi di un apposito centro unitario di servizi.

2. Sulla base della ricognizione di cui al comma 1, i medesimi enti, nei successivi tre mesi, nell'ambito della programmazione e degli indirizzi definiti dai rispettivi consigli di indirizzo e vigilanza e, negli altri casi, dai consigli di amministrazione, determinano programmi di cessioni del patrimonio immobiliare, previa valutazione, unitamente agli enti locali aventi competenza in materia, degli effetti di dette cessioni sui diversi mercati immobiliari anche tenendo conto delle caratteristiche socio-economiche delle diverse aree. I programmi vanno formulati, attraverso un confronto preventivo fra i competenti organi degli enti, in modo da: massimizzare le opportunità di integrazioni operative e dei sistemi informatici; realizzare l'omogeneità dei criteri di comportamento e delle procedure; ricercare sinergie nell'impiego del patrimonio immobiliare, anche attraverso permuta, fra gli enti e altri soggetti pubblici; definire strategie contrattuali comuni nella esternalizzazione della gestione e nelle dismissioni.

3. I suddetti programmi devono inderogabilmente prevedere:

a) l'affidamento della gestione degli immobili a società specializzate secondo i criteri di cui all'art. 3, anche in funzione della valorizzazione degli immobili in relazione ad ipotesi progettuali di trasformazione, recupero e riqualificazione dei beni articolate sul piano della fattibilità economica, amministrativa e tecnica;

b) l'alienazione dei beni, con riferimento ai conduttori degli stessi e in applicazione dei criteri di cui all'art. 6;

c) il conferimento degli immobili a fondi comuni di investimento immobiliare secondo i criteri e le procedure di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86 (5), e successive integrazioni e modificazioni;

d) il conferimento degli immobili a società immobiliari delle quali i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (6), e successive modificazioni e integrazioni, detengano azioni o quote ai sensi della lettera d) dell'art. 6, comma 1, del medesimo decreto.

4. Con successive integrazioni dei piani, definite in base agli indirizzi forniti dai consigli di indirizzo e vigilanza degli enti e, negli altri casi, dai consigli di amministrazione, vengono indicate le percentuali di cessione da realizzare negli anni successivi, in misure tali che assicurino una regolarità nelle cessioni medesime anche per evitare, con riferimento, fra l'altro, alle condizioni del mercato immobiliare e alle necessità di bilancio degli stessi enti, una loro concentrazione temporale, e che nel complesso prevedano la conclusione dei procedimenti relativi alla cessione totale degli immobili nel termine massimo di 5 anni, eccezione fatta per gli immobili di cui l'ente conserva la titolarità ai sensi del presente decreto.

5. I programmi generali di cessione, le integrazioni agli stessi e i progetti specifici di cui alle precedenti

disposizioni sono inviati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nei successivi quaranta giorni, tenendo conto delle considerazioni espresse con motivato parere dall'Osservatorio di cui all'art. 10 anche in relazione alle esigenze di coordinamento delle attività immobiliari degli enti con riguardo agli effetti sul mercato immobiliare complessivo, formula eventuali rilievi e osservazioni in merito ai predetti programmi e successive integrazioni. Sulla base dei predetti rilievi e osservazioni i competenti organi degli enti, nei successivi 30 giorni, approvano definitivamente i programmi generali, le integrazioni e i progetti specifici provvedendo a darne tempestiva esecuzione.

(5) Riportata alla voce Borse di commercio.

(6) Riportato alla voce Previdenza sociale.

Art 3.

Affidamento della gestione a soggetti specializzati.

1. Attraverso deliberazioni dei competenti organi, gli enti affidano alle società di gestione, individuate previa gara pubblica, mandati con rappresentanza inerenti la gestione di tutti i beni immobili, ivi compresi quelli posti a copertura delle riserve tecniche, e comunque evitando di assumere impegni contrattuali che possano ostacolare l'attuazione dei piani di trasferimento definiti.
2. Per l'istruttoria e la definizione tecnica delle gare di appalto, ivi compresa la redazione dei bandi di gara e dei capitolati, gli enti si avvalgono della collaborazione dell'Osservatorio di cui all'art. 10.
3. La selezione e l'individuazione delle società di gestione avverrà mediante apposite gare pubblicizzate secondo le normative vigenti. L'aggiudicazione dell'appalto è effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e delle migliori garanzie di efficacia e qualità dell'azione tecnico-amministrativa da porre in essere.
4. Gli enti stipulano i contratti con le società di gestione in termini coerenti con gli indirizzi emanati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'affidamento in gestione, ai fini della complessiva amministrazione attiva del patrimonio, può comprendere la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, la gestione dei servizi condominiali, la riscossione dei canoni, l'attivazione delle procedure previste in caso di morosità, la stipula e il rinnovo dei contratti di locazione. Eventuali nuove attività, relative al patrimonio affidato in gestione e non comprese nei contratti precedentemente stipulati, vanno comunque affidate in gestione secondo le procedure di cui al comma 1.
5. Al fine di favorire l'accesso alle gare anche ad operatori piccoli e medi può prevedersi un dimensionamento dei lotti che tenga conto dell'articolazione dimensionale del sistema di imprese che operano nel settore.

Art 4.

Contenuti dei contratti di gestione.

1. I contratti di gestione, che possono riguardare anche quote parti del complesso della proprietà immobiliare dell'ente previdenziale, si conformano ai seguenti principi ispiratori:
 - a) rappresentanza esterna del mandante da parte del mandatario;
 - b) responsabilità contabile ed economica della gestione a carico del mandatario;
 - c) responsabilità civile e amministrativa della gestione dei beni da parte del mandatario, che ne è consegnatario agli effetti civili e di sicurezza, con obbligo da parte di quest'ultimo della stipula di idonee polizze assicurative a copertura dei connessi rischi;
 - d) garanzia di un ricavo della gestione certo per l'ente mandante assicurato all'atto del conferimento del mandato dalla società di gestione mandataria anche mediante la prestazione di idonee fidejussioni bancarie;
 - e) vincolo della società di gestione, nel rispetto delle normative e degli indirizzi vigenti, nella messa a reddito dei cespiti affidati in gestione;
 - f) recupero da parte della società di gestione dei propri costi di servizio e dei propri ricavi all'interno della redditività della gestione affidata;
 - g) garanzia della conservazione della qualità degli immobili affidati in gestione;
 - h) affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili ad imprese edili iscritte all'Albo nazionale dei costruttori.
2. Le società di gestione, nell'esercizio delle loro attribuzioni funzionali, relazionano semestralmente agli enti previdenziali loro mandanti.

Art 5.
Caratteristiche delle società di gestione.

1. Alla gestione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici possono essere ammesse società di capitale, società cooperative, associazioni temporanee di imprese o consorzi che rispondono ai seguenti requisiti minimi, che nel caso di associazioni temporanee sono detenuti dall'impresa mandataria:

- a) oggetto sociale prevalente di erogazione di servizi di gestione di beni immobili per conto terzi;
- b) professionalità, competenza ed esperienza effettiva nell'espletamento di servizi di gestione di beni immobili per conto terzi, della natura di cui alla lettera a) del presente comma. Detta esperienza di servizio dovrà essere relativa ad una dimensione patrimoniale valutata in termini di numero o valore non inferiore al 50 per cento della dimensione patrimoniale cui si riferisce il mandato da conferire e deve essere comprovata in particolare da una quota di fatturato maggioritaria realizzata da tali società nel biennio precedente nello specifico campo di attività dell'erogazione di servizi di gestione di beni immobili per conto terzi.

Art 6.
Piani di alienazione e criteri per la vendita.

1. Nei piani di alienazione sono da inserire prioritariamente edifici con forte propensione all'acquisto da parte degli assegnatari e edifici parzialmente alienati.

2. Il prezzo di vendita è determinato dall'ente proprietario sulla base dei seguenti criteri:

a) immobili ad uso abitativo acquistati dai conduttori e appartenenti alle categorie catastali A2, A3, A4 e A5: il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore 100 alle rendite catastali definite ai sensi dell'art. 1, comma 10, primo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (7);

b) immobili ad uso abitativo appartenenti alla categoria catastale A1 ed immobili ad uso diverso: il valore che risulta dall'applicazione dei criteri di cui alla lettera a), incrementato del 50 per cento, costituisce il prezzo minimo per l'alienazione dell'immobile al miglior offerente attraverso le società indipendenti di intermediazione immobiliare di cui all'art. 7. A parità di condizioni, gli attuali conduttori hanno diritto di prelazione ai sensi del comma 5.

3. Nei casi in cui non sia possibile alienare gli immobili ai sensi del comma 2, i medesimi immobili sono inseriti nelle integrazioni ai piani di cessione di cui all'art. 2, comma 4, ai fini del loro conferimento ai fondi comuni di investimento immobiliare. Qualora il conferimento predetto risulti non attuabile, nel termine di un triennio, a causa della effettiva e verificata indisponibilità dei predetti fondi ad acquisire gli immobili da conferire, per i medesimi immobili può essere esercitato dai conduttori di cui al comma 2 che nel periodo anzidetto siano rimasti tali il diritto di prelazione con l'applicazione dei criteri per la determinazione del prezzo di cui al medesimo comma 2. Ove tale diritto di prelazione non venga esercitato nel termine di sessanta giorni, l'immobile è ceduto ad altri soggetti interessati all'acquisto con la determinazione del prezzo secondo i criteri di cui al comma 2, assumendo il corrispettivo così determinato quale prezzo minimo per l'alienazione dell'immobile al miglior offerente attraverso le società indipendenti di intermediazione immobiliare di cui all'art. 7.

4. In alternativa ai criteri previsti al comma 2, la determinazione del prezzo può essere definita dall'Ufficio tecnico erariale (UTE) su richiesta dell'acquirente; in tal caso, la determinazione da parte dell'UTE si intende come definitiva. Qualora nell'ambito della ricognizione di cui al comma 1 dell'art. 2 siano stati acquisiti elementi che facciano emergere una notevole discordanza fra il valore di mercato dell'immobile da alienare e quello determinato ai sensi del comma 2 e tali elementi siano stati segnalati dall'Osservatorio di cui all'art. 10 nell'ambito delle considerazioni che lo stesso esprime in merito ai programmi generali di cessione e alle successive integrazioni a norma dell'art. 2, comma 5, l'ente previdenziale può richiedere all'UTE la determinazione del prezzo di vendita.

5. Agli attuali conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale è riconosciuto il diritto di prelazione, che può essere esercitato dagli stessi, se in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori, individualmente o collettivamente e sempre che non sia stata accertata in via definitiva l'illegittimità dell'assegnazione dell'immobile a suo tempo effettuata. Nel caso di acquisto di immobili il cui prezzo di vendita sia stato determinato ai sensi del comma 2, lettera a), tale diritto può essere esercitato da conduttori privi di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di residenza. Il diritto di prelazione spetta anche agli eredi del conduttore con lui conviventi ed ai portieri degli stabili oggetto della vendita in caso di eliminazione del servizio di portineria. Per gli alloggi occupati da conduttori ultrasessantacinquenni sono consentiti l'alienazione o il conferimento della sola nuda proprietà degli immobili, fermo restando il diritto di prelazione a loro favore ove siano interessati all'acquisto. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri

del tesoro e dei lavori pubblici, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate particolari disposizioni allo scopo di tutelare i conduttori di beni ad uso abitativo, ove versino in condizioni di disagio economico e sociale, ovvero in presenza nel nucleo familiare del conduttore medesimo di soggetto di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (8). Tali disposizioni possono prevedere, tra l'altro, la definizione di procedure di particolare pagamento del prezzo dei relativi immobili e la ricerca di soluzioni abitative alternative (8/a).

6. Nel caso che l'immobile ad uso residenziale sia locato ad un conduttore che non eserciti l'opzione per l'acquisto dell'immobile stesso, l'ente proprietario dell'immobile condiziona la vendita all'obbligo dell'acquirente al rinnovo del contratto nel rispetto dei seguenti criteri:

a) in caso di conduttore con reddito annuo familiare determinato con le modalità previste dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (9), e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a trentasei milioni: rinnovo del contratto per non meno di nove anni a decorrere dalla prima scadenza del contratto medesimo successiva all'acquisto dell'immobile nonché applicazione del medesimo canone di locazione in atto alla data della vendita;

b) in caso di conduttore con reddito familiare superiore a quello di cui alla lettera a): rinnovo per almeno un anno del contratto, in conformità ai criteri di applicazione dell'art. 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (10), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, qualora la durata residua del contratto in essere sia inferiore a due anni.

7. Le alienazioni possono essere realizzate:

a) con il trasferimento immediato della proprietà o del possesso dell'immobile, nel caso di pagamento in contanti in un'unica soluzione;

b) con il trasferimento immediato della proprietà o del possesso dell'immobile e iscrizione di ipoteca a garanzia della parte del prezzo eventualmente dilazionato.

8. Per i conduttori e i soggetti di cui al comma 5 che abbiano un reddito annuo familiare determinato con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (9), e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore a lire 60 milioni, le alienazioni possono essere realizzate attraverso mutui, con un tasso di interesse pari a quello medio dei titoli pubblici maggiorato di 0,50 punti percentuali, la cui rateizzazione sia al massimo: di 25 anni con un anticipo del 15 per cento del prezzo per i conduttori aventi reddito annuo familiare fino a lire 36 milioni; di 20 anni con un anticipo del 20 per cento negli altri casi. Le condizioni di rateizzazione di cui al presente comma trovano applicazione ove l'immobile abbia una superficie abitabile non superiore a 120 metri quadri, maggiorata del 10 per cento per ogni componente del nucleo familiare a partire dal terzo.

9. Al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 8, gli enti sono tenuti a richiedere, a non meno di tre istituti di credito, offerte relative alla attivazione, alle migliori condizioni di mercato anche con riferimento agli oneri accessori, di mutui fondiari, per l'acquisto della prima casa. Tali convenzioni prevedono l'onere a carico degli enti medesimi della differenza tra il tasso di interesse di cui alle medesime convenzioni e quello di cui al comma 8.

10. A partire dalla data della stipula del contratto, per dieci anni è fatto divieto agli acquirenti di vendere l'alloggio, salvo che si verifichino incrementi del nucleo familiare di almeno due unità ovvero si verifichi il trasferimento dello stesso in comune distante di più di 50 chilometri da quello di ubicazione dell'immobile.

(7) Riportata al n. E/XI.

(8) Riportata alla voce Assistenza e beneficenza pubblica.

(8/a) In attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il D.M. 4 agosto 1999.

(9) Riportata al n. A/LXXXI.

(10) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(9) Riportata al n. A/LXXXI.

Art 7.

Attuazione delle alienazioni.

1. Le alienazioni avvengono da parte di ciascun ente mediante una o più società indipendenti di intermediazione immobiliare individuate tramite gara pubblica, salva la possibilità di vendita diretta ai conduttori. Ai fini dell'attuazione del presente articolo possono essere ammesse alle gare società di capitale, associazioni temporanee di imprese o consorzi che rispondano ai seguenti requisiti minimi, che nel caso di associazioni temporanee sono detenuti dall'impresa mandataria:

a) oggetto sociale prevalente di erogazione di servizi di intermediazione immobiliare di tipo residenziale e/o ad uso commerciale e per conto terzi;

b) professionalità, competenza ed esperienza effettiva e consolidata nell'espletamento di servizi di intermediazione nel mercato immobiliare della natura di cui al presente articolo. Detta esperienza

dovrà essere relativa ad una dimensione patrimoniale valutata in termini di valore non inferiore al 50 per cento della dimensione patrimoniale cui si riferisce il mandato da conferire e deve essere comprovata in particolare da una quota di fatturato maggioritaria realizzata da tali società nel biennio precedente nello specifico campo di attività dell'erogazione di servizi di gestione di beni immobili per conto terzi.

2. Alle gare pubbliche di cui al presente articolo trova applicazione quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 3.

3. Il capitolato posto a base della gara individua, tra l'altro, in conformità ai piani di dismissione, gli immobili o porzioni di essi da vendere, il prezzo base di vendita e le eventuali dilazioni di pagamento garantite da ipoteca, il periodo di durata dell'incarico, le garanzie prestate anche mediante fidejussione delle società, il compenso ad esse spettante da stabilire in misura percentuale della vendita.

Art 8.

Immobili utilizzati per finalità di pubblico interesse.

1. Nella cessione di immobili già direttamente utilizzati da enti e soggetti pubblici per finalità di pubblico interesse di particolare rilevanza sociale, nonché di immobili comunque aventi una rilevante utilizzazione sociale, sono ricercate idonee soluzioni alternative quali l'alienazione con la continuità del contratto di locazione, la permuta o l'offerta di immobili, sentito il parere dell'Osservatorio di cui all'art. 10.

Art 9.

Cessione tramite conferimento.

1. Gli enti previdenziali possono conferire parte del proprio patrimonio immobiliare ai fondi comuni di investimento immobiliare e alle società immobiliari di cui all'art. 2, comma 3, lettere c) e d).

2. I progetti di conferimento sono sottoposti al parere preventivo dell'Osservatorio di cui all'art. 10, che esprime il suo motivato parere tenendo anche conto dei valori di conferimento rispetto ai prezzi di mercato degli immobili conferiti, delle caratteristiche di solidità finanziaria e professionalità dei soggetti di cui al comma 1, delle prospettive di redditività ed altresì della congruità degli obiettivi dei fondi comuni immobiliari prescelti rispetto alle specifiche finalità perseguite nell'attività immobiliare degli enti.

3. Nelle convenzioni di cessione di cui al comma 1 per gli immobili di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), deve essere previsto l'impegno delle società di gestione dei medesimi a non dismettere gli immobili prima di dieci anni ed altresì il riferimento, per gli attuali conduttori, ai canoni di locazione previsti dall'art. 15.

4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, emana direttive agli enti previdenziali al fine di individuare criteri e modalità idonee a favorire la costituzione di fondi di investimento immobiliare, anche con specifica finalizzazione all'acquisto degli immobili da dismettere ai sensi del presente decreto avvalendosi a tal fine anche delle agevolazioni di carattere fiscale e delle opportunità previste, rispettivamente, dagli articoli 15 e 14 della legge 25 gennaio 1994, n. 86 (11), come modificata ed integrata dal decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406 (12), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 503.

(11) Riportata alla voce Borse di commercio.

(12) Riportato alla voce Borse di commercio.

Art 10.

Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali.

1. Ai fini del miglior controllo e indirizzo dell'attività immobiliare e per attuare le procedure previste dal presente decreto per l'attuazione dei programmi di cessione nel termine massimo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è costituito, per la medesima durata di cinque anni, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti. L'Osservatorio, che opera anche a diretto supporto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per l'azione di vigilanza e indirizzo, esercita, oltre a quelli previsti nelle altre disposizioni del presente decreto, i seguenti compiti:

a) promuovere analisi, verifiche tecniche e confronti sulle attività immobiliari degli enti con lo specifico obiettivo di definire principi e criteri idonei a migliorarne la qualità e l'efficacia e a consentire l'armonizzazione ed il coordinamento delle stesse sia sotto il profilo amministrativo che tecnico ed

informatico;

b) fornire orientamenti tecnici e pareri agli enti, anche in merito all'azione contrattuale che gli stessi enti espletano nella loro attività immobiliare e ai nuovi investimenti immobiliari;

c) verificare la corretta attuazione della normativa ed in particolare delle procedure, modalità e tempi, proponendo eventuali correttivi;

d) verificare i risultati economici dei programmi di cessione, i rendimenti derivanti dalla gestione e dai nuovi investimenti;

e) predisporre lo schema di relazione che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è tenuto a presentare annualmente al Parlamento in attuazione dell'art. 12.

2. L'Osservatorio è composto da cinque membri nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici. I componenti dell'Osservatorio sono prescelti fra esperti, anche appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni e delle università, di indiscussa moralità e indipendenza, aventi specifiche professionalità e consolidate esperienze nel campo immobiliare per i settori tecnico, dell'estimo, economico e giuridico. L'Osservatorio si avvale di personale di specifica competenza nel suo campo di attività appartenente ai ruoli dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici e messo a disposizione nelle misure indicate nel decreto di cui al comma 3. [L'Osservatorio può altresì avvalersi della collaborazione degli ordini professionali competenti nelle materie di interesse dell'Osservatorio medesimo e tiene conto dei dati informativi relativi al settore degli sfratti e del mercato delle locazioni forniti dall'Osservatorio operante presso il Ministero dell'interno] (12/a).

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono determinate: le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio; la remunerazione dei componenti in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale; le possibilità di impiego, attraverso contratti a tempo determinato; del personale delle società di cui all'art. 14, in numero non superiore a dieci unità. Con il medesimo decreto sono fissate le quote di ripartizione tra gli enti degli oneri connessi al finanziamento dell'Osservatorio, determinati nell'importo massimo complessivo di 2.000 milioni annui, in proporzione all'entità dei rispettivi patrimoni immobiliari; gli enti medesimi provvedono con i proventi della gestione del patrimonio e delle dismissioni. Tali quote vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Al fine di favorire l'efficace espletamento delle funzioni dell'Osservatorio, gli enti prestano allo stesso la massima collaborazione e consentono l'accesso diretto alle informazioni e agli immobili.

5. L'Osservatorio informa periodicamente il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui all'art. 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (13), e fornisce le informazioni richieste dal medesimo Nucleo in relazione ai suoi compiti di osservazione e di controllo dei singoli regimi assicurativi e degli andamenti economico-finanziari del sistema previdenziale obbligatorio. L'Osservatorio trasmette lo schema di relazione di cui al comma 1, lettera e), al Nucleo di valutazione il quale esprime al Ministro del lavoro e della previdenza sociale le proprie osservazioni.

(12/a) Periodo soppresso dall'art. 59, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(13) Riportata alla voce Previdenza sociale.

Art 11.

Nuovi investimenti.

1. In relazione all'impiego di fondi disponibili in attuazione delle disposizioni vigenti, gli investimenti nel settore immobiliare, fatti salvi i piani di investimento in atto e gli acquisti di immobili adibiti a uso strumentale, vengono realizzati dagli enti, sentito il parere dell'Osservatorio di cui all'art. 10 anche in merito alle prospettive di rendimento, esclusivamente in via indiretta, in particolare tramite la sottoscrizione di quote di fondi immobiliari e partecipazioni minoritarie in società immobiliari, nel rispetto delle disposizioni previste da specifiche norme in materia di impiego di parte dei fondi disponibili per finalità di pubblico interesse.

2. Gli investimenti devono essere diversificati, in modo da minimizzare il rischio. In nessun caso la partecipazione può riguardare il capitale delle società indipendenti di gestione di cui all'art. 3 e delle società di intermediazione di cui all'art. 7 del presente decreto.

3. L'individuazione dei fondi di investimento immobiliare e delle società immobiliari è motivata con le specifiche caratteristiche di solidità finanziaria, specializzazione e professionalità dei contraenti

prescelti.

4. Gli enti possono destinare una percentuale non superiore al 15 per cento dei fondi disponibili all'acquisto di immobili, tramite le società di intermediazione di cui all'articolo 7, da destinare a finalità di pubblico interesse con particolare riguardo ai settori sanitario, dell'istruzione e della ricerca, previa verifica da parte dell'Osservatorio di cui all'articolo 10, della redditività prevedibile e comunque assicurando una equilibrata distribuzione degli investimenti nel territorio nazionale. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (14).

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale relaziona ai sensi dell'articolo 12, comma 2, alle competenti commissioni parlamentari sull'andamento dei nuovi investimenti immobiliari degli enti.

(14) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Art 12.

Vigilanza e relazioni al Parlamento.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale esercita, anche con il supporto tecnico dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare, l'azione di vigilanza e indirizzo sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale relaziona annualmente alle competenti commissioni parlamentari sull'andamento della gestione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, sui piani di gestione e dismissione da questi ultimi adottati e posti in attuazione e sui nuovi investimenti immobiliari dei medesimi enti, evidenziando nell'ambito di articolate relazioni semestrali i progressi realizzati nel miglioramento della redditività e l'avanzamento nell'esecuzione del programma di dismissione.

Art 13.

Adeguamento delle strutture degli enti di previdenza.

1. Gli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, conformano la propria struttura organizzativa alle modifiche connesse all'attuazione del presente decreto.

Art 14.

Soppressione della DIEP e dell'IGEI.

1. La società consortile Dismissione immobili enti previdenziali (DIEP S.p.a.), è posta in liquidazione a far data dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. La società IGEI S.p.a. è posta in liquidazione a far data dal 31 dicembre 1996.

TITOLO II

Disposizioni transitorie e finali

Art 15.

Criteri di assegnazione in locazione delle unità immobiliari e determinazione dei canoni.

1. Gli enti garantiscono un'adeguata informazione pubblica sulle disponibilità delle unità abitative da locare, in particolare tramite la pubblicazione obbligatoria delle medesime disponibilità sul foglio annunci legali della provincia e sull'albo pretorio dei comuni, la trasparenza e congruità di oggettivi criteri di assegnazione e la loro verificabilità, in particolare con riferimento, nell'area degli immobili non di pregio, alle condizioni reddituali del nucleo familiare, alla composizione dello stesso e a particolari situazioni di bisogno socialmente rilevanti.

2. La specificazione dei criteri di assegnazione di cui al comma 1, ivi comprese le normative speciali a favore dei nuclei familiari in particolare condizione di bisogno, sono definite con apposita circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, esaminata ed approvata dal Consiglio dei Ministri. Nella medesima circolare vengono forniti criteri generali, anche a seguito di indicazioni elaborate dall'Osservatorio sul patrimonio immobiliare, per la individuazione degli immobili di pregio per i quali elevare i canoni e vengono altresì definite le forme di partecipazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei conduttori alla individuazione degli immobili di pregio e alla definizione dei relativi canoni. Per la restante parte del patrimonio, ugualmente tramite il confronto con le medesime

associazioni, saranno determinati criteri di applicazione dell'art. 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (15), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

3. In sede di definizione da parte degli enti dei rapporti contrattuali con le società di gestione di cui all'art. 3, è prevista l'applicazione delle norme e dei criteri definiti in attuazione dei precedenti commi.

4. Per rendere omogenea la gestione dei rispettivi patrimoni immobiliari, gli enti definiscono, anche sulla base di schemi uniformi predisposti dall'Osservatorio sul patrimonio immobiliare, appositi accordi di collaborazione che, fra l'altro, assicurino:

- a) l'unificazione della modulistica per quanto in particolare riguarda le domande di locazione, i contratti tipo di locazione, le ricevute di deposito cauzionale;
- b) l'uniformità delle regole di adeguamento dei canoni, di ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria in stretta conformità a quanto previsto dalla legge e dagli accordi in materia;
- c) la messa a disposizione di immobili al fine di favorire il trasferimento da immobile ad immobile dei conduttori non in grado di sostenere i canoni degli immobili di pregio;
- d) la predisposizione di misure a favore dei cittadini anziani ultrasessantacinquenni, dei nuclei familiari in cui siano presenti soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (16), giovani coppie.

5. Per le finalità e con il procedimento di cui al comma 4, gli enti possono altresì definire:

- a) la formazione di elenchi unificati dei conduttori;
- b) la costituzione di anagrafi unificate del patrimonio immobiliare e dei conduttori, con lo scopo di consentire il controllo sulle assegnazioni, la verifica delle condizioni reddituali ed evitare duplicazioni di assegnazione.

6. Restano ferme le disposizioni dell'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (17), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e ogni altra disposizione di legge statale o regionale che prevede la destinazione a favore di appartenenti alle Forze di polizia di unità abitative di proprietà di enti pubblici che gestiscono forme di assistenza e di previdenza.

7. Gli enti provvedono alla locazione delle unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo nel rispetto delle esigenze di adeguata informazione pubblica sulle disponibilità nonché di trasparenza di cui al comma 1, definendo i canoni secondo le modalità di cui al comma 2, ultimo periodo.

(15) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(16) Riportata alla voce Assistenza e beneficenza pubblica.

(17) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.

D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414 (1).

Attuazione della delega conferita dall'art. 1, commi 70 e 71, della L. 28 dicembre 1995, n. 549
(2), in materia di soppressione del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici
servizi di
trasporto (1/circ) (2/a).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1996, n. 186.

(2) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 3 ottobre 1996, n. 189; Circ. 21 ottobre 1996, n. 203; Circ. 22 ottobre 1996, n. 205; Circ. 9 dicembre 1996, n. 245; Circ. 12 dicembre 1996, n. 248; Circ. 14 gennaio 1997, n. 6; Circ. 10 aprile 1997, n. 92; Circ. 31 luglio 1997, n. 172; Circ. 13 maggio 1998, n. 102; Circ. 4 settembre 1998, n. 198; Circ. 24 gennaio 2000, n. 13.
(2/a) Vedi, anche, il D.L. 28 dicembre 1998, n. 451, riportato al n. B/XXVII.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; ...

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 1996;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, il Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311 (3), convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso.

2. Con effetto dalla data di cui al comma 1, sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, ad esclusione dei dipendenti da comuni, province e regioni esercenti direttamente in economia il pubblico servizio di trasporto, per i quali restano confermate le disposizioni dell'art. 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274 (4), con la decorrenza ivi indicata:

a) i lavoratori di cui all'art. 4, comma primo, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (5), e successive modificazioni ed integrazioni, in servizio alla data del 31 dicembre 1995;

b) i lavoratori di cui all'art. 4, comma primo, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (5), e successive modificazioni ed integrazioni, assunti dalle aziende esercenti pubblico servizio di trasporto successivamente al 31 dicembre 1995;

c) i titolari di posizioni assicurative presso il soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ancorché sia avvenuta la cessazione anticipata dal servizio con diritto a prestazione differibile (5/a).

3. Sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di trattamenti pensionistici diretti ed ai superstiti a carico del soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in essere al 31 dicembre 1995 e dei trattamenti di pensione di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto. Gli oneri relativi ai predetti trattamenti pensionistici sono posti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

4. L'iscrizione di cui ai commi 2 e 3 è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo

pensioni lavoratori dipendenti ed è valida ai fini delle prestazioni previste dalle norme che disciplinano il predetto Fondo e per gli oneri derivanti da eventuali trasferimenti di posizioni assicurative in altri regimi previdenziali.

5. Ai fini dell'iscrizione di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e c), per ciascuno degli iscritti al 31 dicembre 1995 al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, è costituita una posizione assicurativa e contributiva nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, in relazione ai periodi coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione ed ai periodi in ogni caso utili nel Fondo medesimo.

(3) Riportato al n. B/III.

(4) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.

(5) Riportata al n. B/XVIII.

(5) Riportata al n. B/XVIII.

(5/a) Vedi, anche, l'art. 49, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 2. Contributi.

1. Il contributo al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dovuto per il personale di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), è stabilito nella misura del 36,46 per cento della retribuzione imponibile determinata ai sensi del comma 7, di cui l'11,219 per cento a carico dei lavoratori. La predetta misura resterà invariata fino a che l'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti non raggiungerà la misura stessa.

2. Per il personale di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), il contributo è stabilito nella misura e con i criteri di ripartizione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

3. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di armonizzazione dei regimi pensionistici di cui all'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (6), per il personale di cui al comma 2 è dovuto altresì per la durata di cinque anni, a totale carico dei datori di lavoro, un contributo pari ai 2/3 della differenza tra l'aliquota contributiva di cui al comma 1 e quella di cui al comma 2, da destinarsi al ripianamento del deficit patrimoniale quale risulta tempo per tempo dal rendiconto della evidenza contabile separata prevista all'art. 1, comma 4. Il predetto contributo è prorogabile con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione all'andamento finanziario dell'evidenza contabile separata di cui all'art. 1, comma 4 (6/a).

4. [Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è definita, in via ulteriore rispetto alle aliquote di cui ai commi 1, 2 e 3 e nella misura massima di 4,43 punti percentuali, l'attribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con l'evidenza contabile separata di cui all'art. 1, comma 4, delle quote di contribuzione attualmente destinate al finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (7)] (7/a).

5. L'aliquota per il computo della pensione di cui all'art. 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (7), è confermata nella misura del 33 per cento.

6. Restano confermate le norme in materia di obbligo contributivo di cui agli articoli 8 e 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (8).

7. I contributi indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo sono applicati sulla retribuzione definita dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (9), e successive integrazioni e modificazioni. Ai fini della determinazione della retribuzione imponibile risultano altresì applicabili le disposizioni di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (7). Le medesime disposizioni si applicano al contributo di cui al comma 3.

(6) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(6/a) Vedi, anche, l'art. 49, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(7) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(7/a) Comma abrogato dall'art. 49, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(7) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(8) Riportata al n. B/XVIII.

(9) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(7) Riportata alla voce Previdenza sociale.

Art. 3.

Regime pensionistico degli iscritti al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto al 31 dicembre 1995.

1. Per i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, è prevista la possibilità di liquidare i seguenti trattamenti pensionistici:

- a) pensione di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti secondo la normativa vigente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- b) per il solo personale viaggiante, pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (10);
- c) pensione di invalidità specifica ai sensi degli articoli 12, primo comma, lettera a), e 13, primo comma, lettere a) e b), della legge 28 luglio 1961, n. 830 (11);
- d) pensione di anzianità.

2. In caso di liquidazione delle prestazioni di cui al comma 1, lettera a), l'importo della pensione è determinato dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite nel Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto anteriormente al 1° gennaio 1996, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente presso il soppresso Fondo che resta a tal fine confermata in via transitoria;

b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

3. In caso di liquidazione delle prestazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), i periodi di anzianità contributiva maturati nell'assicurazione generale obbligatoria anteriormente al 1° gennaio 1996 non sono considerati utili ai fini della maturazione del diritto al trattamento pensionistico. Nei suddetti casi l'importo della pensione è determinato dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite nel Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto anteriormente al 1° gennaio 1996, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente presso il soppresso Fondo che resta a tal fine confermata in via transitoria;

b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 1996, calcolato secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

4. Nei casi di liquidazione delle prestazioni di cui al comma 3, i periodi di contribuzione esistenti nel Fondo pensione lavoratori dipendenti anteriormente al 1° gennaio 1996 danno luogo, al compimento dell'età prevista per la corresponsione del trattamento di vecchiaia secondo le norme in vigore tempo per tempo nel Fondo stesso, alla riliquidazione del trattamento pensionistico, da effettuarsi sulla base della retribuzione utilizzata per la liquidazione della quota di pensione di cui al comma 2, lettera b), rivalutata secondo i coefficienti di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (10).

5. L'importo complessivo dei trattamenti pensionistici di cui al comma 1, da liquidarsi in base al metodo retributivo, non può in ogni caso superare il più favorevole tra i seguenti due importi:

- 90 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di pensione di cui al comma 2, lettera a);

- 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

6. In materia di età pensionabile, restano confermate le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (10), e successive modificazioni ed integrazioni. Restano altresì confermate le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (10), in conseguenza dell'opzione esercitata dall'iscritto ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (12), e dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (13), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

7. Fino all'attuazione della normativa in materia di lavori usuranti prevista dall'art. 1, commi 34, 35, 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (7), per i lavoratori di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 12, primo comma, lettera a), della legge 28 luglio 1961, n. 830 (14), con le modalità di accertamento dell'invalidità previste dall'art. 9, secondo e terzo comma, del regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 (15), e dall'art. 29 dell'allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (16), e di cui all'art. 13, primo comma, lettere a) e b), della citata legge n. 830 del 1961 e all'art. 2 della legge 12 luglio 1988, n. 270 (17). La decorrenza delle pensioni liquidate secondo le predette disposizioni è fissata dal primo giorno del mese successivo alla data di

esonero dal servizio dell'iscritto.

8. Le pensioni liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (18), in materia di incumulabilità con la rendita eventualmente corrisposta dall'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per il medesimo evento invalidante.

9. Per le forme di invalidità diverse da quelle disciplinate dagli articoli 12, primo comma, lettera a), e 13, primo comma, lettere a) e b), della legge 28 luglio 1961, n. 830 (14), si applicano le disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria.

10. Per i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, in alternativa a quanto disposto dal presente articolo, è confermata la possibilità di utilizzare, secondo le norme che disciplinano il diritto e la misura dei trattamenti di pensione previsti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, tutti i periodi contributivi provenienti dal soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, nonché quelli acquisiti nello stesso Fondo pensioni lavoratori dipendenti precedentemente e successivamente al 1° gennaio 1996.

(10) Riportato alla voce Previdenza sociale.

(11) Riportata al n. B/XIII.

(10) Riportato alla voce Previdenza sociale.

(10) Riportato alla voce Previdenza sociale.

(10) Riportato alla voce Previdenza sociale.

(12) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(13) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(7) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(14) Riportata al n. B/XIII.

(15) Riportato al n. B/II.

(16) Riportato al n. A/II.

(17) Riportata al n. A/XVII.

(18) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(14) Riportata al n. B/XIII.

Art. 4.

Rapporti finanziari.

1. Alla gestione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti devono essere imputate, con l'evidenza contabile separata prevista all'art. 1, comma 4, sia per quanto attiene allo stato patrimoniale che al conto economico:

a) le attività e le passività quali risultano dal rendiconto della gestione del Fondo di cui all'art. 1, comma 1, alla data di soppressione del Fondo stesso;

b) le somme che a qualsiasi titolo risulteranno a credito e a debito del soppresso Fondo successivamente al 31 dicembre 1995;

c) i contributi versati ai sensi dell'art. 2, nonché l'ammontare delle rate dei trattamenti pensionistici diretti o indiretti da erogare a partire dal 1° gennaio 1996.

Art. 5.

Norme transitorie e finali.

1. I trattamenti pensionistici diretti o ai superstiti, spettanti per la risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta in data compresa tra il 1° gennaio 1996 e la data di entrata in vigore del presente decreto, sono liquidati secondo le disposizioni legislative in vigore nel soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Sono fatti salvi i rapporti giuridici prodottisi e i provvedimenti posti in essere nel medesimo periodo.

2. Ai trattamenti pensionistici spettanti ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501 (19), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3.

3. Il personale degli enti locali di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 1, ha facoltà di optare per il trattamento di pensione che sia stato liquidato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. A favore di tale personale, inoltre, è riconosciuta la facoltà di ricongiungere presso il Fondo pensionistico gestito dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (INPDAP) la posizione assicurativa già costituita presso il Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in applicazione delle disposizioni dell'art. 6 della legge

7 febbraio 1979, n. 29 (20). Entrambe le facoltà anzidette dovranno essere esercitate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà inviata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al personale interessato.

4. Restano valide le domande di riscatto, di ricongiunzione, di versamenti volontari e di accrediti figurativi pervenute all'INPS fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano ad oggetto anzianità assicurative da far valere nel Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto fino al 31 dicembre 1995. È riconosciuta altresì la validità delle domande di ricongiunzione pervenute all'INPS entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, dal 1° gennaio 1996 trovano applicazione le norme in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria.

(19) Riportato alla voce Trasporto di merci mediante autoveicoli.

(20) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 562 (1).

Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 22, della L. 8 agosto 1995, n. 335 (2), in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private (1/circ).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 1996, n. 256, S.O.

(2) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 15 novembre 1996, n. 221; Circ. 5 dicembre 1996, n. 243; Circ. 22 febbraio 1997, n. 41; Circ. 31 luglio 1997, n. 172; Circ. 5 agosto 1997, n. 183; Circ. 30 agosto 1997, n. 190; Circ. 18 febbraio 1998, n. 38; Circ. 14 settembre 1998, n. 200.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri; adottata nella riunione del 5 luglio 1996;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

Emana il seguente decreto legislativo:

**Art. 1.
Contributi.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 per il personale iscritto al Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'Enel e dalle aziende elettriche private la retribuzione imponibile sulla quale sono commisurati i contributi è quella definita dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (3), e successive integrazioni e modificazioni.

2. Per il personale iscritto al Fondo di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995, il contributo è stabilito in base all'aliquota e con i criteri di ripartizione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria - Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

3. Le aliquote contributive dovute per il personale iscritto al Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'Enel e dalle aziende elettriche private alla data del 31 dicembre 1995 sono fissate, fino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, con le seguenti modalità:

a) dal 1° gennaio 1997 l'aliquota a carico dei datori di lavoro è stabilita nella misura del 23,26 per cento e quella a carico dei lavoratori nella misura del 7,553 per cento;

b) dal 1° gennaio 1998 l'aliquota a carico dei datori di lavoro è stabilita nella misura del 23,56 per cento; dalla medesima data l'aliquota a carico dei lavoratori è stabilita nella misura del 7,953 per cento;

c) dal 1° gennaio 1999 l'aliquota a carico dei datori di lavoro è pari a quella in vigore presso l'assicurazione generale obbligatoria e quella a carico dei lavoratori è stabilita nella misura dell'8,353 per cento;

d) dal 1° gennaio 2000 per i lavoratori si applica l'aliquota in vigore presso l'assicurazione generale obbligatoria.

4. Per gli iscritti al Fondo di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (2).

5. La disposizione di cui all'art. 13 della legge 31 marzo 1956, n. 293 (4), è abrogata. Il contributo al Fondo di cui al comma 1 dovrà essere versato con le modalità, nei termini e con la periodicità vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

(3) Riportata al n. A/XXXII.

(2) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(4) Riportata al n. D/I.

Art. 2.

Regime pensionistico degli iscritti al Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Enel e da aziende elettriche private.

1. Per i lavoratori iscritti al Fondo di cui all'art. 1, comma 1, che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni interi, la pensione è interamente liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente, con l'applicazione dell'art. 1, comma 17, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (2).
2. Per i lavoratori iscritti al Fondo di cui all'art. 1, comma 1, che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi, la pensione è determinata in base all'art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (2).
3. Per il calcolo della pensione la retribuzione di riferimento per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1996 è quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo di cui al comma 1.
4. Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (2).
5. Per i lavoratori iscritti al Fondo di cui all'art. 1, comma 1, successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data, in luogo delle pensioni di vecchiaia e di anzianità, il Fondo medesimo eroga un'unica prestazione denominata «pensione di vecchiaia». Detta pensione è interamente liquidata secondo il sistema contributivo di cui all'art. 3, commi 5 e 6.
6. Fino all'attuazione della normativa in materia di lavori usuranti prevista dall'art. 1, commi 34, 35, 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (2), continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 25 novembre 1971, n. 1079 (5).

(2) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(2) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(2) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(2) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(5) Riportata al n. D/VIII.

Art. 3.

Modalità di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche.

1. Al fine della determinazione dell'ammontare della pensione, l'anzianità contributiva massima computabile dei lavoratori di cui all'art. 2, commi 1 e 2, è elevata a 40 anni.
2. L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi:
 - a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
 - b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di pensione di cui all'art. 1, comma 12, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335 (6).
3. Restano confermate le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 503 del 1992, in conseguenza dell'opzione esercitata dall'iscritto ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (7).
4. Per le anzianità maturate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai lavoratori di cui all'art. 2, commi 1 e 2, si applica l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (8).
5. Per i lavoratori di cui all'art. 2, comma 5, l'importo della pensione annua è determinato sulla base di quanto disposto dall'art. 1, commi 6, 7 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (6).
6. L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al comma 5 è fissata al 33 per cento. La contribuzione così ottenuta è rivalutata in base ai criteri di cui all'art. 1, commi 8 e 9, della citata legge n. 335 del 1995 (6).
7. I criteri di calcolo di cui ai commi 5 e 6 trovano altresì applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui all'art. 1, comma 12, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335 (6).
8. Ai lavoratori di cui all'art. 2, comma 5, si applica l'art. 1, commi 20, 21 e 22, della citata legge n. 335 del 1995 (6).
9. Sono abrogati gli articoli 7, ultimo comma, e 10, della legge 25 novembre 1971, n. 1079 (9). A decorrere dal sesto mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto è altresì abrogato l'art. 6, secondo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942 (10), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 41.

10. Fermo restando quanto disposto dall'art. 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293 (11), come modificato dall'art. 12 della legge 3 febbraio 1963, n. 53 (12), per i lavoratori che cessano dal servizio o passano nella categoria dei dirigenti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non trovano applicazione l'art. 2 della legge 5 agosto 1975, n. 408 (11), e l'art. 17 della legge 25 novembre 1971, n. 1079 (9).

11. Ai lavoratori che, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del presente decreto, si sono avvalsi della facoltà di prosecuzione volontaria di cui all'art. 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293 (11), sostituito dall'art. 12 della legge 3 febbraio 1963, n. 53 (12), è consentita la possibilità di proseguire i versamenti volontari necessari per il conseguimento del requisito di anzianità contributiva e assicurativa prevista nel mese del compimento dell'età di pensionamento in vigore nel Fondo di cui all'art. 1, comma 1.

12. La facoltà di cui al comma 11 è altresì consentita ai lavoratori che, cessati dal servizio nel medesimo periodo di cui al medesimo comma 11, hanno maturato i requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (8), in vigore alla data della cessazione stessa.

13. Le facoltà di cui ai commi 11 e 12 potranno essere esercitate, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

14. Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 28 e dal primo comma dell'art. 29 della legge 31 marzo 1956, n. 293 (11), e in deroga a quanto ivi previsto, la posizione assicurativa è trasferita al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in applicazione dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (13), a domanda degli iscritti al Fondo di cui all'art. 1, comma 1, o dei loro superstiti quando non sia stata già liquidata la pensione a carico del Fondo stesso. È abrogato l'art. 29, secondo comma, della legge 31 marzo 1956, n. 293 (11).

(6) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(7) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(8) Riportato alla voce Previdenza sociale.

(6) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(6) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(6) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(6) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(9) Riportata al n. D/VIII.

(10) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(11) Riportata al n. D/I.

(12) Riportata al n. D/III.

(11) Riportata al n. D/I.

(9) Riportata al n. D/VIII.

(11) Riportata al n. D/I.

(12) Riportata al n. D/III.

(8) Riportato alla voce Previdenza sociale.

(11) Riportata al n. D/I.

(13) Riportata al n. A/LXI.

(11) Riportata al n. D/I.

Art. 4.

Pensione di invalidità.

1. Agli iscritti al Fondo di cui all'art. 1, comma 1, con effetto sulle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di invalidità e di inabilità vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi si applica altresì l'art. 1, commi 42 e 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (6).

2. I contributi versati al Fondo di cui all'art. 1, comma 1, dai lavoratori di cui al medesimo comma 1 successivamente alla data di decorrenza dell'assegno ordinario di invalidità danno diritto ad un supplemento di pensione, secondo le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (14).

3. Sono abrogati gli articoli 7, quarto e quinto comma, e 8, della legge 25 novembre 1971, n. 1079 (9).

(6) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(14) Riportata al n. A/LXVIII.

(9) Riportata al n. D/VIII.

Art. 5.
Ricongiunzione.

1. Ai lavoratori iscritti al Fondo successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto non si applica l'art. 3, primo comma, n. 2, lettera a), e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1079 (9).
 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (6), ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29 (13), e successive modificazioni.
- (9) Riportata al n. D/VIII.
(6) Riportata alla voce Previdenza sociale.
(13) Riportata al n. A/LXI.

Art. 6.
Norme transitorie e finali.

1. Per quanto non disciplinato dalla normativa del Fondo di cui all'art. 1, comma 1, come modificata dal presente decreto, trovano applicazione le disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria e in particolare quanto disposto dall'art. 23-ter del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267 (15), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485.

(15) Riportato al n. A/XLII.

D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 563 (1).

Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 23, lettera b), della L. 8 agosto 1995, n. 335 (2), in materia di trattamenti pensionistici, erogati dalle forme pensionistiche diverse da quelle dell'assicurazione generale obbligatoria, del personale degli enti che svolgono le loro attività nelle materie di cui all'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691 (3) (1/circ).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 1996, n. 256, S.O.

(2) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(3) Riportato alla voce Istituti di credito.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ufficio Italiano Cambi: Circ. 7 novembre 1996, n. 329; Circ. 10 febbraio 1997, n. 354; Circ. 23 aprile 1997, n. 373.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2, comma 23, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione.

1. Le norme del presente decreto legislativo, in attuazione dell'art. 2, comma 23, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335 (2), disciplinano i trattamenti pensionistici, erogati dalle forme pensionistiche diverse da quelle dell'assicurazione generale obbligatoria, del personale degli enti che svolgono le loro attività nelle materie di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 (3).

(2) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(3) Riportato alla voce Istituti di credito.

Art. 2.

Trattamento pensionistico dei lavoratori assunti dal 28 aprile 1993.

1. Alle forme pensionistiche di cui all'art. 1 istituite presso i predetti enti si applicano, con riferimento ai lavoratori assunti dal 28 aprile 1993, le disposizioni del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (4), e successive modifiche e integrazioni.

2. La conversione del montante contributivo in rendita a favore dei predetti lavoratori è effettuata in base ai principi del calcolo attuariale con riferimento alla speranza di vita.

(4) Riportato alla voce Previdenza sociale.

Art. 3.

Trattamento pensionistico dei lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 1995.

1. Per i lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 1995 il trattamento pensionistico di anzianità è regolato secondo i seguenti principi:

a) i lavoratori, con anzianità di servizio, utile per la maturazione del diritto a pensione, pari o superiore a 20 anni interi alla predetta data conseguono il diritto alla prestazione pensionistica:

1) se in possesso dei requisiti anagrafici di cui all'allegata tabella A, con applicazione delle riduzioni percentuali di cui alla tabella B per ogni anno mancante al requisito contributivo complessivo di 35 anni di anzianità;

2) oppure, se in possesso dell'anzianità di servizio di cui alla tabella C, con applicazione delle riduzioni percentuali di cui alla tabella B per ogni anno mancante al requisito contributivo complessivo di 37 anni di anzianità. Le riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione operano definitivamente anche nei confronti dei titolari di pensione di reversibilità;

b) i lavoratori aventi un'anzianità di servizio inferiore a quella prevista dalla lettera a), con esclusione di coloro di cui all'art. 2, comma 1, conseguono il diritto alla pensione:

1) se in possesso di un'età anagrafica minima di cui alla tabella D e di un'anzianità di servizio di cui alla tabella E, con l'applicazione delle riduzioni percentuali per ogni anno mancante al requisito contributivo complessivo di 35 anni di anzianità di cui all'allegata tabella B;

2) oppure, se in possesso dell'anzianità di servizio di cui alla tabella E, con applicazione delle riduzioni percentuali di cui alla tabella B per ogni anno di anzianità mancante al requisito contributivo complessivo in vigore secondo quanto previsto dalla colonna 2 della tabella B allegata all'art. 1, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995 (2). Le riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione operano definitivamente anche nei confronti dei titolari di pensione di reversibilità.

2. Le riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori che maturino il diritto alla prestazione pensionistica di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria.

3. La liquidazione in linea capitale del trattamento maturato è consentita solo in caso di maturazione del diritto alla prestazione pensionistica nell'assicurazione generale obbligatoria.

(2) Riportata alla voce Previdenza sociale.

Art. 4.

Calcolo della retribuzione pensionabile.

1. Nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), il periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile è incrementato nella misura del periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza del trattamento di cui all'art. 1 fino al raggiungimento di 5 anni. Le retribuzioni prese in considerazione ai fini del calcolo della base retributiva pensionabile sono a tal fine rivalutate secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (5).

2. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui all'art. 1, le misure percentuali della retribuzione, previste dalle normative regolamentari in relazione alle anzianità maturate, sono applicate a tutte le voci pensionabili considerate dalle medesime normative, fermo restando i vigenti criteri di applicazione dell'indennità convenzionale prevista dal trattamento integrativo aziendale.

(5) Riportato alla voce Previdenza sociale.

Art. 5.

Disposizioni relative al trattamento pensionistico sospeso dal decreto legislativo n. 124 del 1993 (5).

1. I dipendenti cessati dal servizio il cui trattamento pensionistico è sospeso in applicazione dell'art. 18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (5) e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 2, comma 23, lettera b), della citata legge n. 335 del 1995 (6), hanno titolo, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al trattamento come modificato dal decreto medesimo.

(5) Riportato alla voce Previdenza sociale.

(5) Riportato alla voce Previdenza sociale.

(6) Riportata alla voce Previdenza sociale.

Tabella A

[v. articolo 3, comma 1, lettera a)]

Anno	Età anagrafica
1996	50
1997	50
1998	51
1999	51
2000	52
2001	52
2002	53
2003	53
2004	54
2005	54
2006	55
2007	55
2008	56
2009	56
2010 in poi	57

Tabella B

[v. articolo 3, comma 1, lettere a) e b)]

Anni mancanti	Penalizzazione
15	35%
14	32%
13	29%
12	26%
11	23%
10	20%
9	17%
8	15%
7	13%
6	11%
5	9%
4	7%
3	5%
2	3%
1	1%
0	

Tabella C

[v. articolo 3, comma 1, lettera a)]

Anzianità di servizio utile alla data del 31 dicembre 1995	Anzianità di servizio minima necessaria
da 20 a 25	31 anni
da 26 a 29	30 anni
più di 30	--

Tabella D

[v. articolo 3, comma 1, lettera b)]

Anno	Età anagrafica
1996	52
1997	52
1998	52
1999	53
2000	53
2001	53
2002	54
2003	54
2004	55
2005	55
2006	56
2007	56
2008 in poi	57

Tabella E

[v. articolo 3, comma 1, lettera b)]

Anzianità di servizio alla data del 31 dicembre 1995	Anzianità di servizio minima necessaria
fino a 5	34 anni
da 6 a 10	33 anni
da 11 a 15	32 anni
da 16 a 19	31 anni

D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564 (1).

Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335 (2), in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione (1/circ).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 1996, n. 256, S.O.

(2) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- AIMA (Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato agricolo): Circ. 8 maggio 1998, n. 17;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 14 febbraio 1997, n. 9; Circ. 31 marzo 1998, n. 17; Circ. 23 febbraio 1999, n. 11;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 14 novembre 1996, n. 220; Circ. 20 novembre 1996, n. 225; Circ. 12 dicembre 1996, n. 248; Circ. 23 gennaio 1997, n. 14; Circ. 24 marzo 1997, n. 72; Circ. 15 ottobre 1997, n. 206; Circ. 18 dicembre 1997, n. 257; Circ. 22 dicembre 1997, n. 261; Circ. 8 gennaio 1998, n. 3; Circ. 30 gennaio 1998, n. 22; Circ. 5 marzo 1998, n. 51; Circ. 17 marzo 1998, n. 64; Circ. 9 aprile 1998, n. 80; Circ. 15 maggio 1998, n. 105; Circ. 20 agosto 1998, n. 189; Circ. 2 settembre 1998, n. 197; Circ. 9 febbraio 1999, n. 24; Circ. 15 marzo 1999, n. 60; Circ. 3 febbraio 2000, n. 22;

- Ministero affari esteri: Circ. 18 novembre 1997, n. 11;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 24 giugno 1997, n. 10PS/90120/140;

- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 27 aprile 1998, n. 198;

- Ufficio Italiano Cambi: Circ. 5 dicembre 1996, n. 333; Circ. 19 dicembre 1997, n. 426.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 luglio 1996;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

Emana il seguente decreto legislativo:

Capo I - Disposizioni in materia di contribuzione figurativa

Art.1.

Periodi di malattia.

1. Dal 1° gennaio 1997 il riconoscimento del periodo di cui all'art. 56, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (3), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, è aumentato nella misura di due mesi ogni tre anni fino al raggiungimento di ventidue mesi, per eventi verificatisi nei rispettivi periodi (3/a).

2. Per la determinazione della contribuzione figurativa accreditabile in favore degli assicurati si applicano le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (4).

3. La contribuzione figurativa è accreditata, ai fini pensionistici, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.

4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (2), per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) gli oneri restano addebitati alla relativa gestione pensionistica.

5. [In caso di malattia, per tutti i lavoratori dipendenti, ancorché fruanti di retribuzione intera o ridotta, i periodi di assenza oltre il limite del dodicesimo mese vengono valutati ai fini pensionistici al 50 per cento; tale disposizione non si applica ai malati terminali] (4/a).

6. [Ai fini dell'applicazione del comma 5 è fatto obbligo ai datori di lavoro, ove non già tenuti, di comunicare all'Istituto previdenziale cui è iscritto il lavoratore il verificarsi dell'evento malattia e la sua

collocazione temporale, alle scadenze e con le modalità stabilite dall'Istituto medesimo] (4/a).

(3) Riportato alla voce Previdenza sociale.

(3/a) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, riportato alla voce Previdenza sociale.

(4) Riportata al n. A/LXVIII.

(2) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(4/a) Comma abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, riportato alla voce Previdenza sociale.

(4/a) Comma abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, riportato alla voce Previdenza sociale.

Art.2.

Periodi per maternità.

1. Per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro di cui agli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (5), e successive modificazioni e integrazioni, non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura della stessa.

2. Per i soggetti di cui al secondo comma dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (5), e per i soggetti iscritti ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS ai quali viene corrisposta una retribuzione ridotta o non viene corrisposta alcuna retribuzione, nei periodi di astensione facoltativa dal lavoro ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (5), sussiste il diritto, per la parte differenziale mancante alla misura intera o per l'intera retribuzione mancante, alla contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (4).

3. Gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa di cui al comma 2, per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, restano a carico della gestione previdenziale cui i soggetti medesimi risultino iscritti durante il predetto periodo.

4. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria dal lavoro di cui agli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (5), e successive modificazioni e integrazioni, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (4), con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.

5. Per i soggetti di cui al comma 4 i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo ad assenza facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971 (5), collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, con le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (6), e successive modificazioni e integrazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

6. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4 sono posti a carico dell'ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.

6-bis. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, dopo le parole: «servizio militare», sono inserite le seguenti: di maternità» (7).

(5) Riportata alla voce Lavoro.

(5) Riportata alla voce Lavoro.

(5) Riportata alla voce Lavoro.

(4) Riportata al n. A/LXVIII.

(5) Riportata alla voce Lavoro.

(4) Riportata al n. A/LXVIII.

(5) Riportata alla voce Lavoro.

(6) Riportata al n. A/XV.

(7) Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, riportato alla voce Previdenza sociale.

Art.3.

Art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (8).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e senza pregiudizio per le situazioni in atto, i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali sono efficaci, ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (8), se assunti con atto scritto e per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi (8/a).

2. Le cariche sindacali di cui al secondo comma dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 (8), sono quelle previste dalle norme statuarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale.

3. La domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata deve essere presentata per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a pena di decadenza. [Per l'accredito dei periodi di aspettativa precedenti l'anno di entrata in vigore del presente decreto, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso] (9) (10).

4. Le retribuzioni figurative accreditabili ai sensi dell'art. 8, ottavo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155 (11), sono quelle previste dai contratti collettivi di lavoro della categoria e non comprendono emolumenti collegati alla effettiva prestazione dell'attività lavorativa o condizionati ad una determinata produttività o risultato di lavoro né incrementi o avanzamenti che non siano legati alla sola maturazione dell'anzianità di servizio.

5. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere versata, facoltativamente, una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 (8) e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all'art. 8, ottavo comma, della citata legge n. 155 del 1981 (11). La facoltà può essere esercitata dalla organizzazione sindacale, previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore. Il contributo aggiuntivo va versato entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo di cui al comma 3 ed è pari all'aliquota di finanziamento del regime pensionistico a cui il lavoratore è iscritto ed è riferito alla differenza tra le somme corrisposte dall'organizzazione sindacale e la retribuzione figurativa accreditata.

6. La facoltà di cui al comma 5, per integrare, ai fini pensionistici, la retribuzione base in godimento, può essere esercitata negli stessi termini e con le stesse modalità ivi previste per gli emolumenti e le indennità corrisposti dall'organizzazione sindacale ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro (10).

7. Nel caso in cui l'aspettativa fruita presso il sindacato non risulti conforme a quanto previsto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 della citata legge n. 300 del 1970, ove le organizzazioni sindacali tenute ad assolvere gli obblighi previdenziali e assistenziali provvedano ad effettuare le relative regolarizzazioni contributive entro il termine del 31 dicembre 1998, i contributi saranno gravati dei soli interessi calcolati al tasso legale. Il relativo debito può essere regolarizzato in trenta rate bimestrali con le stesse modalità di determinazione previste per il condono previdenziale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, con versamento della prima rata entro il predetto termine del 31 dicembre 1998 (12).

7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli amministratori degli enti locali territoriali e ai componenti dei consigli regionali; gli enti locali territoriali e le regioni possono provvedere a loro carico (12/a).

8. Gli oneri corrispondenti alla contribuzione figurativa di cui all'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 (8) gravanti sui fondi pensionistici amministrati dall'INPS, determinati nella misura pari all'aliquota di computo del 33 per cento del valore retributivo stabilito dal presente decreto, sono addebitati alla rispettiva gestione previdenziale.

9. I lavoratori iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria hanno diritto alla contribuzione figurativa per i periodi non retribuiti di aspettativa per cariche sindacali o funzioni pubbliche elettive di cui all'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 (12/b).

10. L'onere di cui al comma 9 è posto a carico della relativa gestione previdenziale.

(8) Riportata alla voce Lavoro.

(8) Riportata alla voce Lavoro.

(8/a) Vedi, anche, l'art. 38, comma 4, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(8) Riportata alla voce Lavoro.

(9) I termini di cui all'ultimo periodo sono stati prorogati al 31 marzo 1998 dall'art. 59, comma 27, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, nella parte in cui sostituisce la lett. b) del comma 1, dell'art. 37, L. 5 agosto 1981, n. 416, riportata alla voce Ente nazionale per la cellulosa e per la carta. Vedi, anche, l'art. 38, comma 4, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(10) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, riportato alla voce Previdenza sociale, che ha anche abrogato il secondo periodo del comma 3.

(11) Riportata al n. A/LXVIII.

(8) Riportata alla voce Lavoro.

(11) Riportata al n. A/LXVIII.

(10) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, riportato alla voce Previdenza sociale, che ha anche abrogato il secondo periodo del comma 3.

(12) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, riportato alla voce Previdenza sociale.

(12/a) Comma aggiunto dall'art. 26, L. 3 agosto 1999, n. 265.

(8) Riportata alla voce Lavoro.

(12/b) Riportata alla voce Lavoro.

Art.4.

Disoccupazione involontaria.

1. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di contribuzione figurativa per i casi di disoccupazione involontaria.

Capo II - Disposizioni in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione

Art. 5.

Periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro.

1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali e privi di copertura assicurativa, possono essere riscattati, nella misura massima di tre anni, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (13), e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per gli stessi periodi, i lavoratori di cui al comma 1 possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47 (14).

(13) Riportata al n. A/XV.

(14) Riportata al n. A/LXXIX.

Art 6.

Periodi di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro.

1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di formazione professionale, di studio o di ricerca, privi di copertura assicurativa, finalizzati alla acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l'assunzione al lavoro o per la progressione in carriera, possono essere riscattati a domanda, qualora, ove previsto, sia stato conseguito il relativo titolo o attestato, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (13), e successive modificazioni e integrazioni.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata anche per i periodi corrispondenti alle tipologie di inserimento nel mercato del lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro con obbligo di iscrizione

all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono individuati i corsi di formazione professionale, i periodi di studio o di ricerca e le tipologie di ingresso al mercato del lavoro ammessi alla copertura assicurativa ai sensi del comma 1.

(13) Riportata al n. A/XV.

Art. 7.

Periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei.

1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono attività da lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua, i periodi intercorrenti successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa possono essere riscattati, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (13), e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati nel comma medesimo possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47 (14). Per tale autorizzazione è richiesto il possesso di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio ad uno dei regimi assicurativi di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono provare la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto o contribuzione volontaria.

(13) Riportata al n. A/XV.

(14) Riportata al n. A/LXXIX.

Art. 8.

Periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico (15).

1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono attività di lavoro dipendente con contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di non effettuazione della prestazione lavorativa, non coperti da contribuzione obbligatoria, possono essere riscattati, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (13), e successive modificazioni ed integrazioni (16).

2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati nel comma medesimo possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47 (14). Per tale autorizzazione è richiesto il possesso di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio ad uno dei regimi assicurativi di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono provare lo stato di occupazione a tempo parziale di cui al comma 1 per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto o contribuzione volontaria.

(15) Rubrica così modificata dall'art. 3, D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, riportato alla voce Previdenza sociale.

(13) Riportata al n. A/XV.

(16) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, riportato alla voce Previdenza sociale.

(14) Riportata al n. A/LXXIX.

D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 565 (1).

Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 33, della L. 8 agosto 1995, n. 335 (2), in materia di riordino della disciplina della gestione «Mutualità pensioni» di cui alla L. 5 marzo 1963, n. 389 (3).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 1996, n. 256, S.O.

(2) Riportata al n. A/XXXV.

(3) Riportata al n. D/I.

∴

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e la legge 5 marzo 1963, n. 389;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Istituzioni del fondo e soggetti interessati.

1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita ai sensi dell'art. 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (2), è diretto ad armonizzare la disciplina della gestione «Mutualità pensioni», istituita in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dalla legge 5 marzo 1963, n. 389 (3), con le disposizioni recate dalla citata legge n. 335 del 1995.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1997, la gestione «Mutualità pensioni» di cui al comma primo assume la denominazione di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di seguito denominato «Fondo». Al Fondo sono iscritti i soggetti già iscritti nella gestione «Mutualità pensioni» di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389 (3), utilizzando, come premio unico di ingresso, i contributi versati nella predetta gestione. Al Fondo possono altresì iscriversi, su base volontaria, i soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta.

3. L'iscrizione al Fondo è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa ad orario ridotto, anche se prestata con carattere di continuità, tale da determinare la contrazione del corrispondente periodo assicurativo ai fini della determinazione del diritto alla pensione nel regime generale obbligatorio.

4. Nel Fondo di cui al comma secondo confluiscono, secondo criteri, modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, le provvidenze concesse nell'ambito dei provvedimenti a sostegno della famiglia per i soggetti di cui al comma secondo e compatibili con la natura del Fondo (3/a).

(2) Riportata al n. A/XXXV.

(3) Riportata al n. D/I.

(3) Riportata al n. D/I.

(3/a) Per la deducibilità dei contributi versati al fondo di cui al presente articolo, vedi l'art. 10, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 13, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

Art.2.
Contribuzione.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'importo della contribuzione da versare al Fondo non può essere inferiore a lire 50.000 mensili (4).
2. [Le classi di contribuzione, determinate entro il 31 dicembre 1996 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere modificate, con le stesse modalità, su proposta del comitato amministratore del Fondo di cui all'art. 5] (5).
3. In caso di iscrizione in età superiore ai sessant'anni, l'iscritto ha facoltà di incrementare l'anzianità contributiva fino ad un numero di anni che consentano il perfezionamento del requisito dei 5 anni di contribuzione al raggiungimento del 65° anno di età mediante il versamento della relativa riserva matematica.
4. Sulla contribuzione al Fondo di cui all'articolo 1 è applicata un'aliquota aggiuntiva parametrata alle effettive spese di gestione, rilevate con apposita contabilità, con verifica di congruità a cadenza quinquennale. La predetta aliquota è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato di cui all'art. 5.
5. [Ai contributi versati al Fondo si applica la disciplina di cui all'art. 13-bis, commi 1, lettera f), e 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917] (6).

(4) Comma così sostituito dall'art. 58, L. 17 maggio 1999, n. 144, riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).

(5) Comma abrogato dall'art. 58, L. 17 maggio 1999, n. 144, riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).

(6) Comma soppresso dall'art. 13, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

Art.3.
Prestazioni.

1. L'iscritto al Fondo ha diritto alle seguenti prestazioni:
 - a) trattamento pensionistico secondo la formula di cui all'articolo 4, a partire dal 57° anno di età con cinque anni di contribuzione, a condizione che l'importo di pensione maturato non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (2), oppure, senza limiti di importo, al compimento del sessantacinquesimo anno di età con almeno cinque anni di contribuzione;
 - b) pensione di inabilità, con almeno cinque anni di contribuzione, quando sia intervenuta l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

(2) Riportata al n. A/XXXV.

Art.4.
Calcolo del trattamento pensionistico.

1. L'importo del trattamento pensionistico è determinato secondo il sistema contributivo in vigore per i regimi pensionistici obbligatori di cui all'art. 1, commi da 6 a 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (7), salvo quanto disposto al comma secondo.
2. Tenuto conto della peculiarità della forma di assicurazione di cui al presente decreto, i coefficienti di trasformazione per il calcolo del trattamento pensionistico sono specificatamente determinati in apposite tabelle, approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui all'art. 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (7). Con le medesime modalità, i coefficienti così determinati possono essere variati su proposta del Comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta se ne renda necessaria la modifica (8).
3. L'importo della pensione di inabilità è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età di cinquantasette anni o a quello dell'effettiva età di pensionamento, se superiore.

(7) Riportata al n. A/XXXV.

(7) Riportata al n. A/XXXV.

(8) Comma così sostituito dall'art. 58, L. 17 maggio 1999, n. 144, riportata alla voce Economia

nazionale (Sviluppo della).

Art.5.
Comitato amministratore.

1. Al Fondo autonomo di cui all'art. 1 sovrintende un Comitato amministratore che dura in carica tre anni ed è composto da sette membri designati dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e da un rappresentante, rispettivamente, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. Il Presidente è eletto dal Comitato tra i membri designati dalle associazioni della categoria per un massimo di due mandati consecutivi.

2. Il Comitato amministratore ha i seguenti compiti:

a) predispone, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza per il consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo e delibera sui bilanci tecnici relativi al Fondo;

b) delibera in ordine alle modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

c) fa proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) vigila sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento del Fondo;

e) decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni del Fondo. Il termine per ricorrere al Comitato è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende il provvedimento;

f) assolve ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.

3. Fino alla nomina del Comitato amministratore di cui al comma primo, da effettuarsi entro il 31 marzo 1997, le sue funzioni sono esercitate da un commissario nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 658 (1).

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della L. 8 agosto 1995, n. 335 (2), in materia di regime pensionistico per gli iscritti al fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione (1/circ).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 dicembre 1996, n. 301.

(2) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 17 aprile 1997, n. 94; Circ. 31 luglio 1997, n. 172; Circ. 30 ottobre 1997, n. 213; Circ. 18 febbraio 1998, n. 38; Circ. 14 settembre 1998, n. 200.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1996;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art.1.

Contributi.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 per il personale iscritto al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, di seguito denominato «Fondo», la retribuzione imponibile sulla quale sono commisurati i contributi è quella definita dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (3), e successive integrazioni e modificazioni.

2. Per il personale iscritto al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995 il contributo è stabilito, a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, in base all'aliquota e con i criteri di ripartizione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'aliquota contributiva dovuta per il personale iscritto al Fondo alla medesima data è stabilita nel 26,43 per cento delle retribuzioni imponibili, di cui il 6,647 per cento a carico dei lavoratori. A decorrere dalla medesima data sono destinate al Fondo stesso, le quote di contribuzione attualmente riguardanti il finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (2), secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996.

4. Le aliquote contributive dovute per il personale iscritto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995 sono fissate, fino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, con le seguenti modalità:

a) dal 1° gennaio 1998 l'aliquota a carico dei datori di lavoro è stabilita nella misura del 20,583 per cento e quella a carico dei lavoratori nella misura del 7,047 per cento;

b) dal 1° gennaio 1999 l'aliquota a carico dei datori di lavoro è stabilita nella misura del 21,383 per cento e quella a carico dei lavoratori nella misura del 7,447 per cento;

c) dal 1° gennaio 2000 l'aliquota a carico dei datori di lavoro è stabilita nella misura del 22,183 per cento e quella a carico dei lavoratori nella misura del 7,847 per cento;

d) dal 1° gennaio 2001 l'aliquota a carico dei datori di lavoro è stabilita nella misura del 22,983 per cento e quella a carico dei lavoratori nella misura dell'8,247 per cento;

e) dal 1° gennaio 2002 l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro e quella a carico dei lavoratori sono pari a quelle in vigore presso l'assicurazione generale obbligatoria.

5. Per il personale di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (2).

6. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (4), è abrogata. Il contributo al Fondo dovrà essere versato con le modalità, nei termini e con la periodicità vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

7. A favore del personale iscritto al Fondo, sono estese, per periodi successivi al 31 dicembre 1996, ai fini delle prestazioni pensionistiche:

a) le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 (5), e successive modificazioni e integrazioni, nell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (6), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e nell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (7), e successive modificazioni, in materia di accreditamento dei contributi obbligatori e figurativi;

b) tutte le norme che disciplinano la contribuzione figurativa in caso di malattia e nei casi in cui vengano percepite le prestazioni per disoccupazione e per integrazioni salariali, con le stesse modalità e limitazioni previste per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

(3) Riportata al n. A/XXXII.

(2) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(2) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(4) Riportata al n. H/I.

(5) Riportato al n. A/XII.

(6) Riportato al n. A/LXXXIII.

(7) Riportata al n. A/LXVIII.

Art.2.

Regime pensionistico degli iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione.

1. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni interi, la pensione è interamente liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente, con l'applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (8).

2. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni interi, la pensione è determinata in base al criterio del pro-quota di cui all'articolo 1, comma 12, della citata legge n. 335 del 1995 (8).

3. Per il calcolo della pensione la retribuzione pensionabile di riferimento per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1996 è quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo.

4. Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni in tema di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della citata legge n. 335 del 1995 (8).

5. Per i lavoratori iscritti al Fondo, successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data, in luogo delle pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità, il Fondo medesimo eroga un'unica prestazione denominata pensione di vecchiaia.

(8) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(8) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(8) Riportata alla voce Previdenza sociale.

Art.3.

Modalità di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche.

1. Al fine della determinazione dell'ammontare della pensione, l'anzianità contributiva massima computabile dei lavoratori di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, è elevata a quaranta anni.

2. L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi:

a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;

b) 90 per cento della retribuzione pensionabile considerata ai fini del calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel Fondo, anteriormente al 1° gennaio 1996.

3. Restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (9), in conseguenza dell'opzione esercitata dall'iscritto ai sensi dell'articolo 6 del decreto-

legge 22 dicembre 1981, n. 791 (10), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, nonché dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (11).

4. Per le anzianità maturate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai lavoratori di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, si applica l'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 503 del 1992 (9).

5. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 5, l'importo della pensione annua è determinato sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, commi 6, 7 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (8), e trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della medesima legge n. 335 del 1995 (8).

6. L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al comma 5 è fissata al 33 per cento. La contribuzione così ottenuta è rivalutata in base ai criteri di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della citata legge n. 335 del 1995 (8).

7. I criteri di calcolo di cui ai commi 5 e 6 trovano altresì applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), della citata legge n. 335 del 1995 (8).

8. Per le pensioni con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 4 e 10, commi 3° e 4°, della legge 22 ottobre 1973, n. 672 (12).

9. A decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i lavoratori che a tale data sono in servizio e non hanno presentato domanda di dimissioni già accettata dall'azienda, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 16, ultimo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (13), e all'articolo 10, comma 5, della legge 22 ottobre 1973, n. 672 (12).

10. Per i lavoratori iscritti al Fondo, antecedentemente alla data del 1° gennaio 1996, le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 22 ottobre 1973, n. 672 (12), come modificata dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (9), e dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (11), concernenti l'anticipazione della pensione di vecchiaia, trovano applicazione fino a cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite massimo di quattro anni rispetto al limite di età per il diritto alla pensione di vecchiaia vigente al momento della richiesta del pensionamento anticipato.

11. Ai lavoratori che, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del presente decreto, si sono avvalsi della facoltà di prosecuzione volontaria di cui all'articolo 12 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (13), come sostituito dall'articolo 13 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790 (14), è consentita la possibilità di proseguire i versamenti volontari necessari per il conseguimento del requisito di anzianità contributiva e assicurativa prevista nel mese del compimento dell'età di pensionamento in vigore nel Fondo. La stessa possibilità è consentita ai lavoratori che, cessati dal servizio nel medesimo periodo, hanno maturato i requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 503 del 1992 (9), in vigore alla data della cessazione stessa.

12. Le facoltà di cui al comma 11 potranno essere esercitate, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. È abrogato l'articolo 28, primo comma, lettera c), della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (13).

(9) Riportato alla voce Previdenza sociale.

(10) Riportato al n. A/LXXIII.

(11) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(9) Riportato alla voce Previdenza sociale.

(8) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(8) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(8) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(8) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(12) Riportata al n. H/VI.

(13) Riportata al n. H/I.

(12) Riportata al n. H/VI.

(12) Riportata al n. H/VI.

(9) Riportato alla voce Previdenza sociale.

(11) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(13) Riportata al n. H/I.

(14) Riportata al n. H/III.

(9) Riportato alla voce Previdenza sociale.

(13) Riportata al n. H/I.

Art.4.
Prestazioni di invalidità.

1. Agli iscritti al Fondo, con effetto sulle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di invalidità e di inabilità vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi si applica altresì l'articolo 1, commi 42 e 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (15).
2. I contributi versati al Fondo dai lavoratori successivamente alla data di decorrenza dell'assegno ordinario di invalidità danno diritto ad un supplemento di pensione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (16).
3. Sono abrogati gli articoli 16, secondo comma, e 19, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (17).

(15) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(16) Riportata al n. A/LXVIII.

(17) Riportata al n. H/I.

Art.5.
Riserva legale.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, l'ammontare della riserva di cui all'articolo 1, secondo e terzo comma, della legge 22 ottobre 1973, n. 672 (18), è in ogni anno stabilita in due annualità delle pensioni in pagamento al 31 dicembre dell'anno precedente.

(18) Riportata al n. H/VI.

Art.6.
Norme transitorie e finali.

1. Per quanto non disciplinato dalla normativa del Fondo, come modificata dal presente decreto, trovano applicazione le disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria e in particolare quanto disposto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267 (19), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485.

(19) Riportato al n. A/XLII.

D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146 (1).

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 24, della L. 8 agosto 1995, n. 335 (2), in materia di previdenza agricola (1/circ).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 giugno 1997, n. 132.

(2) Riportata al n. A/XXXV.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 22 settembre 1997, n. 194; Circ. 9 ottobre 1997, n. 202; Circ. 28 ottobre 1997, n. 211; Circ. 14 novembre 1997, n. 224; Circ. 3 dicembre 1997, n. 249; Circ. 29 dicembre 1997, n. 271; Circ. 25 febbraio 1998, n. 45; Circ. 26 febbraio 1998, n. 48; Circ. 5 marzo 1998, n. 56; Circ. 17 marzo 1998, n. 64; Circ. 15 maggio 1998, n. 107; Circ. 23 maggio 1998, n. 111; Circ. 25 giugno 1998, n. 137; Circ. 25 giugno 1998, n. 138; Circ. 27 giugno 1998, n. 140; Circ. 6 novembre 1998, n. 234; Circ. 25 febbraio 1999, n. 44; Circ. 1 ottobre 1999, n. 183; Circ. 7 dicembre 1999, n. 211; Circ. 18 maggio 2000, n. 97;

- Istituto centrale di statistica: Circ. 25 febbraio 1999, n. 16.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 1997;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art.1.

Rimodulazione fasce di reddito.

1. Con decorrenza dal 1° luglio 1997 la misura del reddito agrario annuo per ciascuna fascia di cui alla tabella D) allegata alla legge 2-agosto 1990, n. 233 (3), da valere ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni è determinata nei seguenti importi:

a) prima fascia: fino a lire 450.000;

b) seconda fascia: da lire 450.001 a lire 2.000.000;

c) terza fascia: da lire 2.000.001 a lire 4.500.000;

d) quarta fascia: oltre lire 4.500.000.

2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli a titolo principale, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (2), possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per la fascia di reddito agrario superiore a quello di appartenenza.

3. L'aumento della contribuzione derivante dall'inserimento nelle fasce immediatamente superiori a quella posseduta alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo per effetto della variazione del limite di reddito di cui al comma 1, può essere, a domanda, frazionato in misura graduale pari ad un sesto per ogni anno, in sei annualità con decorrenza 1° luglio 1997. Il calcolo del trattamento pensionistico tiene conto dell'effettivo versamento contributivo.

(3) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(2) Riportata al n. A/XXXV.

Art.2.

Riclassificazione zone svantaggiate.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, il complesso delle agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (4), e all'articolo 1, comma 50, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, è ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate, tenendo anche conto del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 (4/a).
2. La classificazione di cui al comma 1 e la misura delle agevolazioni sono determinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agro-alimentari e forestali, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, sulla base dei seguenti criteri di individuazione delle zone:
 - a) zone interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081 del 20 luglio 1993;
 - b) zone, comprese quelle di cui alla lettera a), svantaggiate in relazione alle condizioni socio economiche e fisico-ambientali, tra cui quelle previste ai fini dell'obiettivo n. 5b del regolamento (CEE) n. 2081 del 20 luglio 1993; in tale ambito viene attribuito, anche ai fini della misura dell'agevolazione, particolare rilievo al parametro altimetrico.
3. In sede di prima attuazione della classificazione di cui al comma 2, ovvero della sua variazione, si dovrà tener conto della necessità di graduare gli impatti delle possibili variazioni positive e negative conseguenti alla riclassificazione medesima (5).

(4) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(4/a) Comma così sostituito dall'art. 27, comma 19, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(5) Con Del.CIPE 25 maggio 2000 (Gazz. Uff. 12 luglio 2000, n. 161) è stata operata la riclassificazione delle zone svantaggiate.

Art.3.

Disposizioni in materia contributiva.

1. A partire dal 1° gennaio 1998 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono elevate annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore sino al raggiungimento dell'aliquota contributiva prevista dall'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (2), per gli altri settori produttivi nelle misure rispettivamente previste per i datori di lavoro e i lavoratori.
2. Per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento, di cui al comma 1, è fissato in 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro e in 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore, con decorrenza dal 1° luglio 1997.
3. L'aliquota del contributo previdenziale a carico dei lavoratori autonomi del comparto agricolo è aumentato di 0,50 punti percentuali per ciascuno degli anni decorrenti dal 1° gennaio 1998 fino al raggiungimento di un aumento complessivo pari a 3 punti percentuali.
4. Al fine di incentivare l'occupazione, sulla base delle risultanze delle effettive maggiori entrate contributive derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 e nel limite non superiore ad un quinto delle stesse, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, le aliquote contributive a carico del datore di lavoro di cui ai medesimi commi 1 e 2, dovute per l'anno successivo alla verifica delle predette risultanze attive, possono anche essere annualmente ridotte nei territori di cui agli obiettivi 1 e 5b del regolamento dell'Unione europea, nei casi di:
 - a) aziende agricole che abbiano occupato nel corso dell'anno operai agricoli per almeno 1.350 giornate annue dichiarate ai fini dell'accertamento contributivo ovvero di rapporti di lavoro pluriennali ed interaziendali con occupazione minima annua non inferiore a 157 giornate lavorative, derivanti da convenzioni interaziendali ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (6), e di filiera stipulate presso le commissioni provinciali per la manodopera agricola all'interno del territorio nazionale. Per le aziende diretto-coltivatrici il numero delle giornate annue è ridotto a 1.000. Le commissioni regionali per l'impiego determinano le modalità ed i criteri delle convenzioni;
 - b) instaurazione di nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato ovvero di trasformazione di rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

(2) Riportata al n. A/XXXV.

(6) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.

Art.4.

Salario medio convenzionale.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 il salario medio convenzionale, determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non sia superato da quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A decorrere da tale momento trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 (7), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni.

(7) Riportato al n. A/XXIV.

D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 149 (1).

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 23, della L. 8 agosto 1995, n. 335 (2), in materia di regime pensionistico per il personale dipendente dall'Ente nazionale assistenza al volo.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 giugno 1997, n. 134.

(2) Riportata alla voce Previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1997;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti e della navigazione;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art.1.

Requisiti di accesso e modalità di calcolo del trattamento pensionistico.

1. Per i dipendenti dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 248 (3), e in possesso di un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal predetto articolo.

2. Per i dipendenti dell'ENAV appartenenti ai profili professionali indicati al comma 1 e in possesso di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, è fatta salva l'anzianità contributiva maturata alla predetta data per effetto dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 248 (3).

3. Ai fini del conseguimento dell'età pensionabile e dell'applicazione dei coefficienti di trasformazione previsti rispettivamente ai commi 20 e 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (2), ai dipendenti dell'ENAV in possesso di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, per un massimo di cinque anni, un anno ogni cinque anni interi di servizio effettivo complessivamente prestato nei profili professionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 248 (3). Il requisito dei cinque anni interi è elevato a sette anni interi per i profili professionali di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 5 della citata legge n. 248 del 1990 (3).

4. Per i dipendenti dell'ENAV appartenenti ai profili professionali citati al comma 3 e in possesso di una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, l'aumento dell'età anagrafica indicato nel medesimo comma opera anche ai fini degli accessi alla pensione di anzianità di cui all'articolo 1, commi 25, 26, tabella B, colonna 1, e 27, lettera a), della citata legge n. 335 del 1995 (2).

(3) Riportata al n. T/X.

(3) Riportata al n. T/X.

(2) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(3) Riportata al n. T/X.

(3) Riportata al n. T/X.

(2) Riportata alla voce Previdenza sociale.

D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 157 (1).

Attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 3, lettera d), della L. 8 agosto 1995, n. 335 (2), in materia di potenziamento delle attività di controllo sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità (1/circ).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 giugno 1997, n. 137.

(2) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 23 febbraio 1999, n. 11;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 2 settembre 1998, n. 197.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 3, lettera d), della legge 8 agosto 1995, n. 335, come integrato dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1997;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Commissione tecnico-amministrativa di coordinamento.

1. È costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una commissione tecnico-amministrativa allo scopo di:

a) coordinare l'azione di verifica e di controllo delle amministrazioni interessate sulle diverse forme di tutela previdenziale ed assistenziale;

b) definire i parametri significativi del controllo anche sulla base dei dati disponibili attraverso il casellario centrale dei trattamenti pensionistici, istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (3), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

c) monitorare, d'intesa con le regioni ed i rispettivi osservatori regionali, laddove esistenti, l'attività valutativa delle commissioni preposte agli accertamenti in ambito assistenziale e previdenziale.

Della commissione fanno parte: tre medici degli enti pubblici previdenziali; sette medici designati, tra docenti in medicina legale e delle assicurazioni, rispettivamente dal Ministero del tesoro, dal Ministero dell'interno, dal Ministero della difesa, dal Ministero della sanità, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Dipartimento per gli affari sociali e dalla Presidenza della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, un rappresentante di ciascuno dei predetti Ministeri, nonché del Dipartimento della funzione pubblica, con qualifica non inferiore a quella di dirigente. La commissione è presieduta da un dirigente generale appartenente al ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La commissione, anche sulla base dei dati forniti dal casellario centrale, predispone piani annuali di verifica.

(3) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Art.2.
Contributi.

1. Per i dipendenti dell'ENAV iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) l'aliquota contributiva di finanziamento è elevata, per la parte a carico dell'ente medesimo, di due punti percentuali per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 e, per la residua misura, fino a concorrenza dell'aliquota di finanziamento operante per i dipendenti dello Stato, a decorrere dall'anno 2001.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i dipendenti dell'ENAV appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 248 (3), è dovuta un'aliquota di solidarietà del 5 per cento, di cui l'1,25 per cento e lo 0,70 per cento a carico rispettivamente dei dipendenti appartenenti ai profili professionali di cui alla lettera a) e di quelli appartenenti ai profili professionali di cui alla lettera b) dell'articolo 5 della citata legge n. 248 del 1990 (3).

(3) Riportata al n. T/X.

(3) Riportata al n. T/X.

Art. 2.
Unità operative integrate.

1. In attesa del riordino della disciplina in materia di prestazioni assistenziali di invalidità e inabilità civile, le amministrazioni competenti costituiscono con gli istituti ed enti competenti in materia di prestazioni previdenziali unità operative integrate composte da personale amministrativo e medico per procedere a verifiche ed accertamenti sulla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle relative prestazioni di carattere assistenziale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono dettate modalità e criteri per l'attuazione del presente articolo.

Art. 2-bis.
Riconoscimento degli stati di invalidità finalizzati al conseguimento dei trattamenti di pensione.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro il 31 dicembre 1998, sono definiti i criteri e le modalità idonee a garantire unità di indirizzo e di coordinamento in capo all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) in materia di riconoscimento degli stati di invalidità finalizzati al conseguimento dei trattamenti di pensione nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza.

2. In attesa che l'INPDAP si doti di autonoma struttura per l'accertamento sanitario degli stati di invalidità, con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono definiti le modalità ed i criteri di trasmissione alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e l'invalidità civile del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei processi verbali relativi agli accertamenti sanitari effettuati da parte degli organi sanitari ai quali è demandata la determinazione dello stato di invalidità. Le predette commissioni, che assumono la denominazione di commissioni mediche di verifica, esaminati i verbali di accertamento, possono, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione degli stessi, confermare la valutazione dello stato di invalidità oppure disporre, con esplicita e dettagliata motivazione medico-legale, la sospensione della procedura per chiedere all'organo sanitario l'effettuazione di ulteriori accertamenti diagnostici o per sottoporre l'interessato a visita diretta.

3. L'INPDAP, in collaborazione con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, elabora programmi annuali per la revisione e la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari nei confronti dei dipendenti pubblici cessati dal servizio e titolari di pensione conseguente ad uno stato di invalidità. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definiti gli aspetti connessi alla eventuale revoca dei trattamenti (4).

(4) Articolo aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, riportato alla voce Previdenza sociale.

Art.3.
Rappresentanza in giudizio.

1. Presso le pubbliche amministrazioni competenti alla trattazione delle controversie aventi ad oggetto prestazioni in materia di invalidità ed inabilità e di pensioni, ivi comprese quelle di guerra, è istituito un ruolo speciale dei funzionari addetti alla rappresentanza in giudizio nei casi previsti dalla legge. Al predetto ruolo può accedere, a richiesta, personale appartenente a qualifica non inferiore all'ottava, con preferenza per il personale in possesso dell'idoneità all'esercizio della professione legale, nonché personale al quale, in relazione alla qualifica rivestita, risultino già attribuiti compiti di rappresentanza in giudizio dell'amministrazione di appartenenza; in fase di prima applicazione al predetto ruolo sono iscritti a domanda i funzionari che abbiano svolto per un periodo non inferiore ad un anno compiti di rappresentanza in giudizio nelle predette controversie giudiziarie.

D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164 (1).

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della L. 8 agosto 1995, n. 335 (2), in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (1/circ).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 giugno 1997, n. 138.

(2) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 28 novembre 1997, n. 246; Circ. 18 dicembre 1997, n. 257; Circ. 30 dicembre 1997, n. 274; Circ. 18 febbraio 1998, n. 38; Circ. 10 aprile 1998, n. 83; Circ. 4 giugno 1998, n. 118; Circ. 17 luglio 1998, n. 157; Circ. 13 gennaio 2000, n. 7;.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 1997;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo:

**Art. 1.
Contributi.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 per il personale iscritto al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, di seguito denominato Fondo, la retribuzione imponibile sulla quale sono commisurati i contributi è quella definita dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (3), e successive integrazioni e modificazioni.

2. Dal trimestre solare successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto per il personale iscritto al Fondo, ad eccezione di quanto previsto al comma 4, il contributo è pari al 40,82 per cento delle retribuzioni imponibili, di cui il 13,508 per cento a carico dei lavoratori. Il contributo è comprensivo delle quote di contribuzione attualmente riguardanti il finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (2), che pertanto sono ridotte, a partire dalla medesima data, secondo le modalità di cui al decreto 21 febbraio 1996 (4), del Ministro del lavoro e della previdenza sociale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per il personale iscritto al Fondo che alla data del 31 dicembre 1995 può far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni interi il contributo di cui al comma 2 è ridotto nella misura dell'1,56 per cento di cui dello 0,514 per cento quello a carico del lavoratore e dell'1,046 per cento quello a carico del datore di lavoro, a condizione che le somme derivanti dalla predetta riduzione siano destinate al finanziamento di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (4), e successive modificazioni e integrazioni.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1999 per il personale iscritto al Fondo che alla data del 31 dicembre 1995 può far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni interi il contributo di cui al comma 2 è ulteriormente ridotto nella misura dell'1,56 per cento di cui dello 0,514 per cento quello a carico del lavoratore e dell'1,046 per cento quello a carico del datore di lavoro, ferma restando la condizione di cui al comma 3.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per il personale iscritto al Fondo

successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privo di anzianità contributiva, il contributo è stabilito in base all'aliquota di finanziamento e con i criteri di ripartizione in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria.

6. Per il personale di cui al comma 5, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le aliquote di contribuzione attualmente riguardanti il finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (2), sono ridotte nelle misure previste nel decreto 21 febbraio 1996 (4), del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per il personale di cui al comma 5, ai fini del finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 11, si applica un contributo addizionale stabilito nella misura del 5 per cento di cui 3,59 per cento a carico del lavoratore e 1,41 per cento a carico del datore di lavoro.-

8. Per il personale di cui al comma 5 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (2).

9. La disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 13 luglio 1965, n. 859, è abrogata. A decorrere dal trimestre solare successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto il contributo dovuto al Fondo deve essere versato con le modalità, nei termini e con la periodicità vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

10. Si applicano al Fondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 (4), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Per l'applicazione della predetta norma, nei casi in cui non siano stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro, i limiti minimi di retribuzione imponibile per ciascuna categoria professionale sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali che concorrono al Fondo (5). A tali limiti vanno comunque adeguate le retribuzioni contrattuali che risultino inferiori agli stessi. L'articolo 4 della legge 31 ottobre 1988, n. 480 (6), è abrogato.

11. La disposizione di cui all'articolo 21 della legge 13 luglio 1965, n. 859 (7), è abrogata. In materia di prescrizione dell'obbligo contributivo valgono le medesime norme vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

12. A favore del personale iscritto al Fondo, sono estese, per periodi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini delle prestazioni pensionistiche come disciplinate dalla normativa del Fondo stesso:

a) le disposizioni contenute nell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (8), nell'art. 7 della L. 11 novembre 1983, n. 638, e nell'art. 8 della L. 23 aprile 1981, n. 155 (9), e successive modificazioni, in materia di versamento e di accreditamento dei contributi obbligatori e figurativi;

b) tutte le norme che disciplinano la contribuzione figurativa in caso di malattia e nei casi in cui vengano percepite le prestazioni per disoccupazione, con le stesse modalità e limitazioni previste per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

13. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei trasporti, si provvede a determinare le modalità e i termini per l'applicazione dell'articolo 20 della legge 13 luglio 1965, n. 859 (7), finalizzata alla tempestiva acquisizione delle comunicazioni previste dal medesimo articolo 20.

(3) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(2) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(4) Riportato alla voce Previdenza sociale.

(4) Riportato alla voce Previdenza sociale.

(2) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(4) Riportato alla voce Previdenza sociale.

(2) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(4) Riportato alla voce Previdenza sociale.

(5) Vedi, anche, il D.M. 21 luglio 2000 con il quale sono stati determinati, per l'anno 2000, i limiti minimi di retribuzione imponibile, ai fini contributivi, per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

(6) Riportata al n. H/XI.

(7) Riportata al n. H/I.

(8) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(9) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(7) Riportata al n. H/I.

Art. 2.

Regime pensionistico degli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

1. Per i lavoratori iscritti al Fondo che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni interi, la pensione è interamente liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente, con l'applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (10).
2. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi, la pensione è determinata in base al criterio del pro-quota di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (10).
3. Per il calcolo della pensione, la retribuzione pensionabile di riferimento per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1997 è quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo.
4. Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni in tema di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (10).
5. Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data, in luogo delle pensioni di vecchiaia e di anzianità, il Fondo medesimo eroga un'unica prestazione denominata «pensione di vecchiaia».
6. Gli iscritti al Fondo ai quali non sia stata liquidata la pensione o il supplemento di pensione a carico del Fondo stesso, possono chiedere il trasferimento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti della loro posizione assicurativa in applicazione dell'art. 1 della L. 7 febbraio 1979, n. 29 (9). Le disposizioni del presente comma sono applicabili anche ai superstiti di iscritti cui non sia stata liquidata la pensione indiretta. L'art. 38 della L. 13 luglio 1965, n. 859 (7), e l'art. 13 della L. 31 ottobre 1988, n. 480 (6), sono abrogati.

(10) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(10) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(10) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(9) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(7) Riportata al n. H/I.

(6) Riportata al n. H/XI.

Art. 3.

Modalità di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche.

1. Al fine della determinazione dell'ammontare della pensione, l'anzianità contributiva massima computabile dei lavoratori di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, è stabilita in 40 anni.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i lavoratori iscritti al Fondo il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento dei medesimi requisiti previsti dalla normativa in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, sempreché il lavoratore possa far valere almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria presso il Fondo.
3. I lavoratori di cui al comma 2 possono richiedere altresì la corresponsione della pensione di anzianità al conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi ridotti, rispetto a quelli previsti dal comma 2, di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni e sempreché il lavoratore possa far valere 20 anni di contribuzione obbligatoria e volontaria al Fondo ovvero relativamente ai lavoratori appartenenti alle categorie dei tecnici di volo e dei piloti collaudatori i periodi minimi di iscrizione al Fondo richiesti dalla previgente normativa (10/a).
4. Ai soggetti che conseguono il diritto alla pensione ai sensi dei commi 2 e 3 si applicano le disposizioni in materia di cumulo previste per i pensionamenti anticipati di anzianità di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (11).
5. In caso di accesso alla pensione ai sensi del comma 3, l'importo della quota di pensione calcolata con il metodo retributivo sarà ridotto, in via definitiva, in ragione delle riduzioni di cui alla colonna 2 dell'allegata tabella B. Il numero degli anni mancanti di cui alla colonna 1 della predetta tabella B, è dato dalla differenza, all'epoca della liquidazione della pensione, fra la somma dei requisiti di età e anzianità previsti dalla normativa in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per la corresponsione della pensione di anzianità e la somma degli anni di età e anzianità del beneficiario. Ai fini della determinazione delle riduzioni, saranno computati anche gli eventuali anni di contribuzione, diversi da quelli obbligatori e volontari, fatti valere presso il Fondo. Nel caso in cui il lavoratore possa far valere dei requisiti di età e anzianità contributiva la cui somma sia pari a 87 le riduzioni non operano.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe di capitalizzazione delle rendite, sulla base di aggiornati criteri attuariali, specifici del Fondo, per il calcolo degli oneri di ricongiunzione e di riscatto, da applicarsi alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia si consegue esclusivamente al raggiungimento dei seguenti requisiti:

a) un requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio;

b) un requisito contributivo e assicurativo pari a quello richiesto nel regime generale obbligatorio, sempreché il lavoratore possa far valere almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria al Fondo.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il limite massimo di retribuzione pensionabile calcolato ai sensi dell'art. 24 della L. 13 luglio 1965, n. 859 (12), come sostituito dall'art. 8 della L. 31 ottobre 1988, n. 480 (13), è ridotto nella misura del 10 per cento e a decorrere dal 1° gennaio 2000 è ridotto del 20 per cento.

9. Fermo restando il limite di cui all'articolo 8, commi 6, 7 e 8, della legge 31 ottobre 1988, n. 480 (13), come modificato dal comma 8, per le anzianità maturate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai lavoratori di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, si applica l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (14). Per i medesimi periodi non si applica l'articolo 24, comma 2, della legge 13 luglio 1965, n. 859 (12), così come modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 31 ottobre 1988, n. 480 (13).

10. L'importo delle prestazioni erogate dal Fondo non potrà in ogni caso essere inferiore a quello del trattamento che sarebbe spettato applicando la normativa in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

11. Per i lavoratori iscritti al Fondo di cui all'articolo 2, comma 5, stante la specificità dell'attività lavorativa svolta, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, in deroga a quanto previsto all'art. 1, comma 7, della L. 8 agosto 1995, n. 335 (15), ai fini del conseguimento dell'età pensionabile prevista dall'art. 1, comma 20, della L. 8 agosto 1995, n. 335 (15), e per l'applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'art. 1, comma 6, della L. 8 agosto 1995, n. 335 (15), un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni.

12. Per le pensioni liquidate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i limiti previsti, dall'articolo 11, comma 1, della legge 31 ottobre 1988, n. 480 (13), sono modificati secondo lo schema previsto all'allegata tabella C.

13. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 11, per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 5, l'importo della pensione annua è determinato sulla base di quanto disposto dall'art. 1, commi 6, 7 e 11, della L. 8 agosto 1995, n. 335 (15):

14. L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al comma 13 è fissata al 33 per cento. La contribuzione così ottenuta è rivalutata in base ai criteri di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della citata legge n. 335 del 1995 (15).

15. I criteri di calcolo di cui ai commi 13 e 14 trovano altresì applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335 (15).

16. Ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 5, si applica l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della citata legge n. 335 del 1995 (15), e successive integrazioni e modificazioni.

17. Per le pensioni aventi decorrenza dal mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione, ai fini della determinazione della anzianità pensionabile, le disposizioni in materia di computo delle frazioni di anno di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 13 luglio 1965, n. 859 (12), e all'articolo 9, comma 1, della legge 31 ottobre 1988, n. 480 (13).

18. Ai lavoratori che, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del presente decreto, si sono avvalsi della facoltà di prosecuzione volontaria di cui all'articolo 39 della legge 13 luglio 1965, n. 859 (12), è consentita la possibilità di proseguire i versamenti volontari necessari per il conseguimento del requisito di anzianità contributiva e assicurativa prevista nel mese del compimento dell'età di pensionamento in vigore nel Fondo.

19. La facoltà di cui al comma 18 è altresì consentita ai lavoratori che, cessati dal servizio nel medesimo periodo ivi previsto, hanno maturato i requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (14), in vigore alla data della cessazione stessa.

20. Le facoltà di cui ai commi 18 e 19 potranno essere esercitate, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

21. Restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 503 del 1992 (14), in conseguenza dell'opzione esercitata dall'iscritto ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (16), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, nonché dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (17).

22. Qualora, successivamente alla liquidazione della pensione a carico del Fondo il pensionato si rioccupi, si applicano le medesime norme in materia di cumulo fra pensione e retribuzione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

23. Durante i periodi di rioccupazione, la quota di pensione liquidata in capitale in base all'articolo 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859 (18), come modificato dall'articolo 11 della legge 31 ottobre 1988, n. 480 (19), non è cumulabile, interamente o parzialmente, con il reddito da lavoro subordinato od autonomo spettante al lavoratore secondo le norme in materia di cumulo fra pensione e retribuzione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria e deve essere versata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) da parte del datore di lavoro mediante trattenuta sulla retribuzione, ovvero dal lavoratore stesso, se autonomo fino a concorrenza di questa. In materia di obbligo della denuncia e di addebito delle sanzioni amministrative trovano applicazione le medesime norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

24. Durante i periodi di rioccupazione con obbligo di iscrizione al Fondo i contributi versati al Fondo stesso successivamente alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia, danno diritto ad un supplemento di pensione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (20). L'articolo 28 della legge 13 luglio 1965, n. 859 (18), e l'articolo 16 della legge 31 ottobre 1988, n. 480 (19), sono abrogati.

25. L'articolo 25, comma 5, della legge 13 luglio 1965, n. 859 (18), è abrogato. In materia di corresponsione della tredicesima mensilità di pensione si applicano le medesime norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

26. Per le pensioni aventi decorrenza dal mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto trovano applicazione le norme in materia di trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

(10/a) Comma così modificato dall'art. 59, comma 12, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(11) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(12) Riportata al n. H/I.

(13) Riportata al n. H/XI.

(13) Riportata al n. H/XI.

(14) Riportato alla voce Previdenza sociale.

(12) Riportata al n. H/I.

(13) Riportata al n. H/XI.

(15) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(15) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(15) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(13) Riportata al n. H/XI.

(15) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(15) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(15) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(15) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(12) Riportata al n. H/I.

(13) Riportata al n. H/XI.

(12) Riportata al n. H/I.

(14) Riportato alla voce Previdenza sociale.

(14) Riportato alla voce Previdenza sociale.

(16) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(17) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(18) Riportata al n. H/I.

(19) Riportata al n. H/XI.

(20) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(18) Riportata al n. H/I.

(19) Riportata al n. H/XI.

(18) Riportata al n. H/I.

Art. 4.

Prestazioni di invalidità.

1. Agli iscritti al Fondo, con effetto sulle domande di pensione presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di invalidità e di inabilità vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

2. Restano confermate le disposizioni vigenti nel Fondo in materia di invalidità specifica, di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a), della legge 13 luglio 1965, n. 859 (18), come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484 (21).

3. Qualora, successivamente alla liquidazione della pensione di cui al comma 2, il pensionato si rioccupi ed abbia un'età anagrafica inferiore a quella richiesta per il pensionamento di vecchiaia, valgono le medesime norme in materia di cumulo previste per i pensionamenti anticipati di anzianità di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (22).

4. Alle pensioni liquidate ai sensi dei commi 1 e 2 si applica l'articolo 1, commi 42 e 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (23), ad eccezione di quanto previsto al comma 3.

(18) Riportata al n. H/I.

(21) Riportata al n. H/XIII.

(22) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(23) Riportata alla voce Previdenza sociale.

Art. 5.

Norme transitorie e finali.

1. Per quanto non disciplinato dalla normativa del Fondo, come modificata dal presente decreto, trovano applicazione le disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria e, in particolare, quanto disposto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267 (24), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485.

(24) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165 (1).

Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della L. 8 agosto 1995, n. 335 (2), e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (3), in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego (3/a) (1/circ).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 giugno 1997, n. 139.

(2) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(3) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(3/a) Vedi, anche, l'art. 30, L. 18 febbraio 1999, n. 28, riportata alla voce Imposte e tasse in genere.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

- Ministero dell'interno: Circ. 11 maggio 1999, n. 333-H/N18.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;

Visto l'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 1997;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per la funzione pubblica e gli affari regionali, di grazia e giustizia, della difesa, dell'interno, delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Emana il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

Personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Art. 1.

Campo di applicazione.

1. Le disposizioni di cui al presente titolo armonizzano ai principi ispiratori della legge 8 agosto 1995, n. 335 (2), il trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(2) Riportata alla voce Previdenza sociale.

Art. 2.

Limiti di età per la cessazione dal servizio.

1. I limiti di età per la cessazione dal servizio per il personale di cui all'articolo 1 sono elevati, qualora inferiori, al sessantesimo anno di età.

2. Fermi restando il limite di 60 anni per la cessazione dal servizio e gli organici complessivi dei ruoli, i colonnelli del ruolo unico delle Armi dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina e del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, al compimento del cinquantesimo anno di età, sono collocati per due anni in soprannumero agli organici del grado ed in eccedenza al numero massimo per essi

previsto, rimanendo a disposizione dell'Amministrazione della difesa per l'impiego in incarichi prevalentemente di natura tecnico-amministrativa.

Art. 3. Ausiliaria.

1. Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito.
2. Il personale militare permane in ausiliaria:
 - a) fino a 65 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni;
 - b) fino a 67 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni.
3. All'atto della cessazione dal servizio, il personale viene iscritto in appositi ruoli dell'ausiliaria, da pubblicare annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con indicazione della categoria, del ruolo di appartenenza, nonché del grado rivestito. Le pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla copertura delle forze in organico, possono avanzare formale richiesta al competente Ministero per l'utilizzo del suddetto personale, nell'ambito della provincia di residenza ed in incarichi adeguati al ruolo ed al grado rivestito. Le norme di attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 97 e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (3), statuiranno l'accesso, la permanenza e le cause di esclusione dall'ausiliaria.
4. Ai fini della corresponsione dell'indennità di ausiliaria, il personale, all'atto della cessazione dal servizio, manifesta, con apposita dichiarazione scritta, la propria disponibilità all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza e le altre pubbliche amministrazioni.
5. Per il personale la cui pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 (2), il trattamento pensionistico da attribuire all'atto del collocamento in ausiliaria viene determinato applicando il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995 (4). Al termine del periodo di permanenza in tale posizione, il trattamento pensionistico viene rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di cessazione dall'ausiliaria.
6. Sull'indennità di ausiliaria non si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (5), e successive modificazioni e integrazioni. Per il personale in ausiliaria, la misura dell'80 per cento, fissata per la determinazione della corrispondente indennità è ridotta ogni anno a partire dal 1° gennaio 1998 di un punto percentuale fino alla concorrenza del 70 per cento (5/a).
7. Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 (4), il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.
8. Il Governo provvede a verificare dopo 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e, successivamente, con periodicità triennale, la congruità delle disposizioni recate dal comma 7 in ordine alla determinazione dei trattamenti pensionistici del personale di cui all'articolo 1, ai fini dell'eventuale adozione di interventi modificativi.

(3) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(2) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(4) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(5) Riportato alla voce Previdenza sociale.

(5/a) Per l'interpretazione autentica del secondo periodo del comma 6, vedi l'art. 14, L. 28 luglio 1999, n. 266.

(4) Riportata alla voce Previdenza sociale.

Art. 4. Maggiorazione della base pensionabile.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 (6), all'articolo 32, comma 9-bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224 (6), inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404 (6), all'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 (7), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231 (6), all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (7), e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232 (8), sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (5), all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3.

2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito.

3. Ai fini della corresponsione degli aumenti periodici di cui ai commi 1 e 2, a tutto il personale comunque destinatario dei predetti aumenti, compresi gli ufficiali «a disposizione» dei ruoli normali e speciali, l'importo della ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro a carico del personale il cui trattamento pensionistico è computato con il sistema retributivo, operata sulla base contributiva e pensionabile come definita dall'articolo 2, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (4), è progressivamente incrementato secondo le percentuali riportate nella tabella A allegata al presente decreto. Ai medesimi fini per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla citata legge n. 335 del 1995 (4), la predetta ritenuta opera nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa del 15 per cento dello stipendio.

4. La contribuzione sulla maggiorazione figurativa dello stipendio di cui al comma 3, si applica agli stessi fini, anche nei confronti del personale che esercita la facoltà di opzione prevista dall'articolo 1, comma 23, della citata legge n. 335 del 1995 (4).

(6) Riportata alla voce Forze armate.

(6) Riportata alla voce Forze armate.

(6) Riportata alla voce Forze armate.

(7) Riportato alla voce Forze armate.

(6) Riportata alla voce Forze armate.

(7) Riportato alla voce Forze armate.

(8) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.

(5) Riportato alla voce Previdenza sociale.

(4) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(4) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(4) Riportata alla voce Previdenza sociale.

Art. 5.

Computo dei servizi operativi e riconoscimento dei servizi prestati pre-ruolo.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187 (6), agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (9), all'articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838 (10), e all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284 (8), e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.

2. Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 (4), gli aumenti del periodo di servizio di cui al comma 1 nel limite massimo di cinque anni complessivi sono validi ai fini della maturazione anticipata dei quaranta anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di età indicato nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995 (4).

3. Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.

4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale.

5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l'amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente.

6. I periodi pre-ruolo per servizio militare comunque prestato, nonché quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini

dell'indennità di fine servizio.

- (6) Riportata alla voce Forze armate.
- (9) Riportato al n. A/XXVIII.
- (10) Riportata alla voce Diplomazia e consolati.
- (8) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.
- (4) Riportata alla voce Previdenza sociale.
- (4) Riportata alla voce Previdenza sociale.

Art. 6.

Accesso alla pensione di anzianità.

1. Il diritto alla pensione di anzianità si consegue secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25, 26, 27 e 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (11).
2. In considerazione della specificità del rapporto di impiego e delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, così come modificata in ragione dell'aliquota annua di rendimento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (12), senza le riduzioni percentuali previste dalla citata legge n. 335 del 1995 (11), ed in corrispondenza dell'età anagrafica fissata nella tabella B allegata al presente decreto (12/a).

- (11) Riportata alla voce Previdenza sociale.
- (12) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
- (11) Riportata alla voce Previdenza sociale.
- (12/a) Vedi l'art. 59, L. 27 dicembre 1997, n. 449, nonché l'art. 14, L. 10 agosto 2000, n. 246.

Art. 7.

Norme transitorie.

1. In fase di prima applicazione, i limiti di età per la cessazione dal servizio, previsti dall'articolo 2, sono gradualmente elevati al 57° anno di età per gli anni dal 1998 al 2001, al 58° anno per gli anni dal 2002 al 2004, al 59° anno per gli anni dal 2005 al 2007 ed al 60° anno a decorrere dal 2008.
2. Il periodo di otto anni di permanenza in ausiliaria, per il personale già collocato o da collocare in tale posizione, è gradualmente ridotto di un anno ogni tre anni, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla concorrenza del periodo derivante dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 3.
3. Gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennità, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e, se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili in aderenza a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1.
4. Le facoltà rispettivamente previste dagli articoli 32, comma 5, e 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224 (13), possono essere esercitate dal personale entro un periodo massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Agli ufficiali collocati nella posizione di servizio permanente a disposizione antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in applicazione del combinato disposto degli articoli 29, 41 e 42 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 (13), che cessano dal servizio permanente ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 10 aprile 1954, n. 113 (13), compete a tutti gli effetti il trattamento di quiescenza previsto nei casi di cessazione dal servizio permanente per il raggiungimento dei limiti di età purché in possesso dei requisiti contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (14).
6. Per un periodo di 10 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è pari a 5 anni.
7. Il personale in possesso dell'anzianità di servizio di cui al comma 6, qualora sia stato collocato nella riserva per diretto effetto dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505 (15), dell'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606 (16), nonché dell'articolo 1, comma 178, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (12), può chiedere di essere collocato in ausiliaria entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La permanenza in tale posizione è limitata al periodo residuale dei 5 anni decorrenti dal momento di cessazione dal servizio e, comunque, ha termine al compimento del 65° anno di età.

- (13) Riportata alla voce Forze armate.
- (13) Riportata alla voce Forze armate.
- (13) Riportata alla voce Forze armate.
- (14) Riportato alla voce Previdenza sociale.
- (15) Recante disposizioni urgenti per disincentivare l'esodo del personale militare.
- (16) Recante norme transitorie in materia di collocamento in ausiliaria del personale militare.
- (12) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Art. 8.

Entrata in vigore.

1. Le disposizioni di cui al presente titolo entrano in vigore dal 1° gennaio 1998. Fino a quella data continuano ad applicarsi le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, e, se più favorevole, quella dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (12).

(12) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

TITOLO II Altre categorie

Art. 9.

Campo di applicazione.

1. Le disposizioni di cui al presente titolo armonizzano ai principi ispiratori della legge 8 agosto 1995, n. 335 (11), il trattamento pensionistico dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, degli avvocati e procuratori dello Stato, del personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, a partire, rispettivamente, dalle qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere di prefettura, dei dirigenti generali, nonché dei professori e ricercatori universitari.

(11) Riportata alla voce Previdenza sociale.

Art. 10.

Disposizioni diverse.

1. Nei confronti del personale appartenente alle categorie di cui all'articolo 9 il cui limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio sia superiore al 65° anno di età, che acceda al trattamento pensionistico successivamente al 65° anno di età, ovvero al 60° anno di età se donna, al relativo trattamento trovano applicazione le disposizioni in materia di pensionamento di vecchiaia.

2. In considerazione del più elevato limite di età per il collocamento a riposo dei soggetti di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti coefficienti di trasformazione integrativi di quelli indicati nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995 (17), in relazione all'età dell'assicurato, superiore a 67 anni, al momento del pensionamento.

(17) Riportata alla voce Previdenza sociale.

TITOLO III Disposizioni comuni

Art. 11.

Disposizioni finali.

1. Ai trattamenti pensionistici del personale di cui al presente decreto, per quanto non diversamente da esso disposto, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 (17).

(17) Riportata alla voce Previdenza sociale.

Tabella A
(art. 4, comma 3)

Anno	Percentuale di incremento
1998	0,20
1999	0,22
2000	0,24
2001	0,26
2002	0,28
2003	0,30
2004	0,32
2005	0,34
2006	0,36
2007	0,38
2008	0,40

Tabella B (18)
(art. 6, comma 2)

Anno	Età anagrafica
dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1999 ...	50
dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 2000. ...	51
dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2002 ...	52
dal 1° luglio 2002.....	53

(18) Così sostituita dall'art. 59, comma 12, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 166 (1).

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della L. 8 agosto 1995, n. 335 (2), in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 giugno 1997, n. 140.

(2) Riportata alla voce Previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 1997;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo:

**Art. 1.
Contributi.**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro dovuta per il personale iscritto al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti - di seguito denominato Fondo - è stabilita nella misura del 9,11 per cento; per il medesimo personale l'aliquota a carico dei lavoratori è stabilita nella misura in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria.

2. Dal 1° gennaio 1998, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro dovuta per il personale iscritto al Fondo è incrementata annualmente di 2 punti percentuali fino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le aliquote contributive dovute per il personale di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente l'importo del massimale annuo di retribuzione pensionabile vigente tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (2), diviso per 312. Sulla parte di retribuzione eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile e inferiore all'importo di cui al comma 5, diviso per 312, si applica un contributo di solidarietà nella misura dell'1,2 per cento, di cui 0,60 per cento a carico del datore di lavoro e 0,60 per cento a carico del lavoratore.

4. Per il personale di cui all'articolo 2, comma 9, e per coloro che esercitano il diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (2), trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995 (2). A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulle quote di retribuzione eccedenti il massimale di retribuzione imponibile di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995 (2), e inferiore all'importo di cui al comma 5 si applica un contributo di solidarietà, aggiuntivo rispetto a quanto previsto nell'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579 (3), da versare al Fondo nella misura dell'1,2 per cento, di cui 0,60 per cento a carico del datore di lavoro e 0,60 per cento a carico del lavoratore.

5. Il contributo di solidarietà di cui al comma 4 non si applica sulle quote di retribuzione annua eccedenti l'importo di lire un miliardo rivalutata annualmente secondo le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori iscritti al Fondo, ad esclusione di coloro di cui all'articolo 2, comma 9, che possano far valere almeno 4.160 contributi giornalieri effettivi o figurativi versati o accreditati nel Fondo, è accreditato di ufficio, per ogni anno in cui la retribuzione globale

percepita dal lavoratore non superi il 50 per cento del massimale di retribuzione imponibile di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995 (2), un numero di contributi giornalieri pari a 260. Tale accreditamento è consentito per un numero di giornate non superiore a 1040 e fino a concorrenza di 5.200 contributi giornalieri complessivi.

- (2) Riportata alla voce Previdenza sociale.
- (2) Riportata alla voce Previdenza sociale.
- (2) Riportata alla voce Previdenza sociale.
- (2) Riportata alla voce Previdenza sociale.
- (3) Riportato alla voce Previdenza sociale.
- (2) Riportata alla voce Previdenza sociale.

Art. 2.

Regime pensionistico degli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l'ENPALS.

1. Per i lavoratori iscritti al Fondo il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni si considera soddisfatto con riferimento a 260 contributi giornalieri.
2. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità assicurativa e contributiva di almeno 18 anni interi, la pensione è interamente liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente.
3. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità assicurativa e contributiva inferiore a 18 anni interi, la pensione è determinata in base al criterio del pro-quota di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (4).
4. Per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori di cui ai commi 2 e 3 il numero di retribuzioni giornaliere valido ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile è incrementato secondo lo schema della tabella allegata al presente decreto.
5. Per i lavoratori di cui ai commi 2 e 3 la retribuzione giornaliera pensionabile di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 (5), è costituita dalla media delle retribuzioni giornaliere più elevate assoggettate a contribuzione.
6. La retribuzione giornaliera pensionabile di cui ai commi 4 e 5 è indicizzata secondo il disposto dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 (5), se riferite a periodi anteriori al 1° gennaio 1993, ed ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (6), se riferite a periodi successivi alla predetta data.
7. (7).
8. Per i lavoratori di cui ai commi 2 e 3 si applicano le disposizioni in tema di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (4).
9. Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data, in luogo delle pensioni di vecchiaia e di anzianità, il Fondo medesimo eroga un'unica prestazione denominata «pensione di vecchiaia».

- (4) Riportata alla voce Previdenza sociale.
- (5) Riportato al n. VII.
- (5) Riportato al n. VII.
- (6) Riportato alla voce Previdenza sociale.
- (7) Sostituisce il comma 7 dell'art. 12, D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, riportato al n. VII.
- (4) Riportata alla voce Previdenza sociale.

Art. 3.

Modalità di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 per i lavoratori di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, l'età pensionabile è gradualmente elevata in ragione di un anno anagrafico ogni diciotto mesi fino a raggiungere l'età di 47 anni per le donne e di 52 anni per gli uomini (7/a).
2. I lavoratori di cui al comma 1 conseguono il diritto alla pensione quando siano trascorsi almeno venti anni dalla data iniziale dell'assicurazione all'ENPALS e risultino versati o accreditati in loro favore almeno 20 anni di contributi giornalieri, compresi quelli per prosecuzione volontaria. La predetta contribuzione deve risultare versata per lavoro svolto esclusivamente con la qualifica di professionista sportivo.

3. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la quota di pensione relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992, l'aliquota di rendimento annuo del 2 per cento è applicata sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312. Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (6).
4. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 9, l'importo della pensione annua è determinato sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, commi 6, 7 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (4).
5. L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al comma 9 è fissata al 33 per cento. La contribuzione così ottenuta è rivalutata in base ai criteri di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della citata legge n. 335 del 1995 (4).
6. I criteri di calcolo di cui ai commi 4 e 5 trovano altresì applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), della citata legge n. 335 del 1995 (4).
7. Ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 9, si applica l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della citata legge n. 335 del 1995 (4).
8. Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data, stante la specificità dell'attività lavorativa svolta, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, ai fini del conseguimento dell'età pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 20, della citata legge n. 335 del 1995 (4), un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto nelle suddette qualifiche, fino ad un massimo di cinque anni, applicando i coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995 (4).
9. L'onere derivante dall'applicazione del comma 8 è coperto dalle entrate derivanti dall'applicazione del contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, commi 3 e 4.

(7/a) Comma così modificato dall'art. 59, comma 12, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

- (6) Riportato alla voce Previdenza sociale.
- (4) Riportata alla voce Previdenza sociale.
- (4) Riportata alla voce Previdenza sociale.
- (4) Riportata alla voce Previdenza sociale.
- (4) Riportata alla voce Previdenza sociale.
- (4) Riportata alla voce Previdenza sociale.
- (4) Riportata alla voce Previdenza sociale.

Art. 4. Prosecuzione volontaria.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni che regolano la disciplina della prosecuzione volontaria presso l'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sono estese all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'ENPALS.
2. L'importo del contributo volontario minimo è determinato in corrispondenza delle retribuzioni medie giornaliere delle singole classi di retribuzioni da individuarsi con apposite tabelle adottate dal consiglio di amministrazione dell'Ente e approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. Le classi di retribuzioni di cui al comma 2 saranno aggiornate periodicamente in base ai medesimi criteri in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
4. Gli importi di cui al comma 2 sono adeguati in corrispondenza delle variazioni delle aliquote contributive di base vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'ENPALS.
5. La tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 (8), è abrogata.

(8) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

Art. 5. Norme transitorie e finali.

1. Per quanto non disciplinato dalla normativa del Fondo, come modificata dal presente decreto, trovano applicazione le disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

Tabella
(v. art. 2, comma 4)

Anni	Numero giornate
1° gennaio 1997 ...	1.492
1° gennaio 1998 ...	1.680
1° gennaio 2000 ...	1.900
1° gennaio 2002 ...	2.080

D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180 (1).

Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 24, della L. 8 agosto 1995, n. 335 (2), in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo (1/circ).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 1997, n. 145.

(2) Riportata al n. A/XXXV.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 27 novembre 1997, n. 62; Circ. 23 febbraio 1999, n. 11;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 2 settembre 1998, n. 197;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 22 settembre 1997, n. 7/61920/L.335/95;
- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 21 luglio 1998, n. 317.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, commi 23 e 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 1997;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito di applicazione.

1. Il presente decreto disciplina la facoltà di opzione prevista dall'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (2).

(2) Riportata al n. A/XXXV.

Art. 2.

Modalità di applicazione.

1. Il montante individuale dei contributi di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995

(2) è determinato dalla somma di due quote:

- a) la prima, per i periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995;
- b) la seconda, per i periodi contributivi maturati successivamente al 31 dicembre 1995.

2. La quota di montante di cui al comma 1, lettera a), è determinata come prodotto tra il numero complessivo di anni di contribuzione maturati alla data del 31 dicembre 1995 dal soggetto interessato e la media delle contribuzioni annue, di cui al comma 3, rivalutate su base composta fino al 31 dicembre dell'anno precedente quello di decorrenza della pensione impiegando il tasso di capitalizzazione di cui all'articolo 1, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995 (2), nel limite massimo del periodo di riferimento di cui al comma 5 (3).

3. La contribuzione annua è data dal prodotto tra la retribuzione imponibile e l'aliquota contributiva vigente nel corrispondente periodo di contribuzione. Le singole aliquote sono computabili nel limite massimo della contemporanea aliquota in vigore presso il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'INPS. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote del predetto Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Per i lavoratori autonomi iscritti presso l'INPS, per i periodi contributivi antecedenti il 1° luglio 1990 si applicano le aliquote contributive vigenti alla predetta data (3).

4. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995 (2), la retribuzione imponibile è quella indicata al medesimo comma 9.
5. Il periodo di riferimento per il calcolo della media delle contribuzioni annue è costituito dagli ultimi anni di anzianità contributiva precedenti la data del 31 dicembre 1995, nel limite massimo di dieci annualità. Per i dipendenti di cui al comma 4 il predetto periodo di riferimento è quello stabilito dalla normativa vigente per il calcolo della retribuzione pensionabile alla stessa data del 31 dicembre 1995.
6. La retribuzione imponibile, impiegata per la definizione del valore di cui al comma 3, non può eccedere l'importo del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995 (2) rapportato all'anno considerato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.
7. Per il calcolo della quota del montante di cui al comma 1, lettera b), si applicano le regole vigenti nel sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995 (2).
8. L'importo del trattamento annuo è determinato applicando al montante contributivo individuale di cui al comma 1 quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995 (2) (3).

(2) Riportata al n. A/XXXV.

(2) Riportata al n. A/XXXV.

(3) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, riportato al n. A/LIX.

(3) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, riportato al n. A/LIX.

(2) Riportata al n. A/XXXV.

(2) Riportata al n. A/XXXV.

(2) Riportata al n. A/XXXV.

(2) Riportata al n. A/XXXV.

(3) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, riportato al n. A/LIX.

D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181 (1).

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della L. 8 agosto 1995, n. 335 (2), in materia di regime pensionistico per gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (2/a) (1/circ).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 1997, n. 146.

(2) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(2/a) Vedi, anche, l'art. 59, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 23 febbraio 1999, n. 11;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 17 luglio 1997, n. 159; Circ. 17 luglio 1997, n. 159; Circ. 16 marzo 1998, n. 62; Circ. 2 settembre 1998, n. 197; Circ. 2 ottobre 1998, n. 206.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;

Visto l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1996;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Contributi.

1. Il contributo destinato al finanziamento delle prestazioni pensionistiche per il personale iscritto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI):

a) ove iscritto successivamente al 31 dicembre 1995, a decorrere dal 1° gennaio 1997 è stabilito in base all'aliquota e con i criteri di ripartizione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria - Fondo pensione lavoratori dipendenti. A decorrere dalla predetta data, per i medesimi soggetti l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare è ridotta di 3,72 punti percentuali e l'aliquota per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi è ridotta di 0,14 punti percentuali (2/b);

b) ove iscritto antecedentemente al 1° gennaio 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997 è stabilito secondo le disposizioni di cui al comma 2.

2. Per il personale di cui al comma 1, lettera b), le aliquote contributive sono fissate, fino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, con le seguenti modalità:

a) dal 1° gennaio 1997, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro è stabilita nella misura del 19,36 per cento e quella a carico dei lavoratori nella misura corrispondente a quella in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Dalla medesima data, l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare è ridotta di 1,36 punti percentuali e l'aliquota per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi è ridotta di 0,14 punti percentuali (2/b);

b) dal 1° gennaio 1998, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro è stabilita nella misura del 22,36 per cento e l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare è ridotta di 1,5 punti percentuali (2/b);

c) dal 1° gennaio 1999, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro è stabilita nella misura

corrispondente a quella in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti e l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare è ridotta di 0,86 punti percentuali (2/b).

3. Per i lavoratori di cui al comma 1, sulle quote di retribuzione eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, si applica l'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (3), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

4. In caso di ricongiunzione dei periodi di contribuzione riconosciuti dall'INPDAl presso altre forme obbligatorie di previdenza, per le aliquote contributive versate nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1996 e la data di definitivo adeguamento ai sensi del comma 2, la ricostruzione della posizione assicurativa avviene sulla base dell'aliquota effettivamente in vigore tempo per tempo presso l'Istituto medesimo.

5. Per il personale di cui al comma 1, lettera a), privo di anzianità contributiva alla data del 1° gennaio 1996, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (2), con applicazione dei benefici fiscali e contributivi di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579 (4).

6. Il versamento del contributo dovuto all'INPDAl in base alle aliquote stabilite ai commi 1 e 2 ed a conguaglio di quelli già versati allo stesso Istituto è effettuato entro il terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. I contributi più elevati già versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1997 e la data di entrata in vigore del presente decreto possono essere recuperati dalle aziende mediante conguaglio a partire dal periodo di paga successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

(2/b) Lettera così modificata dall'art. 4, D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, riportato alla voce Previdenza sociale.

(2/b) Lettera così modificata dall'art. 4, D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, riportato alla voce Previdenza sociale.

(2/b) Lettera così modificata dall'art. 4, D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, riportato alla voce Previdenza sociale.

(2/b) Lettera così modificata dall'art. 4, D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, riportato alla voce Previdenza sociale.

(3) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(2) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(4) Riportato alla voce Previdenza sociale.

Art. 2.

Regime pensionistico degli iscritti all'INPDAl.

1. Per i lavoratori, iscritti all'INPDAl, che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva complessiva di almeno 18 anni interi, la pensione è interamente liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente, con applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (5).

2. Per i lavoratori, iscritti all'INPDAl, che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva complessiva inferiore a 18 anni interi, la pensione è determinata in base all'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (5).

3. Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (5).

4. Per i lavoratori iscritti all'INPDAl successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data, in luogo delle pensioni di vecchiaia e di anzianità, l'Istituto medesimo eroga un'unica prestazione denominata «pensione di vecchiaia». Detta pensione è interamente liquidata secondo il sistema contributivo di cui all'articolo 3, commi 10, 11, 12 e 13.

(5) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(5) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(5) Riportata alla voce Previdenza sociale.

Art. 3.

Modalità di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche.

1. L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo

- retributivo non può essere superiore all'80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
2. È abrogato il terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58 (6), e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, la quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1996 è calcolata secondo le fasce di retribuzione e le aliquote di rendimento indicate nell'allegata tabella A. Per tutti i lavoratori iscritti all'INPDAI, per le anzianità contributive maturate tra il 31 dicembre 1994 e la data di entrata in vigore del presente decreto trova applicazione l'aliquota di rendimento del 2 per cento relativamente alla prima fascia di retribuzione pensionabile.
4. L'importo del trattamento pensionistico complessivo non può comunque risultare inferiore a quello previsto, alle medesime condizioni, dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
5. I massimali relativi a ciascuna fascia di retribuzione pensionabile di cui alla tabella A restano congelati fino al raggiungimento dei corrispondenti limiti risultanti dall'applicazione dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (7), ad eccezione di quanto previsto al comma 7. A partire dal medesimo momento, trova applicazione la normativa vigente in materia nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
6. L'anzianità contributiva massima computabile ai fini del calcolo della pensione è fissata in 40 anni. Per le quote parti di pensione riferite ai rendimenti applicati alle fasce di retribuzione successive alla prima di cui alla tabella A rimangono confermate le previgenti anzianità contributive massime fino al raggiungimento, ai sensi del comma 5, delle corrispondenti quote di retribuzione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (7).
7. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per i lavoratori di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, che non esercitino il diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (5), il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è stabilito nella misura di lire 250 milioni ed è rivalutata annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.
8. Nel caso in cui, dopo il conseguimento del trattamento pensionistico, il dirigente instauri un nuovo rapporto di impiego con la stessa qualifica che prefiguri la reinscrizione all'INPDAI, alla cessazione della predetta attività lavorativa l'importo del trattamento pensionistico è incrementato con un supplemento di pensione ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (8). In materia di cumulo rimangono confermate le disposizioni vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
9. Ai lavoratori di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, si applicano le norme in materia di pensione minima e di integrazione al trattamento minimo vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Sono abrogati gli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58 (6), nonché l'articolo 12, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914 (9).
10. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 4, l'importo della pensione annua è determinato sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, commi 6, 7 e 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (5).
11. L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al comma 10 è fissata al 33 per cento. La contribuzione così ottenuta è rivalutata in base ai criteri di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (5).
12. I criteri di calcolo di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo trovano altresì applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335 (5).
13. Ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 4, si applica l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (5).

(6) Riportato al n. XXII.

(7) Riportato alla voce Previdenza sociale.

(7) Riportato alla voce Previdenza sociale.

(5) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(8) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(6) Riportato al n. XXII.

(9) Riportato al n. II.

(5) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(5) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(5) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(5) Riportata alla voce Previdenza sociale.

Art. 4.
Pensione di invalidità.

1. Agli iscritti all'INPDAI, con effetto sulle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di invalidità e di inabilità vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi si applica altresì l'articolo 1, commi 42 e 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (10) (11).
2. I contributi versati all'INPDAI successivamente alla data di decorrenza dell'assegno ordinario di invalidità danno diritto ad un supplemento di pensione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (12).
3. [È abrogato l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914 (13)] (14).

(10) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(11) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, riportato alla voce Previdenza sociale.

(12) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(13) Riportato al n. II.

(14) Comma abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, riportato alla voce Previdenza sociale.

Art. 5.
Pensione ai superstiti.

1. Agli iscritti all'INPDAI, si applicano le disposizioni in materia di pensione ai superstiti vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi si applica altresì l'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (10).
2. Sono abrogati gli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914 (13).

(10) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(13) Riportato al n. II.

Art. 6.
Norme transitorie e finali.

1. Per quanto non disciplinato dalla normativa dell'INPDAI, come modificata dal presente decreto, trovano applicazione le disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
2. Al dirigente assunto dalle società concessionarie di pubblici servizi di telefonia e dalle società di cui all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790 (12), dopo l'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1992, n. 58 (15), è data facoltà, su richiesta del dirigente ed in deroga alla richiamata legge, di mantenere il rapporto previdenziale con l'INPDAI, ove, al momento dell'assunzione, per il dirigente interessato fosse costituita presso il predetto Istituto la relativa posizione previdenziale.
3. La facoltà di cui al comma 2 è concessa anche ai dirigenti di società che hanno iniziato l'attività nel settore dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 58 del 1992 (15), oppure si sono fuse con società già operanti nel settore stesso.
4. La domanda per il mantenimento del rapporto previdenziale di cui al comma 2, da inviarsi al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia ed all'INPDAI, deve essere presentata entro il termine di sei mesi dal verificarsi dell'obbligo di iscrizione del dirigente al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia. Per coloro che risultino già in servizio presso le società di cui al comma 2 detto termine decorrerà dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Il Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia deve trasferire all'INPDAI l'importo dei contributi corrispondenti ai periodi di iscrizione con la qualifica di dirigente, secondo i criteri di computo di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 15 marzo 1973, n. 44 (16).

(12) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(15) Riportata alla voce Poste, telegrafi e telefoni.

- (15) Riportata alla voce Poste, telegrafi e telefoni.
(16) Riportata al n. XV.

Tabella A
(art. 3, comma 3)

+-----+	
Retribuzione lorda	Aliquota di riferimento

0 - 65.000.000	2,00
65.000.000 - 130.000.000	1,60
130.000.000 - 195.000.000	1,35
195.000.000 - 230.000.000	1,10
230.000.000 - 250.000.000	0,90

D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182 (1).

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della L. 8 agosto 1995, n. 335 (2), in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS (1/circ).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1997, n. 147.

(2) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 2 ottobre 1997, n. 200; Circ. 25 febbraio 2000, n. 52; Circ. 13 giugno 2000, n. 112.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 1996;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art.1.

Contributi.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 per il personale iscritto al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) - di seguito denominato Fondo - successivamente al 31 dicembre 1995, il contributo è stabilito in base all'aliquota di finanziamento e con i criteri di ripartizione in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria.

2. Dal 1° gennaio 1997 per il personale già iscritto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, il contributo a carico dei lavoratori è stabilito nella medesima misura in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

3. Dal 1° gennaio 1997, in attesa del conguaglio di cui al comma 6, l'aliquota contributiva dovuta per il personale già iscritto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, e appartenente alle categorie dalla numero 1 alla numero 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 (3), come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni e integrazioni, è confermata nella misura del 10,10 per cento per la parte a carico dei lavoratori.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1997 sono destinate al Fondo, le quote di contribuzione attualmente riguardanti il finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (2), con il limite massimo della misura prevista dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 83 in data 9 aprile 1996.

5. L'eventuale onere residuo derivante dalla differenza fra l'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria e quella risultante dalla somma fra l'aliquota in vigore al 31 dicembre 1996 e le quote di contribuzione destinate al Fondo ai sensi del comma 4, è posto a carico dei datori di lavoro e l'aliquota è elevata a decorrere dal 1° gennaio 1997 in misura non superiore allo 0,50 per cento ogni biennio fino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

6. A partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si è verificata la parificazione dell'aliquota contributiva complessiva a quella in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori sono stabilite nella medesima misura della corrispondente aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

7. Nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), i quali percepiscono una retribuzione giornaliera superiore a lire 300.000, le imprese potranno esercitare rivalsa per un ammontare pari al 40 per cento dei contributi dovuti sulla parte di retribuzione eccedente il predetto importo. A decorrere dal 1° gennaio 1998, la predetta percentuale è ridotta annualmente di 10 punti percentuali fino alla sua completa soppressione. L'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 (4), è abrogato.

8. Le aliquote contributive dovute per il personale di cui ai commi 2 e 3, si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di lire 1.000.000. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 (4), qualora la retribuzione giornaliera sia superiore a lire 1.000.000 l'aliquota contributiva è dovuta sul massimale di retribuzione giornaliera imponibile corrispondente a ciascuna fascia ed è accreditato un numero di giorni di contribuzione, con un massimo di otto, secondo l'allegata Tabella A fino al raggiungimento di 312 giornate annue superate le quali si applica la previgente normativa. Sulla parte di retribuzione eccedente il massimale di retribuzione imponibile relativo a ciascuna fascia, si applica un contributo di solidarietà nella misura del 5 per cento di cui 2,50 per cento a carico del datore di lavoro e 2,50 per cento a carico del lavoratore.

9. A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli importi delle fasce di retribuzione giornaliera e del massimale di retribuzione imponibile di cui al comma 8 sono annualmente rivalutati sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.

10. (5).

11. Per il personale di cui al comma 1, nonché a coloro che esercitano la facoltà di opzione ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (6), appartenente al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è stabilita una retribuzione giornaliera di riferimento pari al massimale annuo di retribuzione pensionabile vigente tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (6), diviso per 312.

12. In caso di retribuzioni giornaliere superiori a quella di riferimento di cui al comma 11, è accreditato un giorno di contribuzione per ogni quota di retribuzione pari alla retribuzione di riferimento, fino a concorrenza del numero di giornate individuate dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (7). La frazione di retribuzione inferiore a quella di riferimento è considerata utile al fine dell'accREDITAMENTO di una giornata contributiva.

13. Il numero delle giornate di contribuzione che possono essere accreditate in ogni anno non deve superare le 312.

14. Per il personale di cui al comma 1 e per coloro che esercitano la facoltà di opzione ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (6), trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 1997 le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (6). Sulle quote di retribuzione eccedenti il massimale retributivo e pensionabile si applica un contributo di solidarietà, aggiuntivo rispetto a quanto previsto nell'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579 (7), da versare al Fondo nella misura del 5 per cento, di cui 2,50 per cento a carico del datore di lavoro e 2,50 per cento a carico del lavoratore.

15. Ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che possano far valere annualmente almeno 60 contributi giornalieri effettivi o figurativi versati o accreditati nel Fondo, è accreditato, d'ufficio, negli anni in cui la retribuzione globale percepita dal lavoratore non superi quattro volte l'importo del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, un numero massimo di 60 contributi giornalieri, fino a concorrenza di 120 contributi giornalieri annui complessivi. In ogni caso tale accREDITAMENTO è consentito per un numero di anni non superiore a 10. Ai medesimi lavoratori quando organizzano autonomamente, per la preparazione degli spettacoli, le giornate di prova, è consentito l'inserimento delle stesse nei relativi contratti di ingaggio come giornate di lavoro non retribuite, gravate tuttavia di adempimenti contributivi esclusivamente ai fini previdenziali concernenti l'Enpals. In tal caso il contributo è computato sul minimo contrattuale. Ai fini del calcolo numerico delle giornate contributive necessarie alla maturazione del diritto alla pensione, le giornate di prova sono computate come giornate di lavoro a tempo pieno nel limite massimo annuale necessario per conseguire il requisito di 120 contributi giornalieri.

(3) Riportato al n. I.

(2) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(4) Riportato al n. VII.

(4) Riportato al n. VII.

(5) Sostituisce il comma 7 dell'art. 12, D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, riportato al n. VII.

(6) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(6) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(7) Riportato alla voce Previdenza sociale.

- (6) Riportata alla voce Previdenza sociale.
- (6) Riportata alla voce Previdenza sociale.
- (7) Riportato alla voce Previdenza sociale.

Art.2.

Soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS.

1. Nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 (8), come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni, i lavoratori vengono distinti in tre gruppi, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro e individuati con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a seconda che (8/a):
 - a) prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
 - b) prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a);
 - c) prestino attività a tempo indeterminato.
2. Per i lavoratori di cui al comma 1 il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni si considera soddisfatto con riferimento a:
 - a) 120 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera a) del medesimo comma 1;
 - b) 260 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera b) del medesimo comma 1;
 - c) 312 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.
3. Per la determinazione del numero complessivo di giornate accreditate, per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, nel caso di passaggio fra i diversi gruppi, quelle relative al gruppo di provenienza sono riproporzionate in base al rapporto esistente tra i rispettivi requisiti di annualità di contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni.
4. Ai fini del diritto alle prestazioni e dell'individuazione dell'età pensionabile, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, tra quelle indicate all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 (8), come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni e integrazioni, nella quale hanno acquisito maggiore anzianità contributiva. Il medesimo criterio si applica anche ai fini della ripartizione di cui al comma 1.
5. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 (9), è abrogato.

- (8) Riportato al n. I.
- (8/a) Vedi, anche, il D.M. 10 novembre 1997, riportato al n. XVIII.
- (8) Riportato al n. I.
- (9) Riportato al n. VII.

Art.3.

Regime pensionistico degli iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS.

1. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità assicurativa e contributiva di almeno 18 anni interi, la pensione è interamente liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente.
2. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità assicurativa e contributiva inferiore a 18 anni interi, la pensione è determinata in base al criterio del pro-quota di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (10).
3. Per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, il numero di retribuzioni giornaliere valido ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile è incrementato secondo l'allegata Tabella B.
4. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), la retribuzione giornaliera pensionabile di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 (9), è costituita dalla media delle retribuzioni giornaliere più elevate assoggettate a contribuzione. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la retribuzione giornaliera pensionabile è costituita dalla media delle ultime retribuzioni giornaliere assoggettate a contribuzione. Il numero delle giornate di retribuzione è determinato secondo quanto disposto al comma 3.

5. La retribuzione giornaliera pensionabile di cui ai commi 3 e 4 è indicizzata secondo il disposto dell'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 (9), se riferite a periodi anteriori al 1° gennaio 1993, ed ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (11), se riferite a periodi successivi alla predetta data.
6. Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni in tema di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (10).
7. Per i lavoratori iscritti al Fondo, successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data, in luogo delle pensioni di vecchiaia e di anzianità, il Fondo medesimo eroga un'unica prestazione denominata «pensione di vecchiaia».

(10) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(9) Riportato al n. VII.

(9) Riportato al n. VII.

(11) Riportato alla voce Previdenza sociale.

(10) Riportata alla voce Previdenza sociale.

Art.4.

Modalità di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche.

1. A partire dal 1° gennaio 1997 per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (11), già iscritti alla data del 31 dicembre 1995, l'età pensionabile è gradualmente elevata in ragione di un anno anagrafico ogni 18 mesi fino al raggiungimento dell'età prevista dall'assicurazione generale obbligatoria, salvo quanto disposto dal comma 2.
2. Il diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato al compimento dell'età indicata nell'allegata tabella C per i lavoratori già iscritti alla data del 31 dicembre 1995 ed appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, presentatori e disc-jockey;
 - b) attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
 - c) direttori d'orchestra e sostituti;
 - d) figuranti e indossatori (11/a).
3. Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti alla data del 31 dicembre 1995, appartenenti alle categorie degli artisti lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera, continuano a trovare applicazione i limiti di età stabiliti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1998 per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tircorei e ballerini già iscritti alla data del 31 dicembre 1995 l'età pensionabile è gradualmente elevata in ragione di un anno anagrafico ogni diciotto mesi fino a raggiungere l'età di 52 anni per gli uomini e 47 anni per le donne (11/b).
5. Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i lavoratori di cui al comma 4 conseguono il diritto alla pensione quando siano trascorsi almeno venti anni dalla data iniziale dell'assicurazione al Fondo e risultino versati in loro favore un numero di contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro o accreditati ai sensi dell'articolo 1, comma 15, esclusivamente con la qualifica di tircoreo o ballerino, secondo l'allegata tabella D.
6. Per le pensioni con decorrenza 1° gennaio 1997 per i lavoratori di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 (9), fermi restando i requisiti per il pensionamento di anzianità previsti dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (11), l'importo del relativo trattamento pensionistico è ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del requisito di 35 anni di anzianità contributiva, secondo le percentuali indicate nella tabella A di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (12).
7. Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti contributivi da far valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 (9), e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi esclusivamente ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo. L'articolo 6, secondo comma, e le parole: «di cui almeno due terzi riferiti ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo» dell'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 (13), sono abrogati.
8. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la quota di pensione relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992, l'aliquota di rendimento annuo del 2 per cento è applicata sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312. Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le

aliquote di rendimento previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (14).

9. Per i lavoratori di cui all'articolo 3, comma 7, l'importo della pensione annua è determinato sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, commi 6, 7 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (15).

10. L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al comma 9 è fissata al 33 per cento.

La contribuzione così ottenuta è rivalutata in base ai criteri di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della citata legge n. 335 del 1995 (15).

11. I criteri di calcolo di cui ai commi 9 e 10 trovano altresì applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), della citata legge n. 335 del 1995 (15).

12. Ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 7, si applica l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della citata legge n. 335 del 1995 (15).

13. Per i lavoratori appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini iscritti successivamente alla data del 31 dicembre 1995, stante la specificità dell'attività lavorativa svolta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (15), è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, ai fini del conseguimento dell'età pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 20, della citata legge n. 335 del 1995 (15), e per l'applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995 (15), un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto nelle suddette qualifiche, fino ad un massimo di cinque anni.

14. I lavoratori di cui al comma 13 e i rispettivi datori di lavoro, in funzione dell'anticipo dell'età pensionabile, sono tenuti al versamento al Fondo, di un'aliquota contributiva aggiuntiva di finanziamento pari, rispettivamente, all'1 per cento e al 2 per cento.

(11) Riportato alla voce Previdenza sociale.

(11/a) Vedi, anche, l'art. 59, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(11/b) Comma così modificato dall'art. 59, comma 12, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(9) Riportato al n. VII.

(11) Riportato alla voce Previdenza sociale.

(12) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(9) Riportato al n. VII.

(13) Riportato al n. VII.

(14) Riportato alla voce Previdenza sociale.

(15) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(15) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(15) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(15) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(15) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(15) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(15) Riportata alla voce Previdenza sociale.

Art.5.

Pensioni di invalidità specifica.

1. Gli iscritti al Fondo appartenenti alle categorie indicate all'articolo 4, commi 2, 3 e 4, anche se iscritti successivamente alla data del 31 dicembre 1995, hanno diritto alla pensione di invalidità specifica alle seguenti condizioni:

a) abbiano raggiunto il trentesimo anno di età;

b) abbiano perduto la capacità di lavoro specifica nell'esercizio dell'attività professionale abituale o prevalente per infermità, difetto fisico o mentale, in modo totale e permanente;

c) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di inizio dell'assicurazione;

d) possano far valere almeno 600 contributi giornalieri versati o accreditati, dei quali almeno 120 nel triennio precedente la data di presentazione della domanda di pensione;

e) i contributi di cui alla lettera d) devono risultare versati per lavoro svolto nella sola attività professionale abituale e prevalente per la quale è richiesto il riconoscimento dell'invalidità specifica.

2. Il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 (13), sono abrogati.

(13) Riportato al n. VII.

Art.6.
Prosecuzione volontaria.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 le disposizioni che regolano la disciplina della prosecuzione volontaria presso l'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sono estese all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dal Fondo.
2. L'importo del contributo volontario minimo è determinato in corrispondenza delle retribuzioni medie giornaliere delle singole classi di retribuzioni da individuarsi, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con apposite tabelle adottate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente e approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. Le classi di retribuzioni di cui al comma 2 saranno aggiornate periodicamente in base ai medesimi criteri in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
4. Gli importi di cui al comma 2 sono adeguati in corrispondenza delle variazioni delle aliquote contributive di base vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dal Fondo.
5. La tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 (16), è abrogata.

(16) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184 (1).

Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335 (2), in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici (1/circ).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 giugno 1997, n. 148.

(2) Riportata al n. A/XXXV.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 31 marzo 1998, n. 17; Circ. 17 dicembre 1998, n. 53; Circ. 23 febbraio 1999, n. 11; Circ. 24 febbraio 1999, n. 12;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 19 luglio 1997, n. 162; Circ. 15 ottobre 1997, n. 206; Circ. 18 dicembre 1997, n. 256; Circ. 18 dicembre 1997, n. 257; Circ. 28 aprile 1998, n. 89; Circ. 30 aprile 1998, n. 93; Circ. 25 giugno 1998, n. 137; Circ. 2 settembre 1998, n. 197; Circ. 15 dicembre 1998, n. 254; Circ. 13 settembre 1999, n. 173; Circ. 7 dicembre 1999, n. 212; Circ. 27 aprile 2000, n. 88;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 2 febbraio 1999, n. 12/99;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 27 aprile 1998, n. 198; Circ. 21 gennaio 1999, n. 12; Circ. 31 marzo 1999, n. 83; Circ. 7 marzo 2000, n. 54; Circ. 10 aprile 2000, n. 112; Circ. 6 settembre 2000, n. 210;
- Ufficio italiano Cambi: Circ. 19 dicembre 1997, n. 426.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1997;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo:

Capo I

Disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi

Art. 1.

Cumulo di periodi assicurativi.

1. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (2), iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui al comma 20 del predetto articolo 1, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità.

2. Il cumulo di cui al comma 1 opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.

3. Agli aventi titolo al cumulo spettano le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle rispettive gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia per le gestioni medesime. Le quote di pensione sono poste a carico ed erogate da ciascuna gestione.

4. Gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione del presente articolo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione da parte dell'assicurato e, in caso di decesso di quest'ultimo, dal mese successivo a tale evento.

5. Rientra nei poteri degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore di liberi professionisti, conferiti dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (2), il riconoscimento del computo dei periodi contributivi non coincidenti posseduti dal professionista presso altre forme di previdenza obbligatoria, al solo fine del conseguimento dei requisiti contributivi previsti dall'ordinamento giuridico di appartenenza per il diritto a pensione e non per la misura di quest'ultima.

(2) Riportata al n. A/XXXV.

(2) Riportata al n. A/XXXV.

Capo II

Disposizioni in materia di riscatto

Art. 2.

Corsi universitari di studio.

1. La facoltà di riscatto prevista dall'articolo 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (3), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694 (3), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, è riconosciuta a tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (2).

2. Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (4).

3. L'onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995 (2).

4. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (5). Le tabelle vigenti sono adeguate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulla base di aggiornati coefficienti attuariali.

5. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995 (6), ha effetto dalla data della domanda di riscatto (6/a).

(3) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(3) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(2) Riportata al n. A/XXXV.

(4) Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.

(2) Riportata al n. A/XXXV.

(5) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(6) Riportata al n. A/XXXV.

(6/a) La Corte costituzionale, con sentenza 9-15 febbraio 2000, n. 52 (Gazz. Uff. 23 febbraio 2000, n. 9 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto dell'art. 13, primo comma, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e dell'art. 2 del presente decreto, nella parte in cui non consentono al dipendente dello Stato di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di durata legale del corso di studi svolto presso l'Accademia di belle arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio per l'ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni.

Art.3.

Riscatto di periodi di lavoro all'estero e di aspettativa.

1. La facoltà di riscatto, prevista dall'articolo 51, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (7), come modificato dall'articolo 2-octies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (8), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, è estesa a tutti gli iscritti ai Fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ed il relativo onere è dovuto dall'assicurato nella misura intera.

2. Ai lavoratori, collocati in aspettativa ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 26 (9), come integrata dalla legge 25 giugno 1985, n. 333 (9), è data facoltà di procedere al riscatto, in tutto o in parte, dei periodi di fruizione dell'aspettativa medesima che non siano coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.

(7) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(8) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(9) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(9) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

Art.4.

Modalità dei riscatti.

1. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 sono estese a tutti i casi di riscatto per i quali, ai fini del calcolo dell'onere, si applica l'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (7).

(7) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

Capo III

Disposizioni in materia di prosecuzione volontaria

Art.5.

Estensione del regime della prosecuzione volontaria INPS alle altre forme di previdenza.

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432 (8), e alla legge 18 febbraio 1983, n. 47 (7), e successive modificazioni ed integrazioni, come modificate dal presente capo, sono estese agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (6).

2. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è concessa se l'assicurato nel quinquennio precedente la domanda può far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria ovvero nel fondo sostitutivo o esclusivo della medesima presso il quale chiede di effettuare i versamenti volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione, anche non continuativa:

a) 36 contributi mensili;

b) 156 contributi settimanali;

c) 279 contributi giornalieri agricoli per gli uomini;

d) 186 contributi giornalieri agricoli per le donne e i giovani;

e) 65 settimane per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui agli articoli 40, n. 9, e 76 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (10), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 (11).

Resta fermo il requisito di anzianità contributiva ridotta previsto dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (8), che trova applicazione anche per i casi di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995 (6).

3. Ai fini del computo del quinquennio di cui al comma 2, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432 (8), e successive modificazioni ed integrazioni.

(8) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(7) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(6) Riportata al n. A/XXXV.

(10) Riportato al n. A/I.

(11) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, riportato al n. A/LIX.

(8) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(6) Riportata al n. A/XXXV.

(8) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

Art.6.

Presupposti di ammissione.

1. La contribuzione volontaria può essere versata anche per i sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

2. La contribuzione volontaria non è ammessa per contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonché per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle predette forme di previdenza.

Art.7.

Modalità di determinazione della contribuzione.

1. L'importo del contributo volontario è pari all'aliquota di finanziamento, prevista per la contribuzione obbligatoria alla gestione pensionistica, applicata all'importo medio della retribuzione imponibile percepita nell'anno di contribuzione precedente la data della domanda.

2. L'importo minimo di retribuzione sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore alla retribuzione settimanale, determinata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (8), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di proseguitori volontari non può essere inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al comma 2, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute al versamento di contributi volontari mensili tale importo è ragguagliato a mese. Rimane ferma, se esistente, l'applicazione del minimale retributivo per gli iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria nel caso di minimi retributivi superiori a quelli indicati nel presente comma.

4. Per i proseguitori volontari autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni speciali per gli artigiani, i commercianti ed i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 3 e 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (7).

5. Le retribuzioni sulle quali è calcolato l'importo del contributo volontario sono rivalutate annualmente con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in base alla variazione dell'indice del costo della vita determinato dall'ISTAT nell'anno precedente.

6. L'assicurato, il quale riprenda i versamenti volontari dopo un periodo di rioccupazione alle dipendenze di terzi, può ottenere, a domanda, la rideterminazione dell'importo del contributo volontario da lui dovuto. Tale importo è calcolato sulla base della media delle retribuzioni percepite nell'anno precedente la ripresa dei versamenti stessi. La domanda di cui sopra deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

7. Per gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'importo del contributo è commisurato alla retribuzione media della classe precedentemente assegnata.

8. Gli assicurati, ai quali è stata assegnata anteriormente alla data di cui al comma 7, l'ultima classe, vigente pro-tempore, hanno facoltà di richiedere, entro un anno dalla medesima data, l'assegnazione della retribuzione corrispondente a quella media, percepita in costanza di rapporto di lavoro nell'anno precedente la data di decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

(8) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(7) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

Art.8.

Modalità di versamento.

1. Il versamento deve effettuarsi entro il trimestre successivo a quello solare cui è riferita la contribuzione, secondo le modalità stabilite da ciascun ente interessato.

2. La contribuzione volontaria relativa al trimestre in corso alla data di rilascio dell'autorizzazione e quella riferita a periodi precedenti devono essere versate entro il trimestre successivo a tale data.

3. I termini di cui al presente articolo sono perentori e le somme versate in ritardo sono rimborsate

senza maggiorazione di interessi, salva la loro imputazione a richiesta dell'interessato al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento.

Capo IV Norme finali

Art.9. Norme transitorie e finali.

1. Nelle materie regolate dal presente decreto legislativo continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni relativamente alle domande esercitate dagli interessati in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto medesimo.

Art.10. Abrogazioni.

1. È abrogata ogni disposizione legislativa o regolamentare, in contrasto o incompatibile con quelle recate dal presente decreto legislativo.

Art. 7.

Controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro.

1. Le regioni utilizzando i dati dei censimenti di cui alle lettere b) ed l) del comma 2 dell'art. 10 della citata legge n. 257 del 1992 (5), individuano le attività nelle quali è presente un rischio di esposizione a fibre di amianto per i lavoratori e, conseguentemente, predispongono un piano di indirizzo per l'intervento delle strutture territoriali finalizzato:

- a) alla vigilanza sul rispetto delle norme specifiche per la protezione dei lavoratori nelle imprese in cui sia presente un rischio lavorativo da amianto;
- b) alla valutazione preventiva di piani di lavoro relativi agli interventi di bonifica di amianto, presentati ai sensi dell'art. 34 del citato decreto legislativo n. 277 del 1991 (3), e alla vigilanza sulla esecuzione degli interventi stessi;
- c) alla valutazione di rischi connessi alla presenza di amianto in edifici, strutture e impianti, e al rilascio di opportune prescrizioni ai datori di lavoro.

2. Annualmente le strutture territoriali inviano alla propria regione una relazione sull'attività svolta, nella quale risulti indicato:

- a) operatore/i della struttura responsabile degli interventi di prevenzione per i lavoratori esposti al rischio di amianto;
- b) livelli di esposizione alle fibre di amianto nelle imprese in attività nel territorio;
- c) interventi di bonifica di edifici, impianti e/o strutture contenenti amianto effettuati nel territorio;
- d) interventi di prevenzione effettuati dalla struttura presso le imprese interessate;
- e) interventi di prevenzione effettuati presso edifici, impianti e/o strutture interessate e relative prescrizioni impartite circa i piani di controllo e manutenzione.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 ottobre 1994, n. 251.

(5) Riportata al n. C/IV.

(3) Riportato al n. C/III.

L. 27 dicembre 1997 n. 449 (ARTICOLI ESTRATTI)
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica

Art. 59.

(Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità)

1. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 1998 a tutti i lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie sostitutive, esclusive ed esonerative, qualora non già previsto, si applica la tabella di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; a decorrere dalla medesima data è abrogato il comma 3 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 503 del 1992. Per gli iscritti alla forma pensionistica di cui al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, continua a trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 181 del 1997. Con effetto dalla medesima data:

a) gli aumenti di periodi di servizio computabili a fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività professionali non possono eccedere complessivamente i cinque anni; gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riconosciuti validi a fini pensionistici e se eccedenti i cinque anni non sono ulteriormente aumentabili;

b) per la determinazione dell'anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto. Sono fatte salve le domande presentate ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 658. Sono abrogati gli articoli 24, terzo comma, 45 e 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

2. Per i trattamenti da liquidarsi a decorrere dal 1° gennaio 1998 a carico delle forme obbligatorie, sostitutive, esclusive o esonerative nonché di quelle integrative degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e di quelle previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, non trovano applicazione le disposizioni che prevedono la trasformazione di quote di pensione in forma di capitale, fatti salvi i trattamenti di cui al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del predetto decreto legislativo n. 164 del 1997, limitatamente agli iscritti che possono far valere, quale somma di età e di anzianità contributiva, il parametro 87 e possono far valere 30 anni di anzianità contributiva, ad eccezione di coloro che possono far valere, quale somma di età e di anzianità contributiva il parametro 89, fermo restando il requisito dei 30 anni di anzianità contributiva, nei confronti dei quali la quota di pensione liquidabile in forma capitale viene erogata nella misura percentuale maturata alla data del 31 dicembre 1997; per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, trova applicazione il limite di cui all'articolo 7, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti nei cui confronti trovino integralmente attuazione le disposizioni del medesimo decreto.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per tutti i soggetti nei cui confronti trovino applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base ovvero al trattamento di fine rapporto, il trattamento si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza. Mediante accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente, stipulati anteriormente alla costituzione dei fondi nazionali per il settore del credito ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 marzo 1998, per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al citato decreto legislativo n. 357 del 1990, la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli ordinamenti dei menzionati regimi aziendali. In presenza di tali esuberi riguardanti banche, associazioni di banche e concessionari della riscossione cui si applicano i contratti collettivi del settore del credito, gli accordi stipulati, entro la medesima data del 31 marzo 1998, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente possono: a) prevedere, allo scopo di agevolare gli esodi, apposite indennità da erogare, anche ratealmente, in conformità all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, nel rispetto dei requisiti di età ivi previsti, nonché in conformità all'articolo 6, comma 4, lettera b), del citato decreto legislativo n. 314 del 1997; al medesimo regime fiscale previsto dal citato articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 314 del 1997, sono assoggettate le analoghe prestazioni eventualmente erogate, al fine di cui sopra, dai citati fondi nazionali per il settore del credito in luogo dei datori di lavoro; b) adottare, in via prioritaria, il criterio della maggiore età ovvero della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, purché siano contestualmente previste forme di sostegno del reddito, comprensive della corrispondente contribuzione figurativa, erogabili, anche in soluzione unica, nel limite massimo di 4 anni previsto per la fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, poste a carico dei datori di lavoro. Alle apposite indennità ed alle forme di sostegno del reddito, comprensive dei versamenti all'INPS per la corrispondente contribuzione figurativa, si applica il comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1992, n. 406. Dopo la costituzione dei citati fondi nazionali per il settore del credito, la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dall'applicazione di accordi stipulati ai sensi del presente comma è trasferita ai fondi stessi, i quali assumono in carico le residue prestazioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuotere anticipatamente l'importo dai datori di lavoro obbligati. Per i trattamenti pensionistici anticipati e gli altri interventi previsti in attuazione del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1996, n. 588, e del decreto-legge 9 settembre 1997, n. 292, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1997, n. 388, per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione delle aziende bancarie ivi richiamate, trovano applicazione, sino alla loro completa attuazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, le disposizioni degli accordi sindacali stipulati entro il 31 marzo 1998, compresa, a tale esclusivo fine, la facoltà per le predette aziende di sostenere il costo della prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale fino alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria secondo i requisiti di anzianità contributiva e di età previsti dalla legislazione previgente. Le forme pensionistiche di cui al presente comma, fermo restando quanto previsto dal comma 33, nonché dal citato decreto legislativo n. 124 del 1993, possono essere trasformate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forme a contribuzione definita mediante accordi stipulati con le rappresentanze dei lavoratori di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero, in mancanza, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente. Alla facoltà di riscatto, ove prevista, nelle forme pensionistiche di cui al presente comma esercitata dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui al capo II del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in materia di determinazione del relativo onere. Entro il 30 giugno 1998 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo per l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette con quella dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 22, della medesima legge. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo al predetto personale si applicano le disposizioni di cui al presente comma.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'adeguamento delle prestazioni pensionistiche a carico delle forme pensionistiche di cui ai commi 1, 2 e 3 trova applicazione esclusivamente l'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con esclusione di diverse forme, ove ancora previste, di adeguamento anche collegate all'evoluzione delle retribuzioni di personale in servizio. Con effetto sui trattamenti liquidati a decorrere dal 1° gennaio 1998 dalle medesime forme pensionistiche si applicano le disposizioni in materia di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro dipendente o autonomo previste dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 trovano applicazione nei confronti di tutto il personale comunque dipendente dagli enti ed amministrazioni presso i quali operino le forme pensionistiche di cui ai medesimi commi.

6. Con effetto sui trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dal 1° gennaio 1998, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme di essa sostitutive ed esclusive, il diritto per l'accesso al trattamento si consegue, salvo quanto previsto al comma 7, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità ovvero di sola anzianità contributiva indicati nella tabella C allegata alla presente legge per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive e nella tabella D allegata alla presente legge per i lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria; per i lavoratori autonomi l'accesso al trattamento si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e al compimento del cinquantottesimo anno di età. Per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000 resta fermo il requisito anagrafico di 57 anni ed i termini di accesso di cui al comma 8 sono differiti di quattro mesi. È in ogni caso consentito l'accesso al pensionamento al raggiungimento del solo requisito di anzianità contributiva di 40 anni. Al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento della Società Ferrovie dello Stato Spa in considerazione del processo di ristrutturazione e sviluppo del sistema di trasporto ferroviario, con accordo collettivo da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le organizzazioni sindacali di categoria, è istituito un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza annuale, si

procede ad una verifica degli effetti sul piano occupazionale degli interventi attuati anche con riferimento alle misure, a carico del medesimo fondo, istituito per il perseguimento di politiche attive del lavoro e per il sostegno al reddito per il personale eccedentario, da individuare anche sulla base di criteri che tengano conto della anzianità contributiva o anagrafica; a tale personale, nei cui confronti operino le predette misure, trovano applicazione i previgenti requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici non oltre quattro anni dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge. Sull'esito delle verifiche il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari.

7. Le disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, trovano applicazione nei confronti:

a) dei lavoratori dipendenti pubblici e privati qualificati dai contratti collettivi come operai e per i lavoratori ad essi equivalenti, come individuati ai sensi del comma 10;

b) dei lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa;

c) dei lavoratori che siano stati collocati in mobilità ovvero in cassa integrazione guadagni straordinaria per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 3 novembre 1997, ivi compresi i lavoratori dipendenti da imprese che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, per il numero di lavoratori da collocare in mobilità indicato nella domanda medesima e per i quali l'accordo collettivo intervenga entro il 31 marzo 1998, nonché dei lavoratori ammessi entro il 3 novembre 1997 alla prosecuzione volontaria, che in base ai predetti requisiti di accesso alle pensioni di anzianità di cui alla citata legge n. 335 del 1995 conseguano il trattamento pensionistico di anzianità al termine della fruizione della mobilità, del trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero, per i proscrittori volontari durante il periodo di prosecuzione volontaria e, comunque, alla data del 31 dicembre 1998. Per i prepensionamenti autorizzati in base a disposizioni di legge anteriori al 3 novembre 1997 continuano a trovare applicazione le disposizioni medesime.

8. I lavoratori, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, che risultino in possesso dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, lettere a) e b), entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo. Per l'anno 1998 i diversi termini di accesso al pensionamento di anzianità sono comunque differiti di tre mesi, salvo che per i lavoratori di cui al comma 7, lettera c), nonché per quelli che abbiano raggiunto una anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, per i quali restano confermati i termini di cui alle previgenti disposizioni. I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti e che risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 6 entro il primo trimestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre del medesimo anno; entro il secondo trimestre, dal 1° gennaio dell'anno successivo; entro il terzo trimestre, dal 1° aprile dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, dal 1° luglio dell'anno successivo. Ai dipendenti che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dai commi 6 e 7 entro il 31 dicembre 1997, l'accesso al pensionamento è consentito a decorrere dal 1° aprile 1998. Le disposizioni di cui al presente comma ed ai commi 6 e 7 trovano applicazione ai casi di pensionamento anticipato di cui al comma 185 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

9. Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno. Il personale del comparto scuola la cui domanda di dimissione, presentata entro il 15 marzo 1997, non è stata accolta per effetto delle disposizioni contenute nel decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, è collocato a riposo in due scaglioni, equamente ripartiti, rispettivamente nell'anno scolastico o accademico 1998-1999 e in quello 1999-2000, con priorità per i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico richiesti al personale del pubblico impiego nel 1998 e per quelli con maggiore età anagrafica. Sono fatte salve comunque le cessazioni dal servizio di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 129 del 1997, nonché quelle del personale appartenente ai ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi siano situazioni di esubero rispetto alle esigenze di organico e fino alla concorrenza del relativo soprannumero. Ai fini di cui sopra, relativamente agli anni scolastici ed accademici 1998, 1999 e 2000 il verificarsi della suddetta condizione è accertato al termine delle operazioni di movimento del personale.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad individuare, nel rispetto degli equilibri di bilancio definiti anche con l'applicazione della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, le mansioni da considerare equivalenti, in base al criterio della pari gravosità, a quelle degli operai ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7.

11. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 34 a 38, della citata legge n. 335 del 1995, in materia di lavoro usurante, i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità, per la funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su parere di una commissione tecnico-scientifica, composta da non più di venti componenti, costituita con carattere paritetico da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.

12. Ai decreti legislativi 24 aprile 1997, n. 164, 30 aprile 1997, n. 165, 30 aprile 1997, n. 166, e 30 aprile 1997, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 164 del 1997, le parole: "dei requisiti di cui alla allegata tabella A" sono sostituite dalle seguenti: "di requisiti anagrafici e contributivi ridotti, rispetto a quelli previsti dal comma 2, di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni";

b) la tabella B di cui all'articolo 6, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 1997, è sostituita dalla seguente:

Tabella B
(Art. 6, comma 2)

Anno	Età anagrafica
dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1999	50
dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 2000	51
dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2002	52
dal 1° luglio 2002	53";

c) all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 166 del 1997, le parole: "ogni 24 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ogni diciotto mesi";

d) la tabella C di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 182 del 1997, è sostituita dalla seguente:

Tabella C
(Art. 4, comma 2)

Decorrenza della pensione	Uomini	Donne
dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1999	61	56
dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 2000	62	57
dal 1° gennaio 2001	63	58";

e) all'articolo 4, comma 4, del citato decreto legislativo n. 182 del 1997, le parole: "ogni 30 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ogni diciotto mesi".

13. Sui trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS dovuti dall'assicurazione generale-obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dalle forme di essa sostitutive od esclusive non spetta la perequazione automatica al costo della vita prevista per l'anno 1998. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di perequazione, l'aumento di perequazione per l'anno 1998 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo di tre anni l'indice di perequazione delle pensioni:

a) è applicato nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS;

b) non trova applicazione per le fasce di importo superiori a otto volte il predetto trattamento minimo.

14. Le quote dei trattamenti pensionistici di anzianità eccedenti l'ammontare del trattamento corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino alla concorrenza dei redditi stessi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 1998 si applica la relativa previgente disciplina se più favorevole.

15. Con effetto dal 1° gennaio 1998 le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono elevate di 0,8 punti percentuali. Le stesse aliquote sono elevate di 0,2 punti percentuali ogni anno a decorrere dal 1° gennaio 1999 fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali. Per l'anno 1998 l'aliquota contributiva per la gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni è incrementata rispetto a quella già prevista dalle vigenti disposizioni nella misura di 0,3 punti percentuali. Per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell'INPS e con più di 65 anni di età il contributo previdenziale può essere a richiesta applicato nella misura della metà e per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà. Gli scultori, i pantografisti, i tornitori a mano, i pittori, i decoratori e i rifinitori aventi sede nelle zone di montagna che esercitano la loro attività artistico-tradizionale in forma di ditta individuale sono considerati lavoratori autonomi ai fini della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e successive modificazioni ed integrazioni, e conseguentemente sono sottoposti alla aliquota contributiva prevista dal presente comma per la relativa gestione pensionistica.

16. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, con effetto dal 1° gennaio 1998 il contributo alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato di 1,5 punti

percentuali. Lo stesso è ulteriormente elevato con effetto dalla stessa data in ragione di 0,5 punti percentuali ogni biennio fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali. La relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è maggiorata rispetto a quella di finanziamento di un punto percentuale. È dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è disciplinata tale estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo.

17. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota contributiva pensionistica di finanziamento delle forme pensionistiche sostitutive gestite dall'INPS è allineata, ove inferiore, a quella vigente presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei rispettivi comitati di vigilanza ovvero di gestione delle predette forme pensionistiche, possono essere modificati, previo conforme parere del consiglio di amministrazione dell'INPS, i parametri di liquidazione dei trattamenti pensionistici in presenza di gravi squilibri finanziari di carattere permanente.

18. Con effetto dall'anno 1998, il contributo in quota capitaria dovuto dai lavoratori autonomi agricoli all'INAIL è elevato di lire 200.000 su base annua.

19. L'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi. Dopo il secondo comma dell'articolo 44 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, è inserito il seguente:

"Il pagamento all'INAIL della rata di premio può, a richiesta del datore di lavoro, essere effettuato in quattro rate di uguale importo da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce. Le somme afferenti le scadenze successive a quella del 20 febbraio di ciascun anno vanno maggiorate degli interessi ad un tasso pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente da indicarsi da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente va in ogni caso effettuato in un'unica soluzione, entro il 20 febbraio".

20. Agli enti privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi da 6 ad 8 del presente articolo, concernenti i requisiti di accesso al pensionamento di anzianità, da applicarsi in conformità a quanto previsto dal quarto periodo dell'articolo 3, comma 12, della citata legge n. 335 del 1995, a seconda che l'ente gestisca o meno forme di previdenza sostitutive. Per i medesimi enti le riserve tecniche di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del citato decreto legislativo n. 509 del 1994 sono riferite agli importi delle cinque annualità di pensione in essere per l'anno 1994. Detti importi sono adeguati, secondo misure e criteri da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in occasione dei risultati che emergeranno dai bilanci tecnici di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

21. Le domande per il pensionamento di anzianità dei dipendenti della pubblica amministrazione non possono essere presentate prima di dodici mesi dalla data indicata per l'accesso al pensionamento; il mancato accesso al pensionamento a tale data comporta la decadenza della domanda.

22. All'articolo 1, comma 217, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dal 1° gennaio 1997 le parole da: "; qualora" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "; qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la sanzione di cui alla presente lettera non è dovuta sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa".

23. All'articolo 1, comma 2, della legge 8 agosto 1996, n. 417, le parole: "31 marzo 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1999".

24. All'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al terzo periodo, le parole da: "le modalità" fino a: "di valutazione," sono soppresse e dopo la parola: "distacco" sono inserite le seguenti: "; il Nucleo di valutazione delibera in ordine alle proprie modalità organizzative e di funzionamento";

b) al quarto periodo, dopo la parola: "componenti" sono inserite le seguenti: "nonché l'effettuazione di studi e ricerche ai sensi del comma 44, lettera c), anche attraverso convenzioni e borse di studio presso il Nucleo medesimo".

25. All'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. I datori di lavoro che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, ovvero di cui all'articolo 6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ed i cui crediti ceduti ai sensi delle citate disposizioni non siano stati, per qualsiasi motivo, riscossi, possono procedere alla regolarizzazione dei relativi debiti contributivi rimasti insoluti con le modalità ed i termini previsti dal comma 4 del presente articolo, che si intendono a tal fine prorogati al 31 gennaio 1998. Gli enti impositori, entro

quattro mesi dalla presentazione della domanda di regolarizzazione accompagnata da specifica istanza, procederanno alla formale retrocessione, a favore dei cedenti, dei crediti non ancora riscossi ed a suo tempo destinati al pagamento dei contributi e premi oggetto della regolarizzazione".

26. Per le finalità di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, nonché per favorire il programma straordinario di cessione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, previsto dal decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, l'Osservatorio di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 104 del 1996 può avvalersi della collaborazione di esperti, incaricati singolarmente o in apposite commissioni, di società specializzate, di enti, di amministrazioni pubbliche e degli ordini professionali, nei limiti delle risorse disponibili per il suo funzionamento. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 104 del 1996 è abrogato. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituita dalla seguente:

"d) ad individuare tramite procedura competitiva il soggetto disponibile ad acquistare, a prezzi non inferiori ai rispettivi valori commerciali come sopra stimati, l'intero complesso dei beni oggetto del programma, ovvero il compendio dei beni appartenenti a ciascun ente interessato, ovvero uno o più lotti di beni ricompresi in ciascun compendio. Il soggetto acquirente deve impegnarsi, nel caso proceda a vendita frazionata degli immobili così acquistati, a garantire il rispetto del diritto di prelazione degli eventuali conduttori secondo i criteri di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; deve altresì indicare un istituto bancario che si impegni a concedere mutui ipotecari a condizioni agevolate in favore dei conduttori stessi per l'acquisto dei beni in locazione. Queste ultime condizioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".

27. La lettera b) del primo comma dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

"b) per i giornalisti professionisti, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno 18 anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani 'Giovanni Amendola' (INPGI) del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1953. L'integrazione contributiva trova applicazione nella misura e secondo i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402. I termini di cui all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, sono prorogati al 31 marzo 1998; il termine per l'emanazione di disposizioni correttive ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relative al predetto decreto legislativo, è prorogato al 30 giugno 1998".

28. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso in cui il predetto contratto nel corso del suo svolgimento o alla scadenza del termine venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi a decorrere dalla trasformazione. Per l'indicato periodo l'INPGI utilizza, per la copertura degli oneri conseguenti al minore afflusso contributivo, gli stanziamenti residui non utilizzati per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 148 del 1993. L'INPGI è autorizzato ad anticipare al Fondo integrativo di previdenza per i giornalisti professionisti, gestito dall'Istituto stesso, le somme occorrenti per il ripianamento del disavanzo al 31 dicembre 1995 mediante svincolo, per un pari importo, del deposito effettuato ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e dell'articolo 12 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. Alla restituzione delle predette somme all'Istituto da parte delle aziende editoriali si procede sulla base di un piano di ammortamento decennale predisposto dall'Istituto medesimo previe intese con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di categoria".

29. La normativa prevista dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, continua a trovare applicazione nei confronti dei giornalisti professionisti dipendenti da aziende individuate dall'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, che abbiano stipulato o trasmesso ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge accordi sindacali relativi al riconoscimento delle causali di intervento di cui all'articolo 35 della citata legge n. 416 del 1981.

30. L'INPGI è esonerato dal versamento del contributo di solidarietà previsto dall'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

31. Al fine di favorire lo sviluppo dei fondi pensionistici di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, attraverso attività di promozione e formazione nonché attraverso l'individuazione e la costruzione di modelli di riferimento per la valutazione finanziaria e il monitoraggio dei portafogli dei fondi, è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 3,5 miliardi, da iscriversi in apposita unità previsionale di spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il finanziamento di apposita convenzione da stipularsi con il Mediocredito

Centrale spa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nella convenzione saranno definite, anche attraverso il concorso delle fonti istitutive dei fondi, previste all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, le forme organizzative adeguate al conseguimento dei fini di cui al presente comma, anche attraverso la costituzione di apposita società di capitali.

32. Per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, di aziende di credito che presentano anomalie in almeno due degli indicatori di cui alla tabella E allegata alla presente legge, desunti dai dati dell'ultimo bilancio, si applicano le seguenti disposizioni:

a) per gli iscritti in servizio, il trattamento pensionistico integrativo è determinato, sulla base delle rispettive fonti di regolamentazione, esclusivamente con riferimento alle anzianità già maturate alla data di entrata in vigore della presente legge o, se le anomalie si verificano successivamente, alla data di riferimento dell'ultimo bilancio; da tale importo è detratto l'ammontare a carico della gestione speciale dell'INPS teoricamente spettante alla stessa data; la somma risultante è rivalutata sino al momento del pensionamento secondo i criteri di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

b) per gli iscritti in quiescenza, il trattamento pensionistico integrativo è escluso da qualsiasi meccanismo perequativo con decorrenza dalla data di cui alla lettera a); per le pensioni erogate dai regimi integrativi antecedentemente alla maturazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico della gestione speciale INPS, si applica il regime perequativo previsto per detta gestione limitatamente alla quota di pensione corrispondente, per ciascuna azienda, alla percentuale di cui alla tabella allegata al citato decreto legislativo n. 357 del 1990.

33. Venute meno le condizioni indicate nella tabella E di cui al comma 32 per almeno due esercizi consecutivi, accordi con le associazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, possono prevedere, solo per il futuro, regimi difformi da quanto indicato nelle lettere a) e b) del predetto comma 32, anche mediante la trasformazione dei regimi integrativi esistenti in regimi a contribuzione definita, o l'istituzione di nuove forme di previdenza complementare ai sensi del decreto-legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni. Relativamente ai regimi integrativi delle aziende di credito indicate nel citato decreto legislativo n. 357 del 1990 che siano o siano state assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, le disposizioni di cui al comma 32 si applicano con decorrenza dalla data di emanazione del decreto di liquidazione.

34. L'importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, come rideterminato al netto delle somme attribuite alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a seguito dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, è incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con effetto dall'anno 1998, a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222. Tale somma è assegnata per lire 4.780 miliardi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione artigiani e per lire 560 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali ed è annualmente adeguata secondo i criteri di cui al predetto articolo 37, comma 3, lettera c). A decorrere dall'anno 1998, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e sulla base degli elementi amministrativi relativi all'ultimo consuntivo approvato, sono definite le percentuali di riparto, fra le gestioni interessate, del predetto importo al netto della richiamata somma aggiuntiva. Sono escluse da tale procedimento di ripartizione le quote dell'importo assegnato alla gestione speciale minatori e all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). Resta in ogni caso confermato che per il pagamento delle pensioni INPS sono autorizzate, ove occorra, anticipazioni di tesoreria all'Ente poste italiane fino alla concorrenza degli importi pagabili mensilmente da quest'ultimo Ente per conto dell'INPS e che le stesse sono da intendersi senza oneri di interessi.

35. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: "all'articolo 31" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 4, commi 2, lettera c), e 3, e 31".

36. Al comma 20 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è aggiunto il seguente periodo: "Le medesime disposizioni si applicano, se più favorevoli, ai casi in cui sia stata maturata, alla predetta data, una anzianità di servizio utile per il collocamento a riposo di almeno 40 anni".

37. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".

38. Il comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è sostituito dal seguente:

"5. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, può avvalersi, fino ad un limite di venti unità, di dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici. I predetti dipendenti, ivi compreso il personale con qualifica di dirigente, sono collocati, con l'assenso degli interessati, in posizione di comando o distacco. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici sono tenuti ad adottare il provvedimento di comando a seguito di richiesta della commissione, ai sensi del comma 14 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Fino al 31 dicembre 1998, gli oneri relativi al trattamento economico previsto dagli ordinamenti di appartenenza restano a carico delle amministrazioni di provenienza. La predetta commissione può altresì effettuare, con contratti a tempo determinato, assunzioni dirette disciplinate dalle norme del diritto privato in numero non superiore a venti

unità nei limiti della dotazione finanziaria. La commissione può disporre, entro il 31 dicembre 1999, l'ingresso in ruolo, attraverso concorsi interni per titoli integrati da colloquio, dei dipendenti che abbiano prestato comunque servizio per almeno dodici mesi in posizione di comando o distacco o in virtù di contratti di lavoro a tempodeterminato in numero complessivamente non superiore a trenta unità e nei limiti della pianta organica".

39. La spesa autorizzata dal comma 2 dell'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, per il funzionamento della commissione di vigilanza prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del medesimo articolo 13 della citata legge n. 335 del 1995, è incrementata, per l'anno 1998, di lire 1 miliardo e, per gli anni successivi, di lire 5 miliardi. Ai predetti incrementi si provvede mediante corrispondente utilizzo del gettito assicurato dal versamento del contributo di solidarietà previsto dall'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definite le modalità di trasferimento delle relative somme alla commissione di vigilanza da parte degli enti interessati in proporzione al rispettivo gettito del predetto contributo.

40. All'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993 dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Le forme pensionistiche di cui al comma 6 sono iscritte di diritto nelle sezioni speciali dell'albo dei fondi pensione a seguito della comunicazione. L'attività di vigilanza di stabilità sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è avviata dalla commissione di cui all'articolo 16 secondo piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche e definiti tenendo conto delle informazioni ricevute in attuazione del comma 6. La commissione riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Alle modifiche statutarie relative alle forme pensionistiche di cui al comma 1 per aspetti non concernenti la modificazione dell'area dei potenziali destinatari, deliberate prima della iscrizione nelle sezioni speciali dell'albo dei fondi pensione disposta dalla commissione, non si applicano l'articolo 17, comma 2, lettera b), o comunque altre procedure di autorizzazione".

41. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività dei fondi pensione è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della commissione di cui all'articolo 16, la quale trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono fissati in novanta giorni dal ricevimento da parte della commissione dell'istanza e della prescritta documentazione, ovvero in sessanta giorni dal ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza; la commissione può determinare, con proprio regolamento, le modalità di presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell'autorizzazione". Fino all'adozione da parte della commissione del regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, come modificato dal presente comma, le modalità di presentazione dell'istanza e gli elementi documentali ed informativi a corredo della stessa restano disciplinati dalle disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 1997, in quanto applicabili. Al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993 le parole da: "l'autorizzazione" fino a: "del mercato" sono sostituite dalle seguenti: "l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio è rilasciata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dalla commissione di cui all'articolo 16, d'intesa con le rispettive Autorità di vigilanza sui soggetti promotori dei fondi pensione aperti".

42. All'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati dalla commissione sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino della commissione".

43. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo la parola: "decreto" sono aggiunte le seguenti: "e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati".

44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo per le politiche sociali, con una dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115 miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno 2000.

45. In attesa dell'entrata in vigore della legge generale di riforma dell'assistenza, le finalità del Fondo di cui al comma 44 sono le seguenti:

a) la promozione di interventi per la realizzazione di *standard* essenziali ed uniformi di prestazioni sociali su tutto il territorio dello Stato concernenti i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la condizione degli anziani, l'integrazione e l'autonomia dei portatori di *handicap*, il sostegno alle famiglie, la prevenzione ed il trattamento delle tossicodipendenze, l'inserimento e l'integrazione dei cittadini stranieri;

b) il sostegno a progetti sperimentali attivati dalle regioni e dagli enti locali;

c) la promozione di azioni concertate ai livelli nazionale, regionale e locale per la realizzazione di interventi finanziati dal Fondo sociale europeo;

d) la sperimentazione di misure di contrasto delle povertà;

e) la promozione di azioni per lo sviluppo delle politiche sociali da parte di enti, associazioni ed organismi operanti nell'ambito del volontariato e del terzo settore.

46. A decorrere dall'anno 1998 gli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle leggi 19 novembre 1987, n. 476, 19 luglio 1991, n. 216, 11 agosto 1991, n. 266, 5 febbraio 1992, n. 104, 28 agosto 1997, n. 284, 28 agosto 1997, n. 285, e dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono destinati al Fondo di cui al comma 44. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni interessate, è autorizzato ad apportare nell'anno 1998 le variazioni di bilancio occorrenti per la destinazione al Fondo degli stanziamenti di cui al presente comma. Il Ministro per la solidarietà sociale ripartisce annualmente con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le complessive risorse finanziarie confluite nel Fondo. Sulla base di tale riparto il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apporta le occorrenti variazioni di bilancio.

47. A decorrere dall'anno 1998, in via sperimentale, in attesa della riforma degli istituti che prevedono trasferimenti di reddito alle persone, e nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 44, è introdotto l'istituto del reddito minimo di inserimento a favore dei soggetti privi di reddito singoli o con uno o più figli a carico ed impossibilitati a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli.

48. Ai fini dell'attuazione del comma 47, il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare:

- a) la durata della sperimentazione, che non può comunque superare il periodo di due anni;
- b) i destinatari dell'istituto del reddito minimo di inserimento, tenendo conto delle loro condizioni di reddito in riferimento ad una determinata soglia di povertà e prevedendo il collegamento del reddito minimo di inserimento con gli interventi previsti nell'ambito delle politiche attive per il lavoro;
- c) i criteri di accertamento e verifica delle condizioni di reddito dei destinatari sulla base di scale di equivalenza;
- d) i criteri per la revisione e la revoca della prestazione;
- e) le modalità di individuazione delle aree territoriali nelle quali è realizzata la sperimentazione, in collaborazione con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-città e autonomie locali;
- f) l'ammontare *pro capite* del reddito minimo di inserimento, che non deve comunque essere superiore ad una percentuale pari al 60 per cento del reddito medio *pro capite* nazionale;
- g) la previsione di concedere una volta soltanto la somma per l'intero anno a coloro che si impegnino ad iniziare entro dodici mesi una nuova attività autonoma, anche in associazione con altri;
- h) l'integrazione del reddito minimo di inserimento con altre prestazioni derivanti dall'accesso ad altri servizi sociali da parte del destinatario e del suo nucleo familiare;
- i) la titolarità ai comuni dei compiti relativi alla sperimentazione e le modalità di presentazione presso i comuni di residenza delle domande per accedere al reddito minimo di inserimento;
- l) i criteri e le modalità di valutazione dell'efficacia della sperimentazione;
- m) le funzioni consultive della Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dell'attuazione della sperimentazione.

49. Le somme stanziare per le finalità di cui ai commi da 44 a 48 possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall'Unione europea.

50. Al fine di assicurare una maggiore equità del sistema della partecipazione alla spesa sanitaria e delle relative esenzioni, nonché di evitare l'utilizzazione impropria dei diversi regimi di erogazione delle prestazioni sanitarie, il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché il Garante per la protezione dei dati personali uno o più decreti legislativi di riordino, con decorrenza 1° maggio 1998, della partecipazione alla spesa e delle esenzioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) il Servizio sanitario nazionale garantisce la tutela della salute e l'accesso ai servizi alla totalità dei cittadini senza distinzioni individuali o sociali;
- b) nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, efficaci, appropriati e uniformi, posti a carico del Fondo sanitario nazionale, sono individuate, anche in rapporto a linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici, le prestazioni la cui fruizione è subordinata al pagamento diretto, da parte dell'utente, di una quota limitata di spesa;
- c) sono escluse dalla partecipazione alla spesa le prestazioni rientranti in programmi, anche regionali, di prevenzione e diagnosi precoce, le prestazioni di medicina generale e di pediatria di libera scelta, i trattamenti erogati in regime di ricovero ordinario, nonché le prestazioni di cui alla lettera f);
- d) l'esenzione dei cittadini dalla partecipazione alla spesa è stabilita in relazione alla sostenibilità della stessa da parte dell'utente, tenuto conto delle condizioni economiche, del nucleo familiare, dell'età dell'assistito e del bisogno di prestazioni sanitarie legate a particolari patologie;
- e) la condizione economica che dà diritto all'esenzione è definita con riferimento al nucleo familiare, tenuto conto di elementi di reddito e di patrimonio determinati in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi previsti dal comma 51 del presente articolo, in relazione alla composizione qualitativa e quantitativa della famiglia, prescindendo dalla posizione del capo famiglia rispetto al lavoro e superando la discriminazione fra persone in cerca di prima occupazione e disoccupati; è prevista l'adozione di fattori correttivi volti a favorire l'autonomia dell'anziano

convivente e a rafforzare la tutela dei nuclei che comprendono al loro interno individui con elevati bisogni di assistenza;

f) l'esenzione per patologie prevede la revisione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria, farmaceutica e specialistica, ivi comprese quelle di alta specializzazione, in particolare quando trattasi di condizioni croniche e/o invalidanti; specifiche forme di tutela sono garantite alle patologie rare e ai farmaci orfani. All'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo si provvede con regolamento del Ministro della sanità ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

g) la partecipazione alla spesa, in quanto rapportata al costo delle prestazioni erogate, è definita anche in relazione alla revisione dei sistemi tariffari di remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati;

h) la revisione della partecipazione alla spesa e del regime delle esenzioni è effettuata senza maggiori oneri complessivi a carico degli assistiti, garantendo comunque un risparmio non inferiore a lire 10 miliardi annui;

i) è promossa la responsabilità finanziaria delle regioni, delle province autonome e delle aziende sanitarie nella gestione del sistema di partecipazione alla spesa e del regime delle esenzioni, anche prevedendo l'impiego generalizzato, nell'ambito di progetti concordati con le regioni e le province autonome, di una tessera sanitaria, valida sull'intero territorio nazionale e utilizzabile nell'ambito della Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676, e nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione;

l) è assicurata, anche con la previsione di uno o più regolamenti emanati a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la semplificazione delle procedure di prescrizione e pagamento della partecipazione, nonché di riconoscimento e verifica delle esenzioni, anche attraverso l'utilizzazione della tessera sanitaria di cui alla lettera i).

51. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e il Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi per la definizione, con effetto dal 1° luglio 1998, di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche, nonché di modalità per l'acquisizione delle informazioni e l'effettuazione dei controlli, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione, anche mediante procedura informatica predisposta a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, della situazione economica del soggetto che richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni reddituali e patrimoniali del soggetto stesso, dei soggetti con i quali convive e di quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, con possibilità di differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali in ragione della loro entità e natura, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676;

b) correlazione dei dati reddituali e patrimoniali con la composizione dell'unità familiare mediante scale di equivalenza;

c) obbligo per il richiedente la prestazione di fornire preventivamente le informazioni necessarie per la valutazione della situazione economica alla quale è subordinata l'erogazione della prestazione agevolata, nonché di altri dati e notizie rilevanti per i controlli;

d) possibilità per le amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni, nonché per i comuni e per i centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare, tramite collegamento telematico, compatibile con le specifiche tecniche della Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, con il sistema informativo del Ministero delle finanze, una certificazione, con validità temporalmente limitata, attestante la situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate;

e) obbligo per le amministrazioni pubbliche erogatrici di provvedere a controlli, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni agevolate con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze ai fini dei successivi controlli da parte delle stesse pubbliche amministrazioni;

f) inclusione nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza dei soggetti beneficiari di prestazioni agevolate individuati sulla base di appositi criteri selettivi, prevedendo anche l'effettuazione di indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.

52. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 51, gli enti erogatori individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia. Per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici previdenziali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ove non diversamente disposto con norme di legge e salvo quanto previsto dal comma 50. La Commissione tecnica per la spesa pubblica elabora annualmente un rapporto sullo stato di attuazione e sugli effetti derivanti dalle norme di cui al presente comma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede a trasmettere tale rapporto al Parlamento. Le condizioni economiche richieste possono essere, con le stesse modalità, modificate annualmente, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui le modifiche hanno effetto.

53. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal comma 51, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive.

54. Resta confermata, relativamente al periodo dal 3 novembre 1997 alla data di entrata in vigore della presente legge, la sospensione delle previgenti norme di legge, di regolamento o di accordo collettivo attributive del diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti, fatta esclusione per i casi di cui al comma 7, lettera c), secondo periodo, e per i soggetti che risultino in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 40 anni. La presente disposizione non si applica ai lavoratori per i quali, anteriormente al 3 novembre 1997, è intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro. I pubblici dipendenti interessati dalla sospensione di cui alla presente disposizione e le cui dimissioni sono state, anteriormente alla stessa data, accettate dall'amministrazione, possono revocarle e, se è già intervenuto il collocamento a riposo, sono riammessi in servizio a domanda; le predette facoltà possono essere esercitate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I lavoratori dipendenti privati che risultino avere in corso alla data del 3 novembre 1997 il periodo di preavviso, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni al momento vigenti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità al 1° gennaio 1998, possono, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiedere il prolungamento dei termini di preavviso, ove inferiori, ai fini dell'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° aprile 1998. Per i lavoratori dipendenti privati che potevano accedere al pensionamento anticipato nel corso del 1997, il cui periodo di preavviso sia scaduto successivamente al 3 novembre 1997 e anteriormente al 1° gennaio 1998 e che risultino privi di attività lavorativa, è consentito l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 1998. Resta comunque ferma per tutti i lavoratori, con preavviso in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, la possibilità di revocare il preavviso stesso.

55. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanarsi entro il 31 marzo 1998, sono determinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio relativamente alle forme di previdenza esclusive, termini di accesso al trattamento pensionistico di anzianità diversi da quelli di cui al comma 8, per i lavoratori che hanno presentato in data anteriore al 3 novembre 1997 domanda, accettata ove previsto dall'amministrazione di appartenenza, per accedere al pensionamento entro il 1998, ivi compresi quelli che hanno presentato domanda di revoca o di riammissione ai sensi e per gli effetti di cui al decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, salvo diversa volontà da manifestare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I termini di accesso sono determinati in base a criteri di maggiore età anagrafica ed anzianità contributiva, nonché di data di presentazione della domanda ovvero di intervenuta estinzione del rapporto di lavoro. Al personale che abbia esercitato la facoltà di revoca si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

56. Fermo restando quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di applicazione delle disposizioni relative al trattamento di fine rapporto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di favorire il processo di attuazione per i predetti delle disposizioni in materia di previdenza complementare viene prevista la possibilità di richiedere la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto. Per coloro che optano in tal senso una quota della vigente aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza, pari all'1,5 per cento, verrà destinata a previdenza complementare nei modi e con la gradualità da definirsi in sede di specifica trattativa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

57. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità a quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.

58. A decorrere dal 1° gennaio 1998 la disciplina di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è estesa ai soggetti di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, e successive modificazioni, e alla legge 25 agosto 1991, n. 287, che facciano valere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1998, i requisiti di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996. Le prestazioni sono erogate nei limiti delle disponibilità garantite dal relativo gettito contributivo.

59. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1998; i relativi trattamenti, comprensivi delle contribuzioni figurative, possono essere erogati nei limiti del gettito contributivo derivante dalla applicazione delle predette disposizioni.

L. 23 dicembre 2000 n. 388 (ARTICOLI ESTRATTI)
Legge finanziaria per l'anno 2001

Art. 69.

(Disposizioni relative al sistema pensionistico)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni e' applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
 - a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
 - b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;
 - c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.
2. All'articolo 59, comma 13, terzo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".
3. A decorrere dal 1° gennaio 2001:
 - a) la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e' elevata di lire 80.000 mensili per i titolari di pensione con eta' inferiore a settantacinque anni e di lire 100.000 mensili per i titolari di pensione con eta' pari o superiore a settantacinque anni;
 - b) la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e' elevata di lire 20.000 mensili.
4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1 le maggiorazioni sociali di cui al comma 3, come modificate dal presente articolo, sono concesse, alle medesime condizioni previste dalla citata disposizione della legge n. 544 del 1988, anche ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria.
5. I contributi versati dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 2000 nell'assicurazione facoltativa di cui al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6, aprile 1936, n. 1155, nonche' quelli versati dal 13 ottobre 1963 al 31 dicembre 2000, a titolo di "Mutualita' pensioni" di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, sono rivalutati, per i periodi antecedenti la liquidazione della pensione e secondo l'anno di versamento, in base ai coefficienti utili ai fini della rivalutazione delle retribuzioni pensionabili, di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e dal 1° gennaio 2001 decorrono gli aumenti dei relativi trattamenti pensionistici. Dal 1° gennaio 2001 i contributi versati alla medesima assicurazione facoltativa e quelli versati a titolo di "Mutualita' pensioni" sono rivalutati annualmente con le modalita' previste dal presente comma. Non sono rivalutati i contributi versati a titolo di "Mutualita' pensioni" afferenti i periodi successivi al 31 dicembre 1996, che siano computati nel calcolo della pensione secondo il sistema contributivo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.
6. Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'ente previdenziale erogatore rilascia a richiesta due schemi di calcolo della liquidazione del trattamento pensionistico rispettivamente con il sistema contributivo e con il sistema contributivo. La predetta opzione non puo' essere esercitata prima del 1° gennaio 2003.
7. L'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250.
8. I provvedimenti concernenti le pensioni di reversibilita' alle vedove ed agli orfani dei cittadini italiani, che siano stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, ed ai quali la commissione di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 96 del 1955, e successive modificazioni, ha gia' riconosciuto l'assegno vitalizio, sono attribuiti alla competenza esclusiva dei dipartimenti provinciali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Restano attribuite alla direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del predetto Ministero le competenze relative alla liquidazione degli assegni vitalizi riconosciuti dalla competente commissione ai perseguitati politici antifascisti e razziali.
9. Per favorire la continuita' della copertura assicurativa previdenziale nel caso dei lavori discontinui e negli altri casi previsti dalle disposizioni del capo II del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonche' dei lavoratori iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, attraverso il concorso agli oneri contributivi previsti in caso di riscatto ovvero prosecuzione volontaria, e' istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), un apposito Fondo. Il Fondo e' alimentato con il contributo di solidarieta' di cui all'articolo 37, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonche' da un importo pari a lire 70 miliardi per l'anno 2001, lire 50 miliardi per l'anno 2002 e lire 27 miliardi a decorrere dall'anno 2003 a carico del bilancio dello Stato.

10. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, e' inserito il seguente:

"2-bis. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria e' altresì concessa in presenza dei requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 47".

11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti modalita', condizioni e termini del concorso di cui al comma 9 agli oneri a carico del lavoratore, in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, previsti dal citato capo il del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonche' dell'applicazione delle predette disposizioni, in quanto compatibili, anche ai periodi non coperti da contribuzione dei lavoratori iscritti alla citata Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

12. L'articolo 37, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' abrogato.

13. L'articolo 9, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e' sostituito dal seguente:

"3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' stabilita la misura di retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito dell'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 4, comma 3, e fino a concorrenza della medesima misura".

14. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e' unica, ed e' unico il bilancio dell'Istituto, per tutte le attivita' relative alle gestioni ad esso affidate, le quali conservano autonoma rilevanza economico-patrimoniale nell'ambito della gestione complessiva dell'Istituto stesso. Conseguentemente, dalla stessa data, viene meno la competenza in materia di predisposizione dei bilanci da parte dei comitati di vigilanza di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni.

15. Le movimentazioni tra le gestioni dell'INPDAP di cui al comma 14 sono evidenziate con regolazioni e non determinano oneri od utili.

16. Gli enti pubblici, che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatorie, affidano l'attivita' di consulenza legale, difesa e rappresentanza alle avvocature istituite presso ciascun ente. Nei casi di insufficienza o mancanza di avvocature interne la predetta attivita' puo' essere assicurata dalle avvocature esistenti presso altri enti del comparto, mediante convenzioni onerose, che disciplinano i relativi aspetti organizzativi, normativi ed economici. Il trattamento giuridico ed economico degli appartenenti alle avvocature costituite presso gli enti e' disciplinato dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

17. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'articolo 59, comma 31, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' autorizzata per l'anno 2001 la spesa di lire 3 miliardi, da iscrivere in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I fondi pensione possono acquisire a titolo gratuito partecipazioni della societa' per azioni costituita ai sensi della medesima disposizione.

18. I pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che hanno effettuato versamenti mensili utilizzando bollettini di conto corrente postale prestampati predisposti dall'INPS, recanti importi inferiori a quelli successivamente accertati come dovuti, possono, in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, effettuare i versamenti ad integrazione delle somme gia' versate e fino a concorrenza di quanto effettivamente dovuto.

19. Al fine di sopperire alle necessita' della gestione del Fondo credito per i dipendenti postali gestito dall'Istituto Postelegrafonici (IPOST) a decorrere dal 1° agosto 1994, e' disposto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trasferimento della somma di lire 100 miliardi dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), gestore del Fondo credito per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, all'IPOST.

Art. 71.

(Totalizzazione dei periodi assicurativi)

1. Al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonche' delle forme pensionistiche ne' gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e' data facolta' di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilita', i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. La predetta facolta' opera in favore dei superstiti di assicurato, ancorche' quest'ultimo sia deceduto prima del compimento dell'eta' pensionabile.

2. Nei casi previsti dal comma 1 ciascuna gestione previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla pensione e determina la misura del trattamento a proprio carico, in proporzione dell'anzianita' assicurativa e contributiva maturata presso la gestione medesima, sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento. Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a carico di ciascuna gestione e' ottenuto applicando all'importo teorico risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi un

coefficiente pari il rapporto tra l'anzianita' contributiva accreditata nella gestione stessa e l'anzianita' contributiva accreditata a favore dell'interessato nel complesso delle gestioni previdenziali. I trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono altrettante quote di un'unica pensione che e' soggetta a rivalutazione e viene integrata al trattamento minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore. Qualora il lavoratore abbia diritto al cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 1 e si sia avvalso della facolta' di ricongiunzione dei periodi contributivi, il medesimo puo' optare, fino alla conclusione del relativo procedimento, per la totalizzazione dei periodi stessi. In caso di esercizio dell'opzione, la gestione previdenziale competente provvede alla restituzione degli importi gia' versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.

3. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti gestori della previdenza dei liberi professionisti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo.

Art. 73.

(Revisione della normativa in materia di cumulo tra rendita INAIL e trattamento di reversibilita' INPS)

1. A decorrere dal 1° luglio 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, nonche' delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della medesima, e la rendita ai superstiti erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilita' successive alla data del 30 giugno 2001, anche se la pensione stessa e' stata liquidata in data anteriore.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' ridotta di lire 58 miliardi per l'anno 2001 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
3. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole da: "In caso di danno biologico" a "denunciati" sono sostituite dalle seguenti: "In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonche' a malattie professionali denunciate".

Art. 74.

(Previdenza complementare dei dipendenti pubblici)

1. Per fare fronte all'obbligo della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di contribuire, quale datore di lavoro, al finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, in corrispondenza delle risorse contrattualmente definite eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso fine, sono assegnate le risorse previste dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonche' lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Per gli anni successivi al 2003, alla determinazione delle predette risorse si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Le complessive risorse di cui al comma 1, ivi comprese quelle previste dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento agli anni 1999 e 2000, sono trasferite all'INPDAP, che provvede al successivo versamento ai fondi, con modalita' da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. In fase di prima attuazione, la quota di trattamento di fine rapporto che i dipendenti gia' occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono destinare ai fondi pensione, non puo' superare il 2 per cento della retribuzione base di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Successivamente la predetta quota del trattamento di fine rapporto e' definita dalle parti istitutive con apposito accordo.
4. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per il personale degli enti, il cui ordinamento del personale rientra nella competenza propria o delegata della regione Trentino-Alto Adige, delle province autonome di Trento e di Bolzano nonche' della regione Valle d'Aosta, la corresponsione del trattamento di fine rapporto avviene da parte degli enti di appartenenza e contemporaneamente cessa ogni contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio comunque denominato in favore dei competenti enti previdenziali ai sensi della normativa statale in vigore. Per il personale di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del testo unificato approvato decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni, e' considerata ente di appartenenza la provincia di Bolzano. Con norme emanate ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono disciplinate le

modalita' di attuazione di quanto previsto dal terzo e quarto periodo del presente comma, garantendo l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica".

5. Al decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, il comma 7 e' sostituito dal seguente:

"7. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando il fondo pensione non abbia iniziato la propria attivita', ovvero quando, per i fondi di cui all'articolo 3, non sia stata conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso";

b) all'articolo 5, comma 1, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori e' previsto il metodo elettivo secondo modalita' e criteri definiti dalle fonti costitutive";

c) all'articolo 6, comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: "i competenti organismi di amministrazione dei fondi" sono inserite le seguenti: "individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, terzo periodo".

Art. 75.

(Incentivi all'occupazione dei lavoratori anziani)

1. Per favorire l'occupabilita' dei lavoratori anziani, a decorrere dal 1° aprile 2001, ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata ai sensi dell'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per l'accesso al pensionamento di anzianita', e' attribuita la facolta' di rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facolta' e per il periodo considerato ai commi 2 e 3, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative.

2. La facolta' di cui al comma 1 e' esercitabile a condizione che:

a) il lavoratore si impegni, al momento dell'esercizio della facolta' medesima, a posticipare l'accesso al pensionamento per un periodo di almeno due anni rispetto alla prima scadenza utile prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facolta';

b) il lavoratore e il datore di lavoro stipulino un contratto a tempo determinato di durata pari al periodo di cui alla lettera a).

3. La facolta' di cui al comma 1 e' esercitabile piu' volte. Dopo il primo periodo, tale facolta' puo' essere esercitata anche per periodi inferiori rispetto a quello indicato al comma 2, lettera a).

4. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia perfezionato il diritto al pensionamento esercitando la facolta' di cui al comma 1 risulta pari a quello che sarebbe spettato alla data di inizio del periodo di cui al comma 2, sulla base dell'anzianita' contributiva maturata a tale data. Sono in ogni caso salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo di cui ai commi 2 e 3.

5. Per i lavoratori i quali abbiano raggiunto un'anzianita' contributiva non inferiore ai 40 anni, prima del raggiungimento dell'eta' di 60 anni se donna e 65 anni se uomo, e che scelgano di restare in attivita', il 40 per cento della contribuzione versata sul reddito di attivita' lavorativa e' destinato alle regioni di residenza ed e' finalizzato al finanziamento di attivita' di assistenza agli anziani non autosufficienti e alle famiglie; il restante 60 per cento concorre all'incremento dell'ammontare della pensione, calcolato secondo il metodo contributivo, a decorrere dal compimento dell'eta' di quiescenza.

6. Con uno o piu' decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento all'esercizio della facolta' di cui al comma 1, alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 e alla reiterabilita' della facolta' medesima di cui al comma 3.

Art. 78.

(Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili)

1. La data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e' differita al 30 aprile 2001, fermo restando il possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei relativi requisiti.

2. Ferma restando la possibilita' di stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei congruagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 giugno 2001, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000; conseguentemente, a tal fine, il termine del 30 aprile 2001, di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000 e' differito al 30 giugno 2001 e il rinnovo di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo potra' avere una durata massima di otto mesi. In particolare le convenzioni prevedono:

a) la realizzazione, da parte della Regione, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma

1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, con l'indicazione di una quota predeterminata di soggetti da avviare alla stabilizzazione che, per il primo anno, non potrà essere inferiore al 30 per cento del numero dei soggetti appartenenti al bacino regionale; le convenzioni possono essere annualmente rinnovate, a condizione che vengano definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione dei soggetti di cui al citato articolo 2, comma 1;

b) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati entro il 31 dicembre 2000, ad esclusione di quelli impegnati in attività progettuali interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che maturino il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2000, anche la copertura dell'erogazione della quota di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, pari al 50 per cento dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare, che le regioni si impegnano a versare all'INPS; nonché, nell'ambito delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'occupazione, un ulteriore stanziamento di entità non inferiore al precedente finalizzato ad incentivare la stabilizzazione dei soggetti interessati da situazione di straordinarietà; a tale scopo per l'anno 2001 verranno utilizzate le risorse destinabili alle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della citata legge n. 144 del 1999, che saranno erogati a seguito della stipula delle convenzioni;

c) la possibilità, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, per i soggetti, di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, che abbiano compiuto, alla data del 31 dicembre 2000, il cinquantesimo anno di età, di continuare a percepire in caso di prosecuzione delle attività da parte degli enti utilizzatori, l'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e l'assegno per nucleo familiare, nella misura del 100 per cento, a partire dal 1° gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2001;

d) la possibilità di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del citato Fondo per l'occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà.

3. A seguito dell'attivazione delle convenzioni di cui al comma 2, sono trasferite alle regioni le responsabilità di programmazione e di destinazione delle risorse finanziarie, ai sensi del medesimo comma 2, e rese applicabili le misure previste dal citato decreto legislativo n. 81 del 2000 fino al 31 dicembre 2001. Ai fini del rinnovo delle convenzioni di cui al comma 2, lettera a), saranno previste, a partire dall'anno 2002, apposite risorse a tale scopo preordinate, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, di pertinenza del bacino regionale, inclusi i soggetti di cui al comma 2, lettera c), non stabilizzati entro il 31 dicembre 2001.

4. All'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è soppressa la parola "assicurativi".

5. I soggetti impegnati in prestazioni di attività socialmente utili, ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999 e che a quest'ultima data siano esclusi da ogni trattamento previdenziale, se in possesso, dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui alla lettera a), comma 5, dell'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, possono presentare la relativa domanda intesa ad ottenere il solo beneficio di cui alla medesima lettera a) nei limiti e condizioni ivi previsti, e nei limiti delle risorse stabilite nel predetto comma 5 entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo.

6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2001, le regioni e gli altri enti locali che hanno vuoti in organico e nell'ambito delle disponibilità finanziarie possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili. L'incentivo previsto all'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, è esteso agli enti locali e agli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria, per le assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997.

7. Resta ferma la facoltà di cui all'articolo 45, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

8. In attesa della definizione, tra le parti sociali, dei criteri di attuazione della normativa di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, recante benefici per le attività usuranti, e successive modificazioni, è riconosciuto, entro i limiti delle disponibilità di cui al comma 13, il beneficio della riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335, agli assicurati che:

a) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 374 del 1993, risultino avere svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura che queste presentano, individuate dall'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999;

b) entro il 31 dicembre 2001 potrebbero far valere:

1) i requisiti per il pensionamento di anzianità tenendo conto della riduzione dei limiti di età anagrafica e di anzianità contributiva previsti rispettivamente dall'articolo 1, comma 36, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come introdotto dall'articolo 1, comma 35, della citata legge n. 335 del 1995;

2) i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime retributivo o misto tenendo conto della riduzione dei limiti di età pensionabile e di anzianità contributiva previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni;

3) i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime contributivo con la riduzione del limite di età pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

9. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è soppressa la parola: "pubblico".

10. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, come modificato dai commi 3 e 4 dell'articolo 69, presentano domanda entro il 30 giugno 2001, la maggiorazione decorre dal 1° gennaio 2001 o dal mese successivo a quello del compimento dell'età prevista, qualora quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva.

11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attestazione dello svolgimento, da parte dei lavoratori, delle attività di cui al citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999 nonché i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 8 nella misura determinata dai limiti dello stanziamento di cui al comma 13.

12. La domanda per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 8 deve essere presentata dagli interessati all'ente previdenziale di appartenenza entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 11, a pena di decadenza.

13. All'onere derivante dal riconoscimento di cui al comma 8, corrispondente all'incremento delle aliquote contributive di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 38, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

14. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, introdotto dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "acquisti effettuati tramite moneta elettronica" sono inserite le seguenti: "o altro mezzo di pagamento";

b) le parole: "con il titolare della moneta elettronica e" sono soppresse;

c) al terzo periodo, dopo le parole: "fondo pensione" è inserita la seguente: "complementare".

15. Nei limiti delle risorse rispettivamente indicate a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2001:

a) sono prorogati, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, limitatamente alle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta addetti. L'onere differenziale tra prestazioni, ivi compresa la contribuzione figurativa, e gettito contributivo è pari a lire 50 miliardi;

b) all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 62, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001" e le parole: "per ciascuno degli anni 1999 e 2000" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001". L'onere derivante dalla presente disposizione è pari a lire 9 miliardi;

c) all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001". All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede entro il limite massimo di lire 40 miliardi;

d) il comma 5 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è sostituito dal seguente:

"5. A decorrere dal 10 gennaio 1999 all'articolo 49, comma 1, lettera a), della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole: "trasporti e comunicazioni" sono inserite le seguenti: "delle lavanderie industriali";

e) le disposizioni previste dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche nei casi in cui i lavoratori licenziati beneficiano del trattamento di cui all'articolo 11 della citata legge n. 223 del 1991. L'onere derivante dalla presente disposizione è pari a lire 2 miliardi.

16. I piani di inserimento professionale di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni, avviati alla data del 30 giugno 2001, possono essere comunque conclusi entro il termine previsto dagli stessi piani. La relativa dotazione finanziaria per l'anno 2001 è pari a lire 50 miliardi, a valere sul Fondo di cui al comma 15.

17. In relazione a quanto disposto al comma 15, lettera d), restano comunque validi agli effetti previdenziali e assistenziali i versamenti contributivi effettuati sulla base dell'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 15, lettera d), è pari a lire 525 milioni.

18. All'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: "e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: ", lire 562 miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002,".

19. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio

decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, e' elevata al 40 per cento dal 1° gennaio 2001 e per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a 50 anni e' estesa fino a nove mesi. Tali incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, ne' all'indennita' ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. 20. Per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, nonche' delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della stessa, e la rendita ai superstiti erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante, testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilita' successive alla data del 31 dicembre 2000, anche se la pensione stessa e' stata liquidata in data anteriore.

21. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' ridotta di lire 227 miliardi per l'anno 2001 e di lire 317 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

22. La contribuzione figurativa accreditata per i periodi successivi al 31 dicembre 2000 per i quali e' corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini e' utile ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura del trattamento pensionistico, compreso quello di anzianita'.

23. Per i lavoratori gia' impegnati in lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, la cui attivita' e' venuta a cessare a causa della definitiva chiusura delle stesse, e che non hanno maturato i benefici previsti dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il numero delle settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche e' moltiplicato per un coefficiente pari a 1,2 se l'attivita' si e' protratta per meno di cinque anni, a 1,225 se l'attivita' si e' protratta per meno di dieci anni e a 1,25 se superiore a tale limite. 24. Il comma 6 dell'articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' sostituito dal seguente:

"6. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2001".

25. Le risorse finanziarie comunque derivanti dagli effetti dell'applicazione della decisione 2000/128/CE della Commissione delle Comunita' europee dell'11 maggio 1999 in materia di contratti di formazione e lavoro, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunita' europee n. L042 del 15 febbraio 2000, da accertare con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono assegnate al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per essere destinate, nei limiti delle medesime risorse, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad interventi in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riferimento all'incremento dell'indennita' di disoccupazione previsto dal comma 19, in caso di indennita' di disoccupazione con requisiti ridotti.

26. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 45, comma 1, lettera a), numero 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con revisione e razionalizzazione del collocamento ordinario, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con valorizzazione degli strumenti di informatizzazione";

b) all'articolo 55, comma 2, quinto periodo, le parole: "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni".

27. Agli agenti temporanei, in servizio presso gli organismi dell'Unione europea, che hanno chiesto, anteriormente al 13 maggio 1981, data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981, emanato in attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, il trasferimento dell'equivalente attuariale delle posizioni assicurative al Fondo per le pensioni CE in base alle disposizioni del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, e successive modificazioni, si applica il coefficiente attuariale rideterminato sulla base delle tariffe del citato decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Lo Stato concorre alla copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione e di quella di cui al comma 28 nel limite massimo di lire 15 miliardi per l'anno 2001; la quota differenziale dei medesimi oneri e' a carico degli organismi di cui al presente comma.

28. Per il calcolo delle quote di pensione relative alle posizioni assicurative di cui al comma 27, le retribuzioni di riferimento determinate per ciascun anno solare sono rivalutate in misura corrispondente alle variazioni dell'articolo 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, per le liquidazioni delle pensioni aventi decorrenza nell'anno 1983.

29. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "entro il 14 febbraio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2000";

b) le parole: "centoquarantacinque unita' e nel limite di lire 7 miliardi e 240 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "duecentottantanove unita' e nel limite di lire 14 miliardi".

30. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16 e ai commi da 22 a 29, valutati in lire 76,5 miliardi per l'anno 2001, in lire 7,4 miliardi per l'anno 2002 e in lire 12,4 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede, per gli anni 2002 e 2003, a valere sulle disponibilita' del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

31. Ai fini della stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, sono definite, in base ai criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, procedure di terziarizzazione, ai sensi della normativa vigente, secondo criteri e modalita' che assicurino la trasparenza e la competitivita' degli affidamenti. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 287 miliardi per l'anno 2001 e di lire 575 miliardi per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 249 miliardi per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

32. Per l'integrazione dei servizi informativi catastale e ipotecario e la costituzione dell'Anagrafe dei beni immobiliari, previsti dall'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da realizzare attraverso un piano pluriennale di attivita' straordinarie finalizzate all'implementazione e all'integrazione dei dati presenti negli archivi, anche al fine di favorire il processo di decentramento di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero delle finanze e l'agenzia del territorio, a decorrere dalla data di trasferimento a quest'ultima delle funzioni del Dipartimento del territorio, possono provvedere, in attesa di una definitiva stabilizzazione e nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 3, comma 193, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla stipulazione di contratti per l'assunzione a tempo determinato, anche parziale, per dodici mesi, anche rinnovabili, e fino ad un massimo di 1650 unita', dei soggetti impiegati nei lavori socialmente utili relativi al progetto denominato "Catasto urbano".

33. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346. La presente disposizione acquista efficacia a decorrere dal 27 gennaio 2001.

L. 7 marzo 2001 n. 62/(ARTICOLI ESTRATTI)

Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla l. 5 agosto 1981 n.416

Art. 12.

***(Trattamento straordinario
di integrazione salariale)***

1. All'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, è esteso, con le modalità previste per gli impiegati, ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, sospesi dal lavoro per le cause indicate nella norma citata.»;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, esperite le procedure previste dalle leggi vigenti, adotta i provvedimenti di concessione del trattamento indicato nei commi precedenti per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a ventiquattro mesi. Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164».

Art. 14.

(Esodo e prepensionamento)

1. L'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

«Art. 37. - *(Esodo e prepensionamento)*. - 1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli, con l'esclusione dei dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici, è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti:

a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 360 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni; i periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio secondo quanto previsto dalla presente lettera; l'anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a 35 anni;

b) per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento adottato dall'INPGI e approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995, di cui è data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 1995.

2. L'integrazione contributiva a carico dell'INPGI di cui alla lettera b) del comma 1 non può essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto i sessanta anni di età, l'anzianità contributiva è maggiorata di un periodo non superiore alla differenza fra i sessantacinque anni di età e l'età anagrafica raggiunta, ferma restando la non superabilità del tetto massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a fruire dei benefici i giornalisti che risultino già titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della medesima. I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall'INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista.

3. La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per la gestione medesima sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato rapportati al mese. I contributi versati dalla Cassa integrazione guadagni sono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo a quella relativa agli interventi ordinari.

4. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità.

5. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione».

2. La normativa prevista dai commi primo, lettera a), e secondo, dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dal comma 1 del presente articolo, continua a trovare applicazione nei confronti dei poligrafici dipendenti da aziende individuate dal medesimo articolo 37, che abbiano

stipulato e trasmesso ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, accordi sindacali relativi al riconoscimento delle causali di intervento di cui all'articolo 35 della medesima legge n. 416 del 1981. _

D.M. 6 settembre 1994 (1).

Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto (2).

(1) Pubblicato nella G.U. 20 settembre 1994, n. 220.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 6 e all'art. 17, L. 27 marzo 1992, n. 257.

Il Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
vista la legge 27 marzo 1992, n. 257 dettante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto ed in particolare gli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2;
visto il documento tecnico predisposto dalla Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'art. 4 della legge medesima, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f);

Decreta:

Le norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonché alla pianificazione e alla programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio e le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione previste all'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché le normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previste all'art. 6, comma 3, della legge medesima sono riportate nell'allegato al presente decreto.

Allegato

Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie

Premessa

La presente normativa si applica a strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto dai quali può derivare una esposizione a fibre aerodisperse.
Sono pertanto esclusi da tale normativa gli edifici industriali in cui la contaminazione proviene dalla lavorazione dell'amianto o di prodotti che lo contengono (quindi siti industriali dismessi o quelli nei quali è stata effettuata riconversione produttiva) e le altre situazioni in cui l'eventuale inquinamento da amianto è determinato dalla presenza di locali adibiti a stoccaggio di materie prime o manufatti o dalla presenza di depositi di rifiuti.

Il documento contiene normative e metodologie tecniche riguardanti:

- l'ispezione delle strutture edilizie, il campionamento e l'analisi dei materiali sospetti per l'identificazione dei materiali contenenti amianto;
- il processo diagnostico per la valutazione del rischio e la scelta dei provvedimenti necessari per il contenimento o l'eliminazione del rischio stesso;
- il controllo dei materiali contenenti amianto e le procedure per le attività di custodia e manutenzione in strutture edilizie contenenti materiali di amianto;
- le misure di sicurezza per gli interventi di bonifica;
- le metodologie tecniche per il campionamento e l'analisi delle fibre aerodisperse.

Il documento fa riferimento a due tipi di indicazioni:

- a) "norme prescrittive" che compaiono nel testo in carattere "grassetto";

b) "norme indicative", da intendersi come linee guida non prescrittive che vengono indicate nel testo in carattere "corsivo".

In allegato al documento sono riportate alcune tecniche analitiche di riferimento per la determinazione della concentrazione ponderale di amianto in campioni massivi e per la determinazione della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse in ambienti di vita (ambienti indoor).

Tali allegati vanno intesi come indicativi ed eventuali altre tecniche in grado di fornire prestazioni equivalenti in termini di rivelabilità ed accuratezza possono essere utilizzate a meno che nel testo del documento non sia esplicitamente prescritta l'adozione di una specifica metodica.

1. LOCALIZZAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE EDILIZIE.

1a) Classificazione dei materiali contenenti amianto

Ai fini pratici, i materiali contenenti amianto presenti negli edifici possono essere divisi in tre grandi categorie:

- 1) materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola;
- 2) rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;
- 3) una miscellanea di altri materiali comprendente, in particolare, pannelli ad alta densità (cemento-amianto), pannelli a bassa densità (cartoni) e prodotti tessili. I materiali in cemento-amianto, soprattutto sotto forma di lastre di copertura, sono quelli maggiormente diffusi.

La potenziale pericolosità dei materiali di amianto dipende dall'eventualità che siano rilasciate fibre aerodisperse nell'ambiente che possono venire inalate dagli occupanti. Il criterio più importante da valutare in tal senso è rappresentato dalla friabilità dei materiali: si definiscono friabili i materiali che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere mediante la semplice pressione delle dita. I materiali friabili possono liberare fibre spontaneamente per la scarsa coesione interna (soprattutto se sottoposti a fattori di deterioramento quali vibrazioni, correnti d'aria, infiltrazioni di acqua) e possono essere facilmente danneggiati nel corso di interventi di manutenzione o da parte degli occupanti dell'edificio, se sono collocati in aree accessibili.

In base alla friabilità, i materiali contenenti amianto possono essere classificati come:

Friabili: materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale;

Compatti: materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.).

Nella tabella 1 sono schematicamente indicati i principali materiali che possono essere presenti negli edifici, con le loro caratteristiche di contenuto in amianto e di friabilità. I ricoprimenti a spruzzo (floccati) sono generalmente materiali friabili mentre i rivestimenti di tubazioni e i materiali in cemento-amianto sono materiali in origine poco o niente friabili, lo possono tuttavia diventare a seguito del degrado subito a causa di fattori ambientali.

1b) Campionamento ed analisi dei materiali

Una volta individuate le strutture edilizie su cui intervenire, sarà opportuno, prima di procedere al campionamento dei materiali, articolare un finalizzato programma di ispezione, che si può così riassumere:

- 1) Ricerca e verifica della documentazione tecnica disponibile sull'edificio, per accertarsi dei vari tipi di materiali usati nella sua costruzione, e per rintracciare, ove possibile, l'impresa edile appaltatrice;
- 2) Ispezione diretta dei materiali per identificare quelli friabili e potenzialmente contenenti fibre di amianto;
- 3) Verifica dello stato di conservazione dei materiali friabili, per fornire una prima valutazione approssimativa sul potenziale di rilascio di fibre nell'ambiente;
- 4) Campionamento dei materiali friabili sospetti, e invio presso un centro attrezzato, per la conferma analitica della presenza e del contenuto di amianto;
- 5) Mappatura delle zone in cui sono presenti materiali contenenti amianto;
- 6) Registrazione di tutte le informazioni raccolte in apposite schede (allegato 5), da conservare come documentazione e da rilasciare anche ai responsabili dell'edificio.

Il personale incaricato dell'ispezione e del campionamento dovrà procedere come segue:

- 1) Rintracciare prioritariamente i siti di ubicazione di eventuali installazioni di materiali friabili.
 - 2) Riconoscere approssimativamente il tipo di materiale impiegato e le sue caratteristiche.
 - 3) Stabilire lo stato di integrità dei materiali e valutare le condizioni degli eventuali rivestimenti sigillanti, o dei mezzi di confinamento.
 - 4) Valutare la friabilità dei materiali.
 - 5) Adottare le precauzioni previste durante la manipolazione di materiali contenenti amianto.
 - 6) Mettere in atto i criteri e le procedure di campionamento atti a garantire una sufficiente rappresentatività dei campioni, evitando l'esposizione dell'operatore e la contaminazione dell'ambiente.
- I materiali da campionare vanno selezionati in modo prioritario fra quelli che presentano:

- 1) Friabilità e cattivo stato di conservazione;
- 2) Facile accesso o mancanza di rivestimenti e di mezzi di confinamento.
- 3) Suscettibilità di facile danneggiamento e conseguente possibilità di rilascio di fibre nell'ambiente.
- 4) Possibilità di frequenti manomissioni.
- 5) Frequenti interventi di manutenzione.

In ogni caso, si dovrà procedere al campionamento evitando interventi che potrebbero tradursi in una contaminazione degli ambienti circostanti; si dovrà procedere al campionamento con la massima cautela, avendo cura di far sigillare immediatamente e adeguatamente il punto in cui si è effettuato il campionamento, impiegando, ad esempio, una vernice spray.

Le modalità operative del campionamento possono essere schematicamente riassunte come segue:

- 1) Acquisizione di documentazione fotografica a colori la più rappresentativa possibile del materiale da campionare, che ne evidenzia la struttura macroscopica e l'ubicazione rispetto all'ambiente potenzialmente soggetto a contaminazione.
- 2) Dotazione di adeguati mezzi personali di protezione, quali maschere contro polveri e guanti da non più riutilizzare.
- 3) Impiego di strumenti adeguati che non permettano dispersione di polvere o di fibre nell'ambiente, e che consentano il minimo grado di intervento distruttivo, quali pinze, tenaglie, piccoli scalpelli, forbici, cesoie, ecc. Evitare, quindi trapani, frese, scalpelli grossolani, lime, raspe, frullini, e simili. Per i campionamenti in profondità è consigliabile l'uso di carotatori in acciaio, o preferibilmente, se disponibili, di carotatori trasparenti in vetro o acrilico, ambedue a tenuta stagna.
- 4) Prelievo di una piccola aliquota del materiale, che sia sufficientemente rappresentativo e che non comporti alterazioni significative dello stato del materiale in sito. I materiali contenenti amianto possono essere sia omogenei che eterogenei. Materiali tipicamente omogenei sono i prodotti in amianto cemento, le pannellature isolanti per pareti o soffitti, i manufatti tessili. I materiali friabili spruzzati sono in genere omogenei, ma possono anche essere costituiti da strati di diversa composizione, per cui occorre prelevare i campioni con l'ausilio del carotatore. Gli isolamenti di tubi e caldaie sono spesso eterogenei, e quindi necessitano di prelievo tramite carotatura. Per i materiali omogenei sono per solito sufficienti uno o due campioni rappresentativi di circa 5 cmq (o circa 10 g). Per i materiali eterogenei è consigliabile prelevare da due a tre campioni ogni 100 mq circa, avendo cura di campionare anche nei punti che appaiono di diversa colorazione superficiale rispetto al complesso della superficie. Ulteriori campioni devono essere prelevati laddove siano state effettuate nel tempo delle riparazioni.
- 5) Inserimento immediato del campione in una busta di plastica ermeticamente sigillabile.
- 6) Segnalazione del punto di prelievo sul materiale mediante apposizione di un contrassegno indicante data, modalità e operatore.
- 7) Riparare con adeguati sigillanti il punto di prelievo e pulire accuratamente con panni umidi eventuali residui sottostanti.
- 8) Compilazione di una scheda di prelievo, con tutte le informazioni necessarie, da allegare al campione.
- 9) Trasmissione diretta del campione, della scheda di prelievo e della documentazione fotografica al Centro incaricato delle analisi.

Se dall'analisi eseguita si rivela la presenza di amianto si procede alla valutazione del rischio.

ti

TABELLA 1

Principali tipi di materiali contenenti amianto e loro approssimativo potenziale di rilascio delle fibre

Tipo di materiale Note Friabilità Ricoprimenti a spruzzo e rivestimenti isolanti Fino all'85% circa di amianto

Spesso anfibioli (amosite, crocidolite)

prevalentemente amosite spruzzata su

strutture portanti di acciaio o su altre

superfici come isolante termo-acustico Elevata Rivestimenti isolanti di tubazioni o caldaie Per rivestimenti di tubazioni tutti i

tipi di

amianto, talvolta in miscela al 6-10% con

silicati di calcio. In tele, feltri, imbottiture in

genere al 100% Elevato potenziale di rilascio di fibre se i

rivestimenti non sono ricoperti con strato
 sigillante uniforme e intatto Funi, corde, tessuti In passato sono stati usati tutti i tipi di
 amianto. In seguito solo crisotilo al 100% Possibilità di rilascio di fibre quando grandi
 quantità di materiali vengono immagazzinati Cartoni, carte e prodotti affini Generalmente solo crisotilo al 100% Sciolti e
 maneggiati, carte e cartoni, non
 avendo una struttura molto compatta, sono
 soggetti a facili abrasioni ed a usura Prodotti in amianto-cemento Attualmente il 10-15% di amianto in genere
 crisotilo. Crocidolite e amosite si ritrovano in
 alcuni tipi di tubi e di lastre Possono rilasciare fibre se abrasi, segati,
 perforati o spazzolati, oppure se deteriorati Prodotti bituminosi, mattonelle di vinile con
 intercapedini di carta di amianto, mattonelle e
 pavimenti vinilici, PVC e plastiche rinforzate
 ricoprimenti e vernici, mastici, sigillanti,
 stucchi adesivi contenenti amianto Dallo 0,5 al 2% per mastici, sigillanti, adesivi,
 al 10-25% per pavimenti e mattonelle vinilici Improbabile rilascio di fibre durante l'uso
 normale. Possibilità di rilascio di fibre se
 tagliati, abrasi o perforati

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO.

La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la
 salute degli occupanti. Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente
 improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. Se invece il materiale
 viene danneggiato per interventi di manutenzione o per vandalismo, si verifica un rilascio di fibre che
 costituisce un rischio potenziale. Analogamente se il materiale è in cattive condizioni, o se è altamente
 friabile, le vibrazioni dell'edificio, i movimenti di persone o macchine, le correnti d'aria possono
 causare il distacco di fibre legate debolmente al resto del materiale.

Per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto del personale presente nell'edificio
 sono utilizzabili due tipi di criteri:

- l'esame delle condizioni dell'installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre dal
materiale;
- la misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all'interno dell'edificio
(monitoraggio ambientale).

Il monitoraggio ambientale, tuttavia, non può rappresentare da solo un criterio adatto per valutare il
 rilascio, in quanto consente essenzialmente di misurare la concentrazione di fibre presente nell'aria al
 momento del campionamento, senza ottenere alcuna informazione sul pericolo che l'amianto possa
 deteriorarsi o essere danneggiato nel corso delle normali attività. In particolare, in caso di
 danneggiamenti, spontanei o accidentali, si possono verificare rilasci di elevata entità, che tuttavia,
 sono occasionali e di breve durata e che quindi non vengono rilevati in occasione del campionamento.
 In fase di ispezione visiva dell'installazione, devono essere invece attentamente valutati:

- il tipo e le condizioni dei materiali;
- i fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado;
- i fattori che influenzano la diffusione di fibre e l'esposizione degli individui.

Dovrà essere compilata una scheda di sopralluogo, quale ad esempio quella riportata in Allegato 5,
 separatamente per ciascun'area dell'edificio in cui sono presenti materiali contenenti amianto. I fattori
 considerati devono consentire di valutare l'eventuale danneggiamento o degrado del materiale e la
 possibilità che il materiale stesso possa deteriorarsi o essere danneggiato.

In base agli elementi raccolti per la valutazione possono delinearsi tre diversi tipi di situazioni (tabella
 2):

2a) Materiali integri non suscettibili di danneggiamento

Sono situazioni nelle quali non esiste pericolo di rilascio di fibre di amianto in atto o potenziale o di
 esposizione degli occupanti, come ad esempio:

- materiali non accessibili per la presenza di un efficace confinamento;
- materiali in buone condizioni, non confinati ma comunque difficilmente accessibili agli occupanti;

- materiali in buone condizioni, accessibili ma difficilmente danneggiabili per le caratteristiche proprie del materiale (duro e compatto);
 - non esposizione degli occupanti in quanto l'amianto si trova in aree non occupate dell'edificio.
- In questi casi non è necessario un intervento di bonifica. Occorre, invece, un controllo periodico delle condizioni dei materiali e il rispetto di idonee procedure per le operazioni di manutenzione e pulizia dello stabile, al fine di assicurare che le attività quotidiane dell'edificio siano condotte in modo da minimizzare il rilascio di fibre di amianto, secondo le indicazioni riportate nel capitolo 4.

2b) Materiali integri suscettibili di danneggiamento

Sono situazioni nelle quali esiste pericolo di rilascio potenziale di fibre di amianto, come ad esempio:

- materiali in buone condizioni facilmente danneggiabili dagli occupanti;
- materiali in buone condizioni facilmente danneggiabili in occasione di interventi manutentivi;
- materiali in buone condizioni esposti a fattori di deterioramento (vibrazioni, correnti d'aria, ecc.).

In situazioni di questo tipo, in primo luogo, devono essere adottati provvedimenti idonei a scongiurare il pericolo di danneggiamento e quindi attuare un programma di controllo e manutenzione secondo le indicazioni riportate nel capitolo 4. Se non è possibile ridurre significativamente i rischi di danneggiamento dovrà essere preso in considerazione un intervento di bonifica da attuare a medio termine.

2c) Materiali danneggiati

Sono situazioni nelle quali esiste pericolo di rilascio di fibre di amianto con possibile esposizione degli occupanti, come ad esempio:

- materiali a vista o comunque non confinati, in aree occupate dell'edificio, che si presentino:
- danneggiati per azione degli occupanti o per interventi manutentivi;
- deteriorati per effetto di fattori esterni (vibrazioni, infiltrazioni d'acqua, correnti d'aria, ecc.), deteriorati per degrado spontaneo;
- materiali danneggiati o deteriorati o materiali friabili in prossimità dei sistemi di ventilazione.

Sono queste le situazioni in cui si determina la necessità di un'azione specifica da attuare in tempi brevi, per eliminare il rilascio in atto di fibre di amianto nell'ambiente.

I provvedimenti possibili possono essere:

- restauro dei materiali: l'amianto viene lasciato in sede senza effettuare alcun intervento di bonifica vera e propria, ma limitandosi a riparare le zone danneggiate e/o ad eliminare le cause potenziali del danneggiamento (modifica del sistema di ventilazione in presenza di correnti d'aria che erodono il rivestimento, riparazione delle perdite di acqua, eliminazione delle fonti di vibrazioni, interventi atti ad evitare il danneggiamento da parte degli occupanti). È applicabile per materiali in buone condizioni che presentino zone di danneggiamento di scarsa estensione (inferiori al 10% della superficie di amianto presente nell'area interessata). È il provvedimento di elezione per rivestimenti di tubi e caldaie o per materiali poco friabili di tipo cementizio, che presentino danni circoscritti. Nel caso di materiali friabili è applicabile se la superficie integra presenta sufficiente coesione da non determinare un rilascio spontaneo di fibre;
- intervento di bonifica mediante rimozione, incapsulamento o confinamento dell'amianto. La bonifica può riguardare l'intera installazione o essere circoscritta alle aree dell'edificio o alle zone dell'installazione in cui si determina un rilascio di fibre.

Quando si presentano situazioni di incerta classificazione è necessaria anche una indagine ambientale che misuri la concentrazione di fibre aerodisperse. Le tecniche impiegate sono la MOCF e la SEM (per la metodologia vedi Allegato 2). Va ricordato che nel caso della MOCF tutto il materiale fibroso viene considerato mentre, nel caso della SEM, è possibile individuare soltanto le fibre di amianto. Per questo motivo si ritiene che valori superiori a 20 ff/l valutati in MOCF o superiori a 2 ff/l in SEM ottenuti come valori medi su almeno tre campionamenti, possono essere indicativi di una situazione di inquinamento in atto.

Si tenga comunque presente che una valutazione dell'effettiva presenza di fibre di amianto nell'ambiente è possibile solo mediante una metodologia che permetta il riconoscimento della tipologia minerale delle fibre (tecnica della dispersione cromatica, Allegato 3, o microscopia elettronica analitica, Allegato 2).

3. METODI DI BONIFICA.

I metodi di bonifica che possono essere attuati, sia nel caso di interventi circoscritti ad aree limitate dell'edificio, sia nel caso di interventi generali, sono:

3a) Rimozione dei materiali di amianto

È il procedimento più diffuso perché elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell'edificio. Comporta un rischio estremamente elevato per i lavoratori addetti e per la contaminazione dell'ambiente; produce notevoli quantitativi di rifiuti tossici e nocivi che devono essere correttamente smaltiti. È la procedura che comporta i costi più elevati ed i più lunghi tempi di realizzazione. In genere richiede l'applicazione di un nuovo materiale, in sostituzione dell'amianto rimosso.

3b) Incapsulamento

Consiste nel trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che (a seconda del tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Costi e tempi dell'intervento risultano più contenuti. Non richiede la successiva applicazione di un prodotto sostitutivo e non produce rifiuti tossici. Il rischio per i lavoratori addetti e per l'inquinamento dell'ambiente è generalmente minore rispetto alla rimozione. È il trattamento di elezione per i materiali poco friabili di tipo cementizio. Il principale inconveniente è rappresentato dalla permanenza nell'edificio del materiale di amianto e dalla conseguente necessità di mantenere un programma di controllo e manutenzione. Occorre inoltre verificare periodicamente l'efficacia dell'incapsulamento, che col tempo può alterarsi o essere danneggiato, ed eventualmente ripetere il trattamento. L'eventuale rimozione di un materiale di amianto precedentemente incapsulato è più complessa, per la difficoltà di bagnare il materiale a causa dell'effetto impermeabilizzante del trattamento. Inoltre, l'incapsulamento può alterare le proprietà antifiamma e fonoassorbenti del rivestimento di amianto.

3c) Confinamento

Consiste nell'installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio. Se non viene associato ad un trattamento incapsulante, il rilascio di fibre continua all'interno del confinamento. Rispetto all'incapsulamento, presenta il vantaggio di realizzare una barriera resistente agli urti. È indicato nel caso di materiali facilmente accessibili, in particolare per bonifica di aree circoscritte (ad es. una colonna). Non è indicato quando sia necessario accedere frequentemente nello spazio confinato. Il costo è contenuto, se l'intervento non comporta lo spostamento dell'impianto elettrico, termoidraulico, di ventilazione, ecc. Occorre sempre un programma di controllo e manutenzione, in quanto l'amianto rimane nell'edificio; inoltre la barriera installata per il confinamento deve essere mantenuta in buone condizioni.

3d) Indicazioni per la scelta del metodo di bonifica

A scopo orientativo possono essere formulate le seguenti indicazioni:

- i) un intervento di rimozione spesso non costituisce la migliore soluzione per ridurre l'esposizione ad amianto. Se viene condotto impropriamente può elevare la concentrazione di fibre aerodisperse, aumentando, invece di ridurre, il rischio di malattie da amianto;
- ii) materiali accessibili, soprattutto se facilmente danneggiabili, devono essere protetti da un idoneo confinamento;
- iii) prima di scegliere un intervento di incapsulaggio deve essere attentamente valutata l'idoneità del

materiale di amianto a sopportare il peso dell'incapsulante.

In particolare trattamenti incapsulanti non sono indicati:

- nel caso di materiali molto friabili o che presentano scarsa coesione interna o adesione al substrato, in quanto l'incapsulante aumenta il peso strutturale aggravando la tendenza del materiale a delaminarsi o a staccarsi dal substrato;

- nel caso di materiali friabili di spessore elevato (maggiore di 2 cm), nei quali il trattamento non penetra molto in profondità e non riesce quindi a restituire l'adesione al supporto sottostante.

Per contro l'aumento di peso può facilitare il distacco dell'amianto:

- nel caso di infiltrazioni di acqua: il trattamento impermeabilizza il materiale così che si possono formare internamente raccolte di acqua che appesantiscono il rivestimento e ne disciolgono i leganti, determinando il distacco;

- nel caso di materiali facilmente accessibili, in quanto il trattamento forma una pellicola di protezione scarsamente resistente agli urti. Non dovrebbe essere mai effettuato su superfici che non siano almeno a 3 metri di altezza, in aree soggette a frequenti interventi di manutenzione o su superfici, a qualsiasi altezza, che possano essere danneggiate da attrezzi (es. soffitti delle palestre);

- nel caso di installazioni soggette a vibrazioni (aeroporti, locali con macchinari pesanti, ecc.): le vibrazioni determinano rilascio di fibre anche se il materiale è stato incapsulato;

iv) tutti i metodi di bonifica alternativi alla rimozione presentano costi minori a breve termine. A lungo termine, però il costo aumenta per la necessità di controlli periodici e di successivi interventi per mantenere l'efficacia e l'integrità del trattamento. Il risparmio economico (così come la maggiore rapidità di esecuzione), rispetto alla rimozione, dipende prevalentemente dal fatto che non occorre applicare un prodotto sostitutivo e che non vi sono rifiuti tossici da smaltire. Le misure di sicurezza da attuare sono, invece, per la maggior parte le stesse per tutti i metodi;

v) interventi di ristrutturazione o demolizione di strutture rivestite di amianto devono sempre essere preceduti dalla rimozione dell'amianto stesso.

4. PROGRAMMA DI CONTROLLO DEI MATERIALI DI AMIANTO IN SEDE - PROCEDURE PER LE ATTIVITÀ DI CUSTODIA E DI MANUTENZIONE.

Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti. Tale programma implica mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto.

4a) Programma di controllo

Il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge dovrà:

- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;

- tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente disturbato;

- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto.

A tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;

- fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;

- nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla USL competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio.

4b) Attività di manutenzione e custodia

Le operazioni di manutenzione vera e propria possono essere raggruppate in tre categorie:

- a) interventi che non comportano contatto diretto con l'amianto;
- b) interventi che possono interessare accidentalmente i materiali contenenti amianto;
- c) interventi che intenzionalmente disturbano zone limitate di materiali contenenti amianto.

Operazioni che comportino un esteso interessamento dell'amianto non possono essere consentite, se non nell'ambito di progetti di bonifica.

Durante l'esecuzione degli interventi non deve essere consentita la presenza di estranei nell'area interessata. L'area stessa deve essere isolata con misure idonee in relazione al potenziale rilascio di fibre: per operazioni che non comportano diretto contatto con l'amianto può non essere necessario alcun tipo di isolamento; negli altri casi la zona di lavoro deve essere confinata e il pavimento e gli arredi eventualmente presenti, coperti con teli di plastica a perdere.

L'impianto di ventilazione deve essere localmente disattivato. Qualsiasi intervento diretto sull'amianto deve essere effettuato con metodi ad umido. Eventuali utensili elettrici impiegati per tagliare, forare o molare devono essere muniti di aspirazione incorporata. Nel caso di operazioni su tubazioni rivestite con materiali di amianto vanno utilizzati quando possibile gli appositi "glove bags" (vedi paragrafo 5 b).

Al termine dei lavori, eventuali polveri o detriti di amianto caduti vanno puliti con metodi ad umido o con aspiratori portatili muniti di filtri ad alta efficienza. I lavoratori che eseguono gli interventi devono essere muniti di mezzi individuali di protezione. Per la protezione respiratoria vanno adottate maschere munite di filtro P3 di tipo semimaschera o a facciale completo, in relazione al potenziale livello di esposizione. È sconsigliabile l'uso di facciali filtranti, se non negli interventi del primo tipo. Nelle operazioni che comportano disturbo dell'amianto devono essere adottate inoltre tute intere a perdere, munite di cappuccio e di copriscarpe, di tessuto atto a non trattenere le fibre. Le tute devono essere eliminate dopo ogni intervento.

Tutto il materiale a perdere utilizzato (indumenti, teli, stracci per pulizia, ecc.) deve essere smaltito come rifiuto contaminato, in sacchi impermeabili chiusi ed etichettati. I materiali utilizzati per la pulizia ad umido vanno insaccati finché sono ancora bagnati. Procedure definite devono essere previste nel caso di consistenti rilasci di fibre: evacuazione ed isolamento dell'area interessata (chiusura delle porte e/o installazione di barriere temporanee); affissione di avvisi di pericolo per evitare l'accesso di estranei; decontaminazione dell'area da parte di operatori muniti di mezzi individuali di protezione con sistemi ad umido e/o con aspiratori idonei; monitoraggio finale di verifica. In presenza di materiali di amianto friabili esposti, soprattutto se danneggiati, la pulizia quotidiana dell'edificio deve essere effettuata con particolari cautele, impiegando esclusivamente metodi ad umido con materiali a perdere e/o aspiratori con filtri ad alta efficienza. La manutenzione ed il cambio dei filtri degli aspiratori sono operazioni che comportano esposizione a fibre di amianto e devono essere effettuate in un'area isolata, da parte di operatori muniti di mezzi individuali di protezione. Ai sensi delle leggi vigenti, il personale addetto alle attività di manutenzione e di custodia deve essere considerato professionalmente esposto ad amianto.

5. MISURE DI SICUREZZA DA RISPETTARE DURANTE GLI INTERVENTI DI BONIFICA.

Omissis

6. CRITERI PER LA CERTIFICAZIONE DELLA RESTITUIBILITÀ DI AMBIENTI BONIFICATI.

6a) Criteri guida generali

Le operazioni di certificazione di restituibilità di ambienti bonificati dall'amianto, effettuate per assicurare che le aree interessate possono essere rioccupate con sicurezza, dovranno essere eseguite da funzionari della USL competente. Le spese relative al sopralluogo ispettivo ed alla determinazione della concentrazione di fibre aerodisperse sono a carico del committente i lavori di bonifica.

I principali criteri da seguire durante la certificazione sono:

- assenza di residui di materiali contenenti amianto entro l'area bonificata;
- assenza effettiva di fibre di amianto nell'atmosfera compresa nell'area bonificata.

Per la verifica di questi criteri occorre seguire una procedura che comporta l'ispezione visuale preventiva e quindi il campionamento dell'aria che deve avvenire operando in modo opportuno per disturbare le superfici nell'area interessata (campionamento aggressivo). Il campionamento dell'aria può avvenire solo se l'area è priva di residui visibili di amianto.

L'esperienza ha mostrato che durante le operazioni di certificazione i livelli di concentrazione di amianto molto raramente superano i valori limite indicati nelle varie normative vigenti nazionali e internazionali. Di conseguenza il livello di protezione richiesto per il personale addetto alle operazioni di certificazione può essere notevolmente ridotto, in modo ragionevolmente praticabile, al fine di consentire la mobilità, l'accesso e la visibilità.

Prima di procedere alla ispezione visuale tutte le superfici all'interno dell'area operativa bonificata devono essere adeguatamente asciutte. Poiché spesso l'ispezione richiede l'accesso visuale in luoghi non sufficientemente illuminati, è necessario disporre di torce elettriche portatili.

L'ispezione visuale deve essere quanto più accurata possibile e deve comprendere non solo i luoghi e le superfici a vista, ma anche ogni altro luogo parzialmente o completamente nascosto, anche se di piccole dimensioni (quali angoli, rientranze, sporgenze sulle pareti, sul soffitto e sul pavimento).

L'ispezione deve essere condotta dopo la rimozione dei teli in polietilene utilizzati durante la bonifica ma mentre l'area è ancora confinata (prima della rimozione delle barriere, dell'unità di decontaminazione e della sigillatura di porte, finestre e impianto di ventilazione).

I sigillanti devono essere usati, ma solo dopo l'ispezione e prima del campionamento aggressivo finale, per incapsulare residui di amianto presenti in luoghi difficilmente accessibili o difficilmente praticabili.

Il campionamento aggressivo comporta il disturbo con mezzi meccanici di tutte le superfici accessibili, di regola iniziando da quelle verticali e quindi operando su quelle orizzontali. Può essere utile mantenere negli ambienti interessati l'aria in movimento, creando anche una omogeneizzazione della concentrazione, mediante ventilatori di potenza ridotta. Poiché tali operazioni provocano la diffusione di fibre nell'atmosfera, è importante che siano predisposte tutte le misure necessarie per la protezione degli operatori e per il controllo della eventuale fuoriuscita di polvere. Le operazioni di disturbo debbono iniziare contemporaneamente alla partenza degli apparecchi di campionamento.

Effettuare, indicativamente, due campionamenti per superfici fino a 50 m², almeno tre campionamenti per superfici fino a 200 m², un ulteriore campionamento ogni 200 m² in più. Per aree bonificate maggiori di 600 m² si può usare un numero di campioni minore. Nel caso di ambienti con molte stanze separate può essere necessario effettuare misure in ogni stanza.

Questi criteri hanno valore generale e possono essere adattati ad esigenze particolari relative a casi specifici.

6b) Criteri per la certificazione della restituibilità

I locali dovranno essere riconsegnati a conclusione dei lavori di bonifica con certificazioni finali attestanti che:

- a) sono state eseguite, nei locali bonificati, valutazioni della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse mediante l'uso della microscopia elettronica in scansione;
- b) è presente, nei locali stessi, una concentrazione media di fibre aerodisperse non superiore alle 2 ff/l.

I metodi analitici da impiegare vengono riportati nell'allegato 2.

7. COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO.

7a) Bonifica delle coperture in cemento-amianto

Le lastre piane o ondulate di cemento-amianto, impiegate per copertura in edilizia, sono costituite da materiale non friabile che, quando è nuovo o in buono stato di conservazione, non tende a liberare fibre spontaneamente. Il cemento-amianto, quando si trova all'interno degli edifici, anche dopo lungo tempo, non va incontro ad alterazioni significative tali da determinare un rilascio di fibre, se non viene manomesso. Invece, lo stesso materiale esposto ad agenti atmosferici subisce un progressivo degrado per azione delle piogge acide, degli sbalzi termici, dell'erosione eolica e di microrganismi vegetali. Di conseguenza, dopo anni dall'installazione si possono determinare alterazioni corrosive superficiali con

affioramento delle fibre e fenomeni di liberazione.

I principali indicatori utili per valutare lo stato di degrado delle coperture in cemento-amianto, in relazione al potenziale rilascio di fibre, sono:

- la friabilità del materiale;
- lo stato della superficie ed in particolare l'evidenza di affioramenti di fibre;
- la presenza di sfaldamenti, crepe o rotture;
- la presenza di materiale friabile o polverulento in corrispondenza di scoli d'acqua, grondaie, ecc.;
- la presenza di materiale polverulento conglobato in piccole stalattiti in corrispondenza dei punti di gocciolamento.

La bonifica delle coperture in cemento-amianto viene necessariamente effettuata in ambiente aperto, non confinabile, e, pertanto, deve essere condotta limitando il più possibile la dispersione di fibre.

I metodi di bonifica applicabili sono:

a) Rimozione.

Le operazioni devono essere condotte salvaguardando l'integrità del materiale in tutte le fasi dell'intervento. Comporta la produzione di notevoli quantità di rifiuti contenenti amianto che devono essere correttamente smaltiti. Comporta la necessità di installare una nuova copertura in sostituzione del materiale rimosso;

b) Incapsulamento.

Possono essere impiegati prodotti impregnanti, che penetrano nel materiale legando le fibre di amianto tra loro e con la matrice cementizia, e prodotti ricoprenti, che formano una spessa membrana sulla superficie del manufatto. I ricoprenti possono essere convenientemente additivati con sostanze che ne accrescono la resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi U.V. e con pigmenti. Generalmente, i risultati più efficaci e duraturi si ottengono con l'impiego di entrambi i prodotti.

Può essere conveniente applicare anche sostanze ad azione biocida.

L'incapsulamento richiede necessariamente un trattamento preliminare della superficie del manufatto, al fine di pulirla e di garantire l'adesione del prodotto incapsulante. Il trattamento deve essere effettuato con attrezzature idonee che evitino la liberazione di fibre di amianto nell'ambiente e consentano il recupero ed il trattamento delle acque di lavaggio;

c) Sopracopertura.

Il sistema della sopracopertura consiste in un intervento di confinamento realizzato installando una nuova copertura al di sopra di quella in amianto cemento, che viene lasciata in sede quando la struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo. Per tale scelta il costruttore od il committente devono fornire il calcolo delle portate dei sovraccarichi accidentali previsti per la relativa struttura.

L'installazione comporta generalmente operazioni di foratura dei materiali di cemento-amianto, per consentire il fissaggio della nuova copertura e delle infrastrutture di sostegno, che determinano liberazione di fibre di amianto.

La superficie inferiore della copertura in cemento-amianto non viene confinata e rimane, quindi, eventualmente accessibile dall'interno dell'edificio, in relazione alle caratteristiche costruttive del tetto. Nel caso dell'incapsulamento e della sopracopertura si rendono necessari controlli ambientali periodici ed interventi di normale manutenzione per conservare l'efficacia e l'integrità dei trattamenti stessi.

7b) Misure di sicurezza durante gli interventi sulle coperture in cemento-amianto

1 - Caratteristiche del cantiere.

Le aree in cui avvengono operazioni di rimozione di prodotti in cemento-amianto che possono dar luogo a dispersione di fibre devono essere temporaneamente delimitate e segnalate.

2 - Misure di sicurezza antinfortunistiche.

La bonifica delle coperture in cemento-amianto comporta un rischio specifico di caduta per sfondamento delle lastre. A tal fine, fermo restando quanto previsto dalle norme antinfortunistiche per

i cantieri edili, dovranno in particolare essere realizzate idonee opere provvisorie per la protezione dal rischio di caduta, ovvero adottati opportuni accorgimenti atti a rendere calpestabili le coperture (realizzazione di camminamenti in tavole da ponte; posa di rete metallica antistrappo sulla superficie del tetto).

3 - Procedure operative.

Rimozione delle coperture.

Lastre ed altri manufatti di copertura in cemento-amianto devono essere adeguatamente bagnati prima di qualsiasi manipolazione o movimentazione. Nel caso di pedonamento della copertura, devono essere usati prodotti collanti, vernicianti o incapsulanti specifici che non comportino pericolo di scivolamento. La bagnatura dovrà essere effettuata mediante nebulizzazione o a pioggia, con pompe a bassa pressione. In nessun caso si dovrà fare uso di getti d'acqua ad alta pressione.

Qualora si riscontri un accumulo di fibre di amianto nei canali di gronda, questi devono essere bonificati inumidendo con acqua la crosta presente sino ad ottenere una fanghiglia densa che, mediante palette e contenitori a perdere, viene posta all'interno di sacchi di plastica. Questi sacchi, sigillati con nastro adesivo, vanno smaltiti come rifiuti di amianto.

Le lastre devono essere rimosse senza romperle evitando l'uso di strumenti demolitori. Devono essere smontate rimuovendo ganci, viti o chiodi di fissaggio, avendo cura di non danneggiare le lastre stesse. Non devono essere utilizzati trapani, seghetti, flessibili o mole abrasive ad alta velocità. In caso di necessità, si dovrà far ricorso esclusivamente ad utensili manuali o ad attrezzi meccanici provvisti di sistemi di aspirazione idonei per la lavorazione del cemento-amianto, dotati di filtrazione assoluta in uscita.

I materiali asportati non devono in nessun caso essere frantumati dopo la rimozione. Non devono assolutamente essere lasciate cadere a terra. Un idoneo mezzo di sollevamento deve essere previsto per il calo a terra delle lastre.

Le lastre smontate, bagnate su entrambe le superfici, devono essere accatastate e pallettizzate in modo da consentire un'agevole movimentazione con i mezzi di sollevamento disponibili in cantiere. I materiali in cemento-amianto rimossi devono essere chiusi in imballaggi non deteriorabili o rivestiti con teli di plastica sigillati. Eventuali pezzi acuminati o taglienti devono essere sistemati in modo da evitare lo sfondamento degli imballaggi. I rifiuti in frammenti minuti devono essere raccolti al momento della loro formazione e racchiusi in sacchi di materiale impermeabile non deteriorabile immediatamente sigillati. Tutti i materiali di risulta devono essere etichettati a norma di legge. I materiali rimossi devono essere allontanati dal cantiere il prima possibile. L'accatastamento temporaneo deve avvenire separatamente dagli altri detriti, preferibilmente nel container destinato al trasporto, oppure in una zona appositamente destinata, in luogo non interessato dal traffico di mezzi che possano provocarne la frantumazione.

Giornalmente deve essere effettuata una pulizia ad umido e/o con aspiratori a filtri assoluti della zona di lavoro e delle aree del cantiere che possano essere state contaminate da fibre di amianto.

Installazione della sopracopertura.

Utilizzando il sistema della sopracopertura è consigliabile l'impiego di materiali che presentino idonee caratteristiche di leggerezza, infrangibilità, insonorizzazione, elevata durata nel tempo e dilatazione termica compatibile con il supporto in cemento-amianto.

Operatori muniti di indumenti protettivi a perdere e mezzi di protezione individuali delle vie respiratorie (allegato 4), mediante pompe a bassa pressione spruzzano sulle superficie della lastra un prodotto incapsulante. Vengono quindi bonificati i canali di gronda con le modalità già descritte. In alternativa, il canale di gronda può essere trattato con un prodotto incapsulante e successivamente confinato mediante idonea sopracopertura. Qualora risulti necessario movimentare le lastre di gronda, gli addetti eseguiranno tale operazione svitando i vecchi gruppi di fissaggio senza creare fratture sulle lastre. Eseguito il lavoro di bonifica e di eventuale sostituzione del canale, le lastre movimentate vanno rimontate utilizzando gli stessi fori per i nuovi gruppi di fissaggio.

Terminate tali operazioni preliminari si passa al montaggio della nuova copertura. Questa deve essere posata su una nuova orditura secondaria, generalmente in listelli di legno, fissata direttamente all'arcarecciatura sottostante in modo che i carichi previsti insistano esclusivamente sulla struttura portante. Montata l'orditura secondaria può essere steso un eventuale materassino isolante e quindi le nuove lastre di copertura.

Le operazioni di cui sopra andranno effettuate con utensili provvisti di sistemi di aspirazione idonei per la lavorazione del cemento-amianto.

4 - Protezione dei lavoratori.

Nelle operazioni che possono dar luogo a dispersione di fibre di amianto, i lavoratori devono essere muniti di idonei mezzi di protezione individuali delle vie respiratorie (allegato 4) e di indumenti protettivi. Le calzature devono essere di tipo idoneo al pedonamento dei tetti.

Allegato 1

Determinazione quantitativa dell'amianto in campioni in massa

ASPETTI GENERALI DEL PROBLEMA ANALITICO.

La determinazione delle varie forme di amianto contenute in campioni in massa costituisce un problema analitico complesso, a cui a tutt'oggi non è stata data una soluzione soddisfacente. Come è noto, esistono varie tecniche analitiche per la determinazione quantitativa delle varie forme di amianto; tutte, però, presentano vantaggi e svantaggi.

Le tecniche microscopiche - ottiche o elettroniche - permettono di distinguere tra le varietà asbestiformi e quelle non asbestiformi di uno stesso minerale ma forniscono dati solo in termini di numero di fibre presenti in un campione. La conversione da numero di fibre a valore ponderale - che costituisce l'espressione più adeguata dei risultati per un'analisi di campioni in massa - è soggetta a numerosi errori soprattutto se viene impiegata la microscopia ottica. Questi errori possono essere contenuti se si utilizza la microscopia elettronica a scansione (SEM) integrata da microanalisi a raggi X del campione.

In ogni caso, l'uso delle tecniche microscopiche di conta delle fibre è limitato, nel caso di campioni in massa, da un problema addizionale: il campione in massa, a meno che non sia molto friabile o non sia costituito da una polvere molto fine, deve prima essere macinato per poter poi essere analizzato. Il tipo e la durata della macinazione, oltre che la durezza e altre caratteristiche mineralogiche del campione, determinano le dimensioni, e quindi il numero delle fibre che verranno contate. In altre parole, la conta e la misura delle dimensioni geometriche delle fibre verrà effettuata su un artefatto. La conversione da numero di fibre a valore di massa risulterà ancora più aleatoria e soggetta ad errori che nel caso di campioni aereodispersi o polveri fini dove le fibre vengono contate così come sono state campionate.

Per quanto riguarda la determinazione ponderale delle varie forme di amianto, si è fatto ricorso, negli ultimi anni, fondamentalmente a due tecniche: la diffrazione a raggi X (DRX) e la spettroscopia infrarossa in trasformata di Fourier (FT-IR).

Negli ultimi anni sono stati sviluppati vari metodi diffrattometrici che hanno permesso di superare alcuni inconvenienti legati sia alla tecnica in sé sia alla sua applicazione all'amianto. Il metodo che sembra aver dato i migliori risultati è quello del "filtro d'argento", che permette di quantificare e correggere in maniera semplice l'effetto di assorbimento dei raggi X da parte del campione. In questo modo la risposta diffrattometrica dell'analisi viene resa indipendente dalla matrice nella quale si trova disperso, per cui l'analisi quantitativa risulta adeguatamente riproducibile.

Anche quando l'analisi è condotta per via diffrattometrica, il campione in massa deve essere previamente macinato. La macinazione costituisce un passaggio analitico piuttosto delicato a causa dei due fenomeni seguenti:

- a) Per qualunque sostanza cristallina, la risposta diffrattometrica dipende dalla granulometria. È quindi necessario che il campione in massa sia portato - con il processo di comminazione - ad uno spettro granulometrico vicino a quello dell'amianto puro con cui sono stati preparati gli standards della curva di taratura massa/risposta diffrattometrica;
- b) La risposta diffrattometrica delle varie forme di amianto dipende fortemente dall'integrità della struttura cristallina.

Il processo di comminazione porta in genere ad una diminuzione della cristallinità dell'amianto contenuto nel campione e quindi ad un abbassamento della risposta diffrattometrica che può falsare gravemente l'analisi. Questo è vero soprattutto se il processo di comminazione è condotto con metodi drastici (ad es. "a secco").

L'abbassamento della risposta diffrattometrica può essere contenuto se la macinazione viene effettuata "ad umido", cioè in presenza di un liquido che disperde gli accumuli locali di calore a cui in genere si attribuisce la responsabilità delle distorsioni del reticolo cristallino.

In ogni caso, una volta scelti gli standards di amianto puro ed un determinato metodo di comminazione, è necessario studiare sperimentalmente le condizioni per portare il campione alla granulometria desiderata e l'effetto che il processo di macinazione ha sulla risposta diffrattometrica della forma di amianto in questione.

SCelta DELLE TECNICHE ANALITICHE.

Tenendo conto di tutti gli aspetti del problema appena sottolineati e avendo chiaro che forse, ad oggi, la soluzione ideale al problema analitico della determinazione dell'amianto in campioni in massa non esiste, sono proposte nel seguito come tecniche di riferimento per tale misura la diffrattometria a raggi X (DRX) con il metodo del filtro d'argento per la determinazione dell'amianto in campioni in cui è presente in concentrazioni superiori o uguali a » 1% (vedi paragrafo A) e la microscopia elettronica in scansione (SEM) per la determinazione dell'amianto in campioni in cui è presente in concentrazioni inferiori a » 1% (vedi paragrafo B). Recenti applicazioni della spettrometria IR in trasformata di Fourier, anche accoppiata con la microscopia ottica, hanno permesso di rivelare concentrazioni di amianti in campioni di massa dell'ordine dell'1%.

La DRX con il metodo del filtro d'argento è stata proposta in quanto attualmente è, fra le metodiche analitiche per determinazioni ponderali, quella che presenta la migliore sensibilità per i diversi tipi di amianto.

Per valutare la concentrazione di amianto in campioni in cui questa è inferiore a » 1% la DRX non è più utilizzabile ed è necessario ricorrere a tecniche di microscopia.

Se l'obiettivo dell'analisi è una valutazione della concentrazione dell'amianto in termini di peso (m/m) è necessario trasformare i dati relativi alle fibre osservate - numero fibre e granulometria - in dati ponderali. Ciò in linea di principio è possibile o facendo ricorso a fattori di conversione (numero fibre)/(peso) o valutando in base alle loro dimensioni il volume delle fibre e calcolandone quindi il peso. L'uso di fattori di conversione non sembra attuabile con campioni che sono degli artefatti, essendo ottenuti mediante una macinazione, e in cui numero e dimensioni delle fibre dipendono da tutta una serie di condizioni difficilmente controllabili e riproducibili.

L'unica strada percorribile sembra dunque quella della valutazione della granulometria delle fibre e del calcolo del loro volume.

La microscopia ottica in contrasto di fase appare a questo scopo meno adatta della microscopia elettronica in scansione per essere proposta come tecnica di riferimento, le ragioni di ciò sono essenzialmente:

- un minor potere risolutivo;
- una limitata profondità di campo;
- la difficoltà di riconoscere univocamente il tipo delle fibre osservate.

Il limitato potere risolutivo - » 0.25 μ m del MOCF contro » 0.01 μ m del SEM - oltre a non permettere la rivelazione delle fibre più piccole rende difficoltosa la valutazione delle dimensioni vere di oggetti che non superino di almeno 2 o 3 volte tale potere risolutivo; la limitata profondità di campo non permette di focalizzare oggetti che non si trovino esattamente sul piano immagine del microscopio; può risultare perciò difficile valutare l'esatta granulometria di fibre sottili e in posizione inclinata rispetto a tale piano; infine la mancanza di un sistema che permetta il riconoscimento sicuro del tipo di fibra può determinare, in campioni in cui sono presenti materiali eterogenei, errori sistematici.

Il SEM analitico appare perciò per le sue caratteristiche - elevato potere risolutivo, elevata profondità di campo, possibilità di utilizzare la spettrometria X per il riconoscimento delle fibre - la metodica più indicata.

L'utilizzazione comunque della microscopia ottica in contrasto di fase in mancanza del SEM dovrebbe portare a risultati, in assenza di fibre diverse dall'amianto, che si avvicinano a quelli ottenibili con il SEM tanto più quanto maggiori sono le dimensioni medie delle fibre presenti nel campione.

PROCEDURA DI ANALISI DEI CAMPIONI.

Di seguito è riportato uno schema di procedura per l'analisi di un campione utilizzando le metodiche analitiche dettagliatamente definite nei successivi paragrafi A) e B).

CAMPIONAMENTO ...

CONTROLLO DEL CAMPIONE PER LA VERIFICA

DELLA PRESENZA DI UNA COMPONENTE FIBROSANO mediante stereomicroscopio, MOCF, SEM
SÌ

MACINAZIONE DEL CAMPIONE

STIMA APPROSSIMATIVA DELLA QUANTITÀ DI MATERIALE FIBROSO PRESENTE

mediante MOCF, SEM

SUPERIORE A

= $3 \cdot 10^5$ fibre/mg (a) INFERIORE A

= $3 \cdot 10^5$ fibre/mg (a)

MISURA DELLA CONCENTRAZIONE DI

AMIANTO MEDIANTE DRX CON FILTRO

D'ARGENTO

CONCENTRAZIONE INFERIORE ALLA

SENSIBILITÀ DELLA DRX

MISURA DELLA CONCENTRAZIONE DI

AMIANTO MEDIANTE SEM ANALITICO

MISURA DELLA CONCENTRAZIONE DI

AMIANTO MEDIANTE SEM ANALITICO _____

(a) Il limite di $3 \cdot 10^5$ fibre/mg è stato fissato in base al fattore di conversione da numero di fibre a peso proposto dall'USEPA per la MOCF (vedi paragrafo 5.7B).

A) Diffrazione a raggi X con il metodo del filtro d'argento (per percentuali di amianto $\geq 1\%$)

1A) Campo di applicazione

Il metodo è applicabile a materiali in massa contenenti i principali tipi di amianti commerciali (crisotilo, crocidolite, amosite) e per quantità di amianto dell'ordine dei microgrammi. L'intervallo ottimale di misura è compreso tra 20 e 100 microgrammi di amianto sul filtro di lavoro in argento. Il limite inferiore di rivelabilità (LLD) dipende da vari fattori: tipo di amianto, matrice nella quale l'analita si trova disperso, tempo di integrazione del picco analitico, area di deposizione del campione sul filtro di lavoro in argento. In ogni caso, è sempre possibile determinare le tre forme di amianto in concentrazioni intorno all'1% in peso quando il campione da analizzare sia costituito da un deposito di polvere macinata di circa 0.5 mg su un'area del filtro di lavoro di circa 1.0 cm² (Vedi Tabella 1a e 1b).

2A) Principio del metodo

Macinazione controllata del campione in massa fino a raggiungere una granulometria vicina a quella degli standards di amianto puro usati per la costruzione della curva di taratura; studio dell'effetto che la macinazione ha sulla risposta diffrattometrica dell'amianto contenuto nel campione; sospensione di una parte della polvere in adatta soluzione disperdente; filtrazione di una quantità nota di polvere in sospensione su membrana filtrante in argento; analisi diffrattometrica dei vari tipi di amianto per confronto con una curva di taratura; correzione dell'attenuazione dell'intensità dei picchi analitici misurati (attenuazione dovuta all'assorbimento dei raggi da parte del campione).

Il metodo di correzione è basato sull'uso del filtro d'argento che ha la doppia funzione di supporto filtrante e di standard interno. In pratica, dalla misura dell'attenuazione del picco di diffrazione dell'argento si ricava il fattore di correzione per l'attenuazione dei picchi analitici delle varie forme di amianto.

La riproducibilità del metodo globale non è conosciuta. È stata stimata solamente la riproducibilità del metodo di preparazione e lettura dei campioni su filtro d'argento.

In figura 1 sono riportati le medie e gli errori standard delle risposte diffrattometriche di un totale di 31 filtri, su ciascuno dei quali sono stati depositati 100 mg di crisotilo puro (vedi punti 3.4A e 5.4A). I filtri provengono da 8 diverse sospensioni; n indica il numero di filtri preparati da ciascuna

sospensione, mentre il trattino verticale è una misura, nella stessa scala dell'asse delle ordinate, dell'errore standard associato alla media.

Da una analisi della varianza di questi dati è risultato che le medie delle risposte diffrattometriche delle 8 sospensioni appartengono ad una stessa popolazione avente coefficiente di variazione uguale al 9%. Questo può essere preso come misura della riproducibilità del metodo di preparazione e misura dei campioni su filtro d'argento.

3A) Reagenti

3.1A Soluzione disperdente: H₂O contenente lo 0.1% di NaCl e lo 0.1% di Areosol OT o altro tensioattivo analogo.

3.2A NaCl di purezza RPE.

3.3A Tensioattivo tipo Areosol OT.

3.4A Crisotilo canadese dell'UICC (Union International Contre le Cancer) avente lunghezza delle fibre <10 mm per il 97.0%.

3.5A Crocidolite dell'UICC avente lunghezza delle fibre <10 mm per il 97.0%.

3.6A Amosite dell'UICC avente lunghezza delle fibre <10 mm per il 97.0%.

4A) Apparecchiatura

Attrezzatura di uso comune di laboratorio e:

4.1A Mulino per la macinazione controllata del campione.

4.2A Membrane in argento aventi porosità di 0.45 mm e diametro di 25 mm.

4.3A Dispositivo di filtrazione sotto piccolo vuoto con setto poroso e sede per alloggiare le membrane in Ag.

4.4A Agitatore magnetico capace di fornire circa 400 giri/min.

4.5A Diffratometro a R.X.

5A) Determinazione quantitativa dell'amianto

5.1A Macinazione del campione.

Di seguito viene descritta una procedura di comminazione controllata di un campione in massa. Tale procedura è evidentemente solo indicativa; se ne possono adottare delle altre purché, una volta scelte le condizioni di macinazione ed individuato il tempo necessario per portare il campione ad una granulometria simile a quella degli standards, venga studiato, ed eventualmente corretto, l'abbassamento della risposta diffrattometrica dell'amianto che la comminazione ha determinato. A questo scopo, e sempre a titolo indicativo, viene anche presentato uno studio della relazione tra tempi di macinazione, granulometria e risposta diffrattometrica dell'amianto. Il campione scelto è un frammento di amianto-cemento, contenente crisotilo; gli standards usati per la curva di calibrazione, forniti dall'UICC (Union International contre le Cancer) sono composti da fibre di lunghezza inferiore a 10 micron nel 97% dei casi e di diametro inferiore a 0.3 micron nel 92.5% dei casi.

Circa 1 grammo del campione viene macinato a mano in mortaio d'agata; il macinato viene quindi setacciato con setaccio da 400 micron. La polvere così ottenuta viene quindi sottoposta a macinazione meccanica "ad umido" e ad "impatto". Come disperdente viene utilizzato l'alcol isopropilico (circa 10 mL); la macinazione ad impatto viene realizzata per mezzo di una serie di cilindretti d'agata che un sistema di scuotimento della camera di macinazione obbliga ad urtarsi tra loro. Dopo la macinazione, condotta per un tempo prefissato, si ottiene una sospensione che viene trasferita con alcol isopropilico in un beker da 100 mL. L'alcol viene fatto evaporare in stufa a 90 °C e la polvere seccata viene sottoposta all'analisi diffrattometrica.

Per lo studio della relazione tra tempi di macinazione, granulometria del macinato e risposta diffrattometrica dell'amianto contenuto nel campione, si è proceduto nel modo seguente.

Il campione è stato sottoposto a tempi di macinazione crescenti tra 0 e 45 minuti. Dopo ciascuna macinazione, parte della polvere seccata è stata sottoposta ad un'analisi granulometrica con microscopio elettronico a scansione, mentre un'altra parte è stata depositata su filtro d'argento e letta al diffrattometro. Nelle Figure 2 e 3 sono riportate le distribuzioni dei diametri e delle lunghezze delle

fibre della polvere ottenuta dopo 30 minuti di macinazione. Le due distribuzioni presentano - in questo come negli altri casi - l'atteso andamento lognormale, per cui si è preferito utilizzare la media geometrica piuttosto che quella aritmetica per la caratterizzazione morfologica dei campioni stessi. In Figura 4 appaiono le cinetiche di comminuzione per la polvere iniziale. Gli andamenti (per diametri e lunghezze) presentano una fase iniziale (corrispondente ai primi 15 minuti di macinazione) durante la quale i due parametri si riducono di oltre il 50% del valore iniziale; per tempi più lunghi di macinazione la media geometrica della lunghezza delle fibre rimane praticamente costante mentre la media geometrica del diametro tende ancora a diminuire arrivando ad un valore inferiore ad 1 micron dopo 45'.

Il complesso dei risultati ottenuti sembra indicare che il processo di comminuzione delle fibre, nella seconda fase sia causato essenzialmente da successive sfaldature delle fibre lungo piani paralleli al loro asse maggiore, processo che porta alla formazione di fibrille più sottili ma di lunghezza abbastanza costante; la tecnica di macinazione impiegata non sembra invece privilegiare, in questa seconda fase, la frattura trasversale delle fibre, che comporta la rottura dei forti legami esistenti tra gli atomi di Si e di O nei tetraedri SO_4 , della struttura cristallina del serpentino.

Nella Figura 5 appaiono le risposte diffrattometriche del crisotilo (contenuto in 400 microgrammi di polvere) in funzione dei tempi di comminuzione. I dati mostrano come nelle fase iniziale della macinazione, corrispondente ai primi 5 minuti, vi sia una rapida crescita della risposta diffrattometrica, che tende poi a diminuire progressivamente, fino a raggiungere, per un tempo di macinazione di 30', un valore di plateau che è pari a circa l'80% del valore massimo. Che si tratti di una situazione di plateau è dimostrato dal fatto che la differenza tra le medie delle risposte diffrattometriche a 30' ed 45' non è risultata statisticamente significativa ($p = 0.085$).

L'iniziale crescita della risposta diffrattometrica può essere interpretata come un effetto della disgregazione, a seguito dell'inizio della macinazione, di aggregati di fibre e/o fibre e cemento presenti ancora nel campione dopo la setacciatura; durante la preparazione dei filtri d'argento impiegati nella metodica diffrattometrica adottata, le fibre di crisotilo libere tendono a disporsi con l'asse longitudinale (l'asse a della cella unitaria) parallelamente al filtro e questo effetto contribuisce ad aumentare l'intensità delle riflessioni (002) e (004) corrispondenti alle famiglie di piani perpendicolari all'asse c e paralleli all'asse a. Fibre legate in aggregati, al contrario, non possono disporsi con l'asse longitudinale parallelamente al piano del filtro.

È anche interessante notare che, dopo la fase iniziale (5 minuti), la risposta diffrattometrica segue un andamento simile a quelli individuati per la lunghezza ed il diametro medi.

Nella Tabella 2 appare un quadro riassuntivo dei risultati: sia le granulometrie che le risposte diffrattometriche appaiono in funzione dei tempi di macinazione. Questa tabella ci permette di scegliere il tempo di macinazione più adeguato nelle nostre condizioni. Tale tempo può essere compreso tra 15 e 30 minuti: infatti in questo intervallo si tende a raggiungere un livello di plateau sia per quanto riguarda la lunghezza delle fibre sia per quanto riguarda l'abbassamento della risposta diffrattometrica del crisotilo. Un tempo più lungo di macinazione non sembra comportare ulteriori vantaggi, e le differenze di granulometria con gli standards sembrano sufficientemente ristrette.

5.2A Deposizione del campione sul filtro d'argento.

La polvere macinata e seccata viene ripresa con la soluzione disperdente (vedi punto 3.1A) e la sospensione così ottenuta viene mantenuta sotto agitazione magnetica per circa 2 o 3 ore. Dalla dispersione vengono prelevate aliquote opportune che sono filtrate su membrana di Ag per mezzo del dispositivo di filtrazione del punto 4.3A. È opportuno procedere alla filtrazione nello stesso giorno in cui le sospensioni vengono preparate, perché esse tendono ad "invecchiare"; in altre parole, le fibre di amianto in dispersione tendono ad includere acqua nella loro struttura cristallina e a formare aggregati la cui risposta diffrattometrica risulta diversa da quella del materiale appena preparato. Da risultati sperimentali risulta che l'invecchiamento comincia dopo circa 24 ore dalla preparazione della sospensione. Durante la filtrazione si raccomanda di seguire gli accorgimenti al successivo punto 5.3A.

5.3A Preparazione degli standards per le curve di taratura.

Circa 2 mg di ciascuno dei tre tipi di amianto puro a granulometria nota, sono posti in tre distinti matracci tarati da 200 mL. A questi viene aggiunta fino a volume la soluzione disperdente indicata al punto 3.1A. Le dispersioni così ottenute vengono mantenute sotto agitazione magnetica per ca. 3 ore. Queste dispersioni hanno una concentrazione in amianto pari a ca. 100 mg/mL e costituiscono le dispersioni madre (stock) da cui si dovranno preparare, prelevando opportune aliquote mediante pipetta tarata, 3 o più campioni su filtro di Ag per ciascuna delle quantità di amianto scelte (nell'esempio riportato si tratta di 10, 20, 40, 60, 80, 100 mg).

Poiché la dispersione tende all'instabilità, cioè a ricadere lentamente sul fondo del matraccio, essa deve essere lasciata sotto agitazione magnetica per almeno 5 min dopo ciascun prelievo e prima di effettuare il successivo. Inoltre il puntale della pipetta deve essere posizionato in modo tale da pescare sempre nella zona centrale del matraccio e, per quanto possibile, alla stessa profondità. Le aliquote note prelevate vengono trasferite su membrana in Ag mediante un dispositivo di filtrazione (punto 4.3A). L'operazione di filtrazione deve essere effettuata seguendo questo procedimento: nel serbatoio del dispositivo filtrante vengono posti preliminarmente ca. 3 mL di acqua distillata e filtrata, a questa vengono aggiunte le aliquote note della dispersione madre e quindi si innesca l'aspirazione necessaria alla filtrazione. Dopo la prima filtrazione le pareti del serbatoio vengono lavate 5 - 6 volte con acqua.

5.4A Misure al diffrattometro.

Le condizioni operative variano in funzione del tipo di apparecchiatura disponibile. Utilizzare in ogni caso una velocità del goniometro sufficientemente bassa (1/4 o 1/8 di grado al minuto). In Tabella n. 3 sono riportate a titolo esemplificativo sia le condizioni operative di un diffrattometro munito di contatore proporzionale con discriminatore di energia e di portacampioni rotante, sia i parametri di misura per i picchi analitici dei vari tipi di amianto e dell'argento (relativi alla $K\alpha$ del Cu)

Effettuare la scansione goniometrica dei picchi analitici degli amianti e dell'argento integrando il segnale tra il primo fondo e il secondo fondo opportunamente scelti, per ottenere l'intensità del picco.

Misurare il segnale del primo fondo (a goniometro fermo) per un tempo pari alla metà del tempo totale di integrazione del picco corrispondente, per ottenere l'intensità del fondo.

Misurare il segnale del secondo fondo (a goniometro fermo) per un tempo pari alla metà del tempo totale di integrazione del picco corrispondente, per ottenere l'intensità del fondo.

Per la correzione dell'assorbimento di massa (vedere punto 5.6A), la stessa procedura deve essere eseguita sul picco relativo all'argento prima del deposito del campione sul filtro, cioè sul filtro bianco. In alternativa, la misura dell'intensità del picco non attenuato dell'argento può essere fatta sul retro del filtro dopo la deposizione del campione. Una terza possibilità, che è anche la più conveniente, prevede, per ogni scatola (batch) di filtri di argento, tale misura su almeno 6 membrane vergini, di cui si farà la media che varrà per tutto il batch in questione.

Da tale misura si otterranno i valori:

Dalla misura del picco attenuato dell'argento si otterranno i valori:

5.5A Calcoli.

Calcolare le intensità nette (I_n) dei picchi analitici dell'amianto e dell'argento mediante le relazioni:

5.6A Curva di taratura.

La retta di taratura è rappresentata dalla seguente relazione:

dove:

m = pendenza della retta

b = intercetta della retta

X = contenuto in massa di amianto

ove il fattore di correzione G dell'attenuazione dell'intensità diffratta dall'analita è:

con:

Nelle formule, $0Ag$ e $0X$ sono gli angoli di diffrazione rispettivamente dell'argento e dell'analita.

L'attenuazione è provocata dall'assorbimento dei raggi X da parte del campione. Quando tale effetto non è trascurabile occorre effettuare la correzione. Nella Tabella n. 4 viene mostrato sia l'effetto di attenuazione riscontrato sperimentalmente a carico dell'intensità dei picchi analitici del crisotilo o della crocidolite da parte di varie matrici minerali, sia il risultato della correzione.

6A) Espressione dei risultati

La percentuale di amianto presente nel campione sarà:

dove W è la massa totale di polvere sul filtro d'argento.

7A) Interferenze

Teoricamente le fasi cristalline che possono interferire sui picchi analitici degli amianti sono moltissime. In pratica è sufficiente prendere in considerazione solo le sostanze che più comunemente si trovano associate all'amianto nei principali prodotti industriali.

I minerali non fibrosi di serpentino (lizardite o antigorite), i quali hanno la stessa struttura cristallina del crisotilo, costituiscono un'interferenza non eliminabile. Il problema tuttavia è limitato ai casi in cui i campioni da analizzare provengano dalle attività minerarie di estrazione del crisotilo.

L'alite, minerale di base nella produzione di manufatti di amianto-cemento, nei quali viene utilizzato quasi esclusivamente crisotilo, non produce interferenze sui due principali picchi analitici di questa forma di amianto.

Il gesso può interferire sul picco del crisotilo a 0.73 nm ma non sul picco secondario (0.36 nm).

Il caolino può interferire su entrambi i picchi del crisotilo, ma il disturbo sembra essere significativo solo per campioni aventi un contenuto in caolino superiore al 10%.

La clorite potrebbe interferire su entrambi i picchi del crisotilo ma è possibile la separazione analitica dei suoi picchi da quelli del crisotilo, rallentando adeguatamente la velocità di scansione nell'intorno della zona di uscita dei picchi che interessano.

Anche per la crocidolite o l'amosite, i corrispondenti minerali non fibrosi costituiscono un'interferenza

non eliminabile; tuttavia la presenza di questi minerali nei campioni reali è molto rara.

In generale la distinzione tra crocidolite o amosite, quando sono presenti contemporaneamente (e questo può avvenire per taluni prodotti isolanti), risulta difficoltosa e si può tentare ricorrendo ai picchi secondari a 0.36 nm e 0.32 nm per l'amosite, e a 0.31 nm per la crocidolite, utilizzando il metodo della bassa velocità di scansione.

Altri minerali che possono trovarsi associati all'amianto in vari prodotti possono essere eliminati con adatti trattamenti chimici: ad esempio un trattamento con acido debole decompone i carbonati.

B) Microscopia elettronica analitica a scansione (per percentuali di amianto comprese fra le 100 ppm e l'1%)

1B) Oggetto e campo di applicazione

Descrizione di un metodo per la determinazione, mediante microscopia elettronica analitica a scansione, della concentrazione (massa/massa) di amianto (crisotilo, crocidolite, amosite, tremolite) in campioni massivi, quali il cemento-amianto, o polverulenti, quali polveri di talco.

Il metodo è applicabile per concentrazioni di amianto comprese fra le 100 ppm (0.01%) e le 10000 ppm (1%) o superiori; l'intervallo in cui il metodo fornisce risultati quantitativi è compreso fra le 1000 ppm e le 10000 ppm o superiori.

Per concentrazioni di amianto inferiori alle 1000 ppm il metodo fornisce risultati semiquantitativi (vedi successivo punto 5.7B).

La sensibilità della metodica dipende da vari fattori: condizioni di lavoro del microscopio, area di deposizione del campione sul filtro di lavoro, numero di campi di lettura fissati sul filtro; in ogni caso si può stimare una sensibilità di circa 100 ppm quando il campione sia costituito da circa 0.1 mg di materiale depositato su un'area di circa 300 mm² (superficie circolare di circa 1 cm di raggio) e vengano letti 400 campi a 2000 × (vedi successivo punto 5.7B).

2B) Principio del metodo

Sospensione di una quantità non inferiore a 0.1 mg del campione polverulento in un volume noto di soluzione disperdente costituita da un tensioattivo in acqua deionizzata e filtrata. Se il campione da analizzare è un campione in massa viene ottenuta, per mezzo di una opportuna macinazione, la sua comminazione fino a che lo spettro granulometrico del particolato prodotto è compreso nell'intervallo fra 10 e 100 µm.

Filtrazione di un volume della sospensione contenente almeno 0.1 mg del campione su un filtro in policarbonato a foro passante, di 0.4 - 0.8 µm di porosità, di 25 mm di diametro.

Montaggio del filtro su un portacampioni per SEM e metallizzazione della sua superficie con Au mediante sputtering catodico.

Lettura a 1000-2000 ingrandimenti di un numero di campi microscopici adeguato al limite di rivelabilità richiesto, tipicamente fra 200 e 400 campi.

Riconoscimento mediante spettroscopia X a dispersione di energia delle fibre di amianto presenti e misura delle loro dimensioni.

Calcolo dei volumi e dei corrispondenti pesi delle fibre di amianto utilizzando i pesi specifici dei minerali corrispondenti.

Calcolo del peso totale di amianto sul filtro in base alla superficie di deposizione del campione, alla superficie del filtro letta, al numero e dimensioni delle fibre osservate e all'ipotesi di una distribuzione Poissoniana delle fibre sul filtro.

3B) Apparecchiature e materiali da impiegare

Attrezzature di uso comune in laboratorio e:

3.1 B Soluzione disperdente contenente lo 0.1% di tensioattivo in acqua deionizzata e prefiltrata su filtri cellulosici da 0.2 µm di porosità.

3.2 B Mortaio d'agata.

3.3 B Bilancia analitica.

3.4 B Mulino per la macinazione ad umido di quantità fra 1 e 10 mg di campione; il mulino deve

permettere di ottenere una granulometria finale del campione compresa nell'intervallo fra 10 e 100 mm.

3.5 B Filtri a membrana in policarbonato a foro passante, di 0.4 - 0.8 mm di porosità, di 25 mm di diametro.

3.6 B Dispositivo di filtrazione sotto vuoto con setto poroso e sede per alloggiare le membrane in policarbonato.

3.7 B Portacampioni in alluminio o grafite per SEM.

3.8 B Collante conduttore all'argento o alla grafite.

3.9 B Apparato per la metallizzazione con Au di campioni per il SEM mediante sputtering catodico.

3.10 B Microscopio elettronico a scansione corredato dell'apparato di cui al punto 3.11 B.

3.11 B Spettrometro X a dispersione di energia.

4B) Campionamento

Prelevare dal materiale da esaminare un campione, significativo della sua composizione, dell'ordine di 0.5 - 1 gr. Nel caso di materiale in massa e non già sotto forma di polvere procedere ad una sua frammentazione in mortaio d'agata fino a ottenere un particolato con dimensioni inferiori a 400 - 500 mm.

5B) Procedimento

5.1B Comminuzione del campione.

Se il campione originale è un materiale in massa o se, pur presentandosi come materiale polverulento, le fibre di amianto sono presenti in aggregati con altre fibre o altro materiale, per l'analisi al SEM è necessario trattare il campione in modo da separare le fibre tra loro e dall'eventuale matrice.

Dopo l'eventuale macinazione a mano in mortaio d'agata, trasferire circa 10 mg di polvere in 100 mL di alcol isopropilico nella camera di macinazione di un mulino in grado di macinare ad umido le quantità indicate. Macinare il campione fino ad ottenere una granulometria finale del particolato compresa fra 10 e 100 mm; la sospensione in alcol isopropilico è quindi trasferita in stufa. L'alcol isopropilico viene fatto evaporare a 90 °C e la polvere residua essiccata è recuperata.

5.2B Dispersione in acqua e filtrazione su filtro a membrana.

Pesare con una bilancia analitica una quantità di polvere di circa 5 mg e sospenderla in 200 mL di una soluzione allo 0.1% di tensioattivo in acqua deionizzata e filtrata; per questo utilizzare un matraccio da 200 mL aggiungendo fino a volume la soluzione disperdente. Calcolare la concentrazione della dispersione così ottenuta e mediante pipetta tarata prelevare un'aliquota da filtrare sul filtro a membrana. Per evitare che la dispersione decanti lasciarla sotto agitazione magnetica per almeno 5 minuti prima di effettuare il prelievo.

Mediante il dispositivo di filtrazione descritto al punto 3.6B filtrare una aliquota nota della dispersione preparata, contenente circa 0.1 mg del campione in polvere, su un filtro a membrana in policarbonato di 25 mm di diametro con porosità di 0.4 - 0.8 mm. Alternativamente possono essere utilizzati filtri in esteri di cellulosa delle stesse dimensioni, tuttavia questi filtri non si presentano al SEM con una superficie liscia e le irregolarità osservabili potrebbero rendere più difficile il riconoscimento delle fibre più sottili, per questo, nel caso del loro uso è consigliabile utilizzare porosità non superiori a 0.4 mm. Nel procedere alla filtrazione aver cura di versare alcuni mL della soluzione disperdente nel serbatoio del sistema filtrante prima di aggiungere l'aliquota nota della dispersione; successivamente lavare più volte con la soluzione il serbatoio.

Il filtro a membrana su cui è deposta la polvere è lasciato asciugare su carta bibula in una capsula Petri o contenitore analogo.

5.3B Montaggio del filtro su portacampioni per il SEM e metallizzazione.

Tagliare una parte circolare del filtro, di dimensioni leggermente inferiori al portacampioni del SEM, dalla sua zona centrale mediante un bisturi o una lama ugualmente affilata. Durante tale operazione aver cura di non toccare con le mani la superficie del filtro, di non capovolgerlo o causare spostamenti o cadute della polvere dalla sua superficie.

Montare la porzione di filtro su un portacampioni per SEM, in alluminio o grafite, mediante collanti conduttori all'argento; aver cura di realizzare con gli stessi collanti dei ponti conduttori fra il bordo del filtro ed il portacampione.

Metallizzare, il filtro così montato, con uno strato di 25 - 50 nm di Au mediante sputtering catodico. Alternativamente è possibile ricoprire il filtro con un film di carbone evaporato sotto vuoto; in tal caso è opportuno utilizzare spessori leggermente maggiori, intorno ai 100 nm, a causa della minore conducibilità termica ed elettrica della grafite rispetto all'Au. In ogni caso l'immagine in elettroni secondari del filtro risulterà di minore qualità a causa del più basso coefficiente di emissione secondaria del carbonio rispetto all'Au.

5.4B Scelta delle condizioni strumentali.

Il potere risolutivo di un SEM è molto elevato (si può valutare intorno ai 5 nm), tuttavia, con campioni del tipo di quelli descritti, ad un ingrandimento di lavoro (1000-2000X) che permetta tempi di analisi non eccessivamente lunghi e con condizioni strumentali compatibili con una buona risoluzione analitica (efficienza di produzione e rivelazione di raggi X elevate) risultano rivelabili e classificabili fibre intorno a 0.1 mm di spessore.

Condizioni strumentali in grado di assicurare tali prestazioni corrispondono a: una energia del fascio incidente fra 20 e 30 KeV; una distanza di lavoro tipicamente dai 12 ai 25 mm e comunque tale da massimizzare l'efficienza di raccolta dei raggi X da parte del rivelatore; un angolo di tilt compatibile con la geometria del rivelatore dei raggi X, se tale angolo è diverso da zero ne va tenuto conto nella valutazione delle dimensioni delle fibre.

Fissare l'ingrandimento di lavoro fra 1000 e 2000X; valutare la superficie corrispondente ad un campo di lettura all'ingrandimento fissato (tipicamente a 2000X questa risulta intorno a 2500 mm² e a 1000X intorno a 10000 mm² per cui occorrono rispettivamente circa 400 e circa 100 campi di lettura per esplorare 1 mm² del filtro); osservare il filtro in elettroni secondari utilizzando il "modo" TV.

5.5B Lettura del filtro e determinazione delle dimensioni delle fibre di amianto.

In funzione dell'ingrandimento di lavoro fissato leggere un numero di campi sufficienti almeno ad esplorare circa 1 mm² del filtro (tipicamente a 2000X occorrono 400 campi). Scegliere i campi di lettura in modo da esplorare tutta la superficie del filtro evitando la sovrapposizione dei campi stessi. È consigliabile a tal fine seguire un percorso sistematico sul filtro secondo un qualche schema prestabilito.

Prendere in considerazione, nell'analisi del filtro, tutte le fibre o gli aggregati di fibre o gli aggregati di fibre con altro materiale; valutare, utilizzando i riferimenti dimensionali disponibili sullo schermo, la lunghezza e la larghezza di ciascuna fibra risolvibile con il SEM (non considerare in tale valutazione eventuali particelle di altra natura occasionalmente sovrapposte od aggregate alle fibre). Le fibre che non giacciono completamente nel campo di lettura vanno considerate solo per la parte compresa nel campo stesso.

Identificare e classificare le fibre in base alla loro morfologia ed alla loro composizione; in linea generale per la classificazione delle varietà minerali degli amianti sarà sufficiente una analisi qualitativa con riconoscimento, nello spettro X della fibra, delle righe degli elementi caratteristici con le attese intensità relative (generalmente saranno presenti sullo spettro anche righe più deboli corrispondenti ad elementi, come Fe, Al, Mn, presenti in tracce); tener presente che se sulla fibra o sull'aggregato di fibre di amianto è depositato o aggregato materiale di altra natura (non necessariamente evidente sull'immagine elettromicroscopica), le righe X degli elementi presenti nella composizione del materiale appaiono sullo spettro finale.

5.6B Elaborazione dei dati, calcolo della concentrazione di amianto e valutazione dell'errore.

Valutare il volume di ciascuna fibra e aggregato di fibre d'amianto approssimando la morfologia delle particelle a cilindri di altezza pari alla lunghezza e diametro pari alla larghezza misurati.

Valutare la massa delle fibre utilizzando una densità di 2.6 g/cm³ per il crisotilo e 3.0 gr/cm³ per gli anfibioli.

Calcolare la concentrazione C dell'amianto nel campione (espressa in ppm) mediante la:

$$C = \{[A \cdot (pc + pa)] / (n \cdot a \cdot P)\} \cdot 10^{-6} \text{ ppm(a)}$$
dove: A = area effettiva del filtro (mm²); a = area del campo di lettura (mm²); n = numero campi di lettura; P = peso totale del campione depositato sul filtro (mg); pc = dc · S_j vi = peso totale fibre di crisotilo (mg); dc = densità del crisotilo (gr/cm³ = mg/mm³); vi = volume dell'i-esima fibra di crisotilo (mm³); Pa = da · S_j vi = peso totale fibre di anfibolo (mg); da = densità degli anfibioli (gr/cm³ = mg/mm³); vj = volume dell'j-esima fibra di anfibolo (mm³).

L'errore sperimentale nella misura della concentrazione C di amianto nel campione è essenzialmente dovuto alla statistica del campionamento delle fibre durante la lettura del filtro (il numero N delle fibre campionate su una data superficie presenta una distribuzione Poissoniana se le fibre sono distribuite in modo casuale sul filtro) e alla larghezza dello spettro granulometrico delle fibre contenute nel campione (lo spettro granulometrico delle fibre di amianto prodotte nella

macinazione di un campione generalmente è descritto bene da una distribuzione lognormale). Per valutare l'errore sperimentale conviene esplicitare nella relazione (a) il numero N di fibre di amianto individuate sugli n campi di lettura e il peso medio di una fibra di amianto, la relazione (a) può essere riscritta poi:

dove:

N = numero delle fibre individuate;

= peso medio di una fibra di amianto determinato come media dei pesi delle N fibre di amianto individuate (mg); con gli altri simboli che conservano lo stesso significato che hanno nella relazione (a).

L'errore sperimentale sulla concentrazione C può allora essere valutato mediante la:

avendo considerato trascurabili gli altri errori rispetto all'errore di campionamento sul numero delle fibre ed all'errore fatto adottando come peso medio delle fibre del campione la media calcolata sulle N fibre individuate.

Assumendo una distribuzione Poissoniana per N , l'errore relativo DN/N può essere valutato, con buona approssimazione, con la:

o con più precisione ricorrendo alle tavole numeriche relative alla distribuzione di Poisson.

L'errore sul peso medio delle fibre del campione valutato mediante la media dei pesi delle N fibre individuate, può essere stimato mediante l'errore standard es:

Tenuto conto delle relazioni (d) ed (e), l'equazione (c) diviene:

5.7B Osservazioni.

Sensibilità del metodo.

È possibile stimare la sensibilità del metodo descritto (definita come la minima quantità di amianto presente nel campione che può essere rivelata dal metodo) tenendo presente che, nell'ipotesi di una distribuzione casuale delle fibre sul filtro, il numero N delle fibre campionate su una data superficie presenta una distribuzione Poissoniana. La concentrazione minima di amianto rivelabile è quella concentrazione in corrispondenza della quale il numero medio di fibre di amianto, sull'area complessivamente letta del filtro ($n \cdot a$), è sufficientemente alto perché al livello di probabilità fissato (solitamente viene adottato il livello del 95%) il limite fiduciario inferiore sia ≥ 1 fibra (cioè sia garantita la possibilità di osservare almeno una fibra con il livello di probabilità fissato).

Assumendo un livello del 95% il numero medio di fibre deve risultare almeno pari a 4 (a cui corrisponde un limite fiduciario inferiore pari a 1 ed un limite fiduciario superiore pari a 10).

Nelle condizioni previste dal metodo descritto (0.1 mg di materiale su un'area effettiva del filtro di circa 300 mm² e un'area di lettura di circa 1 mm²) il valor medio di 4 fibre sulla superficie di lettura corrisponde a una concentrazione di circa 1.2.10⁴ fibre/mg nel campione.

Per una stima esemplificativa della concentrazione ponderale equivalente si può far riferimento ai fattori di conversione da numero di fibre a peso proposti in vari contesti che, è opportuno sottolineare, dipendono fortemente dalla tecnica microscopica utilizzata per il conteggio delle fibre.

Riferendosi per brevità solo a quelli ricavabili da dati dell'USEPA rispettivamente per la MOCF (30 fibre » 1 ng), per il SEM (100 fibre »

1 ng) e per il TEM (105 » 1 ng), si perviene, per una concentrazione pari a 1.2 · 10⁴ fibre/mg valutata al SEM, ad una concentrazione ponderale di 120 ppm che può essere assunta come la sensibilità della metodica.

Significatività delle misure di concentrazione.

Una valutazione dell'errore standard mediante l'equazione (e) è significativa solo se il numero N delle fibre individuate è sufficiente a rientrare nel limite dei grandi numeri (³ 30); numeri minori non permettono una stima significativa né della media né della deviazione standard di una distribuzione.

Per numeri N di fibre maggiori di 30 l'equazione (f) permette una valutazione della significatività dei valori di concentrazione C ottenuti con il metodo.

In tabella n. 5 è riportato l'errore sperimentale sulla concentrazione, DC/C, calcolato in base alla equazione (f) adottando indicativamente, per l'errore standard, un valore di 0.3 compatibile con i dati sperimentali rintracciabili nella letteratura scientifica del settore.

I dati riportati nella tabella n. 5 indicano che la metodica descritta nell'intervallo di concentrazioni che vanno da circa 100 ppm a circa 1000 ppm di amianto può fornire solo risultati qualitativi.

Stime quantitative della concentrazione di amianto sono ottenibili con concentrazioni maggiori a 1000 ppm o, alternativamente, modificando la metodica per aumentare il numero totale di fibre campionate.

Definizioni, abbreviazioni e simboli.

Amianto o Asbesto: Termine generico comprendente alcuni minerali naturali rappresentati da silicati idrati facilmente separabili in fibre sottili, flessibili, resistenti alla trazione o al calore e chimicamente inerti. I minerali definiti come amianto comprendono le varietà asbestiformi del serpentino (crisotilo), della riebeckite (crocidolite), della serie cummingtonite grunerite (amosite), della antofillite, della tremolite e della actinolite.

Asbestiforme: Tipo specifico di fibrosità minerale in cui le fibre posseggono elevata resistenza alla trazione o flessibilità.

Filtro d'argento: Membrana di argento metallico avente struttura porosa.

DRX: Diffrazione a raggi X.

LLD: Limite inferiore di rivelabilità.

UICC: Union International Contre le Cancer (Unione Internazionale contro il cancro).

Ka Cu: Riga di riferimento dell'antcatodo di rame.

0: Angolo di diffrazione.

Ip: Intensità del picco totale.

If1: Intensità del primo fondo.

If2: Intensità del secondo fondo.

In: Intensità del picco netto.

I_{AgO}: Intensità del picco dell'argento nel filtro vergine.

I_{corr}: Intensità corretta del picco netto.

G: Fattore di correzione.

Tn: Trasmittanza del campione.

R: Rapporto tra il seno dell'angolo di diffrazione dell'argento o il seno dell'angolo di diffrazione dell'analita.

cps: Colpi per secondo (unità di misura dell'intensità di un picco di

diffrazione).

X: Peso dell'amianto contenuto nella polvere depositata sul filtro d'argento.

W: Peso totale della polvere depositata sul filtro d'argento.

Aggregato di amianto: Particella costituita da più fibre aggregate a formare fasci o oggetti di forma complessiva non fibrosa.

SEM: Microscopio elettronico a scansione. ppm: Parti per milione.

Crisotilo: Amianto costituito dalla varietà fibrosa del serpentino (fillosilicato costituito da silicato di Mg).

Crocidolite: Amianto costituito dalla varietà fibrosa della riebeckite (anfibolo costituito da silicato di Na e Fe).

Amosite: Amianto costituito dalla varietà fibrosa della cummingtonite (anfibolo costituito da silicato di Mg e Fe).

Tremolite: Anfibolo costituito da silicato di Mg e Ca.

Tabella n. 1a - Limiti inferiori di rivelabilità delle varie forme di amianto puro e inoltre della crocidolite in differenti matrici

Componente LLD (μ g) Crisotilo 7.4 Amosite 6.3 Crocidolite 4.2 Croc. in Talco 5.3 Croc. in Cemento Portland 5.0 Croc. in SiO₂ 25.0

Tempo di integrazione del picco analitico principale: 400 secondi.

Area di deposizione sul filtro d'argento: 1.0 cm².

Peso totale dei campioni in matrice: 0.5 mg.

Tabella n. 1b - Limiti inferiori di rivelabilità del crisotilo puro e in differenti matrici

Componente LLD (mg) Crisotilo puro 2.2 in Talco 2.7 in Cemento Portland 2.7 in SiO₂ 3.1 in SiO₂ 23.5

Tempo di integrazione del picco analitico principale: 1.000 secondi

Area di deposizione sul filtro d'argento: 1.0 cm².

Peso totale dei campioni in matrice: 0.5 mg.

Tabella n. 2 - Risposta diffrattometrica e granulometria dei campioni

Tempo di macinazione: cps per 400 mg

ma (s) lunghezza mm

mg (sg) diametro mm

mg (sg) volume mm³

mg (sg) 0'11.5 (2.1) 37 (2.8) 4.3 (2.2) 666 (770) 5'16.6 (1.1) 27 (2.1) 2.4 (1.8) 155 (233) 15'14.5 (0.8) 17 (0.9) 1.4 (2.2) 37

(104) 30'13.8 (1.0) 16 (2.1) 1.2 (2.1) 24 (80) 45'13.2 (0.8) 16 (2.1) 0.8 (2.1) 12 (53)

mg: media geometrica

ma: media aritmetica

sg: deviazione standard geometrica

s: deviazione standard

Tabella n. 3 - Condizioni operative e parametri di misura al diffrattometro

Condizioni operative Tubo di rame. Eccitazione: 40 KV - 45 mA. Finestra di Nichel. Slit in entrata: 1° - Receiving slit: 0,2 mm - Scatter slit: 1°. Campionatore rotante. Velocità di rotazione: 100 giri/min. Velocità di scansione: (1/4)°/min. Tempo di integrazione: 400 sec.

Componente

Parametri di misura

Picco analitico (*)

(2 0)

Intervallo scansione (*)

(2 0)Crisotilo12,0411,20 - 12,87Crocidolite10,499,65 - 11,32Amosite10,289,44 - 11,11Argento
38,0537,22 - 38,39(*) Riferiti alla Ka del Cu: $l = 0.154178 \text{ nm}$.

Tabella n. 4 - Pendenze delle curve di calibrazione del crisotilo e della crocidolite in matrice prima e dopo la correzione per l'assorbimento

Componente	Pendenza (cps/mg)	non corretta	corretta
Crisotilo puro	0.66	-in Talco	0.500.57
Cemento Portland	0.560.64	-in SiO ₂	0.470.56
TiO ₂	0.440.55		
Crocidolite pura	0.92	-in Talco	0.710.94
Cemento Portland	0.730.89	-in SiO ₂	0.630.88

Tabella n. 5

N48163264100400DN/N0.50.350.250.180.130.100.050.30.30.30.3DC/C0.480.460.400.35C (ppm)

(a)120250500100020003000» 1%

(a) I valori di concentrazioni in ppm riportati sono stati calcolati mediante lo stesso fattore di conversione da numero di fibre a peso usato nel punto precedente.

Allegato 2

Determinazione quantitativa delle concentrazioni di fibre di amianto aerodisperse in ambienti indoor

A) Microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF)

1A) Procedura per campionamento e analisi:

- Filtri di prelievo: esteri misti di cellulosa, da 25 mm di diametro grigliati, con porosità tra 0,8 e 1,2 micrometri (mm).
- Portafiltri: metallici con estensione metallica oppure in materiale plastico conduttore.
- Supporto cellulosico: su di esso deve essere posto il filtro di campionamento (pad).
- Flusso di prelievo: il flusso può variare fra 1 l/min e 12 l/min, deve essere costante durante tutto il tempo di campionamento, controllato all'inizio e alla fine di ogni prelievo e mantenuto entro $\pm 10\%$. Per ridurre i tempi di campionamento può essere utilizzato un flusso più alto senza per altro inficiare

l'efficienza di campionamento.

e) Volume da prelevare: deve essere di almeno 480 litri o maggiore. Il campionamento dovrebbe assicurare almeno una densità di fibre sul filtro vicina alle 20 ff/mm² (vedi punto m). Nel caso in cui il filtro di campionamento sia troppo carico di particolato si possono prelevare, in parallelo o in sequenza, due campioni da almeno 240 litri ciascuno.

f) Preparazione del campione (vetrini): la procedura è descritta nel metodo indicato dalla Dir. 83/477/CEE (3); (vapori di acetone e triacetina). Per diminuire il tempo necessario alla completa diafanizzazione, dopo la applicazione della triacetina (normalmente di ca. 24 ore), si può scaldare il preparato (vetrino più coprioggetto) per 15 minuti a circa 50 °C su una piastra riscaldante.

g) Campi microscopici da esaminare: devono essere 200 per un campione di 480 litri (nel caso di due campioni da 240 litri ciascuno posti a ca. 4 metri di distanza, si esaminano 200 campi ciascuno ed il risultato si riporta a 480 litri e 200 campi). Quando si è potuto prelevare un volume d'aria maggiore di 480 litri (fino ad un massimo di 2000 litri) può essere ridotto il numero di campi da esaminare. Un campo microscopico corrisponde all'area reticolo di Walton-Beckett (a 500 × è 0.00785 mm²).

h) Criteri di conteggio per la MICROSCOPIA OTTICA IN CONTRASTO DI FASE: criteri descritti nella Dir. 83/477/CEE (4).

(NOTA: Questi criteri impongono di considerare qualunque particella di forma allungata avente lunghezza > 5 µm, diametro < 3 µm e rapporto lunghezza/diametro > 3:1; tuttavia in molti casi un analista esperto può distinguere, sulla base di caratteristiche morfologiche specifiche, o usando filtri polarizzatori incrociati, particelle allungate non di amianto. In tal caso occorre riportare in dettaglio sia il numero di fibre totali conteggiate, sia il numero di fibre non ritenute di amianto, indicando i criteri distintivi impiegati).

l) Filtri bianchi: uno ogni 25 filtri usati (batch) oppure almeno il 10% del totale dei filtri usati per l'insieme dei campionamenti. Il valore del numero di fibre riscontrate in un numero di campi eguali a quello esaminato nei campioni non deve mai superare 3 fibre, in caso contrario si deve presumere una sorgente di contaminazione che occorrerà individuare ed eventualmente scartare l'intero set di filtri.

m) Variabilità del metodo: nell'ambito di un laboratorio che esegue continuativamente analisi di campioni applicando il metodo del filtro a membrana per le fibre di amianto, è stato sperimentalmente riscontrato un coefficiente di variazione (CV) intralaboratorio che può essere rappresentato dalla relazione:

dove N = numero fibre trovate nel numero di campi ispezionati. Il limite fiduciario superiore (LFS) e inferiore (LFI) nel caso di campioni con densità di fibre inferiore a ca. 20 ff/mm² possono essere calcolati dalle seguenti relazioni:

$$\begin{aligned} LFI &= N - 1,3 \cdot CV \cdot N \\ LFS &= N + 2,3 \cdot CV \cdot N \end{aligned}$$

n) Calcolo della concentrazione C:

$$C \text{ (ff/litro)} = [106 \cdot N \cdot D^2] / [V \cdot n \cdot d^2]$$

dove:

N = n. di fibre contate in totale (su un solo filtro o su 2 filtri); n = n. di campi del reticolo esaminati su un solo filtro (200 o meno in funzione del volume totale prelevato); D = n mm, diametro effettivo del filtro (filtro da 25 mm di diametro); d = in micron, è il diametro del reticolo di Walton Beckett (100 micrometri); V = in litri, il volume di aria prelevato (su un solo filtro o su due filtri).

o) Presentazione dei risultati: in aggiunta al dato di concentrazione, per ogni campione deve essere allegato il rispettivo modulo di conteggio rigorosamente completo in ogni sua parte, e sottoscritto dall'analista.

2A) Direttiva 83/477/CEE (5) - Metodo di riferimento per le misurazioni del tenore dell'amianto nell'aria nel luogo di lavoro:

- a) I campioni sono prelevati nella zona di respirazione dei singoli lavoratori: cioè entro una semisfera di 300 mm di raggio che si estende dinanzi alla faccia del lavoratore e misurata a partire dal punto di mezzo di una linea congiungente le sue orecchie.
- b) Si usano filtri a membrana (esteri misti di cellulosa o nitrato di cellulosa) di porosità tra 0,8 e 1,2 mm con reticolo stampato e con diametro di 25 mm.
- c) Si usa un portafiltro a faccia aperta provvisto di cappuccio metallico cilindrico, estendentesi tra 33 mm e 44 mm davanti al filtro e che permetta l'esposizione di un'area circolare di almeno 20 mm di diametro. Durante l'uso il cappuccio è rivolto verso il basso.
- d) Si usa una pompa portatile a batteria, portata sulla cintura o in una tasca del lavoratore. Il flusso deve essere esente da pulsazioni e la portata regolata inizialmente a $1 \text{ l/min} \pm 5\%$. Durante il periodo di campionamento la portata è mantenuta entro $\pm 10\%$ della portata iniziale.
- e) Il tempo di campionamento è misurato con una tolleranza del 2%.
- f) Il carico di fibre ottimale sui filtri è compreso tra 100 e 400 fibre/mm².
- g) In ordine di preferenza l'intero filtro, o un suo segmento, posto su un vetrino da microscopio, è reso trasparente mediante il metodo acetone-triacetina e coperto con vetrino coprioggetti.
- h) Per il conteggio è usato un microscopio binoculare con le seguenti caratteristiche:

Illuminazione Koehler.

Un condensatore ABBE o acromatico a contrasto di fase incorporato nel complesso posto sotto al piatto portaoggetti e montato con possibilità di centraggio e messa a fuoco. L'aggiustamento del centraggio per il contrasto di fase è indipendente dal meccanismo di centraggio del condensatore.

Un obiettivo acromatico a contrasto di fase positivo parafocale, a 40 ingrandimenti, con un'apertura numerica compresa tra 0,65 e 0,70 e con assorbimento dell'anello di fase compreso tra 65 e 85%.

Oculari a compensazione a 12,5 ingrandimenti. Almeno un oculare deve permettere l'inserimento di un reticolo ed essere del tipo con messa a fuoco.

Un reticolo oculare circolare Walton-Beckett che abbia un diametro apparente sul piano oggetto di $100 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$ quando si usano l'obiettivo e l'oculare indicati, e che sia controllato con un micrometro dell'oggetto.

i) Il microscopio è montato secondo le istruzioni del fabbricante e il limite di rivelabilità controllato mediante un "vetrino di prova per contrasto di fase". Quando siano usati nel modo specificato dal fabbricante si deve poter vedere fino al codice 5 sui vetrini di prova AIA e sino al blocco 5 sul vetrino di prova HSE/NPL Mark 2. Tale procedura deve essere effettuata all'inizio della giornata di lavoro.

l) Il conteggio dei campioni è effettuato secondo le seguenti regole:

Per fibra da contare si intende qualunque particella di lunghezza $> 5 \text{ mm}$, diametro $< 3 \text{ mm}$ e rapporto lunghezza/diametro $> 3:1$ che non sia in contatto con una particella con diametro massimo maggiore di 3 mm.

Le fibre da contare che hanno le sue estremità entro l'area del reticolo devono essere contate come un'unica fibra; una fibra avente una sola estremità all'interno di tale area deve essere contata come mezza fibra.

Le aree del reticolo per il conteggio devono essere scelte a caso all'interno della superficie esposta al filtro.

Un agglomerato di fibre che appaia compatto e intero in uno o più punti della sua lunghezza, ma appaia diviso in trefoli (fibra ramificata) in altri, deve essere contato come fibra se è conforme al primo trattino del presente punto; il diametro è misurato attraverso la parte intera e non quella ramificata.

In qualsiasi altro agglomerato di fibre in cui le singole fibre si tocchino o si incrocino (fascio), queste devono essere contate individualmente ogniquale volta possano essere distinte sufficientemente per stabilire che sono conformi al primo trattino del presente punto. Se non è possibile distinguere nessuna singola fibra rispondente a tale definizione, il fascio deve essere contato come un'unica fibra, sempre che sia conforme nel suo complesso al primo trattino del presente punto.

Se più di un ottavo di un'area del reticolo è coperto da un agglomerato di fibre e/o particelle, tale area del reticolo deve essere scartata ed un'altra area deve essere esaminata per il conteggio.

Si devono contare 100 fibre con un minimo di 20 aree di reticolo o esaminare 100 aree di reticolo.

m) Il numero medio di fibre per reticolo deve essere calcolato dividendo il numero delle fibre contate per il numero delle aree di reticolo esaminate. Il contributo al risultato finale del conteggio dovuto a segni del filtro o a contaminazione deve essere inferiore a 3 fibre per 100 aree di reticolo ed essere determinato con filtri "bianchi".

B) Microscopia elettronica a scansione (SEM)

1B) Procedura per campionamento e analisi:

a) Filtri di prelievo: membrana in policarbonato (NPF) da 0.8 mm di porosità, 25 mm di diametro (per il deposito usare la faccia più lucida).

(NOTA: Per ridurre la carica elettrostatica presente nelle membrane NPF, può essere utile ricoprirle preventivamente con uno strato di carbone, sotto vuoto, da ambedue le parti. Tale strato dovrebbe avere uno spessore non superiore a circa 100 nm).

b) Supporto cellulosico: membrane in esteri misti di cellulosa (o nitrato) da 3-8 mm di porosità, 25 mm di diametro.

c) Portafiltri: metallici con estensione metallica in materiale conduttivo o costruiti interamente in materiali conduttivi.

d) Flusso di prelievo: il flusso deve essere tale da assicurare una velocità lineare sulla faccia esposta della membrana pari a $0.35 \text{ m/sec} \pm 10\%$. La velocità lineare minima di 0.35 m/sec è necessaria per campionamenti che avvengono in presenza di elevata velocità dell'aria circostante il punto di prelievo (es. aria aperta o forti correnti d'aria).

Non è indispensabile in luoghi chiusi dove la velocità dell'aria è molto ridotta. In tal caso i parametri condizionanti sono il tempo di prelievo e l'intasamento del filtro, restando fisso il volume totale di ca. 3000 l.

Con filtri (o membrane) aventi diametro 25 mm e diametro effettivo di prelievo compreso tra 20 e 22 mm, il flusso di prelievo deve essere compreso tra 6 e 9 l/min $\pm 10\%$ e mantenuto costante durante il tempo di prelievo. Il flusso di prelievo può essere superiore per ridurre i tempi di campionamento, compatibilmente con l'effetto di intasamento della membrana. Quando tale effetto faccia abbassare il flusso al di sotto di circa 6 l/min, è opportuno interrompere il campionamento, annotando il volume di aria campionato (vedi il successivo punto).

e) Volume di aria da prelevare: il metodo prevede un volume minimo di campionamento pari a circa 3000 litri su di un'area effettiva di circa 315 mm² (diametro effettivo di ca. 20 mm).

Se la portata di prelievo è di circa 8 l/min, il tempo necessario sarà di circa 6 ore. Usando portate maggiori si può ridurre il tempo di campionamento (vedi punto d).

Se non è possibile prelevare 3000 litri su di una stessa membrana, a causa dell'eccessiva perdita di carico o dell'eccessivo deposito di particelle, si possono prelevare 2 campioni da circa 1500 litri ciascuno e quindi considerare i risultati analitici di questi sommandoli come se fossero riferiti ad un unico campione di ca. 3000 litri. Tale procedura può essere applicata anche a campioni prelevati con flussi di campionamento più elevati.

f) Preparazione dei campioni: si prepara una basetta sul portacampioni o stub (normalmente di alluminio) spalmando strati successivi di sospensione di grafite. Quando l'ultimo strato è ancora umido, si stende una porzione del filtro di prelievo (NPF), ritagliata con attenzione, evitando la caduta della polvere ivi depositata (per un portacampioni tipo Cambridge o Philips in Al è sufficiente ritagliare un quarto del filtro di prelievo). Durante la deposizione della porzione di filtro sulla grafite occorre evitare quanto più possibile la formazione di bolle d'aria. La preparazione si completa saldando, ove necessario, alcuni punti dei bordi della porzione di filtro con grafite, usando una punta sottile (ad esempio bastoncini di legno appuntiti). Successivamente a questa fase il campione sullo stub viene ricoperto con uno strato di oro di circa 25-50 nm, in uno "sputter coater". In caso di necessità di eseguire la microanalisi a dispersione di energia (EDXA) con maggiore accuratezza è opportuno eseguire il ricoprimento con carbone per uno strato di ca. 100 nm.

g) Condizioni strumentali: le condizioni di lavoro al SEM possono essere diverse per le differenti marche di microscopi, tuttavia esse devono essere tali da permettere la individuazione di fibre aventi almeno 0.2 micrometri di diametro.

I parametri che influenzano la visibilità o la microanalisi per l'identificazione delle fibre sono:

il voltaggio di accelerazione (VA): risulta soddisfacente un VA compreso tra 20 e 30 kV.

l'angolo di tilt: quando viene usato un angolo elevato è necessario operare una correzione per la determinazione della lunghezza delle fibre, inoltre, in questo caso si possono avere problemi di messa a fuoco.

Come raccomandazione generale occorre aggiustare l'angolo di tilt in modo da avere una buona resa microanalitica [dove: $S (\text{segnale}) = P (\text{altezza del picco}) - B (\text{altezza del fondo})$] e una buona visibilità per le fibre più sottili (intorno a 0.2 microns).

La distanza di lavoro: essa influenza sia la resa microanalitica, che la visibilità. In genere i SEM sono già ottimizzati rispetto a questo parametro.

Diametro del raggio elettronico: un diametro più elevato determina un conteggio di raggi X maggiore, una buona intensità del segnale, una risoluzione dell'immagine scarsa. Occorre scegliere le condizioni di compromesso più soddisfacenti.

L'allineamento del raggio, l'astigmatismo, la apertura, il contrasto e la luminosità dello schermo, devono essere impostate sperimentalmente per assicurare una adeguata visibilità.

Da notare che le dimensioni dello schermo, ovvero del campo di osservazione, possono essere diverse usando il modo "RASTER" oppure "TV".

h) Campi microscopici da esaminare: poiché la superficie corrispondente ad un campo di lettura (modo "TV") a 2000x circa, corrisponde a circa 2540 mm², per esplorare approssimativamente 1 mm² di superficie del filtro occorre osservare

400-450 campi. Nel caso in cui per raggiungere i 3000 litri siano stati prelevati 2 campioni da circa 1500 litri, su ciascun filtro si devono esplorare 400-450 campi e quindi si esprimeranno i risultati come indicato al punto 13.

i) Criteri di conteggio: vengono contate le fibre di lunghezza > 5 mm, diametro < 3 mm e rapporto lunghezza/diametro > 3:1.

Tutte le fibre che giacciono completamente entro l'area di conteggio (area del campo a 2000x corrispondente allo schermo posto nella posizione TV) vengono contate come una fibra.

Le fibre che sono a cavallo dei bordi dello schermo vengono contate come 1/2 fibra.

I campi di lettura devono essere scelti in modo da esplorare tutta la superficie del campione, evitando la sovrapposizione dei campi (è consigliabile stabilire un percorso sistematico a forma di "greca" operando sulle manopole degli assi x e y).

Un fascetto (fibra splittata) viene considerato come una fibra, se è conforme alle definizioni, il diametro deve essere misurato nella zona non separata di esso.

Le fibre in un agglomerato vengono contate singolarmente se vengono sufficientemente distinte (anche ad alto ingrandimento) purché soddisfino le dimensioni indicate nelle definizioni (in ogni caso si deve indicare il numero di agglomerati trovati).

Se più di 1/8 dell'area di conteggio (campo) è occupata da agglomerati di fibre o particelle, il campo viene respinto.

l) Filtri bianchi: almeno 2 membrane per ogni scatola di filtri, o il 10% dei campioni prelevati. Per filtro bianco si intende una membrana che abbia seguito tutte le varie fasi del campionamento (montata nel portafiltro, portata sul luogo di prelievo, aperta per il tempo necessario al prelievo, ma senza fare passare aria attraverso di essa) e quindi riportata, chiusa nel portafiltro, in laboratorio. I valori ottenuti dall'analisi dei bianchi non hanno influenza sul limite di rilevabilità del metodo, ma servono per il controllo della eventuale contaminazione delle membrane vergini.

m) Identificazione delle fibre: l'analisi elementare viene realizzata tramite lo spettrometro a raggi X a dispersione di energia (EDXS).

Le condizioni strumentali del SEM (distanza di lavoro, angolo di tilt, diametro del raggio elettronico, voltaggio di accelerazione, apertura dei condensatori, ampiezza del canale - generalmente è preferibile una ampiezza di 10 eV/canale, ma possono essere utilizzate ampiezze diverse comprese tra 10 e 50 eV/canale -, tempo di integrazione) devono essere aggiustate in modo tale da fornire uno spettro sufficientemente chiaro su una fibra di crisotilo standard di 0.2 mm di diametro.

Ciò significa che per i picchi del Mg e del Si devono essere contemporaneamente soddisfatte le relazioni:

dove: S (segnale) + B (fondo) = altezza del picco (P).

In termini pratici è soddisfacente che i picchi di Mg e Si (crisotilo), Si e Fe (crocidolite e amosite), Mg, Si, Ca (tremolite), siano sufficientemente evidenziabili al di sopra del fondo in un tempo di integrazione compreso tra 30 e 100 secondi.

n) Variabilità del metodo: se si assume una distribuzione casuale di tipo Poissoniano delle fibre sulla membrana di prelievo, per un volume campionato di ca. 3000 litri (su un solo filtro o su due da 1500 litri ciascuno) e per una superficie del filtro esaminata pari a ca. 1 mm² il ritrovamento di 1 fibra corrisponde a ca. 100 F/m³.

Assumendo valida una distribuzione Poissoniana, con il 95% di probabilità il numero medio di fibre per mm² sul filtro sarà compreso tra 0.025 F/mm² (limite fiduciario inferiore o LFI) e 5.6 F/mm² (limite fiduciario superiore o LFS) e cioè tra 2.5 e 560 F/m³ (vedi tabelle della distribuzione di Poisson). Per 0 fibre trovate in ca. 1 mm², le tabelle indicano che il valore superiore della distribuzione Poissoniana è pari a ca. 4 fibre/mm² e cioè una concentrazione pari a ca. 400 F/m³.

o) Espressione dei risultati:

$$C = (n \cdot p \cdot d^2) / (4 \cdot N \cdot A \cdot V)$$

C = Fibre/m³; n = n. di fibre conteggiate su un solo filtro da 3000 litri, oppure su due filtri da circa 1500 litri ciascuno. Nel caso che sia

disponibile un solo filtro (con meno di 3000 litri) ci si riferirà solo a questo, tenendo conto che il LAA sarà diverso; N = n. di campi esaminati su ogni filtro; d = diametro effettivo del filtro di prelievo in metri; A = area di un campo a 2000x circa, in m²; V = volume prelevato in m³.

(3) Recepita con D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, pubblicato nella Gazz. Uff. 27 agosto 1991, n. 200, S.O. n. 53.

(4) Recepita con D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, pubblicato nella Gazz. Uff. 27 agosto 1991, n. 200,

S.O. n. 53.

(5) Recepita con D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, pubblicato nella Gazz. Uff. 27 agosto 1991, n. 200, S.O. n. 53.

Allegato 3

Identificazione qualitativa delle fibre di amianto mediante la tecnica della dispersione cromatica in microscopia ottica

La tecnica della dispersione cromatica in microscopia ottica è particolarmente utile nell'identificazione delle particelle minerali.

Il principio ottico su cui si fonda è la variazione dell'indice di rifrazione dei minerali in funzione della lunghezza d'onda della luce che li attraversa; con l'aumentare di questa generalmente l'indice di rifrazione diminuisce. Sperimentalmente si osserva che la maggior parte dei liquidi ha una dispersione cromatica maggiore dei solidi.

Quando gli indici di rifrazione del minerale e del liquido in cui questo viene immerso, sono prossimi, in luce bianca, si producono fenomeni cromatici tanto più evidenti quanto più grande è la variazione dell'indice di rifrazione del liquido rispetto a quella del minerale.

Se consideriamo il punto in cui si intersecano le curve di dispersione del minerale e del liquido, in quel punto (a quella stessa lunghezza d'onda) liquido e solido hanno lo stesso indice di rifrazione.

La luce di quella lunghezza d'onda attraverserà indeviata il sistema solido-liquido mentre la luce di altre lunghezze d'onda passando dal solido al liquido devierà verso la normale al bordo in maniera diversa a seconda che sia minore o maggiore l'indice di rifrazione. Tali deviazioni dipendono infatti dalla differenza tra gli indici del solido e del liquido per le varie lunghezze d'onda.

Nel caso di sostanze isotrope e minerali monorifrangenti, che possiedono cioè un solo indice di rifrazione, l'unica colorazione che questo tipo di particelle assumono in un determinato liquido, serve come mezzo di identificazione.

I minerali di amianto, ad eccezione dell'antofillite che cristallizza nel sistema ortorombico, cristallizzano nel sistema monoclinico e sono quindi birifrangenti. Generalmente le fibre di amianto hanno l'indice di rifrazione maggiore na parallelo alla direzione allungata della fibra mentre l'indice di rifrazione inferiore na si trova nella direzione perpendicolare. Per la sola crocidolite, che ha una orientazione ottica negativa, avviene il contrario.

Considerando i due indici di rifrazione principali, n_g ed n_a , a ciascuno di essi corrisponderà quindi una curva di dispersione cromatica distinta.

Di conseguenza durante l'osservazione del minerale in un liquido ad indice di rifrazione intermedio, che interseca con la sua curva quelle dei due indici di rifrazione principali, si avrà una sovrapposizione degli effetti cromatici. Ciò viene superato con l'illuminazione del preparato tramite luce polarizzata piana. Ogni particella, in tal modo, presenterà gli effetti cromatici caratteristici di ogni singolo indice di rifrazione quando la loro direzione di vibrazione coincide con quella della luce polarizzata. Per evidenziare tali colorazioni relative agli indici di rifrazione n_g ed n_a , bisognerà porre la direzione allungata della fibra prima parallelamente e poi perpendicolarmente alla direzione di vibrazione del polarizzatore.

Liquidi ad alta dispersione

Per identificare i diversi tipi di fibre di amianto, per mezzo di tale tecnica, sono necessari liquidi ad alta dispersione dell'indice di rifrazione.

Miscele con le caratteristiche richieste si possono preparare partendo da alcuni liquidi organici come cianato di etile, ioduro di metilene, iodomercurato di potassio e nitrotoluolo.

In commercio esistono liquidi con le caratteristiche ottiche necessarie, con indice di rifrazione nell'intervallo di 1,50 e 1,80. Risultano particolarmente utili i liquidi ad indice di rifrazione uguale a 1,55, 1,58, 1,67, 1,70. Necessario per l'impiego della tecnica di dispersione è innanzitutto l'allineamento del sistema ottico e la necessità di una sorgente luminosa ad alta intensità (12 V, 50 W) e la realizzazione del campo scuro inserendo sotto il condensatore un diaframma circolare di diametro adeguato. È infatti indispensabile che l'apertura del fascio luminoso sia maggiore dell'apertura dell'obiettivo; poiché l'apertura dei normali condensatori per contrasto di fase è di 0,80, per questo tipo di osservazioni

saranno necessari obiettivi di apertura inferiore a 0,80. Con i normali microscopi Leitz Ortoluz attrezzati per il contrasto di fase con condensatore ed obiettivi 10X, 25X e 4X occorre impostare i diaframmi del condensatore in posizione 3 per i primi due e in posizione 5 per il terzo obiettivo. Infine per l'osservazione a luce polarizzata sarà sufficiente utilizzare un filtro polarizzatore ruotante all'uscita della sorgente luminosa.

Vengono comunque indicati dal costruttore, per altri tipi di microscopio oggi comunemente in commercio, tutti i parametri necessari per tale tipo di osservazione. In tabella 1 si riportano i colori di dispersione che si ottengono per ogni singola varietà di amianto usando liquidi ad indice di rifrazione 1,55, 1,58, 1,67, 1,70, in campo scuro, in contrasto di fase e luce polarizzata.

Tale metodo permette un riconoscimento ottimale delle fibre di amianto aventi diametro superiore a 0,4 µm. La sensibilità del metodo permette di valutare le parti per milione sia su un campione in massa che su campioni su filtro dopo aver separato naturalmente la matrice filtrante. Con tale tecnica è infine possibile passare all'osservazione in fase dello stesso campo visivo microscopico, il che ovviamente permette di ottenere ulteriori elementi di valutazione per l'identificazione delle fibre di amianto.

Per arrivare ad una valutazione della concentrazione dell'amianto in termini di peso è necessario trasformare il numero delle fibre osservate e la loro granulometria in un valore ponderale; ciò è possibile valutando in base alla dimensione delle fibre il loro volume. Macinando opportunamente il campione in laboratorio sino ad ottenere diametri delle fibre inferiori a 10 µm è possibile affermare, come dimostrato in via sperimentale, che il numero delle fibre osservate con la tecnica descritta corrisponde in buona approssimazione al volume dell'amianto nel campione. Conoscendo il peso specifico delle singole varietà di amianto e delle matrici in cui queste si trovano è pertanto possibile risalire alla percentuale in peso dell'amianto presente nel campione.

Il limitato potere risolutivo, circa 0,25 µm, di tale tecnica microscopica rende difficoltosa la valutazione delle fibre di diametro inferiore a 0,5 µm; inoltre la sua limitata profondità di campo non permette di ben focalizzare fibre che non si trovino perfettamente sul piano immagine del microscopio.

Allegato 4

Criteri per una corretta scelta dei mezzi di protezione individuali delle vie respiratorie

In tutte le lavorazioni durante le quali i rischi inerenti l'esposizione a polveri e fibre di amianto non possono essere evitati o sufficientemente limitati da misure tecniche di prevenzione o da mezzi di protezione collettiva, il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (respiratori).

I respiratori contro il materiale particolato e fibroso possono essere di vario tipo a seconda del grado di protezione che si intende ottenere; questo va valutato in rapporto al grado di inquinamento ambientale.

Con riferimento alle indicazioni del CEN (CEN/TC 79: Guidelines for selection and use of respiratory protective devices. Draft information report) i filtri dei respiratori possono essere di classe P1, P2 e P3 rispettivamente di bassa, media ed alta efficienza.

Ad ogni combinazione facciale/filtro corrisponde un valore del fattore di protezione nominale che indica il rapporto fra le concentrazioni dell'inquinante nell'atmosfera ambiente e nell'aria inspirata dall'operatore.

Per una valutazione dell'idoneo respiratore che si intende adottare si forniscono di seguito i valori dei fattori di protezione nominale per le diverse combinazioni facciale/filtro.

Nei casi in cui la protezione offerta dai respiratori a filtro non risultasse sufficiente, il ricorso a respiratori isolanti consente di raggiungere valori del fattore di protezione nominale sino a 10.000. Con l'adozione di tali dispositivi le vie respiratorie dell'operatore sono isolate rispetto all'ambiente di lavoro in quanto l'aria per l'inspirazione proviene da una sorgente esterna all'ambiente stesso.

Nell'ambito dei lavori dello stesso CEN/TC 79, in linea cautelativa, l'attuale tendenza è di considerare

- accanto al fattore di protezione nominale, un fattore di protezione "reale" di valore pari alla metà di quello nominale. Ciò per tenere conto delle effettive situazioni "reali" che si possono verificare nei posti di lavoro in relazione all'imprecisione nell'indossamento del mezzo di protezione, ad una eventuale carenza di manutenzione dello stesso, ecc.

Poiché sappiamo che il limite massimo di esposizione, relativo ad una determinata sostanza, è dato dalla relazione:

$$\text{Limite massimo di esposizione} = FP \times TLV$$

in cui FP è il fattore di protezione, si possono presentare le seguenti situazioni.

Se prendiamo in considerazione ad esempio la crocidolite (TLV 0,2 fibre/cm³) una semimaschera con filtro P3 offrirà una garanzia di protezione (per il lavoratore) sino alla concentrazione di 10 fibre/cm³, se ci riferiamo al fattore di protezione nominale, sino a 5 fibre/cm³ nel caso che il fattore di protezione sia "reale".

Per i lavori di bonifica, durante i quali vengono raggiunte solitamente concentrazioni elevate di fibre di amianto, vengono normalmente preferiti, in relazione alle condizioni microclimatiche favorevoli per l'indossatore, gli elettrorespiratori THP3 e TMP3. Se questi risultassero insufficienti per la garanzia di protezione che si deve raggiungere, possono essere utilizzati respiratori isolati.

In questo caso solo quelli autonomi con bombole di aria o di ossigeno compressi (autorespiratori) essendo difficile, soprattutto in relazione alle esigenze di mobilità degli operatori, l'utilizzo di respiratori isolati non autonomi (a presa d'aria esterna o ad adduzione di aria compressa).

Per una più completa descrizione della casistica degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie si rimanda alle norme UNI EN 133 e UNI EN 134 (1991).

Lavorazioni saltuarie

Per i lavori saltuari (manutenzioni di controsoffittature, di impianti elettrici, ecc.) durante i quali sia possibile venire a contatto con materiali contenenti amianto non "friabile" e non sia evidente un rilascio di fibre nell'ambiente, l'uso di una semimaschera con filtro P3 si ritiene possa offrire sufficienti garanzie in relazione ad eventuali imprevisti che possono provocare concentrazioni di fibre di amianto momentaneamente elevate; tale respiratore non risulta inoltre inutilmente sovradimensionato in relazione proprio alla saltuarietà delle lavorazioni.

Se invece, per necessità operative, il materiale contenente amianto deve o può essere manomesso, la zona di manutenzione andrà ovviamente circoscritta; andrà quindi effettuata una valutazione ambientale, avvalendosi anche di dati riscontrati in situazioni analoghe, al fine di scegliere l'idoneo mezzo di protezione delle vie respiratorie.

Le successive fasi operative seguiranno l'iter previsto nei cantieri ove si effettua la bonifica dell'amianto.

Si fa infine presente che in base al decreto legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992, i dispositivi di protezione individuale (DPI) commercializzati a partire dal 1° gennaio 1995 dovranno essere accompagnati dalla dichiarazione di conformità CE (il fabbricante dichiara che il DPI è conforme ai requisiti essenziali indicati dalla direttiva) e muniti del marchio CE.

Sino al 31 dicembre 1994 possono essere commercializzati i DPI prodotti entro il 1992 in base alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunità europea.

Combinazione Fatt. prot. nom. Facciale filtrante P1 (FFP1) o semimaschera con filtro P14 Facciale filtrante P2 (FFP2) o semimaschera con filtro P212 Facciale filtrante P3 (FFP3) o semimaschera con filtro P350 Maschera intera con filtro P15 Maschera intera con filtro P220 Maschera intera con filtro P31000 Elettrorespiratore con cappuccio o casco e filtro P1 (THP1)10 Elettrorespiratore con cappuccio o casco e filtro P2 (THP2)20 Elettrorespiratore con cappuccio o casco e filtro P3 (THP3)500 Elettrorespiratore con maschera e filtro P1 (TMP1)20 Elettrorespiratore con maschera e filtro P2 (TMP2)100 Elettrorespiratore con maschera e filtro P3 (TMP3)2000

Scheda per l'accertamento della presenza di materiali contenenti amianto negli edifici - DATI GENERALI - DATI SULL'EDIFICIO VISITATO

Edificio visitato: Indirizzo: Tel.: Uso a cui è

adibito: Tipo di costruzione: ☐ prefabbricato ☐ parz. prefabbricato ☐ non prefabbricato Se prefabbricato: ☐ interamente metallico ☐ in metallo e cemento ☐ in amianto/cemento ☐ non metallico Data di

costruzione Area tot. Edificio

mq: N.

PianiN.

Locali:Cantine

SI è NO Mansarde: SI è NO Tipo di copertura: - è guaina impermeabile- è tegole a terrazzo a tetto- è guaina imp. + piastrelle- è guaina imp. + tegole Eventuali ristrutturazioni:(indicare: area interessata; tipo di intervento; data)Ditta costruttrice

dell'edificio:Indirizzo:Tel.:(Se prefabbricato) ditta

fornitrice:Tel.:N.

occupanti:N. addetti

manutenzione:Accesso al

pubblico: SI è NO Orari e modalità di accesso del

pubblico:Persone contattate

e Tel.:

Scheda per l'accertamento della presenza di materiali contenenti amianto negli edificiII - DATI GENERALI B -

INDICAZIONI SUI MATERIALI SOSPETTIFRIABILITÀFriabileCompatto1- []Materiali che rivestono

superfici applicati a spruzzo o

a cazzuola[] [2] - []Rivestimenti isolanti di tubi

e caldaie[] [3] - []Pannelli in cemento-

amianto (all'interno

dell'edificio)[] []Altri materiali (all'interno dell'edificio)[] [] [4] - []Coperture in cemento-

amianto[] [] (1) Friabile: materiale che può essere facilmente ridotto in polvere con la semplice

pressione manuale.

Compatto: materiale duro che può essere ridotto in polvere solo con l'impiego di

attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.).

Locale esaminato

Materiali individuati

N. rif. campioni prelevati

Notizie ricavate dai documenti

dell'edificio:Note:

Scheda per l'accertamento della presenza di materiali contenenti amianto negli edificiII - DATI PARTICOLARI A - DATI

SUL LOCALE ESAMINATOLocale

esaminato:Piano:Attività svolta nel

locale:Accesso al pubblico: SI è NO Orari e modalità di accesso del

pubblico:N.

Occupanti:Attività svolta nella stanza

superiore:Note:

Scheda per l'accertamento della presenza di materiali contenenti amianto negli edificiII - DATI PARTICOLARI B -

MATERIALI CHE RIVESTONO SUPERFICI APPLICATI A SPRUZZO1 - Descrizione dell'installazioneZona rivestita:è

soffittoè paretiè canalizzazioni è elementi strutturali al di sopra di controsoffitti sospesiè

altro:Totale superficie rivestita

mq:- In caso di rivestimento del soffitto:Tipo di

soffitto:è calcestruzzoè pannellatureè rivestito in metalloForma del

soffittoè piattoè a cupolaè a barileè a shedè

altro:Altezza del soffitto

mt:Apparecchi di

illuminazione:è montati sulla

superficieè sospesi è incassati- In caso di rivestimento delle

pareti:Tipo di

pareti:è calcestruzzo liscioè calcestruzzo ruvidoè muraturaè tavole d'intonacoè altro:Friabilità:[] Friabile[]

CompattoSpessore

medio cm:Spessore
 uniforme:èù SIèù NOTrattamenti
 superficiali:èù
 verniciaturaèù incapsulamentoèù altro:Sistema di
 riscald./ventilaz.:èù radiatorièù termoventilazioneèù
 altro:Tipo di
 pavimento:èù cementoèù piastrelleèù legnoèù moquetteèù
 altro:Presenza di pannelli o tende che scorrono nel
 rivestimento:

Scheda per l'accertamento della presenza di materiali contenenti amianto negli edificiII - DATI PARTICOLARIB -
 MATERIALI CHE RIVESTONO SUPERFICI APPLICATI A SPRUZZO2 - Condizioni del materiale2.1 - Qualità
 dell'installazioneRidotta coesione

interna:èù il materiale tende a separarsi
 in stratièù il materiale libera polvere se leggermente strofinatoRidotta aderenza al
 supporto:èù segni evidenti di distacco del supportoèù il materiale si muove su e giù sotto la pressione manuale2.2 - Integrità
 della

superficieèù Presenza di rotture e/o erosioni
 superficiali(estensione superficie danneggiata
 [*]:)èù Presenza di frammenti pendentièù Presenza di detriti caduti sulle superfici orizzontali sottostanti2.3 - Cause
 presumibili del danneggiamentoèù Degrado spontaneoèù Cause accidentali o
 vandalicheèù Interventi di manutenzione sull'impiantoèù Interventi sulle

struttureèù altre:2.4 - Infiltrazioni
 d'acquaèù segni evidenti di infiltrazioni

d'acqua(estensione superficie
 danneggiata [*]:)Cause

dell'infiltrazione:3 - Cause potenziali di danneggiamento3.1 - Correnti d'ariaèù Presenza di bocchette di immissione rivolte
 contro il rivestimentoèù Circolazione di aria forzata in spazi chiusi compresi tra il rivestimento e un controsoffitto o
 altra struttura3.2 - Vibrazionièù Macchine o attrezzature

meccaniche:èù Fonti

sonore:èù Autostradeèù Aeroporti3.3 - Accessibilitàèù Il materiale è interamente a
 vistaèù Presenza di una barriera

incompleta(estensione della superficie a

vista [*])èù Presenza di una barriera

completaèù Il materiale è accessibile solo per rari interventi di

manutenzioneèù Il materiale è accessibile per l'ordinaria

manutenzione[*] in percentuale della superficie rivestita

Scheda per l'accertamento della presenza di materiali contenenti amianto negli edificiII - DATI PARTICOLARIC -
 RIVESTIMENTI ISOLANTI DI TUBI E CALDAIE1 - Descrizione dell'installazioneCaldaieTipo di

rivestimento:TubazioniSerbatoi, ecc.- Impasti di tipo gessosoèùèù- Cartoni, feltri, ecc.èùèù- Corde, tele, nastri,
 ecc.èùèùRivestimenti o trattamenti

superficiali:Friabilità:[] Friabile[] CompattoEstensione della superficie

rivestita:2 - Condizioni del materialePresenza di rotture

superficiali:Estensione della superficie

danneggiata:Cause presumibili del

danneggiamento:3 - AccessibilitàAltezza delle strutture

rivestite:Presenza di una

barriera:Note:

Scheda per l'accertamento della presenza di materiali contenenti amianto negli edificiII - DATI PARTICOLARID -
 PANNELLI E ALTRI MATERIALII - Descrizione dell'installazioneTipo di materiale:ParetiSoffitto- Pareti o soffitto in
 cemento-amiantoèùèù- Rivestimento con pannelli in cemento-amiantoèùèù- Rivestimento con cartoni o altri materiali a
 bassa

densità:0,00

Rivestimenti o trattamenti

superficiali:Friabilità:[] Friabile[] CompattoEstensione della superficie

rivestita:2 - Condizioni del materialePresenza di rotture

superficiali:Estensione della superficie

danneggiata:Cause presumibili del

danneggiamento:3 - AccessibilitàAltezza del

materiale:Presenza di una

barriera>Note:

Scheda per l'accertamento della presenza di materiali contenenti amianto negli edificiII - DATI PARTICOLARIE -

COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO1 - Descrizione dell'installazioneTipo di materiale:0 lastre ondulate0 lastre

piane0

altro:Rivestimenti o trattamenti

superficiali:Friabilità:[] Friabile[] CompattoEstensione della superficie della

copertura:Accessibilità dall'interno

dell'edificio:[] materiale confinato non accessibile[] materiale non confinato accessibile dal sottotetto[] materiale a vista-

se a vista:- altezza del materiale:2 - Condizioni del materiale: superficie esterna[] Presenza di rotture evidenti con

asportazione di materiale[] Presenza di sfaldamenti, crepe, rotture superficiali[] Presenza di detriti friabili negli scoli

d'acqua e/o nei canali di gronda[] Fibre affioranti che si liberano strofinando manualmente la superficie3 - Condizioni del

materiale: superficie interna (se a vista)[] Presenza di rotture evidenti con asportazione di materiale[] Presenza di

sfaldamenti, crepe, rotture superficiali[] Presenza di impianti o altre installazioni ancorati direttamente nel

cemento-amianto[] Fibre affioranti che si liberano strofinando manualmente la superficieCause presumibili del

danneggiamento:[] Degrado del

materiale[] Interventi sulle strutture o sugli

impianti[] Cause accidentali o

vandaliche[]

Altre>Note:

D.M. 21 febbraio 1996 n.212(1).

Elevazione al 32 per cento dell'aliquota contributiva finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 aprile 1996, n. 83.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il comma 23 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che prevede con effetto dal 1° gennaio 1996 che l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è elevata al 32 per cento con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, procedendo prioritariamente alla riduzione delle aliquote diverse da quelle di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, fino a concorrenza dell'importo finanziario conseguente alla predetta elevazione;

Visto il secondo periodo del predetto comma che stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro saranno adottate le necessarie misure di adeguamento;

Visto il comma 24 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che dispone che in attesa dell'entrata a regime della riforma della previdenza obbligatoria disposta dalla citata legge e dei corrispondenti effetti finanziari, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1996, le aliquote contributive dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima sono elevate di 0,35 punti percentuali a carico del dipendente e 0,35 punti percentuali a carico dei datori di lavoro già obbligati al contributo di cui all'art. 2 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1996 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, che con effetto dal 1° ottobre 1995 eleva l'aliquota di finanziamento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di 0,60 punti percentuali;

Considerato che l'aliquota vigente al 31 dicembre 1995 per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti è, per la generalità dei lavoratori, pari al 27,57 per cento e che pertanto occorre procedere all'aumento della stessa in misura pari a 4,43 punti percentuali;

Considerato che per particolari categorie di lavoratori o settori di attività sono previste aliquote contributive per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti inferiori a quella generale, cui si applica l'art. 37, comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e che anche per tali categorie e settori occorre procedere all'aumento di 4,43 punti percentuali;

Considerato che le aliquote contributive di finanziamento delle prestazioni temporanee prioritariamente suscettibili di riduzione in favore del trasferimento della quota residua alla aliquota di equilibrio al Fondo pensioni lavoratori dipendenti concernono: l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ed il trattamento economico di maternità;

Tenuto conto che l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare viene ridotta nella misura necessaria a raggiungere l'aliquota dal 4,43 per cento da trasferire;

Considerato che la contestuale riduzione va operata soltanto in correlazione all'adeguamento della aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Ritenuta la necessità di provvedere;

Decreta:

Art.1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, in attuazione dell'art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (2), l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS, già fissata per la generalità dei lavoratori nella misura del 27,57 per cento, di cui 8,54 per cento a carico del dipendente, è elevata al 32 per cento, di cui 8,54 per cento a

carico del dipendente, con un conseguente aumento di 4,43 punti percentuali.

2. Lo stesso aumento di 4,43 punti percentuali si applica alle aliquote di finanziamento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti stabilite per categorie per le quali le aliquote medesime risultino inferiori a quella generale di cui al comma precedente, ivi compresa l'aliquota prevista per i disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418 (3).

3. Nei casi in cui la variazione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (4), non consenta di raggiungere per alcune categorie o settori l'aliquota aggiuntiva pari a 4,43 punti percentuali dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS, a motivo della entità delle aliquote per le prestazioni temporanee soggette a variazione ovvero a causa di esclusione delle stesse, l'onere dell'aliquota residuale è posto a carico del datore di lavoro.

4. Le aliquote di cui al comma 24 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (2) e all'art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, si aggiungono a quelle di cui ai precedenti commi, secondo le norme che le disciplinano.

5. In attesa della generale revisione delle aliquote contributive di finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (5), sono conseguentemente variate le singole aliquote nelle misure di seguito indicate:

a) contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi da 2,01 per cento a 1,87 per cento. Per gli operai agricoli da 0,11 per cento a 0,01 per cento;

b) contributi per i trattamenti economici di maternità relativi ai rispettivi settori:

da 1,23 per cento a 0,66 per cento;

da 1,01 per cento a 0,44 per cento;

da 0,90 per cento a 0,33 per cento;

da 1,20 per cento a 0,63 per cento;

da 0,85 per cento a 0,28 per cento;

da 0,80 per cento a 0,23 per cento;

da 0,31 per cento a 0,01 per cento;

c) contributi per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare relativi ai rispettivi settori:

da 6,20 per cento a 2,48 per cento;

da 5,00 per cento a 1,28 per cento;

da 4,15 per cento a 0,43 per cento;

da 4,00 per cento a 0,28 per cento;

da 2,75 per cento a 0,01 per cento.

(2) Riportata al n. A/XXXV.

(3) Riportata alla voce Apprendistato.

(4) Riportata al n. A/XXII.

(2) Riportata al n. A/XXXV.

(5) Riportata al n. A/XXII.

Art.2.

Le riduzioni di cui all'art. 1, comma 5, non trovano applicazione per le categorie iscritte a regimi pensionistici obbligatori diversi dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (6).

(6) Articolo così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 1996, n. 95.

Art.3.

La elevazione contributiva per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS pari a 4,43 punti percentuali non si applica ai prosecutori volontari autorizzati con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1995.

D.M. 2 maggio 1996, n. 281 (1).

Regolamento recante modalità e termini per il versamento del contributo previsto dall'art. 2, comma 30, della L. 8 agosto 1995, n. 335 (2) (1/circ).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 maggio 1996, n. 119, S.O.

(2) Riportata al n. A/XXXV.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 25 maggio 1996, n. 112; Circ. 17 ottobre 1996, n. 201; Circ. 28 marzo 1997, n. 83; Circ. 8 ottobre 1997, n. 201; Circ. 1 aprile 1998, n. 72; Circ. 23 luglio 1998, n. 165;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 12 settembre 1996, n. 9/96.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che prevede l'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, attraverso l'iscrizione in apposita gestione separata presso l'INPS, in favore dei soggetti che svolgono abitualmente ancorché non in via esclusiva, le attività di cui all'art. 49, commi 1 e 2, lettera a), del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei soggetti che svolgono l'attività di incaricato alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426;

Visto l'art. 2, commi 27, 28 e 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che disciplina i contenuti del connesso obbligo contributivo, con riferimento alla qualificazione del reddito, alla misura percentuale della relativa contribuzione, nonché agli adempimenti che ai fini della predetta iscrizione fanno carico ai lavoratori ed ai committenti dell'attività espletata;

Visto l'art. 2, comma 30, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che deferisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, il compito di definire modalità e termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attività espletata, il riparto del medesimo tra lavoratore e committente, e che stabilisce le sanzioni applicabili in caso di insufficiente, omesso o tardivo versamento del contributo alla gestione di pertinenza e il trattamento delle eventuali eccedenze;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166, che differisce la decorrenza dell'obbligo contributivo di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e regola in materia contributiva;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996;

Considerato di non poter accogliere il rilievo formulato dal predetto consesso, relativo alla disposizione di cui all'art. 1, comma 3, in ordine alla misura del tasso di interesse da corrispondere agli aventi diritto, in caso di eccedenza contributiva, ritenendo di dover tener ferma la misura di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45, poiché ad essa fanno riferimento le più recenti normative previdenziali che disciplinano la restituzione dei contributi per i liberi professionisti;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, eseguita con atto del 22 aprile 1996, n. 9PS/81060;

Adotta il seguente regolamento:

Art.1.

1. I soggetti indicati negli articoli 23, primo e quarto comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (3), che corrispondono compensi comunque denominati per le prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2,

lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (3), e successive modificazioni ed integrazioni, versano alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (2), un importo pari al 10 per cento dell'ammontare del compenso, determinato ai sensi dell'art. 50, comma 8, del predetto testo unico.

2. Il contributo annuo di cui al comma 1 non può superare complessivamente il 10 per cento del massimale contributivo annuo di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 (2) ed è posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del soggetto che eroga il compenso.

3. Qualora i versamenti effettuati dai soggetti indicati al comma 1 superano il limite di cui al comma 2, l'eccedenza viene contabilizzata dall'INPS come acconto degli eventuali importi dovuti nell'anno successivo. Su richiesta, l'eccedenza è restituita dall'INPS agli aventi diritto maggiorata dell'interesse di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45 (4), con decorrenza dal giorno della domanda. Al raggiungimento del predetto limite ciascun collaboratore comunica ai propri committenti ed all'INPS che non devono essere effettuati ulteriori versamenti.

4. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato entro il 20 del mese successivo a quello della corresponsione del compenso medesimo.

5. Il contributo di cui al comma 1 non si applica ai compensi relativi a prestazioni effettuate entro il 29 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie ed entro il 31 marzo 1996 per coloro che non risultano iscritti alle predette forme, anche se tali compensi siano stati corrisposti successivamente alle predette date.

(3) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

(3) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

(2) Riportata al n. A/XXXV.

(2) Riportata al n. A/XXXV.

(4) Riportata al n. E/XXII.

Art.2.

1. I soggetti indicati negli articoli 23, primo e quarto comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (5), che corrispondono compensi comunque denominati per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (6), versano alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995 (7) un importo pari al 10 per cento delle provvigioni determinate ai sensi dell'art. 2-bis, comma 6, del predetto decreto presidenziale.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4 e 5.

(5) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

(6) Riportata alla voce Commercio di vendita al pubblico.

(7) Riportata al n. A/XXXV.

Art.3.

1. Gli enti previdenziali diversi dall'INPS i cui iscritti o pensionati sono iscritti anche alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 (7) hanno facoltà di curare la riscossione dei contributi dovuti ai sensi del presente decreto dai soggetti iscritti all'apposita gestione istituita presso l'INPS. La riscossione è effettuata per conto della predetta gestione separata. Resta, comunque, salva la facoltà dei predetti soggetti di optare per il versamento dei contributi all'Ente previdenziale di appartenenza ovvero all'INPS; tale opzione è esercitata all'atto dell'iscrizione alla gestione ovvero entro novanta giorni dalla stipula della convenzione di cui al successivo comma 2.

2. I rapporti tra l'INPS e gli enti di cui al primo comma sono regolamentati da convenzioni soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

(7) Riportata al n. A/XXXV.

Art.4.

1. I soggetti indicati nell'art. 23, primo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (5), che corrispondono compensi per le prestazioni di cui agli articoli 1 e 2 inoltrano all'INPS, nei termini stabiliti per la presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta, una copia del modello 770/D e del modello 770/D1, ovvero dei relativi supporti magnetici, con esclusione dei dati relativi ai percettori di redditi di lavoro indicati nell'art. 49, commi 2, lettere da b) a f), e 3 nonché nell'art. 81, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (5).

(5) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

(5) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

Art.5.

1. I soggetti che corrispondono i compensi di cui all'art. 1 e che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta ai fini delle imposte sui redditi applicano le disposizioni del medesimo art. 1 e comunicano all'INPS, entro il 31 ottobre di ciascun anno, per ciascun percipiente, le generalità, il comune di iscrizione anagrafica, l'indirizzo e l'ammontare dei compensi corrisposti nell'anno precedente.

Art.6.

1. Non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria.

D.M. 2 maggio 1996, n. 282 (1).

Regolamento recante la disciplina dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all'art. 2, comma 32, della L. 8 agosto 1995, n. 335 (2) (1/circ).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 maggio 1996, n. 119, S.O.

(2) Riportata al n. A/XXXV.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 25 maggio 1996, n. 112; Circ. 28 marzo 1997, n. 83; Circ. 15 ottobre 1997, n. 206; Circ. 17 gennaio 1998, n. 11; Circ. 5 febbraio 1999, n. 19; Circ. 12 maggio 1999, n. 104.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che prevede l'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, attraverso l'iscrizione in apposita gestione separata presso l'INPS, in favore dei soggetti che svolgono abitualmente ancorché non in via esclusiva, le attività di cui all'art. 49, commi 1 e 2, lettera a), del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei soggetti che svolgono l'attività di incaricato alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426;

Visto l'art. 2, commi 27, 28 e 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che disciplina i contenuti del connesso obbligo contributivo, con riferimento alla qualificazione del reddito, alla misura percentuale della relativa contribuzione, nonché agli adempimenti che ai fini della predetta iscrizione fanno carico ai lavoratori ed ai committenti dell'attività espletata;

Visto l'art. 2, comma 31, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che stabilisce, per i soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi 26 e seguenti del medesimo art. 2, l'applicazione esclusiva delle disposizioni in materia di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza obbligatoria successivamente al 31 dicembre 1995;

Visto l'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che attribuisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, il compito di definire l'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e seguenti del medesimo art. 2, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase di prima applicazione;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166, che differisce i termini di decorrenza dell'obbligo di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e regola in materia contributiva;

Ritenuto che relativamente alla definizione del rapporto assicurativo, in ossequio alle indicazioni contenute nell'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la disciplina di tale rapporto si debba tener conto da una parte delle connotazioni di specificità delle attività considerate, spesso

caratterizzate da precarietà e dalla esiguità del reddito prodotto, e dall'altra dell'esigenza di assicurare l'effettività della tutela ai soggetti già in età avanzata rispetto alla soglia anagrafica di determinazione della quiescenza lavorativa;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996;

Ritenuto di non poter accogliere il rilievo formulato dal predetto consesso relativo alla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, in quanto il riferimento alla misura del 10 per cento non è meramente ripetitivo del disposto dell'art. 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ma concerne l'aliquota di computo di cui all'art. 1, comma 8, della legge stessa;

Ritenuto, altresì, di non poter accogliere il rilievo avanzato dall'Organo consultivo sulla disciplina della prosecuzione volontaria di cui all'art. 5 in quanto tale disposizione regola, comunque, gli effetti che l'obbligo contributivo disciplinato dal presente decreto determina sul soggetto tenuto all'obbligo predetto che già sia stato ammesso alla prosecuzione volontaria presso diversa gestione obbligatoria;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, eseguita con atto del 22 aprile 1996, n. 9PS/81059;

Adotta il seguente regolamento:

Art.1.

1. Ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335 (2), gli iscritti alla gestione pensionistica dei lavoratori autonomi di cui all'art. 2, comma 26, della predetta legge hanno diritto alla pensione di vecchiaia, alla pensione di inabilità, all'assegno di invalidità e alla pensione ai superstiti, secondo le disposizioni previste per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233 (3). I trattamenti sono liquidati con il sistema contributivo e l'aliquota di computo, di cui all'art. 1, comma 8, della predetta legge n. 335 del 1995 (2), è stabilita nella misura del 10 per cento.
2. Qualora gli iscritti alla gestione non raggiungono i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguono la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 233 del 1990 (4), nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi dell'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (4), e successive modificazioni, sempreché in possesso del requisito di età di cui all'art. 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995 (5).
3. I contributi versati nella gestione separata per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo a un supplemento di pensione. La liquidazione del supplemento può essere richiesta per la prima volta quando sono decorsi due anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo cinque anni dalla data di decorrenza del precedente supplemento.

- (2) Riportata al n. A/XXXV.
(3) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).
(2) Riportata al n. A/XXXV.
(4) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).
(4) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).
(5) Riportata al n. A/XXXV.

Art.2.

1. L'iscritto alla gestione separata di cui all'art. 1, qualora cessa l'attività lavorativa autonoma che ha dato luogo all'obbligo dell'iscrizione alla predetta gestione, può conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione mediante il versamento di contributi volontari alla gestione medesima. A tal fine l'iscritto presenta domanda di autorizzazione all'INPS, il cui accoglimento è subordinato al possesso del requisito contributivo previsto dalle disposizioni vigenti in materia nella gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali, di cui alla legge n. 233 del 1990 (4) e successive modificazioni ed integrazioni. Per coloro che esercitano il diritto alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro la data del 31 dicembre 2000, tale requisito è ridotto ad un anno.
2. La contribuzione volontaria di cui al comma 1 è effettuata, nei termini e secondo le modalità stabilite dall'INPS, nella misura dovuta per l'anno precedente a quello della cessazione dell'attività lavorativa.

- (4) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

Art.3.

1. Gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 (4) hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 (5).

- (4) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).
(5) Riportata al n. A/XXXV.

Art.4.

1. Per la durata di un quinquennio a decorrere, rispettivamente, dal 30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e dal 1° aprile 1996 per coloro che non risultano iscritti alle predette forme, i soggetti che svolgono le attività lavorative di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 (5):

a) in possesso alla medesima data del requisito del sessantacinquesimo anno di età, hanno facoltà di iscriversi alla gestione di cui al presente decreto;

b) al conseguimento, nel corso del predetto quinquennio, del sessantacinquesimo anno di età, possono richiedere la cancellazione dalla gestione.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, i soggetti in possesso del requisito di sessanta anni di età alla medesima data di cui al comma 1 e che alla cessazione dell'attività lavorativa non conseguono il diritto alla pensione autonoma o ai trattamenti di cui all'art. 3, possono richiedere la restituzione dei contributi versati alla gestione, maggiorati dell'interesse di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45 (6).

(5) Riportata al n. A/XXXV.

(6) Riportata al n. E/XXII.

Art.5.

1. Fermo restando l'obbligo contributivo alla gestione di cui all'art. 1, i soggetti già autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatorie possono proseguire tale contribuzione volontaria al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico delle predette forme.

D.M. 19 maggio 1999 (1).

Art. 2.

1. Nell'ambito delle attività particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, sono considerate mansioni particolarmente usuranti, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano, le seguenti, svolte nei vari settori di attività economica:
«lavori in galleria, cava o miniera»: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;

«lavori nelle cave» mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;

«lavori nelle gallerie» mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;

«lavori in cassoni ad aria compressa»;

«lavori svolti dai palombari»;

«lavori ad alte temperature»: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2^a fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
«lavorazione del vetro cavo»: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;

«lavori espletati in spazi ristretti», con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;

«lavori di asportazione dell'amianto» mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

2. Viene riconosciuto, per le mansioni elencate nel comma 1, un concorso dello Stato, che non può superare il 20% del corrispondente onere ed è attribuito nell'ambito delle risorse preordinate a tale scopo ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come introdotto dall'art. 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Le organizzazioni sindacali, di cui all'art. 1, comma 1, dovranno congiuntamente formulare, entro il medesimo termine previsto dall'art. 1, comma 2, le proposte per la determinazione delle aliquote contributive, relative alle mansioni individuate nel comma 1, tenuto conto delle previsioni di cui al comma 2. Decorso infruttuosamente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dall'art. 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 settembre 1999, n. 208.

Parte 2^a

Sintesi dei diversi regimi pensionistici

Tabelle statistiche

A. Aliquote Contributive	pag.172
B. Requisiti per la pensione di vecchiaia	pag.173
C. Requisiti per la pensione di anzianità	pag.174
D. Retribuzione pensionabile nell'A.G.O.	
D1 Lavoratori dipendenti	
D2 lavoratori autonomi	
D3 personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea	
D4 personale addetto ai pubblici servizi di trasporto	
D5 lavoratori dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private	
D6 personale addetto ai pubblici servizi di telefonia	pag.175
E. Personale dipendente delle Ferrovie dello Stato	pag.189
F. Fondo clero	pag.193
G. Fondo per la previdenza degli addetti alle abolite imposte di consumo	pag.196
H. Fondo integrativo dell'A.G.O. a favore del personale dipendente delle aziende private del gas	pag.200
I. Fondo esattoriali	pag.203
J. Gestione minatori	pag.205

A - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
ANNO 2001

FONDI	RIFERIMENTO LEGISLATIVO	ALIQUOTA

ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA

FPLD	Legge 335/1995, art.3, cc.23-24	32,70
CD-CM		
- zona ordinaria	D.Lgs 146/1997, art.3, c.3	19,30
- zona svantaggiata	D.Lgs 146/1997, art.3, c.3	16,30
ARTIGIANI	Legge 449/1997, art.59, c.15	16,40
COMMERCianti	Legge 449/1997, art.59, c.15	16,70

FONDI SPECIALI

EX - ELETTRICI	Legge 449/1997, art.59, c.17	32,70
EX - TRASPORTI	Legge 488/1999, art.49, c.4	32,70
EX - TELEFONICI	Legge 449/1997, art.59, c.17	32,70
VOLO		
- Iscritti al 31.12.1995	D.Lgs 164/1997, art.1, c.2-4	40,82 (1)
- Iscritti dopo il 31.12.1995	D.Lgs 164/1997, art.1, c.5-7	37,70 (2)

(1) Il D. Lgs. 164/1997, art. 1, cc. 3-4 dispone, per gli iscritti al 31.12.1995 che possono far valere alla stessa data un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi e che aderiranno ai fondi pensione di cui al D. Lgs. 124/1993, la riduzione dell'aliquota contributiva al 37,70.

(2) Comprensiva del contributo addizionale del 5%, previsto dal D. Lgs. 164/1997, art. 1, c.7, finalizzato al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al successivo art. 3, c. 11, che prevede la possibilità di aggiungere alla propria età anagrafica, ai fini del conseguimento dell'età pensionabile, un anno ogni 5 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di 5 anni.

**B - REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA
ANNO 2001**

FONDI	ETA'		ANZIANITA' MINIMA
	MASCHI	FEMMINE	

ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA

FPLD	65	60	20
CD - CM	65	60	20
ARTIGIANI	65	60	20
COMMERCianti	65	60	20

FONDI SPECIALI

EX - ELETTRICI - Pensione di vecchiaia	65	60	20
EX - TRASPORTI - Pensione di vecchiaia	65	60	20
- Pensione di vecchiaia per il personale viaggiante:	60	55	20
EX - TELEFONICI - Pensione di vecchiaia	65	60	20 (1)
- Pensione di vecchiaia anticipata per gli iscritti ante 1.1.1996:	61	56	20 (2)
VOLO	60	55	20 (3)

- (1) Gli iscritti cessati entro il 31.12.1992 e quelli che hanno presentato le dimissioni entro il 30.6.1997, possono accedere al pensionamento di vecchiaia al raggiungimento dell'età pensionabile, con requisiti di anzianità contributiva rispettivamente pari a 14 anni e 6 mesi e pari all'anzianità contributiva vigente al momento della cessazione con arrotondamento all'anno dei 6 mesi e 1 giorno.
- (2) Gli iscritti cessati entro il 31.12.1992 e quelli cessati entro il 30.6.1997, possono accedere al pensionamento di vecchiaia anticipata al raggiungimento dell'età pensionabile ridotta, con requisiti di anzianità contributiva rispettivamente pari a 14 anni 6 mesi e 1 giorno e pari all'anzianità contributiva vigente al momento della cessazione con arrotondamento all'anno dei 6 e 1 giorno. Ciò sarà possibile fino al pensionamento anticipato con decorrenza 1.1.2002.
- (3) Il lavoratore dovrà far valere 20 anni di anzianità complessiva di cui almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria e/o volontaria presso il Fondo Volo.

C - REQUISITI PER LA PENSIONE DI ANZIANITA'
ANNO 2001

FONDI	ETA' E ANZIANITA' (1)		ANZIANITA'
	ETA'	ANZIANITA'	

ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA

FPLD	56	35	37
CD - CM	58	35	40
ARTIGIANI	58	35	40
COMMERCianti	58	35	40

FONDI SPECIALI

EX - ELETTRICI	56	35	37
EX - TRASPORTI	56	35	37
EX - TELEFONICI	56	35	37
VOLO (2)	56 (3)	35 (3)	37 (3)

(1) Si continuano ad applicare i requisiti più favorevoli introdotti dalla legge 335/1995 per i lavoratori dipendenti con qualifica di operai o equivalenti; per quelli cosiddetti "precoci"; per i lavoratori collocati in mobilità, in cassa integrazione straordinaria entro il 31.12.97 o ammessi alla prosecuzione volontaria sempre entro la stessa data.

(2) A condizione che il lavoratore possa far valere almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria e/o volontaria presso il Fondo Volo

(3) E' prevista la riduzione dei requisiti, di un anno ogni 5 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di 5 anni (D. Lgs. 164/1997, art. 3, c. 3), semprechè il lavoratore possa far valere almeno 20 anni

(15 se tecnico di volo o pilota collaudatore) di contribuzione obbligatoria e/o volontaria presso il Fondo. In tal caso, la quota di pensione calcolata con il sistema retributivo verrà ridotta in relazione al numero di anni mancanti rispetto ai requisiti previsti nell'AGO. La riduzione applicata varia da un minimo di un punto percentuale ad un massimo di 22,5 punti; mentre non si ha alcuna riduzione se la somma di età e anzianità contributiva è almeno pari a 87.

D - RETRIBUZIONE PENSIONABILE NELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA

CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE E DEL REDDITO PENSIONABILI

La legge n. 335 introduce modifiche anche in ordine alla determinazione della retribuzione pensionabile e del reddito ai fini del calcolo delle pensioni in forma retributiva per gli assicurati che possono far valere, al 31 dicembre 1992, un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni. In particolare, per i lavoratori dipendenti viene accelerato il progressivo ampliamento da cinque a dieci anni del periodo da prendere in considerazione ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile, mentre per i lavoratori autonomi viene progressivamente ampliato da dieci a quindici anni il periodo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del reddito pensionabile.

ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI

L'articolo 1, comma 17, della legge n. 335 dispone che, con decorrenza dal 1 gennaio 1996, per i casi regolati dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, già previsto nella misura del 50 per cento, è sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1 gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.

ASSICURATI CHE POSSONO FAR VALERE UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA PARI O SUPERIORE A 15 ANNI AL 31 DICEMBRE 1992 E PARI O SUPERIORE A 18 ANNI AL 31 DICEMBRE 1995

Per gli assicurati che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, l'articolo 1, comma 13, della legge n. 335 prevede che la pensione sia interamente liquidata secondo il sistema retributivo. Per tali lavoratori la pensione sarà perciò costituita di due quote: A) una prima quota, determinata sulla base della normativa vigente anteriormente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota è calcolata sulla base delle settimane di anzianità contributiva maturate anteriormente al 1 gennaio 1993 e delle retribuzioni pensionabili relative alle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della rivalutate con i coefficienti di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297; B) una seconda quota, determinata sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota è calcolata sulla base delle settimane di anzianità contributiva maturate successivamente al 31 dicembre 1992 e delle retribuzioni pensionabili, rivalutate con i coefficienti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 503, relative alle ultime settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, il cui numero è costituito dalla somma: - del numero di settimane previsto dall'articolo 3 della legge n. 297 (n. 260 settimane); - del 50 per cento delle settimane intercorrenti fra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995 (n. 78 settimane); - del 66,6 per cento delle settimane intercorrenti fra il 1 gennaio 1996 e la fine del mese antecedente la decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.

ASSICURATI CHE POSSONO FAR VALERE UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA PARI O SUPERIORE A 15 ANNI AL 31 DICEMBRE 1992 E INFERIORE A 18 ANNI AL 31 DICEMBRE 1995

Per gli assicurati che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni e che alla data del 31 dicembre 1995 non possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, a norma dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335, la pensione deve essere liquidata secondo il sistema retributivo, per le anzianità acquisite fino al 31 dicembre 1995, e secondo il sistema contributivo per i periodi di contribuzione successivi a tale data. Per tali lavoratori la pensione sarà perciò costituita di tre quote: A) una prima quota, determinata sulla base della normativa vigente anteriormente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota è calcolata sulla base delle settimane di anzianità contributiva maturate anteriormente al 1 gennaio 1993 e delle retribuzioni pensionabili relative alle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, rivalutate con i coefficienti di cui all'articolo 3 della legge n. 297; B) una seconda quota, determinata sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota è calcolata sulla base delle settimane di anzianità contributiva maturate fra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995 e delle retribuzioni pensionabili, rivalutate con i coefficienti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 503, relative alle ultime settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, il cui numero è costituito dalla somma: - del numero di settimane previsto dall'articolo 3 della legge n. 297 (n. 260 settimane); - del 50 per cento delle settimane intercorrenti fra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995 (n. 78 settimane); - del 66,6 per cento delle settimane intercorrenti fra il 1 gennaio 1996 e la fine del mese antecedente la decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto; C) una terza quota, determinata con il sistema contributivo, relativamente ai periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1995.

ASSICURATI CHE NON POSSONO FAR VALERE UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA PARI O SUPERIORE A 15 ANNI AL 31 DICEMBRE 1992

Per gli assicurati che alla data del 31 dicembre 1992 non possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, e che alla data del 31 dicembre 1995 non possono conseguentemente far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, a norma dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335, la pensione deve essere liquidata secondo il sistema retributivo, per le anzianità acquisite fino al 31 dicembre 1995, e secondo il sistema contributivo per i periodi di contribuzione successivi a tale data. Per tali lavoratori la pensione sarà perciò costituita di tre quote: A) una prima quota, determinata sulla base della normativa vigente anteriormente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota è calcolata sulla base delle settimane di anzianità contributiva maturate anteriormente al 1 gennaio 1993 e delle retribuzioni pensionabili relative alle ultime 260, o al minor numero, di settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, rivalutate con i coefficienti di cui all'articolo 3 della legge n. 297; B) una seconda quota, determinata sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota è calcolata sulla base delle settimane di anzianità contributiva maturate fra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995 e delle retribuzioni pensionabili, rivalutate con i coefficienti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 503, relative alle ultime settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della

pensione, il cui numero e' determinato dalla somma: - del numero di settimane previsto dall'articolo 3 della legge n. 297 (n. 260 settimane o il minor numero di settimane esistenti); - del numero di settimane di contribuzione versata o accreditata fra il 1 gennaio 1993 e la fine del mese antecedente la decorrenza della pensione; C) una terza quota, determinata con il sistema contributivo, relativamente ai periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1995.

GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI

L'articolo 1, comma 18, della legge n. 335 prevede che per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS che al 31 dicembre 1992 abbiano un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni gli incrementi di cui al comma 17 ai fini della determinazione della base pensionabile trovano applicazione nella stessa misura e con la medesima decorrenza e modalità di computo ivi previste, entro il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.

ASSICURATI CHE POSSONO FAR VALERE UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA PARI O SUPERIORE A 15 ANNI AL 31 DICEMBRE 1992 E PARI O SUPERIORE A 18 ANNI AL 31 DICEMBRE 1995

Per gli assicurati che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, l'articolo 1, comma 13, della legge n. 335 prevede che la pensione sia interamente liquidata secondo il sistema retributivo. Per tali lavoratori la pensione sarà perciò costituita di due quote: A) una prima quota, determinata sulla base della normativa vigente anteriormente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota e' calcolata sulla base delle settimane di anzianità contributiva maturate anteriormente al 1 gennaio 1993 e dei redditi pensionabili relativi alle ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, rivalutati con i coefficienti di cui all'articolo 3 della legge n. 297; B) una seconda quota, determinata sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota e' calcolata sulla base delle settimane di anzianità contributiva maturate successivamente al 31 dicembre 1992 e dei redditi pensionabili relativi alle ultime settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, rivalutati con i coefficienti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 503, il cui numero e' costituito dalla somma: - del numero di settimane previsto dall'articolo 5 e dall'articolo 8 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (n. 520 settimane); - del 66,6 per cento delle settimane intercorrenti fra il 1 gennaio 1996 e la fine del mese antecedente la decorrenza della pensione. Per i lavoratori autonomi che liquidano a pensione sulla base di contribuzione versata in più gestioni assicurative, al fine di stabilire se al 31 dicembre 1995 abbiano o meno un'anzianità contributiva non inferiore a 18 anni, occorre avere riguardo all'anzianità contributiva complessivamente versata nelle diverse gestioni assicurative, computando a tal fine i periodi di contribuzione non sovrapposti temporalmente.

ASSICURATI CHE POSSONO FAR VALERE UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA PARI O SUPERIORE A 15 ANNI AL 31 DICEMBRE 1992 E INFERIORE A 18 ANNI AL 31 DICEMBRE 1995

Per gli assicurati che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni e che alla data del 31 dicembre 1995 non possono far valere

un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, a norma dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335, la pensione deve essere liquidata secondo il sistema retributivo, per le anzianità acquisite fino al 31 dicembre 1995, e secondo il sistema contributivo per i periodi di contribuzione successivi a tale data. Per tali lavoratori la pensione sarà perciò costituita di tre quote: A) una prima quota, determinata sulla base della normativa vigente anteriormente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota è calcolata sulla base delle settimane di anzianità contributiva maturate anteriormente al 1 gennaio 1993 e dei redditi pensionabili relativi alle ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, rivalutati con i coefficienti di cui all'articolo 3 della legge n. 297; B) una seconda quota, determinata sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota è calcolata sulla base delle settimane di anzianità contributiva maturate fra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995 e dei redditi pensionabili relativi alle ultime settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, rivalutati con i coefficienti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 503, il cui numero è costituito dalla somma: - del numero di settimane previsto dall'articolo 5 e dall'articolo 8 della legge n. 233 (n. 520 settimane); - del 66,6 per cento delle settimane intercorrenti fra il 1 gennaio 1996 e la fine del mese antecedente la decorrenza della pensione; C) una terza quota, determinata con il sistema contributivo, relativamente ai periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1995.

ASSICURATI CHE NON POSSONO FAR VALERE UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA PARI O SUPERIORE A 15 ANNI AL 31 DICEMBRE 1992

Per gli assicurati che alla data del 31 dicembre 1992 non possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, e che conseguentemente alla data del 31 dicembre 1995 non possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, a norma dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335, la pensione deve essere liquidata secondo il sistema retributivo, per le anzianità acquisite fino al 31 dicembre 1995, e secondo il sistema contributivo per i periodi di contribuzione successivi a tale data. Per tali lavoratori la pensione sarà perciò costituita di tre quote: A) una prima quota, determinata sulla base della normativa vigente anteriormente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota è calcolata sulla base delle settimane di anzianità contributiva maturate anteriormente al 1 gennaio 1993 e dei redditi pensionabili relativi alle ultime 520, o al minor numero di settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, rivalutati con i coefficienti di cui all'articolo 3 della legge n. 297; B) una seconda quota, determinata sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota è calcolata sulla base delle settimane di anzianità contributiva maturate fra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995 e dei redditi pensionabili relativi alle ultime settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, rivalutati con i coefficienti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 503, il cui numero è costituito dalla somma: - del numero di settimane previsto dall'articolo 5 e dall'articolo 8 della legge n. 233 (n. 520 settimane o il minor numero di settimane esistenti); - del numero di settimane di contribuzione versate o accreditate fra il 1 gennaio 1993 e la fine del mese antecedente la decorrenza della pensione; C) una terza quota, determinata con il sistema contributivo, relativamente ai periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1995.

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA

(NORMATIVA VIGENTE ALL'1.1.2001)

1. CALCOLO DELLA PENSIONE PER GLI ISCRITTI CON ANZIANITA' CONTRIBUTIVA DI ALMENO 18 ANNI INTERI AL 31 DICEMBRE 1995.

La misura della pensione, liquidata con il sistema retributivo, è costituito dalla somma delle seguenti quote di pensione:

QUOTA "A", relativa alle anzianità contributive maturate in settimane fino al 31.12.1992, determinata prendendo a riferimento la retribuzione pensionabile costituita dalla media annuale degli emolumenti percepiti negli ultimi 5 anni e applicando l'aliquota di rendimento del

- 3 % per le anzianità contributive maturate fino al 26.11.1988 (aliquota di rendimento da conteggiare per intero)

- 2,50 % per quelle maturate dal 27.11.1988 al 31.12.1992 (aliquota di rendimento da conteggiare per intero)

-- Per l'anzidetto periodo di 5 anni vengono prese in considerazione le retribuzioni imponibili e pensionabili del Fondo fino al 31.12.1997 e le retribuzioni teoriche imponibili secondo la normativa vigente al 31.12.1997 per i periodi dal 1.1.1998 in poi (art. 1 e art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 164/97).

QUOTA "B", relativa alle anzianità contributive maturate in settimane dall'1.1.1993 al 31.12.1994, determinata prendendo a riferimento, anche in questo caso, le retribuzioni imponibili e pensionabili del Fondo fino al 31.12.1997 e le retribuzioni teoriche imponibili secondo la normativa vigente al 31.12.1997 per i periodi dall'1.1.1998 in poi e applicando l'aliquota di rendimento del 2,50% (da conteggiare per intero).

La retribuzione pensionabile-è costituita dalla media annuale degli emolumenti individuati come innanzi indicato percepiti nel periodo di 5 anni, incrementato del 50% del periodo dall'1.1.1993 al 31.12.1995 e del 66,6 % del periodo dall'1.1.1996 alla data di decorrenza della pensione.

QUOTA "C", relativa alle anzianità contributive maturate in settimane dall'1.1.1995 al 30.6.1997, determinata prendendo sempre a riferimento le retribuzioni pensionabili utilizzate per la quota "B" e applicando però l'aliquota di rendimento del 2 % (da conteggiare per intero).

QUOTA "D", relativa alle anzianità contributive maturate in settimane dall'1.1.1995 al 30.6.1997, determinata prendendo sempre a riferimento le retribuzioni pensionabili utilizzate per la quota "B" e applicando però l'aliquota di rendimento del 2 % (da conteggiare per intero).

QUOTA "E", relativa alle anzianità contributive maturate in settimane dall'1.7.1997 al 31.12.1997, determinata prendendo sempre a riferimento le retribuzioni pensionabili utilizzate per la quota "B" e applicando però le aliquote di rendimento (decrescenti dal 2 % allo 0,90 %) stabilite dall'art. 12 del D.Lgs. n. 503/92.

QUOTA "F", relativa alle anzianità contributive maturate in settimane dall'1.1.1998 in poi, determinata prendendo a riferimento le retribuzioni imponibili e pensionabili del Fondo fino al 31.12.1997 e le retribuzioni imponibili secondo le norme AGO percepite dall'iscritto dal 1.1.1998 in poi.

La retribuzione pensionabile è la stessa della quota "B".

Le retribuzioni pensionabili utili per la determinazione della quota "A" di pensione devono essere rivalutate ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 297/82 mentre quelle da utilizzare per il calcolo delle quote "B", "C", "D" e "E" devono essere rivalutate ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del D.Lgs. n. 503/92.

2. CALCOLO DELLA PENSIONE IN CASO DI LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' CON REQUISITI DI ETÀ E DI CONTRIBUZIONE RIDOTTI RISPETTO A QUELLI PREVISTI DALLA NORMATIVA DELL'AGO (art. 59, comma 12, della legge n. 449/97).

In caso di conseguimento del diritto a pensione di anzianità con requisiti ridotti rispetto a quelli previsti dalla normativa dell'AGO, l'importo della pensione, calcolato come specificato al precedente punto 1, deve essere ridotto in via definitiva applicando le percentuali previste dalla tabella B allegata al decreto legislativo n. 164 del 1997 (art. 3, comma 5).

Praticamente la percentuale di riduzione da applicare è quella corrispondente al numero di anni ottenuti per differenza tra la somma degli anni di età e di anzianità contributiva previsti, all'epoca della liquidazione della pensione a carico del Fondo Volo, dalle norme dell'AGO per la corresponsione della pensione di anzianità e la somma degli anni di età e di anzianità contributiva fatti valere nello stesso momento dall'interessato.

Non si deve procedere ad alcuna riduzione se sommando l'età e l'anzianità contributiva maturata dall'interessato all'atto del pensionamento si ottiene il valore pari o superiore a 87.

3. LIMITE MASSIMO DI PENSIONE

L'importo complessivo della pensione liquidata con il sistema retributivo non può in ogni caso superare:

- a) il limite costituito dalla retribuzione pensionabile individuale (art. 25 della legge n. 859/65 come modificato dall'art. 1 della legge n. 484/73);
- b) il limite costituito dalla retribuzione pensionabile corrispondente alla media delle retribuzioni soggette a contributo percepite nell'anno solare immediatamente precedente a quello di decorrenza della pensione, dai dipendenti della azienda di navigazione maggiormente rappresentativa di pari qualifica ed anzianità dell'interessato (art. 8 della legge n. 480/88).

Si precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2000 il limite massimo di retribuzione pensionabile, di cui al precedente punto b), deve essere ridotto del 20% (art. 3, comma 8 della legge n. 164/97).

4. LIQUIDAZIONE IN CAPITALE DI UNA QUOTA DI PENSIONE

L'iscritto che abbia raggiunto i requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere la liquidazione del valore capitale di una quota della pensione entro i limiti stabiliti dall'art. 34 della legge n. 859/65 e dall'art. 3, comma 12, del D.Lgs. n. 164/97.

1. Iscritti al Fondo volo successivamente al 27.11.1988.

La liquidazione in capitale non spetta (art. 11 della legge n. 480/88).

2. Iscritti al Fondo volo prima del 27.11.1988 (art. 59, comma 2, della legge n. 449/97).

2.1. Iscritti che possono far valere, quale somma di età e di anzianità contributiva, il parametro 87 e possono far valere 30 anni di anzianità contributiva.

Il capitale liquidabile non può superare:

a) né il limite costituito dal 30% e dal 15% del valore capitale della quota di pensione spettante, rispettivamente, in relazione ai periodi di contribuzione maturati fino al 26.11.1988 e dal 27.11.1988 al 30.6.1997;

b) né la differenza tra il valore capitale della pensione spettante in base alle norme del Fondo ed il valore capitale della pensione liquidabile secondo le norme dell'AGO.

2.2. Iscritti che possono far valere, quale somma di età e di anzianità contributiva, il parametro 89 e possono far valere 30 anni di anzianità contributiva.

Il capitale liquidabile non può superare:

a) né il limite costituito dal 50% e dal 25% del valore capitale della quota di pensione spettante, rispettivamente, in relazione ai periodi di contribuzione maturati fino al 26.11.1988 e dal 27.11.1988 al 30.6.1997;

b) né la differenza tra il valore capitale della pensione spettante in base alle norme del Fondo ed il valore capitale della pensione liquidabile secondo le norme dell'AGO.

5. LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE PER GLI ISCRITTI CON ANZIANITA' CONTRIBUTIVA INFERIORE A 18 ANNI INTERI AL 31 DICEMBRE 1995

Per detti soggetti la pensione deve essere liquidata con il sistema misto e cioè con il sistema retributivo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per le anzianità maturate dal 1 gennaio 1996 in poi.

6. LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE PER GLI ISCRITTI AL FONDO DAL 1 GENNAIO 1996 IN POI

Per detti soggetti la pensione deve essere liquidata con il sistema contributivo.

Ai fini del conseguimento dell'età pensionabile prevista dall'art. 1, comma 20, della legge n. 335/95, e per l'applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'art. 1, comma 6, della medesima legge n. 335 è consentito, agli iscritti al Fondo successivamente all'1.1.1996, aggiungere alla propria età anagrafica un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto in attività di volo fino ad un massimo di cinque anni.

SOPPRESSO FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO

(NORMATIVA VIGENTE ALL'1.1.2001)

1. CALCOLO DELLA PENSIONE PER GLI ISCRITTI CON ANZIANITA' CONTRIBUTIVA DI ALMENO 18 ANNI INTERI AL 31 DICEMBRE 1995.

1.1. In caso di liquidazione della pensione di vecchiaia di invalidità e ai superstiti l'importo della pensione è determinato dalla somma:

- a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite nel soppresso Fondo autoferrotranvieri anteriormente al 1° gennaio 1996, calcolato secondo la normativa vigente presso lo stesso Fondo che resta a tal fine confermata in via transitoria;
- b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

Si precisa che quest'ultime anzianità contributive sono costituite da quelle maturate dal 1° gennaio 1996 in poi e da quelle eventualmente fatte valere dal lavoratore presso il menzionato Fondo pensioni lavoratori dipendenti prima di tale data per periodi, ovviamente, diversi da quelli di iscrizione al soppresso Fondo autoferrotranvieri.

L'importo della pensione spettante agli interessati è quindi determinato sommando le seguenti quote di pensione:

QUOTA "A", relativa alle anzianità contributive maturate nel soppresso Fondo fino al 31.12.1992, determinata prendendo a riferimento le retribuzioni teoriche e cioè, come espressamente stabilito dall'art. 3, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 414/96, quelle che sarebbero state imponibili secondo la previgente disciplina - ultimi 12 mesi di retribuzione (art. 17 della legge n. 889/71) - e applicando l'aliquota di rendimento del 2,50%.

QUOTA "B", relativa alle anzianità contributive maturate nel soppresso Fondo dall'1.1.1993 al 31.12.1994, calcolata applicando l'aliquota di rendimento del 2,50% e prendendo a riferimento, per la determinazione della retribuzione pensionabile, il periodo costituito dai 12 mesi previsti dalla normativa ante decreto n. 503 del 1992 incrementato del 50%. Nel periodo dall'1.1.1993 al 31.12.1995 e del 66,6% del periodo dall'1.1.1996 alla data di decorrenza della pensione.

Per l'anzidetto periodo vengono prese in considerazione le retribuzioni imponibili e pensionabili del Fondo fino al 31 dicembre 1995 e le retribuzioni teoriche imponibili secondo la normativa vigente al 31 dicembre 1995 per i periodi dal 1° gennaio 1996 in poi.

QUOTA "C", relativa alle anzianità contributive maturate nel soppresso Fondo dall'1.1.1995 al 31.12.1995, calcolata utilizzando la stessa retribuzione pensionabile della quota "B" e applicando l'aliquota di rendimento del 2%.

QUOTA "AGO", relativa alle anzianità contributive acquisite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti sia prima che dopo la data del 1°1.1996, calcolata secondo le norme dell'AGO tenendo, quindi, distinte le anzianità maturate prima del 31.12.1992 da quelle maturate successivamente a tale data.

Per il calcolo di tal ultima quota di pensione vengono prese in considerazione le retribuzioni imponibili di cui all'art. 12 della legge n. 153/1969 e successive modificazioni e integrazioni dal 1° gennaio 1996 in poi e viene applicata l'aliquota di rendimento del 2%.

1.2 In caso di liquidazione della pensione di vecchiaia per il personale viaggiante, di invalidità specifica e di anzianità i periodi di anzianità contributiva maturati nell'assicurazione generale obbligatoria anteriormente al 1° gennaio 1996 non sono considerati utili ai fini della maturazione del diritto al trattamento pensionistico. Nei suddetti casi l'importo della pensione è determinato dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite nel Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto anteriormente al 1° gennaio 1996, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente presso il soppresso Fondo che resta a tal fine confermata in via transitoria;

b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 1996, calcolata secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

L'importo della pensione è in concreto determinato sommando le seguenti quote di pensione:

Quota "A", Quota B e Quota C calcolate come descritto al precedente punto 1.1;

Quota "AGO" relativo alle anzianità contributive acquisite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dopo il 31.12.1995, calcolata secondo le norme dell'AGO.

Per la determinazione di quest'ultima quota di pensione vengono prese in considerazione le retribuzioni imponibili e pensionabili del Fondo fino al 31 dicembre 1995 e le retribuzioni imponibili di cui all'art. 12 della legge n. 153/1969 e successive modificazioni e integrazioni dal 1° gennaio 1996 in poi e viene applicata l'aliquota di rendimento del 2%.

In entrambi i casi innanzi illustrati, riferiti a trattamenti pensionistici diversi, le retribuzioni pensionabili utili per la determinazione della quota "A" di pensione (sia del Fondo che dell'AGO) devono essere rivalutate ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 297/82 mentre quelle da utilizzare per il calcolo delle quote "B" (Fondo e AGO) e "C" (solo Fondo) devono essere rivalutate ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del D.Lgs. n. 503/92.

1.3 Limite massimo di pensione.

L'importo complessivo delle pensioni liquidate con il sistema retributivo, non può in ogni caso superare il più favorevole tra i parametri indicati dall'art. 3, comma 5, del decreto n. 414/96:

a) 90 per cento della retribuzione pensionabile determinata per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel Fondo anteriormente al 1° gennaio 1996;

b) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

Ai fini della determinazione di entrambi i parametri di cui sopra vengono prese in considerazione sia la retribuzione di quota "A" che quella di quota "B", individuate come descritto ai precedenti punti 1.1 e 1.2, in misura proporzionale rispettivamente all'anzianità maturata prima e dopo il 31.12.1992, nei limiti dell'anzianità massima computabile ai fini pensionistici.

In particolare l'anzianità contributiva maturata al 31.12.1992 moltiplicata per l'aliquota annua di rendimento pari al 2.50 per cento determina in percentuale l'anzianità contributiva da assegnare alla quota A. detraendo tale percentuale dal 90 per cento si ottiene in percentuale l'anzianità contributiva da attribuire alla quota B.

Analogo sistema vale per la determinazione del parametro AGO (90 per cento) con l'avvertenza che l'aliquota annua di rendimento è pari al 2 per cento.

2. LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE PER GLI ISCRITTI CON ANZIANITA' CONTRIBUTIVA INFERIORE A 18 ANNI INTERI AL 31 DICEMBRE 1995

Per detti soggetti la pensione deve essere liquidata con il sistema misto e cioè con il sistema retributivo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1996 in poi.

3. LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE PER GLI ISCRITTI AL FONDO DAL 1° GENNAIO 1996 IN POI

Per detti soggetti la pensione deve essere liquidata con il sistema contributivo.

FONDO DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DALL'ENEL E DALLE AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE

CALCOLO DELLA PENSIONE

LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE PER I SOGGETTI CON ANZIANITA' CONTRIBUTIVA DI ALMENO 18 ANNI INTERI AL 31 DICEMBRE 1995.

La misura della pensione liquidata con il sistema retributivo è costituita dalla somma delle seguenti quote di pensione :

- quota "A", relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31.12.1992, calcolata prendendo a riferimento le retribuzioni teoriche e cioè, come espressamente stabilito dall'art.2 comma 3 del decreto legislativo 14 settembre 1996, n.562 , quelle che sarebbero state imponibili secondo la previgente disciplina – ultimo semestre di retribuzione ragguagliata ad anno (art.7 della legge 25 novembre 1971, n.1079)- e applicando l'aliquota di rendimento del 2,51428 per cento;
- quota "B",relativa alle anzianità contributive maturate dall'1.1.1993 al 31.12.1994, calcolata prendendo a riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile il periodo costituito dal semestre previsto dalla normativa ante decreto n. 503 del 1992, incrementato del 50 per cento del periodo dall'1.1.1993 al 31.12.1995 e del 66,6 per cento del periodo dall'1.1.1996 alla data di decorrenza della pensione. Per l'anzidetto periodo vengono prese in considerazione le retribuzioni imponibili e pensionabili del Fondo fino al 31 dicembre 1996 e le retribuzioni teoriche imponibili secondo la normativa vigente al 31dicembre 1996 per i periodi dal 1 gennaio 1997 in poi e viene applicata l'aliquota di rendimento del 2,51428 per cento;
- quota "C", relativa alle anzianità contributive maturate dall'1.1.1995 al 31.12.1996, calcolata utilizzando la stessa retribuzione pensionabile della quota "B" di pensione e applicando l'aliquota di rendimento del 2 per cento;
- quota " D", relativa alle anzianità contributive maturate dal 1 gennaio 1997 in poi, calcolata prendendo a riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile lo stesso periodo previsto per le quote "B" e "C. Per l'anzidetto periodo vengono prese in considerazione le retribuzioni imponibili e pensionabili del Fondo fino al 31 dicembre 1996 e le retribuzioni imponibili , di cui all'art.12 della legge 153/1969 e successive modificazioni ed integrazioni, dal 1 gennaio 1997 in poi e viene applicata l'aliquota di rendimento del 2 per cento.

Alle quote di pensione "B","C" e "D" trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.12, comma 1, del decreto legislativo n.503/1992, per le retribuzioni pensionabili eccedenti il "tetto" al quale si applica il coefficiente massimo di rendimento.

Le retribuzioni pensionabili utili per la determinazione delle varie quote di pensione, ad eccezione di quelle da utilizzare per la determinazione della quota "A", vanno rivalutate ai sensi del comma 4 dell'art.7 del decreto legislativo n.503/1992.

L'importo complessivo della pensione liquidata con il sistema retributivo non può superare il più favorevole tra i parametri indicati dall'art.3, comma 2, del decreto n.562/1996:

- a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata in base alle norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria;
- b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata per il calcolo della quota di pensione di cui all'art.1, comma 12, lettera a) della legge n.335/1995.

Ai fini della determinazione dei parametri di cui sopra, vengono prese in considerazione sia la retribuzione di quota "A" che quella di quota "B" in misura proporzionale, rispettivamente, all'anzianità maturata fino al 31.12.1992 e all'anzianità maturata dall' 1 gennaio 1993, fino al raggiungimento del rendimento massimo previsto dalla normativa del Fondo (88 per cento) e dalla normativa dell'AGO (80 per cento).

In particolare l'anzianità contributiva maturata al 31.12.1992 moltiplicata per l'aliquota annua di rendimento pari al 2,51428 per cento determina in percentuale l'anzianità contributiva da assegnare alla quota A; detraendo tale percentuale dall'88 per cento si ottiene in percentuale l'anzianità contributiva da attribuire alla quota B.

Analogo sistema vale per la determinazione del parametro AGO – 80 per cento – con l'avvertenza che l'aliquota annua di rendimento è pari al 2 per cento.

LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE PER I SOGGETTI CON ANZIANITA CONTRIBUTIVA INFERIORE A 18 ANNI INTERI AL 31 DICEMBRE 1995

Per detti soggetti la pensione deve essere liquidata con il sistema misto e cioè con il sistema retributivo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per le anzianità maturate dal 1 gennaio 1996 in poi.

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA

CALCOLO DELLA PENSIONE

LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE PER I SOGGETTI CON ANZIANITA' CONTRIBUTIVA DI ALMENO 18 ANNI INTERI AL 31 DICEMBRE 1995.

La misura della pensione liquidata con il sistema retributivo è costituita dalla somma delle seguenti quote di pensione :

- quota "A", relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31.12.1992, calcolata prendendo a riferimento le retribuzioni teoriche e cioè, come espressamente stabilito dall'art.2 comma 3 del decreto legislativo 4 dicembre 1996, n.658 , quelle che sarebbero state imponibili secondo la previgente disciplina – retribuzioni percepite nell'ultimo anno di servizio ragguagliate alla media del triennio, aumentata del 12 per cento (art.20 della legge 4 dicembre 1956, n.1450) - e applicando l'aliquota di rendimento del 2,50 per cento;
- quota "B",relativa alle anzianità contributive maturate dall'1.1.1993 al 31.12.1994, calcolata prendendo a riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile il periodo costituito dalle retribuzioni previste dalla normativa ante decreto n. 503 del 1992, incrementato del 50 per cento del periodo dall'1.1.1993 al 31.12.1995 e del 66,6 per cento del periodo dall'1.1.1996 alla data di decorrenza della pensione. Per l'anzidetto periodo vengono prese in considerazione le retribuzioni imponibili e pensionabili del Fondo fino al 31 dicembre 1996 e le retribuzioni teoriche imponibili secondo la normativa vigente al 31dicembre 1996 per i periodi dal 1 gennaio 1997 in poi e viene applicata l'aliquota di rendimento del 2,50 per cento;
- quota "C", relativa alle anzianità contributive maturate dall'1.1.1995 al 31.12.1996, calcolata utilizzando la stessa retribuzione pensionabile della quota "B" di pensione e applicando l'aliquota di rendimento del 2 per cento;
- quota " D", relativa alle anzianità contributive maturate dal 1 gennaio 1997 in poi, calcolata prendendo a riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile lo stesso periodo previsto per le quote "B" e "C. Per l'anzidetto periodo vengono prese in considerazione le retribuzioni imponibili e pensionabili del Fondo fino al 31 dicembre 1996 e le retribuzioni imponibili , di cui all'art.12 della legge 153/1969,e successive modificazioni ed integrazioni, dal 1 gennaio 1997 in poi e viene applicata l'aliquota di rendimento del 2 per cento.

Alle quote di pensione "B","C" e "D" trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.12, comma 1, del decreto legislativo n.503/1992, per le retribuzioni pensionabili eccedenti il "tetto" al quale si applica il coefficiente massimo di rendimento.

Le retribuzioni pensionabili utili per la determinazione delle varie quote di pensione, ad eccezione di quelle da utilizzare per la determinazione della quota "A", vanno rivalutate ai sensi del comma 4 dell'art.7 del decreto legislativo n.503/1992.

L'importo complessivo della pensione liquidata con il sistema retributivo non può superare il più favorevole tra i parametri indicati dall'art.3, comma 2, del decreto n.658/1996:

- c) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata in base alle norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria;
- d) 90 per cento della retribuzione pensionabile determinata per il calcolo della quota di pensione di cui all'art.1, comma 12, lettera a) della legge n.335/1995.

Ai fini della determinazione dei parametri di cui sopra, vengono prese in considerazione sia la retribuzione di quota "A" che quella di quota "B" in misura proporzionale, rispettivamente, all'anzianità maturata fino al 31.12.1992 e all'anzianità maturata dall' 1 gennaio 1993, fino al raggiungimento del rendimento massimo previsto dalla normativa del Fondo (90 per cento) e dalla normativa dell'AGO (80 per cento).

In particolare l'anzianità contributiva maturata al 31.12.1992 moltiplicata per l'aliquota annua di rendimento pari al 2,50 per cento determina in percentuale l'anzianità contributiva da assegnare alla quota A; detraendo tale percentuale dal 90 per cento si ottiene in percentuale l'anzianità contributiva da attribuire alla quota B.

Analogo sistema vale per la determinazione del parametro AGO - 80 per cento - con l'avvertenza che l'aliquota annua di rendimento è pari al 2 per cento.

LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE PER I SOGGETTI CON ANZIANITA CONTRIBUTIVA INFERIORE A 18 ANNI INTERI AL 31 DICEMBRE 1995

Per detti soggetti la pensione deve essere liquidata con il sistema misto e cioè con il sistema retributivo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per le anzianità maturate dal 1 gennaio 1996 in poi.

FERROVIE DELLO STATO

A - ALIQUOTA CONTRIBUTIVA (*)

Riferimento legislativo	Misura dell'aliquota(**)
IVS CONTRIB AGGIUNTIVA EX ART. 3 TER 1.438/92	32,70 1,00

(*) I SOGGETTI ISCRIVIBILI AL FONDO DAL 1/4/2000 SONO:

- 1- il personale della FS S.p.A. già iscritto alla data del 31/3/2000;
- 2- il personale assunto dal 1/4/2000 alle dipendenze della FS S.p.A.;
- 3- ex personale della FS S.p.A. già iscritto al Fondo, transitato ad Enti e Amministrazioni pubbliche per effetto dei processi di mobilità o a società facenti capo alla FS S.p.A. per effetto dei processi di ristrutturazione della S.p.A. e che ha esercitato il diritto di opzione per il mantenimento del suddetto regime pensionistico.

() IMPONIBILE**

Il contributo è dovuto sul maggior importo tra:

a) somma di:

- retribuzioni fisse e continuative aumentate del 18%;
- indennità integrativa speciale.

b) retribuzione così come definita dall'art. 12 della L. 153/1969 e successive modificazioni

FERROVIE DELLO STATO

B - Requisiti per la PENSIONE di VECCHIAIA (validi per entrambi i sessi) distinti per profili professionali (*) (***)

ANNO 2001 (**) (limiti validi dal 1/1/2000 al 30/6/2001)		
Precedenti limiti di età	età	limiti di servizio(****)
profili dei 58 anni di età	63	25
profili dei 60 anni di età	65	25
profili dei 62 anni di età	65	30

ANNO 2001 (**) (limiti validi dal 1/07/2001 al 31/12/2002)		
Precedenti limiti di età	età	limiti di servizio(****)
profili dei 58 anni di età	64	25
profili dei 60 anni di età	65	25
profili dei 62 anni di età	65	30

(*) Il profilo professionale è equivalente alla qualifica;

(**) I limiti di età e di servizio muteranno di nuovo a partire dal 1/1/2003;

(***) Fa eccezione il personale viaggiante (raggruppa i profili professionali caratterizzati dallo svolgimento di mansioni consistenti nella condotta di convogli, navi o dalla prestazione lavorativa su tali mezzi) che conserva i limiti di età precedenti - vedere tabella limiti di età e servizio dei profili professionali -.

(****) Gli iscritti che, alla data di compimento del limite di età non abbiano raggiunto il limite di servizio, vengono mantenuti in servizio fino al compimento di tale limite e comunque non oltre il 65° anno di età. Se anche a tale data non hanno raggiunto il limite di servizio, la pensione viene calcolata come se il limite fosse stato raggiunto e viene assoggettato alla quota di contribuzione a carico del lavoratore per un arco di tempo di durata pari all'aumento di servizio necessario al raggiungimento del limite stesso.

C- Requisiti per la PENSIONE di ANZIANITA'

1- PERSONALE NON ECCEDENTARIO

(L. n. 449/1997, art. 59, comma 6 ed allegata TAB. D)

Età ed anzianità
55 e 35

Solo anzianità
37

2- PERSONALE ECCEDENTARIO (*)

(L. n.335/1995, art. 1, comma 26 e 27, lettere a) e b) e annesse tabelle B e C)

TABELLA B (**)

Età	Anzianità al pensionamento
54	25

TABELLA C (***)

Anzianità al 31/12/1995	Anzianità al pensionamento
da 19 a 21 anni	32
da 22 a 25 anni	31
da 26 a 29 anni	30

(*) Il personale eccedentario è quello dichiarato tale durante il periodo di ristrutturazione della FS S.p.A. e che risolve il rapporto di lavoro per pensionamento di anzianità con decorrenza compresa entro il 31/12/2001, secondo quanto disposto dal comma 6, art. 59 della legge n.449/1997.

(**) Gli iscritti che hanno maturato entrambi i requisiti nel corso dell'anno 2000 (che erano 54 anni di età e 24 anni di contribuzione) acquisiscono il diritto alla pensione nel corso dell'anno 2001, gli iscritti che maturano entrambi i requisiti entro il 3° trimestre del 2001 acquisiscono il diritto a pensione l'1/1/2001. All'importo della pensione si applicano i coefficienti di riduzione indicati nella tabella A allegata alla legge n.537/1993.

(***) Gli iscritti in possesso del requisito contributivo di cui alla tabella C accedono al pensionamento dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito stesso e all'importo di pensione si applicano i coefficienti di riduzione indicati nella tabella D allegata alla legge n. 335/1995.

FERROVIE DELLO STATO

D - SISTEMI DI CALCOLO DELLA PENSIONE

	Anzianità contributiva	Periodo di riferimento per la retribuzione pensionabile	Rendimento annuo
QUOTA A	fini al 31/12/1992	ultima retribuzione costituita da: - retribuzione fissa e continuativa aumentata del 18% - indennità integrativa speciale	2,6% per i primi 10 anni e comunque per le anzianità maturate fino al 31/12/1994 2,0% per gli anni successivi
QUOTA B (*)	dal 1/1/1993 in poi	<i>-Iscritti con almeno 15 anni di contribuzione al 31/12/1992</i> -il 50% del periodo compreso tra il 1/1/1993 e 31/12/1995 e del 66,6% del periodo dal 1/1/1996 in poi, fino ad un massimo di 120 mesi <i>-Iscritti con meno di 15 anni di contribuzione al 31/12/1992</i> -il 100% del periodo dal 1/1/1993 in poi.	2% (**) fino ad un massimo dell'80% complessivo

(*) Ai fini della media delle retribuzioni annue pensionabili da determinare per il calcolo della quota B di pensione, limitatamente alle anzianità successive al 31/12/1995, si applica l'art. 12 della L. 153/1969 e successive modificazioni, secondo la L. 335/1995 all'art. 2, commi 9, 10, e 1, per la parte eccedente il 18% della retribuzione fissa e continuativa.

Ai fini del calcolo della pensione, è utile, pertanto, tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro, facendo salvo l'aumento del 18% sulla retribuzione fissa e continuativa.

(**) Per le retribuzioni eccedenti il limite massimo della retribuzione pensionabile previsto per l'a.g.o. l'aliquota di pensionabilità è ridotta:

a) per le anzianità dall'1.1.1998 (art. 59, comma 1 L. 449/1997):

- all'1,6% per la quota di retribuzione pensionabile compresa tra il massimo della retribuzione pensionabile e il 33% del limite stesso;
- all'1,35% per la quota di retribuzione pensionabile compresa tra il 33% del limite massimo e il 66% del limite stesso;
- all'1,1% per la quota di retribuzione pensionabile compresa tra il 66% del limite massimo e il 90% del limite stesso;
- allo 0,9% per la quota di retribuzione pensionabile eccedente il 90% del limite stesso;

b) per le anzianità comprese tra l'1.1.1993 ed il 31.12.1997 (art. 12 comma 3 D.Lgs. 503/1992, che prevede la progressiva applicazione, con cadenza quinquennale, a partire dalle soglie di retribuzione più elevate, e con scaglionamento riferito alla metà delle percentuali di riduzione applicate nel regime a.g.o.), le aliquote di pensionabilità per il quinquennio 1998-2002 sono ridotte:

- all'1,55% per la quota di retribuzione pensionabile compresa tra il 66% del limite massimo e il 90% del limite stesso;
- allo 0,9% per la quota di retribuzione pensionabile eccedente il 90% del limite stesso.

a dell'aliquota pensionistica stabilita dalla tabella di cui all'art. 21, comma 6, della legge n. 67/1988, come modificata dallo stesso art. 12, per l'assicurazione generale obbligatoria, in dipendenza del limite massimo di retribuzione pensionabile previsto per l'assicurazione predetta.

FONDO CLERO

A- PRELIEVO CONTRIBUTIVO (*)

Riferimento legislativo (***)	Misura attuale del contributo capitario (**)
L. n.903 del 22/12/1973 e L. n.488 del 23/12/1999	2.445.240

(*) La contribuzione al Fondo è prevista in misura fissa a carico di ciascun iscritto. Inoltre, il contributo capitario è adeguato con la medesima misura e decorrenza dell'aumento percentuale per perequazione automatica delle pensioni vigenti al 1 gennaio di ciascun anno.

(**) e' prevista la misura provvisoria del contributo attualmente in vigore per l'anno 2001 e valido finché non sarà emanato un nuovo decreto che, in base al disposto della 488/1999 ne vari l'ammontare.

(***) Per l'anno 2000, a seguito di quanto disposto dalla L. 488/1999, è stato applicato un aumento del contributo capitario pari a 800.000 annue.

Misura della pensione (*) per l'anno 2001 (art.15 e 16 L. 903/1973)	
Trattamento minimo mensile	738.900
Quota aggiuntiva mensile	8.485

(*) L'importo annuo della pensione diretta è costituito da una quota base, pari al trattamento minimo previsto per l'Assicurazione Generale Obbligatoria e da un numero di quote che si aggiungono per ogni anno di contribuzione eccedente il limite previsto come requisito contributivo per l'anno in esame.

Inoltre, qualora la pensione di vecchiaia sia presentata dopo trascorso almeno un anno intero dalla data di conseguimento dei requisiti minimi di età e di anzianità, l'importo minimo della pensione viene maggiorato secondo i coefficienti previsti per le età superiori a 65 nella tabella D allegata alla legge 11 agosto 1972, n.485, relativa all'Assicurazione Generale Obbligatoria.

FONDO CLERO

B- Requisiti per la PENSIONE di VECCHIAIA

(validi per entrambi i sessi)

LIMITI DI ETA' (art. n. 42, l. 488/1999, comma2)	
RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI	ETA' RICHIESTA
Dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2001	66
Dal 1 luglio 2001 al 31 dicembre 2002	67
Dal 1 gennaio 2003	68

REQUISITI CONTRIBUTIVI (art. 42, l. n. 488/1999, comma 2)	
Dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2001	11
Dal 1 luglio 2001 al 31 dicembre 2002	12
Dal 1 gennaio 2003 al 30 giugno 2004	13
Dal 1 luglio 2004 al 31 dicembre 2005	14
Dal 1 gennaio 2006 al 30 giugno 2007	15
Dal 1 luglio 2007 al 31 dicembre 2008	16
Dal 1 gennaio 2009 al 30 giugno 2010	17
Dal 1 luglio 2010 al 31 dicembre 2011	18
Dal 1 gennaio 2012 al 30 giugno 2113	19
Dal 1 luglio 2013 in poi	20

FONDO CLERO

Dati di preventivo aggionato 2000

Numero degli iscritti (1)	20.567
	(milioni di lire)
Contributi ordinari (2)	51.541
Prestazioni (netto Gias)	157.353
Disavanzo d'esercizio	1.203.694
Deficit patrimoniale	1.893.980

(1) L'art. 42, comma 6, della L.n. 488/1999 ha esteso l'iscrizione al Fondo, a decorrere dal 1 gennaio 2000 anche ai sacerdoti e ministri di culto non aventi cittadinanza italiana, e presenti in Italia al servizio di Diocesi italiane e delle Chiese acattoliche riconosciute, nonché ai sacerdoti e ai ministri di culto aventi cittadinanza italiana, operanti all'estero al servizio di Diocesi italiane e delle Chiese o Enti acattolici riconosciuti.

(2) L'art. 42, comma 1, della L. 488/1999 ha stabilito dal 1/1/2000 un incremento del contributo capitaro annuo di lire 800.000 ed ha confermato i meccanismi di adeguamento del contributo di cui all'art. 20 della legge istitutiva del Fondo.

FONDO PER LA PREVIDENZA DEGLI ADDETTI ALLE ABOLITE IMPOSTE DI CONSUMO

GLI ISCRITTI AL FONDO

Il Fondo è sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria. Ad esso è iscritto tutto il personale dipendente dalle ditte appaltatrici delle imposte di consumo o dai Comuni che conducevano in economia il relativo servizio di riscossione e che dal 1° gennaio 1973, a seguito dell'abolizione delle imposte comunali di consumo, è stato trasferito alle dipendenze del Ministero delle Finanze o è stato mantenuto in servizio presso i comuni dai quali dipendeva.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

- 32,35% per prestazioni pensionistiche
- 15,5% per prestazioni in capitale

FONDO PER LA PREVIDENZA DEGLI ADDETTI ALLE ABOLITE IMPOSTE DI CONSUMO

REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA

Anno 2001		
Età Uomini	Età Donne	Anzianità
65	60	20

REQUISITI PER LA PENSIONE DI ANZIANITA'

Anno 2001	
Età + Anzianità	Anzianità
56 e 35	37

FONDO PER LA PREVIDENZA DEGLI ADDETTI ALLE ABOLITE IMPOSTE DI CONSUMO

CALCOLO DELLA PENSIONE

Quota A) La quota di pensione relativa alle anzianità maturate anteriormente al 01.01.1993 è calcolata sulla base della retribuzione complessiva percepita negli ultimi 12 mesi di effettivo servizio con le seguenti percentuali: 32,5% per i primi 5 anni di effettivo servizio, aumentata dell'1,70% per ogni anno dal 6° al 30° e dell'1% per ogni anno successivo al 30°.

Quota B) La quota di pensione è calcolata prendendo come periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile il numero dei mesi intercorrenti tra l'01.01.1993 e la data di cessazione dal servizio aumentati del 50%. Dall'01.01.1996 il predetto periodo di riferimento è aumentato del 66%.

Le retribuzioni sono rivalutate con gli stessi criteri e coefficienti previsti nell'assicurazione generale obbligatoria per la quota B) di pensione.

REGIMI INTEGRATIVI DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA

- ❖ Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas
- ❖ Fondo di previdenza per gli impiegati e i dipendenti dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello stato e degli enti pubblici (per brevità indicato con la dizione Fondo Esattoriali)
- ❖ Gestione speciale di previdenza per i dipendenti da imprese esercenti miniere cave e torbiere

**FONDO INTEGRATIVO DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA PER
L'INVALIDITA' LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI A FAVORE DEL PERSONALE
DIPENDENTE DALLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS**

A1 – Aliquota contributiva in vigore nell'anno 2001

Riferimenti normativi	Misura dell'aliquota ⁽¹⁾
legge 6 dicembre 1971 n.1084 legge 3 marzo 1987 n.61	1,7% (a totale carico del datore di lavoro)

⁽¹⁾ Il Decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro del Tesoro del 25 luglio 2000 ha fissato l'aliquota contributiva (già stabilita nella misura del 4 per cento a totale carico dei datori di lavoro) nella misura dell'1,70 per cento a decorrere dal 1° ottobre 2000.

A2 – Retribuzione imponibile

Le voci retributive imponibili ai sensi dell'art.10 della legge n. 1084/1971 sono:

- minimo di stipendio o paga stabilito dai contratti collettivi di categoria;
- aumenti per anzianità e per merito;
- indennità di contingenza;
- 13a mensilità;
- eventuali indennità fisse mensili a carattere continuativo.

Sono escluse:

- le quote delle doppie mensilità;
- le somministrazioni in natura e le indennità sostitutive di esse;
- le indennità di mensa e simili;
- le corresponsioni a titolo di rimborso spese, anche se forfettarie.

A3 – Aziende private del Gas operanti con il Fondo

Tutte le aziende che, per atto di concessione amministrativa, producono e distribuiscono o soltanto distribuiscono gas e metano alla cittadinanza per uso civile.

A4 – Soggetti iscritti al Fondo

Ai sensi dell'art. 7 della legge n.1084/1971 sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i dipendenti di aziende private del gas con qualifica di impiegato o di operaio in servizio effettivo alla data del 1 novembre 1967 o a quella di assunzione, se posteriore.

Il personale nuovo assunto, una volta superato il periodo di prova previsto dai contratti collettivi di lavoro di categoria e confermato in servizio effettivo è iscritto al fondo a decorrere dalla data di assunzione.

Sono esclusi dall'iscrizione:

- il personale assunto per lavori di carattere eccezionale o temporaneo, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro di categoria;
- il personale assunto temporaneamente in ottemperanza a particolari disposizioni di legge;
- i dirigenti.

B1 – Pensione di Vecchiaia

Il comma 3 dell'art.59 della legge 27 dicembre 1997 n.449 ("Legge Prodi"), stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 1998 per il personale dipendente dalle aziende private del gas il trattamento pensionistico si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza.

Il fondo in questione non è stato interessato dal decreto n. 503 del 1992, e successive modificazioni e, pertanto, non sono stati modificati i requisiti previsti dall'ordinamento specifico del fondo stesso per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia.

Quindi la pensione di vecchiaia a carico del fondo poteva essere conseguita con i soli requisiti previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1084 e successive modificazioni e cioè con un'età di 60 anni, sia per gli uomini che per le donne, e un'anzianità contributiva di 15 anni.

Con l'entrata in vigore della norma di cui al comma 3 dell'art.59 della legge 27 dicembre 1997 n.449 la pensione di vecchiaia a carico del fondo, a decorrere dal 1 gennaio 1998, si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti richiesti nella predetta assicurazione generale di cui almeno 15 maturati nel Fondo Gas.

Per le donne, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti per il pensionamento nel regime generale, la pensione di vecchiaia a carico del fondo non può essere conseguita prima del compimento del 60 anno di età.

Nella tabella seguente sono riepilogati i requisiti di età e di contribuzione vigenti negli ultimi anni.

	REQUISITI DI ETA'		REQUISITI DI CONTRIBUZIONE
	M	F	M e F
fino al 31.12.1997	60	60	15
dal 1.1.1998	63	60	18
dal 1.7.1998	64	60	18
dal 1.1.1999	64	60	19
dal 1.1.2000	65	60	19
dal 1.1.2001	65	60	20

C1 – Pensione di Anzianità

Compete agli iscritti che non abbiano compiuto l'età di vecchiaia, ma cessino dal servizio ed abbiano diritto alla pensione di anzianità' secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria e possano far valere almeno 15 anni di contribuzione al Fondo.

D1 – Calcolo della pensione

Pensione complessiva

La pensione maturata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e quella maturata nel Fondo gas costituiscono un'unica pensione complessiva pagata dal Fondo stesso.

La pensione complessiva è pari a 1/39 della retribuzione globale mensile percepita nell'ultimo anno di servizio, per ogni anno di contribuzione versata nel Fondo. La pensione mensile complessiva non può superare il 90% della retribuzione globale mensile percepita dall'assicurato nell'ultimo anno per il quale è stato versato il contributo al Fondo. In caso di pensione di invalidità la pensione complessiva non può essere inferiore al 50% della retribuzione globale mensile percepita dall'assicurato nell'ultimo anno di contribuzione al Fondo e in caso di pensione ai superstiti la pensione complessiva, che sarebbe spettata all'assicurato al momento della morte, non può essere inferiore al 50% della retribuzione globale mensile percepita dall'iscritto nell'ultimo anno di contribuzione al Fondo. La pensione viene calcolata prendendo a base la retribuzione e l'anzianità contributiva.

Quota esclusiva

Quando l'assicurato ha contributi obbligatori, volontari e figurativi versati nell'assicurazione generale obbligatoria per servizio prestato in altre attività, la quota di pensione che scaturisce da questi contributi viene corrisposta in aggiunta alla pensione complessiva.

Per gli iscritti al Fondo sono previsti 2 tipi di imponibile contributivo:

- ❖ **AGO:** coincide con l'imponibile fiscale
- ❖ **Fondo Gas:** comprende tutte le voci indicate nel punto A2 ma la normativa del Fondo esclude espressamente le doppie mensilità

FONDO ESATTORIALI

A- PRELIEVO CONTRIBUTIVO (*)

Riferimento legislativo	Tipologia di prestazioni	Misura attuale
Legge 2 aprile 1958 n. 377, art. 10	- trattamento integrativo	5,50%
	- TFR	6,35%
	- assicurazione temporanea di gruppo	1,00%

(*) La contribuzione al Fondo, ai fini del trattamento integrativo, è prevista per tre quinti, pari al 3,3%, a carico del datore di lavoro, e per due quinti, pari a 2,2%, a carico del lavoratore. Le aliquote contributive per le prestazioni di capitale sono a carico del datore di lavoro.

Insieme con i contributi di cui sopra sono versati i contributi previsti per l'assicurazione generale obbligatoria.

B- REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA (*)

Riferimento legislativo	Sesso	Limiti di età	Limiti di anzianità
L. 724/ 1994	Uomini	65	20 (*)
L. 449/1997	Donne	60	20 (*)

(*) Di cui almeno 15 maturati nel fondo esattoriale

La normativa del Fondo non prevede la liquidazione della pensione di anzianità a carico del Fondo stesso.

Pertanto, gli iscritti al Fondo possono avvalersi della facoltà di ricongiunzione in A.G.O., ai sensi dell'art.1 della L. 7 febbraio 1979, n.29, dei periodi di iscrizione al Fondo stesso. Tale ricongiunzione è ammessa sempre che gli interessati possano far valere almeno un contributo nel regime obbligatorio comune figurativo o effettivo per attività non esattoriale.

Attraverso detta ricongiunzione è possibile liquidare la pensione di anzianità soltanto a carico dell'A.G.O., con conseguente perdita del diritto ad ottenere, al compimento dell'età pensionabile, la pensione di vecchiaia a carico del Fondo.

FONDO ESATTORIALI

C- Misura del trattamento integrativo (*)

La pensione annua complessiva (AGO+Fondo) è pari a 1/35 del 65% della retribuzione dell'ultimo mese di servizio ragguagliata ad anno, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo, fino ad un massimo di 35. Qualora la pensione complessiva così determinata risulti d'importo inferiore a quello della pensione dell'AGO, all'iscritto spetta una pensione d'importo pari a quest'ultima. La retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione annua non può essere d'ammontare superiore alla media delle retribuzioni percepite dall'iscritto nell'ultimo triennio di servizio.

D- Misura dell prestazioni di capitale (**)

- il TFR : quantificato secondo quanto definito all'art. 2120 del C.C.;
- dieci mensilità di retribuzione: a titolo di integrazione al TFR maturato, in caso di invalidità permanente o morte dell'iscritto.

Il Fondo ha lo scopo di:

(*) integrare in favore di tutti gli iscritti e dei loro superstiti aventi diritto il trattamento dovuto dall'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'IVS;

(**) corrispondere agli iscritti e ai superstiti aventi diritto una prestazione di capitale in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

GESTIONE MINATORI

GLI ISCRITTI AL FONDO

Sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione speciale Minatori tutti i dipendenti delle imprese esercenti miniere cave e torbiere con lavorazione anche parziale, in sotterraneo, per i quali sussista l'obbligo di iscrizione all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

In pratica basta che un solo lavoratore sia addetto a lavoro in sotterraneo per determinare l'obbligo di iscrizione e di contribuzione alla gestione speciale per tutto il personale dell'azienda mineraria, compresi gli apprendisti.

(L. 31 gennaio 1960, n.5; L. 30 aprile 1969, n.153)

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

- 4,20% per i lavoratori addetti a lavori in sotterraneo
- 2,10 per i lavoratori non addetti a lavori in sotterraneo

REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA (*)

1. Almeno **55 anni di età**
2. Almeno **15 anni**, anche se con discontinuità, di lavori in sotterraneo
3. Cessazione definitiva dell'attività lavorativa.

GESTIONE MINATORI

REQUISITI PER LA PENSIONE ANTICIPATA DI ANZIANITA' (*)

1. **35 anni di contribuzione** comprensivi di un massimo di **5 anni di maggiorazione contributiva**. Quindi il requisito contributivo è di 30 anni.
2. A qualunque età inferiore a quella anticipata di vecchiaia (55 anni di età) e con le finestre previste dalla legge 537/93
3. **Almeno 15 anni**, anche se con discontinuità, di lavori in sotterraneo
4. Cessazione definitiva dell'attività lavorativa

(*) RILIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI ANTICIPATE

Allorché i titolari di pensioni anticipate compiono il 60° anno di età, si procede d'ufficio alla riliquidazione della pensione trasferendo a carico dell'assicurazione generale obbligatoria la quota di pensione calcolata in base ai contributi fatti valere nell'assicurazione stessa e lasciando a carico della "Gestione Minatori" la quota costituita dalla pensione integrativa.

CALCOLO DELLA PENSIONE

La misura della pensione è quella risultante dal calcolo effettuato secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, comprendendo nel calcolo anche la maggiore anzianità riconosciuta.

BANCA D'ITALIA

Il personale della Banca d'Italia è iscritto, come gli altri lavoratori dipendenti, all'Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.) e vengono versate dalla Banca e dai lavoratori le contribuzioni stabilite per legge. Pertanto, al raggiungimento dei requisiti fissati dalla legge stessa (cessazione dal servizio, età e contribuzione minima), il personale acquisisce diritto alle prestazioni pensionistiche previste in tale regime ed erogate dall'INPS (pensioni di anzianità e di vecchiaia).

Il personale ha inoltre diritto ad un trattamento pensionistico previsto da specifiche discipline.

In particolare, i dipendenti assunti dal 28 aprile 1993 (data di entrata in vigore del d.lgs. 124/93) hanno la facoltà di aderire al "Fondo pensione complementare per i dipendenti della Banca d'Italia", un fondo chiuso, gestito dalla Banca stessa, che opera in regime di contribuzione definita e corrisponde prestazioni pensionistiche calcolate - secondo criteri di corrispettività - sulla base del complessivo montante contributivo relativo a ciascun aderente.

In ossequio alle norme del d.lgs. 124/93, al Fondo contribuiscono la Banca (in misura pari al 2,4% della retribuzione utile per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per ciascun iscritto) ed i dipendenti (che versano una quota compresa, a scelta, tra lo 0,5 e il 7% di tale retribuzione). Nel Fondo confluisce inoltre l'intero accantonamento a titolo di TFR sulla base delle previsioni della l. 297/82. Il patrimonio del Fondo ed i rendimenti finanziari accumulati costituiscono le posizioni individuali degli aderenti.

Il Fondo eroga le seguenti prestazioni:

- a) la pensione di vecchiaia, al compimento dell'età pensionabile stabilita nell'A.G.O., in presenza di un'anzianità nel Fondo pari ad almeno cinque anni e della cessazione del rapporto d'impiego;
- b) la pensione di anzianità, al raggiungimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia nell'A.G.O., con un'anzianità nel Fondo pari ad almeno quindici anni e previa cessazione del rapporto d'impiego.

Le pensioni sono liquidabili anche in linea capitale in misura non superiore al 50% dell'importo maturato e sono reversibili in favore del coniuge e dei figli minori o inabili. Nei casi di cessazione per inabilità o morte senza aver maturato diritto a pensione a carico del Fondo, è previsto uno specifico trattamento a carico della Banca.

La misura della pensione è determinata sulla base del complessivo montante contributivo maturato dall'interessato (contributi versati dalla Banca e dal dipendente, TFR, rendimenti finanziari), il quale viene convertito in rendita mensile mediante coefficienti di trasformazione che tengono conto di specifici parametri demografici ed economico-finanziari.

L'iscritto al fondo con almeno otto anni di anzianità nel Fondo può chiedere un'anticipazione pari al massimo al 70% dei contributi accumulati e dei relativi rendimenti finanziari maturati per fronteggiare spese sanitarie, per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione o per spese da sostenere durante la fruizione di congedi per la formazione.

I dipendenti che non aderiscono al Fondo hanno diritto a ricevere, all'atto della cessazione, l'Indennità di fine rapporto, senza attribuzione di alcun trattamento pensionistico integrativo a carico della Banca.

I dipendenti assunti fino al 27 aprile 1993 fruiscono invece di un trattamento integrativo a carico della Banca, disciplinato dal "Regolamento per il Trattamento di quiescenza del personale", che resta in vigore, ad esaurimento, soltanto per tali dipendenti e per gli attuali pensionati (che costituiscono pertanto una popolazione "chiusa" non più incrementabile).

Tale trattamento si compone di una pensione integrativa e di un'indennità di fine rapporto.

La pensione viene calcolata in base ad una percentuale, correlata all'anzianità maturata in Banca, delle voci retributive pensionabili e viene erogata per la parte eccedente la pensione spettante nell'A.G.O. riferita al periodo di lavoro in Banca. Non è consentita la liquidazione in capitale (neppure parzialmente) della pensione integrativa. Il coniuge ed i figli minori o inabili superstiti hanno diritto ad una pensione di reversibilità.

La pensione è riconosciuta al raggiungimento dei medesimi requisiti stabiliti per la maturazione del diritto a pensione nell'A.G.O. (a regime, 35 anni di contribuzione e 57 anni di età oppure 40 anni di contributi); hanno altresì diritto alla pensione integrativa quei dipendenti che percepiscano la pensione INPS di vecchiaia o di anzianità e che abbiano un'anzianità di Banca di almeno 22 anni. Per la liquidazione del trattamento sono osservate le medesime decorrenze (cd. "finestre") stabilite per la pensione obbligatoria.

E' prevista una pensione differita in favore dei dipendenti che, all'atto della cessazione dal servizio, abbiano un'età non inferiore a 50 anni, un'anzianità di servizio in Banca non inferiore a 22 anni ed un'anzianità contributiva presso l'A.G.O. di almeno 20 anni. Tale pensione viene erogata soltanto dal momento in cui l'interessato inizia a percepire una pensione a carico dell'A.G.O. ed è reversibile (anche prima dell'erogazione).

Le pensioni sono annualmente adeguate al solo costo della vita con le medesime regole stabilite per le pensioni obbligatorie ed è esclusa qualunque forma di adeguamento collegata all'evoluzione delle retribuzioni (la cd. "clausola oro" è stata abolita dalla legge dall'1.1.98). La percentuale di rivalutazione viene annualmente determinata con decreto e viene attribuita dal "Casellario centrale delle pensioni" gestito dall'INPS sul complesso dei trattamenti pensionistici percepiti da ciascun soggetto (nel limite dei "tetti" massimi di adeguamento fissati dalla legge).

~~Alle pensioni liquidate dalla Banca a far tempo dal gennaio 1998 si applicano le~~ disposizioni in materia di cumulo delle prestazioni pensionistiche con i redditi da lavoro dipendente o autonomo previste per le pensioni dell'A.G.O..

L'indennità di fine rapporto viene corrisposta ai dipendenti all'atto della cessazione dal servizio e si ragguaglia, approssimativamente, ad un mese di retribuzione per ogni anno di permanenza in servizio.

I dipendenti con almeno otto anni di servizio possono chiedere un anticipo pari al massimo al 70% di tale indennità per finanziare spese sanitarie, per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione, per corsi di istruzione o per spese da sostenere durante i congedi per astensione facoltativa e per la formazione.

Personale assunto prima del 28 aprile 1993 ed in servizio al 31 dicembre 2000 (soggetto a disciplina ad esaurimento)

		Distribuzione per anzianità						
Sesso		0-10 anni	11-15 anni	16-20 anni	21-25 anni	26-30 anni	31-35 anni	36 - oltre
Uomini	5405	592	438	904	1078	1712	527	154
Donne	1886	362	258	390	354	398	104	20
	7291							

Personale in pensione al 31 dicembre 2000

Pensionati diretti		Pensionati indiretti	
Uomini	3600	110	3710
Donne	1469	2552	4021
			7731

INPDAP

Cassa Trattamento Previdenziale Statali (C.T.P.S.) – gestione separata trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (art.2, comma 1, legge n.335/1995).

Categorie iscritte: ministeriali, scuola, università, aziende autonome, militari, forze di polizia, personale di magistratura, prefetti, diplomatici, eventuali altre categorie la cui iscrizione è prevista dalla legge.

Anno 2001

Norme di riferimento: D.P.R. n. 1092/1973 e successive modificazioni ed integrazioni – d.l.gs n. 503/1992 – legge n. 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

Limitatamente al personale militare delle Forze armate compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della guardia di finanza nonché al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione anche le disposizioni di cui al Titolo I del d.l.vo n. 165/1997. Le disposizioni del Titolo II del citato d.l.vo n. 165/1997 trovano, invece, applicazione nei confronti dei magistrati, degli avvocati e procuratori dello Stato, del personale della carriera diplomatica e prefettizia.

1) Aliquote contributive

	Dipendente	Datore lavoro
Tutti gli iscritti	8,75%	24,20%
d.l.gs n. 165/1997, art. 4 c. 3 tab. A	0.26%	(aliquota contributiva per l'aumento di 6 scatti di stipendio ai fini della con il sistema misura della pensione)

2) Pensione di vecchiaia – requisiti

<u>Età</u>		<u>Anzianità</u>
Maschi	Femmine	
65	60	20

Qualora l'età pensionabile per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettaria, a

partire, rispettivamente, dalle qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere di Prefettura, dei dirigenti generali nonché dei professori e ricercatori universitari sia superiore ai 65 anni, se uomo, e 60, se donna, l'accesso alla pensione di vecchiaia successivamente a 67 anni determina una percentuale di incremento progressivo del trattamento pensionistico. Resta in ogni caso fermo il diritto del lavoratore di usufruire del trattamento pensionistico di vecchiaia al compimento del 65° anno di età.

Per gli appartenenti alle Forze armate, Carabinieri, Guardia di Finanza, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco: 60 anni (a regime dal 2008) (**) (d.lgs n. 165, art. 2)

(**) Fino a tale data età inferiore: 2001: 57
 2002/04: 58
 2005/07: 59

3) pensione di anzianità – requisiti

<u>Età e anzianità</u>	<u>Anzianità</u>

Valgono i requisiti indicati nella scheda precedente relativa alle 4 Gestioni

55 anni di età	35	37
52 anni di età e max anz. contrib. (corrispondente aliquota 80%)		

Per gli appartenenti alle Forze armate, Carabinieri, Guardia di Finanza, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco la pensione d'anzianità si *** in pensione d'anzianità contributiva massima e all'età anagrafica di 52 anni fino al 30 giugno 2002 e successivamente a 53 (art. 6 d.lgs n. 165/1997)

4) Normativa per il calcolo delle pensioni

E' stabilita dalla legge n. 335/1995 a seconda dell'anzianità contributiva maturata da ciascun dipendente alla data del 31.12.1995: liquidazione della pensione con il sistema retributivo, misto e contributivo, anche per le categorie destinarie del d.lgs n. 165/1997. Per queste ultime con riferimento a peculiari istituti quali il "collocamento in ausiliaria" e la "maggiorazione della base pensionabile", si veda la scheda precedente relativa alle quattro gestioni.

Va precisato che, per quanto concerne la C.P.T.S., la retribuzione pensionabile è convenzionalmente integrata dal 18% ai fini del computo forfettario delle componenti di salario accessorio

4.1) Collocamento in ausiliaria

Riservato a determinate categorie – Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), Carabinieri, Guardia di Finanza – destinatarie del decreto legislativo n. 165/1997. E' possibile esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per limiti di età. Dal 2008 ha durata massima di 5 anni; di 7 anni fino al 1 luglio 2003.

All'atto della cessazione dal servizio il personale deve manifestare con dichiarazione scritta la propria disponibilità all'impiego presso la propria amministrazione o altre pubbliche amministrazioni (nella provincia di residenza e in incarichi adeguati al grado e al ruolo rivestito); se non viene dichiarata tale disponibilità si perde il diritto all'indennità di ausiliaria, ma si mantiene quello alla riliquidazione del trattamento alla scadenza del periodo. Per un periodo di 10 anni dal d.lgs 165/97 (fino al 2007) il collocamento in ausiliaria può avvenire, anche prima dell'età pensionabile prima precisata con 40 anni di servizio.

L'importo dell'ausiliaria corrisponde alla pensione maturata al momento della cessazione, con corresponsione di una speciale indennità pari nel 2001, all'76% della differenza tra l'importo della pensione e la retribuzione del pari grado in servizio. Al termine dell'ausiliaria la pensione è riliquidata, come se l'interessato fosse rimasto in servizio, e quindi computando nell'anzianità il periodo di percezione dell'ausiliaria.

4.2) Maggiorazione della base pensionabile

E' riservata a determinate categorie – (ufficiali e sottoufficiali di Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri; Guardia di finanza) – destinatarie del decreto legislativo n. 165/1997. Si tratta di 6 aumenti periodici di stipendio da attribuire in aggiunta alla base pensionabile (retribuzioni da considerare ai fini del calcolo della pensione). Per le pensioni liquidate con il sistema misto e contributivo si aumenta lo stipendio della misura del 15% (si ottiene un montante contributivo più elevato). C'è un'equivalenza tra i 6 scatti e la maggiorazione del 15%.

5) Aumenti di periodi di servizio

Gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici (diritto a misura) ai sensi delle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività non possono eccedere complessivamente i 5 anni. Art. 59, comma 1, lett. a) legge n. 449/1997. Per le categorie destinatarie cfr. tabelle allegate (D.P.R. 1092/73).

(Omissis)

CAPO III

AUMENTI NEL COMPUTO DEI SERVIZI

Art. 18 (Campagne di guerra)

Il servizio computabile è aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Il computo della campagna di guerra esclude qualsiasi altro aumento per servizi speciali prestati nel periodo al quale la campagna si riferisce.

Ar. 19 (Servizio di navigazione e servizio su costa)

Il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di navi in armamento o in riserva è aumentato di un terzo; lo stesso aumento si applica per il servizio prestato da detti militari sulla costa in tempo di guerra. E' pure aumentato di un terzo il servizio di navigazione compiuto dai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonché dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il beneficio di cui al precedente comma compete anche agli ufficiali della Marina militare imbarcati come medici di bordo o come commissari per l'emigrazione su navi mercantili che trasportano emigranti e al personale civili, compreso quello operaio, dall'amministrazione militare che prende imbarco a bordo delle navi militari.

Il servizio prestato a bordo delle navi in armamento o in riserva dai militari addetti alle macchine è aumentato di due quinti.

Per i militari dell'Esercito e dell'Aeronautica il servizio reso a bordo di navi militari e quello reso sulla costa in tempo di guerra è aumentato della metà.

Art. 20 (Servizio di volo)

Il servizio di volo, prestato con percezione delle relative indennità mensili, è aumentato di un terzo.

Art. 21 (Servizio di confine)

Il servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del Corpo della guardia di finanza è computato con l'aumento della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo.

Se il servizio di cui al comma precedente è stato reso in periodi diversi, l'aumento si calcola come se detto servizio fosse stato prestato senza interruzione.

Art. 22

(Servizio prestato nei reparti di correzione o negli stabilimenti militari di pena)

Il servizio del personale militare addetto ai reparti di correzione o agli stabilimenti militari di pena si computa con l'aumento di un quinto.

Art. 23

(Servizio del personale dell'Amministrazione degli affari esteri in residenze disagiate)

Il servizio prestato dal personale dell'Amministrazione degli affari esteri nelle residenze disagiate o particolarmente disagiate, stabilite con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per il tesoro, è aumentato rispettivamente della metà e di tre quarti. A tal fine si computano anche i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata nonché il tempo trascorso in congedo.

Art. 24

-(Servizi scolastici)

Sono aumentati della metà per i primi due anni e di un terzo per tempo successivo i servizi prestati:

- a) nelle scuole e nelle altre istituzioni educative culturali italiane all'estero;
- b) ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 465, dagli insegnanti di ruolo ordinario della scuola primaria presso scuole funzionanti in paesi in via di sviluppo fuori d'Europa e dipendenti da tali paesi o da organismi internazionali;
- c) dagli insegnanti nelle scuole della zona del territorio di Trieste non amministrati dall'Italia.

Se i servizi indicati nel comma precedente sono stati resi periodi diversi, per il computo si osserva l'art. 21, comma secondo.

Sono aumentati di un terzo i servizi prestati:

- a) come insegnante elementare, a partire dall'anno scolastico 1932-1933, nelle scuole, anche non classificate, site nelle località delle province di Trento e di Bolzano indicate nell'allegato A al regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127;
- b) come insegnante elementare, a partire dall'anno scolastico 1940-1941, nelle scuole di quinta categoria e rurali dipendenti dai provveditorati agli studi di Trieste e di Gorizia ovvero site nei comuni di Tarviso e Malborghetto;
- c) dal personale direttivo o ispettivo, titolare rispettivamente di circoli o circoscrizioni comprendenti le scuole di cui alle lettere a) e b).⁽¹⁾

La disposizione del comma precedente si applica anche per gli insegnanti elementari che, a partire dall'anno scolastico 1940-1941, prestarono servizio in scuole di quinta categoria e rurali già dipendenti dai provveditorati agli studi di Pola e di Fiume nonché per il personale direttivo o ispettivo, titolare di circoli o circoscrizioni comprendenti le scuole suddette.

Art. 25

¹ Comma abrogato dall'art. 59 della L. n. 449/1997

(servizio degli operai addetti a lavori insalubri e ai polverifici)

Il servizio prestato dagli operai addetti a lavori insalubri o ai polverifici è aumentato di un quarto.

Ai fini dell'aumento di cui al comma precedente non si computano i periodi di interruzione del servizio.

I lavori insalubri sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro.

Sono all'emanazione del decreto di cui al precedente comma, sono considerati lavori insalubri quelli indicati nel decreto luogotenenziale 1° maggio 1919, n. 1100.

Art. 26

(Servizi prestati in colonia e in territorio somalo)

Il servizio prestato nelle cessate colonie italiane è aumentato della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo.

Nelle stesse misure è aumentato il servizio prestato in Somalia durante l'amministrazione fiduciaria italiana o in attuazione dell'assistenza tecnica accordata dall'Italia allo Stato somalo.

Per l'applicazione delle due misure di aumento stabilite in questo articolo, il servizio prestato in Libia, quello prestato nelle altre colonie italiane e quello di cui al secondo comma si computano separatamente; si applica, per il computo di ciascuno di detti servizi, il secondo comma dell'art. 21.

Art. 27

(Servizio prestato in zona di armistizio)

Il servizio prestato in zona di armistizio dopo la guerra 1914-18 o in altre zone indicate dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1925, è aumentato della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo; si osserva, per il computo, il secondo comma dell'art. 21.

(Omissis)

INPDAI

Contribuzione I.V.S. per dirigenti iscritti alla data del 31.12.1995:

Le stesse aliquote previste nell'A.G.O.. Tuttavia il massimale annuo contributivo e pensionabile risulta pari, per il 2001, a £. 269.805.000 ed è frazionabile in giornate.

Contribuzione I.V.S. per dirigenti privi di contribuzione obbligatoria alla data del 31.12.1995:

Si applica il massimale contributivo di cui alla legge n. 335/1995 con le stesse aliquote previste nell'A.G.O.

PENSIONE DI VECCHIAIA

Gli stessi requisiti previsti nell'A.G.O.

PENSIONE DI ANZIANITA'

Gli stessi requisiti previsti nell'A.G.O.

CALCOLO DELLA PENSIONE

Le stesse modalità di computo previste nell'A.G.O.

RENDIMENTI PENSIONISTICI

Fasce di retribuzione	Fino a 65 milioni di lire	Oltre 65 e fino a 130 milioni di lire	Oltre 130 e fino a 195 milioni di lire
Rendimenti sui periodi contributivi sino al 31.12.1994	2,66%	1,66%	1,33%
Rendimenti sui periodi contributivi dal 1.1.1995 al 31.12.1996	2,00%	1,66%	1,33%

Fasce di retribuzione	Fino a £. 68.048.000 (*)	Da £. 68.048.001 a £. 130.000.000	Da £. 130.000.001 a 195.000.000	Da £. 195.000.001 a £. 230.000.000	Da £. 230.000.001 a £. 269.805.000 (**)
Rendimenti sui periodi contributivi dal 1.1.1997	2,00%	1,60%	1,35%	1,10%	0,90%

(*)Limite di prima fascia valido per il 2001

(**)Massimale valido per 2001

ENPALS – Settore dello SPETTACOLO

Contribuzione I.V.S. per lavoratori iscritti all'ENPALS alla data del 31.12.1995:

L'aliquota oscilla tra il 29,71% ed il 32,70% in relazione all'obbligatorietà del pagamento dei contributi per maternità, TBC, CUAF.

In tutte le ipotesi in cui l'aliquota risulta inferiore al 32,7%, è previsto un graduale allineamento in ragione di 0,5 punti percentuali ogni biennio (ad esempio, nei casi in cui l'aliquota IVS è, appunto, del 29,71%, l'adeguamento al 32,7% si completerà nell'anno 2013).

Per i lavoratori già iscritti alla data del 31.12.1995, le aliquote contributive dovute si applicano integralmente sulla parte della retribuzione giornaliera non eccedente, per l'anno 2001, a £. 1.079.000 (massimale di retribuzione giornaliera imponibile).

Qualora la retribuzione giornaliera risulti superiore a detto importo l'aliquota contributiva è dovuta sul massimale di retribuzione imponibile corrispondente a ciascuna delle fasce di retribuzione indicate nel prospetto seguente ed è accreditato un numero di giorni di contribuzione, con un massimo di otto, fino al raggiungimento di 312 giornate annue, superate le quali si applica la previgente normativa.

Fasce di retribuzione giornaliera	Massimale di retribuzione giornaliera imponibile	Giorni di contribuzione accreditati
1.079.001 – 2.158.000	1.079.000	1
2.158.001 – 5.395.000	2.158.000	2
5.395.001 – 8.632.000	3.237.000	3
8.632.001 – 11.869.000	4.316.000	4
11.869.001 – 15.106.000	5.395.000	5
15.106.001 – 19.422.000	6.474.000	6
19.422.001 – 23.738.000	7.553.000	7
23.738.001 in poi	8.632.000	8

Se nel corso dell'anno il lavoratore raggiunge i 312 giorni di contributi giornalieri, secondo il sistema di accredito contributivo suillustrato, l'intera aliquota contributiva si applica sino al massimale di retribuzione di £. 1.079.000 (anno 2001) mentre sul restante importo è dovuto un contributo di solidarietà pari al 5% (di cui il 2,5% a carico del lavoratore).

Il contributo di solidarietà si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativa a ciascuna delle fasce di retribuzione sopra riportate.

Contribuzione I.V.S. per i lavoratori iscritti all'ENPALS dal 1° 1.1996

Le stesse aliquote vigenti nell'A.G.O.

Anche per i lavoratori iscritti all'ENPALS successivamente alla data del 31.12.1995 è dovuto un contributo di solidarietà del 5% (di cui il 2,5% a carico del lavoratore) da applicare sulla parte di retribuzione eccedente, per l'anno 2001, l'importo di £. 148.018.000 (massimale annuo di retribuzione pensionabile).

Oltre l'aliquota del 32,7%, per gli appartenenti alla categoria dei tersicorei e ballerini, è pagata un'aliquota aggiuntiva del 3% (di cui 1% a carico del lavoratore e 2% a carico del datore di lavoro) per finanziare l'anticipazione dell'età anagrafica di pensionamento sino ad un massimo di 5 anni (quindi al massimo è consentito accedere alla pensione a 52 anni con l'applicazione del coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di 57 anni). A tal fine, è riconosciuto un anno di anticipazione ogni 4 anni di lavoro effettivamente svolto nelle suddette qualifiche di tersicoreo o ballerino, sino ad un massimo, come detto, di 5 anni di anticipazione.

Contribuzione I.V.S. per i lavoratori iscritti all'ENPALS dipendenti da imprese operanti nel territorio di Campione d'Italia.

Tutte le aliquote sopra viste sono ridotte della metà.

PENSIONE DI VECCHIAIA per i lavoratori con sistema retributivo o misto

Per i lavoratori appartenenti alle categorie dei ballerini, tersicorei, coreografi ed assistenti coreografi l'età pensionabile è elevata, a regime, a **52 anni per gli uomini e 47 anni per le donne** secondo il seguente calendario:

dal 1°.1.2001 al 30.6.2002	48 anni per gli uomini e 43 anni per le donne
dal 1°.7.2002 al 31.12.2003	49 anni per gli uomini e 44 anni per le donne
dal 1°.1.2004 al 30.6.2005	50 anni per gli uomini e 45 anni per le donne
dal 1°.7.2005 al 31.12.2006	51 anni per gli uomini e 46 anni per le donne
dal 1°.1.2007	52 anni per gli uomini e 47 anni per le donne

Per i lavoratori:

- Artisti lirici;
- Cantanti;
- Coristi e vocalisti;
- Maestri di coro, assistenti e aiuti (suggeritori del coro);
- Concertisti e solisti;
- Professori d'orchestra;
- Orchestrali anche di musica leggera;

l'età per la pensione di vecchiaia è di 60 anni per gli uomini e di 55 anni per le donne.

Per i lavoratori:

- Attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, presentatori e disc-jockey;
- Attori cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
- Direttori d'orchestra e sostituti;
- Figuranti e indossatori;

la pensione di vecchiaia è fissata a 63 anni di età per gli uomini e 58 anni di età per le donne.

Per i lavoratori:

- Operatori e maestranze con rapporto di lavoro a tempo determinato;
- Amministratori;
- Direttori di scena e di doppiaggio;
- Tecnici con rapporto di lavoro a tempo determinato;
- Bandisti;
- Truccatori e parrucchieri con rapporto di lavoro a tempo determinato;
- Scenografi;

la pensione di vecchiaia è fissata a 64 anni di età per gli uomini e 59 anni di età per le donne. A regime, e cioè dal 1° gennaio 2003, l'età minima richiesta è di 65 anni di età per gli uomini e 60 anni di età per le donne.

Per i lavoratori:

- Operatori e maestranze con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- Arredatori e costumisti;
- Truccatori e parrucchieri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

- Impiegati;
 - Dipendenti da ippodromi, scuderie, cinodromi e addetti alla ricezione delle scommesse;
 - Dipendenti da imprese di spettacoli viaggianti;
 - Addetti agli impianti sportivi;
 - Dipendenti da imprese di noleggio films;
 - Tecnici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
 - Addetti alla produzione cinematografica e di audiovisivi;
- la pensione di vecchiaia è fissata a 65 anni di età per gli uomini e 60 anni di età per le donne.

Per ciascuna delle fattispecie sopra elencate, il requisito contributivo minimo è di 20 anni. Per maturare un anno di contribuzione sono sufficienti, **a regime:**

1. **120 contributi giornalieri** per i lavoratori a tempo determinato che prestino attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli. **Per gli appartenenti alla categoria dei ballerini e tersicorei sono richiesti 120 contributi giornalieri solo a partire dal 2004. In via transitoria, infatti, il requisito originario dei 60 contributi giornalieri è elevato progressivamente sino ad adeguarsi, come detto, ai 120 contributi giornalieri;**
2. **260 contributi giornalieri** per i lavoratori a tempo determinato al di fuori della fattispecie di cui al punto precedente;
3. **312 contributi giornalieri** per i lavoratori a tempo indeterminato.

Si rammenta che i contributi giornalieri sono costituiti anche dagli accrediti virtuali riconosciuti per retribuzioni imponibili giornaliere superiori a £. 1.079.000, come sopra detto.

PENSIONE DI ANZIANITA' per il lavoratori con sistema retributivo o misto

Dal 1.8.1997 i requisiti di età e contribuzione si possono trarre dalle tabelle seguenti:

Norma generale

Anni di contribuzione	Età
35	57

Oppure

Anni di contribuzione	Età
40	Qualsiasi

In fase transitoria

Anno	Età	Contribuzione
8/1997	54	35
1998	54	35
1999	55	35
2000	55	35
2001	56	35
2002	57	35

Oppure

Anno	Contribuzione	Età
1997	36	Qualsiasi
1998	36	Qualsiasi
1999/2003	37	Qualsiasi
2004/2005	38	Qualsiasi
2006/2007	39	Qualsiasi
2008	40	Qualsiasi

Deroghe varie

I nuovi requisiti per accedere, nella fase transitoria, al trattamento pensionistico anticipato, non trovano applicazione – e quindi continua ad applicarsi la previgente normativa – nei confronti degli assicurati che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- 1) siano qualificati dai rispettivi contratti collettivi come operai o equivalenti;
- 2) risultino essere iscritti a forme pensionistiche obbligatorie, per almeno un anno, in età compresa tra i 14 e i 19 anni (cosiddetti "precoci");
- 3) siano stati collocati in mobilità ovvero in CIGS, in data anteriore al 3.11.1997;
- 4) siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 3.11.1997.

I requisiti richiesti per accedere al pensionamento anticipato secondo la precedente normativa (art. 1, L. n. 335/95) sono i seguenti:

Anno	Età	Contribuzione
1996/1997	52	35
1998/1999	53	35
2000/2001	54	35
2002/2003	55	35
2004/2005	56	35
2006	57	35

oppure

Anno	Contribuzione	Età
1996/1998	36	Qualsiasi
1999/2003	37	Qualsiasi
2004/2005	38	Qualsiasi
2006/2007	39	Qualsiasi
2008	40	Qualsiasi

MODALITA' DI CALCOLO DELLA PENSIONE

A partire dal 1.1.1993 la pensione calcolata secondo le regole del sistema retributivo è composta di due quote. La quota A è relativa all'anzianità contributiva (effettiva, volontaria, figurativa, da riscatto) maturata al 31.12.1992, mentre la quota B riguarda invece l'anzianità maturata dall'1.1.1993 in poi.

Quota A

Per il calcolo della quota A occorre ricavare la media della 540 retribuzioni giornaliere più elevate tra tutte quelle accreditate. Le retribuzioni vengono rivalutate sulla base delle variazioni medie annue dell'indice ISTAT del costo della vita, ma solo fino al quinto anno precedente la decorrenza della pensione ed entro il limite giornaliero di L. 315.000) valido fino al 1997 e rivalutabile annualmente dall'1.1.1998).

Quota B

Per il calcolo della quota B occorre distinguere tra gli appartenenti al gruppo dei lavoratori che prestano a tempo determinato attività artistica e tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, da un lato, e quelli che prestano attività a tempo determinato al di fuori delle fattispecie precedenti oppure a tempo indeterminato, dall'altro.

Nel primo caso la retribuzione giornaliera pensionabile risulta dalla media aritmetica delle migliori retribuzioni tra quelle accreditate, mentre nel secondo e terzo caso la media aritmetica viene calcolata sulle ultime retribuzioni giornaliere accreditate, nel numero indicato nella tabella che segue.

ANNI	Lavoratori che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli	Lavoratori che prestano a tempo determinato attività diverse da quelle di cui alla precedente colonna	Lavoratori che prestano attività a tempo indeterminato
1.1.2001	1.900	2.600	2.860
1.1.2002	1.900	2.600	3.120

Ai fini della determinazione della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al tetto di £. 315.000 rivalutato a partire dal 1° gennaio 1998 in funzione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Per i lavoratori in possesso di meno di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995, la pensione è costituita dalle quote A e B (quest'ultima per i periodi contributivi dal 1°1.1993 al 31.12.1995) e C (quota calcolata secondo il sistema contributivo).

A diversità delle norme previste nell'A.G.O., l'età pensionistica minima dei ballerini e tersicorei può essere ridotta sino ad un massimo di 5 anni, consentendo l'accesso al pensionamento a 52 anni, anziché a 57, ferma restando l'applicazione del coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di 57 anni. Ai fini di cui trattasi, è riconosciuto un anno di anticipazione ogni 4 anni di lavoro effettivamente svolto in qualità di ballerino o tersicoreo, sino ad un massimo, come detto, di 5 anni di anticipazione.

RENDIMENTI PENSIONISTICI

Come nell'A.G.O.

ENPALS – Settore degli SPORTIVI PROFESSIONISTI

Contribuzione I.V.S. per i lavoratori con contribuzione obbligatoria al 31.12.1995

Dal 1°1.2001 al 31.12.2001	Dal 1°1.2002 al 31.12.2002	Dal 1°1.2003 al 31.12.2003	Dal 1°1.2004 al 31.12.2004	Dal 1°1.2005
26% di cui 8,89 punti a carico del lavoratore	28% di cui 8,89 punti a carico del lavoratore	30% di cui 8,89 punti a carico del lavoratore	32% di cui 8,89 punti a carico del lavoratore	32,7% di cui 8,89 punti a carico del lavoratore

Le aliquote riportate in tabella si applicano sino al massimale contributivo e pensionabile previsto per il sistema contributivo (£. 148.014.000 per l'anno 2001) frazionato in giornate (312 giornate all'anno). Oltre tale limite giornaliero e sino all'importo di £. 3.459.038 (cioè £. 1.079.220.000 : 312 = 3.459.038) si applica il contributo di solidarietà dell'1,2% di cui 0,6 punti percentuali a carico del datore di lavoro e 0,6 punti percentuali a carico del lavoratore.

Contribuzione I.V.S. per i lavoratori privi di contribuzione obbligatoria al 31.12.1995

Si applicano le stesse aliquote dell'A.G.O. Sull'eccedenza di retribuzione superiore al massimale annuo contributivo e pensionabile (£. 148.014.000 per l'anno 2001) e fino all'importo annuo di £. 1.079.220.000, è dovuto un contributo di solidarietà nella misura dell'1,2% di cui 0,6 punti percentuali a carico del datore di lavoro e 0,6 punti percentuali a carico del lavoratore.

PENSIONE ANTICIPATA

A. Lavoratori con contribuzione obbligatoria al 31.12.1995

Il requisito contributivo minimo è di 20 anni di contributi giornalieri - compresi i contributi volontari - computati con un minimo di 260 contributi giornalieri per ciascun anno.

La contribuzione deve riferirsi ad attività lavorativa svolta esclusivamente con la qualifica di sportivo professionista; quella maturata ad altro titolo è valida, tuttavia, ai fini della misura del trattamento pensionistico.

Ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, agli iscritti all'ENPALS in possesso di almeno 4.160 contributi giornalieri o figurativi nel fondo (pari a 16 anni di contribuzione computati secondo i 260 gg. all'anno) vengono riconosciuti 260 contributi giornalieri figurativi per ogni anno in cui la retribuzione non superi 1,5 volte l'importo del massimale contributivo e pensionabile (che, come detto, per il 2001 è pari a £. 148.014.000 e quindi l'importo retributivo preso a riferimento non deve superare £. 222.021.000).

L'accredito figurativo non può tuttavia superare le 1.040 giornate (cioè quattro anni contributivi calcolati sulla base delle 260 gg./anno), sino a concorrenza di 5.200 contributi giornalieri (cioè sino al raggiungimento di complessivi 20 anni di contribuzione).

Pertanto, il lavoratore con almeno 16 anni di contribuzione (ciascun anno composto da 260 contributi giornalieri) perfeziona il diritto alla pensione.

Il requisito anagrafico minimo è adeguato secondo il seguente calendario:

Anno di pensionamento	Dal 1°1.2001 al 30.6.2002	Dal 1°7.2002 al 31.12.2003	Dal 1°1.2004 al 30.6.2005	Dal 1°7.2005 al 31.12.2006	Dal 1°1.2006
Età anagrafica richiesta	48 anni uomini 43 anni donne	49 anni uomini 44 anni donne	50 anni uomini 45 anni donne	51 anni uomini 46 anni donne	52 anni uomini 47 anni donne

B. Lavoratori privi di contribuzione obbligatoria al 31.12.1995

Si applicano le disposizioni di cui al sistema contributivo. Tuttavia, viene riconosciuta un'anticipazione all'accesso al trattamento pensionistico pari ad un anno ogni 4 anni di lavoro effettivamente svolto in qualità di sportivo professionista, sino ad un massimo di cinque anni di anticipazione. In sostanza, è possibile accedere alla pensione a 52 anni di età con l'applicazione del coefficiente di trasformazione pensionistico corrispondente ai 57 anni.

* * * * *

I benefici pensionistici riconosciuti sia ai lavoratori con contribuzione obbligatoria al 31.12.1995 (accredito figurativo dei contributi ed età minima anagrafica) che ai lavoratori privi di contribuzione obbligatoria alla medesima data del 31.12.1995 (anticipazione dell'età pensionabile sino a cinque anni) è finanziata mediante il contributo di solidarietà dell'1,2% di cui sopra.

CALCOLO DELLA PENSIONE

Per i lavoratori con almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995, la quota di pensione è costituita dalla:

QUOTA A = calcolata sui periodi contributivi maturati sino al 31 dicembre 1992. La retribuzione giornaliera pensionabile deriva dalla media aritmetica delle 540 retribuzioni giornaliere più elevate in tutta la vita lavorativa tra quelle assoggettate a contribuzione effettiva in costanza di lavoro e quelle relative alla contribuzione figurativa. Ai fini del computo della retribuzione pensionabile non si prendono in considerazione le retribuzioni giornaliere superiori al limite di £. 148.018.000 proporzionato in giornate (cioè diviso per 312 giornate). Il massimale annuo di £. 148.018.000 è annualmente rivalutato in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati.

La retribuzione giornaliera pensionabile viene rivalutata in funzione della variazione dell'indice ISTAT sul costo della vita.

QUOTA B = calcolata sui periodi contributivi successivi al 31 dicembre 1992 sino alla data di decorrenza del trattamento. La retribuzione giornaliera pensionabile risulta dalla media aritmetica del numero delle retribuzioni giornaliere più elevate assoggettate a contribuzione effettiva in costanza di lavoro e a contribuzione figurativa stabilito dal seguente calendario:

Anno di accesso al pensionamento	2000 e 2001	Dal 2002
Numero di giornate su cui viene effettuato il calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile	1.900	2.080

Ai fini del computo della retribuzione pensionabile giornaliera non si prendono in considerazione le retribuzioni giornaliere superiori al limite di £. 148.018.000/312 gg. (come detto, il limite annuo di £. 148.018.000 viene annualmente rivalutato in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati).

La retribuzione giornaliera pensionabile viene rivalutata in funzione della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati.

Per i lavoratori con meno di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995, la quota di pensione è costituita dalla:

QUOTA A = calcolata sui periodi contributivi maturati sino al 31 dicembre 1992. La retribuzione giornaliera pensionabile deriva dalla media aritmetica delle 540 retribuzioni giornaliere più elevate tra quelle assoggettate a contribuzione effettiva in costanza di lavoro e quelle relative alla contribuzione figurativa. Ai fini del computo della retribuzione pensionabile non si prendono in considerazione le retribuzioni giornaliere superiori al limite di £. 148.018.000 proporzionato in giornate (cioè diviso per 312 giornate). Il massimale annuo di £. 148.018.000 è annualmente rivalutato in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati.

La retribuzione giornaliera pensionabile viene rivalutata in funzione della variazione dell'indice ISTAT sul costo della vita.

QUOTA B = calcolata sui periodi contributivi successivi al 31 dicembre 1992 sino al 31.12.1995. La retribuzione giornaliera pensionabile risulta, a regime, dalla media aritmetica delle 2.080 retribuzioni giornaliere più elevate assoggettate a contribuzione effettiva in costanza di lavoro e a contribuzione figurativa. Ai fini del computo della retribuzione pensionabile giornaliera non si prendono in considerazione le retribuzioni giornaliere superiori al limite di £. 148.018.000/312 gg. (come detto, il limite annuo di £. 148.018.000 viene annualmente rivalutato in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati).

La retribuzione giornaliera pensionabile viene rivalutata in funzione della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati.

QUOTA C = secondo le regole del sistema contributivo. Tuttavia, l'età pensionistica minima può essere ridotta sino ad un massimo di 5 anni, consentendo, a regime, l'accesso al pensionamento a 52 anni, anziché a 57, ferma restando l'applicazione del coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di 57 anni. Ai fini di cui trattasi, è riconosciuto un anno di anticipazione ogni 4 anni di lavoro effettivamente svolto in qualità di sportivo professionista, sino ad un massimo, come detto, di 5 anni di anticipazione.

RENDIMENTI PENSIONISTICI

Come nell'A.G.O.

INPGI

Aliquota Contributiva I.V.S.

Datore di lavoro 19,28%
Lavoratore 8,69%

La contribuzione figurativa è accreditabile per un periodo complessivo non superiore al quinquennio, salvo quella relativa al servizio militare obbligatorio, o servizio equivalente, e la maternità.

PENSIONE DI VECCHIAIA

I requisiti per la pensione di vecchiaia sono:

UOMINI 65 anni
 20 anni di contribuzione

DONNE 60 anni
 20 anni di contribuzione

Ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia sono riconosciuti i periodi contributivi obbligatori maturati presso altre gestioni pensionistiche mediante il sistema della totalizzazione.

PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA

Solo per gli uomini con 30 anni di contribuzione è possibile anticipare l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia qualora abbiano compiuto l'età indicata nel seguente calendario:

sino al 30.06.2001	60 anni
dal 1° 7.2001 al 31.12.2002	61 anni
dal 1° 1.2003 al 30.06.2004	62 anni
dal 1° 7.2004 al 31.12.2005	63 anni
dal 1° 1.2006 al 30.06.2007	64 anni
dal 1° 7.2007	65 anni

Sia per gli uomini che per le donne, la pensione di vecchiaia (cioè: 1) gli uomini che raggiungano i 30 anni di contribuzione e l'età anagrafica secondo l'articolazione della tabella suindicata; 2) i lavoratori, uomini e donne, che accedono al prepensionamento ex art. 37 della L. n. 416/81, come modificato dall'art. 14 della L. n. 62/2001, e precisamente, i giornalisti professionisti che abbiano compiuto i requisiti minimi di 18 anni di contribuzione) è anticipata è al 58° anno di età.

Per i giornalisti che abbiano compiuto i 60 anni di età, l'anzianità contributiva è maggiorata di un periodo non superiore alla differenza tra i 65 anni di età e l'età anagrafica raggiunta, ferma restando la non superabilità del limite massimo di 30 anni.

Per quest'ultima fattispecie, l'INPGI riconosce una maggiorazione contributiva massima di 5 anni.

Inoltre, gli uomini che abbiano perfezionato al 21.7.1998 (data di approvazione del regolamento INPGI) i requisiti minimi per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata (30 anni di contribuzione e l'età anagrafica secondo il calendario suindicato) non si applicano comunque le percentuali di abbattimento.

PENSIONE DI ANZIANITA'

Al perfezionamento di 35 anni di contribuzione effettiva, figurativa (si comprendono anche i contributi per malattia e disoccupazione) e volontaria e di 57 anni di età anagrafica, ovvero al raggiungimento di 40 anni di contribuzione prescindendo dall'età anagrafica.

INDENNITA' UNA TANTUM

L'iscritto con almeno 65 anni di età, che non sia titolare di rapporto di lavoro e che non abbia perfezionato il diritto alla pensione presso qualsiasi gestione pensionistica, ha diritto ad una indennità *una tantum* pari all'importo dei contributi I.V.S. effettivamente versati all'INPGI.

Se il soggetto, in tempi successivi, riprende l'attività di lavoro comportante l'obbligo di contribuzione all'INPGI, può restituire l'indennità *una tantum* ricevuta, maggiorandola degli interessi legali, al fine di ricostituire la posizione assicurativa eliminata. Se, successivamente al versamento degli ulteriori contributi, non acquisisce il diritto alla pensione, l'iscritto può chiedere nuovamente l'indennità *una tantum* sulla base di tutti i contributi versati.

CALCOLO DELLA PENSIONE

Per i lavoratori in possesso di almeno 15 anni di contribuzione al 31.12.1992, la retribuzione pensionabile è costituita:

QUOTA A = per i periodi contributivi sino al 31 dicembre 1992, dalla media annua delle retribuzioni degli ultimi 5 anni o, se più favorevoli, sui 10 anni di calendario migliori. Le retribuzioni sono rivalutate secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati.

QUOTA B = per i periodi contributivi dal 1° gennaio 1993, dalla media annua delle retribuzioni degli ultimi 5 anni o, se più favorevoli, sui 10 anni di calendario migliori. Le retribuzioni sono rivalutate secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati maggiorato di un punto percentuale.

* * * * *

Per i lavoratori in possesso di meno di 15 anni di contribuzione al 31.12.1992, la retribuzione pensionabile è costituita:

QUOTA A = per i periodi contributivi sino al 31 dicembre 1992, dalla media annua delle retribuzioni degli ultimi 5 anni o, se più favorevoli, sui 10 anni di calendario migliori. Le retribuzioni sono rivalutate secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati.

QUOTA B = per i periodi contributivi dal 1° gennaio 1993, dalla media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione. Le retribuzioni sono rivalutate secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati maggiorato di un punto percentuale. Non sono prese in considerazione le retribuzioni rivalutate inferiori del 10 per cento rispetto alla media. L'esclusione, comunque, non può superare il 35% degli anni coperti da contribuzione.

* * * * *

Per i lavoratori in possesso di meno di 15 anni di contribuzione al 31.12.1992 e che si sono iscritti all'INPGI dopo il 24.07.1998, la retribuzione pensionabile è costituita:

QUOTA C = dalla media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione rivalutate secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati maggiorato di un punto percentuale.

RENDIMENTI PENSIONISTICI

	Scaglioni di retribuzione pensionabile	Percentuali di rendimento
Periodi contributivi sino al 31.12.1992	Fino a 111.302.000 (*)	2,66%
	Da 111.302.001 a 148.402.667	2,00%
	Da 148.402.668 a 185.503.333	1,66%
	Oltre 185.503.333	1,33%
Periodi contributivi dal 1°1.1993 al 31.07.1998	Fino a 111.302.000 (*)	2,66%
	Da 111.302.001 a 148.031.660	2,00%
	Da 148.031.661 a 184.761.320	1,66%
	Da 184.761.321 a 211.473.800	1,33%
	Oltre 211.473.800	0,90%
Periodi contributivi dal 1°08.1998	Fino a 67.505.000 (**)	2,66%
	Da 67.505.001 a 89.781.650	2,00%
	Da 89.781.651 a 112.058.300	1,66%
	Da 112.058.301 a 128.259.500	1,33%
	Oltre 128.259.500	0,90%

(*) Il massimale di retribuzione pensionabile è pari alla media retributiva della categoria

(**) Il massimale di retribuzione pensionabile è pari al minimo contrattuale di redattore ordinario aumentato del 20%

IPOST

L'IPOST è un Ente non economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, le norme istituzionali di riferimento fondamentali per l'Ente sono il DPR 5/06/1952 n.656, il DPR 8/04/1953 n.542, D.M. 12/06/1995, n.329 e D.M. 18/11/1997, n.523.

L'Istituto gestisce forme obbligatorie di previdenza e assistenza in favore del personale dipendente da Poste Italiane S.p.A. e società ad essa collegate.

La legge 29/01/1994, n.71 con la trasformazione dell'Amministrazione delle Poste in Ente Pubblico Economico ha trasferito la gestione previdenziale all'IPOST di tutto il personale a seguito dell'unificazione dei ruoli UP e ULA.

Al regime generale gestito dall'INPS attraverso il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, si affianca l'IPOST con la "forma esclusiva", questa dizione trae le sue origini dal RDL n.1827 del 27/10/35 che escludeva dall'assicurazione obbligatoria gli impiegati dello Stato e degli enti locali, purché ad essi fosse assicurato un trattamento di quiescenza e previdenza erogato da altro Ente.

Il trattamento di quiescenza consiste nell'attribuzione della pensione a coloro che ne maturino il diritto all'atto della cessazione dal servizio, secondo le norme pubbliche in vigore per i dipendenti civili e militari dello Stato.

Tra le forme obbligatorie di pensione gestite dall'IPOST si elencano:

PENSIONE DI VECCHIAIA (DPR 1092/1973 e succ. modif. e integr.)

E' prevista al raggiungimento del limite di età di 65 anni e l'anzianità minima contributiva di 20 anni

L'art. 2 comma 21 della legge 335/95 ha introdotto il principio che la lavoratrice dal compimento del 60° anno di età può conseguire il trattamento pensionistico di vecchiaia.

CONTRIBUZIONE

PENSIONE DI VECCHIAIA

Uomini 65 anni Donne 60 anni
e 20 anni di contribuzione

PENSIONE DI ANZIANITA'

Anno	2001 e 2002	2003	2004 e 2005	2006 e 2007	2008
Età e contribuzione	55 e 35	56 e 35	57 e 35	57 e 35	57 e 35
Solo contribuzione	37	37	38	39	40

CALCOLO DELLA PENSIONE

Valgono i criteri previsti nella nota INPDAP

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

Anno	Sesso		
	Maschi	Femmine	TOTALE
1996	237.054	40.776	277.830
1997	169.238	32.981	202.219
1998	86.235	21.740	107.975
1999	134.483	28.807	163.290
2000	102.063	22.856	124.919
TOTALE	729.073	147.160	876.233

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1996
 SESSO Maschi
 GESTIONE FPLD

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	3.262	3.116	114	102	109	215	6.918
51	2.177	4.799	576	35	18	111	7.716
52	2.182	4.366	1.155	149	16	99	7.967
53	2.082	3.511	1.089	334	64	72	7.152
54	1.950	3.092	1.128	371	176	187	6.904
55	2.143	3.199	1.194	481	258	330	7.605
56	2.104	2.998	1.294	450	262	345	7.453
57	4.231	3.636	1.334	524	302	379	10.406
58	3.309	2.939	950	462	311	399	8.370
59	2.458	2.207	742	410	265	401	6.483
60	1.883	1.883	673	401	267	432	5.539
61	1.224	1.216	463	234	175	306	3.618
62	-	-	-	-	-	-	-
63	-	-	-	-	-	-	-
64	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	29.005	36.962	10.712	3.953	2.223	3.276	86.131

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1996
 SESSO Femmine
 GESTIONE FPLD

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	1.888	876	10	3	5	5	2.787
51	1.151	1.358	138	2	1	3	2.653
52	1.127	1.252	296	26	6	2	2.709
53	1.018	991	295	62	13	4	2.383
54	841	799	218	66	27	11	1.962
55	737	795	218	93	43	36	1.922
56	456	548	167	56	40	23	1.290
57	-	-	-	-	-	-	-
58	-	-	-	-	-	-	-
59	-	-	-	-	-	-	-
60	-	-	-	-	-	-	-
61	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-
63	-	-	-	-	-	-	-
64	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	7.218	6.619	1.342	308	135	84	15.706

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1996
 SESSO Maschi e femmine
 GESTIONE FPLD

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	5.150	3.992	124	105	114	220	9.705
51	3.328	6.157	714	37	19	114	10.369
52	3.309	5.618	1.451	175	22	101	10.676
53	3.100	4.502	1.384	396	77	76	9.535
54	2.791	3.891	1.346	437	203	198	8.866
55	2.880	3.994	1.412	574	301	366	9.527
56	2.560	3.546	1.461	506	302	368	8.743
57	4.231	3.636	1.334	524	302	379	10.406
58	3.309	2.939	950	462	311	399	8.370
59	2.458	2.207	742	410	265	401	6.483
60	1.883	1.883	673	401	267	432	5.539
61	1.224	1.216	463	234	175	306	3.618
62	-	-	-	-	-	-	-
63	-	-	-	-	-	-	-
64	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	36.223	43.581	12.054	4.261	2.358	3.360	101.837

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1997
 SESSO Maschi
 GESTIONE FPLD

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	485	1.693	127	100	127	361	2.893
51	380	2.019	548	34	35	183	3.199
52	5.255	2.426	1.027	243	29	156	9.136
53	4.903	2.139	870	458	139	133	8.642
54	4.532	1.898	788	470	316	269	8.273
55	4.118	1.840	795	431	301	429	7.914
56	4.113	1.834	890	483	318	471	8.109
57	5.045	1.713	904	458	293	544	8.957
58	3.895	1.455	748	440	298	534	7.370
59	3.028	1.152	680	392	290	499	6.041
60	2.043	908	581	351	268	542	4.693
61	1.541	667	357	272	191	463	3.491
62	388	138	106	64	61	169	926
63	-	-	-	-	-	-	-
64	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	39.726	19.882	8.421	4.196	2.666	4.753	79.644

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1997
 SESSO Femmine
 GESTIONE FPLD

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	744	331	11	2	1	1	1.090
51	511	499	78	2	-	3	1.093
52	2.082	672	193	22	2	5	2.976
53	1.857	652	226	69	17	2	2.823
54	1.632	517	190	75	45	14	2.473
55	1.306	465	164	94	52	22	2.103
56	1.115	424	161	66	44	57	1.867
57	261	79	39	22	16	23	440
58	-	-	-	-	-	-	-
59	-	-	-	-	-	-	-
60	-	-	-	-	-	-	-
61	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-
63	-	-	-	-	-	-	-
64	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	9.508	3.639	1.062	352	177	127	14.865

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1997
 SESSO Maschi e femmine
 GESTIONE FPLD

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	1.229	2.024	138	102	128	362	3.983
51	891	2.518	626	36	35	186	4.292
52	7.337	3.098	1.220	265	31	161	12.112
53	6.760	2.791	1.096	527	156	135	11.465
54	6.164	2.415	978	545	361	283	10.746
55	5.424	2.305	959	525	353	451	10.017
56	5.228	2.258	1.051	549	362	528	9.976
57	5.306	1.792	943	480	309	567	9.397
58	3.895	1.455	748	440	298	534	7.370
59	3.028	1.152	680	392	290	499	6.041
60	2.043	908	581	351	268	542	4.693
61	1.541	667	357	272	191	463	3.491
62	388	138	106	64	61	169	926
63	-	-	-	-	-	-	-
64	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	49.234	23.521	9.483	4.548	2.843	4.880	94.509

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1998
 SESSO Maschi
 GESTIONE FPLD

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	203	3.315	328	144	171	373	4.534
51	338	8.429	2.383	47	34	158	11.389
52	3.770	5.917	2.178	202	35	133	12.235
53	4.259	2.808	898	309	93	114	8.481
54	3.759	1.764	552	261	204	192	6.732
55	3.616	1.705	521	275	193	338	6.648
56	3.242	1.480	522	262	177	346	6.029
57	3.745	1.504	586	300	188	361	6.684
58	2.807	1.042	494	329	205	434	5.311
59	2.244	890	460	315	191	436	4.536
60	1.534	721	458	298	220	436	3.667
61	1.084	512	299	196	158	382	2.631
62	835	401	228	141	130	286	2.021
63	51	26	12	10	11	21	131
64	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	31.487	30.514	9.919	3.089	2.010	4.010	81.029

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1998
 SESSO Femmine
 GESTIONE FPLD

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	714	1.199	56	4	3	5	1.981
51	853	2.912	605	3	-	-	4.373
52	2.018	1.814	500	35	1	-	4.368
53	1.716	786	227	45	7	3	2.784
54	1.545	549	117	53	30	12	2.306
55	1.164	508	122	73	26	37	1.930
56	953	415	118	66	30	49	1.631
57	880	361	105	52	44	52	1.494
58	29	14	8	4	1	6	62
59	-	-	-	-	-	-	-
60	-	-	-	-	-	-	-
61	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-
63	-	-	-	-	-	-	-
64	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	9.872	8.558	1.858	335	142	164	20.929

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1998
 SESSO Maschi e femmine
 GESTIONE FPLD

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	917	4.514	384	148	174	378	6.515
51	1.191	11.341	2.988	50	34	158	15.762
52	5.788	7.731	2.678	237	36	133	16.603
53	5.975	3.594	1.125	354	100	117	11.265
54	5.304	2.313	669	314	234	204	9.038
55	4.780	2.213	643	348	219	375	8.578
56	4.195	1.895	640	328	207	395	7.660
57	4.625	1.865	691	352	232	413	8.178
58	2.836	1.056	502	333	206	440	5.373
59	2.244	890	460	315	191	436	4.536
60	1.534	721	458	298	220	436	3.667
61	1.084	512	299	196	158	382	2.631
62	835	401	228	141	130	286	2.021
63	51	26	12	10	11	21	131
64	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	41.359	39.072	11.777	3.424	2.152	4.174	101.958

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1999
 SESSO Maschi
 GESTIONE FPLD

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	144	1.496	205	138	134	191	2.308
51	206	8.313	1.183	68	51	145	9.966
52	359	8.804	1.978	433	42	120	11.736
53	3.382	2.396	1.112	454	152	85	7.581
54	4.071	1.747	639	346	196	231	7.230
55	3.829	1.505	633	335	215	411	6.928
56	3.557	1.267	578	297	204	372	6.275
57	4.165	1.310	559	307	203	423	6.967
58	3.562	1.091	530	343	226	429	6.181
59	2.926	1.016	525	307	201	470	5.445
60	2.138	755	430	320	192	468	4.303
61	1.508	553	302	223	161	399	3.146
62	1.119	412	216	156	108	344	2.355
63	649	260	150	96	76	260	1.491
64	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	31.615	30.925	9.040	3.823	2.161	4.348	81.912

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1999
 SESSO Femmine
 GESTIONE FPLD

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	638	398	6	3	2	2	1.049
51	944	2.877	228	10	-	1	4.060
52	915	2.820	457	59	5	1	4.257
53	1.491	735	238	86	25	-	2.575
54	1.603	501	151	66	37	24	2.382
55	1.336	428	142	72	33	49	2.060
56	1.104	333	105	69	37	50	1.698
57	1.169	295	112	58	26	50	1.710
58	654	141	74	45	18	41	973
59	-	-	-	-	-	-	-
60	-	-	-	-	-	-	-
61	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-
63	-	-	-	-	-	-	-
64	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	9.854	8.528	1.513	468	183	218	20.764

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1999
 SESSO Maschi e femmine
 GESTIONE FPLD

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	782	1.894	211	141	136	193	3.357
51	1.150	11.190	1.411	78	51	146	14.026
52	1.274	11.624	2.435	492	47	121	15.993
53	4.873	3.131	1.350	540	177	85	10.156
54	5.674	2.248	790	412	233	255	9.612
55	5.165	1.933	775	407	248	460	8.988
56	4.661	1.600	683	366	241	422	7.973
57	5.334	1.605	671	365	229	473	8.677
58	4.216	1.232	604	388	244	470	7.154
59	2.926	1.016	525	307	201	470	5.445
60	2.138	755	430	320	192	468	4.303
61	1.508	553	302	223	161	399	3.146
62	1.119	412	216	156	108	344	2.355
63	649	260	150	96	76	260	1.491
64	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	41.469	39.453	10.553	4.291	2.344	4.566	102.676

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 2000
 SESSO Maschi
 GESTIONE FPLD

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	86	14	214	405	343	567	1.629
51	50	12	250	81	108	416	917
52	171	52	949	374	91	397	2.034
53	5.174	6.209	1.586	597	202	308	14.076
54	3.186	1.304	646	368	233	375	6.112
55	3.425	1.154	505	289	183	442	5.998
56	3.502	1.106	459	251	144	401	5.863
57	3.813	911	451	227	153	395	5.950
58	2.730	665	395	241	151	337	4.519
59	2.359	610	390	227	159	395	4.140
60	1.811	562	302	251	163	401	3.490
61	1.319	414	253	190	118	387	2.681
62	945	336	177	126	101	315	2.000
63	627	249	143	92	75	233	1.419
64	208	65	29	23	16	69	410
TOTALE	29.406	13.663	6.749	3.742	2.240	5.438	61.238

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 2000
 SESSO Femmine
 GESTIONE FPLD

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	329	-	5	3	-	6	343
51	438	12	50	1	-	1	502
52	475	43	201	55	7	1	782
53	2.645	1.776	425	98	23	-	4.967
54	1.256	396	151	69	29	30	1.931
55	1.180	377	104	52	38	50	1.801
56	1.010	295	113	45	27	52	1.542
57	1.016	245	99	48	33	68	1.509
58	759	150	68	33	25	68	1.103
59	235	49	11	13	12	11	331
60	-	-	-	-	-	-	-
61	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-
63	-	-	-	-	-	-	-
64	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	9.343	3.343	1.227	417	194	287	14.811

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 2000
 SESSO Maschi e femmine
 GESTIONE FPLD

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	415	14	219	408	343	573	1.972
51	488	24	300	82	108	417	1.419
52	646	95	1.150	429	98	398	2.816
53	7.819	7.985	2.011	695	225	308	19.043
54	4.442	1.700	797	437	262	405	8.043
55	4.605	1.531	609	341	221	492	7.799
56	4.512	1.401	572	296	171	453	7.405
57	4.829	1.156	550	275	186	463	7.459
58	3.489	815	463	274	176	405	5.622
59	2.594	659	401	240	171	406	4.471
60	1.811	562	302	251	163	401	3.490
61	1.319	414	253	190	118	387	2.681
62	945	336	177	126	101	315	2.000
63	627	249	143	92	75	233	1.419
64	208	65	29	23	16	69	410
TOTALE	38.749	17.006	7.976	4.159	2.434	5.725	76.049

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1996
 SESSO Maschi
 GESTIONE CDCM

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	2.494	1.159	205	90	30	70	4.048
51	955	1.166	815	240	101	161	3.438
52	623	871	671	339	112	152	2.768
53	486	773	670	321	158	204	2.612
54	501	804	722	372	153	184	2.736
55	732	1.166	966	517	218	269	3.868
56	725	1.237	1.053	515	269	294	4.093
57	1.112	1.593	1.242	582	278	336	5.143
58	974	1.201	901	463	223	235	3.997
59	849	980	566	367	142	203	3.107
60	839	976	574	364	159	224	3.136
61	721	696	356	184	124	131	2.212
62	488	329	153	99	56	64	1.189
63	450	314	111	63	36	50	1.024
64	361	227	88	46	27	29	778
TOTALE	12.310	13.492	9.093	4.562	2.086	2.606	44.149

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1996
 SESSO Femmine
 GESTIONE CDCM

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	2.573	104	43	14	17	28	2.779
51	2.008	175	105	51	26	87	2.452
52	1.437	172	101	55	25	111	1.901
53	1.097	132	107	44	30	81	1.491
54	792	86	52	34	13	42	1.019
55	1.247	121	50	39	29	93	1.579
56	1.333	92	58	20	16	65	1.584
57	1.305	51	25	14	10	29	1.434
58	1.075	38	14	10	8	19	1.164
59	728	20	7	5	5	8	773
60	-	-	-	-	-	-	-
61	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-
63	-	-	-	-	-	-	-
64	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	13.595	991	562	286	179	563	16.176

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1996
 SESSO Maschi e femmine
 GESTIONE CDCM

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	5.067	1.263	248	104	47	98	6.827
51	2.963	1.341	920	291	127	248	5.890
52	2.060	1.043	772	394	137	263	4.669
53	1.583	905	777	365	188	285	4.103
54	1.293	890	774	406	166	226	3.755
55	1.979	1.287	1.016	556	247	362	5.447
56	2.058	1.329	1.111	535	285	359	5.677
57	2.417	1.644	1.267	596	288	365	6.577
58	2.049	1.239	915	473	231	254	5.161
59	1.577	1.000	573	372	147	211	3.880
60	839	976	574	364	159	224	3.136
61	721	696	356	184	124	131	2.212
62	488	329	153	99	56	64	1.189
63	450	314	111	63	36	50	1.024
64	361	227	88	46	27	29	778
TOTALE	25.905	14.483	9.655	4.848	2.265	3.169	60.325

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1997
 SESSO Maschi
 GESTIONE CDCM

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	2.190	762	163	36	18	74	3.243
51	748	789	296	96	39	53	2.021
52	548	712	426	233	78	85	2.082
53	311	525	363	271	176	122	1.768
54	303	532	326	243	192	204	1.800
55	162	340	263	193	167	170	1.295
56	538	448	294	232	210	185	1.907
57	1.911	736	441	299	236	308	3.931
58	1.168	497	326	235	183	235	2.644
59	1.073	482	280	210	150	236	2.431
60	846	357	243	187	142	190	1.965
61	848	363	215	146	110	187	1.869
62	582	178	103	72	51	95	1.081
63	452	88	38	17	24	34	653
64	254	66	30	20	11	19	400
TOTALE	11.934	6.875	3.807	2.490	1.787	2.197	29.090

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1997
 SESSO Femmine
 GESTIONE CDCM

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	1.821	122	31	14	5	22	2.015
51	728	144	44	21	10	15	962
52	623	124	60	28	15	32	882
53	607	97	59	34	14	40	851
54	513	91	44	28	18	32	726
55	240	43	39	11	14	19	366
56	749	46	38	31	15	53	932
57	1.977	61	33	17	18	45	2.151
58	1.232	10	5	8	4	16	1.275
59	792	8	4	5	7	7	823
60	-	-	-	-	-	-	-
61	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-
63	-	-	-	-	-	-	-
64	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	9.282	746	357	197	120	281	10.983

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1997
 SESSO Maschi e femmine
 GESTIONE CDCM

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	4.011	884	194	50	23	96	5.258
51	1.476	933	340	117	49	68	2.983
52	1.171	836	486	261	93	117	2.964
53	918	622	422	305	190	162	2.619
54	816	623	370	271	210	236	2.526
55	402	383	302	204	181	189	1.661
56	1.287	494	332	263	225	238	2.839
57	3.888	797	474	316	254	353	6.082
58	2.400	507	331	243	187	251	3.919
59	1.865	490	284	215	157	243	3.254
60	846	357	243	187	142	190	1.965
61	848	363	215	146	110	187	1.869
62	582	178	103	72	51	95	1.081
63	452	88	38	17	24	34	653
64	254	66	30	20	11	19	400
TOTALE	21.216	7.621	4.164	2.687	1.907	2.478	40.073

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1998
 SESSO Maschi
 GESTIONE CDCM

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	10	2	-	-	-	4	16
51	12	17	12	5	1	6	53
52	15	14	32	9	-	4	74
53	18	8	27	20	13	15	101
54	29	14	14	16	31	71	175
55	26	10	18	12	31	87	184
56	79	88	57	32	29	80	365
57	124	135	94	60	35	140	588
58	106	140	64	78	57	126	571
59	70	119	67	67	46	128	497
60	89	88	55	47	55	124	458
61	67	69	44	37	31	98	346
62	61	45	39	34	22	69	270
63	7	6	11	12	9	30	75
64	5	4	5	4	6	11	35
TOTALE	718	759	539	433	366	993	3.808

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1998
 SESSO Femmine
 GESTIONE CDCM

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	86	3	1	-	-	-	90
51	37	6	1	1	-	-	45
52	26	2	1	-	-	1	30
53	17	2	-	-	-	-	19
54	28	7	5	1	2	4	47
55	10	5	5	3	3	7	33
56	87	14	14	3	3	11	132
57	71	16	13	8	11	19	138
58	27	2	1	1	3	5	39
59	10	2	-	-	-	3	15
60	-	-	-	-	-	-	-
61	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-
63	-	-	-	-	-	-	-
64	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	399	59	41	17	22	50	588

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1998
 SESSO Maschi e femmine
 GESTIONE CDCM

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	96	5	1	-	-	4	106
51	49	23	13	6	1	6	98
52	41	16	33	9	-	5	104
53	35	10	27	20	13	15	120
54	57	21	19	17	33	75	222
55	36	15	23	15	34	94	217
56	166	102	71	35	32	91	497
57	195	151	107	68	46	159	726
58	133	142	65	79	60	131	610
59	80	121	67	67	46	131	512
60	89	88	55	47	55	124	458
61	67	69	44	37	31	98	346
62	61	45	39	34	22	69	270
63	7	6	11	12	9	30	75
64	5	4	5	4	6	11	35
TOTALE	1.117	818	580	450	388	1.043	4.396

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1999
 SESSO Maschi
 GESTIONE CDCM

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	2	-	-	-	-	2	4
51	5	-	-	-	1	1	7
52	5	1	-	-	3	3	12
53	6	1	-	3	7	7	24
54	13	1	3	4	38	99	158
55	18	5	5	4	29	190	251
56	13	5	3	3	27	206	257
57	183	335	417	132	103	367	1.537
58	386	579	502	259	162	446	2.334
59	301	412	246	142	91	286	1.478
60	237	347	201	132	82	287	1.286
61	217	267	155	104	77	221	1.041
62	231	237	117	79	49	187	900
63	200	204	109	61	60	126	760
64	136	117	56	23	12	38	382
TOTALE	1.953	2.511	1.814	946	741	2.466	10.431

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1999
 SESSO Femmine
 GESTIONE CDCM

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	32	3	-	-	-	-	
51	16	5	2	-	-	-	35
52	17	2	1	-	-	-	23
53	11	2	1	2	1	1	21
54	21	3	6	6	2	2	19
55	9	7	3	6	5	8	46
56	7	10	8	5	8	24	54
57	1.138	77	59	35	22	26	64
58	1.420	107	61	38	23	91	1.422
59	588	30	12	8	3	99	1.748
60	-	-	-	-	-	22	663
61	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-
63	-	-	-	-	-	-	-
64	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	3.259	246	153	100	64	273	4.095

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1999
 SESSO Maschi e femmine
 GESTIONE CDCM

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	34	3	-	-	-	2	39
51	21	5	2	-	1	1	30
52	22	3	1	-	3	4	33
53	17	3	1	5	8	9	43
54	34	4	9	10	40	107	204
55	27	12	8	10	34	214	305
56	20	15	11	8	35	232	321
57	1.321	412	476	167	125	458	2.959
58	1.806	686	563	297	185	545	4.082
59	889	442	258	150	94	308	2.141
60	237	347	201	132	82	287	1.286
61	217	267	155	104	77	221	1.041
62	231	237	117	79	49	187	900
63	200	204	109	61	60	126	760
64	136	117	56	23	12	38	382
TOTALE	5.212	2.757	1.967	1.046	805	2.739	14.526

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 2000
 SESSO Maschi
 GESTIONE CDCM

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	1	-	-	-	2	8	11
51	-	-	-	-	1	4	5
52	3	-	-	1	1	10	15
53	2	-	1	11	34	20	68
54	3	-	3	9	107	145	267
55	3	2	2	7	71	232	317
56	3	4	-	1	39	232	279
57	158	239	280	411	200	442	1.730
58	305	315	288	345	152	327	1.732
59	167	159	85	78	54	239	782
60	182	168	84	65	39	240	778
61	156	119	57	51	38	143	564
62	156	95	51	46	31	141	520
63	113	88	48	35	26	110	420
64	91	41	22	18	13	43	228
TOTALE	1.343	1.230	921	1.078	808	2.336	7.716

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 2000
 SESSO Femmine
 GESTIONE CDCM

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	5	-	-	-	-	-	5
51	10	1	-	1	-	-	12
52	8	1	1	-	-	-	10
53	11	2	1	3	-	6	23
54	23	6	9	5	8	17	68
55	17	6	9	5	13	18	68
56	13	4	9	11	8	34	79
57	1.231	107	71	64	35	129	1.637
58	1.041	117	57	32	29	80	1.356
59	277	29	7	9	6	24	352
60	-	-	-	-	-	-	-
61	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-
63	-	-	-	-	-	-	-
64	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	2.636	273	164	130	99	308	3.610

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 2000
 SESSO Maschi e femmine
 GESTIONE CDCM

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	6	-	-	-	2	8	16
51	10	1	-	1	1	4	17
52	11	1	1	1	1	10	25
53	13	2	2	14	34	26	91
54	26	6	12	14	115	162	335
55	20	8	11	12	84	250	385
56	16	8	9	12	47	266	358
57	1.389	346	351	475	235	571	3.367
58	1.346	432	345	377	181	407	3.088
59	444	188	92	87	60	263	1.134
60	182	168	84	65	39	240	778
61	156	119	57	51	38	143	564
62	156	95	51	46	31	141	520
63	113	88	48	35	26	110	420
64	91	41	22	18	13	43	228
TOTALE	3.979	1.503	1.085	1.208	907	2.644	11.326

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1996
 SESSO Maschi
 GESTIONE ARTIGIANI

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	535	541	122	46	19	62	1.325
51	746	1.799	938	216	134	222	4.055
52	892	2.204	1.890	409	192	384	5.971
53	871	2.180	2.140	550	222	425	6.388
54	888	2.160	2.204	616	271	427	6.566
55	1.514	3.234	2.494	797	369	613	9.021
56	1.680	3.097	2.535	796	361	628	9.097
57	2.235	3.582	2.385	757	389	649	9.997
58	1.828	2.518	1.404	488	239	495	6.972
59	1.336	1.609	639	297	159	318	4.358
60	1.256	1.526	659	308	151	334	4.234
61	1.074	1.249	525	234	132	261	3.475
62	781	789	348	180	91	181	2.370
63	640	603	242	115	66	108	1.774
64	427	466	254	100	46	98	1.391
TOTALE	16.703	27.557	18.779	5.909	2.841	5.205	76.994

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1996
 SESSO Femmine
 GESTIONE ARTIGIANI

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	117	36	14	5	-	11	183
51	137	98	53	12	16	30	346
52	178	145	90	32	19	43	507
53	126	120	95	26	17	44	428
54	89	90	46	16	19	32	292
55	219	179	61	32	17	44	552
56	211	164	60	30	12	37	514
57	225	141	37	19	9	22	453
58	126	114	28	8	6	19	301
59	92	69	29	5	6	10	211
60	-	-	-	-	-	-	-
61	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-
63	-	-	-	-	-	-	-
64	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	1.520	1.156	513	185	121	292	3.787

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1996
 SESSO Maschi e femmine
 GESTIONE ARTIGIANI

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	652	577	136	51	19	73	1.508
51	883	1.897	991	228	150	252	4.401
52	1.070	2.349	1.980	441	211	427	6.478
53	997	2.300	2.235	576	239	469	6.816
54	977	2.250	2.250	632	290	459	6.858
55	1.733	3.413	2.555	829	386	657	9.573
56	1.891	3.261	2.595	826	373	665	9.611
57	2.460	3.723	2.422	776	398	671	10.450
58	1.954	2.632	1.432	496	245	514	7.273
59	1.428	1.678	668	302	165	328	4.569
60	1.256	1.526	659	308	151	334	4.234
61	1.074	1.249	525	234	132	261	3.475
62	781	789	348	180	91	181	2.370
63	640	603	242	115	66	108	1.774
64	427	466	254	100	46	98	1.391
TOTALE	18.223	28.713	19.292	6.094	2.962	5.497	80.781

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1997
 SESSO Maschi
 GESTIONE ARTIGIANI

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	438	1.037	117	47	24	53	1.716
51	429	1.808	287	77	50	102	2.753
52	538	2.038	497	189	67	125	3.454
53	490	1.814	511	215	79	149	3.258
54	437	1.810	505	248	120	174	3.294
55	187	717	344	193	108	146	1.695
56	731	836	387	227	132	214	2.527
57	3.437	1.258	517	275	167	296	5.950
58	2.563	761	338	221	120	223	4.226
59	2.109	612	331	204	103	211	3.570
60	1.762	548	264	154	101	183	3.012
61	1.581	452	230	130	99	147	2.639
62	1.091	263	134	92	60	106	1.746
63	731	143	79	51	30	57	1.091
64	438	125	52	40	15	25	695
TOTALE	16.962	14.222	4.593	2.363	1.275	2.211	41.626

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1997
 SESSO Femmine
 GESTIONE ARTIGIANI

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	113	68	5	6	2	13	207
51	81	153	16	9	7	17	283
52	92	158	37	15	9	21	332
53	113	161	40	20	2	32	368
54	95	116	40	9	9	21	290
55	25	53	17	6	6	14	121
56	121	67	28	15	7	34	272
57	402	94	20	12	13	37	578
58	184	34	10	12	3	7	250
59	111	22	6	8	3	5	155
60	-	-	-	-	-	-	-
61	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-
63	-	-	-	-	-	-	-
64	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	1.337	926	219	112	61	201	2.856

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1997
 SESSO Maschi e femmine
 GESTIONE ARTIGIANI

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	551	1.105	122	53	26	66	1.923
51	510	1.961	303	86	57	119	3.036
52	630	2.196	534	204	76	146	3.786
53	603	1.975	551	235	81	181	3.626
54	532	1.926	545	257	129	195	3.584
55	212	770	361	199	114	160	1.816
56	852	903	415	242	139	248	2.799
57	3.839	1.352	537	287	180	333	6.528
58	2.747	795	348	233	123	230	4.476
59	2.220	634	337	212	106	216	3.725
60	1.762	548	264	154	101	183	3.012
61	1.581	452	230	130	99	147	2.639
62	1.091	263	134	92	60	106	1.746
63	731	143	79	51	30	57	1.091
64	438	125	52	40	15	25	695
TOTALE	18.299	15.148	4.812	2.475	1.336	2.412	44.482

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1998
 SESSO Maschi
 GESTIONE ARTIGIANI

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	2	-	-	-	1	1	4
51	1	1	4	1	-	2	8
52	3	4	9	5	-	3	24
53	3	3	17	10	2	3	38
54	14	4	11	9	9	19	66
55	14	4	18	15	9	27	87
56	106	106	42	34	9	57	354
57	150	122	58	28	23	71	452
58	151	89	57	52	23	77	449
59	140	105	56	39	20	86	446
60	114	83	42	50	22	80	391
61	88	83	41	31	13	68	324
62	59	58	25	31	20	74	267
63	16	22	8	9	5	42	102
64	4	3	5	5	2	27	46
TOTALE	864	687	393	319	158	637	3.058

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1998
 SESSO Femmine
 GESTIONE ARTIGIANI

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	1	-	-	-	-	-	1
51	2	-	-	-	-	-	2
52	1	1	-	-	-	-	2
53	1	-	-	-	-	1	2
54	5	1	-	1	-	-	7
55	-	-	1	1	-	4	6
56	13	11	3	5	1	6	39
57	22	12	4	2	1	7	48
58	3	1	1	-	1	4	10
59	4	2	2	1	-	2	11
60	-	-	-	-	1	-	-
61	-	-	-	-	1	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-
63	-	-	-	-	-	-	-
64	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	52	28	11	10	3	24	128

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1998
 SESSO Maschi e femmine
 GESTIONE ARTIGIANI

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	3	-	-	-	1	1	5
51	2	1	4	1	-	2	10
52	4	5	9	5	-	3	26
53	4	3	17	10	2	4	40
54	19	5	11	10	9	19	73
55	14	4	19	16	9	31	93
56	119	117	45	39	10	63	393
57	172	134	62	30	24	78	500
58	154	90	58	52	24	81	459
59	144	107	58	40	20	88	457
60	114	83	42	50	22	80	391
61	88	83	41	31	13	68	324
62	59	58	25	31	20	74	267
63	16	22	8	9	5	42	102
64	4	3	5	5	2	27	46
TOTALE	916	715	404	329	161	661	3.186

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1999
 SESSO Maschi
 GESTIONE ARTIGIANI

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	-	-	-	-	-	6	6
51	1	-	-	-	-	-	1
52	-	-	-	1	-	3	4
53	2	-	-	2	-	6	10
54	8	2	-	1	8	35	54
55	6	-	-	2	16	122	146
56	13	2	-	-	9	175	199
57	714	1.055	847	428	181	385	3.610
58	2.012	1.882	938	491	212	412	5.947
59	1.505	1.130	399	243	152	272	3.701
60	1.296	983	374	178	133	286	3.250
61	1.079	819	298	171	92	204	2.663
62	820	584	230	145	100	187	2.066
63	632	480	174	102	62	153	1.603
64	422	227	109	57	39	89	943
TOTALE	8.510	7.164	3.369	1.821	1.004	2.335	24.203

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1999
 SESSO Femmine
 GESTIONE ARTIGIANI

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	-	-	-	-	-	-	-
51	-	-	-	-	-	-	-
52	1	-	-	-	-	-	1
53	-	-	-	-	-	-	-
54	-	-	-	1	2	5	8
55	3	1	-	2	3	9	18
56	1	1	1	1	-	9	13
57	213	111	81	36	19	47	507
58	398	183	83	44	27	51	786
59	183	73	19	9	7	11	302
60	-	-	-	-	-	-	-
61	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-
63	-	-	-	-	-	-	-
64	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	799	369	184	93	58	132	1.635

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1999
 SESSO Maschi e femmine
 GESTIONE ARTIGIANI

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	-	-	-	-	-	6	6
51	1	-	-	-	-	-	1
52	1	-	-	1	-	3	5
53	2	-	-	2	-	6	10
54	8	2	-	2	10	40	62
55	9	1	-	4	19	131	164
56	14	3	1	1	9	184	212
57	927	1.166	928	464	200	432	4.117
58	2.410	2.065	1.021	535	239	463	6.733
59	1.688	1.203	418	252	159	283	4.003
60	1.296	983	374	178	133	286	3.250
61	1.079	819	298	171	92	204	2.663
62	820	584	230	145	100	187	2.066
63	632	480	174	102	62	153	1.603
64	422	227	109	57	39	89	943
TOTALE	9.309	7.533	3.553	1.914	1.062	2.467	25.838

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 2000
 SESSO Maschi
 GESTIONE ARTIGIANI

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	-	-	-	-	-	3	3
51	-	-	-	-	-	11	11
52	1	-	-	-	-	5	6
53	-	1	-	-	4	11	16
54	2	-	-	7	28	78	115
55	1	1	-	3	49	221	275
56	2	-	1	2	34	350	389
57	860	994	1.031	869	327	583	4.664
58	1.476	1.062	819	571	316	347	4.591
59	986	452	186	110	70	165	1.969
60	929	402	173	102	64	167	1.837
61	821	352	119	76	40	147	1.555
62	675	260	98	64	43	111	1.251
63	453	194	92	49	35	86	909
64	331	109	47	36	23	74	620
TOTALE	6.537	3.827	2.566	1.889	1.033	2.359	18.211

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 2000
 SESSO Femmine
 GESTIONE ARTIGIANI

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	-	-	-	-	-	-	-
51	-	-	-	-	-	-	-
52	1	-	-	-	-	-	1
53	-	-	-	-	-	2	2
54	1	-	-	-	2	16	19
55	1	1	2	1	3	13	21
56	2	-	4	4	2	23	35
57	261	162	123	86	43	94	769
58	351	140	89	66	27	60	733
59	153	33	15	10	4	16	231
60	-	-	-	-	-	-	-
61	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-
63	-	-	-	-	-	-	-
64	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	770	336	233	167	81	224	1.811

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 2000
 SESSO Maschi e femmine
 GESTIONE ARTIGIANI ¶

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	-	-	-	-	-	3	3
51	-	-	-	-	-	11	11
52	2	-	-	-	-	5	7
53	-	1	-	-	4	13	18
54	3	-	-	7	30	94	134
55	2	2	2	4	52	234	296
56	4	-	5	6	36	373	424
57	1.121	1.156	1.154	955	370	677	5.433
58	1.827	1.202	908	637	343	407	5.324
59	1.139	485	201	120	74	181	2.200
60	929	402	173	102	64	167	1.837
61	821	352	119	76	40	147	1.555
62	675	260	98	64	43	111	1.251
63	453	194	92	49	35	86	909
64	331	109	47	36	23	74	620
TOTALE	7.307	4.163	2.799	2.056	1.114	2.583	20.022

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1996
 SESSO Maschi
 GESTIONE COMMERCianti

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	192	161	28	6	4	14	405
51	229	446	240	62	34	68	1.079
52	260	627	491	144	64	121	1.707
53	312	688	588	145	70	160	1.963
54	351	697	666	217	94	195	2.220
55	626	1.115	785	267	145	329	3.267
56	699	1.178	876	282	156	314	3.505
57	986	1.314	848	309	185	412	4.054
58	811	957	545	229	124	254	2.920
59	657	667	312	162	78	207	2.083
60	559	649	297	140	94	224	1.963
61	533	568	205	111	65	184	1.666
62	350	410	153	82	30	122	1.147
63	308	306	143	70	39	78	944
64	210	260	101	60	29	47	707
TOTALE	7.083	10.043	6.278	2.286	1.211	2.729	29.630

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1996
 SESSO Femmine
 GESTIONE COMMERCianti

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	125	28	9	5	3	11	181
51	172	101	39	19	13	37	381
52	211	118	84	29	16	76	534
53	145	108	86	37	14	64	454
54	151	92	54	22	17	52	388
55	266	173	81	39	28	84	671
56	265	164	72	32	19	84	636
57	304	166	54	24	12	52	612
58	242	107	43	26	9	22	449
59	150	86	35	12	7	17	307
60	-	-	-	-	-	-	-
61	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-
63	-	-	-	-	-	-	-
64	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	2.031	1.143	557	245	138	499	4.613

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1996
 SESSO Maschi e femmine
 GESTIONE COMMERCianti

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	317	189	37	11	7	25	586
51	401	547	279	81	47	105	1.460
52	471	745	575	173	80	197	2.241
53	457	796	674	182	84	224	2.417
54	502	789	720	239	111	247	2.608
55	892	1.288	866	306	173	413	3.938
56	964	1.342	948	314	175	398	4.141
57	1.290	1.480	902	333	197	464	4.666
58	1.053	1.064	588	255	133	276	3.369
59	807	753	347	174	85	224	2.390
60	559	649	297	140	94	224	1.963
61	533	568	205	111	65	184	1.666
62	350	410	153	82	30	122	1.147
63	308	306	143	70	39	78	944
64	210	260	101	60	29	47	707
TOTALE	9.114	11.186	6.835	2.531	1.349	3.228	34.243

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1997
 SESSO Maschi
 GESTIONE COMMERCianti

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	144	213	16	11	12	23	419
51	154	437	81	31	14	34	751
52	180	584	171	59	27	58	1.079
53	182	616	173	72	28	58	1.129
54	187	563	173	93	50	90	1.156
55	86	262	129	62	51	63	653
56	344	348	152	78	63	90	1.075
57	1.720	502	211	113	102	183	2.831
58	1.265	326	187	96	66	144	2.084
59	1.126	304	155	81	46	145	1.857
60	986	278	123	56	46	111	1.600
61	844	209	118	63	49	102	1.385
62	552	147	74	38	20	76	907
63	451	86	42	31	19	31	660
64	288	71	25	17	11	28	440
TOTALE	8.509	4.946	1.830	901	604	1.236	18.026

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1997
 SESSO Femmine
 GESTIONE COMMERCianti

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	87	49	8	9	3	3	159
51	108	86	15	10	11	28	258
52	108	137	41	16	9	31	342
53	128	139	57	17	12	44	397
54	132	137	45	18	13	41	386
55	57	53	28	9	9	19	175
56	156	90	32	13	5	42	338
57	513	109	51	35	11	57	776
58	311	58	20	14	16	23	432
59	206	27	3	6	13	6	251
60	-	-	-	-	-	-	-
61	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-
63	-	-	-	-	-	-	-
64	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	1.806	885	300	147	82	294	3.514

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1997
 SESSO Maschi e femmine
 GESTIONE COMMERCianti

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	231	262	24	20	15	26	578
51	262	523	96	41	25	62	1.009
52	288	721	212	75	36	89	1.421
53	310	755	230	89	40	102	1.526
54	319	700	218	111	63	131	1.542
55	143	315	157	71	60	82	828
56	500	438	184	91	68	132	1.413
57	2.233	611	262	148	113	240	3.607
58	1.576	384	207	110	72	167	2.516
59	1.332	331	158	87	49	151	2.108
60	986	278	123	56	46	111	1.600
61	844	209	118	63	49	102	1.385
62	552	147	74	38	20	76	907
63	451	86	42	31	19	31	660
64	288	71	25	17	11	28	440
TOTALE	10.315	5.831	2.130	1.048	686	1.530	21.540

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1998
 SESSO Maschi
 GESTIONE COMMERCianti

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	1	-	-	-	1	-	2
51	-	1	1	-	-	1	3
52	1	1	2	-	-	-	4
53	4	-	6	1	1	1	13
54	6	-	5	2	-	6	19
55	6	2	2	6	8	11	35
56	56	34	18	7	4	22	141
57	65	37	15	8	11	45	181
58	66	43	15	14	15	39	192
59	46	30	23	16	8	43	166
60	42	32	24	15	10	36	159
61	42	27	8	8	12	36	133
62	31	26	8	9	5	41	120
63	6	8	9	2	1	26	52
64	5	3	-	1	2	15	26
TOTALE	377	244	136	89	78	322	1.246

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1998
 SESSO Femmine
 GESTIONE COMMERCianti

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	-	-	-	-	-	-	-
51	-	-	-	-	-	-	-
52	1	1	-	-	-	-	2
53	2	-	1	1	-	-	4
54	3	1	2	1	-	2	9
55	1	-	-	2	1	5	9
56	10	7	1	2	1	5	26
57	12	10	3	2	2	10	39
58	4	-	2	2	-	3	11
59	2	1	2	1	3	1	10
60	-	-	-	-	-	-	-
61	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-
63	-	-	-	-	-	-	-
64	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	35	20	11	11	7	26	110

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1998
 SESSO Maschi e femmine
 GESTIONE COMMERCianti

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	1	-	-	-	1	-	2
51	-	1	1	-	-	1	3
52	2	2	2	-	-	-	6
53	6	-	7	2	1	1	17
54	9	1	7	3	-	8	28
55	7	2	2	8	9	16	44
56	66	41	19	9	5	27	167
57	77	47	18	10	13	55	220
58	70	43	17	16	15	42	203
59	48	31	25	17	11	44	176
60	42	32	24	15	10	36	159
61	42	27	8	8	12	36	133
62	31	26	8	9	5	41	120
63	6	8	9	2	1	26	52
64	5	3	-	1	2	15	26
TOTALE	412	264	147	100	85	348	1.356

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1999
 SESSO Maschi
 GESTIONE COMMERCianti

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	-	-	-	-	1	2	3
51	-	-	-	-	-	2	2
52	1	-	-	-	-	-	1
53	2	1	-	-	1	2	6
54	1	1	-	-	3	11	16
55	5	1	-	-	7	42	55
56	5	-	1	3	8	66	83
57	524	555	455	196	77	198	2.005
58	1.492	1.101	486	255	116	247	3.697
59	1.220	728	215	127	81	186	2.557
60	1.250	698	217	128	84	163	2.540
61	1.183	605	188	91	56	146	2.269
62	1.038	465	122	73	47	104	1.849
63	938	441	116	80	40	93	1.708
64	706	256	68	42	21	53	1.146
TOTALE	8.365	4.852	1.868	995	542	1.315	17.937

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1999
 SESSO Femmine
 GESTIONE COMMERCianti

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	1	-	-	-	-	-	1
51	1	-	-	-	-	-	1
52	2	-	-	-	-	-	2
53	-	-	-	-	-	-	-
54	3	-	-	2	1	5	11
55	2	2	1	1	2	3	11
56	1	2	4	2	1	11	21
57	303	138	106	38	24	72	681
58	597	230	112	67	37	91	1.134
59	269	102	27	22	7	24	451
60	-	-	-	-	-	-	-
61	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-
63	-	-	-	-	-	-	-
64	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	1.179	474	250	132	72	206	2.313

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1999
 SESSO Maschi e femmine
 GESTIONE COMMERCianti

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	1	-	-	-	1	2	4
51	1	-	-	-	-	2	3
52	3	-	-	-	-	-	3
53	2	1	-	-	1	2	6
54	4	1	-	2	4	16	27
55	7	3	1	1	9	45	66
56	6	2	5	5	9	77	104
57	827	693	561	234	101	270	2.686
58	2.089	1.331	598	322	153	338	4.831
59	1.489	830	242	149	88	210	3.008
60	1.250	698	217	128	84	163	2.540
61	1.183	605	188	91	56	146	2.269
62	1.038	465	122	73	47	104	1.849
63	938	441	116	80	40	93	1.708
64	706	256	68	42	21	53	1.146
TOTALE	9.544	5.326	2.118	1.127	614	1.521	20.250

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 2000
 SESSO Maschi
 GESTIONE COMMERCianti

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	-	-	-	-	-	-	-
51	-	-	-	-	-	2	2
52	-	-	-	-	1	6	7
53	-	-	-	-	3	4	7
54	1	-	-	3	10	23	37
55	3	-	-	2	12	83	100
56	2	-	1	-	14	114	131
57	646	643	486	377	137	316	2.605
58	1.447	646	412	281	123	221	3.130
59	1.210	307	95	56	49	108	1.825
60	1.180	295	101	36	49	88	1.749
61	1.143	243	70	47	37	83	1.623
62	1.097	200	59	33	27	58	1.474
63	899	177	46	30	20	48	1.220
64	764	121	46	21	9	27	988
TOTALE	8.392	2.632	1.316	886	491	1.181	14.898

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 2000
 SESSO Femmine
 GESTIONE COMMERCianti

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	-	-	-	-	-	1	1
51	-	-	-	1	-	-	1
52	-	-	-	-	-	-	-
53	2	-	-	-	-	-	2
54	3	-	1	2	-	10	16
55	2	3	1	3	3	15	27
56	-	2	4	2	2	30	40
57	426	201	155	105	61	112	1.060
58	552	184	93	64	36	75	1.004
59	359	46	25	10	11	22	473
60	-	-	-	-	-	-	-
61	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-
63	-	-	-	-	-	-	-
64	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	1.344	436	279	187	113	265	2.624

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 2000
 SESSO Maschi e femmine
 GESTIONE COMMERCianti

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	-	-	-	-	-	1	1
51	-	-	-	1	-	2	3
52	-	-	-	-	1	6	7
53	2	-	-	-	3	4	9
54	4	-	1	5	10	33	53
55	5	3	1	5	15	98	127
56	2	2	5	2	16	144	171
57	1.072	844	641	482	198	428	3.665
58	1.999	830	505	345	159	296	4.134
59	1.569	353	120	66	60	130	2.298
60	1.180	295	101	36	49	88	1.749
61	1.143	243	70	47	37	83	1.623
62	1.097	200	59	33	27	58	1.474
63	899	177	46	30	20	48	1.220
64	764	121	46	21	9	27	988
TOTALE	9.736	3.068	1.595	1.073	604	1.446	17.522

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1996
 SESSO Maschi
 GESTIONE TOTALE GESTIONI A.G.O.

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	6.483	4.977	469	244	162	361	12.696
51	4.107	8.210	2.569	553	287	562	16.288
52	3.957	8.068	4.207	1.041	384	756	18.413
53	3.751	7.152	4.487	1.350	514	861	18.115
54	3.690	6.753	4.720	1.576	694	993	18.426
55	5.015	8.714	5.439	2.062	990	1.541	23.761
56	5.208	8.510	5.758	2.043	1.048	1.581	24.148
57	8.564	10.125	5.809	2.172	1.154	1.776	29.600
58	6.922	7.615	3.800	1.642	897	1.383	22.259
59	5.300	5.463	2.259	1.236	644	1.129	16.031
60	4.537	5.034	2.203	1.213	671	1.214	14.872
61	3.552	3.729	1.549	763	496	882	10.971
62	1.619	1.528	654	361	177	367	4.706
63	1.398	1.223	496	248	141	236	3.742
64	998	953	443	206	102	174	2.876
TOTALE	65.101	88.054	44.862	16.710	8.361	13.816	236.904

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1996
 SESSO Femmine
 GESTIONE TOTALE GESTIONI A.G.O.

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	4.703	1.044	76	27	25	55	5.930
51	3.468	1.732	335	84	56	157	5.832
52	2.953	1.687	571	142	66	232	5.651
53	2.386	1.351	583	169	74	193	4.756
54	1.873	1.067	370	138	76	137	3.661
55	2.469	1.268	410	203	117	257	4.724
56	2.265	968	357	138	87	209	4.024
57	1.834	358	116	57	31	103	2.499
58	1.443	259	85	44	23	60	1.914
59	970	175	71	22	18	35	1.291
60	-	-	-	-	-	-	-
61	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-
63	-	-	-	-	-	-	-
64	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	24.364	9.909	2.974	1.024	573	1.438	40.282

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1996
 SESSO Maschi e femmine
 GESTIONE TOTALE GESTIONI A.G.O.

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	11.186	6.021	545	271	187	416	18.626
51	7.575	9.942	2.904	637	343	719	22.120
52	6.910	9.755	4.778	1.183	450	988	24.064
53	6.137	8.503	5.070	1.519	588	1.054	22.871
54	5.563	7.820	5.090	1.714	770	1.130	22.087
55	7.484	9.982	5.849	2.265	1.107	1.798	28.485
56	7.473	9.478	6.115	2.181	1.135	1.790	28.172
57	10.398	10.483	5.925	2.229	1.185	1.879	32.099
58	8.365	7.874	3.885	1.686	920	1.443	24.173
59	6.270	5.638	2.330	1.258	662	1.164	17.322
60	4.537	5.034	2.203	1.213	671	1.214	14.872
61	3.552	3.729	1.549	763	496	882	10.971
62	1.619	1.528	654	361	177	367	4.706
63	1.398	1.223	496	248	141	236	3.742
64	998	953	443	206	102	174	2.876
TOTALE	89.465	97.963	47.836	17.734	8.934	15.254	277.186

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1997
 SESSO Maschi
 GESTIONE TOTALE GESTIONI A.G.O.

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	3.257	3.705	423	194	181	511	8.271
51	1.711	5.053	1.212	238	138	372	8.724
52	6.521	5.760	2.121	724	201	424	15.751
53	5.886	5.094	1.917	1.016	422	462	14.797
54	5.459	4.803	1.792	1.054	678	737	14.523
55	4.553	3.159	1.531	879	627	808	11.557
56	5.726	3.466	1.723	1.020	723	960	13.618
57	12.113	4.209	2.073	1.145	798	1.331	21.669
58	8.891	3.039	1.599	992	667	1.136	16.324
59	7.336	2.550	1.446	887	589	1.091	13.899
60	5.637	2.091	1.211	748	557	1.026	11.270
61	4.814	1.691	920	611	449	899	9.384
62	2.613	726	417	266	192	446	4.660
63	1.634	317	159	99	73	122	2.404
64	980	262	107	77	37	72	1.535
TOTALE	77.131	45.925	18.651	9.950	6.332	10.397	168.386

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1997
 SESSO Femmine
 GESTIONE TOTALE GESTIONI A.G.O.

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	2.765	570	55	31	11	39	3.471
51	1.428	882	153	42	28	63	2.596
52	2.905	1.091	331	81	35	89	4.532
53	2.705	1.049	382	140	45	118	4.439
54	2.372	861	319	130	85	108	3.875
55	1.628	614	248	120	81	74	2.765
56	2.141	627	259	125	71	186	3.409
57	3.153	343	143	86	58	162	3.945
58	1.727	102	35	34	13	46	1.957
59	1.109	57	13	19	13	18	1.229
60	-	-	-	-	-	-	-
61	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-
63	-	-	-	-	-	-	-
64	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	21.933	6.196	1.938	808	440	903	32.218

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1997
 SESSO Maschi e femmine
 GESTIONE TOTALE GESTIONI A.G.O.

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	6.022	4.275	478	225	192	550	11.742
51	3.139	5.935	1.365	280	166	435	11.320
52	9.426	6.851	2.452	805	236	513	20.283
53	8.591	6.143	2.299	1.156	467	580	19.236
54	7.831	5.664	2.111	1.184	763	845	18.398
55	6.181	3.773	1.779	999	708	882	14.322
56	7.867	4.093	1.982	1.145	794	1.146	17.027
57	15.266	4.552	2.216	1.231	856	1.493	25.614
58	10.618	3.141	1.634	1.026	680	1.182	18.281
59	8.445	2.607	1.459	906	602	1.109	15.128
60	5.637	2.091	1.211	748	557	1.026	11.270
61	4.814	1.691	920	611	449	899	9.384
62	2.613	726	417	266	192	446	4.660
63	1.634	317	159	99	73	122	2.404
64	980	262	107	77	37	72	1.535
TOTALE	99.064	52.121	20.589	10.758	6.772	11.300	200.604

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1998
 SESSO Maschi
 GESTIONE TOTALE GESTIONI A.G.O.

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	216	3.317	328	144	173	378	4.556
51	350	8.448	2.400	53	35	167	11.453
52	3.789	5.936	2.221	216	35	140	12.337
53	4.284	2.819	948	340	109	133	8.633
54	3.808	1.782	582	288	244	288	6.992
55	3.662	1.721	559	308	241	463	6.954
56	3.483	1.708	639	335	219	505	6.889
57	4.084	1.798	753	396	257	617	7.905
58	3.130	1.314	630	473	300	676	6.523
59	2.500	1.144	606	437	265	693	5.645
60	1.779	924	579	410	307	676	4.675
61	1.281	691	392	272	214	584	3.434
62	986	530	300	215	177	470	2.678
63	80	62	40	33	26	119	360
64	14	10	10	10	10	53	107
TOTALE	33.446	32.204	10.987	3.930	2.612	5.962	89.141

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1998
 SESSO Femmine
 GESTIONE TOTALE GESTIONI A.G.O.

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	801	1.202	57	4	3	5	2.072
51	892	2.918	606	4	-	-	4.420
52	2.046	1.818	501	35	1	1	4.402
53	1.736	788	228	46	7	4	2.809
54	1.581	558	124	56	32	18	2.369
55	1.175	513	128	79	30	53	1.978
56	1.063	447	136	76	35	71	1.828
57	985	399	125	64	58	88	1.719
58	63	17	12	7	5	18	122
59	16	5	4	2	3	6	36
60	-	-	-	-	-	-	-
61	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-
63	-	-	-	-	-	-	-
64	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	10.358	8.665	1.921	373	174	264	21.755

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1998
 SESSO Maschi e femmine
 GESTIONE TOTALE GESTIONI A.G.O.

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	1.017	4.519	385	148	176	383	6.628
51	1.242	11.366	3.006	57	35	167	15.873
52	5.835	7.754	2.722	251	36	141	16.739
53	6.020	3.607	1.176	386	116	137	11.442
54	5.389	2.340	706	344	276	306	9.361
55	4.837	2.234	687	387	271	516	8.932
56	4.546	2.155	775	411	254	576	8.717
57	5.069	2.197	878	460	315	705	9.624
58	3.193	1.331	642	480	305	694	6.645
59	2.516	1.149	610	439	268	699	5.681
60	1.779	924	579	410	307	676	4.675
61	1.281	691	392	272	214	584	3.434
62	986	530	300	215	177	470	2.678
63	80	62	40	33	26	119	360
64	14	10	10	10	10	53	107
TOTALE	43.804	40.869	12.908	4.303	2.786	6.226	110.896

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1999
 SESSO Maschi
 GESTIONE TOTALE GESTIONI A.G.O.

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	146	1.496	205	138	135	201	2.321
51	212	8.313	1.183	68	52	148	9.976
52	365	8.805	1.978	434	45	126	11.753
53	3.392	2.398	1.112	459	160	100	7.621
54	4.093	1.751	642	351	245	376	7.458
55	3.858	1.511	638	341	267	765	7.380
56	3.588	1.274	582	303	248	819	6.814
57	5.586	3.255	2.278	1.063	564	1.373	14.119
58	7.452	4.653	2.456	1.348	716	1.534	18.159
59	5.952	3.286	1.385	819	525	1.214	13.181
60	4.921	2.783	1.222	758	491	1.204	11.379
61	3.987	2.244	943	589	386	970	9.119
62	3.208	1.698	685	453	304	822	7.170
63	2.419	1.385	549	339	238	632	5.562
64	1.264	600	233	122	72	180	2.471
TOTALE	50.443	45.452	16.091	7.585	4.448	10.464	134.483

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1999
 SESSO Femmine
 GESTIONE TOTALE GESTIONI A.G.O.

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	671	401	6	3	2	2	1.085
51	961	2.882	230	10	-	1	4.084
52	935	2.822	458	59	5	2	4.281
53	1.502	737	239	88	26	2	2.594
54	1.627	504	157	75	42	42	2.447
55	1.350	438	146	81	43	85	2.143
56	1.113	346	118	77	46	96	1.796
57	2.823	621	358	167	91	260	4.320
58	3.069	661	330	194	105	282	4.641
59	1.040	205	58	39	17	57	1.416
60	-	-	-	-	-	-	-
61	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-
63	-	-	-	-	-	-	-
64	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	15.091	9.617	2.100	793	377	829	28.807

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 1999
 SESSO Maschi e femmine
 GESTIONE TOTALE GESTIONI A.G.O.

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	817	1.897	211	141	137	203	3.406
51	1.173	11.195	1.413	78	52	149	14.060
52	1.300	11.627	2.436	493	50	128	16.034
53	4.894	3.135	1.351	547	186	102	10.215
54	5.720	2.255	799	426	287	418	9.905
55	5.208	1.949	784	422	310	850	9.523
56	4.701	1.620	700	380	294	915	8.610
57	8.409	3.876	2.636	1.230	655	1.633	18.439
58	10.521	5.314	2.786	1.542	821	1.816	22.800
59	6.992	3.491	1.443	858	542	1.271	14.597
60	4.921	2.783	1.222	758	491	1.204	11.379
61	3.987	2.244	943	589	386	970	9.119
62	3.208	1.698	685	453	304	822	7.170
63	2.419	1.385	549	339	238	632	5.562
64	1.264	600	233	122	72	180	2.471
TOTALE	65.534	55.069	18.191	8.378	4.825	11.293	163.290

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 2000.
 SESSO Maschi
 GESTIONE TOTALE GESTIONI A.G.O.

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	87	14	214	405	345	578	1.643
51	50	12	250	81	109	433	935
52	175	52	949	375	93	418	2.062
53	5.176	6.210	1.587	608	243	343	14.167
54	3.192	1.304	649	387	378	621	6.531
55	3.432	1.157	507	301	315	978	6.690
56	3.509	1.110	461	254	231	1.097	6.662
57	5.477	2.787	2.248	1.884	817	1.736	14.949
58	5.958	2.688	1.914	1.438	742	1.232	13.972
59	4.722	1.528	756	471	332	907	8.716
60	4.102	1.427	660	454	315	896	7.854
61	3.439	1.128	499	364	233	760	6.423
62	2.873	891	385	269	202	625	5.245
63	2.092	708	329	206	156	477	3.968
64	1.394	336	144	98	61	213	2.246
TOTALE	45.678	21.352	11.552	7.595	4.572	11.314	102.063

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 2000
 SESSO Femmine
 GESTIONE TOTALE GESTIONI A.G.O.

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	334	-	5	3	-	7	349
51	448	13	50	3	-	1	515
52	484	44	202	55	7	1	793
53	2.658	1.778	426	101	23	8	4.994
54	1.283	402	161	76	39	73	2.034
55	1.200	387	116	61	57	96	1.917
56	1.025	301	130	62	39	139	1.696
57	2.934	715	448	303	172	403	4.975
58	2.703	591	307	195	117	283	4.196
59	1.024	157	58	42	33	73	1.387
60	-	-	-	-	-	-	-
61	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-
63	-	-	-	-	-	-	-
64	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	14.093	4.388	1.903	901	487	1.084	22.856

Numero pensioni di anzianità liquidate per anno di decorrenza

ANNO DI DECORRENZA 2000
 SESSO Maschi e femmine
 GESTIONE TOTALE GESTIONI A.G.O.

ETA' ALLA DECORRENZA	ANZIANITA' IN ANNI						TOTALE
	35	36	37	38	39	40	
Fino a 50	421	14	219	408	345	585	1.992
51	498	25	300	84	109	434	1.450
52	659	96	1.151	430	100	419	2.855
53	7.834	7.988	2.013	709	266	351	19.161
54	4.475	1.706	810	463	417	694	8.565
55	4.632	1.544	623	362	372	1.074	8.607
56	4.534	1.411	591	316	270	1.236	8.358
57	8.411	3.502	2.696	2.187	989	2.139	19.924
58	8.661	3.279	2.221	1.633	859	1.515	18.168
59	5.746	1.685	814	513	365	980	10.103
60	4.102	1.427	660	454	315	896	7.854
61	3.439	1.128	499	364	233	760	6.423
62	2.873	891	385	269	202	625	5.245
63	2.092	708	329	206	156	477	3.968
64	1.394	336	144	98	61	213	2.246
TOTALE	59.771	25.740	13.455	8.496	5.059	12.398	124.919

FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA

Pensioni di anzianità vigenti al 1-1-2000

Anno di decorrenza	Sesso		
	Maschi	Femmine	Totale
1996	7.054	776	7.830
1997	9.238	981	10.219
1998	6.235	740	6.975
1999	6.171	618	6.789
2000 (*)	538	4.690	5.228

(*)dati provvisori da rinnovo 2001

FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA

Pensioni di anzianità vigenti al 1-1-2000 per anno di decorrenza

	Anno 1996		
	MASCHI	FEMMINE	
<i>Minatori</i>	93	-	93
<i>Fondo prev. pubblici servizi di trasporto</i>	1.471	17	1.488
<i>Fondo prev. pubblici servizi di telefonia</i>	2.739	638	3.377
<i>Fondo prev. personale aziende private del gas</i>	95	4	99
<i>Fondo prev. personale ENEL e az. elettr. Private</i>	2.645	112	2.757
<i>Fondo prev. personale di volo</i>	11	5	16
<i>Totale</i>	7.054	776	7.830
Anno 1997			
<i>Minatori</i>	83	-	83
<i>Fondo prev. pubblici servizi di trasporto</i>	884	11	895
<i>Fondo prev. pubblici servizi di telefonia</i>	2.390	652	3.042
<i>Fondo prev. personale aziende private del gas</i>	160	9	169
<i>Fondo prev. personale ENEL e az. elettr. Private</i>	5.690	299	5.989
<i>Fondo prev. personale di volo</i>	31	10	41
<i>Totale</i>	9.238	981	10.219
Anno 1998			
<i>Minatori</i>	136	-	136
<i>Fondo prev. pubblici servizi di trasporto</i>	373	8	381
<i>Fondo prev. pubblici servizi di telefonia</i>	2.253	512	2.765
<i>Fondo prev. personale aziende private del gas</i>	114	9	123
<i>Fondo prev. personale ENEL e az. elettr. Private</i>	3.273	211	3.484
<i>Fondo prev. personale di volo</i>	86	-	86
<i>Totale</i>	6.235	740	6.975
Anno 1999			
<i>Minatori</i>	100	-	100
<i>Fondo prev. pubblici servizi di trasporto</i>	370	5	375
<i>Fondo prev. pubblici servizi di telefonia</i>	1.560	304	1.864
<i>Fondo prev. personale aziende private del gas</i>	67	8	75
<i>Fondo prev. personale ENEL e az. elettr. Private</i>	4.019	301	4.320
<i>Fondo prev. personale di volo</i>	55	-	55
<i>Totale</i>	6.171	618	6.789
Anno 2000			
<i>Minatori</i>	0	102	102
<i>Fondo prev. pubblici servizi di trasporto</i>	4	283	287
<i>Fondo prev. pubblici servizi di telefonia</i>	294	1695	1989
<i>Fondo prev. personale aziende private del gas</i>	7	64	71
<i>Fondo prev. personale ENEL e az. elettr. Private</i>	232	2540	2772
<i>Fondo prev. personale di volo</i>	1	6	7
<i>Totale</i>	538	4690	5228

N:B:Le pensioni aventi decorrenza 2000 sono provvisorie e risultano da una elaborazione

DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1997 E VIGENTI A GENNAIO 2001

CASSA C.T.P.S. MASCHI

ETA'	ANZIANITA'																					TOTALE
	<=20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	>=40	
<= 50	1.155	29	73	93	111	142	136	133	140	147	6377	293	316	315	337	347	990	114	55	38	140	11.481
51	243	3	3	5	7	9	8	11	28	23	552	39	44	39	27	45	215	77	44	30	72	1.524
52	266		2	3	1	6	9	25	17	14	428	44	37	37	24	40	158	55	37	41	87	1.331
53	262	2	3	7	4	8	14	20	20	25	402	49	60	56	52	85	139	46	49	54	139	1.496
54	276		3	7	6	8	10	16	27	27	340	61	70	69	51	73	141	50	30	28	155	1.448
55	286	3	3	4	4	6	6	8	9	20	185	50	56	71	66	95	119	54	49	26	159	1.279
56	281	1	7	2	3	6	5	12	15	20	385	50	71	76	77	118	86	61	36	39	162	1.513
57	269	2	1	6	5	4	5	6	15	15	164	48	60	64	87	146	125	105	64	40	166	1.397
58	261			3	6	2	12	7	11	13	121	27	48	56	82	133	123	84	76	48	164	1.277
59	246		2	1	2	1	9	8	7	12	84	19	29	46	65	97	116	99	70	54	199	1.166
60	220	1	2	1	4	3	4	6	6	12	346	30	18	41	57	97	98	79	73	53	212	1.363
61	524	1	3	3	2	3	7	4	5	6	40	21	23	43	35	93	96	84	81	67	163	1.304
62	664	2	5	5	3	3	4	7	3	9	22	13	21	30	35	91	77	87	89	69	233	1.472
63	483	2	4	1	1	3	3	2	8	13	23	12	16	26	37	63	66	71	69	57	239	1.199
64	393	3	1	3	1	4	3	5	5	9	33	10	8	23	29	50	51	47	54	32	230	994
TOTALE	5.829	49	112	144	160	208	235	270	316	365	9.502	766	877	992	1.061	1.573	2.600	1.113	876	676	2.520	30.244

**DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1997 E VIGENTI A GENNAIO 2001**

CASSA C.T.P.S. FEMMINE

ETA'	ANZIANITA'																					TOTALE
	<=20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	>=40	
<= 50	5.255	177	235	191	222	258	236	239	215	196	245	173	99	47	30	26	19	14	13	16	109	8.015
51	1123	7	7	13	11	23	23	29	27	59	81	125	79	42	14	14	5	10	2	1	20	1.715
52	902	6	10	6	18	19	22	33	36	44	56	92	105	67	29	17	17	9	4	1	24	1.517
53	852	5	5	11	14	17	31	31	34	48	72	108	113	103	58	38	21	14	11	4	29	1.619
54	795	7	12	10	14	9	18	32	36	46	63	70	108	124	74	70	35	21	8	4	29	1.585
55	638	7	12	9	16	17	25	22	29	22	62	62	87	108	75	84	46	21	12	6	29	1.389
56	593	4	7	7	10	21	11	21	21	19	47	61	105	76	66	105	62	48	20	7	30	1.341
57	545	7	6	9	10	8	12	14	21	27	44	46	69	76	68	77	82	54	31	15	32	1.253
58	537	15	2	6	6	11	6	11	16	15	43	38	52	66	46	85	76	49	32	23	49	1.184
59	469	3	3	4	5	9	9	8	15	14	29	26	27	40	44	71	56	53	35	25	64	1.009
TOTALE	11.709	238	299	266	326	392	393	440	450	490	742	801	844	749	504	587	419	293	168	102	415	20.627

DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1997 E VIGENTI A GENNAIO 2001

CASSA CPS MASCHI

ETA'	ANZIANITA'																					TOTALE
	<=20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	>=40	
<= 50	1		1		2	2	1	11	39	20	15	11	3	1								107
51							1		7	6	13	14	4	1								46
52									1	4	3	13	10	5	1		1					38
53							1	2	1		6	8	13	5	1		1		1			39
54								1	1	2	2	8	14	5	8	4	2					47
55									3	2	1	4	3	3	4	9	4	1	2			36
56						1				1	2	1	4	3	8	13	12	11	1		1	58
57									1		1	1	2	5	5	10	19	8	7	5		64
58	1							1	1		2	4	1	7	4	17	12	16	16	7	2	91
59								1	2		1	3		6	1	9	5	10	20	10	20	88
60	1		1						2			2		1	1	7	16	10	10	10	23	84
61										1	1	1	5	2	2	11	4	5	13	10	34	89
62									1		1	3	1	1	1	7	5	7	4	8	47	86
63								1				1	1	2	1	4	10	5	6	11	72	114
64												1			3	6	2	4	8	2	53	79
TOTALE	3	-	2	-	2	3	3	17	59	36	48	75	61	47	40	97	93	77	88	63	252	1.066

DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1997 E VIGENTI A GENNAIO 2001

CASSA CPS FEMMINE

CASSA CPS FEMMINE																						
ETA'	ANZIANITA'																					
	< =20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	> =40	TOTALE
< = 50		1	10	19	19	20	9	8	11	7	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	112
51						1	2	5	6	5	2	17	5									43
52								1		6	1	2	11		1							22
53	1						1	1			4	6	2	1	3							19
54										1	1	3	1	4	5		1					16
55							1				3		1	1	1	3	1					11
56											1		3	2		5		2				13
57									1				1	2	1	3	5	3				16
58											1	2	1			5	1	1	2	1		14
59													2			1		1	4	2	1	11
TOTALE	1	1	10	19	19	21	13	15	18	19	18	31	28	10	11	17	8	7	6	3	2	277

DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1997 E VIGENTI A GENNAIO 2001

CASSA CPUG MASCHI

CASSA CPUG MASCHI																						
ETA'	ANZIANITA'																					
	< =20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	> =40	TOTALE
< = 50					1								1									
51																						1
52																						-
53												1										1
54																						-
55																1						1
56										1		1			1							3
57																	1		1			2
58											1						1					3
59													1	1		2		1			1	6
60													1				2				1	4
61																					1	1
62															2						1	3
63														1	1							2
64																					1	1
TOTALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	2	2	4	4	4	1	2	-	5	29

DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1997 E VIGENTI A GENNAIO 2001

CASSA CPUG FEMMINE

ETA'	ANZIANITA'																					TOTALE
	<=20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	>=40	
<= 50	1			1	1	2																5
51																						
52															1		2					3
53																1	1					2
54																						-
55											1									1		1
56											1											1
57					1								1									2
58														1								1
59																						1
TOTALE	1	-	-	1	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	1	1	3	-	-	1	-	16

DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1997 E VIGENTI A GENNAIO 2001

CASSA CPI MASCHI

CASSA CPI MASCHI																							
ETA'	ANZIANITA'																						
	< =20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	> =40	TOTALE	
< = 50																							
51																						-	
52																						-	
53																						-	
54																						-	
55																1						1	
56																						-	
57													1	1		1						3	
58																						-	
59																						-	
60																						-	
61																		1		1		2	
62														1								1	
63			1																			-	
64																						1	
TOTALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	1	-	1	-	8	

DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1997 E VIGENTI A GENNAIO 2001

CASSA CPI FEMMINE

CASSA CPI FEMMINE																								
ETA'	ANZIANITA'																							
	<=20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	>=40	TOTALE		
<= 50	1	2	17	41	54	30	19	7	11	11	10	7	4	3	2	1								
51					1		2	1	3	2	4	5	8	2	2	2						220		
52							1	1			1	3	6	7								32		
53					1	2	2	2	3	2	4	4	4	3	3	2						19		
54	1			1	1		2	1		7	1	7	4	3	6	6						32		
55	1		1			2		3	1	2	5	2	3	4	9	2	2	4				40		
56							1	1	2	2		3	3	4	4	5	3	3	1	2		41		
57				1	1	1		1	2	1	4	2	5	5	4	8	5	2	1			34		
58					1		1	1	1		1	1	2	6	8	2	2		1			43		
59					1			1	1					3	1	3	4	5	1	1		27		
TOTALE	3	2	18	43	60	35	28	19	24	27	30	34	39	40	39	31	16	14	4	3	-	21		
																								509

DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1997 E VIGENTI A GENNAIO 2001

CASSA C.P.D.E.L. MASCHI

CASSA C.P.D.E.L. MASCHI																						
ETA'	ANZIANITA'																					
	< =20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	> =40	TOTALE
< = 50	98	16	24	26	22	26	50	106	315	218	290	538	635	582	368	413	176	21	6	6	13	3.949
51	7	3	1	3	4	5	10	12	45	48	67	108	153	179	180	333	420	173	13	2	5	1.771
52	6		3	1	3	4	7	13	26	34	51	88	112	124	125	228	282	273	79	16	6	1.481
53	3	1	1	5		3	10	29	54	76	95	117	185	200	214	428	299	245	159	64	12	2.200
54	7		3	2	2	5	7	24	42	45	90	119	167	172	197	386	274	209	141	109	114	2.115
55	10	2	1	1	3	1	2	22	32	50	71	84	164	174	223	419	268	210	145	102	147	2.131
56	4		4	2		4	4	21	21	42	58	92	133	174	171	423	261	230	186	116	210	2.156
57	3		1	2		6	7	8	30	33	64	65	116	168	214	489	297	268	202	125	236	2.334
58	2	3		2	2	4	5	15	26	32	45	59	105	139	163	469	325	235	206	134	229	2.200
59	3	2	1		5	1	1	13	19	26	36	52	89	142	162	379	323	286	162	125	256	2.083
60	5	3		2	2	2	6	19	21	24	36	45	65	107	121	321	256	239	196	124	274	1.868
61	5		1	4	3	6	3	11	17	23	26	44	70	83	101	241	214	186	185	106	260	1.589
62	7	2	2	3	3	3	4	8	17	22	32	34	57	74	92	232	147	165	162	132	275	1.473
63	4	6	4	2	7	5	6	15	9	20	18	21	35	45	48	133	123	95	102	62	251	1.011
64	10	4	2	3		5	1	5	7	9	12	15	18	24	35	79	69	81	75	71	227	752
TOTALE	174	42	48	58	56	80	123	321	681	702	991	1.481	2.104	2.387	2.414	4.973	3.734	2.916	2.019	1.294	2.515	29.113

**DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1997 E VIGENTI A GENNAIO 2001**

CASSA C.P.D.E.L. FEMMINE

CASSA C.P.D.E.L. FEMMINE																						
ETA'	ANZIANITA'																					
	< =20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	> =40	TOTALE
< = 50	146	79	196	1122	575	482	447	517	472	424	486	660	486	329	127	111	47	7	6	5	15	6.739
51	8	5	8	29	27	30	41	39	70	67	102	182	203	140	76	110	74	25	2	.	1	1.239
52	7	5	4	39	14	17	29	30	50	74	69	116	112	96	54	79	66	51	16	1	.	929
53	3	1	10	37	38	31	46	86	91	81	131	134	159	145	123	164	87	40	32	14	2	1.455
54	2	1	6	33	21	28	42	58	78	82	80	100	132	113	112	148	89	46	28	18	21	1.238
55	7	2	8	29	32	29	37	50	80	64	87	101	111	108	97	159	99	41	27	19	11	1.198
56	4	6	8	21	24	39	32	62	65	56	65	69	77	103	69	175	110	69	47	23	31	1.155
57	4	2	7	32	27	18	45	43	80	59	80	64	85	111	72	173	112	77	43	29	35	1.198
58	11	4	10	23	24	23	28	42	62	37	60	70	68	86	71	126	105	77	52	25	50	1.054
59	4	1	4	17	8	5	15	23	33	23	41	31	59	51	43	126	77	51	34	25	71	742
TOTALE	196	106	261	1.382	790	702	762	950	1.081	967	1.201	1.527	1.492	1.282	844	1.371	866	484	287	159	237	16.947

**DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1998 E VIGENTI A GENNAIO 2001**

CASSA C.P.D.E.L. MASCHI

ETA'	ANZIANITA'																					TOTALE
	<=20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	>=40	
<= 50	129	34	23	20	29	27	28	26	30	20	41	47	38	45	41	42	69	15	15	20	39	778
51	0	1	1	2	2	6	7	6	6	5	9	10	8	17	12	44	215	84	15	1	5	456
52	8	1	2	4	3	4	1	5	7	3	14	14	15	11	15	42	237	209	51	2	8	656
53	6	2	1	.	3	4	6	5	13	9	13	10	11	21	15	105	217	168	83	28	9	729
54	2	.	3	4	2	5	3	12	4	3	6	10	13	12	12	80	130	99	58	55	63	576
55	6	2	3	4	3	3	4	3	3	4	12	11	10	13	10	72	145	102	78	46	110	644
56	4	2	1	.	.	6	3	4	3	6	12	11	15	15	10	65	147	93	81	66	134	678
57	4	2	.	1	3	2	1	3	7	2	5	7	11	7	13	151	175	114	74	49	159	790
58	3	1	1	2	1	7	3	3	3	4	11	7	7	16	15	173	192	136	93	61	155	894
59	5	2	3	1	1	2	3	4	3	4	6	8	10	14	10	168	191	150	92	67	209	953
60	4	2	1	2	1	1	1	6	4	1	12	3	9	7	13	159	153	140	124	83	192	918
61	5	.	1	.	1	3	4	3	4	3	8	6	7	8	8	112	127	101	93	76	182	752
62	2	.	1	1	5	3	3	5	.	3	2	7	6	3	14	79	117	90	82	68	172	663
63	11	3	3	10	8	12	8	9	11	12	20	16	22	17	27	93	84	79	57	66	200	768
64	8	1	1	1	3	2	4	4	6	3	5	7	7	7	14	37	58	47	36	50	141	442
TOTALE	197	53	45	52	65	87	79	98	104	82	176	174	189	213	229	1.422	2.257	1.627	1.032	738	1.778	10.697

DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1998 E VIGENTI A GENNAIO 2001

CASSA C.P.D.E.L. FEMMINE

CASSA C.P.D.E.L. FEMMINE																						
ETA'	ANZIANITA'																					
	< =20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	> =40	TOTALE
< = 50	137	21	31	31	35	22	26	15	12	13	30	17	14	5	6	8	30	6	6	4	6	475
51	13		3	4	4	1		3	3	2	8	7	5	2	2	8	62	18		1	1	147
52	5	3	6	3	2	5		2	1	3	8	5		5	2	7	78	35	11	3		184
53	9	1	2	7	9	5	7	3	6	6	5	3	3	5	3	32	72	42	11	6	3	240
54	6	3	1	3	1	5	2	5	2	3	3	2	3	3	7	22	57	31	13	10	9	191
55	5	2	2	3	6	3	2	3	8	2	3	1	3	1	2	27	57	24	17	15	22	208
56	6	2	2	6	3	3	4	1	4	4	3	4	4	2	2	31	49	40	26	9	25	230
57	5	1	4	4	7		3	2		6	3		3	2	2	74	79	42	32	19	24	312
58	3	5	4	5	6	1	6	7	2	2	5	2	3	2	4	65	71	33	32	22	28	308
59	7	2	3	2	2	2	5			2	3	1	4	2	4	52	53	30	22	20	48	264
TOTALE	196	40	58	68	75	47	55	41	38	43	71	42	42	29	34	326	608	301	170	109	166	2.559

DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1998 E VIGENTI A GENNAIO 2001

CASSA C.T.P.S. MASCHI

CASSA C.T.P.S. MASCHI																							
ETA'	'ANZIANITA'																						
	< =20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	> =40	TOTALE	
< = 50	208	29	32	51	51	77	52	92	73	88	1151	39	36	19	27	181	421	60	37	21	88	2.833	
51	21	.	1	3	4	1	3	3	8	6	322	9	12	5	3	29	137	46	20	6	42	681	
52	13	1	.	2	3	2	2	2	3	4	248	29	24	6	7	26	115	61	24	12	59	643	
53	25	.	2	.	3	1	6	8	7	9	176	14	19	15	9	68	126	51	37	27	76	679	
54	23	.	.	.	3	.	1	3	2	8	187	13	15	8	17	92	140	52	35	28	81	708	
55	27	1	1	2	.	4	1	5	.	6	165	7	19	15	22	136	171	71	48	32	107	840	
56	32	.	1	1	2	2	3	6	6	7	385	11	11	9	21	161	215	119	66	42	127	1.227	
57	22	1	.	1	.	.	2	4	4	9	100	10	12	10	27	195	245	140	87	60	94	1.023	
58	30	1	1	1	1	1	3	2	3	5	77	8	9	13	25	223	304	233	131	94	115	1.280	
59	21	.	2	.	1	2	1	1	7	5	46	5	8	14	19	193	282	241	199	112	167	1.326	
60	27	1	1	.	3	3	2	9	5	9	205	17	28	43	76	195	239	220	208	151	193	1.635	
61	35	1	2	2	2	2	10	6	7	8	22	23	28	45	66	168	206	203	191	172	216	1.415	
62	36	2	1	5	2	3	4	3	2	2	10	5	11	11	24	71	112	95	70	80	175	724	
63	41	2	.	1	3	.	2	.	1	2	17	2	2	3	13	58	55	51	64	47	149	513	
64	38	3	4	2	1	1	2	1	3	2	11	2	1	3	3	40	39	45	42	35	151	429	
TOTALE	599	42	48	71	79	99	94	145	131	170	3.122	194	235	219	359	1.836	2.807	1.688	1.259	919	1.840	15.956	

DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1998 E VIGENTI A GENNAIO 2001

CASSA C.T.P.S. FEMMINE

CASSA C.T.P.S. FEMMINE																							
ETA'	ANZIANITA'																						
	<=20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	>=40	TOTALE	
<= 50	200	43	26	24	27	35	31	31	31	21	55	28	17	9	9	8	47	25	15	12	107	801	
51	7	5	4	3	6	6	10	10	8	10	20	19	11	5	1	10	24	27	11	2	23	222	
52	16	3	1	3	5	4	6	6	6	7	24	27	19	12	3	5	20	41	17	9	14	248	
53	4	1	3	3	4	8	7	5	10	7	22	18	15	8	24	212	87	38	31	10	23	540	
54	12	2	3	2	1	4	4	10	13	4	19	13	14	18	21	344	288	62	34	26	15	909	
55	6	2	3	4	4	1	4	5	7	7	8	12	17	14	44	447	577	165	59	22	33	1.441	
56	16	2	3	5	2	2	9	11	9	11	16	7	12	12	29	426	575	350	130	47	32	1.706	
57	17	1		1	3	4	4	5	4	10	15	14	13	21	36	377	546	379	264	96	63	1.873	
58	28	3	2	1	1	3	6	6	7	5	13	9	15	9	31	399	553	459	361	198	116	2.225	
59	37	2	3	3	5	1	3	4	4	4	10	11	7	7	21	284	447	373	309	240	182	1.957	
TOTALE	343	64	48	49	58	68	84	93	99	86	202	158	140	115	219	2.512	3.164	1.919	1.231	662	608	11.922	

DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1998 E VIGENTI A GENNAIO 2001

CASSA C.P.U.G. MASCHI

ETA'	ANZIANITA'																					TOTALE
	<=20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	>=40	
<= 50																						-
51																						-
52																						-
53																						-
54																						-
55																						-
56																						-
57																						-
58																						-
59																	1				1	2
60																						-
61																	1				1	2
62																		1		1	1	3
63																				1		1
64																	1		1			2
TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	2	3	11

**DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1998 E VIGENTI A GENNAIO 2001**

CASSA C.P.U.G. FEMMINE

ETA'	ANZIANITA'																					TOTALE
	<=20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	>=40	
<= 50																						1
51											1											1
52																						1
53																			1			1
54																	1					1
55																						-
56																						-
57																						-
58																						-
59																					1	1
TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	5

DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1998 E VIGENTI A GENNAIO 2001.

CASSA C.P.S. MASCHI

CASSA C.P.S. MASCHI																							
ETA'	ANZIANITA'																						
	< =20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	> =40	TOTALE	
< = 50	3	2	1	1	3	4	4		1	2	9	1	1								1	33	
51			1								1		2									4	
52											2	3	1				1					7	
53								2			2	2	1	3	1							11	
54									1					3			1				2	7	
55										1		1	1	2	2		5	1				13	
56								2		1			1		1	4	7	6		1		23	
57												1			1	6	10	7	4	1		30	
58												1			1	9	13	10	8	6	1	49	
59														1	1	11	6	7	7	11	7	51	
60						1									1	4	12	8	14	13	21	74	
61	1													1		3	3	9	18	13	30	78	
62					1											6	6	4	7	3	27	54	
63					1						1						2	9	6	5	36	60	
64															1	4	3	6	5	9	62	90	
TOTALE	4	2	2	1	5	5	4	4	2	4	15	9	7	10	9	47	69	67	69	61	188	584	

DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1998 E VIGENTI A GENNAIO 2001

CASSA C.P.S. FEMMINE

CASSA C.P.S. FEMMINE																						
ETA'	ANZIANITA'																					
	< =20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	> =40	TOTALE
< = 50	2	1	1		1		2										1					8
51											1											1
52													1									1
53											1											1
54																						1
55																						-
56														1		2	2					5
57																	3					3
58																	1	2				3
59														1		3	1	2			1	8
TOTALE	2	1	1	-	1	-	2	-	-	-	2	-	1	2	2	7	9	4	-	3	1	38

DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1998 E VIGENTI A GENNAIO 2001

CASSA C.P.I. MASCHI

CASSA C.P.I. MASCHI																							
ETA'	ANZIANITA'																						
	<=20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	>=40	TOTALE	
<= 50	2	1			1					2	1												
51	1																					6	
52																						1	
53											1						1					2	
54										1				1								2	
55				1		1													1	1		2	
56																	1					3	
57				1												1	2	3				6	
58				1												3	3	1				8	
59																	1	1			1	4	
60	1					3	1	1	3	2		1	3	3	2	6		1	1	3		11	
61	2				1	1		1	2	1		2	1		1	2	2	3	1	3		31	
62	1									1	1	1	1		1	2	1		2		1	20	
63			1								1		1		1	2	1		2		1	12	
64											1		1				2				1	6	
TOTALE	7	1	1	3	2	5	1	2	5	8	3	4	6	5	4	15	17	13	8	4	3	117	

DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1998 E VIGENTI A GENNAIO 2001

CASSA C.P.I. FEMMINE

CASSA C.P.I. FEMMINE																						
ETA'	ANZIANITA'																					
	<=20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	>=40	TOTALE
<= 50	2	1			1					2												6
51	1																					1
52											1						1					2
53										1				1								2
54																						2
55				1		1													1	1		2
56																	1					3
57				1												1	2	3				6
58				1												3	3	1				8
59																	1	1			1	4
TOTALE	3	1	-	3	1	1	-	-	-	3	1	-	-	2	-	5	11	8	4	1	1	45

**DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1999 E VIGENTI A GENNAIO 2001**

CASSA C.T.P.S. MASCHI

ETA'	ANZIANITA'																					TOTALE
	<=20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	>=40	
<= 50	247	28	26	41	49	63	43	62	63	84	1935	42	137	186	175	99	326	47	32	13	102	3.800
51	23		1	2	2	1	3	3	3	13	215	24	28	21	26	22	100	27	14	16	37	581
52	27	1	1		2	2	4	7	6	18	198	18	54	41	27	24	106	51	23	17	52	679
53	20				7	6	4	11	13	29	175	32	89	66	66	64	133	45	25	26	100	911
54	16	1	2	3	2	6	9	8	18	23	147	41	73	82	92	118	103	34	33	16	84	911
55	18	1			3	5	3	13	12	17	129	31	59	86	127	170	78	35	28	17	79	911
56	17	4			1	3	5	9	12	18	130	30	53	95	148	268	86	52	26	21	91	1.069
57	23		4	1	2	2	3	7	10	21	91	29	42	76	162	263	121	86	33	24	102	1.102
58	16	1	1	1	3	3	1	5	9	11	48	15	38	63	121	294	132	76	50	37	78	1.003
59	17				2	3	4	2	8	14	39	16	32	67	101	278	137	104	74	52	122	1.072
60	21				3	3	4	3	2	12	150	15	34	34	99	275	138	97	91	51	179	1.211
61	18	2		3	3	5		1	4	6	8	6	10	13	32	153	88	83	75	70	166	747
62	19	1			1		3		1		2	3	2	11	28	97	81	55	57	59	194	614
63	31	1	1		1	3	5	4	1	3	5	6	2	10	28	92	51	57	48	50	167	566
64	28	2	2	2	4	1	1	3	5	2	7	1	5	2	15	68	40	40	34	41	169	472
TOTALE	541	42	38	53	85	106	92	138	167	271	3.280	309	658	853	1.247	2.285	1.720	889	643	510	1.722	15.649

DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1999 E VIGENTI A GENNAIO 2001

CASSA C.T.P.S. FEMMINE

ETA'	ANZIANITA'																					TOTALE
	<=20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	>=40	
<= 50	102	17	30	30	39	40	39	26	23	46	51	30	103	55	35	23	20	10	10	15	98	842
51	10	1	6	9	4		8	6	5	15	36	23	200	114	27	20	16	17	4	6	26	553
52	10	3		2	6	6	5	12	9	17	32	19	236	250	111	30	26	27	15	3	12	831
53	9	3	4	6	3	4	11	24	37	34	48	30	236	324	349	203	77	22	13	4	20	1.461
54	7	1	6	2	7	15	20	31	45	58	73	84	178	355	430	406	73	26	6	6	14	1.843
55	10	2	7	2	10	15	25	29	37	68	85	90	152	256	451	548	143	38	9	10	16	2.003
56	21	5	4		7	16	14	21	35	43	71	83	148	221	371	606	197	80	26	11	26	2.006
57	18		3	5	11	10	20	21	23	39	41	68	104	170	282	509	226	131	60	19	14	1.774
58	26	1	5	3	4	11	8	11	15	26	34	56	99	124	252	403	192	125	74	30	33	1.532
59	17		5	2	8	8	5	13	16	23	32	51	80	123	200	400	163	110	78	73	84	1.491
TOTALE	230	33	70	61	99	125	155	194	245	369	503	534	1.536	1.992	2.508	3.148	1.133	586	295	177	343	14.336

**DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1999 E VIGENTI A GENNAIO 2001
CASSA C.P.S. MASCHI**

ETA'	ANZIANITA'																					
	<=20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	>=40	TOTALE
<= 50	3	1	1		1				2	1		1										
51						1					1	2					1				1	10
52					1			2			1	1	2	6	1			1	1			6
53						1		1		1		1	2	11	4		1					16
54				1							1		1	8	7	5	3					22
55														3	4	13	11		1			26
56														4	6	12	18	6	3			32
57											1			2	4	13	10	10	5		1	49
58								1					1	2	6	20	10	12	6	3	8	46
59												2			1	11	12	17	8	5	13	69
60											1		1	1	3	7	9	5	9	7	41	69
61								1							1	10	7	7	5	7	50	84
62															1	5	5	4	2	7	53	88
63															2	7	3	4	3	4	62	77
64												1										85
TOTALE	3	1	1	1	2	2		5	2	2	5	8	7	37	40	108	90	69	47	35	292	757

**DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1999 E VIGENTI A GENNAIO 2001**

CASSA C.P.S. FEMMINE

ETA'	ANZIANITA'																					TOTALE
	< =20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	> =40	
< = 50	3					1			2													6
51																1						1
52															3							3
53					1	1							2	5	3							12
54												1		5	6	6						18
55														1	3	9						13
56													2	1	2	4	3	1	1			14
57																3	3	1	2	1		10
58															2	3	3	1				9
59															1	3	1		2	1		8
TOTALE	3	-	-	-	1	2	-	-	2	-	-	1	4	12	20	29	10	3	5	2	-	94

DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1999 E VIGENTI A GENNAIO 2001

CASSA C.P.U.G. MASCHI

ETA'	ANZIANITA'																					
	<=20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	>=40	TOTALE
<= 50					1																	
51																						1
52																						-
53																						-
54																						-
55																1						1
56																						-
57																			1			1
58																	1					1
59																	1					1
60																		1			2	3
61																	1	1			2	4
62															1	3			1	1	5	11
63															1						2	3
64																					1	1
TOTALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	2	2	1	13	29

**DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1999 E VIGENTI A GENNAIO 2001**

CASSA C.P.U.G. FEMMINE

ETA'	ANZIANITA'																					TOTALE
	<=20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	>=40	
<= 50																						
51																						
52																						-
53																1						1
54														1								1
55																						-
56																						-
57																1						1
58																						-
59																				1	1	2
TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	1	5

**DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1999 E VIGENTI A GENNAIO 2001**

CASSA C.P.I. MASCHI

ETA'	ANZIANITA'																					TOTALE
	<=20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	>=40	
<= 50																						
51																						-
52																						-
53																						-
54																						-
55																						-
56																						-
57																						1
58																	1					1
59																						-
60																						-
61																						-
62																						-
63																					1	1
64																					1	1
TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	4

**DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1999 E VIGENTI A GENNAIO 2001**

CASSA C.P.I. FEMMINE

ETA'	ANZIANITA'																					TOTALE
	<=20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	>=40	
<= 50	1	2				1																4
51																						-
52															2							2
53														3			1		1			5
54			1								1		1	3	4		2					12
55														2	2	1						5
56													2	4	2	1	1				2	12
57											1			1			4	1	1			8
58															3	3	2	1				9
59						1								1			1	1	2			6
TOTALE	1	2	1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	1	10	15	7	12	4	4	-	2	63

DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
L'LIQUIDATE NEL 1999 E VIGENTI A GENNAIO 2001

CASSA C.P.D.E.L. MASCHI

ETA'	ANZIANITA'																					TOTALE
	<=20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	>=40	
<= 50	110	25	25	23	23	29	31	23	18	16	25	20	22	164	189	65	10	3	4	3	14	842
51	7	1	4	3	5	5	8	7	6	7	5	6	12	64	116	160	87	53	5		4	565
52	3	1		5	3	4	3	5	7	5	7	8	13	51	95	171	188	179	61	5	4	818
53	6	1	1	4		5	4	4	4	4	15	12	6	52	94	127	162	210	148	51	9	919
54	6		2	2	1	2		2	11	6	2	10	14	95	166	255	285	128	99	59	50	1.195
55	9	2		2		5	2	5	7	2	7	6	12	52	105	201	227	110	65	46	101	966
56	1			1	6		3	6	6	6	6	11	11	43	97	216	191	93	68	45	137	947
57	2		2		1	3	3	6	2	4	7	10	5	40	91	247	216	116	85	44	150	1.034
58	5	3	2	1	2		2	3	1	3	9	9	10	28	92	201	176	98	78	58	170	951
59	4	1	5	2	3	6	4	5	3	6	8	8	4	45	85	242	169	127	93	55	164	1.039
60	16		4	6	1	2	3	1	3	3	2	9	8	34	70	203	177	143	104	65	213	1.067
61	3	1		3	3	1	1	1	8	3	7	8	3	25	65	175	133	98	99	68	178	883
62	4	3	2	1	2	2	1		2	3	5	6	9	26	41	165	97	59	48	48	189	713
63	5	2		1	2	4	3	1	2	4	2	2	4	13	37	108	80	51	43	48	164	576
64	11	8	2	2	7	15	8	16	16	11	16	16	13	20	31	67	60	43	56	43	167	628
TOTALE	192	48	49	56	59	83	76	85	96	83	123	141	146	752	1.374	2.603	2.258	1.511	1.056	638	1.714	13.143

DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1999 E VIGENTI A GENNAIO 2001

CASSA C.P.D.E.L. FEMMINE

CASSA C.P.D.E.L. FEMMINE																						
ETA'	ANZIANITA'																					
	<=20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	>=40	TOTALE
<= 50	143	45	28	24	33	36	19	22	16	21	14	12	16	138	139	26	4	5	5	4	7	757
51	6	1	.	3	2	2	5	4	4	4	5	2	8	74	87	53	30	27	3	.	.	320
52	3	.	3	1	3	1	1	2	3	3	6	5	10	71	102	81	54	43	11	7	1	411
53	7	3	2	.	4	5	4	3	4	3	2	6	2	50	100	77	52	36	23	11	3	397
54	8	7	1	6	6	7	2	3	3	1	5	3	1	70	134	141	107	40	12	11	16	584
55	7	3	1	5	2	6	3	1	3	2	4	2	6	41	88	100	83	25	19	10	24	435
56	3	4	1	1	5	3	4	7	4	2	5	2	7	42	79	113	96	32	16	10	28	464
57	6	2	1	2	2	4	3	3	4	6	1	3	3	21	81	127	77	25	26	9	37	443
58	5	5	6	5	6	1	1	1	5	5	2	1	1	28	43	85	54	40	18	16	32	360
59	6	4	1	4	4	5	6	3	4	3	2	3	5	20	52	67	47	39	23	12	37	347
TOTALE	194	74	44	51	67	70	48	49	50	50	46	39	59	555	905	870	604	312	156	90	185	4.518

DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 2000 E VIGENTI A GENNAIO 2001

CASSA C.P.S. MASCHI

CASSA C.P.S. MASCHI																							
ETA'	ANZIANITA'																						
	< =20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	> =40	TOTALE	
< = 50	1		2			2	3		2	1		1											
51									1	2		1	4									12	
52												1										8	
53			1									1	8									9	
54												1	8	4		1						15	
55										1	1		4	2		6	2		1			17	
56							1	1		1	2	2	8	1	1	12	9	2	1			41	
57											2	2	2			15	14	3	1		2	44	
58																22	28	13	3		3	69	
59							1					3	2	2		20	7	12	8	1	4	59	
60													2	1		14	18	6	5	3	14	64	
61														1		10	5	6	8	4	27	61	
62													1			4	4	5	9	4	38	65	
63							1		1		1	1		1		6	7	3	7	3	49	76	
64																4	2	2	2	4	45	64	
TOTALE	1	-	3	-	-	2	6	1	4	5	10	11	40	12	1	120	98	57	48	24	225	668	

**DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 2000 E VIGENTI A GENNAIO 2001**

CASSA C.P.S. FEMMINE

ETA'	ANZIANITA'																					TOTALE
	<=20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	>=40	
<= 50	3		1	1		1			1	1											1	9
51	1							1				1										3
52										1		1	6	2								10
53											2	2	3	2								9
54													3	2	1	2					1	9
55										1		2	2	2		5	2					14
56													1			7	6	3				17
57													1			2	5	2		1	1	12
58													2			1	2	1	1	1	1	9
59														1		3	1	1	1	2		9
TOTALE	4	-	1	1	-	1	-	1	1	3	2	6	18	9	1	20	16	7	2	4	4	101

DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 2000 E VIGENTI A GENNAIO 2001

CASSA C.P.U.G. MASCHI

ETA'	ANZIANITA'																					TOTALE
	<=20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	>=40	
<= 50																						
51																						-
52																						-
53																						-
54			1																			-
55																1						2
56																	1					1
57																						-
58																			1			1
59																	1	1				2
60																						-
61																1		1			1	3
62																		2			1	3
63																1		1	1			3
64																3	1		1		2	7
TOTALE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	5	3	-	4	23

DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 2000 E VIGENTI A GENNAIO 2001

CASSA C.P.U.G. FEMMINE

ETA'	ANZIANITA'																					TOTALE
	< =20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	> =40	
< = 50																						-
51																						-
52																						-
53					1																	-
54																						1
55																						-
56																				1		1
57																						-
58																						-
59												1										-
TOTALE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
																				1	1	4

DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 2000 E VIGENTI A GENNAIO 2001

CASSA C.P.I. MASCHI

ETA'	ANZIANITA'																					TOTALE
	<=20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	>=40	
<= 50																						
51																						-
52																						-
53																						-
54																						-
55																						-
56																						-
57												1				1						2
58																						-
59																						-
60																						-
61																			1			1
62																						-
63																						-
64																						-
TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	4

**DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 2000 E VIGENTI A GENNAIO 2001**

CASSA C.P.I. FEMMINE

ETA'	ANZIANITA'																					TOTALE
	<=20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	>=40	
<= 50	1	1					1		1				1									5
51																						-
52													2	1								3
53							1						2	1								4
54													1	2	1		1	1			1	7
55							1	1		2		2	5			2	5					18
56							2			1		1				2	2	1	1			10
57						1		1				1				4	2	1				10
58							1	1	1								1		1			5
59								1			1	1	1			4	1	1				10
TOTALE	1	1	-	-	-	1	6	4	2	3	1	5	12	4	1	12	12	4	2	-	1	72

DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 2000 E VIGENTI A GENNAIO 2001

CASSA C.P.D.E.L. MASCHI

CASSA C.P.D.E.L. MASCHI																						
ETA'	ANZIANITA'																					
	<=20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	>=40	TOTALE
<= 50	86	12	26	17	12	23	18	17	22	14	15	18	115	79	5	3	2	2	0	3	3	
51	4	1	2	2	1	6	6	5	6	7	8	7	59	43	6	6	3	2	3		3	492
52	3	1	3	.	.	2	3	7	3	7	5	11	66	42	8	5	5	36	49	3	4	180
53	3	.	2	2	.	.	5	2	2	6	8	8	40	31	10	3	6	81	150	26	5	263
54	6	2	.	.	1	.	3	3	3	4	4	9	51	35	8	186	468	350	151	80	72	390
55	3	.	.	.	1	3	5	5	5	24	30	44	86	58	7	182	225	101	88	51	123	1.436
56	7	1	3	1	3	.	1	5	1	13	22	34	55	28	8	162	225	126	61	45	173	1.041
57	4	2	1	.	1	.	.	3	3	15	21	15	35	15	10	252	243	125	76	56	124	974
58	2	1	.	1	2	1	1	2	3	10	16	23	38	18	2	270	221	103	66	67	145	1.001
59	4	.	1	1	3	1	3	4	4	12	9	16	30	15	6	270	221	103	66	67	145	992
60	6	.	.	1	2	4	2	3	3	11	14	11	27	12	6	234	154	107	84	62	178	928
61	1	.	.	.	2	1	2	2	4	6	16	11	24	12	8	240	155	115	118	70	219	1.019
62	5	1	3	.	2	3	4	4	5	9	8	9	26	13	2	197	107	93	110	62	187	845
63	6	.	2	.	1	2	4	3	4	5	9	9	22	10	5	148	92	84	71	43	223	755
64	3	1	.	1	.	1	3	2	.	1	5	2	12	6	1	133	68	60	48	39	217	647
TOTALE	143	22	43	26	31	47	60	67	68	144	190	227	686	417	92	2.116	2.030	1.431	1.113	639	1.840	11.432

DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 2000 E VIGENTI A GENNAIO 2001

CASSA C.P.D.E.L. FEMMINE

CASSA C.P.D.E.L. FEMMINE																							
ETA'	ANZIANITA'																						
	< =20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	> =40	TOTALE	
< = 50	105	28	20	21	20	30	25	23	21	15	22	24	156	115	4	2	1	1	1		3	637	
51	5	1	4	2	2	3	4	3	5	7	3	6	79	55	4	1				1		185	
52	4	1	4		2	2	4	4	3	4	4	6	78	56	2	3	2	10	15			204	
53	4		2	3	1	1	4	4	4	6	6	4	71	48	6	2	2	13	34	9		224	
54	3	1	2	3	2	4	2	4	2	7	3	6	65	35	3	82	154	83	33	5	14	513	
55	4	1	1	4	4	30	31	27	31	45	57	63	100	41	3	60	75	29	20	9	27	662	
56	5	1	1	1	3	26	14	19	13	23	34	30	48	25	4	63	76	24	14	7	27	458	
57	3	2	1	4	1	21	17	13	10	29	24	30	46	12	7	76	87	49	24	10	37	503	
58	4			1		11	13	14	12	20	32	12	32	18	1	87	74	32	30	30	33	456	
59	2	2		1		11	10	9	11	14	23	6	31	12	1	77	44	35	21	18	41	369	
TOTALE	139	37	35	40	35	139	124	120	112	170	208	187	706	417	35	453	515	276	192	89	182	4.211	

Pensioni d'anzianità **Tabelle elaborate dall'INPDAP**

Anni di contribuzione	Pensione in lire (100 per cento)		Pensione in lire (75 per cento)	Pensione in lire (50 per cento)
	1974	1975		
10	1.000.000	1.000.000	750.000	500.000
15	1.500.000	1.500.000	1.125.000	750.000
20	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000
25	2.500.000	2.500.000	1.875.000	1.250.000
30	3.000.000	3.000.000	2.250.000	1.500.000
35	3.500.000	3.500.000	2.625.000	1.750.000
40	4.000.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000
45	4.500.000	4.500.000	3.375.000	2.250.000
50	5.000.000	5.000.000	3.750.000	2.500.000
55	5.500.000	5.500.000	4.125.000	2.750.000
60	6.000.000	6.000.000	4.500.000	3.000.000
65	6.500.000	6.500.000	4.875.000	3.250.000
70	7.000.000	7.000.000	5.250.000	3.500.000
75	7.500.000	7.500.000	5.625.000	3.750.000
80	8.000.000	8.000.000	6.000.000	4.000.000
85	8.500.000	8.500.000	6.375.000	4.250.000
90	9.000.000	9.000.000	6.750.000	4.500.000
95	9.500.000	9.500.000	7.125.000	4.750.000
100	10.000.000	10.000.000	7.500.000	5.000.000

I. N. P. D. A. P.

**N° PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE LIQUIDATE
NEGLI ANNI 1996 - 2000 E VIGENTI A GENNAIO 2001**

Anni	Maschi	Femmine	Totale
1996	50.172	26.307	76.479
1997	60.460	38.376	98.836
1998	27.365	14.569	41.934
1999	29.582	19.016	48.598
2000	24.853	15.400	40.253

**DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1996 E VIGENTI A GENNAIO 2001**

I.N.P.D.A.P. MASCHI

ETA'	ANZIANITA'																					TOTALE
	< =20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	> =40	
< = 50	335	44	47	63	71	81	76	89	97	109	3.092	165	301	582	748	609	540	120	38	26	93	7.326
51	16	4	2	3	3	3	5	5	8	10	275	52	59	158	198	341	328	149	32	16	34	1.701
52	21	4	-	2	6	9	6	14	15	30	255	67	88	176	253	331	504	292	110	14	68	2.265
53	25	3	11	9	12	8	12	23	33	31	243	94	140	239	319	377	491	365	193	66	71	2.765
54	24	1	4	6	4	11	13	23	22	44	226	71	144	272	324	446	466	391	231	77	107	2.907
55	37	-	5	7	3	7	13	17	26	22	140	64	120	263	337	555	580	367	251	83	165	3.062
56	48	1	5	3	4	14	10	17	15	26	432	66	131	286	480	640	721	516	282	127	211	4.035
57	39	1	6	6	4	10	9	19	28	28	183	69	111	247	393	705	766	562	366	131	274	3.957
58	43	3	4	4	7	8	12	17	17	24	132	52	109	211	356	717	826	605	395	164	256	3.962
59	39	2	7	7	5	3	8	17	11	13	104	47	85	175	265	594	776	603	403	185	293	3.642
60	74	1	11	5	5	6	9	18	15	25	520	52	83	151	233	495	720	601	412	174	386	3.996
61	66	3	10	4	5	6	8	9	16	22	130	39	76	137	233	435	676	656	461	190	402	3.584
62	62	11	6	16	17	14	21	29	21	19	56	52	77	140	164	373	513	506	393	202	447	3.139
63	63	4	3	3	4	5	9	5	9	10	38	31	35	72	108	230	340	313	282	147	410	2.121
64	55	1	3	2	3	3	5	7	7	10	22	20	17	55	81	168	271	217	219	103	441	1.710
TOTALE	947	83	124	140	153	188	216	309	340	423	5.848	941	1.576	3.164	4.492	7.016	8.518	6.263	4.068	1.705	3.658	50.172

**DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1996 E VIGENTI A GENNAIO 2001**

I.N.P.D.A.P. FEMMINE

ETA'		ANZIANITA'																				TOTALE
		< =20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
< = 50	952	56	66	82	68	75	48	51	41	26	118	145	168	346	307	171	67	28	14	7	81	
51	34	2	9	2	5	5	7	5	7	8	23	38	55	169	129	106	85	39	11	-	7	2.917
52	37	1	11	16	11	14	24	25	25	38	61	83	111	268	249	170	134	83	32	9	17	746
53	52	5	14	34	16	23	21	37	40	43	83	112	162	404	472	318	195	96	45	14	16	1.419
54	63	7	15	36	18	18	26	26	28	44	66	97	130	398	568	623	315	128	84	25	26	2.202
55	62	10	15	16	9	16	13	44	29	50	65	76	150	338	505	726	569	254	85	36	32	2.741
56	58	6	19	22	12	14	21	40	32	44	52	85	121	347	502	810	744	447	171	46	46	3.100
57	65	5	14	23	6	13	34	40	40	40	68	87	98	269	425	616	755	564	311	84	69	3.639
58	60	6	14	22	12	14	20	43	34	36	42	63	94	222	329	615	652	501	329	118	94	3.626
59	51	4	7	5	9	8	8	21	11	13	29	44	79	163	213	435	492	438	312	125	130	3.320
TOTALE	1.434	102	184	258	166	200	222	332	287	342	607	830	1.168	2.924	3.699	4.590	4.008	2.578	1.394	464	518	26.307

**DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1996 E VIGENTI A GENNAIO 2001**

I.N.P.D.A.P. MASCHI E FEMMINE

I.N.P.D.A.P. MASCHI E FEMMINE																							
ETA'	ANZIANITA'																						
	<=20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	>=40	TOTALE	
<= 50	1.287	100	113	145	139	156	124	140	138	135	3.210	310	469	928	1.055	780	607	148	52	33	174	10.243	
51	50	6	11	5	8	8	12	10	15	18	298	90	114	327	327	447	413	188	43	16	41	2.447	
52	58	5	11	18	17	23	30	39	40	68	316	150	199	444	502	501	638	375	142	23	85	3.684	
53	77	8	25	43	28	31	33	60	73	74	326	206	302	643	791	695	686	461	238	80	87	4.967	
54	87	8	19	42	22	29	39	49	50	88	292	168	274	670	892	1.069	781	519	315	102	133	5.648	
55	99	10	20	23	12	23	26	61	55	72	205	140	270	601	842	1.281	1.149	621	336	119	197	6.162	
56	106	7	24	25	16	28	31	57	47	70	484	151	252	633	982	1.450	1.465	963	453	173	257	7.674	
57	104	6	20	29	10	23	43	59	68	68	251	156	209	516	818	1.321	1.521	1.126	677	215	343	7.583	
58	103	9	18	26	19	22	32	60	51	60	174	115	203	433	685	1.332	1.478	1.106	724	282	350	7.282	
59	90	6	14	12	14	11	16	38	22	26	133	91	164	338	478	1.029	1.268	1.041	715	310	423	6.239	
60	74	1	11	5	5	6	9	18	15	25	520	52	83	151	233	495	720	601	412	174	386	3.996	
61	66	3	10	4	5	6	8	9	16	22	130	39	76	137	233	435	676	656	461	190	402	3.584	
62	62	11	6	16	17	14	21	29	21	19	56	52	77	140	164	373	513	506	393	202	447	3.139	
63	63	4	3	3	4	5	9	5	9	10	38	31	35	72	108	230	340	313	282	147	410	2.121	
64	55	1	3	2	3	3	5	7	7	10	22	20	17	55	81	168	271	217	219	103	441	1.710	
TOTALE	2.330	185	308	398	319	388	438	641	627	765	6.455	1.771	2.744	6.088	8.191	11.606	12.526	8.841	5.462	2.169	4.176	76.479	

**DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1997 E VIGENTI A GENNAIO 2001**

I.N.P.D.A.P. MASCHI

ETA'	ANZIANITA'																					TOTALE
	<=20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	>=40	
<= 50	1.254	45	98	119	136	170	187	250	494	385	6.682	842	954	898	705	760	1.166	135	61	44	153	15.538
51	250	6	4	8	11	14	19	23	80	77	632	161	201	219	207	378	635	250	57	32	77	3.341
52	272	-	5	4	4	10	16	38	44	52	482	146	159	166	150	268	441	328	116	57	93	2.851
53	265	3	4	12	4	11	25	51	75	101	503	174	258	261	267	513	439	291	209	118	151	3.735
54	283	-	6	9	8	13	17	41	70	74	432	188	251	246	257	464	417	259	171	137	269	3.612
55	296	5	4	5	7	7	8	30	44	73	257	139	223	248	294	523	391	265	196	128	306	3.449
56	285	1	11	4	3	11	9	33	36	63	445	143	209	254	256	555	360	302	224	155	373	3.732
57	272	2	2	8	5	10	12	14	46	48	230	114	178	237	306	646	442	381	273	170	402	3.798
58	264	3	-	5	8	6	17	23	38	45	168	90	155	203	249	621	460	336	298	189	396	3.574
59	249	2	3	1	7	2	10	22	28	38	121	74	119	194	228	485	446	395	252	189	476	3.341
60	226	4	3	3	6	5	10	25	29	36	382	77	83	149	179	425	370	329	279	188	510	3.318
61	529	1	4	7	5	9	10	15	22	30	67	66	98	129	140	345	314	275	279	183	458	2.986
62	671	4	7	8	6	6	8	15	21	31	55	50	79	106	129	330	229	259	255	209	555	3.033
63	487	8	9	3	8	8	9	18	17	33	41	34	52	73	86	200	199	171	177	130	563	2.326
64	403	7	3	6	1	9	4	10	12	18	45	26	26	47	67	135	122	132	138	105	510	1.826
TOTALE	6.006	91	163	202	219	291	361	608	1.056	1.104	10.542	2.324	3.045	3.430	3.520	6.648	6.431	4.108	2.985	2.034	5.292	60.460

**DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1997 E VIGENTI A GENNAIO 2001**

I.N.P.D.A.P. FEMMINE

ETA'	ANZIANITA'																					TOTALE
	< =20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	> =40	
< =50	5.403	259	458	1.374	871	792	711	771	709	638	746	841	590	379	159	138	66	21	19	21	125	15.091
51	1.131	12	15	42	39	54	68	74	106	133	189	329	295	184	93	126	81	35	4	1	21	3.032
52	909	11	14	45	32	36	52	65	86	124	127	213	234	170	84	97	84	60	20	2	24	2.489
53	856	6	15	48	53	50	80	120	128	131	211	252	278	252	187	204	108	54	43	18	31	3.125
54	798	8	18	44	36	37	62	91	114	136	145	180	245	244	197	224	125	67	36	23	50	2.880
55	646	9	21	38	48	48	63	75	110	88	158	165	202	221	182	248	148	66	39	25	40	2.640
56	597	10	15	28	34	60	44	84	88	77	114	133	189	185	139	290	175	122	68	32	61	2.545
57	549	9	13	42	39	27	57	58	104	87	128	112	160	194	145	261	204	136	75	44	67	2.511
58	548	19	12	29	31	34	35	54	79	52	105	111	124	158	125	218	184	127	87	49	99	2.280
59	473	4	7	21	14	14	24	32	49	37	70	57	88	94	88	201	137	110	74	53	136	1.783
TOTALE	11.910	347	588	1.711	1.197	1.152	1.196	1.424	1.573	1.503	1.993	2.393	2.405	2.081	1.399	2.007	1.312	798	465	268	654	38.376

**DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1997 E VIGENTI A GENNAIO 2001**

I.N.P.D.A.P. MASCHI E FEMMINE

ETA'	ANZIANITA'																					TOTALE
	<=20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	>=40	
<= 50	6.657	304	556	1.493	1.007	962	898	1.021	1.203	1.023	7.428	1.683	1.544	1.277	864	898	1.232	156	80	65	278	30.629
51	1.381	18	19	50	50	68	87	97	186	210	821	490	496	403	300	504	716	285	61	33	98	6.373
52	1.181	11	19	49	36	46	68	103	130	176	609	359	393	336	234	365	525	388	136	59	117	5.340
53	1.121	9	19	60	57	61	105	171	203	232	714	426	536	513	454	717	547	345	252	136	182	6.860
54	1.081	8	24	53	44	50	79	132	184	210	577	368	496	490	454	688	542	326	207	160	319	6.492
55	942	14	25	43	55	55	71	105	154	161	415	304	425	469	476	771	539	331	235	153	346	6.089
56	882	11	26	32	37	71	53	117	124	140	559	276	398	439	395	845	535	424	292	187	434	6.277
57	821	11	15	50	44	37	69	172	150	135	358	226	338	431	451	907	646	517	348	214	469	6.309
58	812	22	12	34	39	40	52	77	117	97	273	201	279	361	374	839	644	463	385	238	495	5.854
59	722	6	10	22	21	16	34	54	77	75	191	131	207	288	316	686	583	505	326	242	612	5.124
60	226	4	3	3	6	5	10	25	29	36	382	77	83	149	179	425	370	329	279	188	510	3.318
61	529	1	4	7	5	9	10	15	22	30	67	66	98	129	140	345	314	275	279	183	458	2.986
62	671	4	7	8	6	6	8	15	21	31	55	50	79	106	129	330	229	259	255	209	555	3.033
63	487	8	9	3	8	8	9	18	17	33	41	34	52	73	86	200	199	171	177	130	563	2.326
64	403	7	3	6	1	9	4	10	12	18	45	26	26	47	67	135	122	132	138	105	510	1.826
TOTALE	17.916	438	751	1.913	1.416	1.443	1.557	2.032	2.629	2.607	12.535	4.717	5.450	5.511	4.919	8.655	7.743	4.906	3.450	2.302	5.946	98.836

**DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1998 E VIGENTI A GENNAIO 2001**

I.N.P.D.A.P. MASCHI

ETA'	ANZIANITA'																					TOTALE
	<=20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	>=40	
<= 50	342	66	56	72	84	108	84	118	104	112	1.201	87	75	64	68	223	490	75	52	41	128	3.650
51	22	1	3	5	6	7	10	9	14	11	332	19	22	22	15	73	352	130	35	7	47	1.142
52	21	2	2	6	6	6	3	7	10	7	265	46	40	17	22	68	354	270	75	14	67	1.308
53	31	2	3	-	6	5	12	15	20	19	191	26	31	40	25	173	343	219	120	55	85	1.421
54	25	-	3	4	5	5	4	15	7	11	193	23	28	23	29	172	271	151	94	84	146	1.293
55	33	3	4	7	3	8	5	8	3	11	177	19	30	30	34	208	322	174	126	78	217	1.500
56	36	2	2	1	2	8	6	12	9	14	397	22	27	24	32	231	371	221	147	108	262	1.934
57	26	3	-	3	3	2	3	7	11	11	105	18	23	17	41	355	433	262	165	110	253	1.851
58	33	2	2	4	2	8	6	5	6	9	88	16	16	29	41	405	511	380	232	161	273	2.229
59	26	2	5	1	2	4	4	5	10	9	52	13	18	30	30	373	482	401	301	190	383	2.341
60	32	3	2	2	4	8	4	16	12	12	217	21	40	53	92	364	405	369	347	250	407	2.660
61	43	1	3	2	4	6	14	10	13	12	30	31	36	54	75	285	338	317	303	262	429	2.268
62	39	2	2	6	8	6	7	8	2	6	13	13	18	14	39	158	236	189	161	152	375	1.454
63	52	5	4	11	12	12	10	9	12	14	39	18	25	20	40	151	144	139	128	118	386	1.349
64	46	4	5	3	4	3	6	5	9	6	16	9	8	10	18	81	101	100	83	94	354	965
TOTALE	807	98	96	127	151	196	178	249	242	264	3.316	381	437	447	601	3.320	5.153	3.397	2.369	1.724	3.812	27.365

**DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1998 E VIGENTI A GENNAIO 2001**

I.N.P.D.A.P. FEMMINE

ETA'	ANZIANITA'																					TOTALE
	<=20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	>=40	
<= 50	341	66	58	55	64	57	59	46	43	36	85	45	31	15	15	16	78	31	21	16	113	1.291
51	21	5	7	7	10	7	10	13	11	12	30	26	16	7	3	18	86	45	11	3	24	372
52	21	6	7	6	7	9	6	8	7	10	33	32	20	17	5	12	99	76	29	12	14	436
53	13	2	5	10	13	13	14	8	16	14	28	21	18	14	27	244	160	80	42	16	26	784
54	18	5	4	5	2	9	6	15	15	7	22	15	17	21	28	366	345	93	48	37	24	1.102
55	11	4	5	8	10	5	6	8	15	9	11	13	20	16	46	476	637	189	76	37	55	1.657
56	22	4	5	11	5	5	13	12	13	15	19	11	16	14	31	458	629	393	156	56	57	1.945
57	22	2	4	6	10	4	7	7	4	16	18	14	16	23	38	454	629	424	296	115	87	2.196
58	31	8	6	7	7	4	12	13	9	7	18	11	18	12	35	467	626	495	393	220	147	2.546
59	44	4	6	5	7	3	8	4	4	6	13	12	11	10	27	339	504	406	334	263	230	2.240
TOTALE	544	106	107	120	135	116	141	134	137	132	277	200	183	149	255	2.850	3.793	2.232	1.406	775	777	14.569

**DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1998 E VIGENTI A GENNAIO 2001**

I.N.P.D.A.P. MASCHI E FEMMINE

ETA'	ANZIANITA'																					TOTALE
	<=20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	>=40	
<= 50	683	132	114	127	148	165	143	164	147	148	1.286	132	106	79	83	239	568	106	73	57	241	4.941
51	43	6	10	12	16	14	20	22	25	23	362	45	38	29	18	91	438	175	46	10	71	1.514
52	42	8	9	12	13	15	9	15	17	17	298	78	60	34	27	80	453	346	104	26	81	1.744
53	44	4	8	10	19	18	26	23	36	33	219	47	49	54	52	417	503	299	162	71	111	2.205
54	43	5	7	9	7	14	10	30	22	18	215	38	45	44	57	538	616	244	142	121	170	2.395
55	44	7	9	15	13	13	11	16	18	20	188	32	50	46	80	684	959	363	202	115	272	3.157
56	58	6	7	12	7	13	19	24	22	29	416	33	43	38	63	689	1.000	614	303	164	319	3.879
57	48	5	4	9	13	6	10	14	15	27	123	32	39	40	79	809	1.062	686	461	225	340	4.047
58	64	10	8	11	9	12	18	18	15	16	106	27	34	41	76	872	1.137	875	625	381	420	4.775
59	70	6	11	6	9	7	12	9	14	15	65	25	29	40	57	712	986	807	635	453	613	4.581
60	32	3	2	2	4	8	4	16	12	12	217	21	40	53	92	364	405	369	347	250	407	2.660
61	43	1	3	2	4	6	14	10	13	12	30	31	36	54	75	285	338	317	303	262	429	2.268
62	39	2	2	6	8	6	7	8	2	6	13	13	18	14	39	158	236	189	161	152	375	1.454
63	52	5	4	11	12	12	10	9	12	14	39	18	25	20	40	151	144	139	128	118	386	1.349
64	46	4	5	3	4	3	6	5	9	6	16	9	8	10	18	81	101	100	83	94	354	965
TOTALE	1.351	204	203	247	286	312	319	383	379	396	3.593	581	620	596	856	6.170	8.946	5.629	3.775	2.499	4.589	41.934

**DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1999 E VIGENTI A GENNAIO 2001**

I.N.P.D.A.P. MASCHI

ETA'	ANZIANITA'																					
	<=20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	>=40	TOTALE
<= 50	360	54	52	64	74	92	74	85	83	101	1.960	63	159	350	364	164	336	50	36	16	116	4.653
51	30	1	5	5	7	7	11	10	9	20	221	32	40	85	142	182	188	80	19	16	42	1.152
52	30	2	1	5	6	6	7	14	13	23	206	27	69	98	123	195	294	231	85	22	56	1.513
53	26	1	1	4	7	12	8	16	17	34	190	45	97	129	164	191	296	255	173	77	109	1.852
54	22	1	4	6	3	8	9	10	29	29	150	51	88	185	265	379	391	162	132	75	134	2.133
55	27	3	-	2	3	10	5	18	19	19	136	37	71	141	236	384	316	145	94	63	180	1.909
56	18	4	-	1	7	3	8	15	18	24	136	41	64	143	251	496	295	151	98	66	228	2.067
57	25	-	6	1	3	5	6	13	12	25	99	39	47	118	257	523	349	212	123	68	253	2.184
58	21	4	3	2	5	3	3	9	10	14	57	24	49	93	219	515	319	186	134	98	256	2.024
59	21	1	5	2	5	9	8	7	11	20	47	26	36	112	187	531	318	249	175	112	301	2.183
60	37	-	4	6	4	5	7	4	5	15	153	24	43	69	172	485	325	246	204	123	435	2.366
61	21	3	-	6	6	6	1	3	12	9	16	14	13	38	99	341	228	188	180	146	399	1.729
62	23	4	2	1	3	2	4	-	3	3	7	9	11	37	71	267	183	118	107	114	439	1.408
63	36	3	1	1	3	7	8	5	3	7	7	8	6	23	67	207	134	112	94	102	395	1.229
64	39	10	4	4	11	16	9	19	21	13	23	18	18	22	46	140	101	86	94	86	400	1.180
TOTALE	736	91	88	110	147	191	168	228	265	356	3.408	458	811	1.643	2.663	5.000	4.073	2.471	1.748	1.184	3.743	29.582

**DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1999 E VIGENTI A GENNAIO 2001**

I.N.P.D.A.P. FEMMINE

I.N.P.D.A.P. FEMMINE																						
ETA'	ANZIANITA'																					
	<=20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32.	33	34	35	36	37	38	39	>=40	TOTALE
<= 50	249	64	58	54	72	78	58	48	41	67	65	42	119	193	174	49	24	15	15	19	105	1.609
51	16	2	6	12	6	2	13	10	9	19	41	25	208	188	114	74	46	44	7	6	26	874
52	13	3	3	3	9	7	6	14	12	20	38	24	246	321	218	112	80	70	26	10	13	1.248
53	16	6	6	6	8	10	15	27	41	37	50	36	240	383	452	280	130	58	37	15	23	1.876
54	15	8	8	8	13	22	22	34	48	59	79	88	180	433	574	553	182	66	18	17	30	2.457
55	17	5	8	7	12	21	28	30	40	70	89	92	158	298	544	659	227	63	28	20	40	2.456
56	24	9	5	1	12	19	18	28	39	45	76	85	157	266	456	726	297	114	43	21	56	2.497
57	24	2	4	7	13	14	23	24	27	45	43	71	107	192	363	639	310	158	89	29	51	2.235
58	31	6	11	8	10	12	9	12	20	31	36	57	100	152	300	494	251	167	92	47	66	1.912
59	23	4	6	6	12	14	11	16	20	26	34	54	85	144	253	470	212	150	105	86	121	1.852
TOTALE	428	109	115	112	167	199	203	243	297	419	551	574	1.600	2.570	3.448	4.056	1.759	905	460	270	531	19.016

**DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1999 E VIGENTI A GENNAIO 2001**

I.N.P.D.A.P. MASCHI E FEMMINE

ETA'	ANZIANITA'																					
	<=20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	>=40	TOTALE
<= 50	609	118	110	118	146	170	132	133	124	168	2.025	105	278	543	538	213	360	65	51	35	221	6.262
51	46	3	11	17	13	9	24	20	18	39	262	57	248	273	256	256	234	124	26	22	68	2.026
52	43	5	4	8	15	13	13	28	25	43	244	51	315	419	341	307	374	301	111	32	69	2.761
53	42	7	7	10	15	22	23	43	58	71	240	81	337	512	616	471	426	313	210	92	132	3.728
54	37	9	12	14	16	30	31	44	77	88	229	139	268	618	839	932	573	228	150	92	164	4.590
55	44	8	8	9	15	31	33	48	59	89	225	129	229	439	780	1.043	543	208	122	83	220	4.365
56	42	13	5	2	19	22	26	43	57	69	212	126	221	409	707	1.222	592	265	141	87	284	4.564
57	49	2	10	8	16	19	29	37	39	70	142	110	154	310	620	1.162	659	370	212	97	304	4.419
58	52	10	14	10	15	15	12	21	30	45	93	81	149	245	519	1.009	570	353	226	145	322	3.936
59	44	5	11	8	17	23	19	23	31	46	81	80	121	256	440	1.001	530	399	280	198	422	4.035
60	37	-	4	6	4	5	7	4	5	15	153	24	43	69	172	485	325	246	204	123	435	2.366
61	21	3	-	6	6	6	1	3	12	9	16	14	13	38	99	341	228	188	180	146	399	1.729
62	23	4	2	1	3	2	4	-	3	3	7	9	11	37	71	267	183	118	107	114	439	1.408
63	36	3	1	1	3	7	8	5	3	7	7	8	6	23	67	207	134	112	94	102	395	1.229
64	39	10	4	4	11	16	9	19	21	13	23	18	18	22	46	140	101	86	94	86	400	1.180
TOTALE	1.164	200	203	222	314	390	371	471	562	775	3.959	1.032	2.411	4.213	6.111	9.056	5.832	3.376	2.208	1.454	4.274	48.598

**DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 2000 E VIGENTI A GENNAIO 2001**

I.N.P.D.A.P. MASCHI

ETA'	ANZIANITA'																					TOTALE
	<=20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	>=40	
<= 50	201	23	43	30	38	55	51	46	59	49	989	80	207	105	30	19	100	19	13	7	44	2.208
51	19	1	3	3	1	6	10	8	7	12	158	35	85	53	9	11	43	23	11	5	19	522
52	14	1	4	-	2	7	6	11	4	11	155	62	119	63	17	17	61	71	87	6	33	751
53	17	-	4	2	1	5	8	4	5	8	138	55	108	74	29	18	44	127	182	44	47	920
54	26	3	1	1	1	8	6	9	10	21	138	48	131	102	101	348	561	410	197	101	141	2.364
55	11	-	1	1	4	8	9	8	16	46	127	94	152	107	108	412	316	143	115	64	183	1.925
56	16	2	3	3	5	1	4	9	5	29	115	60	90	73	127	397	340	177	90	71	248	1.865
57	20	3	1	2	2	1	1	9	14	30	151	45	73	58	125	567	389	191	128	74	204	2.088
58	20	2	-	4	3	5	3	2	16	16	63	48	73	51	100	607	348	203	151	114	240	2.058
59	26	2	1	1	3	3	8	7	9	19	38	30	46	46	97	533	286	196	178	112	289	1.930
60	38	-	-	3	2	6	5	9	13	16	164	23	42	33	82	526	293	221	208	144	434	2.262
61	35	1	2	-	3	3	4	3	11	8	37	21	38	27	60	431	215	188	199	137	391	1.814
62	52	1	3	1	2	6	4	7	18	13	17	13	33	26	47	338	189	157	168	105	481	1.671
63	32	-	2	1	3	3	7	6	7	8	17	15	34	13	33	262	150	113	125	96	447	1.374
64	29	1	-	1	2	3	4	4	2	4	38	5	19	9	17	190	132	96	86	86	373	1.101
TOTALE	556	40	68	53	72	120	130	142	176	289	2.345	634	1.250	840	982	4.676	3.467	2.335	1.938	1.166	3.574	24.853

**DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 2000 E VIGENTI A GENNAIO 2001**

I.N.P.D.A.P. FEMMINE

I.N.P.D.A.P. - FEMMINE																						
ETA'	ANZIANITA'																					
	<=20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	>=40	TOTALE
<= 50	184	48	38	47	39	58	55	33	47	30	53	99	211	134	17	10	15	16	10	4	62	
51	14	3	7	7	6	10	7	8	12	14	16	130	202	80	14	4	4	14	2	2	15	1.210
52	12	2	8	2	4	7	7	12	14	16	20	141	337	182	33	12	9	37	25	3	22	571
53	9	1	5	6	6	3	8	11	12	12	28	108	307	296	137	27	15	43	58	21	15	905
54	15	3	4	4	5	12	5	7	20	36	32	95	276	306	421	524	222	113	56	14	45	1.128
55	11	1	3	4	6	42	47	56	56	90	101	142	206	195	304	602	209	68	36	22	49	2.215
56	17	1	4	3	6	37	26	35	32	50	61	102	117	137	240	533	247	85	47	15	43	2.250
57	19	3	2	10	10	34	24	28	20	53	62	88	118	80	219	557	302	155	112	32	64	1.838
58	22	1	5	3	3	21	23	28	21	45	57	54	68	78	145	478	241	161	134	93	74	1.992
59	27	3	-	2	2	17	14	14	21	25	38	32	64	58	119	377	219	144	116	104	140	1.755
TOTALE	330	66	76	88	87	241	216	232	255	371	468	991	1.906	1.546	1.649	3.124	1.483	836	596	310	529	15.400

**DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 2000 E VIGENTI A GENNAIO 2001**

I.N.P.D.A.P. MASCHI E FEMMINE

ETA'	ANZIANITA'																					TOTALE
	<=20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	>=40	
<= 50	385	71	81	77	77	113	106	79	106	79	1.042	179	418	239	47	29	115	35	23	11	106	3.418
51	33	4	10	10	7	16	17	16	19	26	174	165	287	133	23	15	47	37	13	7	34	1.093
52	26	3	12	2	6	14	13	23	18	27	175	203	456	245	50	29	70	108	112	9	55	1.656
53	26	1	9	8	7	8	16	15	17	20	166	163	415	370	166	45	59	170	240	65	62	2.048
54	41	6	5	5	6	20	11	16	30	57	170	143	407	408	522	872	783	523	253	115	186	4.579
55	22	1	4	5	10	50	56	64	72	136	228	236	358	302	412	1.014	525	211	151	86	232	4.175
56	33	3	7	6	11	38	30	44	37	79	176	162	207	210	367	930	587	262	137	86	291	3.703
57	39	6	3	12	12	35	25	37	34	83	213	133	191	138	344	1.124	691	346	240	106	268	4.080
58	42	3	5	7	6	26	26	30	27	60	120	102	141	129	245	1.085	589	364	285	207	314	3.813
59	53	5	1	3	5	20	22	21	30	44	76	62	110	104	216	910	505	340	294	216	429	3.466
60	38	-	-	3	2	6	5	9	13	16	164	23	42	33	82	526	293	221	208	144	434	2.262
61	35	1	2	-	3	3	4	3	11	8	37	21	38	27	60	431	215	188	199	137	391	1.814
62	52	1	3	1	2	6	4	7	8	13	17	13	33	26	47	338	189	157	168	105	481	1.671
63	32	-	2	1	3	3	7	6	7	8	17	15	34	13	33	262	150	113	125	96	447	1.374
64	29	1	-	1	2	3	4	4	2	4	38	5	19	9	17	190	132	96	86	86	373	1.101
TOTALE	886	106	144	141	159	361	346	374	431	660	2.813	1.625	3.156	2.386	2.631	7.800	4.950	3.171	2.534	1.476	4.103	40.253

DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1996 E VIGENTI A GENNAIO 2001

CASSA C.P.U.G. MASCHI

ETA'	ANZIANITA'																					TOTALE
	<=20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	>=40	
<= 50	1																					1
51																						-
52					1				1													2
53										1												1
54																						-
55																						-
56																						-
57																		1				1
58					1										1							1
59													1									2
60																						-
61																						-
62									1						1	1			2			5
63									1									1				2
64													1		1	1	1	1				5
TOTALE	1	-	-	-	2	-	-	-	3	1	-	-	2	2	2	1	1	5	-	-	-	20

DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1996 E VIGENTI A GENNAIO 2001

CASSA C.P.U.G. FEMMINE

ETA'	ANZIANITA'																					TOTALE
	<=20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	>=40	
<= 50																						-
51																						-
52																						-
53	1																					1
54																						-
55										1			1									2
56										1												1
57											1											1
58																						-
59																						-
TOTALE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5

DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1996 E VIGENTI A GENNAIO 2001

CASSA C.P.I. MASCHI

CASSA C.P.I. MASCHI																						
ETA'	ANZIANITA'																					
	<=20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	>=40	TOTALE
<= 50																						
51																						-
52																						-
53																						-
54																1		1				2
55														1								1
56																2						2
57														1								1
58																						-
59																	1					1
60																						-
61																	1		1			2
62															1			1				2
63																						-
64																						-
TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	2	1	-	-	11

DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1996 E VIGENTI A GENNAIO 2001

CASSA C.P.I. FEMMINE

ETA'	ANZIANITA'																					TOTALE
	<=20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	>=40	
<= 50	3	1	1	1	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	1	0	0	0	0	15
51	0													1			1					2
52	0				1	1	1				1	2	1		1			1				9
53	0			1				1		1	1		1	3	3	2	1	1				15
54	1					1	1	1		1	1			4	4	1	4	1				20
55	0					1	1							3	6	9	6	2			1	29
56	0							2		1				5	7	4	5	1				25
57	0						1		2	1		2		2	1	5	7	2	3			24
58	0							1					1	3	3	6	7	1	2	1		25
59	0						1	2			1			2	3	6	3	5	1	2	1	26
TOTALE	4	1	1	2	1	5	4	7	2	3	4	4	4	23	30	35	35	14	6	3	2	190

DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1996 E VIGENTI A GENNAIO 2001

CASSA C.P.S. MASCHI

ETA'	ANZIANITA'																					TOTALE
	<=20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	>=40	
<=50	-					2		1	2		4	8	1	4	1							23
51											1	5	6	2								14
52									1		4	5	4	6	1							21
53											3	6	12	18	6				1			46
54								1		1	4	2	8	8	7	2	1					34
55									1	1	1	2	3	7	10	6	5	2				38
56					1					1	1	1	5	5	9	16	10	12			1	62
57									2	2	1		3	3	8	16	12	15	6	1		69
58									1		1	2	6	4	6	16	22	10	12	4	2	85
59								1			1	1		5	6	3	9	5	15	7	6	59
60	1												2	5	3		13	11	12	2	8	57
61										1		1	1	2	4	5	6	10	2	6	22	60
62											1		1	5	2	5	11	5	10	6	26	72
63												2	1	1	2	2	7	6	7	5	33	66
64												2			3	4	10	6	4	5	32	66
TOTALE	1	-	-	-	1	2	-	3	7	6	22	37	53	75	68	74	106	82	69	36	130	772

DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1996 E VIGENTI A GENNAIO 2001

CASSA C.P.S. FEMMINE																						
ETA'	ANZIANITA'																					
	<=20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	>=40	TOTALE
<= 50	1			1	1		1	1	1			1									1	8
51											1		1	2								4
52					1					2		1	1	1	1							7
53												2	2	2								6
54										1		3	4	1	3	4						16
55													1	5	1	2	1					10
56							1							5	4	5	5					20
57													1	1	3	2	3		1			11
58											1	1	1	1	1	1	1	3	3		1	14
59												1	1	3	1	1	1	4	1		1	14
TOTALE	1	-	-	1	2	-	2	1	1	3	3	9	11	21	14	15	11	7	5	-	3	110

DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1996 E VIGENTI A GENNAIO 2001

CASSA C.T.P.S. MASCHI

ETA'	ANZIANITA'																					TOTALE
	< = 20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	> = 40	
< = 50	260	31	30	42	49	57	58	69	78	82	3045	89	110	159	180	212	435	109	35	24	83	5.247
51	11	3		2	2	2	2	3	5	6	265	19	15	31	33	50	69	49	29	15	34	645
52	19	2		2	2	5	5	5	5	11	241	27	34	54	45	56	115	67	31	8	68	802
53	20	3	7	3	8	6	6	8	11	16	208	41	49	80	100	83	108	75	43	26	64	965
54	22	1	4	5	3	10	8	8	10	23	191	41	53	102	132	135	115	96	48	35	80	1.122
55	29		4	6	2	6	5	9	8	10	120	28	53	96	124	204	185	92	58	26	91	1.156
56	41	1	5	3	2	7	4	5	6	11	419	30	60	125	195	262	259	164	93	32	113	1.837
57	36	1	5	5	1	8	4	7	12	8	166	28	46	110	165	305	342	230	136	53	123	1.791
58	35	2	4	2	3	6	8	5	6	8	103	22	40	90	143	325	331	273	177	65	118	1.767
59	31	2	4	5	4	2	2	5	5	9	87	20	31	68	113	239	324	267	172	69	142	1.601
60	87		6	4	1	3	6	9	7	15	505	22	41	49	98	194	298	258	204	84	210	2.081
61	60	2	8	2	4	4	4	3	7	9	111	12	19	56	99	172	258	299	202	78	201	1.611
62	44	2	3	4	5	2	4	10	7	4	29	21	31	49	65	153	213	221	183	110	207	1.367
63	56	1	2	3	3	3	5	3	4	8	27	13	19	34	55	117	184	170	165	86	216	1.154
64	49	1	3		2	2	2	3	5	4	21	10	5	31	49	67	139	110	131	57	221	912
TOTALE	780	52	85	88	91	123	123	152	176	224	5.538	423	606	1.134	1.606	2.574	3.355	2.480	1.707	769	1.972	24.058

DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1996 E VIGENTI A GENNAIO 2001

CASSA C.T.P.S. FEMMINE

ETA'	ANZIANITA'																					TOTALE
	<=20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	>=40	
<= 50	844	34	31	34	42	50	28	30	20	10	97	69	47	98	75	59	46	28	12	7	75	1.736
51	23	2	5	1	3	4	5	3	4	6	16	34	21	100	38	32	18	13	8		6	342
52	31		4	8	7	7	17	18	18	27	42	64	71	176	136	72	41	24	13	4	15	795
53	46	1	8	9	11	11	12	19	25	33	59	73	117	263	354	215	82	46	17	9	15	1.425
54	58	7	10	9	9	9	16	9	16	30	42	77	82	271	457	441	207	68	37	17	25	1.897
55	60	5	8	6	4	10	6	25	18	33	50	54	103	257	374	552	419	177	49	20	20	2.250
56	54		9	6	7	7	10	16	19	23	37	60	81	241	370	643	578	363	131	28	37	2.720
57	53	3	7	11	6	7	21	17	17	29	40	57	65	198	326	470	589	440	247	62	48	2.713
58	52	2	9	9	8	7	12	15	20	20	27	41	63	155	233	463	502	421	269	98	71	2.497
59	46	2	4	3	5	5	3	8	3	8	21	28	48	115	166	330	376	347	249	99	104	1.970
TOTALE	1.267	58	95	96	102	117	130	160	160	219	431	557	698	1.874	2.529	3.277	2.858	1.927	1.032	344	416	18.345

DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1996 E VIGENTI A GENNAIO 2001

CASSA C.P.D.E.L. MASCHI																						
ETA'	ANZIANITA'																					
	<=20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	>=40	TOTALE
<= 50	74	13	17	21	22	22	18	19	17	27	43	68	190	419	557	397	105	11	3	2	10	2.055
51	5	1	2	1	1	1	3	5	3	4	9	28	38	125	165	291	259	100	3	1		1.042
52	2	2			3	4	1	9	8	19	10	35	50	116	207	275	389	225	79	6		1.440
53	5		4	6	4	2	6	15	22	14	32	47	79	141	213	293	383	289	149	40	7	1.751
54	2			1	1	1	5	14	12	20	31	28	83	161	185	309	350	295	183	42	27	1.750
55	8		1	1	1	1	8	8	17	11	19	34	64	160	203	343	390	273	193	57	74	1.866
56	7				1	7	6	12	9	14	12	35	66	155	276	362	452	339	189	95	97	2.134
57	3		1	1	3	2	5	12	14	18	16	41	62	133	220	384	412	317	224	77	151	2.096
58	8	1		2	3	2	4	12	10	16	28	28	62	117	207	377	472	322	206	95	135	2.107
59	8		3	2	1	1	6	11	6	4	16	26	54	102	146	352	443	331	216	109	145	1.982
60	6	1	5	1	4	3	3	9	8	10	15	30	40	97	132	301	408	332	195	88	168	1.856
61	6	1	2	2	1	2	4	6	9	12	18	26	56	79	129	258	412	346	257	105	178	1.911
62	18	9	3	12	12	17	19	13	15	28	31	45	85	96	215	289	278	200	86	214		1.695
63	7	3	1		1	2	4	2	4	2	11	16	15	37	51	111	169	136	110	56	181	899
64	6			2	1	1	3	4	2	6	1	8	11	24	28	98	121	100	84	41	188	727
TOTALE	165	31	39	62	69	63	93	154	154	192	288	481	915	1.951	2.815	4.364	5.054	3.694	2.291	900	1.556	25.311
346	0.014																					

346

0,014

DISTRIBUZIONE, PER ETA' ED ANZIANITA' DI SERVIZIO ALLA CESSAZIONE, DELLE PENSIONI DIRETTE ANTICIPATE,
LIQUIDATE NEL 1996 E VIGENTI A GENNAIO 2001

CASSA C.P.D.E.L. FEMMINE																							
ETA'	ANZIANITA'																						
	<=20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	>=40	TOTALE	
<= 50	104	21	34	46	25	23	19	20	20	16	20	75	120	240	230	110	20	0	2	0	5	1.158	
51	11		4	1	2	1	2	2	3	2	6	4	33	66	91	74	66	26	3		1	398	
52	6	1	7	8	2	8	6	7	7	8	18	16	38	91	111	96	93	58	19	5	2	608	
53	5	4	6	24	5	12	8	17	15	9	23	37	42	136	115	101	112	49	28	5	1	755	
54	4		5	27	9	8	9	16	12	12	23	17	44	122	104	177	104	59	47	8	1	808	
55	2	5	7	10	5	5	6	18	11	16	15	22	45	73	124	163	143	75	36	16	11	809	
56	4	6	10	16	5	7	10	22	13	19	16	25	40	86	121	158	156	83	40	18	9	873	
57	12	2	7	12		6	13	23	21	11	27	28	32	88	95	139	158	122	60	22	21	877	
58	8	4	5	13	4	7	8	27	14	16	14	21	29	63	92	145	142	76	55	19	22	784	
59	5	2	3	2	4	3	4	11	8	5	7	15	31	43	43	98	112	82	61	24	24	587	
TOTALE	161	45	88	159	61	78	86	164	124	115	168	260	454	1.008	1.126	1.263	1.104	630	351	117	97	7.657	

161

0,021

Lavoratori "parasubordinati"

Tabelle elaborate dall'INPS

..

**Prospetto 1 - Numero complessivo degli iscritti alla fine di ciascun anno del periodo 1996/1999
per regione di residenza**

Regioni	Anno				Incremento % 1999/1996
	1996	1997	1998	1999	
PIEMONTE	77.797	99.051	117.055	132.057	69,7%
VALLE D'AOSTA	2.611	3.554	4.542	5.037	92,9%
LOMBARDIA	242.719	300.776	353.862	399.842	64,7%
LIGURIA	26.339	34.194	42.515	48.647	84,7%
TRENTINO A.A.	24.135	31.799	37.500	42.152	74,7%
VENETO	99.172	124.377	146.731	164.731	66,1%
FRIULI V.G.	28.428	35.803	42.246	47.384	66,7%
EMILIA ROMAGNA	103.947	127.168	148.032	166.850	60,5%
TOSCANA	80.977	101.659	119.976	135.843	67,8%
UMBRIA	13.973	18.603	23.295	26.919	92,7%
MARCHE	26.378	33.948	41.223	47.349	79,5%
LAZIO	90.116	125.905	155.490	181.806	101,7%
ABRUZZI	13.541	19.364	24.023	28.182	108,1%
MOLISE	2.983	4.324	5.256	6.171	106,9%
CAMPANIA	36.878	56.204	70.220	81.518	121,0%
PUGLIA	32.300	48.342	60.974	71.311	120,8%
BASILICATA	4.475	7.140	8.929	10.470	134,0%
CALABRIA	10.540	16.763	21.563	25.641	143,3%
SICILIA	36.842	59.281	72.400	83.181	125,8%
SARDEGNA	19.931	28.480	34.990	40.766	104,5%
RESIDENTI ESTERO	5	5	7	8	60,0%
TOTALE	974.087	1.276.740	1.530.829	1.745.865	79,2%

Prospetto 2 – Iscritti alla fine di ciascun anno del periodo 1996/1999 per sesso e area geografica di residenza (*)

Sesso	Anno				Incremento % 1999/1996
	1996	1997	1998	1999	
Nord					
Maschi	382.289	460.728	532.433	592.270	54,9
Femmine	222.859	295.994	360.050	414.430	86,0
Totale Nord	605.148	756.722	892.483	1.006.700	66,4
Centro					
Maschi	127.577	161.220	192.256	218.298	71,1
Femmine	83.867	118.895	147.728	173.619	107,0
Totale Centro	211.444	280.115	339.984	391.917	85,4
Sud					
Maschi	74.907	105.062	131.112	154.303	106,0
Femmine	82.583	134.836	167.243	192.937	133,6
Totale Sud	157.490	239.898	298.355	347.240	120,5
Totale nazionale					
Maschi	584.773	727.010	855.801	964.871	65,0
Femmine	389.309	549.725	675.021	780.986	100,6
Totale	974.082	1.276.735	1.530.822	1.745.857	79,2

(*) I dati si riferiscono al solo territorio nazionale al netto dei residenti all'estero

Prospetto 3 – Iscritti alla fine di ciascun anno del periodo 1996/1999 per categoria e area geografica di residenza (*)

Area geografica	Anno				Incremento % 1999/1996
	1996	1997	1998	1999	
- Collaboratori -					
Nord	534.843	674.067	795.215	897.898	67,9
Centro	183.856	246.090	298.854	344.093	87,2
Sud	137.559	213.921	267.532	312.430	127,1
Totale Collaboratori	856.268	1.134.078	1.361.601	1.554.421	81,5
- Professionisti -					
Nord	63.409	72.989	81.645	89.033	40,4
Centro	24.875	29.810	34.651	39.491	58,8
Sud	18.129	23.749	27.361	30.409	67,7
Totale Professionisti	106.413	126.548	143.657	158.933	49,4
- Collaboratori / Professionisti -					
Nord	6.896	9.666	15.623	19.769	186,7
Centro	2.713	4.215	6.479	8.333	207,2
Sud	1.802	2.228	3.462	4.401	144,2
Totale Collab./Profes,	11.411	16.109	25.564	32.503	184,8
- Totale categorie -					
Nord	605.148	756.722	892.483	1.006.700	66,4
Centro	211.444	280.115	339.984	391.917	85,4
Sud	157.480	239.898	298.355	347.240	120,5
Totale	974.082	1.276.735	1.530.822	1.745.857	79,2

(*) I dati si riferiscono al solo territorio nazionale al netto dei residenti all'estero

Prospetto 4 – Iscritti alla gestione alla fine di ciascun anno del periodo 1996/1999 per classi di età

Anno	Anni							Totale
	meno di 20	20-24	25-29	30-39	40-49	50-59	60 e oltre	
A - Valori assoluti								
1996	15.776	79.492	131.974	277.560	223.301	177.084	68.900	974.087
1997	22.442	113.180	181.823	368.405	277.140	221.831	91.919	1.276.740
1998	18.027	133.359	227.803	451.268	321.885	258.740	119.747	1.530.829
1999	12.646	139.753	269.998	528.458	360.899	285.413	148.698	1.745.865
B - Valori percentuali								
1996	1,6	8,2	13,5	28,5	22,9	18,2	7,1	100
1997	1,8	8,9	14,2	28,9	21,7	17,4	7,2	100
1998	1,2	8,7	14,9	29,5	21	16,9	7,8	100
1999	0,7	8	15,5	30,3	20,7	16,3	8,5	100

Prospetto 5 Numero complessivo degli iscritti al 31 dicembre 2000 - *dati provvisori*

REGIONI	Maschi	Femmine	Totale
PIEMONTE	80.679	61.921	142.600
VALLE D'AOSTA	3.071	2.338	5.409
LOMBARDIA	241.987	186.554	428.541
LIGURIA	30.286	22.765	53.051
TRENTINO A.A.	28.521	16.832	45.353
VENETO	108.511	69.055	177.566
FRIULI V.G.	29.798	22.462	52.260
EMILIA ROMAGNA	108.385	71.880	180.265
TOSCANA	88.267	60.982	149.249
UMBRIA	16.747	13.274	30.021
MARCHE	30.897	21.231	52.128
LAZIO	100.252	98.046	198.298
ABRUZZI	16.276	15.118	31.394
MOLISE	3.508	3.482	6.990
CAMPANIA	40.388	49.872	90.260
PUGLIA	34.295	43.546	77.841
BASILICATA	5.098	6.482	11.580
CALABRIA	12.745	15.568	28.313
SICILIA	35.137	55.373	90.510
SARDEGNA	22.205	23.505	45.710
RESIDENTI ESTERO	6	3	9
Totale	1.037.059	860.289	1.897.348

Prospetto 6 – Numero contribuenti e iscritti per area geografica nel periodo 1996-1999

Area geografica	Anno				Variazione % 1996-1999
	1996	1997	1998	1999	
A – Contribuenti					
Nord	588.823	735.633	867.611	826.096	40,3
Centro	174.436	216.658	272.529	298.063	70,9
Sud	75.435	95.667	124.999	147.935	96,1
Totale	838.694	1.047.958	1.265.139	1.272.094	51,7
B – Iscritti nell'anno					
Nord	627.373	780.618	914.262	1.024.228	63,3
Centro	218.378	287.621	346.472	397.512	82
Sud	162.359	245.061	303.433	351.243	116,3
Totale	1.008.110	1.313.300	1.564.167	1.772.983	75,9
C – Rapporto % contribuenti/iscritti					
Nord	93,9	94,2	94,9	80,7	
Centro	79,9	75,3	78,7	75,0	
Sud	46,5	39,0	41,2	42,1	
Totale	83,2	79,8	80,9	71,7	

Prospetto 7 - Importo dei contributi in ciascun anno del periodo 1996/1999 * (importi in migliaia di lire)

REGIONI	1996	1997	1998	1999
PIEMONTE	134.301.038	221.119.789	274.299.637	284.711.835
VALLE D'AOSTA	2.852.746	4.836.718	6.681.659	7.062.122
LOMBARDIA	488.609.536	799.565.911	1.015.909.444	1.061.293.150
LIGURIA	36.345.363	61.650.317	79.356.473	78.477.965
TRENTINO A.A.	32.409.343	56.740.611	66.820.964	70.042.125
VENETO	197.065.788	316.197.123	384.349.773	404.188.402
FRIULI V.G.	45.038.538	73.884.080	88.485.767	92.651.366
EMILIA ROMAGNA	180.860.293	300.697.240	371.543.524	390.796.825
TOSCANA	131.325.084	206.429.336	254.230.346	271.712.523
UMBRIA	18.260.318	28.234.242	39.943.175	46.349.720
MARCHE	36.952.461	58.888.231	76.384.017	86.282.185
LAZIO	99.792.083	167.749.797	270.013.318	289.617.082
ABRUZZI	11.059.729	19.530.273	27.675.025	30.257.065
MOLISE	1.656.073	3.029.844	4.168.067	4.624.020
CAMPANIA	23.096.978	34.963.766	57.595.091	63.067.348
PUGLIA	19.591.152	34.080.060	47.539.212	50.875.990
BASILICATA	2.532.376	4.383.527	6.352.537	6.618.198
CALABRIA	3.925.100	7.452.657	11.708.471	11.439.562
SICILIA	18.683.050	29.918.995	33.365.410	33.829.980
SARDEGNA	13.444.488	24.290.524	34.462.136	34.715.344
TOTALE	1.497.801.534	2.453.643.040	3.150.884.046	3.318.612.807

* I contributi dell'anno sono stati ottenuti in base alla data di ricezione del compenso per collaborazioni

Prospetto 8 - Numero contribuenti e importo medio dei contributi dell'anno 1999 per regione e categoria - (importi in migliaia di lire)

REGIONI	Collaboratori		Professionisti		Collaboratori/Professionisti		Totale	
	Num. contribuenti	Importo medio	Num. contribuenti	Importo medio	Num. contribuenti	Importo medio	Num. contribuenti	Importo medio
PIEMONTE	79.936	3.055	11.504	3.196	724	5.157	92.164	3.089
VALLE D'AOSTA	2.651	1.833	651	3.019	52	4.547	3.354	2.105
LOMBARDIA	335.107	2.756	32.672	3.775	2.639	5.455	370.418	2.865
LIGURIA	26.429	2.501	4.388	2.521	251	5.241	31.068	2.526
TRENTINO A.A.	25.839	2.344	2.466	3.375	201	5.712	28.507	2.457
VENETO	137.830	2.627	11.495	3.265	813	5.561	150.137	2.692
FRIULI V.G.	27.207	3.032	3.072	2.929	219	5.346	30.498	3.038
EMILIA ROMAGNA	105.660	3.212	13.369	3.478	922	5.386	119.951	3.258
TOSCANA	83.179	2.833	11.415	2.889	742	4.172	95.336	2.850
UMBRIA	20.788	1.877	2.484	2.619	239	3.465	23.511	1.971
MARCHE	27.299	2.704	3.906	2.884	315	3.829	31.521	2.737
LAZIO	129.340	1.863	17.145	2.564	1.210	3.882	147.695	1.961
ABRUZZI	13.225	1.909	2.243	2.064	123	3.099	15.591	1.941
MOLISE	2.617	1.463	460	1.618	26	1.963	3.103	1.490
CAMPANIA	27.270	1.779	6.731	2.018	296	3.260	34.296	1.839
PUGLIA	30.896	1.304	4.877	2.024	256	2.775	36.030	1.412
BASILICATA	3.238	1.619	727	1.710	28	4.838	3.992	1.658
CALABRIA	7.028	1.231	1.515	1.697	77	2.848	8.620	1.327
SICILIA	18.745	1.414	3.434	1.969	215	2.640	22.395	1.511
SARDEGNA	21.147	1.323	2.502	2.369	258	3.134	23.907	1.452
TOTALE	1.125.432	2.540	137.056	3.024	9.606	4.700	1.272.094	2.609

Prospetto 9 – Distribuzione % dei collaboratori e collaboratori professionisti contribuenti nell'anno 1999, distinta in base all'attività prestata

Attività	numero
Non dichiarato	0,2%
Amministratore, sindaco di società etc.	38,1%
Amministratore di condominio	0,3%
Servizi amministrativi e contabili	2,8%
Assistenza tecnica dei macchinari	1,3%
Collaborazioni a riviste enciclopedie etc.	1,9%
Consulenze fiscali e contabili alle aziende	6,6%
Estetista	0,3%
Formazione, istruzione e addestramento	6,0%
Intermediazione recupero crediti	0,4%
Moda arte sport e spettacolo	1,9%
Partecipanti a collegi e commissioni	1,2%
Salute e assistenza	1,7%
Marketing, telemarketing, pubblicità etc.	2,1%
Trasporti e spedizioni	0,3%
Turismo, intrattenimento etc.	0,6%
Vendite a domicilio	7,7%
Dottorato di ricerca	0,3%
Altro	26,3%
Totale	100,0%

Prospetto 9 bis - Numero dei contribuenti dell'anno 1999 per sesso, classi di età e classi di importo dei contributi

Classi di importo dei contributi (in migliaia di lire)	CLASSI DI ETÀ'							Totale
	< 20	20-24	25-29	30-39	40-49	50-59	60 e oltre	
- Maschi -								
fino a 99	1.279	6.436	8.106	15.259	14.670	12.704	7.257	65.710
100 - 499	1.326	12.150	20.625	34.819	24.817	22.568	12.773	129.078
500 - 999	324	6.555	14.880	27.247	18.363	17.568	9.586	94.523
1000 - 1999	223	6.106	17.143	36.522	25.972	24.111	12.336	122.413
2000 - 2999	82	2.808	9.766	26.029	20.378	18.544	8.521	86.127
3000 - 4999	79	2.115	8.902	31.288	26.556	24.390	11.220	104.550
5000 - 9999	42	1.068	5.654	28.828	31.786	30.573	12.398	110.350
10000 - 14999	6	214	1.002	8.204	12.343	13.653	6.068	41.490
oltre 15000	4	89	382	3.250	5.926	6.389	2.121	18.162
TOTALE	3.365	37.540	86.461	211.445	180.812	170.500	82.280	772.404
- Femmine -								
fino a 99	2.611	13.421	16.163	25.158	14.791	7.989	2.185	82.317
100 - 499	1.642	18.345	31.317	43.496	20.138	12.281	3.401	130.621
500 - 999	372	8.281	18.883	27.782	12.815	8.434	2.437	79.004
1000 - 1999	163	6.437	18.175	29.244	15.120	10.511	2.808	82.458
2000 - 2999	61	2.438	8.560	16.529	9.635	6.899	1.909	46.031
3000 - 4999	52	1.352	5.683	14.221	10.019	7.528	2.003	40.858
5000 - 9999	26	571	2.148	8.778	8.257	6.952	1.774	28.507
10000 - 14999	9	118	350	1.742	2.188	2.099	611	7.117
oltre 15000	2	48	121	654	899	843	209	2.777
TOTALE	4.939	51.011	101.401	167.604	93.861	63.537	17.338	499.690
- Maschi e femmine -								
fino a 99	3.890	19.857	24.269	40.416	29.460	20.693	9.442	148.026
100 - 499	2.968	30.495	51.942	78.315	44.956	34.849	16.174	259.699
500 - 999	696	14.837	33.763	55.028	31.178	26.002	12.023	173.527
1000 - 1999	386	12.542	35.318	65.766	41.092	34.623	15.144	204.871
2000 - 2999	143	5.246	18.326	42.557	30.013	25.444	10.430	132.159
3000 - 4999	131	3.467	14.585	45.510	36.574	31.918	13.223	145.408
5000 - 9999	68	1.639	7.803	37.606	40.044	37.525	14.173	138.857
10000 - 14999	15	331	1.352	9.946	14.531	15.752	6.679	48.607
oltre 15000	7	137	504	3.904	6.825	7.232	2.331	20.939
TOTALE	8.304	88.551	187.862	379.049	274.674	234.037	99.618	1.272.094

Prospetto 10 -- Numero dei contribuenti* e contributo medio dell'anno 1999 distinto in base all'aliquota contributiva utilizzata (migliaia di lire)

Aliquota Contributiva	Maschi		Femmine		Totale	
	Numero	Contr. Medio	Numero	Contr. Medio	Numero	Contr. Medio
10%	280.960	2.518	85.915	1.714	366.875	2.330
12%	381.982	3.665	362.528	1.503	744.510	2.612
10% e 12%	15.273	4.117	8.424	1.861	23.697	3.315
Totale	678.215	3.200	456.867	1.549	1.135.082	2.536

* Le indicazioni riportate riguardano i soli collaboratori e i collaboratori/professionisti. Le differenze numeriche rispetto ai valori riportati nelle tavole precedenti dipendono dai differenti momenti di rilevazione dei dati dagli archivi *on-line*.

+ pag. 11

Prospetto 11 - Numero dei contribuenti* dell'anno 1999 per attività e classi di età

Codice di attività	CLASSI DI ETÀ							Totale
	< 20	20-24	25-29	30-39	40-49	50-59	60 e oltre	
Non dichiarato	6	170	377	671	361	284	102	1.970
Amministratore, sindaco di società etc.	515	9.792	31.222	117.377	120.861	109.356	43.372	432.494
Amministratore di condominio	12	234	473	941	769	844	465	3.737
Servizi amministrativi e contabili	230	4.070	7.399	9.706	4.676	3.623	1.516	31.221
Assistenza tecnica dei macchinari	68	1.338	2.236	3.089	1.738	4.062	2.502	15.033
Collaborazioni a riviste enciclopedie etc.	297	2.823	5.079	6.790	3.162	2.348	1.105	21.604
Consulenze fiscali e contabili alle aziende	304	6.591	16.546	21.632	10.423	12.245	7.421	75.161
Estetista	73	568	778	1.014	420	309	109	3.270
Formazione, istruzione e addestramento	391	4.832	15.496	26.318	11.046	7.049	2.478	67.609
Intermediazione recupero crediti	40	589	983	1.338	833	709	353	4.846
Moda arte sport e spettacolo	540	3.820	5.935	7.008	2.335	1.273	646	21.556
Partecipanti a colleggi e commissioni	-	105	417	2.447	4.290	4.172	2.308	13.739
Salute e assistenza	104	2.161	4.960	6.526	3.085	1.740	548	19.124
Marketing, telemarketing, pubblicità etc.	435	5.445	6.354	6.225	2.863	2.192	694	24.209
Trasporti e spedizioni	306	651	498	603	330	310	161	2.859
Turismo, intrattenimento etc.	142	1.391	2.131	2.090	774	413	220	7.162
Vendite a domicilio	2.211	11.791	12.310	26.200	20.305	11.472	2.675	86.965
Dottorato di ricerca	-	43	1.960	1.611	94	27	8	3.742
Altro	2.596	27.870	55.182	88.401	52.109	48.179	24.443	298.781
TOTALE	8.269	84.283	170.337	329.990	240.473	210.606	91.125	1.135.082

* Le indicazioni riportate riguardano i soli collaboratori e i collaboratori/professionisti per i quali il committente ha presentato la denuncia trimestrale nella quale compare l'attività di collaborazione prestata. Le differenze numeriche rispetto ai valori riportati nelle tavole precedenti dipendono dai differenti momenti di rilevazione dei dati dagli archivi on-line.

Prospetto 12 - Distribuzione percentuale delle collaborazioni per codice di attività del collaboratore e settore di attività economica del committente

Codice di attività del collaboratore	Settore di attività economica											
	Non dichiarato	Agricoltura	Energia, gas e acqua	Industria estrattiva e chimica	Industria metalmeccanica e metallurgia	Industria manifatturiera	Industria petrolifera	Commercio, pubblica amministrazione	Trasporti e telecomunicazioni	Credito e assicurazioni	Servizi pubblici e privati	Totale
Non dichiarato	15,9	0,2	6	1,1	3,1	9,1	0,4	5,5	0,2	5	53,3	100
Amministratore, sindaco di società etc.	19,6	2	5,3	3	13,6	11,4	4,4	24,1	1,7	8,8	6,1	100
Amministratore di condominio	59,1	0,1	2	0,7	6,5	3,5	1,7	8,8	0,5	3,4	13,6	100
Servizi amministrativi e contabili	32,7	0,4	2,4	1,2	6,4	5,1	2,2	13,6	0,7	19,3	16	100
Assistenza tecnica del macchinario	17,4	1,2	6,2	5,4	25	12,3	7,8	11,1	1,1	8,1	4,4	100
Collaborazioni a riviste enciclopedie etc.	15,6	0,5	0,6	0,1	0,5	62,3	0,1	2,8	0	8,4	9	100
Consulenze fiscali e contabili alle aziende	20,1	0,6	2,5	3,3	13,7	9	2,2	14,5	1,1	18,4	14,5	100
Giornalismo	23,8	0,1	5,6	15,9	2	5,1	1	13,8	1,7	14,1	16,7	100
Formazione, istruzione e addestramento	23,3	0,2	0,7	0,2	1,7	2,3	0,5	1,6	0,1	5,4	64,1	100
Intermediazione recupero crediti	17	0,4	0,8	1	2,9	3,6	0,4	18	0,6	53,6	1,7	100
Moda arte sport e spettacolo	36,9	0	1,5	0,2	0,6	2,9	0,1	2,7	1,3	10	43,8	100
Partecipanti a collegi e commissioni	5,6	1	0,5	0,3	5,8	5,4	7,6	2,3	0,4	3,4	67,7	100
Salute e assistenza	20,6	0,2	0,3	0,5	1	2,1	0,4	3,6	0,2	3,7	67,3	100
Marketing, telemarketing, pubblicità etc.	13	0,1	0,8	3,2	3,1	5	0,2	16,3	0,2	52,9	5	100
Trasporti e spedizioni	29,5	-	4,4	0,4	0,8	12,9	0,9	16,3	26,2	5,3	3,2	100
Turismo, intrattenimento etc.	20,5	0,4	0,2	0	1,4	2,2	0,5	29,5	0,9	18,2	26,1	100
Vendite a domicilio	22,9	0	0,2	2	3,2	2,1	0	68,5	0,7	0,2	0,2	100
Dottorato di ricerca	2,4	0	0,2	0,1	1,3	0,5	0,3	1,2	0	1,2	92,7	100
Altro	24,9	1	3,1	1,9	7,5	8,1	2,8	16,7	1,4	12,4	20,3	100
Totale	21,9	1,1	3,4	2,3	9,2	9,2	2,9	21,3	1,3	10,7	16,7	100

LAVORATORI PARASUBORDINATI
collaboratori e professionisti con almeno un rapporto attivo al 3.2.1999
distinti per tipologia assicurativa di provenienza

TIPOLOGIA ASSICURATIVA DI PROVENIENZA	MASCHI				FEMMINE				COMPLESSO			
	profess.	collab.	prof.+coll.	totale	profess.	collab.	prof.+coll.	totale	profess.	collab.	prof.+coll.	totale
ex dipendenti attivi nel 1996-1997	16.115	119.399	3.233	138.747	6.222	92.239	1.797	100.258	22.337	211.638	5.030	239.005
ex autonomi attivi nel 1996-1997	1.871	43.018	719	45.608	563	12.754	208	13.525	2.434	55.772	927	59.133
ex agricoltori attivi nel 1996-1997	353	11.564	122	12.039	83	3.912	33	4.028	436	15.476	155	16.067
ex altre gestioni attivi nel 1996-1997	949	6.727	207	7.883	376	6.346	152	6.874	1.325	13.073	359	14.757
pensionati	12.495	112.133	2.573	127.201	2.598	39.336	632	42.566	15.093	151.469	3.205	169.767
senza precedente iscrizione	68.283	417.512	13.330	499.125	33.616	416.717	8.529	458.862	101.899	834.229	21.859	957.987
totale	100.066	710.353	20.184	830.603	43.458	571.304	11.351	626.113	143.524	1.281.657	31.535	1.456.716

LAVORATORI PARASUBORDINATI
ISCRITTI AL FPLD NEL BIENNIO 1996-1997
collaboratori e professionisti con almeno un rapporto attivo al 3.2.1999

Classi di età	MASCHI				FEMMINE				COMPLESSO			
	profess.	collab.	prof.+coll.	totale	profess.	collab.	prof.+coll.	totale	profess.	collab.	prof.+coll.	totale
fino a 29	1.734	19.721	406	21.861	1.428	30.303	497	32.228	3.162	50.024	903	54.089
30 - 39	6.878	40.482	1.360	48.720	3.296	39.728	937	43.961	10.174	80.210	2.297	92.681
40 - 49	4.480	28.401	810	33.691	1.147	15.267	271	16.685	5.627	43.668	1.081	50.376
50 - 59	2.482	23.567	523	26.572	313	6.153	85	6.551	2.795	29.720	608	33.123
60 e oltre	541	7.228	134	7.903	38	788	7	833	579	8.016	141	8.736
totale	16.115	119.399	3.233	138.747	6.222	92.239	1.797	100.258	22.337	211.638	5.030	239.005

LAVORATORI PARASUBORDINATI
ISCRITTI ALLE GESTIONI AUTONOME NEL BIENNIO 1996-1997
collaboratori e professionisti con almeno un rapporto attivo al 3.2.1999

Classi di età	MASCHI				FEMMINE				COMPLESSO			
	profess.	collab.	prof.+coll.	totale	profess.	collab.	prof.+coll.	totale	profess.	collab.	prof.+coll.	totale
fino a 29	160	2.846	64	3.070	61	1.459	24	1.544	221	4.305	88	4.614
30 - 39	675	12.203	242	13.120	236	4.244	99	4.579	911	16.447	341	17.699
40 - 49	518	12.463	219	13.200	170	3.518	54	3.742	688	15.981	273	16.942
50 - 59	386	10.671	146	11.203	82	2.744	23	2.849	468	13.415	169	14.052
60 e oltre	132	4.835	48	5.015	14	789	8	811	146	5.624	56	5.826
totale	1.871	43.018	719	45.608	563	12.754	208	13.525	2.434	55.772	927	59.133

**LAVORATORI PARASUBORDINATI
EX AGRICOLI NEL BIENNIO 1996-1997**
collaboratori e professionisti con almeno un rapporto attivo al 3.2.1999

Classi di età	MASCHI				FEMMINE				COMPLESSO			
	profess.	collab.	prof.+coll.	totale	profess.	collab.	prof.+coll.	totale	profess.	collab.	prof.+coll.	totale
fino a 29	21	329	6	356	4	455	2	461	25	784	8	817
30 - 39	141	2.330	38	2.509	31	1.288	10	1.329	172	3.618	48	3.838
40 - 49	113	3.133	35	3.281	27	1.224	15	1.266	140	4.357	50	4.547
50 - 59	57	3.050	30	3.137	18	718	3	739	75	3.768	33	3.876
60 e oltre	21	2.722	13	2.756	3	227	3	233	24	2.949	16	2.989
totale	353	11.564	122	12.039	83	3.912	33	4.028	436	15.476	155	16.067

LAVORATORI PARASUBORDINATI
ISCRITTI AD ALTRE GESTIONI NEL BIENNIO 1996-1997
collaboratori e professionisti con almeno un rapporto attivo al 3.2.1999

Classi di età	MASCHI				FEMMINE				COMPLESSO			
	profess.	collab.	prof.+coll.	totale	profess.	collab.	prof.+coll.	totale	profess.	collab.	prof.+coll.	totale
fino a 29	34	370	8	412	37	1.114	25	1.176	71	1.484	33	1.588
30 - 39	264	1.484	56	1.804	143	2.524	67	2.734	407	4.008	123	4.538
40 - 49	273	1.513	65	1.851	125	1.474	35	1.634	398	2.987	100	3.485
50 - 59	303	2.450	61	2.814	59	1.058	22	1.139	362	3.508	83	3.953
60 e oltre	75	910	17	1.002	12	176	3	191	87	1.086	20	1.193
totale	949	6.727	207	7.883	376	6.346	152	6.874	1.325	13.073	359	14.757

**LAVORATORI PARASUBORDINATI
PENSIONATI (rilevazione del 1999)**
collaboratori e professionisti con almeno un rapporto attivo al 3.2.1999

Classi di età	MASCHI				FEMMINE				COMPLESSO			
	profess.	collab.	prof.+coll.	totale	profess.	collab.	prof.+coll.	totale	profess.	collab.	prof.+coll.	totale
fino a 29	78	1.055	18	1.151	35	1.070	17	1.122	113	2.125	35	2.273
30 - 39	197	2.451	57	2.705	80	1.522	32	1.634	277	3.973	89	4.339
40 - 49	617	5.076	122	5.815	428	5.367	107	5.902	1.045	10.443	229	11.717
50 - 59	5.139	37.768	1.021	43.928	1.160	14.184	290	15.634	6.299	51.952	1.311	59.562
60 e oltre	6.464	65.783	1.355	73.602	895	17.193	186	18.274	7.359	82.976	1.541	91.876
totale	12.495	112.133	2.573	127.201	2.598	39.336	632	42.566	15.093	151.469	3.205	169.767

LAVORATORI PARASUBORDINATI
collaboratori e professionisti con almeno un rapporto attivo al 3.2.1999
distinti per tipologia assicurativa di provenienza e zona geografica

ZONA GEOGRAFICA	TIPOLOGIA ASSICURATIVA DI PROVENIENZA						COMPLESSO
	EX DIPENDENTI	EX AUTONOMI	EX AGRICOLI	EX ALTRE GESTIONI	PENSIONATI	SENZA PRECEDENTE ISCRIZIONE	
nord	155.134	43.037	9.720	8.661	118.031	534.190	868.773
centro	51.133	12.650	2.142	3.532	33.589	216.922	319.968
sud	32.705	3.443	4.205	2.563	18.127	208.514	267.557
stranieri e province non identificate	33	3		1	20	361	418
RIEPILOGO NAZIONALE	239.005	59.133	16.067	14.757	169.767	957.987	1.456.716

LAVORATORI PARASUBORDINATI
collaboratori e professionisti con almeno un rapporto attivo al 3.2.1999
per classi di età e zona geografica^(*)

Classi di età	MASCHI				FEMMINE				COMPLESSO			
	profess.	collab.	prof.+coll.	totale	profess.	collab.	prof.+coll.	totale	profess.	collab.	prof.+coll.	totale
NORD												
fino a 29	6.109	62.432	1.508	70.049	4.300	87.767	1.339	93.408	10.409	150.199	2.847	163.455
30 - 39	18.038	116.945	4.326	139.309	10.532	97.476	2.876	110.884	28.570	214.421	7.202	250.193
40 - 49	14.844	104.839	3.174	122.857	6.002	61.311	1.348	68.661	20.846	166.150	4.522	191.518
50 - 59	11.596	103.822	2.686	118.104	3.567	47.824	864	52.255	15.163	151.646	3.550	170.359
60 e oltre	6.101	65.945	1.334	73.380	998	18.641	229	19.868	7.099	84.586	1.563	93.248
totale	56.688	453.983	13.028	523.699	26.399	313.019	6.656	345.074	82.087	767.002	19.684	868.773
CENTRO												
fino a 29	2.612	23.943	587	27.142	2.301	35.216	850	38.367	4.913	59.159	1.437	65.509
30 - 39	7.663	43.550	1.670	52.883	4.849	41.942	1.396	48.187	12.512	85.492	3.066	101.070
40 - 49	6.219	36.020	1.056	43.295	2.576	23.273	500	26.349	8.795	59.293	1.556	69.644
50 - 59	4.276	32.176	762	37.214	1.240	14.804	270	16.314	5.516	46.980	1.032	53.528
60 e oltre	2.045	21.341	398	23.784	352	6.011	70	6.433	2.397	27.352	468	30.217
totale	22.815	157.030	4.473	184.318	11.318	121.246	3.086	135.650	34.133	278.276	7.559	319.968
SUD E ISOLE												
fino a 29	1.754	19.168	308	21.230	1.527	51.526	400	53.453	3.281	70.694	708	74.683
30 - 39	6.915	31.009	1.095	39.019	3.312	46.946	797	51.055	10.227	77.955	1.892	90.074
40 - 49	6.459	21.636	636	28.733	1.388	24.664	281	26.333	7.847	46.302	917	55.066
50 - 59	4.102	16.989	432	21.523	406	10.600	104	11.110	4.508	27.589	536	32.633
60 e oltre	1.332	10.240	212	11.784	107	3.186	24	3.317	1.439	13.426	236	15.101
totale	20.562	99.044	2.683	122.289	6.740	136.922	1.606	145.268	27.302	235.966	4.289	267.557

(*) Non sono compresi 418 lavoratori stranieri o dei quali non è stata identificata la provincia

LAVORATORI PARASUBORDINATI
collaboratori e professionisti con almeno un rapporto attivo al 3.2.1999

Classi di età	MASCHI				FEMMINE				COMPLESSO			
	profess.	collab.	prof.+coll.	totale	profess.	collab.	prof.+coll.	totale	profess.	collab.	prof.+coll.	totale
fino a 29	10.475	105.578	2.403	118.456	8.129	174.554	2.592	185.275	18.604	280.132	4.995	303.731
30 - 39	32.617	191.583	7.091	231.291	18.693	186.396	5.089	210.158	51.310	377.979	12.160	441.449
40 - 49	27.522	162.568	4.866	194.956	9.966	109.265	2.129	121.360	37.488	271.833	6.995	316.316
50 - 59	19.974	153.055	3.880	176.909	5.213	73.244	1.238	79.695	25.187	226.299	5.118	256.604
60 e oltre	9.478	97.569	1.944	108.991	1.457	27.845	323	29.625	10.935	125.414	2.267	138.616
totale	100.066	710.353	20.184	830.603	43.458	571.304	11.351	626.113	143.524	1.281.657	31.535	1.456.716

LAVORATORI PARASUBORDINATI
collaboratori e professionisti con almeno un rapporto attivo al 3.2.1999
distinti per tipologia assicurativa di provenienza

TIPOLOGIA ASSICURATIVA DI PROVENIENZA	MASCHI				FEMMINE				COMPLESSO			
	profess.	collab.	prof.+coll.	totale	profess.	collab.	prof.+coll.	totale	profess.	collab.	prof.+coll.	totale
ex dipendenti attivi nel 1996-1997	16.115	119.399	3.233	138.747	6.222	92.239	1.797	100.258	22.337	211.638	5.030	239.005
ex autonomi attivi nel 1996-1997	1.871	43.018	719	45.608	563	12.754	208	13.525	2.434	55.772	927	59.133
ex agricoli attivi nel 1996-1997	353	11.564	122	12.039	83	3.912	33	4.028	436	15.476	155	16.067
ex altre gestioni attivi nel 1996-1997	949	6.727	207	7.883	376	6.346	152	6.874	1.325	13.073	359	14.757
pensionati	12.495	112.133	2.573	127.201	2.598	39.336	632	42.566	15.093	151.469	3.205	169.767
senza precedente iscrizione	68.283	417.512	13.330	499.125	33.616	416.717	8.529	458.862	101.899	834.229	21.859	957.987
totale	100.066	710.353	20.184	830.603	43.458	571.304	11.351	626.113	143.524	1.281.657	31.535	1.456.716

LAVORATORI PARASUBORDINATI
ISCRITTI AL FPLD NEL BIENNIO 1996-1997
collaboratori e professionisti con almeno un rapporto attivo al 3.2.1999

Classi di età	MASCHI				FEMMINE				COMPLESSO			
	profess.	collab.	prof.+coll.	totale	profess.	collab.	prof.+coll.	totale	profess.	collab.	prof.+coll.	totale
fino a 29	1.734	19.721	406	21.861	1.428	30.303	497	32.228	3.162	50.024	903	54.089
30 - 39	6.878	40.482	1.360	48.720	3.296	39.728	937	43.961	10.174	80.210	2.297	92.681
40 - 49	4.480	28.401	810	33.691	1.147	15.267	271	16.685	5.627	43.668	1.081	50.376
50 - 59	2.482	23.567	523	26.572	313	6.153	85	6.551	2.795	29.720	608	33.123
60 e oltre	541	7.228	134	7.903	38	788	7	833	579	8.016	141	8.736
totale	16.115	119.399	3.233	138.747	6.222	92.239	1.797	100.258	22.337	211.638	5.030	239.005

LAVORATORI PARASUBORDINATI
ISCRITTI ALLE GESTIONI AUTONOME NEL BIENNIO 1996-1997
collaboratori e professionisti con almeno un rapporto attivo al 3.2.1999

Classi di età	MASCHI				FEMMINE				COMPLESSO			
	profess.	collab.	prof.+coll.	totale	profess.	collab.	prof.+coll.	totale	profess.	collab.	prof.+coll.	totale
fino a 29	160	2.846	64	3.070	61	1.459	24	1.544	221	4.305	88	4.614
30 - 39	675	12.203	242	13.120	236	4.244	99	4.579	911	16.447	341	17.699
40 - 49	518	12.463	219	13.200	170	3.518	54	3.742	688	15.981	273	16.942
50 - 59	386	10.671	146	11.203	82	2.744	23	2.849	468	13.415	169	14.052
60 e oltre	132	4.835	48	5.015	14	789	8	811	146	5.624	56	5.826
totale	1.871	43.018	719	45.608	563	12.754	208	13.525	2.434	55.772	927	59.133

**LAVORATORI PARASUBORDINATI
EX AGRICOLI NEL BIENNIO 1996-1997**
collaboratori e professionisti con almeno un rapporto attivo al 3.2.1999

Classi di età	MASCHI				FEMMINE				COMPLESSO			
	profess.	collab.	prof.+coll.	totale	profess.	collab.	prof.+coll.	totale	profess.	collab.	prof.+coll.	totale
fino a 29	21	329	6	356	4	455	2	461	25	784	8	817
30 - 39	141	2.330	38	2.509	31	1.288	10	1.329	172	3.618	48	3.838
40 - 49	113	3.133	35	3.281	27	1.224	15	1.266	140	4.357	50	4.547
50 - 59	57	3.050	30	3.137	18	718	3	739	75	3.768	33	3.876
60 e oltre	21	2.722	13	2.756	3	227	3	233	24	2.949	16	2.989
totale	353	11.564	122	12.039	83	3.912	33	4.028	436	15.476	155	16.067

LAVORATORI PARASUBORDINATI
ISCRITTI AD ALTRE GESTIONI NEL BIENNIO 1996-1997
collaboratori e professionisti con almeno un rapporto attivo al 3.2.1999

Classi di età	MASCHI				FEMMINE				COMPLESSO			
	profess.	collab.	prof.+coll.	totale	profess.	collab.	prof.+coll.	totale	profess.	collab.	prof.+coll.	totale
fino a 29	34	370	8	412	37	1.114	25	1.176	71	1.484	33	1.588
30 - 39	264	1.484	56	1.804	143	2.524	67	2.734	407	4.008	123	4.538
40 - 49	273	1.513	65	1.851	125	1.474	35	1.634	398	2.987	100	3.485
50 - 59	303	2.450	61	2.814	59	1.058	22	1.139	362	3.508	83	3.953
60 e oltre	75	910	17	1.002	12	176	3	191	87	1.086	20	1.193
totale	949	6.727	207	7.883	376	6.346	152	6.874	1.325	13.073	359	14.757

LAVORATORI PARASUBORDINATI
PENSIONATI (rilevazione del 1999)
 collaboratori e professionisti con almeno un rapporto attivo al 3.2.1999

Classi di età	MASCHI				FEMMINE				COMPLESSO			
	profess.	collab.	prof.+coll.	totale	profess.	collab.	prof.+coll.	totale	profess.	collab.	prof.+coll.	totale
fino a 29	78	1.055	18	1.151	35	1.070	17	1.122	113	2.125	35	2.273
30 - 39	197	2.451	57	2.705	80	1.522	32	1.634	277	3.973	89	4.339
40 - 49	617	5.076	122	5.815	428	5.367	107	5.902	1.045	10.443	229	11.717
50 - 59	5.139	37.768	1.021	43.928	1.160	14.184	290	15.634	6.299	51.952	1.311	59.562
60 e oltre	6.464	65.783	1.355	73.602	895	17.193	186	18.274	7.359	82.976	1.541	91.876
totale	12.495	112.133	2.573	127.201	2.598	39.336	632	42.566	15.093	151.469	3.205	169.767

LAVORATORI PARASUBORDINATI

collaboratori e professionisti con almeno un rapporto attivo al 3.2.1999
distinti per tipologia assicurativa di provenienza e zona geografica

Anno: 96/97

ZONA GEOGRAFICA	TIPOLOGIA ASSICURATIVA DI PROVENIENZA						COMPLESSO
	EX DIPENDENTI	EX AUTONOMI	EX AGRICOLI	EX ALTRE GESTIONI	PENSIONATI	SENZA PRECEDENTE ISCRIZIONE	
nord	155.134	43.037	9.720	8.661	118.031	534.190	868.773
centro	51.133	12.650	2.142	3.532	33.589	216.922	319.968
sud	32.705	3.443	4.205	2.563	18.127	206.514	267.557
stranieri e provincie non identificate	33	3	-	1	20	361	418
RIEPILOGO NAZIONALE	239.005	59.133	16.067	14.757	169.767	957.987	1.456.716

LAVORATORI PARASUBORDINATI
collaboratori e professionisti con almeno un rapporto attivo al 3.2.1999

Classi di età	MASCHI				FEMMINE				COMPLESSO			
	profess.	collab.	prof.+coll.	totale	profess.	collab.	prof.+coll.	totale	profess.	collab.	prof.+coll.	totale
fino a 29	10.475	105.578	2.403	118.456	8.129	174.554	2.592	185.275	18.604	280.132	4.995	303.731
30 - 39	32.617	191.583	7.091	231.291	18.693	186.396	5.069	210.158	51.310	377.979	12.160	441.449
40 - 49	27.522	162.568	4.866	194.956	9.966	109.265	2.129	121.360	37.488	271.833	6.995	316.316
50 - 59	19.974	153.055	3.880	176.909	5.213	73.244	1.238	79.695	25.187	226.299	5.118	256.604
60 e oltre	9.478	97.569	1.944	108.991	1.457	27.845	323	29.625	10.935	125.414	2.267	138.616
totale	100.066	710.353	20.184	830.603	43.458	571.304	11.351	626.113	143.524	1.281.657	31.535	1.456.716

Lavoratori "parasubordinati"

Tabelle elaborate dall'ENPAIA

Iscritti per classe di età e sesso

Classi di età	Maschi	Percentuale sul totale	Femmine	Percentuale sul totale	Totale	Percentuale sul totale
fino a 34 anni	659	23%	83	3%	742	26%
da 35 a 54 anni	1522	54%	76	3%	1598	56%
da 55 a 64 anni	312	11%	0	0%	312	11%
oltre 65 anni	184	6%	0	0%	184	6%
Totale	2677	94%	159	6%	2836	100%

Iscritti per classe di età e sesso

Classi di età	Maschi	Percentuale sul totale	Femmine	Percentuale sul totale	Totale	Percentuale sul totale
fino a 34 anni	302	40%	63	8%	365	48%
da 35 a 54 anni	361	47%	27	4%	388	51%
da 55 a 64 anni	7	1%	0	0%	7	1%
oltre 65 anni	2	0%	0	0%	2	0%
Totale	672	88%	90	12%	762	100%

Lavoratori immigrati
Tabelle elaborate dall'INPS

Cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno per motivi di lavoro

(situazione al 30-11-2000)

Motivazione del soggiorno	Comunicati dal Ministero degli Interni	Abbinati con gli archivi INPS	Non abbinati	Assicurabili presso altri Enti
Lavoratori dipendenti	786.743	389.976	396.767	7.039
Lavoratori autonomi	80.504	29.183	51.321	3.319
Iscritti al collocamento	127.880	46.814	81.066	1.797
Sprovvisi di codifica	48.163	18.339	29.824	226
Lavoratori umanitari	48.935	15.936	32.999	712
Totale	1.092.225	500.248	591.977	13.093

Distribuzione per regione di ingresso dei lavoratori extracomunitari

REGIONE	Da	
	archivio permessi incrocio con archivi di soggiorno	INPs
PIEMONTE	70.569	33.728
VALLE D'AOSTA	2.021	1.004
LOMBARDIA	241.661	117.500
TRENTINO A.A.	41.831	11.700
VENETO	24.611	18.960
FRIULI V. G.	100.527	51.977
LIGURIA	24.666	13.295
EMILIA R.	84.897	49.279
<i>ITALIA SETTENTRIONALE</i>	<i>590.783</i>	<i>297.443</i>
TOSCANA	77.680	39.822
UMBRIA	18.503	9.215
MARCHE	23.435	13.420
LAZIO	199.487	72.060
<i>ITALIA CENTRALE</i>	<i>319.105</i>	<i>134.517</i>
ABRUZZO	16.932	7.361
MOLISE	1.468	558
CAMPANIA	57.930	16.218
PUGLIA	25.523	9.796
BASILICATA	2.720	871
CALABRIA	15.369	4.602
SICILIA	53.030	26.118
SARDEGNA	9.357	2.761
<i>ITALIA MERIDIONALE E ISOLE</i>	<i>182.329</i>	<i>68.285</i>
Provincia non conosciuta	8	3
ITALIA	1.092.225	500.248

Rilevazione dei 30-11-2000

Distribuzione per regione di ingresso dei lavoratori extracomunitari

REGIONE	Da	
	archivio permessi incrocio con archivi di soggiorno	INPs
PIEMONTE	6,5%	6,7%
VALLE D'AOSTA	0,2%	0,2%
LOMBARDIA	22,1%	23,5%
TRENTINO A.A.	3,8%	2,3%
VENETO	2,3%	3,8%
FRIULI V. G.	9,2%	10,4%
LIGURIA	2,3%	2,7%
EMILIA R.	7,8%	9,9%
<i>ITALIA SETTENTRIONALE</i>	<i>54,1%</i>	<i>59,5%</i>
TOSCANA	7,1%	8,0%
UMBRIA	1,7%	1,8%
MARCHE	2,1%	2,7%
LAZIO	18,3%	14,4%
<i>ITALIA CENTRALE</i>	<i>29,2%</i>	<i>26,9%</i>
ABRUZZO	1,6%	1,5%
MOLISE	0,1%	0,1%
CAMPANIA	5,3%	3,2%
PUGLIA	2,3%	2,0%
BASILICATA	0,2%	0,2%
CALABRIA	1,4%	0,9%
SICILIA	4,9%	5,2%
SARDEGNA	0,9%	0,6%
<i>ITALIA MERIDIONALE E ISOLE</i>	<i>16,7%</i>	<i>13,7%</i>
Provincia non conosciuta	0,0%	0,0%
ITALIA	100,0%	100,0%

Rilevazione dei 3'0-11-2000

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
NUMERO EXTRACOMUNITARI A CUI E' STATO RILASCIATO PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO, PER
SESSO E STATO ESTERO DI CITTADINANZA (a)

STATO ESTERO DI CITTADINANZA	Maschi	%	SESSO Femmine	%maschi e Femmine	%
EUROPA OVEST	4.422	0,65%	3.176	0,77%	7.598
EUROPA EST.*		199.759	29,43%	132.311	31,99%
Albania	78.852	11,62%	21.747	5,26%	100.599
Yugoslavia	27.965	4,12%	20.641	4,99%	48.606
Polonia	10.571	1,56%	19.183	4,64%	29.754
Romania	28.368	4,18%	20.988	5,08%	49.356
Altri	54.003	7,96%	49.752	12,03%	103.755
AMERICA NORD:	9.742	1,44%	7.515	1,82%	17.257
AMERICA CENTRALE:	3.231	0,48%	12.268	2,97%	15.499
Cuba	709	0,10%	1.376	0,33%	2.085
El Salvador	793	0,12%	2.294	0,55%	3.087
Altre	1.729	0,25%	8.598	2,08%	10.327
AMERICA SUD:	17.486	2,58%	40.289	9,74%	57.775
Argentina	1.974	0,29%	1.827	0,44%	3.801
Brasile	2.885	0,43%	6.338	1,53%	9.223
Colombia	1.016	0,15%	4.278	1,03%	5.294
Ecuador	2.343	0,35%	6.353	1,54%	8.696
Perù	7.332	1,08%	18.694	4,52%	26.026
Altri	1.936	0,29%	2.799	0,68%	4.735
AFRICA NORD:	211.610	31,18%	47.110	11,39%	258.720
Algeria	11.651	1,72%	2.426	0,59%	14.077
Marocco	130.604	19,24%	35.046	8,47%	165.650
Rep.Araba Unita - Egitto	27.036	3,98%	2.225	0,54%	29.261
Tunisia	41.878	6,17%	7.313	1,77%	49.191
Altri	441	0,06%	100	0,02%	541
AFRICA CENTRO-SUD:	85.903	12,66%	63.532	15,36%	149.435
Rep. Isola Capo Verde	633	0,09%	4.617	1,12%	5.250
Etiopia	2.160	0,32%	7.106	1,72%	9.266
Ghana	13.406	1,98%	6.327	1,53%	19.733
Isole Mauritius	3.477	0,51%	3.907	0,94%	7.384
Senegal	36.484	5,38%	4.793	1,16%	41.277
Altri	29.743	4,38%	36.782	8,89%	66.525
ASIA MEDIO ORIENT.:	13.380	1,97%	5.915	1,43%	19.295
Giordania	1.911	0,28%	348	0,08%	2.259
Iran	3.573	0,53%	1.724	0,42%	5.297
Libano	1.723	0,25%	664	0,16%	2.387
Turchia	2.879	0,42%	666	0,16%	3.545
Altri	3.294	0,49%	2.513	0,61%	5.807
ASIA ORIENTALE,:	123.75	18,19%	94.658	22,89%	218.103
Cina Popolare	26.812	3,95%	18.774	4,54%	45.586
Filippine	23.097	3,40%	55.477	13,41%	78.574
India	15.522	2,29%	2.305	0,56%	17.827
Pakistan	16.879	2,49%	1.520	0,37%	18.399
Sri Lanka	20.226	2,98%	10.504	2,54%	30.730
Altri	20.909	3,08%	6.078	1,47%	26.987
OCEANIA	460	0,07%	478	0,12%	938
NAZION. NON CONOSCIUTA	9.238	1,36%	6.297	1,52%	15.535
Complesso	678.676	100,00%	413.549	100,00%	1.092.225

(tutti i presenti nell'archivio polizia)

Rilevazione del 5M 1-20M

PolDistNaz.>ds

Fonte Ministero degli interni

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
Iscritti all'INPS
(situazione a novembre 2000)

STATO ESTERO DI CITTADINANZA	SESSO					
	Maschi	%	Femmine	%	maschi e Femmin-	
%						
EUROPA OVEST	11.363	2,24%	15.365	4,26%	26.728	3,08%
EUROPA EST:	133.811	26,43%	99.141	27,50%	232.952	26,88%
Albania	48.034	9,49%	12.167	3,38%	60.201	6,95%
Yugoslavia	29.086	5,75%	20.965	5,82%	50.051	5,77%
Polonia	7.493	1,48%	14.988	4,16%	22.481	2,59%
Romania	12.488	2,47%	16.402	4,55%	28.890	3,33%
Altri	36.710	7,25%	34.619	9,60%	71.329	8,23%
AMERICA NORD:	17.689	3,49%	13.485	3,74%	31.174	3,60%
AMERICA CENTRALE:	3.527	0,70%	15.603	4,33%	19.130	2,21%
Cuba	678	0,13%	1.318	0,37%	1.996	0,23%
El Salvador	770	0,15%	2.974	0,83%	3.744	0,43%
Altre	2.079	0,41%	11.311	3,14%	13.390	1,54%
AMERICA SUD:21.268	4.20%	52.909	1468%	74.177		8,56%
Argentina	5.128	1,01%	9.655	2,68%	14.783	1,71%
Brasile	3.361	0,66%	8.816	2,45%	12.177	1,40%
Colombia	1.102	0,22%	6.040	1,68%	7.142	0,82%
Ecuador	1.300	0,26%	5.253	1,46%	6.553	0,76%
Perù	6.474	1,28%	17.321	4,81%	23.795	2,75%
Altri	3.903	0,77%	5.824	1,62%	9.727	1,12%
AFRICA NORD:135.892	26,84%	21.306	5,91%	157.198		18,14%
Algeria	7.323	1,45%	807	0,22%	8.130	0,94%
Marocco	70.820	13,99%	14.731	4,09%	85.551	9,87%
Rep.Araba Unita - Egitto	20.062	3,96%	2.726	0,76%	22.788	2,63%
Tunisia	36.132	7,14%	932	0,26%	37.064	4,28%
Altri	1.555	0,31%	2.110	0,59%	3.665	0,42%
AFRICA CENTRO-SUD:	63.840	12,61%	49.360	13,69%	113.200	13,06%
Rep. Isole Capo Verde	410	0,08%	2.507	0,70%	2.917	0,34%
Etiopia	3.475	0,69%	13.347	3,70%	16.822	1,94%
Ghana	11.043	2,18%	5.365	1,49%	16.408	1,89%
Isole Mauritius	3.794	0,75%	4.124	1,14%	7.918	0,91%
Senegal	26.193	5,17%	932	0,26%	27.125	3,13%
Altri	18.925	3,74%	23.085	6,40%	42.010	4,85%
ASIA MEDIO ORIENT.:	11.765	2,32%	3.757	1,04%	15.522	1,79%
Giordania	1.341	0,26%	49	0,01%	1.390	0,16%
Iran	2.783	0,55%	863	0,24%	3.646	0,42%
Libano	1.625	0,32%	338	0,09%	1.963	0,23%
Turchia	2.613	0,52%	771	0,21%	3.384	0,39%
Altri	3.403	0,67%	1.736	0,48%	5.139	0,59%
ASIA ORIENTALE:	88.437	17,47%	74.343	20,62%	162.780	18,78%
Cina Popolare	16.332	3,23%	9.546	2,65%	25.878	2,99%
Filippine	20.234	4,00%	46.936	13,02%	67.170	7,75%
India	10.256	2,03%	1.852	0,51%	12.108	1,40%
Pakistan	8.333	1,65%	129	0,04%	8.462	0,98%
Sri Lanka	18.962	3,75%	10.276	2,85%	29.238	3,37%
Altri	14.320	2,83%	5.604	1,55%	19.924	2,30%
OCEANIA	13.749	2,72%	10.192	2,83%	23.941	2,76%
NAZION. NON CONOSCIUTA	4.876	0,96%	5.016	1,39%	9.892	1,14%
Complesso	506.217	100,00%	360.477	100,00%	866.694	100,00%

AGEVOLAZIONI ALLE AZIENDE

(milioni di lire)

	1996	1997	1998	1999	2000 (*)
<u>TRASFERIMENTI PASSIVI</u>					
- Contributo ai datori di lavoro che assumono personale ad incremento dei livelli occupazionali (art. 2 c. 1 e 2 D.L. 726/84)	117,2	51,5	62,8	247,8	290,0
- Contributo alla GEPI e all'INSAR per l'assunzione di lavoratori beneficiari di CIGS (art. 23 c. 2 L. 223/91)	368,0	2.148,5	3.275,8	-	-
- Contributi agli armatori di navi mercantili nazionali che imbarcano allievi ufficiali di coperta e di macchina con C. F. L. (art. 6 L. 856/86)	72,7	36,8	22,0	8,1	-
- Contributi ai datori di lavoro che assumono personale in attuazione del piano di occupazione giovanile (art. 1 L. 113/86)	102,0	-	-	-	-
- Agevolazioni ai datori di lavoro che occupano giovani (art. 9 L. 285/77)	-	-	-	-	-
- Agevolazioni ai datori di lavoro che assumono lavoratori cassaintegrati (art. 3 c. 3 L. 181/89)	444,3	131,2	-	-	-
- Contributi ai datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà (art. 5, c. 4 L. 236/93)	31.441,9	48.924,2	14.290,8	9.660,4	5.000,0
- Contributi ai datori di lavoro che assumono lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (art. 8, c. 4 L. 223/91)	55.732,1	53.000,4	35.100,3	55.282,8	30.000,0
- Contributi ai datori di lavoro a sostegno della occupazione (art. 28 L. 341/95)	226,0	9.413,4	13.382,6	8.084,9	15.180,0
- Contributi ai datori di lavoro a sostegno della occupazione (art.8 L.223/91; art.4, c.25 L.608/96)	-	6.678,2	24.533,5	416,3	-

AGEVOLAZIONI ALLE AZIENDE
(milioni di lire)

	1996	1997	1998	1999	2000 (*)
- Contributi alle imprese ai sensi dell'art.4, cc 17 e 19, L. 449/97	-	-	534.163,0	491.442,5	884.000,0
- Contributi ai datori di lavoro che assumono LSU a tempo indeterminato e contributo agli LSU che intraprendono attività autonoma (art.4, c. 1, D.L. 21/5/98)	-	-	-	1.576,7	4.500,0
- Contributi ai lavoratori, già LSU collocati in pensionamento anticipato (art.58, c. 17, lett.a, L. 144/99)	-	-	-	-	86.400,0
- Contribuzione a favore degli Enti di patronato e di assistenza sociale	4.296,0	4.344,3	4.556,8	4.809,8	4.949,0
- Contribuzione a favore dell'Istituto Italiano di Medicina sociale	30,2	32,2	32,2	33,7	34,0
Totale trasferimenti passivi	92.830,4	124.760,7	629.419,8	571.563,0	1.030.353,0
<u>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE</u> <u>DI ENTRATE CORRENTI</u>					
- Sgravi di contributi previdenziali a favore delle imprese che assumono lavoratori ad incremento dei livelli occupazionali (art. 6 L. 451/94)	1.023,8	1.089,2	2.588,8	3.047,5	3.000,0
- Sgravi di contributi previdenziali a favore delle province di Trieste e Gorizia (art. 4 L. 26/86)	-	774,8	0,2	-	-
- Sgravi di oneri contributivi a favore dei CDCM (art. 6 c. 4,5 e 6 L.415/91)	-	-	-	-	-
- Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro per i lavoratori italiani operanti nei paesi extracomunitari (art. 4, c. 2 lett. a L. 398/87)	31.809,9	34.162,3	36.518,5	30.891,4	36.000,0
- Sgravi di contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà (art. 5, c. 2 L. 236/93)	11.148,5	8.227,6	6.680,8	11.099,7	500,0

AGEVOLAZIONI ALLE AZIENDE

(milioni di lire)

	1996	1997	1998	1999	2000 (*)
- Sgravi contributivi nel Mezzogiorno per i settori non agricoli (D.M. 5/8/94; art. 14 L. 183/76; art. 18 L. 1089/68; etc.)	4.851.208,2	3.711.888,4	1.834.841,3	1.578.285,8	1.484.700,0
- Sgravi contributivi nel Mezzogiorno per il settore agricolo (art. 14 c.1 L. 64/86; art. 19 c.5 decr. leg.vo 96/93)	200.766,3	263.038,7	179.923,0	122.550,0	69.632,0
- Sgravi di oneri sociali a favore delle imprese che reimpiegano dirigenti (art. 9, c. 2 D. L. 301/96)	-	324,6	254,7	673,4	1.000,0
- Sgravi di contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà (art. 6, c. 4 L. 608/96)	-	3.832,0	7.469,6	2.101,9	5.700,0
- Sgravi di contributi per i lavoratori agricoli (subordinati e autonomi) a seguito di eventi calamitosi (art. 5, L. 185/92)	-	2.153,3	-	66.762,4	7.000,0
- Sgravi di oneri contributivi a favore delle imprese armatrici iscritte nel registro internazionale (art.6, c. 1, D.L. 457/97)	-	-	7.025,2	57.249,7	76.210,0
- Sgravi di oneri contributivi a favore delle imprese armatrici per pesca oltre gli stretti e pesca mediterranea (art.6 bis, L.30/98)	-	-	-	2.664,9	6.600,0
- Sgravi di oneri contributivi a favore degli artigiani e commercianti (art.3, c. 9, L. 448/98)	-	-	-	41.901,8	122.200,0
- Sgravi di oneri contributivi a favore delle imprese terremotate Umbria e Marche (art.13, c. 6 ter, L. 61/98)	-	-	-	846,1	-
- Sgravi di oneri contributivi a favore delle imprese che assumono lavoratori disabili (art.13, L. 68/99)	-	-	-	-	5.200,0

AGEVOLAZIONI ALLE AZIENDE (milioni di lire)

	1996	1997	1998	1999	2000 (*)
- Sgravi di contributi per i lavoratori agricoli (subordinati e autonomi) a seguito di siccità per annate agrarie 1988-1989-1990	-	-	-	9.993,5	-
- Sgravi di oneri contributivi a favore delle imprese terremotate nel 1980 Basilicata, Campania e Puglia (art.11, D.L. 776/80)	-	-	-	5,0	-
- Sgravi di contributi per i lavoratori agricoli (subordinati e autonomi) a seguito di eventi calamitosi Nov. 94 (art. 10, D.L. 646/94)	-	-	-	8.515,1	-
- Sgravi contributivi a favore delle imprese con meno di venti dipendenti che assumono lavoratori a tempo determinato (art.10, L. 53/00)	-	-	-	-	23.000,0
- Sgravi contributivi a favore delle imprese che assumono lavoratori a tempo indeterminato part-time (art.5,c.4, D.Lgs. 61/00)	-	-	-	-	85.000,0
- Sgravi contributivi a favore delle imprese armatoriali di navi battenti bandiera italiana adibite al cabotaggio marittimo (art.9,c. 1, L.	-	-	-	-	417.821,0
Totale poste correttive e compensative	5.095.956,7	4.025.490,9	2.075.302,1	1.936.588,2	2.343.563,0

(*) Dati relativi al bilancio preventivo aggiornato per l'anno 2000.

TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'I.N.P.S.

Oneri relativi ad agevolazioni contributive in favore di categorie e settori produttivi
(in migliaia di lire)

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000
	AGGIORNATO
Onere per la copertura del mancato gettito contributivo delle gestioni amministrate dall'INPS a seguito di esoneri e riduzioni di aliquote contributive relativi a:	
- Contratti di solidarietà.....	- 0
- Contratti di formazione e lavoro.....	2,120,400,000
- Contratti di formazione e lavoro profughi italiani.....	431,000
- Contratti di formazione e lavoro trasformati a tempo indeterminato.....	19,257,000
- Apprendisti dipendenti da aziende artigiane.....	1,251,935,000
- Apprendisti dipendenti da aziende non artigiane.....	1,567,429,000
- Contratti a tempo indeterminato derivanti da apprendistato.....	422,935,000
- Lavoratori in mobilità assunti a tempo indeterminato.....	745,881,000
- Lavoratori iscritti alle liste di mobilità art.1, legge n.52/1998 e successive modificazioni assunti a tempo indeterminato.....	13,000,000
- Benefici di cui all'art.4, c.25, legge n.608/1996 e art.2, comma 29, legge n. 662/1996.....	500,000
- Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.....	294,120,000
- Lavoratori dipendenti agricoli.....	1,588,061,000
- Lavoratori dipendenti non agricoli.....	1,414,486,000
- Coltivatori diretti, coloni e mezzadri.....	188,415,000
- Artigiani.....	35,553,000
- Commercianti.....	23,902,000
- Lavoratori cassaintegrati disoccupati assunti a tempo indeterminato.....	1,697,251,000
- Lavoratori con contratto di reinserimento.....	441,000
- Lavoratori ex cassaintegrati.....	6,731,000
- Persone svantaggiate art. 4, legge n. 381/1991.....	66,553,000
- Incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro, lavoro a tempo parziale art. 13, legge n.196/1997.....	- 0
TOTALE.....	11,457,281,000
Gestioni destinatarie:	
- Fondo pensioni lavoratori dipendenti.....	7,605,075,000
- Fondo pens.lavor.dipend.contabilità separata:	
- ex F.Trasporti.....	2,110,000
- ex F.Telefonici.....	10,141,000
- ex F.Elettrici.....	2,267,000
- Gestione trattamenti temporanei.....	3,588,944,000
- Gestione Coltivatori diretti, coloni e mezzadri.....	188,415,000

- Gestione Artigiani.....	35,553,000
- Gestione Commercianti.....	23,902,000
- Fondo volo.....	768,000
- Fondo gas.....	104,000
- Fondo esattoriali.....	2,000
TOTALE ALLEGATO 18.....	11,457,281,000

Oneri per la copertura assicurativa per fattispecie e gestione di finanziamento

Anno 2000 (miliardi di lire)

Periodi utili ai fini pensionistici	Preventivo aggiornato		Totale
	GPT (a)	GIAS (b)	
Con copertura figurativa :			
Cig ordinaria	281		281
- edilizia	122		122
- lapidei industria	7		7
- lapidei artigianato	1		1
- industria	151		151
Cig straordinaria		326	326
Indennità di mobilità		938	938
Indennità di disoccupazione	3.422	116	3.538
- agricola	791		791
- non agricola	2.631		2.631
- speciale edile		116	116
Pensionamenti anticipati		210	210
Trattamenti antitubercolari		382	382
- agricoli		22	22
- non agricoli		360	360
Trattamenti a sostegno della famiglia (L.53/2000)		148	148
Totale periodi con copertura figurativa	3.703	2.120	5.823
Senza copertura figurativa :			Gestione pensionistica di riferimento (c)
Trattamenti speciali di disoccupazione ai lavoratori agricoli			989
Assegni per congedo matrimoniale			16
Indennità ai lavoratori donatori di sangue			22
Indennità di richiamo alle armi			(-)
Prestazioni economiche di maternità			1.401
Prestazioni economiche di malattia (d)			919
Integrazioni salariali agricole			6
Servizio militare			505
Maggiorazione dell'anzianità contributiva riconosciuta agli inabili (L. 222/84)			530
Aspettative sindacali e politiche (L. 300/70)			50
Sussidio di disoccupazione per lavoratori impegnati in lavori socialmente utili			410
Sussidio di disoccupazione per lavoratori impegnati in lavori di pubblica utilità			21
Sussidio di disoccupazione per lavoratori impegnati in borse di lavoro			(-)
Sussidio di disoccupazione per lavoratori impegnati in attività socialmente utili			311
Totale periodi senza copertura figurativa:			5.180

(a) GPT = Gestione prestazioni temporanee

(b) GIAS = Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali

(c) Le stime sotto riportate attengono all'ipotesi di finanziamento della prestazione attraverso il metodo delle coperture figurative previsto per le fattispecie già finanziate

(d) Le assenze per malattia senza retribuzione sono riconosciute fino ad un massimo di 104 settimane dal 2012. Dal 1997 il precedente limite massimo di 52 settimane è elevato in ragione di 2 mesi ogni 3 anni. Le assenze di malattia retribuite (parzialmente o totalmente) sono riconosciute per i periodi eccedenti le 52 settimane al 50%.

N.B. Per i nuovi assunti dal 1/1/93 non possono essere conteggiati complessivamente più di 5 anni di contributi figurativi (art. 5, D. Lgs. n. 503/92)

RIEPILOGO CRONOLOGICO DEI PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI SULLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

1952	legge n. 218	disoccupazione ordinaria e-antitubercolosi
1955	legge n. 96	confinati
1969	legge n. 153	servizio di leva
1970	legge n. 300	aspettative politiche e sindacali
1972	legge n. 464	cassa integrazione guadagni
1974	legge n. 36	perseguitati politici e razziali
1981	legge n. 155	norme generali
1985	legge n. 113	centralinisti non vedenti
1991	legge n. 223	indennità di mobilità
1991	legge n. 120	lavoratori privi di vista
1992	legge n. 503	accredito dei contributi figurativi
1995	legge n. 335	revisione generale
1996	decreto legislativo n. 564	malattia , maternità e aspettative sindacali
1998	decreto legislativo n. 278	modifiche al decreto n. 564
1999	legge n. 448	finanziaria
2000	legge n. 53	congedi e cure parentali

**Altri periodi per i quali è previsto
l'accreditamento figurativo**

Fattispecie	Riferimenti normativi
Confinati	L. n. 96/1955
Perseguitati politici e razziali	L. n. 36/1974
Lavoratori italiani rimpatriati	L. n. 402/1975
Centralinisti non vedenti	L. n. 113/1985
Lavoratori privi di vista	L. n. 120/1991
Lavoratori colpiti da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.)	Vari provvedimenti legislativi di volta in volta stabiliti